Numero della proposta

276

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863. - 64 - 65.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 24. gennaro 1864.
dal Ministro ~~Delle Fin~~ di Grazia e Giustizia

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore Pisanelli

Adottata nella tornata del 22 febbr. / 16. Marzo **1863**

N 26

CAMERA
SEGRETERIA
DEI DEPUTATI

Progetto di legge del Deputato Mancini.

Art.o 1.o La pena di morte è abolita in tutti i crimini puniti con la medesima nel Codice Penale comune.

Alla pena di morte è sostituita quella de' lavori forzati a vita da espiarsi ne' modi da determinarsi con Decreto reale.

Art.o 2.o In tutti i crimini contemplati nello stesso Codice puniti co' lavori forzati a vita, a questa pena è surrogata quella de' lavori forzati per anni 30.

Art.o 3 Il Codice penale ed il Codice di procedura penale del 1859 con le anzidette modificazioni, con quelle adottate nelle Provincie Napoletane con Decreto del 17 Febbraio 1861, e con gli altri miglioramenti che saranno approvati dal Governo sopra proposta di una Commissione legislativa di giureconsulti e membri del Parlamento da crearsi con Decreto reale, entreranno in vigore in tutto il regno d'Italia nel 1.o di maggio 1865.

Art.o 4 Il Decreto reale di adozione provvisoria de' menzionati Codici sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento nella prossima sessione.

Dalla Camera 8 Novembre 1864

All'originale firm.o Mancini Deputato

Trasmesso per deliberazione della Camera alla Commissione sul progetto di legge per l'unificazione legislativa 12 Dbre 1864.

Uff.° 7.°

5. 10bre 1864. Proseguendo la discussione sulla facoltà di pubblicare leggi d'ordine legislativo e giudiziario, si tratta del n.° 2.° del 1.° articolo.
Foppi dichiara esser naturale che si vote, essendosi votato il Codice Civile.
Si osserva che non conviene il Codice di procedura intero, ma piuttosto un libro. Andy perciò si approva. De Filippo osserva che il Codice di procedura sia già tutto fatto; ma se non è presentato tutto intero alla Commissione, abbia il Commissario istruzione di aggiungerlo. Foppi aggiunge che in tal caso il Commissario richieda la facoltà richiesta non solo pel Codice di Procedura, ma per lo stesso Codice Civile.
Mastiotti propone, e subito appoggio, che si dia istruzione al Commissario di venire a dar conto all'Ufficio del Codice di procedura che l'Ufficio non non conosce per intero.
Messo a voti la proposta, che si dia istruzione al Commissario di esigere l'opera del Codice di procedura intero, in caso contrario si richieda la facoltà accordata pel Codice civile, è approvata.
De Filippo aggiunge che si annetta anche l'istruzione al Commissario di esaminare quella parte di ordinamento giudiziario che riflette i giudici Conciliatori. È approvato.
= Il n.° 3.° Art. 1.° è egualmente ammesso, all'unanimità.
Si aggiunge poi all'unanimità l'approvazione della estensione del Codice penale, abolendo la pena di morte.
I n.° 5.° e 6.° sono egualmente ammessi.
È ammesso il n.° 7. con la raccomandazione, proposta da Della Croce, di abolire i Consoli, dando le facoltà consolari ai Sindaci.
= L'Art. 2.° del progetto di legge non è ammesso.
= L'Art. 3.° è votato nel senso di avere una sola Cassazione. Dassetta soggiunge che laddove ne vengano conservate due, le Marche intendono rinunciare con la Cassazione dell'Italia superiore.
= Circa l'art. 4.° è ammessa l'unificazione delle tariffe, ma fatta dalla Commissione.
L'Art. 5.° non è ammesso.
Risulta Commissario il Sig.r De Filippo
L'Ufficio sarà convocato domani 6. 10bre alle ore 10.

Ufficio 3 = Progetto 276 = leggi legislative e giud.

2 Dic. 1864 L'Ufficio ha deliberato, che per questo progetto di legge si adotti il metodo di discussione della proposta Giorgini per cui non si esca dalle maggiori costituzionali —

Il Deputato Onder combatte il principio della unificazione del Diritto privato — ricorda ciò che si fece per la compilazione del Cod. nap. — mostra come protesto l'andata in Toscana — dice la Toscana non aver bisogno di codici, poichè malgrado che non abbia un codice unico, ha molte materie codificate — entra nella quistione del matrimonio civile e la combatte tale istituzione — Mazziotti nota la necessità dell'accordo tra la Chiesa e lo Stato — de Filippo nota bisogno dell'unificazione, lo dice soddisfatto dei lavori già fatti — e possibile di riforma dopo l'esperienza — dice il matrimonio civile frutto della libertà di coscienza — conclude col far plauso al principio — Pepoli fa plauso al progetto — Danzetta da schiarimenti sul matrimonio civile dell'Umbria — Papa fa osservazioni di dettaglio e crede che un nuovo e più ponderato esame del Codice — Cirista nota le molte imperfezioni del progetto di Codice e richiama su di esso l'attenzione dell'Ufficio — Mazziotti propone la nomina di un apposita Commissione pel Codice — d'Onder insiste perchè si metta ai voti la proposta Mazziotti — Il Presidente si rifiuta perchè contraria alla prima deliberazione dell'Ufficio della tornata di oggi — Allora Onder ha chiesto di voler porre ai voti la seguente proposta: non essere urgente ed opportuno la pubblicazione del Codice Civile nel modo proposto in Ufficio — l'Ufficio in numero di 12, tale proposta è stata rigettata a parità —

L'Da farsi con apposita Commissione come il Senato

Ufficio 7
Commissario de Filippo

Tanto su questo progetto di legge, quanto per l'altro che riguarda l'unificazione delle leggi amministrative, l'ufficio 7, che ho l'onore di rappresentare, trattò e lungamente discusse la questione generale –

L'ufficio si preoccupò altamente della necessità di unificare la nostra legislazione + ma dichiarò apertamente che esso non intendeva concedere dei pieni poteri –

+ e della immensa difficoltà di discutere partitamente + i codici e le leggi nelle forme parlamentari;

Allora la maggior angoscia venne in questo disfamento. Fu abbandonato il principio, che non si dovesse proporre all'approvazione della Camera niuna legge che la Camera non conoscesse già anticipatamente. Volere il Ministero

d'accordo con la Commissione introdurre tutte quelle modificazioni che si credessero opportune; ma questo dovesse come allegato aggiungersi alla legge da pubblicarsi. Che di ogni legge + dovesse proporsi alla Camera la discussione generale, tuttavia mendosi soltanto la discussione per articoli

+, unitamente alle modificazioni introdotte;

Dopo di questo cominciò la discussione sull'articolo primo, nel senso di esaminare ~~quale~~ se e quale delle leggi di cui il ~~progetto~~ Ministro dimandava la pubblicazione, fosse assolutamente urgente e necessaria —

Si ragionò sul Codice civile, e da alcuni si notarono de' difetti, che vennero da altri combattuti. Si disse non essere urgente la pubblicazione

del Codice. Per meglio provvedere che fosse nominata una commissione per istudiarlo, siccome erasi adottato in Senato. Però questa proposta fu respinta a parità di voti —

Accettossi il primo numero dell'articolo 1° poi passò al secondo, che tratta della pubblicazione del codice di procedura civile. Si riconobbe l'urgenza di pubblicarsi il codice di procedura civile; ma non essendo stato ancora distribuito per intero a deputati, furono date istruzioni al Commissario perchè fosse guidato dalla Commissione, con l'incarico espresso che se non si potesse pubblicare la procedura, non s'intendea dar facoltà al Ministro di pubblicare ~~così~~ isolatamente il Codice —

Un secondo fu da me proposta di pubblicare la legge che modifica in talune parti l'organico giudiziario, e che parla + dell'Organizzazione de' giudici conciliatori, e la proposta venne approvata —

Venne pure senza difficoltà ammesso i rimanenti numeri dell'articolo, con la raccomandazione al N.° 7, che tratta del Codice marittimo, di procurare che vengano abolite, o almeno di molto diminuiti i consolati marittimi.

Fu da ultimo, come complemento del primo articolo, deliberato che si estendesse alla Toscana il Codice penale che ha vigore nelle altre provincie, abolendo la pena di morte in tutta l'Italia.

Furono, quasi senza discussione, respinti gli articoli 2, 3 e 5 — circa l'articolo 4, esso fu ammesso a condizione che l'unificazione delle tariffe fosse fatta dalla commissione

Verbale della Commissione
Eletti
Baldacchini Presid.te
Capella Segretario

Greco riferisce il parere dell'Uff. sul Codice alcune poche osservazioni sul la minor urgenza ma fu visto il partito per l'adozione
Codice di Procedura ad Hoc senza opposizione

Sul Cod.e di Procedura
si disse dal Salvo non essere convenientemente la estensione di questo alla Toscana mentre non si estende il Codice penale – Fu visto non ostante il partito che fosse pubblicato –
Sul N.o S.o fu osservato essere nelle desiderabile che si fosse fatto un mutamento generale ma fu visto con gli articoli della soppressione della pubblica

Chiudela —
Si raccomanda in seguito che
fossero tassativi le modificazioni
da introdurre, e colla intesa
della Commissione —
Sì la modificazione della Circolare
sia in giudizio che si
contenti o silenti, e precisamente
colla intesa delle persone
autorevoli; non mai però
che si mettessero a fondi
i Consigli Provinciali
Sull'Art. che sia desiderabile
la istituzione dell'unica Cassa
sia come facente armonia
colla unificazione della Legislazione
L'Art. è approvato
L'Art. soppresso —
2° Affari
non si fece discussione generale
Sull'Art. 1° N. 1 e 2° si osserva
che fosse organizzata la pubblicazione di quei due Codici, ma
non due diverse facoltà emanate
al Governo — Il Cav. Cristofoli
interessa l'ordine delle famiglie
altri combattono in appoggio
dimostrando come fosse utile

su l'art: che sian inteso i Consigli Provinciali

Su l'Art: 3° che non sia soppressa la Cassa di Toscana

Su l'Art: 4: la modificazione di uniformare il generale sense aumento di tassiffe.

2 Uff: 4°

Forma di discussione generale.

Cd: Art: si fece questione se si dovesse pubblicare tali quali sono ovvero modificarle col concerto di una Commissione dai commissari del Parlamento. Questa fu combattuta se fosse urgente o no la pubblicazione si disse che sì

Sul Cd: perchè che non sia urgente ma ~~come~~ colla revisione della scala delle pene, ed abolizione della pena di morte.

Sul N: 6: che si pubblichi ed sia la legge del 59.

Su l'Art: che sia soppresso.

Rispetto alla Cassazione. l'opinione della maggioranza che sia soppressa quella di Toscana; inopportuno che siano unite a Napoli perchè si impari la legislazione Albertina, oppure

meglio alla Cassazione di Torino.
Poi esito con piccola maggio.
l'approvazione del progetto.
Si spera che fossero rinviate alla
prossima legislatura, ma in dep.
mitivo fu soppresso per non
pronunciare anticipatamente

Aff. 5°
Concetto generale sul Cod. penale
fu detto che invitando poi la
Camera l'abolizione delle penalità
di morte - poi invitato a pubblica-
re il Codice.
~~Sui la Cassazione~~
Che le modificazioni fossero deter-
minate poi - più difficile una
legge transitoria
Sui la Cass.ne fu mantenuto l'articolo
premesse la osservazione che meglio
le marche fossero unite a Torino.
L'Art. 3 soppresso

L'Aff. 6°
Tutte le modificazioni di accordo
colla Commissione, e poi passato
alla Camera pel sì o pel no.
Art. Cod. di procedura -
Per l'organico
Sul Codice

valersi di questa occasione per
attenere la pubblicazione
si venne ai voti e si stabilì
poi; di poi si ritornò alla vota-
zione e fu rigettata la
proposta del primo paragrafo.
In seguito si propose la
soppressione dei tribunali
circondariali bastando la istanza
nelle giurisdizioni mandamentali, e essi sostituirsi attenuate
economia. Si osservò in contrario, e poi si conchiuse che
fosse lasciata la facoltà e
sopprimerli istituirli.
Si passò alla Circoscrizione giudiziaria, e si disse doversi che
fosse bene disgiungersi la
sede della circoscrizione amministrativa dalla giudiziaria
e si disse che bastava non
corrispondessero matematicamente.
Nel 2° Articolo si disse si rimettesse
all'opera della Legislatura
a Firenze.
Su la Cassazione premesse il
principio che si benedisse prestare
lo stato attuale delle cose,
che la Cass.ne unica nell'attuale
stato recherebbe perturbamento.

Il Consiglio ed il Ministero che fissano
fuori di Roma Cassazioni, non non accettano
Firenze
Firenze, ultimo del 1° Giugno 1866.

Per la Cass.ne di Firenze si mutarono qualche osservazione contraria pure prevalse ~~che~~ che si adottasse il progetto — Quando poi tutto sarà venuto in atto si riformato

Uffizio B:
Rimanzi alla
Sul l'Art: 1.° si osservò che conveniva determinare il ~~ta~~ periodo entro il quale fosse pubblicato.

Sul N: 3: e 4: da si rimarcò che prima fosse pubblicato il Codice penale colle modificazioni del Regolamento — si combattè la pena di morte che fosse pubblicato il Codice penale senza la pena, e subordinatamente sospesa nella Toscana. fu adottato pure la pubblicazione del Codice di Procedura ~~penale~~ Civile

estendersi pure alla Lombardia.

Sul N: 3 ~~si~~ ~~si~~ che si riformasse l'Art: 10 della procedura penale da qui la soppressione dei Circondariati.

Sull'ultimo punto si detto matò che nella stessa id. ottenere nella relazione fattesi dettero notarsi le modificazioni.

l'abolizione della pena di morte.
Abolizione dei Consigli di mandamento
Sentenza la giurisdizione ai municipi
Rigettati Art.i 2.i Art.i 3.
Art.i 4.i che siano fatti di accordo alla Commissione

Affini 9.o voti la legge sulla condizione delle pubb.e del codice penale sull'abolizione della pena di morte.
Quanto condizione che le facoltà delle quali si parla nell'art. siano usate
Che sia nominata una o più commissioni.
Quanto non siano accettate non pubblicazione del Cod. Civile e Proced.a
Che sia pure pubblicato il Codice di Commercio.
La legge di espropriazione estesa quella sola del 1859.
Che sia limitato il tempo entro i quali dovranno essere pubblicati.
Che non siano messi in osservanza al 1.o G.o 1866.
Sì l'Art.i 2.i che fatta in specie dia influire sui l'elezioni.
Sì l'Art.i approvazione di rimane pienamente morale, ed entrò a questa

Soppresso l'art. 5:
Sì le leggi sanitarie che si fanno
per gli effetti in la sanzionerà.
Che si accetta il sistema delle
modificazioni

Continuazione

Mancini — Si chiede in conformità del voto del suo Ufficio, che se non vi sono ostacoli insormontabili si provveda presto per far pubblicare un Codice ~~[illegible]~~ di Commercio per tutta Italia. Sono soli i bisogni che non è d'uopo insistere. La Commissione ha visto come queste necessità vi sono pelli differenziate tra le varie regioni in queste provincie, quelle in Toscana, ed in Napoli. Propose che estensione del Cod. Com. del Piemonte non come il migliore desiderabile, ma che ha dato un passo innanzi agli altri. Solo rimane ad esaminare la questione Tribunali di Commercio. Le Cod. omette tre partiti o Tribunali ove stanno, e non altrove o Tribunali da per tutto, ed omette di da per tutto. Per la maggioranza che la Com. decise

Mari — accennate che quando il Parlamento venisse alla sentenza di pubblicare le proposte, ha questo fare Italiano annunzi le pubblicazioni del Cod. di Com. ed il penale. Poiché le differenze che erano nelle Codificazioni sono [illegible] negozianti in tempo [illegible] nella giurisdizione [illegible] differenza che per i primi i [illegible] Codice [illegible] tutti questi tribunali abolisti i Tribunali di Commercio.

+ non meglio di arbitramento.

Mancini — Nota che per l'abitante nessuno ci pone esiste nel Cod. Rimbalzo.
Quanto ai Tribunali desidera che si

Greco — dice che approva la pubblicità e l'abolizione dei Tribunali di Commercio

Pisanelli — Lamenta solo che questo progetto non potesse discuss nella Camera. Osserva che a proposito delle Società ci è un progetto in esame presso la Camera, quindi sarebbe utile se fosse possibile ritardare questa invocazione. Incarica il Mancini per vedere se trovasi questo progetto allo stato di essere introdotto.

Mancini — per schiarezza dice non potere assumere tale incarico perchè formò già parte di quella Commissione. Osserva poi che quel progetto sui le Società è troppo radicale, e comunque non secondo lui richiederebbe grandi rimutamenti nel resto della Legislazione.

De Filippo — dice questo un atto ~~[illegible]~~ Commissione se ne occupi. Questa Commiss. è di Giureconsulti e Magistrati.

Pard. — propone l'esame ~~[illegible]~~ se delle Società pubbliche.

Mancini — dice che per principii scientifici è superiore a quello 1859 quello della Toscana. Poi questo è inferiore sul Cod. politico. Oppunto intanto pubblicarsi il Cod. del 59. Poi lamenta che manca per la Toscana.

Depitiffi — Dice che vorrebbe mettere la questione della pena di non estenderla alla Toscana dopo l'altra dell'abolizione in generale della pena di morte.

Mancini — vorrebbe almeno se è possibile d'escludere dalle verificazioni eccezionalmente quei soli officiali che portano la pena di morte.

Mari — Preferirebbe il Cod. penale sul generale Lorena, se fosse possibile che sia pubblicato. In altro caso si contenterebbe del Cod. del 59. Poi accennò ad altre modificazioni in tabella delle pene.

Pisanelli — Dice che nello stato attuale sarebbe di più grande discussione. Espone come Mari che bisogna ritornare tutta la sovranità. 2° osserva che sarebbe stato opportuno la pena per la Toscana e non per le altre. Più tutte notarono per la abolizione generale. Conviene che difficilmente potesse essere accolta iguesta deliberazione.

Mancini — Lodò la grande difficoltà proposta del Pisanelli. Poi dice che con un regolamento si direbbe che la applicazione della pena si farebbe nel tal luogo o nell'altro senza indicare bagni od altra cosa che non sia in Toscana. Dice che col solo silenzio si dà verificazione del Cod. penale si avrà che questo Codice lascia in Toscana provincie, e non la crede applicabile in altre.

Mari. Crede che non basti il solo Ajutante per raddrizzare la scala delle pene. Non dissimula che sarebbe matura la lascia di fare le provincie in grado all'applicazione della pena di morte.

Presid. mette ai voti l'abolizione assoluta della pena di morte ed è accettata all'unanimità — Salvo nei casi delle leggi speciali

~~fin pene~~

Mancini. Dice che avendo votato l'applicazione del Cod. penale piemontese si è voluto che sia stata la massima che le pene saranno state nel modo come è prescritto dai regolamenti.

~~De filippi Propone etc~~

Pisanelli. Propone che Mancini, e Masi ~~si~~ ~~+~~ Conversano per dare dei modi proprii come mettere d'accordo una disposizione che per la espiazione delle ~~mod~~ pene si adattasse alle condizioni del con ~~le pene~~ come si trova in Toscana ed a quelle che si contano nelle altre Provincie.

Basile. Dice omesso la estensione della Cod. e quello tutto il resto è materiale regolamentare.

~~Mancini Propone Disposizioni etc~~

Greco. Propone che si ~~vota~~ la massima della uniformità legislativa per tutta

De filippi. Conviene che la unificazione perfetta sia desiderabile, ma il propone che la modificazione ~~sistematica~~

4

nelle provincie meridionali siano
estese in Piemonte fosse, e altrove,
come il rischio d'un attore omoni-
mo dei deputati delle altre Provin-
cie, e quindi compromesso il benefi-
cio

Basile - Insopportabile che in due provincie dello
stesso paese lo stesso reato ~~accadesse~~
punito con pene diverse. Insistere che
si affrettasse la questione che le
modificazioni introdotte nelle provincie
meridionali fossero estese da per tutto

Fi nelli vi vali la proposizione d'Ercolani.
È adottato che sia attivata la unifi-
cazione perpetua della legislazione pe-
nale, ed estendendo il Codice migliorato
in Napoli a tutte le altre, ovvero
quello vigente nelle Provincie superi-
ori a tutto il resto d'Italia - Ri-
mane inteso che il Mancini, ed il Mari
siccome fu proposto ed accettato, si
occupassero di ~~accordare~~ avvisare ad un sistema
pratico per la organizzazione delle pene
in Toscana -

Tornata della Commissione
nel giorno 11 xbre

Il Presid. apre la seduta presenti tutti i membri tranne il Monicini il quale sopravviene dipoi.

Pisanelli propone che intorno alle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità la commissione di questa speciale progetti di legge sia ~~[illegible]~~ interrogata dal suo Presidente intorno a quelle lievi modificazioni le quali sono state proposte da alcuni suoi membri, e qualora venissero da quella accettate, questi progetti così modificati sono pubblicati dal ministro per la facoltà che si accordò all'atto che progetti in discussione —

Questo avviso è adottato dalla Commissione, tranne del Monicini non ~~che di sopravvenire presente~~ ~~che dipo~~ ancora presente, il suo avviso contrario esprime il suo avviso contrario.

Il Presid. propone l'adozione del N: 4:

La Commissione approva parimenti che sia data la facoltà di pubblicare nelli stato in cui trovansi ~~indegno~~ ~~insistendo~~ poi il ministro, in conformità dei voti di qualche uffizio, a che venissero soggetti i consolati marittimi —

Il Presidente invita la Commissione a discutere intorno ai N.i 1 e 2 — i quali furono rimandati, perchè si discutesse, e votasse attorno di essi dopo esaurito l'esame dei numeri successivi.

Mori — Richiede che prima che fosse data pubblicazione al nuovo Codice Civile una Commissione eletta dal Parlamento lo rivedesse dandone contezza alla Camera. Trattasi d'un'opera di così alta importanza, d'un'opera che forse perturbare delle sue basi, ovvero attestare veramente gl'interessi di tutta Italia, conviene dunque che si proceda colla maggiore ponderazione possibile. Discende all'esame di taluni punti speciali, e trova la grande disperazione nel modo come non risultino nel nuovo codice che si dice pubblicato in Milano si dice dei principj della scienza, e della desiderabile libertà. Tali per esempio la richiesta reciprocanza pel godimento dei diritti civili nel Regno da parte dei stranieri. Questo è retrogrado anzi, ~~L'~~ ~~di~~ o pellida trasformazione del Diritto del medio evo. Tale il matrimonio civile, colle quali disposizioni non si sono abbastanza comparati i principj della libertà religiosa degl'Israeliti, e di altri

scismatici, quando per costoro la partecipazione alle conseguenze civili del loro matrimonio si subordina all'adempimento delle forme richieste dal Codice Civile, quando infine si denega il divorzio, e i legittimi effetti, quale divorzio è fra noi permesso dalla rispettiva loro religione — Dalo infine l'assenso tutto alle figlie il diritto di obbligare il genitore alla costituzione di una dote, quel diritto è invisciato nei costumi di tutta Italia.

Pisanelli — Discorre la storia dei lunghi lavori delle Corti, e dei giureconsulti Italiani, e i quali la lunga mano ha preparato quanto oggi trovasi raccolto nel nuovo Codice Civile. Il portare dei parziali appunti all'un o all'altro principio consacrato da questo non è certamente diminuirne la sua inutilità. In qualunque modo che verrà elaborato si rimarrà di che fare critica Certo è per lui, e per altri che il Codice nuovo sia immensamente superiore a quelli che esistono attualmente in Italia, ed al francese. Ha abilità adunque di avere una legislazione civile così perfezionata di averla estesa a tutte le parti d'Italia, laddove oggi deplorasi la diversità delle leggi, e la relativa

loro imperfezione basterà a persuadersi quanto favorevolmente debbasi cogliere questa opportunità per pubblicare un tal Codice.

Basile — Dice che se utile ed urgente bisogna è la pubblicazione delle Leggi organiche come dicea il Mari, non meno utile è pure la pubblicazione di una legislazione civile uniforme.

Mari — Risponde al Pisanelli, che se egli fosse egualmente convinto della bontà del nuovo Codice vorrebbe di gran mano al pari degli altri, che questo venisse pubblicato. Non lì questa convinzione e le prime che non vi sia tale perfezione sull'addizione le imperfezioni nei varî punti la cui soluzione superiormente, ed in altri che egli dice di leggieri potersi indicare.

Mancini — Non acconsente col Mari alle imperfezioni sul sistema del matrimonio civile. Qualunque Stato ha sempre il diritto di limitare, od almeno modificare dal punto di vista sociale, e degli effetti civili quelle libertà che nell'ordine delle coscienze, ciascuna Religione può consentire ai suoi credenti. Il Codice può benissimo gli effetti civili del divorzio consentito dall'~~Isra~~ Talmud, quando una tale Istituzione credesi venire a recare perturbamenti al paese

nelle condizioni in cui trovasi per rapporto agl' interessi morali, e sociali. In quanto ad altre disposizioni che si trovano nel nuovo Codice, egli ne trova ben molte. A quest' uopo, con ritenere la utilità, che vi pubblicare fatto un Codice uniforme a tutta Italia

3.ª Tornata del giorno 11.ª

Sì approva che sia pubblicato il progetto di Legge per la marina mercantile riservato che gli sia edito il Ministero ed inoltrato alla deputazione dei pensioli marittimi –

Approva che sia pubblicato il Cod.º Civile. Del Cod.º di p. C. è riservato di dare il giudizio approvativo o no della pubblicazione dopo che si avrà avuto agio di darne lettura –

Mori – Del Cod.º Civile dice che conviene prima sia pubblicato che questo Cod.º o altra delle del Parlamento si portasse il suo esame.

Pisanelli – Conviene ed osserva che la legge transitoria sia troppo difficile e perciò il giudizio intorno a questo è riservato. Dice non essere più opportuna una riformazione radicale sul l'organico giudiziario perchè ora sorgerebbero infiniti dubbi, e utile che sia col tempo maturato. Del Cod.º Civile – è stato preparato da legge nuova sin dal 1853 sotto la presid.ª Miglietti con l'intervento di molti giureconsulti delle diverse parti d'Italia.

Barile – approva che leggi di organizzazione sia utile ed opportuno, ma non conviene è forse la importanza delle conferenze legislative.

Mari – Dice che se gli fosse consent. che il Cod. civile ~~fosse~~ sia migliore delle altre legislazioni esistenti, e che non incontrerà opposizioni

Esamina il quesito della singolare posizione dei nazionali, e dei stranieri nel godimento dei diritti civili –

In quanto al matrimonio civile lamenta che non sia attualmente rispettata la libertà di fare il matrimonio come si vuole. Vorrebbe pure rispettato il divorzio per quelli la cui religione lo permette –

Lamenta che sia tolta l'attribuzione di stato la figlia –

Vorrebbe quindi che una Com.ne della Camera esaminasse questi ed altri grandi quesiti –

Pisanelli – Dice che migliore garantia perchè il nuovo Codice non smanca incontrare contrasti di varie, oltre quelli egli attende sul matrimonio rispetto che le Stato non deve ingerirsi nella forma che la religione di ciascuno, vuol d'altra parte poi deve prendere ingerenza in questo il matrimonio da ragione alla famiglia – non vede poi come si concilie il voto del divorzio col rispetto da lui reclamato alle opinioni generali prevalenti in Italia –

Basile – Egli vede l'utilità per la vigente perchè non altrimenti si potrà avere la Codificazione

Moro — Dice che rispettando le credenze di ciascuno la Legge civile non venga a limitare l'esercizio dei diritti civili a quelle sole forme dal codice riconosciute.

Mandri — Accetta ~~una~~ di applaudire il matrimonio civile. Il Legislatore civile ha diritto di punire di vista sociale ~~alle~~ a quelle libertà che la ~~lit~~ rispettino religione consentite questo a proposito del divorzio pretto gli Israeliti — Il sistema del matrimonio ~~civ~~ ~~non~~ è veramente il sistema francese. Accetta le cautele sul godimento dei diritti civili per via di reciprocità.

Si potrebbe inoltre anche accennare almeno Roma; non vi è però la certità che si pubblicasse — Intanto vorrebbe che prima il Codice del quale è, poi una Commissione si lavorasse ad introdurre le più importanti modificazioni. ~~Vorrebbe~~ ~~non~~ si arrestò in questo vi esempio nel sistema delle Camere inglesi —

Vorrebbe che la Commissione intanto che si dasse facoltà che una Commissione parlamentare, di eletta dal Governo ~~intr~~ esaminasse il Codice civile

De Filippo — Dice che una commissione parlamentare dei due rami non è possibile costituirsi ~~nel~~ — Una commissione governativa non è accettabile — perchè se non è ingiustissima pretta pubblicazione è sempre utile — Una Com. governativa

non potrebbe ancora il Senato potrebbe
se fare tali lavori nella scorsa di
questa Legislatura. Poichè dunque
non è altrimenti fornita questa
modificazione legislativa egli accetta
che si pubblicasse tal quale è –

Basile – Dichiara che vota ritenendo
anche qualche modificazione fon-
dato – può accettarla una parte
là dove si genera per modifi-
cazioni non sui principj generali
che quel che si può fare per Catte
si procedono Civile nelle Stato in
cui si trova non è impossibile
~~[illegible]~~ tenersi pure per Cod. Civile.
Dice inoltre che non esiste nè la
impossibilità nè la difficoltà sono
ma per tempo –
Propone che se l'unica difficoltà
si pesta, si dia che dovrà si
fare le facoltà alle modifiche
si prolungheri sempre nel primo
semestre del 1865 –

Mari – Accetta come Mancini – che vi sia
sempre una modificazione –

Mancini propone che si votasse.

Tornata — del giorno 12 —
Sul l'Art.° 2.°

Basile — Crede che le facoltà dell'Art.° 2.° non saranno per essere utili alla finanza poichè si ridurranno a poche soppressioni.

Pisanelli — Spera che veramente economie si faranno sotto nuova discussione; ma più importa nell'interesse della scienza e della retta amministrazione della giustizia — Egli dunque consente ad accordare tali facoltà — Ed è opportuno applicare questa occasione in cui nuovamente si è tolto la capitale da Torino — Domanda solo che dica il ministro quando egli intenda di eseguirle.

De Filippo — fa osservare che altra Commissione pel riordinamento giudiziario aveva dati simili facoltà aggiungendo un articolo apposito. Dice che sia ora più che mai opportuno, poichè devesi fare una nuova discussione in Toscana. Dice poi che le tali facoltà si valgano solo dopo l'elezione.

Basile — Conviene che frattanto economie per la finanza il ridurre. Poi dice

De Filippo — Insiste perchè si faccia in tal proposito qualche cosa, tali essendo sempre state le insistenze della Commissione stessa — L'Art.° 2.° messo ai voti è stato adottato all'unanimità.

Si l'Art.° 3.°

Mari — Dice che la sua opinione è per

sistema della borsa, sì lenta, e non della
Cassazione. Dice poi che se si
volesse ritenere la Cassazione non
può più istituirsi come si fece prima
prima la Capitale. Dice che non
ci è ragione a ritenere a tali le Cassa-
zioni inutili che a quattro. Le ragioni
che fecero fatto gli affari la si
fecero meglio oggi che la Toscana
e l'Umbria meglio che a Napoli. Com-
batte la ragione del danno recato nelle
relazioni

Basile. Concorda col Mari nelle ultime
cose da lui dette, cioè che è
fuori tempo il sopprimere la Cassazione
di Firenze.

Du Filippi. Incaricato a compilare colla Commis-
sione del progetto di legge sì la
espropriazione per pubblica utilità, dice
che si ~~attesta~~ sospenda.

Sul l'Art. 3°

Filleaud. Dice che ~~pure~~ fin quando si conserveranno
più Cassazioni non potranno tenersi
presenti le circostanze delle popolazioni
ne ma più le tradizioni della loro
legislazione poiché sempre occorrerà
per molto tempo questioni regolate
dalle precedenti leggi. Quindi conclude
che non mai a quella di Napoli
si dovrebbe sopprimere le Marche, e
l'Umbria, ma più tosto a quella
di Firenze poterla si conservasse, poi-
che le leggi più vicine a quelle
che reggevano la Toscana — se vi più
fatto dovrebbe convenire ad istituire a quella
di Torino

Pisanelli. Vota contro la Cassazione - perchè non trattasi di conservare la Cassazione a Firenze ma di riconoscerla sotto il rapporto dei stipendi -

Basile - Modifica la sua opinione a vista del bisogno di aumentare i stipendi - perciò si accosta alla soppressione di quella di Firenze, eccettuando l'articolo -

Il Presid: Ripiglia l'opinione messa dal Mancini cioè che

Le Filippi - si approvi questo desiderato il Mancini d'essere inserito nella Relaz:

si metta ai voti l'Art: 3.°

ed è approvato a maggioranza colla modificazione che le parole, e l'entrata sia riferita alla Cassazione di Torino -

Si vi l'Art: 4.°

Pisanelli Osserva che è grave questione politica se collettivamente all'attuale sistema nelle provincie meridionali, ~~così~~ propone che sia inteso il sistema voglia sostituire a quelli attualmente vigenti -

L'Art: ultimo soppresso -

sul progetto

Defilippo -

sul Codice di Commercio il Ministro promette che nella prossima Legislatura egli presenterà un nuovo progetto di Codice di commercio, e quindi che per ora la Commissione sospenda dallo occuparsi sui altri progetti a pubblicare. ~~Così si dice~~ -

Fu la pena di morte osservò che fosse chiamato a dare un voto di principio egli votò per tal abolizione della pena. ma in Italia troverebbe ripugnanze, specialmente nelle provincie meridionali. Nel fare la Commissione Francese - Bisognerebbe trovare che cosa sostituirvi, e questo non è facile, ed è opera da farsi - quindi ei dice che più tosto accetterebbe la estensione per la sola Toscana; riserbandosi poi di proporre questa grave questione alla futura Legislazione - In ogni modo vorrebbe poi ~~[illegible]~~ un'eccezione pel Regicidio

Sui leggi transitorie

Il ministro dice che si già ha preparato un progetto di leggi transitorie. Ha consultato voi magistrati superiori. Dice che essi nel tempo intermedio nominerà una commissione per esaminare, e discutere questo progetto. Dice che le modificazioni da introdurvi si limiteranno al coordinamento ed a togliere qualche errore che abbia potuto involontariamente trascorrere nelle diverse leggi abolite.

Si raccomanda in punto all'art. 2: che il ministro tenesse pure conto delle condizioni politiche di alcune località per non ispostare le attuali sedi di tribunali.

Si è osservato da Pisanelli che l'abolizione della ~~giu~~ pena istruttoria non sarebbe possibile senza la pubblicazione del codice di procedura.

— Sui la istituz. dell'avvocato dei poveri il ministro dice che essi acconsente di togliere tutti i sostituti, e lasciare solamente l'avvocato generale per l'ammissione alla pratica clinicata.

Sui le spese giudiziarie dice che essi mostrerà un nuovo sistema già ~~per~~ disegnato.

Su la riduzione delle Casse di risparmio il Ministro dovrà è un'interesse politico 1° assicurare il b.° delle Casse di risparmi per avvisarsi all'unica Cassa 2° che le monche vadano a Napoli per ispesare

Menichini dice che egli non fa questo del modo come introdurre qualche modificazione al Cod.° ma si contenta che che questo Cod. e altri provvedimenti, ed altri stetti del Governo

Mari si riporta a quanto ha manifestato in scritto.

Pisanelli sul tempo in cui dovrà andare in esecuzione che la Commissione dice che ha la pubblicazione del Codice, e ~~[illegible]~~ andare in esecuzione intercedo almeno lo spazio di sei mesi, e che la esecuzione non andasse al di là del Gennaio 1866.

Espone il pensiero del ministero sul Codice di procedura civile cioè di desiderare che il ministero lo faccia approvare nei modi più abbreviati dallo stesso Parlamento.

Menichini osserva che se non si pubblicato contemporaneamente questo Codice colle altre leggi dovrà concellare la soppressione delle Corte istanze, e della Cassazione di Firenze. Che se tutto ciò ovviamente propone che anche pel Codice Civile si differisse la pubblicazione, e nei stessi modi si ottengano alcune desiderabili

modificazioni. Opina perciò che quanto fece la Commissione sia sì

De Filippi. Si accorda colla prima parte della opinione del marchese non poi colla seconda. Quindi non crede potersi accordare al ministro questo potere di modificare forchè rispetto al mandato delli uffizi ed al suo avvenire che si ommetta al caso della quale non si abbia preceduto una qualche condanna. Dice che pel Codice Civile vi è sufficiente garanzia, non così pel Cod. di procedura civile, propone quindi che l'esame del cod. di questi si facesse dai membri della Commissione, e questi venuti poi a riferire ove mai si bisognasse per questo accettando si presenterebbero all'approvazione della Camera.

Pisanelli. Dice che utile sarebbe la contemporanea pubblicazione di questi due Codici. Non poi non è indispensabile che fossero approvati distintamente. Con questo progetto ommesso il Cod. Civile il Governo ~~ha~~ avrà potuto argomentare perchè al più presto si poi la

Comma votare l'approvazione e la esecuzione contemporanea dei due Codici. Osserva che questa Commissione non è nata come Commissione di revisione di Codici, e quasi implicitamente vi si applicherebbe.

Mori — Propone che votandosi prima ~~per~~ l'abrogazione del Cod. Civile si dica che che contemporaneamente sia la esecuzione della procedura da essere approvata nel miglior modo dal Parlamento.

Mancini — Dice che votandosi da ora la esecuz. del Cod. Civile in tempo dato non può il Governo accettare di fare approvare dalla Legislatura un Cod. di procedura che ancora non esiste. Dice che lungi di essere un potere segreto nelle mani del ministro ~~di~~ fa l'approvazione attuale per l'approvazione futura del Codice di procedura Civile, sarebbe un'arma per gli oppositori di questo Cod. Civile a combattere il Codice di proced. Civile. Vorrebbe che la Commissione istessa si vi occupasse.

Mori — ~~Dice non essere sovverso~~

Pisanelli — Dice non essere lecito l'accettare approvazione, ed indiretta.

Greco — Propone che Commissione si occupi di leggere il Cod. di procedura Civile

1

e quindi senza modificare, il Senato si pronunzierà per la pubblicazione o no —

Mancini — si oppone, come quello che parlò ad appello — propone che alcuni membri si occupino e poi si prendano ulteriore risoluzione — e si conviene che tutti che restano si vedano per comporre sui rispettivi progetti che si formano sul Cod. di procedura

Su la legge per espropriazione non che si attende

Su la legge per la marina che il Mancini comparisca con d'Amico, e poi insista se il Ministro per una nuova legge

Sul Cod. ~~penale~~ di Commercio ~~che~~ poi sia appunto se si ammetterà il Codice di procedura Civile —

Su la Circoscrizione giudiziaria si manda a che ~~il ministro~~ sia inteso il Ministro almeno dal Relatore, e ~~poi~~ si sarà in grado a deliberare di poi —

Su la pena di morte si è deliberato ~~unifor~~ ~~mente e proto~~ la Commissione tenersi alla sua precedente ~~sol~~ risoluzione: poi che si pecchino sue diverse relazioni ~~e~~ ~~di~~ ~~cotta~~ siccome diversi sono i due progetti posti all'esame di questa Commissione. Sul resto la prendere ulteriori risoluzioni

Gran Luigi commissario del primo ufficio ha fatto la relazione seguente

Lungo sarebbe riferire alla Commissione tutti i dettagli della discussione generale, e dei singoli articoli; perciò mi soltanto le opinioni manifestate nella discussione da esso articolo del progetto

Scopo della legge essenzialmente politico essere il bisogno progettato di unificazione legislativa

Unico criterio per accettarla essere la prevalenza della somma dei beni derivanti dalle unificazioni sulla somma dei mali pregiudizii della ingerazione delle leggi proposte nello stato in cui esse sono

Ammessa questa prevalenza doversi attenere da qualunque modificazione

1° perchè il proporre sarebbe dopo mezzi proposti al fine proposto, onde ansione e discussioni interminabili, che trascinerebbero prima la commissione e poi la Camera a quell'esame parziale delle leggi per articoli, che si vuole evitare.

2° perchè, proponendo modificazioni parziali, si correrebbe rischio di turbare l'armonia delle leggi tra le parti e nell'angustia di esse, e si assumerebbe in fatto al paese la responsabilità delle leggi pubblicate; perchè esso impedirebbe che la Commissione, attendendo profondamente analizzato, abbia riconosciuto non doversi modificare nella parte non modificata.

Onde in conseguenza doversi pubblicare le disposizioni armonizzare con quelle parti delle attuali leggi legislazioni che si andrebbero vigenti, fra tranlanto dopo lunga, e ponderata discussione vinto il partito della pubblicazione dell'intero codice

e opera urgente
e il nuovo Codice
parti, e perciò
licare soltanto il
to lo Stato della
to che si fosse pub
del nuovo Codice,
lo titolo della mag
della maggioranza
pità di pronunciarci
unificazione legisla
mente che si pres
udici soltanto ta
vo Codice, la qua
trebbero in tutte

N. 2° – Procedura Civile

Fu approvata, anche quando non fosse stata ancora conquistata in tutte le sue parti, sulla considerazione che sarebbe impossibile attuare il Codice Civile, senza attuare nello stesso tempo la Procedura Civile.

N. 3° – Legge circa la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei Tribunali di Circondario.

Fu pure approvata dopo brevi favorevoli osservazioni.

N. 4° – Estensione alle Provincie Toscane della Procedura Penale.

Fu osservato la convenienza di estendere anche alle Provincie Toscane il Codice Penale, e siccome non sarebbe stato possibile introdurvi in quelle Provincie la pena di morte, così impegnossi una lunga, e animata discussione relativamente all'abolizione di questa pena.

La rivocazione dell'ufficio fu uno di doversi adottare il Codice di Procedura Penale anche per la Toscana, migliorandolo in quelle disposizioni che non facilitano abbastanza il beneficio della libertà provvisoria, e l'eccitarsi il Governo a provvedere collecitamente alla riforma del Codice Penale, mettendolo in armonia coi principii reclamati dall'attuale civiltà in torno all'abolizione della pena di morte, e la riforma carceraria,

per la quale fu fatta apposita relazione dalla Commissione nominata con Decreto del 16. Feb.o 1862.

N.o 5.o — Legge per l'estensione alle Provincie Toscane dell'ordinamento giudiziario e della legge sugli stipendi delle magistrature.

Anche questa legge fu approvata, ma colla raccomandazione al Commissario di propugnare in seno della Commissione i seguenti voti.

1.o Abolizione della pubblica ministero, la quale impone al bilancio una spesa gravissima, che potrebbe essere utilmente, affidando la assistenza dei poveri agli avvocati, che in tutte le provincie del Regno gratuitamente si prestarono, come ora col massimo zelo, e disinteresse sempre prestarono gli avvocati delle Provincie Napoletane, Siciliane, e Toscane.

2.o Riforma completa nell'ufficio del Ministero pubblico, onde possa dal mantenimento effettivo assicurato la indipendenza dei magistrati giudicanti.

N.o 6.o — Legge circa la espropriazione per causa di pubblica utilità.

Fu approvata senza discussione.

N.o 7.o — Legge per la marina mercantile.

Fu parimenti approvata senza discussione.

In quanto alle facoltà chiesteli dal Governo, fu dato incarico al Commissario di chiamare nel seno della Commissione il Ministro, e di non consentire alla di lui di introdurvi altre modificazioni, se non quelle che sono indispensabili alle

coordinamento delle leggi sopra in-
scritte tra loro, e con altre leggi
dello Stato, senza punto alterarne
la sostanza —

Art.o II — Fu osservato che gli avvisi di Con-
gli Provinciali non possono essere
sicura norma al Governo, sul motivo
che i Consiglieri del Circondario, ove
il Capoluogo della Provincia, i quali
sostenevano la sedizione dei Tribunali
non si potevano trovare d'accordo coi Con-
siglieri degli altri Circondari, i quali
sostenevano il mantenimento delle at-
tuali circoscrizioni — Perciò fu vo-
tato il commissario di circon-
darsi di tutte le cautele nel conceder
al Governo la facoltà di addivenire
ad una novella circoscrizione giudi-
ziaria, e d'inoltre per la soppressio-
ne di tutti i Tribunali superflui —

Art.o III — Dopo una lunga, e vivace discussione
fu votata la soppressione dell'articolo
della raccomandazione di presentare
la proposta di una sola tavola
di Cassazione per tutto il Regno —

Art.o IV — Fu approvato senza discussione

Art.o V — Ma fu votata la soppressio-
ne per le stesse ragioni per le quali
fu soppresso l'art.o 3.o della legge con
cui il Governo ha chiesto la facoltà
di pubblicare alcune leggi d'ordine
amministrativo

di fatto così sopra detti —
si delibera se si deve passare
alla discussione degli articoli
oppure alla nomina del commis-
sario — Parla il Ballenti per
la nomina del commissario e
l'Alfieri per l'esame degli articoli
si passa alla nomina del commissario
Riesce eletto commissario il
Bianchieri —

Per Segretario Cifuni;

Seduta del 3 Dicembre.
Progetto di legge (Vacca)
Unificazione legislativa —
Discussione generale chiusa si passa
all'articolo 1°.
L'onorevole Cipolla parla in favore
del 1° articolo cioè pubblicazione del
codice civile, e procedura civile
e sua competenza in materia penale
dei giudici di mandamento e dei
tribunali di circondario, la legge
per l'estensione alle provincie toscane
del codice di procedura penale del
20 Nov. 1889, la legge circa l'appro-
priazione per causa di pubblica utilità;
Parla la legge per la messa parecchie
dice che in massima è favorevole
quantunque non approva le leggi proposte
quanto alle modificazioni proposte dalla
commissione sono date istruzioni
per porre fianco al ministero —

276

L'onorevole Giaulli parla in favore dell'articolo 7° in generale e specialmente in favore del Codice Civile — tocca del matrimonio civile — dell'espropriazione — parla del Codice di Procedura civile che gli sembra sia un libro un gran progresso. Intorno al terzo articolo fa osservare che riserva un'irregolarità, quegli fraporre ed economie per la moralità del sistema giudiziario — parla in forma dell'estensione alle provincie toscane, all'espropriazione per cause di pubblica utilità —

Intorno alle modificazioni in forma dell'intelligenza da prendersi tra la commissione e i ministeri —

Il Ferrucci accetta il primo articolo.

Il Pinucci desidera che il sistema dei tribunali di terza istanza venga in luogo di quello delle sezioni e in luogo del consiglio di commissione, piuttosto quello che sarebbe meglio adatto alle condizioni del paese.

Dubita intorno al 3° articolo e alla convenienza della estensione della giurisdizione dei giudici mandamentali — poi non si oppone.

Approva il 4° ma raccomanda l'adozione in forma del codice penale come fu formulato proposta in favore dell'articolo 7° per la materia preventiva.

Intorno alle modificazioni richiama la raccomandazione che siano combinate colla commissione —

Il Cipolla propone che si potrebbe seguire le quistioni tra la terza istanza e il sistema delle sezioni dell'approvazione dei codici di procedura — e insiste sull'adozione in Toscana del codice penale — si rimette ai giurati per l'approvazione della nuova capitale —

2)

accusa l'inabilità dei ministri
passati e presenti.
La disamortizzazione necessaria —
La soppressione di corporazioni necessaria —
Lo Stato ha il diritto di abolire la
propria approvazione a quelle corporazioni —
Ma non vuole che si trascendano
questi limiti. Lo stesso Bianchieri
ha dovuto fermarsi dinanzi alla
costituzione civile del clero abolita —
Non si devono dimenticare gli scopi
avuti in mira dai fondatori e
dagli oblatori di molti istituti religiosi
Non si deve richiamare allo stato
che le proprietà che ora non servono
che a scopi che contradicono alle
civiltà moderna — Si devono vendere
le eccedenze del culto, e i servizi
pubblici che ancora si assicurano
coloro che lasciarono le loro
proprietà a quelle corporazioni
religiose — Ricorda i trovatelli —
i ciechi — i sordo muti — l'educazione
giovani. l'autorità del Conte di Cavour
Il Ballanti osserva che l'Affini
si sentirà favorevole alla parte
prima del progetto ministeriale —
La rovina delle manimorte
abbraccia le parrocchie e i vescovati —
Combatte la differenza ~~[illegible]~~ degli scopi
diversi che si propone lo Stato: li
dichiara tutti rispettabili = guerre —
giustizia — beneficenza ecc equivalgono —
Risponde al Bianchieri che la legge
non fece le sue riforme che in
questa all'insurrezione — Ma
non fu una rivoluzione —

Seguito al 159
deliberazione al 276

non vede il momento opportuno.
Sostiene che il progetto di legge conduce in modo indiretto al clero secolarizzato — l'economato corrisponde ad una disposizione di più del ministero delle finanze —
Finanziariamente non è utile pel momento — Secondo l'articolo 6. il progetto di legge spoglia gli abbati e perciò tocca anche le provincie ingrandite —
Politicamente e finanziariamente la legge non è opportuna —
Il Biancheri sostiene che adottata questa misura radicale non sarà preclusa la via agli accordi col Papa — La soppressione dei conventi è già avvenuta in parecchie provincie. Bisogna compierla —
È d'accordo coll'Alfieri nel non volere clero falsificato. Dimostra l'attuale progetto d'accordo con la legge concordiana che stabilì la Cassa ecclesiastica — Stabilisce la personalità giuridica dell'economato dallo Stato — Si unisce al Ballanti nello stabilire l'identità degli scopi che si propone la legge fino ad ora, di giustizia, di beneficenza, d'amministrazione —
Riassume il progetto di legge in generale
Si mette ai voti la proposta del Ballanti che dichiara di respingere il progetto di legge per ragioni d'opportunità ed è approvata dall'assemblea a maggioranza.

Il Ferranio raccomanda lo studio della legge ipotecaria delle leggi concernenti.
Il Poerio approva pubblicarsi le leggi e si propone la questione delle espropriazioni - e l'esempio del Belgio e la prova fatta dalla espropriazione in Francia - e le conseguenze pubbliche
Non vorrebbe abolite le pene di morte
Propone una temperamento per la pena nel sistema ingleso dell'incarcerazione
L'onorevole Fiaschi si oppone al principio accolto della proclamazione di questa legge
Vuol tener conto delle condizioni politiche per l'adozione del matrimonio civile —
Ricorda l'opposizione del clero - Parla del codice estense: e delle gravi difficoltà che si incontrarono nel Ducato di Modena - Propone che si adottino penalità contro i sacerdoti che celebrassero matrimoni senza anteriore al matrimonio civile. ~~Propone che venga di seguito~~ Ha osservazioni sul sistema delle pubbliche ~~pene~~ espiazioni per delitti.
Il Bianchi appoggia l'opinione del Fiaschi intorno al matrimonio civile —
Insiste sull'abolizione delle espropriazioni - e si associa intanto alle pene di morte alle opinioni del Poerio —
Il Rasponi accetta la legge. Propone che si profitti dell'occasione per estendere il codice penale in Toscana e fa voti perchè si abolisca la pena di morte e propone che il commissario inviti il ministro a proporre una legge per l'abolizione della pena di morte —

Desidera che il ministero venda più ampia la proposizione per abile
Il Tonelli vota per l'abolizione della pena di morte —
Si mette ai voti l'abolizione della pena di morte da sottoporsi alle deliberazioni del parlamento nello stesso tempo che si estenda alla Toscana il codice penale del Regno — ed è adottata questa proposta —
Sorge la questione esposta dal Cipolla quali leggi penali si vogliano estendere alla Toscana —
Questa questione è deferita al commissario —
Esaurite le questioni intorno all'articolo primo che è approvato —
Si procede alla discussione dell'articolo II.
L'onor.le Romeo propone un ordine del giorno che si allega (Lettera A)
Ragioni propone la soppressione dell'articolo 2°.
Bianchi domanda che sia mantenuto l'articolo, fondandosi sull'inutilità di molti Tribunali residenti nei capo-luoghi di circondario specialmente nelle provincie meridionali.
Tonelli appoggia l'onor.le Bianchi
Romeo sviluppa il suo ordine del giorno.
Bianchini mostra l'impossibilità di amministrare la giustizia in certe provincie quando non debba esservi che un Tribunale civile —
Cepolla parla nel senso che

mentrechè i circondarj, si accordò però la facoltà di toglierne alcuni tribunali in alcuni circondarj.

Bianchini dimostra come debba andarsi a rilento nella soppressione dei tribunali di circondarj, e mostra come il segreto dell'economia consiste piuttosto nella diminuzione dell'organico anzichè nelle variazioni di circoscrizione.

L'articolo 2° è approvato coll'incarico dato al Commissario di far prevalere il concetto che presiedono alla circoscrizione giudiziaria tutti i criterj morali e politici, e che siano diminuiti i personali dei tribunali, e soppressa l'Ufficio dei Poveri.

L'articolo 3° è soppresso, adottandosi una proposta dell'onorevole Romeo per la quale si stabilisce un'unica Corte di Cassazione per tutto lo Stato.

Gli articoli 4° e 5° sono approvati senza discussione.

È scelto a Commissario l'onor.le Cipolla.

Lettera A

Il Sottoscritto propone che il Commissario del 8to ufficio sostenga in seno della Commissione l'abolizione dei tribunali di Circondario, essendo bastevole un tribunale per Provincia, quando si deferiscano ai Giudici mandamentali tutte le cause correzionali, e le civili fino alla somma di £ 3 mila

Romeo

Discussione intorno al Progetto di legge N° 276.

Facoltà al Governo per la esecuzione di leggi per la unificazione legislativa del Regno.

Vidato

Ufficio 1mo

Discussione intorno al Progetto di Legge N° 276

Facoltà al Governo per l'esecuzione di leggi per l'unificazione legislativa del Regno

Ufficio 1mo

Non si vuole riconoscere la convenienza di pubblicare e di rendere esecutorie di urgenza le sette leggi nominate nel Progetto tanto più che queste leggi, secondo l'ultimo art° del progetto stesso, hanno invece il carattere della provvisorietà. Ma le ragioni adotte per non ammettere il progetto pedono il loro valore innanzi alla ragione della urgenza.

Proponendosi da alcuni di non inoltrarsi nella discussione generale, prima che questa sia chiusa, si propone di raccomandare caldamente al ministro perchè nel seno della Commissione nuova caldo eccitamento al Ministro di Grazia e Giustizia onde, colla maggiore possibile sollecitudine, sollecitò l'opera di migliorare il sistema delle nostre leggi penali. Quest'opera tenda alla abolizione della pena di morte e a risolvere in qualche modo il progetto del nuovo sistema penale e della riforma carceraria a norma della relazione al Ministero dell'Interno della Commissione instituita il 16 febbraio 1862. È di assoluta necessità il ricordare al Governo la riforma carceraria, adottato il nuovo sistema penale perchè si sappia come edificare i nuovi Penitenziarii di mano in mano che debbano costruirsi. È noto essere le nostre antiche carceri le stesse che nei secoli scorsi furono intese a strumenti non di pena legale ma di torture e di vendette; che se taluno d'esse non sono abominevoli, sono tuttavia repugnanti alla giustizia e alla umanità, non rispondendo punto alla moralità, alla custodia, alla graduazione delle pene, venute vere scuole del delitto.

La riforma carceraria è imperiosamente richiesta anche dalla ragione della economia, imperocchè colle carceri attuali da demolirsi o da riadattarsi, la Nazione sostiene un peso annuo di circa 22 milioni p. mantenere oltre 40/m. detenuti, mentre tale aggravio con un sistema reclamato dalla giustizia, dalla moralità, dalla umanità, potrebbe essere diminuito d'oltre 10 milioni.

Si passa alla discussione dell'art.o 5 mio

Si propone di portare la discussione non sull'intero art.o ma gradatamente sulle singole parti che lo compongono:

Approvandosi da alcuni il I paragrafo si fa calda raccomandazione al Commissario perchè nei nostri Codici sia consacrata l'abolizione della pena di morte e perchè qualche capo si introduca p. una nuova sola pena che in seguito potrà servire d'norma anche per il nuovo sistema della riforma carceraria.

Codice civile

Non vorrei riconoscere la urgenza di mettere in esecuzione il domandato nuovo Codice Civile nella sua interezza, perchè cosa non sentita necessaria nelle varie parti del Regno. D'altronde le popolazioni non possono vedere di buon grado impotte così precipitanza le leggi civili regolatrici e salvaguardia della Proprietà, tanto più quando queste leggi non sono perfette, il che è provato dall'ultimo art.o della legge.

Tuttavia, eliminando la parte del nuovo Codice civile riguardante la Proprietà, si potrebbe adottare l'altra parte riguardante lo Statuto personale. Nei tempi presenti non è tollerabile che sia in vigore un codice quale il piemontese che tiene il figlio sotto la soggezione

paterna fino alla età di 30 anni, volendo il Codice Albertino che il figliuolo sia assoggettato al dominio del padre per un tempo troppo lungo.

Si propone di adottare il nuovo Codice civile nella sola parte che riguarda lo Statuto personale, respingendo l'altra parte regolatrice della Proprietà. Si adotta tale distinzione, bene, altrimenti si respinga la legge.

È Non si ritiene conveniente la pubblicazione di una sola parte del nuovo Codice civile, mentre da una parte si avrebbe stabilita la uniformità della legge in tutto il Regno per ciò che riguarda lo stato giuridico delle persone, la stessa uniformità non esisterebbe per quanto riguarda la proprietà. O si vuole o non si vuole la unificazione generale delle leggi.

L'articolo 5.to del Progetto non può essere indicato quale prova della imperfezione del nuovo Codice, perchè quell'art.o è posto unicamente per salvare il decoro della Rappresentanza nazionale, che deve supporsi interessata per riveder quelle parti del Codice che la esperienza indicasse da riformare. Lo stesso art.o non prova nemmeno la provvisorietà della legge.

Si asserisce che la esecuzione del nuovo Codice civile è per essere causa di gravissime perturbazioni nei rapporti e negli interessi civili; che nessun motivo la giustifica. Manca quello della urgenza della unificazione legislativa. Accettando il motivo, si cerchi come provvedere. Certamente male si provvede adottando, come volevasi precedentemente, l'applicazione di una parte sola dello stesso Codice civile; tale distinzione moltiplicherebbe gli inconvenienti, essendo evidenti le difficoltà di mettere in accordo

no di tre chilometri, ciascun sà quanta differenza passi tra un decreto per gli studi, e l'attuazione di una ferrovia, la quale inoltre importando 15 a 20 milioni di spesa, è sì grave soma a qualsiasi più florida provincia da renderne l'effettuazione molto improbabile. Ma ove pure a questa ferrovia potesse un giorno darsi esecuzione, la questione della sede d'appello potrebbe allora e non oggi per Macerata suscitarsi se altre ragioni non si opponessero, senza frattanto coll'aspettativa di un avvenire ipotetico costringere le Marche a subire un centro giudiziario improvvido e innaturale.

Però non solo la commodità ma altri interessi eziandio delle Marche concorrono alla conservazione della sede di questa Corte. A questo riguardo senza parlare della Provincia di Pesaro ed Urbino, il cui tornaconto è chiaro più che la luce, per ciò che spetta la Provincia di Ascoli e Fermo non v'ha che a riportare le parole dell'Eco del Tronto Giornale Ascolano che nel suo N.° 18 del cessato anno facen-

davi

dosi organo della publica opinione di quella Città e Provincia insieme alle altre ragioni addotte osservava; che mentre queste non aveano con Macerata alcuna relazione d'affari, erano ad Ancona legate da continue transazioni commerciali, frequenti ed importanti rapporti sociali; per cui vedendo quanta utilità fosse eziandio a quella Provincia riunire in un solo centro anche gli affari giudiziarii, concludeva, come neppure potesse cader dubio della preferenza da accordarsi ad Ancona. Queste saggie osservazioni venivano colà confermate da un indirizzo coperto delle firme dei più ragguardevoli cittadini del luogo a quella Camera di Commercio, la quale non poté perciò a meno di manifestare il suo voto nella tenuta del giorno

, con cui dichiarava l'utilità sommo che la sede della Corte venisse definitivamente conservata ad Ancona.

Ed invero se la centralità oltre alla ragione topografica, ed alla facilità dell'accesso è pur determinata anche dal cumulo

degli interessi che vi costringono ad affluire le popolazioni, questa qualità da nessuna delle città limitrofe può venir contrastato ad Ancona, la quale rivolta all'Oriente con un ampio porto marittimo è da secoli l'emporio naturale dello scambio dei prodotti di oltremare con quelli delle popolazioni Marchegiane, Romagnole, Abruzzesi, ed Umbre. Or bene se quivi le popolazioni delle Marche sono attratte da tutti questi ben rilevanti interessi, da cui inoltre più frequenti si fanno le giudiziarie contestazioni, per qual ragione con una improvvida circoscrizione creando un altro centro giudiziario dovranno esser queste costrette alla spesa di un doppio viaggio per sorvegliare i propri interessi giudiziari colà dove nessun'altra ragione può condurle?

Ma la qualità di porto marittimo attribuisce ancora ad Ancona una importanza molto maggiore che non sia l'accentramento degl'interessi delle limitrofe Provincie. Essa conciò acquista una importanza Nazionale, ed anche Mondiale, che non può disprezzarsi nella scelta della

sede di una Corte, a meno che non si voglia
nostergare gl' interessi anche degl' Italiani
anche degli Stranieri, che avendo con Anco-
na molteplici affari han diritto di veder qui-
vi terminate in giudizio quelle questioni, che
da questi interessi promanano. Se per la no-
stra legislazione pertanto le Corti d' Appello
giudicano eziandio degli affari devoluti
in primo grado al Tribunale di Commer-
cio, chi non sà quanto nuocerebbe alla spedi-
zione per questi necessaria il doverlinecare ad
una Corte distante oltre 70 kilometri, e con la
lentezza di una via ordinaria in salita per
buone 5 ore di viaggio? Come si potrebbe in que-
sto caso coll' urgenza richiesta sotto pena di
danni enormissimi definire di un pigno-
ramento qualsiasi, d' un impedimento giudi-
ziale frapposto alla partenza di un bastimento,
di una esecuzione provvisoria, di un' avaréa,
e d' altre siffatte azioni frequentissime in un
porto di mare? Queste ragioni e non il favore
ad Ancona città sempre liberale e in conseguen-
za non molto benevisa ai Pontefici, mentre
facevano sì che nel Regno Italiano dei primordi

del Secolo il Primo Napoleone con Decreto 2 Aprile 1808 vi creasse la sede di una Corte d'Appello, sebbene allora non vi fossero le più facili comunicazioni, ed il più ampio commercio di oggidì, inducevano inoltre il Pontefice Pio VIII (dopo che i suoi predecessori in onta a ciò che era stato fatto dal preteso illegittimo Principe aveano restituita una Corte d'Appello in Macerata) a restituire in Ancona con chirografo 28 Gennajo 1830 un'antica giurisdizione speciale, ossia un Tribunale d'Appello nella Cause unicamente Commerciali per tutte le Marche, pur conservando a Macerata l'Appello per le Cause Civili. In quel chirografo diceva il Pontefice, che a ciò veniva determinato dall'esempio de' suoi predecessori Clemente VIII Paolo V, Gregorio XV, Urbano VIII, Clemente XII, Benedetto XIV, e Pio VI, ciascuno dei quali avea promosso e rivendicato dopo qualche insorta interruzione la esistenza in Ancona di quel Tribunale d'Appello che sebbene non riconosciuto necessario dai due suoi immediati predecessori per la maggiore speditezza da loro introdotta nella definizione delle Cause Mercantili, tuttavia ciò era stato argomento di mali - che però

(son parole del Chirografo) la esperienza ha ha fatto sentire siccome una necessaria conseguenza della mancanza del Tribunale d'Appello Commerciale.

Che poi il Pontefice in quel Chirografo non mal si apponesse sulla necessità di questo Tribunale risulta manifesto dacchè esso emanava da quaranta a cinquanta annue Sentenze Commerciali, e tutte per lo più fra persone residenti in Ancona e suo Littorale: mentre la Corte di Macerata per le cause civili di tutte le Marche non espediva senonchè circa novanta annue Sentenze, la massima parte delle quali spettavano alle Provincie di Ancona e Pesaro. Or se nell'attuale illuminata Legislazione giustamente dee rifuggirsi da speciali giurisdizioni non si saprebbe concepire come potesse ovviarsi ai gravi danni che proverrebbero alla trattazione degli affari Commerciali dalla residenza d'una Corte d'Appello in Macerata, spogliandone Ancona.

Oltre ciò ragioni di più alto grado cioè economiche e politiche concorrono a ribadire le considerazioni accennate.

Se come di sopra si è visto la facilità di accesso e la centralità topografica reca agli Amministrati il vantaggio della comodità e dell'economia, queste stesse ragioni potranno valere per ciò che spetta alle spese dell'erario circa il trasporto dei detenuti e dei testimoni nelle Cause di Appello Correzionale in Macerata. A ciò si aggiunge che le molte estere e nostrane rappresentanze esistenti in Ancona, il numero della sua popolazione di oltre 50 mila abitanti superiore a qualunque altra città non solo delle Marche, ma eziandio della zona dell'Appennino Orientale da Bologna all'estreme Puglie, il continuo affluirvi di gente d'ogni razza e d'ogni nazione mentre formano altrettanti elementi di contestazioni giudiziarie civili e commerciali possono inoltre richieder solleciti ed immediati provvedimenti suoi di necessità interna suoi di necessità internazionale dal Procuratore generale della Corte che oltre all'avere la direzione della Polizia giudiziaria è l'organo diretto del Potere Esecutivo; onde relegarne la sede in una città secondaria di poco più che 16 mila abitanti senza comunicazioni

rapide e spedite, sarebbe lo stesso che andare in ritro=
tro di quei principii che denno esser norma
ad ogni savio ordinamento amministrativo,
il quale per le discorse ragioni ha sempre sug=
gerito a tutti i Governi Civili d'Europa di collo=
care le sedi delle Corti preferibilmente nelle città
marittime più che nell'interne, quando
ve ne avesse alcuna di qualche importanza
nel perimetro della giurisdizione anche a
costo della centralità che pure si è visto rav=
visarsi in Ancona in grado eminente.
Che se taluno si permise osservare non aver
Ancona una Curia atta e per valentia e per numero
a poter patrocinare in una sede di vasta Corte
d'Appello, nè esser atta ai pacifici e silenziosi
studi di Terni per lo strepito degli affari e fra=
mezzo ai suoi fortilizi che la fanno continua=
mente soggetta alle guerresche vicende, ciò ove pur
fosse vero in nulla potrebbe menomare le consi=
derazioni incavillabili che prepotentemente tra=
scinano la mente a determinarla natural Sede
di una Corte d'Appello. D'altronde simili insinua=
zioni non ponno esser parto che di menti ristrette,
le quali avvezze a considerare la vita nella con=

templativa.

templativa tranquillità di una città isolata dagli affari non ponno concepire come là si formano e concorrano valenti patrocinatori, dove maggior fama e lucro la moltiplicità degli affari reca alla palestra del foro, e là più indipendente è il Magistrato dove maggiore è la tutela dai nemici interni e stranieri. Però se Macerata ebbe per lo passato una ragguardevole e numerosa Curia, questa non mancò pure ad Ancona, la quale inoltre, passando del resto nel novello ordinamento giudiziario oltre all'aver dati valenti Legislatori per l'attuazione de' nuovi Codici ha pure nel Parlamento alcuni suoi illustri membri, mentre non pochi altri brillano ora per egregie doti di mente e d'eloquenza nelle più alte cariche della giudiziaria Magistratura senza computare che presso questa stessa Corte la Curia attuale è composta di ben 30 procuratori e 20 Avvocati, molti de' quali hanno eziandio il diritto di patrocinio presso le Supreme Corti del Regno. Se Macerata ebbe una Curia, se ebbe eziandio una Corte d'Appello, non può esser questa una ragione a conservarla nel tramutamento delle condizioni e degl'interessi. La ragione di possesso è in ciò talmente contraria ad ogni principio di buon senso, come lo sarebbe stato nelle sei capitali, che dividevano —

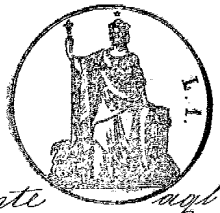

l'Italia di fronte agl'interessi degl'Italiani.

I tramutamenti politici, il progredire della civiltà, le mutate legislazioni, i trovati scientifici e le agevolate comunicazioni hanno spostato, e di continuo vanno spostando molti interessi a cui o la vanità o l'amore del luogo natale convien che ceda; e quai all'Italia, se molti dei Comuni Italiani non avessero compresa questa necessità di sacrificio sull'ara della Patria comune! Ancora la sferza del Crociato, i roghi dell'inquisizione, l'ipocrisia del Gesuita dominerebbe dove impera questo Regno d'Italia, la più stupenda creazione del secolo, di cui con orgoglio possa vantarsi la presente generazione.

La qualità poi di città forte in Ancona come difficoltà per essere trascelta a sede di un'alta Corte di Giustizia è tale meschino concetto, a cui non fermossi mai la mente di verun legislatore. Colmar, Metz, Dijon, Grenoble città fortissime sono in Francia altrettante sedi d'Appello. Di tre Corti nel Belgio Gand la più forte delle sue città

ne rinserra pur una. In Germania si ha il medesimo in Colonia e Francfort. Né a ciò pensava molto il Governo Austriaco quando sceglieva Verona a suprema Corte del Regno Lombardo-Veneto, nonostante che avesse all'intorno città nobilissime; e nello stesso antico Regno Sardo Genova e Casale sono due floride Corti, la prima delle quali all'ombra degli spalti per nove mesi nel primo impero seguitò a render giustizia; mentre la mitraglia di Massena seminava la strage sui nemici; e la seconda nel 1849 e nel 1859 non alterò in nulla il suo andamento giuridico benché il cannone Austriaco fortemente tuonasse all'intorno. Lo stesso Regno d'Italia ne conserva la sede a Bologna città fortificata e vi aggrega quelle di Modena e Parma cospicue ed illustri città Centrali com'essa.

Dalle quali considerazioni tutte, sia di postura topografica, sia di facilità di accesso, sia di economia e di politica non può non risultare evidente, come Ancona la quale in ogni tempo fu ed è sempre considerata

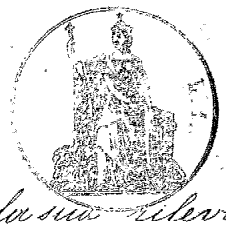

siderata, per la sua rilevanza dalle Marche nelle opinioni politiche, nell'andamento della civile convivenza, e nella frequenza degli affari suo natural centro non può a meno di prescegliersi nella nuova circoscrizione giudiziaria a sede di una vasta Corte di Appello; come ad unanime voto reclamano gl'interessi Marchegiani, i cui Municipi ad Ancona più distanti e però da presumere più indifferenti, lo chieggono con le deliberazioni delle rispettive rappresentanze, come lo confermano le diverse deputazioni provinciali, che all'uopo verranno consultate; e come lo ribadiscono i sottoscritti cittadini d'Ancona che perciò fanno voti a cotesto Onorevole Consesso perchè venga accolta la loro domanda, la quale non potrebbe esser respinta a meno che non si volesse ad l'interesse particolare sacrificato l'interesse generale.

(*) Elenco dei Municipj della sola Provincia di Ascoli, dove le rispettive Rappresentanze sebbene soggette alla Sezione di Macerata fecero voti perchè

fosse in Ancona formato un centro unico di Appellazione.

Acquasanta, Ascoli, Belmonte Piceno, Campo Filone, Carassai, Cupra-marittima, Falerone, Fermo, Force, Grottammare, Grottazzolina, Moglianò di Tenna, Massafermana, Massignano, Massampolo del Tronto, Montecosto, Montappone, Montalto, Montecalvo del Castellano, Mo Sallo, Montottone, Monte Rinaldo: Monte Rubbiano, Offida, Pedaso, Porchia, Quintodecimo, Ripatransone, Sambenedetto del Tronto, Santa maria del Tronto, Smerlano, Appignano, Loreto, Monte Liberto, Spinetoli, Paglia re, Porto S. Giorgio — Le rispettive deliberazioni esistono nell'Archivio Comunale di Ancona —

Alessandro Malaccari Dep.to Prov.le
Francesco Gladstone, Dep. Prov.le
Carlo Spiotti Consigliere Municipale
Edoardo Peretta Consigliere Municipale
Luigi Burani Assessore Municipale
Sinesio Vinchi Assessore Municipale
Carlo Ferroni Ass. Mu.le
Luigi Lagoy [illegible]
Ercole [illegible]
Oziaco Paolucci
Michele Paolucci
M. Fazioli Sind.
P. Farsetti Presid. della Cam. di Com.
Ved. Cossi [illegible] della [illegible]

Carlo Pinaldini

Baldassare Dimer Vicepres.te della Camera di Commercio

Gior. Giacomo Gradmann, Membro della med.ma

G. B. Morichi membro della med.ma

L. Morelli Direttore della Ferr.a

Cavr. Almagia di M. V. Aggr. Com.le e di

Natale Bedeschi membro della Camera di Agr. Municip.le

L. Colonelli membro della Camera sud.ta

I. Figurini Membro della Camera sud.ta

Daniele Beretta Membro della Camera sud.ta

Angelo Brau Banchiere

Papadopulo Teodoro Negoz.te

Elia Somino Negoz.te

Benedetto Fiorenzoli Negoz.

Giuseppe de S. V. Leggi Negoz.

Gio. Ferri membro della Camera di Com.

Stefano Rossi Negoziante

Nome dei Salmoni commissionario

Giacomo Em. Kosta Negoz.

Donato Beer Negoz.te

Elias Bollauer Negoziante Sellontanari Procuratore

Almagià Edoardo Negoziante

Salvatore Cantoni Negoziante

Elia Sjö, Negoziante

G. A. Scotti Negoziante

Ferriani Agente Commissionario

G. Ferri Negoz.

J. Meyer Almagià Negoz.

E. Rogiemarkovic Arlo negoz.

Lodovico Mittbauer, Banchiere

D. Gaetano Arnaldi Della Colonna.

Salomone Montefiore

Tebaldo Pesaro

Francesco Stettati Uno. proprio Patrizio Corbe di Capitano Patrocinante in Ancona.

S. de G. Coen negoziante

Girolamo C.te Orsi Cons. di Zante.

Joseph Elia Zabban Negoziante

C. Giorgi Pesari

Cas.o Augusto Pesari

Giovanni Pesari Com.te

Giuseppe Caen Caffettaviere

Giacomo Cameron Agente Vapori Postali

Isaac Almagià Negoziante

Leon Jacob Negoziante

Giuseppe del Monte Negoziante

Filippo Mantovani Cons.e Prov.le di Macerata

Filippo Ant. Gr. Pesaro

Carlo Salomone Negoziante

Avvocato Luigi Cupiegolo

Giuseppe Albano Negoziante

Cesare Passerini Negoziante

Alessandro Passerini Negoziante

Procopio Pesaro

Francesco Antonini Impiegato

Paolo Simoni legale

Paolo Sommaruga negoziante
Adriano Ferretti
Lorenzo Pini Paolini
Mariano Roventa
Cesare F. A. Mariotti
Leonardo Giordani
Giov. Gamacci Segretario della Camera di Disciplina dei Procuratori
Francesco Ambrosi Notaro
Cajetano Sabbatini Notajo
Oscar C.te Bardai
Giuseppe Almagià Negoz.te
Giov. Gioia Dirett.e del Registro
Lorenzo Pratelli Notaro
Carlo Bagni perito
Gaetano Alessandro Negoziante
Stonati Giovanni Negoziante
D.r Filippo Passamonti
Pascali Raffaele Negoziante
Vincenzo Gabrielli Negoziante
Gaggiotti Giovanni Negoziante
Orsini Luigi Agente di Commercio
Gaetano Ruggieri
Sergio Cittadini Negoziante
Coppoli Dott.r Domenico
Francesco Mazzi Litografo

Costeghin Carlo Presidente

Luzzi Giuseppe Sindaco

Lodovico Romanini

Augusto Tartaglini

Giovanni Fredeli

Filippo Boni

Federico Luzzi

Jammes Galletti Caporale della Banda Majorale

Nicola Vincenzi Maestro elementare

Gregorio Barili

Pagichetti Gioachino

Goffredo Ferri

Vito Cammarini

Emilio Matteoli

Cesare De Pellicetti

Ottorino Pompei

Primo Fabbri Direttore di Sanità

Giovanni Cav. Lunardi

Francesco

Pietro Gabriele

Nicola Alcetti Contaghin Comunale

Eugenio Avv. Giovannetti

Giovanni Borini

Eugenio Bernardini

Luigi Conti

Luigi Nelli

Alessandro Brunori

Cesare Reichlinger Regio Commissario

Fiorenzo Benedetto Negri
Francesco Gigli
Ph. Moroder negoziante
Camillo Aris
Clemente Davozzi Possidente
Giulio Paradisi Consig.re Comunale
Nicola Mengoni Maresciallo Possidente Ufficiale della
Guardia Nazionale
Francesco Mengoni Possidente
Luigi Padinelli Notaro
Luciano Pavini Notajo
Augusto F. Hepeisens
Alb.to Nastuzzi agente di cambio
Antonio Hepeisen Prom
Mar. Giulio Manciaforte Spedizioniere
Cucinotta Zanni Negoziante
Moisè Consolo proprietario
Antonio Cartaglioni neg.te
Raffaele Sivieghie negoziante
Dom.co Marchetti Negoziante
Giuseppe Marchetti id.
fratelli Sestilli
Gio. Batta Bertolopio Negoziante
Pietro Bonignesa id.
Andrea Bonignesa id.
Giacomo Bottaboni negoziante
Ruini e Pocelli Negozianti
Mazzucchi Neg.te
Bollamarini Pellegrini e Comp.
Giuseppe Bollamarini Negoziante

Jacob di Rossi Negoziante
Cesare Marconi Agente
Giuseppe Sabatelli per Negoziante
Giovanni Lombardi Proprietario
Fr. Gabrielli & C.
Cesare F. R. Gabrielli agente
Filippo Bonini Negoziante
Giuseppe Montanari
G. B. Fallera
Augusto Gagliardi Negoziante
Raffaello Comini agente di Cambio
Carlo Novelli
Isacco Almanzio Negoziante
Don Leon proprietario
Giuseppe Nigro
Arturo Sola Negoz.
Domen. Ametrani del Mediterraneo
Alberto Gabrielli Agente
Antonio Montevecchi Agente
Filippo Pucini Agente
Giovanni Guggetti di Bat.
Giacomo Moscato Agente proprietario
Michele Scopelli Sensale Pat.
Gaspare Tonna Lanificio
Angelo Barozzi Negoziante
Salomone Foligno proprietario
Donato Cammi proprietario
Abramo Rabbino
Antonio Spitzer proprietario
G. B. Trivaldi Neg.
Roberto Almanzio
[illegible]

Adolfo Candelabri

Vincenzo Pautti Negoziante

Fedele Archilugi

Giuseppe Barbetti

Mario Moscato Nze

Salvatore Portalione

Salomone

Giuseppe V. Colin

Marco Viterbo

B. Mazzi Comm

G. E. Mussatti

Leonardo Fiumi d'Ambrosio

Luig. Gradmann

Michele Barbieri

C. Olivieri

Flavio

Vn Pignatelli

L. Bettini

Achille Dr Pancelli

Paolo Ferrini

Domenico Ant Fornaggi

Emilio Carnevali

Erasmo Dr Olivieri

Giovanni Dr Collini

Serafino Dr Candelari

Dr Gustavo Candelari

Avv. Rotulo Brunetti

Pietro Colitti

Giorgio Dr Schelini
Valdemaro Dr Gelli
Amato Pieri ass
Dr Alberto Alberti
Dr Rutilio Rugoli
Giovanni Giorgetti Gior.te
Geo dal fu Pietro Gabrielli
Antonio Alberti Consigliere Provinciale
Giovanni Bartolommeo
Gio: Batta Cipandini
Luigino Bettelli Negoziante
ass Bernardinelli
Luigi Cte Giovanelli
Paolo Vella Segret.o Cle
Nicola Rossini
Alessandro Selvi Impiegato Comunale
Luigi Sclamanti Impiegato Comunale.
Francesco Clementi Impie. Comunale

Municipio di Cesena

Vista le suddette firme, si dichiara essere le medesime di cittadini maggiori di età, e in condizione di poter presentare petizioni al Parlamento.

Dalla Residenza Municipale li 7 Febbrajo 1865

Il Sindaco
M. Fabioli

Bosse Minister 10/428.

Commission législative

COMUNITÀ
DI
CASTEL DEL PIANO

76.

Risposta al Foglio

del dì *N.°*

Oggetto

Pretura di C. del Piano
Petizione

Eccellenza

Il Consiglio Generale del Municipio di Castel del Piano, Provincia di Grosseto, ritenuta la necessità della esistenza di una Pretura in detto Luogo, non tanto per il vantaggio degli Amministrati, che di quella della Ragion Urbana, nell'Adunanza del 31. Decembre ora decorso deliberò che fosse avanzata petizione al Regio Governo, affinchè la Pretura di detto Luogo, ora Civile, fosse elevata a Mandamento, nell'occasione del pendente riordinamento Giudiziario.

Accompagnava fattanto

All'Sua Eccellenza
il Presidente della
Camera dei Deputati

Torino

a Vostra Eccellenza Due Copie della citata Deliberazione pregandola a prenderla in considerazione, per prodursi ai relativi Uffizj, e dalla Commissione incaricata della Relazione sul progetto di riordinamento Giudiziario.

Colgo la presente circostanza per ripetermi con alta stima, ed ossequio.

Dell'Eccellenza Vostra

Castel del Piano 13. Gennajo 1865.

Devmo Obbmo Servitore

Il Gonfaloniere

A. Giannelli

COMUNITÀ

DI

CASTEL DEL PIANO

96.°

Risposta al Foglio

del di *N.°*

Oggetto

Pretura di C. del Piano da elevarsi a Mandamentale

Comunità di Castel del Piano

Estratto di Deliberazione del Consiglio Generale emessa nella Seduta del 31. Decembre 1864.

Addì 31. Decembre 1864.

Adunati gl'Illmi Signori Gonfaloniere, Priori, e Consiglieri Componenti il Consiglio Generale del Comune di Castel del Piano, in sufficiente Numero di quattordici per trattare e decidere

" Il Sig.r Gonfaloniere deduceva
" al Consiglio che da alcuni
" Notabili del Paese venivano fatte
" premure, affinchè nella circo-
" stanza del riordinamento Giudi-
" ziario, e Circoscrizioni de' Cir-
" condarj, venisse adottata una
" Deliberazione diretta a far
" conoscere al R.° Governo l'im-
" portanza della Pretura di
" questo Comune, onde fosse
" mantenuta, ed elevata a Man-
" damentale.

" Il Consiglio penetrato della giu-
" stizia di tal petizione l'ha
" presta in considerazione attendendo,
" Che l'utilità, necessità, e conve-

„ senza della permanenza in Castel del Piano della Pretura
„ fu anche dimostrata dal Consiglio Provinciale di
„ Grosseto, allorchè nella Seduta del 20. Ottobre 1863. con
„ plausibili motivi si pronunziò alla unanimità che fosse
„ diretta al R. Governo Domanda, onde chiedere che una
„ tale Pretura fosse elevata a Mandamentale, o no fosse
„ interpretato quello il R. Governo d'Italia Signori
„ Commissario del Re.
„ Che venendo col progetto Ministeriale presentato al
„ Potere legislativo abolite le Preture Civili, e poste
„ di queste elevate a Mandamentali, la Delegazione di
„ Arcidosso, ove è compresa la Pretura di Castel
„ del Piano, veniva a comprendere una sola Pretura
„ la quale annesso acquistata una rilevantissima entra-
„ tura anche per la partita Civile e a non
„ potere tutto disimpegnare con economia del perso-
„ nale, di Impiegati, e Soddisfazione degli Amministrati costretti ad andare ad avere l'Autorità
„ più lontana, non senza fare la Mancanza minori
„ introiti di diritti per il Bollo negli Atti, per
„ lochè una cosa necessaria anche nella Delegazione
„ due Pretura di Mandamento, una delle quali
„ non poteva meglio collocarsi che nella Terra di
„ Castel del Piano, accennata per l'attinenza
„ sì per la Strada bella, regolare posizione, sì
„ per il fabbricato ove potrebbero trovare decente
„ collocamento gli Impiegati, mentre Lessi Pan pie-
„ tuj hanno atteso a migliorarlo per il lustro del
„ Paese, molto più avrebbero amore di farlo per
„ adattarlo agli Uffici, e agli Impiegati, e Dare
„ poi più Amici trovarono collocamento nell'Estatura

COMUNITÀ

DI

CASTEL DEL PIANO

N.°

Risposta al Foglio

del dì *N.°*

Oggetto

Pretura di C. del Piano da elevarsi a Mandamentale

Comunità di Castel del Piano

Estratto dalla Deliberazione del Consiglio Generale emessa nella Seduta del 31. Decembre 1864.

Addì 31. Decembre 1864.

Adunato gli Illmi Signori Gonfaloniere, Priori, e Consiglieri Componenti il Consiglio Generale del Comune di Castel del Piano, in sufficiente numero di quattordici per trattare e

Considerato

" Il Sig.r Gonfaloniere deduceva al Consiglio che da diversi Notabili del Paese venivano fatte premure, affinchè nella circostanza del riordinamento Giudiziario, e Giurisdizioni di Circondario, venisse adottata una Deliberazione diretta a far constare al Ill.mo Governo l'importanza della Pretura di questo Comune, onde fattene mantenuta, ad elevarla a Mandamentale.

" Il Consesso penetrato della giustizia di tale petizione l'ha posta in considerazione e Ponderando;

" Che l'utilità, necessità, e convenienze della permanenza in

„ Castel del Piano della Pretura, fu anche dimostrato
„ dal Consiglio Provinciale di Grosseto, allorchè
„ nella Seduta del 20. Ottobre 1863. con plaudibile
„ motivo stabilisce alla unanimità che fosse diretta al
„ R. Governo l'Amanda, ed Auspicione che una tale Pre-
„ tura fosse elevata a Mandamentale, e non fosse in con-
„ preto prestto il R. Governo l'Illmo Sig.r Commen-
„ sario del Re.

„ Che venendo col progetto Ministeriale presentato al
„ Potere legislativo abolite le Preture Civili, e poste
„ di queste elevate a Mandamentali, la Delegazione di
„ Arcidosso, che è composta la Pretura di Castel del
„ Piano, venia a comprendere una sola Pretura la
„ quale avrebbe acquistata una distrettuale Giurisdizio-
„ zione anche per la partita Civile Da non potere
„ tutto ciò impegnare con economia di personale, di
„ Impiegati, e soddisfazione degli Amministrati costretti
„ ad andare avanti il Tribunale più lontano, non senza fare
„ la Sviamenza minori introiti di diritti per il Bollo
„ degli Atti, per lochè era cosa necessaria avere nella
„ Delegazione due Preture di Mandamento, una delle
„ quali non poteva meglio collocarsi che nella Terra
„ di Castel del Piano, adeguata per l'ottimazione
„ sì per la sua bella, regolare posizione, sì per il
„ fabbricato che potrebbero trovarne decente collocamento
„ gli Impiegati, mentre li Proprietarj hanno atteso
„ a migliorarlo per il lustro del Paese, molto più avendo
„ bene amina di farla per adattarlo agli Uffizi, ed agli
„ Impiegati, e dove per più Anni trovarono collocar-
„ mento nell'Estatatura l'Uffizio dei Prefetti, e Com-
„ missariato di Grosseto sul principio del presente

„ Pescia per circa 10. anni; Spirato i quali Essa ne
„ ottenne poi trasferire in Scandiano dimora più prossima
„ a Pratello; ed in ultima, in riflesso del suo costante
„ Commercio, e florido Monastero Serio.
„ Che la Pretura patrocchiale ottenne un sufficiente
„ Circondario Stendendola fino al fiume Secchia,
„ dalla punta di S. Quirico, e tenendo questo regolare
„ termine comprendeva il Comune di Ginignano, parte
„ del quale in epoca addietro era aggregato al Comune
„ del Castello del Piano „

In conseguenza di che il Generale Consiglio

Delibera Delibera

Ha deciso; Ai sensi si mangano al Ill.º Governo una
petizione diretta ad ottenere che l'attuale Pretura
Civile del Castello del Piano venga mantenuta,
ed elevata a Mandamentale per le ragioni di che
nel precitato Rapporto del Loro Gonfaloniere =
a premessi Votis =

Per Copia Conforme =
Dal Municipio del Castello del Piano
li 13. Gennajo 1865.

Il Gonfaloniere
A. Giannarelli

„ l'Uffizio dei Atti, e Commissariato di Grottaferrata sul
„ principio del prossimo Venturo - per circa 10. anni;
„ Spirati i quali Vi mo attenuno per tramare - in
„ Vicinanza dimora più prossima a Grottaferrata; ed in-
„ altresì, in riflesso del suo costante Commercio, e flo-
„ ridi Mercati a Frascati.

„ Che la Pretura potrebbe attenere un Sufficiente
„ Circondario, Mandandola fino al fiume Cremera, dal-
„ la parte di S. Silvia, e tenere quella regolare
„ termine comprendendo il Comune di Grottaferrata, parte
„ del quale in epoca addietro era aggregato al Comune
„ di Castel del Piano,,

Inconsequenza di che il General Consiglio Deliberò
Deliberò

Ha deciso; i suoi avanzano alla Ill. Giunta una
petizione diretta ad ottenere che l'attuale Pretura
Civile di Castel del Piano venga mantenuta; ed
dovuta al Mandamento, per le ragioni di che nel
prescritto Rapporto del Sig. Gonfaloniere =
ai piedi Notij =

Per Copia Conforme ec.
Dal Municipio di Castel del Piano
Li 13. Gennajo 1865.

Il Gonfaloniere
A. Simonnetti

10274

Unificazione legislativa giudiziaria

LA CAMERA DI DISCIPLINA DEGLI AVVOCATI

PRESSO LA CORTE REALE DI APPELLO DI LUCCA

nella sua seduta del 16 Gennajo 1865 ha fatto la seguente Deliberazione

Vista la proposta per l' unificazione delle leggi nel Regno d' Italia fatta dal Ministro di Grazia e Giustizia il 24 Novembre 1864.

Intesa la petizione fatta al Parlamento dalla Camera degli Avvocati presso la Corte Reale di Firenze, e la lettera che vi è unita, con la quale si invita questa Camera di Lucca a volervi aderire.

Considerando che, sebbene questa Camera di Disciplina, come tutta la Curia, che essa ha l' onore di rappresentare abbia sempre avuto in grandissimo pregio, e per conto proprio potesse anco desiderare di veder conservata la Corte di Cassazione di Firenze, non tanto per la prossimità della sua residenza, quanto per le ottime tradizioni di dottrina, e d' integrità dei suoi Magistrati, nondimeno risguardando allo interesse generale, non può, e gliene duole, esser concorde in questo d' avviso, e di desiderî con la onorevolissima Camera di Disciplina di Firenze.

Perciocchè questa Camera di Lucca non intende come sia possibile di conservare una particolar Corte di Cassazione nelle Provincie Toscane, se vuolsi procurare e mantenere unità nella Giurisprudenza corrispondente a quella che devesi introdurre nella legislazione, e gerarchia comune nei tribunali, e nei giudici del Regno; nè vede qual pro ci sia, fatta l' unificazione delle leggi, di serbare una eccezione di più per la ragione dello stato transitorio, che come altrove non ha avuto, non può neppur qui aver bisogno di esser giudicato da una suprema Magistratura speciale.

Considerando che, sebbene non sia anco risolta, e sia desiderabile che risolvasi con quieto, e maturo giudizio la questione sulla preferenza da darsi in Italia alla istituzione delle terze Istanze, o della Cassazione, nondimeno, poichè quest' ultima per ora prevale nell' opinione e nella pratica, e porge forse modo di meglio in sul principio acconciare l' Italia ad un sistema unico di leggi, e di istituzioni giudiziarie; questa Camera non può considerare altrimenti

che come una ventura la riunione almeno di quella, che si può delle Corti presenti di Cassazione, all' unica che deve essere nel Regno, e che avrà sede acconcia nella Capitale, se le condizioni speciali delle provincie meridionali non consentono ancora che vi si riuniscano quelle due, che colà rimangono. E reputa anzi una necessità che le provincie Toscane sieno messe sotto leggi e magistrati comuni alle altre d' Italia, poichè è stato decretato di trasportarvi la sede del Governo.

Non le leggi dell' antico stato toscano, o la sua speciale istituzione giudiziaria è desiderabile che si conservino, ma sì che facciasi tesoro degli utili documenti e delle sane dottrine, che lasciano in ogni materia.

E PERCIÒ

La Camera degli Avvocati di Lucca all' unanimità di voti ha dichiarato, e dichiara di non potere aderire alla petizione fatta dalla Camera di Disciplina degli Avvocati di Firenze al Parlamento Italiano, e dovere anzi a questo, ed al Real Governo far voto che unificando le leggi, e gli ordini giudiziarî, vogliano piuttosto tener conto nelle nuove leggi per tutto il Regno delle buone istituzioni legislative e giudiziarie degli antichi stati particolari, che serbarne di separate in alcune provincie, le quali turbino la unità necessaria.

Lucca, 16 Gennajo 1865.

Avv. Cesare Brancoli *Presidente*
Avv. Prof. Leonardo Martini
Avv. Giocondiano Petrini
Avv. Carlo Petri
Avv. Guglielmo Baroni
Avv. Raffaello Andreini
Avv. Angelo Bandoni *Segretario*

82

CAMERA DI DISCIPLINA
DEI PROCURATORI DI LUCCA

A SUA ECCELLENZA IL CONSIGLIERE DI STATO ONORARIO
PRESIDENTE DELLA CAMERA DI DISCIPLINA DEGLI AVVOCATI
Presso la Corte Reale d' Appello di Lucca

Eccellenza

Ho l' onore di rimettere all' Eccellenza Vostra la Deliberazione presa da questa Camera di Disciplina dei Procuratori nella sua seduta del 20 stante sul voto esternato dalla Camera di Disciplina degli Avvocati di Lucca, dall' Eccellenza Vostra meritamente presieduta, intorno alla convenienza di conservare, o no la Corte di Cassazione in Firenze, e sulla opportunità della unificazione Legislativa.

La Deliberazione suddetta è concepita nei seguenti termini

« Vista la Deliberazione presa dalla Camera di Disciplina degli Avvocati presso la Corte « Reale d' Appello di Lucca nella sua seduta del 16 stante intorno alla petizione dalla Camera « di Disciplina degli Avvocati di Firenze presentata al Parlamento Italiano, sulla convenienza « di conservare la Corte di Cassazione in quella Città, e sulla opportunità della unificazione « Legislativa, rimessa tale deliberazione a questa Camera con officiale del 17 stante.

« La Camera, facendo plauso alle considerazioni contenute nella suddetta Deliberazione, alla « unanimità di voti dichiara di aderirvi.

Dott. Mansueto Betti *Presidente*
Dott. Evaristo Biagini
Dott. Alessandro Pucci
Dott. Giovanni Ferrari
Dott. Goffredo del Prete
Dott. Lelio Chicca *Segretario*

Avendo così adempito all' obbligo che mi correva, passo con distinta stima a profferirmi

Dell' Eccellenza Vostra

Lucca, 21 Gennaio 1865.

Devotissimo
Dott. Mansueto Betti

— Lucca, Tip di G. Giusti 1865. —

Depo Muzeí 10,444

CAMERA DI DISCIPLINA
dei Procuratori
AL
TRIBUNALE DI LIVORNO.

Processo Verbale dell'Adunanza straordinaria del dì 19. Decembre 1864 alla quale sono intervenuti gli Egregi Signori D.ni Raffaello Pisani Presidente – Remigio Pardossi, Pietro Adriano Poli, Giov. Salvadore Adami – Emilio Lombardi – facenti funzioni di Segretario e Alberto Santoni.

La Camera

Vista la petizione della Camera di Disciplina degli Avvocati Toscani Residente in Firenze del 5. Decembre 1864.

Considera

Che è oggimai tempo di sottoporre le diverse province del Regno ad un ordinamento Amministrativo, Legislativo e giudiziario per tutte uniforme;

Che rispetto all'ordinamento giudiziario, preferendo al sistema delle tre istanze quello delle due col ricorso per Cassazione, debbano necessariamente rimanere soppressi tutti i Tribunali che nelle diverse Province giudicano per modo di

Cassazione Italiana unica sola, e questo numeroso di persone elette fra i giureconsulti delle diverse provincie;

Che questo unico Supremo Tribunale, al quale viene confidata la conservazione delle Leggi tutte del Regno, nello Spirito come nella lettera loro, fornendo il carico più elevato dell'ordine giudiziario, con i grandi poteri proclamati dallo Statuto, non necessariamente istiere dove ha sede il Governo del Regno, poichè come i rappresentanti del potere legislativo, così più elevati agenti del potere esecutivo concorre e partecipa alla generale amministrazione e reggimento dello Stato.

Che se per avventura si volesse tuttavolta conservare almeno due Tribunali aggiunti giudicanti, a modo di Cassazione per le ragioni svolte nella Petizione della Camera di Disciplina degli Avvocati di Firenze dovrebbe pure conservarsi la Corte di Cassazione di quella Città.

CAMERA DI DISCIPLINA
dei Procuratori
AL
TRIBUNALE DI LIVORNO.

Se alla denominazione nuova da dare ai Tribunali sarebbe a desiderarsi l'uso di Vocaboli, i quali chiaramente ed in modo da apprendersi tosto anche dal più volgare, ne manifestassero lo scopo e la giurisdizione, sopprimendo voci e nomi di molteplice significato, o non accolti nei lessici della lingua nostra, e chiamandoli con nomi alla indole loro corrispondenti, lascierebbe essa volta e per sempre in disparte denominazioni esistite in tempi di servitù e di costumi, in tutto diversi dai nostri;
Che questo intento sarebbe egualmente raggiunto usando per tutti la parola Tribunale e abbandonando quella di Pretore, Giudicatore di mandamento, Corte, e sostituendo per le Pretore e Giudicatore quelle di Tribunale Minore, chiamando gli altri Tribunale di prima Istanza, Tribunale di Seconda Istanza coll'indicazione per ciascuno del luogo della sua sede, e Tribunale di Cassazione;
Che del pari desiderabile in tutti i nuovi

ordinamento è la proprietà delle
espressioni, la quale manifestando
con chiarezza le idee rimuove ogni
ragione per disputare della mente e
della volontà del legislatore, dispute
tanto più nocevoli in quanto hanno
agio di accomodare quella mente e
quella volontà alla propria, e col
pretesto dell'interpretazione sostituire
la propria all'autorità della legge.
Che come chiarezza e proprietà di
linguaggio molti conobbero di tempo
per studiare le nuove leggi, maggiormente
giacchè in Toscana, dove il Codice
Civile del 1814. in poi venne più
che altrove necessario studio e diligenza,
ad evitare le inconvenienze altra volta
lamentate in proposito delle leggi sulle
Tasse di Registro, che non solo queste
non riconoscessero dai più, quando
già erano obbligatorie, ma neppure
ne fosse esposto alla vendita un bastevole
numero di esemplari.
Tutto questo considerato la Commissione

delibera aderire alla Petizione della Camera di Disciplina degli Avvocati di Firenze in quanto ritiene la soppressione dei diversi Tribunali di Cassazione e la sostituzione di un solo Tribunale di questa natura per tutto il Regno da avere stanza in Firenze vengano mantenute le Corti di Cassazione di Torino, di Napoli e di Palermo; dovendosi in questo caso pur conservare quella di Firenze.

E delibera pure invitare la predetta Camera di Disciplina ad inviare al parlamento colla sua Petizione la presente Deliberazione, affinchè gli onorandissimi membri delle due Camere conoscano i concetti ed i voti della Camera di Disciplina dei Procuratori legali presso il Tribunale di prima istanza di Livorno i componenti della quale così deliberando stimano aver fatto ad un tempo ufficio di cittadini e di cultori di quella scienza, che per tempi e per vicende non cesserà mai di essere rerum divinarum atque humanarum

notitia, justi investigue sententia

Lati Deliberate in Livorno questo
dì mese ed anno che sopra.

f.to N. Nissim Presidente

" L. Lambardi f. f. di Segretario.

Per copia conforme estratta dal suo
originale esistente al Portofolio delle
Deliberazioni che si conserva nell'Ar-
chivio della Camera di Disciplina
dei Procuratori di Livorno

Li 21 Dicembre 1864.

Per il Segretario impedito.
L. Lambardi

Dep. Sanitario

10244

La Camera di Disciplina dei Procuratori di Grosseto composta dei Sig.ri Avv.o Raffaello Becchini Presidente, D.r Luigi Saracini, Cav. Dottor Giuseppe Guasparini, Dottor Mario Bacciani Segretario, nella sua Tornata Ordinaria del 15. Decembre 1861. a pluralità di Voti ha presa la seguente deliberazione.

Udita la lettura della petizione diretta al Parlamento Italiano dalla Camera di Disciplina degl'Avvocati Toscani residente in Firenze, per la conservazione in quella Città della Corte di Cassazione, che sola fra le altre tre Corti regolatrici d'Italia, secondo il progetto di Legge per la unificazione legislativa, dovrebbe esser soppressa.

Ha dovuto convincersi che tale domanda lungi dall'apparire mossa da spirito Municipale, o da veruno interesse, che anco il solo dubbio basterebbe a recare gravissima

Ossia a sì rispettabile Consesso, qual è il Collegio degli Avvocati Fiorentini, ha per lo invece a suo fondamento solide, e stringenti ragioni di giustizia, di utilità generale, e di convenienza per una Città che è per essere, sia pure provvisoriamente, Capitale del Regno; di rispetto, e riconoscenza alla Magistratura Toscana che seppe sorgere per tempissimo, e mantenersi in pregio colla sua Classica Giurisprudenza; e di necessità ancora per evitare l'assurdo di voler soggetta, senz'altri vantaggi, ad un inutile danno la Provincia Toscana.

Quindi questa Camera ha deliberato doversi unificare pienamente alla prelodata petizione del Collegio degli Avvocati di Firenze, nutrendo fiducia, che per i giusti motivi da Esso maestrevolmente svolti fra i quali il Parlamento Italiano buona accoglienza; E preso questa Deliberazione

ha incaricato il suo Presidente di trasmetterne autentica Copia al Presidente della Camera degli Avvocati Toscani residente in Firenze con preghiera ch' Egli ne procuri l'invio, e la presentazione al Parlamento, come voto adesivo alla loro petizione.

Oltre di che ha creduto suo dovere questa Camera di prevalersi della presente favorevole occasione per procedere ad altra deliberazione, che si riferisce alla pure al ricordato progetto di unificazione legislativa, la quale deliberazione, presa ad unanimità, consiste nel porgere fervidi voti affinchè il Parlamento approvando questo progetto, approvi pure l'abolizione (nella Civiltà richiesta) della pena di morte.

Il Segretario — Il Presidente —
Emanuele Baviani — Avv. Raffaello Paolini

89

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI RAPPRESENTANTI LA NAZIONE

AL PARLAMENTO DEL REGNO D'ITALIA

LA CHIESA CRISTIANA LIBERA ITALIANA

che è in Pisa, e i Cittadini Pisani dei diversi culti che ad essa si aggiunsero

---

ONOREVOLI SIGNORI

È scorso appena un secolo, dacchè uno dei nostri più celebri pubblicisti il Marchese Cesare B. di Beccaria primo nel mondo civile invocava l'abolizione della pena di morte nell'immortale suo libro *Dei Delitti e delle Pene.*

Poco dopo quell'epoca, era il 1764, un principe di stirpe straniera, avversa agl'interessi veri d'Italia e divenuta poi ognora più ostile a questa, ispirandosi ai concetti più giusti e umani della sua etá compartiva a' suoi sudditi toscani le più lodevoli riforme fra cui primeggiava cospicua l'abolizione della pena di morte, abolizione che dopo vicende varie ripristinava sapientemente in questa Toscana il temporaneo Governo del 1859.

Frattanto sorsero presso tutte le Genti civili filosofi e Giureconsulti che in più modi svolgendo gli argomenti del Beccaria, altri e teoretici e pratici ne aggiunsero a sostenere ed invocare l'abolizione della pena capitale dalle leggi, e del carnefice dalla civile società.

Solo alla tenacità delle inveterate consuetudini vennero in appoggio l'immobilità dei falsi interpreti delle tradizioni sacre ed i sofismi così della Scuola del diritto storico come di quella dell'assoluto pensiero.

Forse parrà superfluo il rammentare qui, Onorevoli Signori, codeste vicende del grande concetto dell'illustre Lombardo, siccome superfluo sarebbe il riferire anche in sunto i precipui argomenti a voi già noti in favore del concetto medesimo.

Se non che hanno fidanza i sottoscritti che la reminiscenza di tali vicende nel

Per la Commissione
A. Dall'Ongaro

passato, collegandosi naturalmente alle condizioni della patria nostra nel presente, valga ad inclinare vieppiù la sapienza vostra verso la questione gravissima dell' abolizione della pena di morte, e sovrattutto verso la grande opportunità che ora vi si presenta e che non mai in prima si presentò, di attuare nella nostra legislazione l' umanissima riforma.

I sottoscritti veggono tale opportunità nel fatto dell' abolizione della pena di morte in Toscana sancito già da lunga e favorevole esperienza; nell'esaudimento trionfale degli argomenti teoretici e pratici in favore di tale riforma all' imminenza dell' unificazione delle leggi penali nel nostro Regno, donde il grave dilemma o d' innalzare la forca in Toscana o di toglierla anche nelle altre provincie; nell' imminente trasferimento della sede del Governo in firenze, donde senza l' invocata riforma lo sconcio di una disparata legislazione penale nella metropoli e nel massimo numero delle provincie dell' Italo suolo; infine nel recentissimo caso per cui necessità o convenienza volle si risparmiasse la vita a que'scellerati cannibali *La Gala* testè dannati nel capo, onde si chiarisce d' ora innanzi tanto più inammissibile l' applicazione della pena di morte a dilinquenti di gran lunga meno atroci.

Onorevoli Signori noi crediamo fermamente: Che una lunghissima esperienza abbia già fatto ragione dell' inutilità, anzi dei perniciosi effetti della pena di morte; Che siccome il concetto morale non debbe mai disgiugnersi da qualsiasi umana istituzione, così nella punizione dei delitti sia debito riguardare a quel possibile emendamento del reo cui troncherebbe la morte; Che inammissibile sia lo sconcio di accogliere nel consorzio civile cittadini i quali assumano l'orrendo ufficio del carnefice; Che infine sia orribile cosa per il potere giudiziario e la civile Società il precludersi ogni via di liberare quel cittadino il quale per mala ventura fosse stato, come ve ne hanno tristissimi esempi, dannato innocente nel capo.

I sottoscritti pertanto sommettendo alla sapienza vostra queste gravi considerazioni, fanno a voi rispettosa istanza acciò alle tante glorie per voi già procacciate alla risorta Italia, questa pure aggiungiate: che dalle nostre leggi (tranne i casi di somma necessità come quelli di guerra, di stato d'assedio e di proclamata legge marziale) sia tolta in perpetuo la pena di morte, e dal civile consorzio della patria comune l'abbominevole ufficio del carnefice.

Tanto sperando i sottoscritti ossequiano rispettosamente gli onorevoli Rappresentanti della patria.

Pisa il giorno 8 del 1865.

Carlo Bussetti.
Achille Millul
Salomone Pita
Ferdinando Bonaccifiani
A. Michelini
Enrico Millul
Celestino Roma
Carlo Alessandro
Guglielmo Baracchini
Triglia Pietro
Giovanni Triglia
Virgilio Bonaccini
Emilio Alvarez
Gaetano Manieri.
Fortunato Ferdinando
Amerigo Segretti
Amaretto Coli

Antonio Rosi

Maurizio Corvelli

Ferdinando Barzotti

Macario Vanti

Carlo Caselli

" Baldassare Nencioni

Omero Nencioni

Pio Nencioni

Galileo Nencioni

Pietro Scatena

Faustino Sighieri

Giovanni Pisalli

Enrico Cafini

Baldoni Mario

Salvestrelli Oreste

Giovanni Bigioni

Tito Cafini

Andrea Cafini

Luciano Pieri

Giuseppe Gianfaldoni

Vincenzo Pieri

Dott. Francesco Agostini

Lorenzo Pieri

Giuseppe Gaet. Giglioli

Sub. Coriol.

Famiglia "

" N.B. La commissione certifica che i tre figli del Baldassare Nencioni autorità per iscritto al Padre di firmare per essi, che sono maggiori di età.

Per la Commissione

P. De Michelis

Niccola Falorni di Pisa
Piacentino Piacentini
Federigo Sordiani di Pisa
Vincenzo Alberti di Pisa
Cesare Benedetti
Ferdinando Conti
Pacchiotti Alessandro
Emilio Bardini
Gerini Francesco
Bueri Flaminia
Morgantini Giuseppe
Raffaello Di Ciolo
Felice Gronchi
Antonio Nardi
Giuseppe Aiuo
Antogniu Aiuo
Michele Lincili
Felice Cerri
Tito Gagliardi
Bartolommeo Senzi
Raffaello Taddei
Goffredo Tempesti
Giovanni Gori
Francesco Peri
Cosci Giuseppe

Per la Commissione
P. Michelini

Brunetti Francesco
Manieri Salvini
Giuseppe Controni
Tognetti Vantino
Tognetti Giuseppe
Nicola Balzarini
Alessio Lezzini
Andrea Bianchi
Pampana Palmiro
Francesco Gianni Bigliardi
Fabio Pampana
Galletti Giuseppe
Dobboni Giuseppe
Croce Geni
Francesco Pampana
Flaminio Rini
Giovanni Sedentino
Giuseppe Melucci
Benieri Ruggeri
Nicandri Pampana
Piero Puccini
Edoardo Bongagna
Luigi Monnajani
Elia Quidi
Orsini Flaminio

Giovanni Coli
Francesco Singorini
Varelli Raniero
Avv. Angelo Battaini
Oreste Tamiagli
Giovanni Ciccarelli
Angelo Ciampa
Fortunato Poli
Zerran Pietro
Bianchi Lorenzo
Milli Valente
Santi Macchio
Tommso Balestri
Antonio Casini
Lodovico Milli
Ramini Vignolini
Amedeo Zaccagnini
Nuti Pietro
Ranobotti Luigi
Antonio Simili
Luigi Del Rij
Giuseppe Tiglicci
L. Michelini
R. Palandri
Ramini Ranobotti

Per la Commissione
L. Michelini

Erodulfo Cervelli
Agati Giovanni
Clemente Guidi
Lorenzo Guidi
Scipione Pantini
Martini Carlo
Lorenzo Paoli
Rossi Giuseppe
Nobili Leone
Leopoldo Botti
Pio Nelloni
Emilio Fanti
Canevari Lessini
Ranieri Ciuti
Gaetano Costa
Giacomo Fanti
Pepi Gaetano
Raimondo Vasellij
Eugenio Nittel
Arcangelo Verdi
Giacomo Ghinger
Tinghi Giacomo
Enrico Cosimegi
Adamo del Giano
Michele Cosimegi
Salamone Bruti

Egisto Bossi [illegible]
Lorenzo Longi Tipografo
Paolo Dinelli Falegname
[illegible]
Nicolaj [illegible]
[illegible]
Serse Borsotti [illegible]
Chiellini Angiolo Guardia Doganale
Ferdinando Fragiacomo Meccanico
Cornwell [illegible] Fornaio
Ferd. Matteucci
Vincenzo Pungo
Emilio Lupi Fotografo
[illegible] Lorenzo
Francesco Lupi
Giuseppe Bonetto
Forti Luigi
[illegible]
Silvio Stani
Aldo Lupi
[illegible]
Dante [illegible]
Augusto [illegible]
Luigi [illegible]
Cantoni Carlo

Per la Commissione
Pietro Micheli

Agostino Ramini
Lorenzi Angiolo
Gianni Giuseppe
Sesti Gaetano
Ramini Benefatti
[illegible]
[illegible]
Florido Biagini
Emilio Ottavi
[illegible]
Nerei Eugenio
Ramini Pellegrino
Antonio [illegible]
Biondi Emilio
Ferdinando Aghiamante
Alfonso Cortese
Giuseppe [illegible]
Giuseppe Scopolino
Leopoldo [illegible]
Gioacchino [illegible]
Gio: Leone Pellegrini
Pietro Lucchesi
Enrico [illegible]
Carmignani Cesare
Luigi [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Giovanni [illegible]
[illegible] Cusimi
Giuseppe Moffei
Francesco Bacocchi
Alberto Sabatino
Dr Giannini Arte Farmaco
Fausto Galli corrjere
Leopoldo Fabiani
Andrea Barsini
[illegible] Baccicalupi Alberto
Lorenzo Manetti
Giuseppe Rivi
Angiolo Battistini
Giuseppe Niccolai
Giuseppe Bonaura
Francesco Manzantini
[illegible]
[illegible]
Gaetano [illegible]
Alessandri [illegible]
Bartolucci Giuseppe [illegible]

Il Benedetto
Oreste Guerra
Romeri Simoni
Rinaldo Fasolli
Giuseppe dell Orto
antonio Fornasi
Antonio Alamanni
Luigi Fornasi
Cesare Guerra
Luigi Sabattelli
Cesare Lari
Nassetti Gaetano
Ranieri Carmassi
Cosimo Guerra
Tognetti Gaetano
Aristodemo Bocci
Agostino Bazzuati
Ferdinando Spaina
Dario dell'Orto
Giuseppe Pasquali
Luigi Bellucomo
Andrea Borabotti
Clemente Guidi
Lorenzo Guidi
Giovanni Santini
Francesco Cherioni

David Caffaz
David Caffaz

Mosti Giuseppe
Jacopo Busoni
Caffaz Cesare
Giuseppe Passeglia
Emanuel Passigli
Adamo Pontiardoli
Bondi Jacopo
Roberto Lorenzi
Angiolo Carmadi
Cesare Benettini studente
Rossi Veniamino studente
L. Lucchesi
Pericle Dalli
Ribuffat Giuseppe studente
Raffaello Barbini
Senofonte Lumbes studente
Masucchi Managino
Santi Filongo
Vito Strozzi
Ludovico Fucci
Edoardo Roussel
Giov. Romanis
A. Solaroli
Antonio Tamaccini Neg.
Angiolo Pini Stu.

Fantozzi Attilio studente
Branchi Cesare studente
Raffaello Cipriano Cipriani studente
Roselli Carlo studente
Posi Otto
Capacci Annibale
Cinquini Emanuele studente
Pitti Aureliano studente
Giuntini Luigi studente
V. Conte
Bruni
Giuseppe Ottino
Attilio Vassalini
Alessandro [illegible]
Carlo Gallo
Guido Nencini
Bacci Nicola
Francesco Vannucci
Ernesto Grazzini
Giovanni Taylor giunbe
Pietro Marini
Giuseppe Pinazzi
Stanislao Bordelli scultore
Giacomo Morfanti
Pietro Rossi agente affari
[illegible] della Croce porta Galliano

Luigi Pallecini
Ragnieri Pelagatti
Giovanni Mannocci
Luigi Paffi
Bartolommeo Alcani
Raffaele Caronzi

~~Giovanni Cagnoni~~ } N.B. annullate perchè
~~Luigi Bucci~~ } fatte da minorenni.

Secondo Barbieri — Per la Commissione
P. De Michelis.

Giovanni Andreja
Ghezzani Simone
Pantoni Desiderio
Rudolfo Bindinelli

Le soprascritte firme furono fatte alla presenza di tutta l'adunanza — Due furono annullate perchè fatte da giovani che non hanno ancora compiuta l'età di vent'anni — Non si sono ricevute le firme dei Militari, nè degli illetterati; quantunque di questi ultimi se ne sia tenuto conto in un Registro a parte, dei quali si è raggiunto il numero di

Crispi

10,260

quattrocento cinquant'uno

Dal Locale della Chiesa libera Italiana in Via del Maggione, il giorno otto gennaio milleottocento sessanta cinque

CRISPOLTI
PISA
LIBERA ITALIANA

Per la Commissione
A. De Michelis

Senato di morte
Unificazione legislativa

CIRCONDARIO DI PINEROLO

Mandamento di Pancalieri

COMUNE DI PANCALIERI

N.° 501.

Risposta alla lettera del —

N.° — *del copia-lettere*

OGGETTO

Petizione contro la soppressione del Capoluogo di Mandamento

Pancalieri, il 13 Gennajo 1867.

57

Ill.mo sig. Presidente
della Camera dei Deputati

Il Sindaco di Pancalieri si fa lecito di rassegnare all'Ill.mo Sig. Presidente della Camera Elettiva la petizione che questa Giunta Municipale ha diretta alla Commissione per le nuove circoscrizioni del Regno, contro la soppressione di questo Mandamento, e lo prega perchè piaccia agli recapitarla al suo indirizzo.

Il Sindaco
Oddono

10271

Unificazione legislativa giudiziaria

71

CIRCONDARIO DI PINEROLO

Mandamento di Pancalieri

COMUNE DI PANCALIERI

N.°

Risposta alla lettera del
N.° del copia-lettere

OGGETTO

—

Pancalieri, addì 13. Gennajo 1865.

Ill.mi Signori Membri componenti la Commissione pella nuova circoscrizione del Regno.

La Giunta Municipale del Comune di Pancalieri, Circondario di Pinerolo, ha premesso, come nelle nuove circoscrizioni amministrative e giudiciarie, cui il Governo intende procedere, sia stabilita la soppressione del Mandamento, che ha per capoluogo il presente Comune; Qualora ciò avvenisse, questo Municipio ne riporterebbe un gravissimo ed irreparabile danno.

La Giunta si crede tenuta, per debito di giustizia, di sottoporre alla loro saviezza alcune considerazioni contro tale soppressione;

1° Il Comune di Pancalieri fu sempre destinato ed è luogo di Coppa militare in occasione di passaggi di truppe, per cui gli abitanti prestano di buon grado il loro concorso, anche a proprio detrimento, circostanza indubbiamente meritevole non non commendevole.

2. Colla prima Legge Elettorale politica del 1848, siccome Comune centrale ed adatto, fu eretto a Capoluogo di Collegio e ritenne tale qualità per circa dodici anni.

3. Il Comune di Pancalieri è circondato da ben sette comuni posti ad una distanza media di 5 a 8 chilometri con una popolazione di 22 mila abitanti.

4. Tutti li Comuni contermini possono con facilità adire questo comune per la esistenza di comode strade, di solidi ponti, e di eccellenti mezzi di transito in ogni stagione dell'anno.

Per tutti questi incontrastabili motivi e fatti esposti si fiducia che il presente mandamento sarà conservato.

Oddono Gio Batta Sindaco

Luciano Candido

Luciano Giuseppe

Bondo . Canto

Cimpriano Giovanni

Nob Vagnone

Verbale delle Discussioni tenute dalla Commissione sul progetto di Legge presentato dal Guardasigilli per la pubblicazione ed esecuzione dei Codici per la unificazione Legislativa del regno —

addì 8 xbre ore 1ª p.m.

Il Presidente apre la discussione proponendo che si tenesse lo stesso sistema che fu seguito negli Uffizi, cioè di trattare la discussione generale; e definitivamente si venisse alla disamina di ciascun articolo, e di ciascun titolo alla quale occasione ciascuno recherà le proprie osservazioni —

De Filippo — con mozione di ordine propone che si stabilisca dapprima il metodo che dovrà procedersi dalla questa Commissione: specialmente che egli ha incarico dal suo uffizio a che il ministro provvedesse di accordo colla Commissione in quelle modificazioni, le quali dice di volere introdurre, e dei risultamenti si faccia relazione, sù la quale discuterà la Camera —

Mancini dice che non vi sono che tre metodi da seguire o dare piena facoltà e fiducia al ministero, o richiedere

re allo stesso quali saranno le modificazioni che vorrà introdurre e discutere; e finalmente che la Commissione abbia pure la facoltà di proporre quelle altre che crederà opportune.

Basile osserva che non è fatto divieto di discutere sopra codici ed altre leggi le quali appena siano state lette dai membri della Commissione, e che poi ora dritto accordato ben più lungo tempo per esaminare, e poi venire a discutere.

De Filippo. Propone che si tralasciasse al momento dal cominciare dall'esame del N.° 1 e 2 e che prendesse l'attenzione della commissione sui quelli altri progetti indicati dal ministero, che sono di minore importanza, per venire in ultimo ai N.ri 1 e 2.

Capitelli osserva che si tratta dell'ordine del domani per venire alla lettura dei numeri secondo l'ordine col quale vennero presentati, e il metodo che fu indicato dal Presid.te che

Mari Dice che noi dobbiamo occuparci a vedere se veramente si è regolata la pubblicazione delle leggi che

vennero indicate dal Ministro. Tale si non reputa nè il Cod. Albertino nè quello di procedura Civile. Conviene lasciare al Parlamento la discussione, e la votazione solenne di questi Codici, se non nella forma particolareggiata di articolo per articolo, almeno col discutere e votare i principii, e demandarne poi ad una scelta Commissione legislativa. Così qualunque ritardo per ottenere questi Codici intorno alla loro pubblicazione si presenteranno sempre più ingrati al paese, ed all'Europa. Non si potrà se dire che adottando la proposta del Sig. Ministro si finirà giorno per giorno la discussione che dovrà tenersi su quelle leggi riportate nel N.° 3 e seguenti. Insisto che più utile ed urgente sia la pubblicazione del Cod. penale.

Villamarina. Accordo con Nave venirsi ad un'esame generale su tutte quelle leggi; però chiede che se alcuno abbia delle modificazioni ad introdurre le produca, e si discutano. Gli uffizi sono sì preoccupati di salvare la dignità parlamentare, quindi la Com.ne deve non solo esaminare le modificazione che il ministero ~~non~~ crederà

di doverne introdurre, ma ciascuno per
della commissione potrà proporne
le sue, e dovranno essere esaminate

Pisanelli. Dice che dal modo istesso come è
venuto fuori questo progetto si rileva
che non può comprendersi una
facoltà di discussione generale su
tutta la legislazione. Questo non
sarebbe possibile, nè da ritenersi
nei suoi. La facoltà di modificare
trovasi circoscritta nelle parole
stesse dell'art. ed è tanto più
significativa quando poneasi mente
alla diversa redazione, ed al di
verso concetto col quale si dimos
trò facoltà di modificare le
leggi amministrative. Sta nella
natura dei due progetti, e
nelle condizioni stesse di quelle
leggi e dei bisogni che provocano
la varia estensione delle stesse
facoltà.

Mancini. Dice che fra i tre modi da lui
indicati come si procederà nell'a
zione del progetto di legge egli
stà di mezzo tra il 2° ed il
3°: cioè dice che egli intende
il Ministero proporgli modificazio
ni, e la Commissione discuterà, me
vuole pure che potrendosi su di alcuni
provvedimenti desiderabili nelle at-

accettare altrimenti la grande responsabilità di farsi

Presidente

cemente leggi non vadano trascurate e pertanto quelle altre modificazioni che riguardano massime, e principii fondamentali di diritti, e che egli ad altri della Commissione sarano per presentare. Non vorrebbe osservava che tutte le osservazioni dei preopinanti, avrebbero potuto trovare accenni luogo se si fosse adottato il metodo da lui indicato: cioè di ciascuna legge delle quali discorsero i numeri dell'art. 1.° avrebbesi potuto discutere secondo la unica ~~ordinazione~~ accettazione la pubblicazione tal quale si trova, ovvero ~~ammettere~~ introdurre qualche modificazione. Egli crede che se si adottasse il principio di estendersi ad una discussione, e riesame dei vari progetti di legge questa Commissione sarebbesi intendere già disciolta, poichè non ha certamente il tempo richiesto a tanto mole di lavoro.

Manfredi ~~Insiste~~ Dice che egli vede un ~~questo~~ altro modo come potersi procedere in fatto di queste modificazioni, cioè di attenersi alla cognizione di quelle ~~mod~~ le quali saranno presentate dal ministro e discutere queste sole.

Cepollai. Crede che l'indole istessa del

progetto di questa legge, le condizioni nelle quali è stata presentata e discussa negli uffizi; il parere manifestato dal suo uffizio, e da altri affermarono che non trattasi di discutere ~~in tutte~~ nè ~~tutte~~ le indicate leggi, nè sui le possibili modificazioni che alcuno dei membri della commissione voglia introdurre. Aperta la via ad una, non potrebbe si chiudere a tutte le altre e trarre così ~~tanti~~ lungi da rendersi impossibile la discussione. Non altro potrà essere l'intendimento che di fermarsi alla discussione di quelle ~~modi~~ sole modificazioni le quali potranno essere richieste dal ministro in guisa al miglior coordinamento tra loro, alla legge transitoria, ed ~~ai~~ quelle ~~regolamenti~~ necessarie per l'attuazione di alcune tra loro. — In questa guisa la Commissione non accetta nè niuna risponsabilità sì la bontà od imperfezione delle stesse. Ed è veramente ~~una~~ perchè non potrà, nè vogliamo accettare ~~quest~~ responsabilità di cosa alla quale non sono stati chiamati ad esaminare, e discutere i

Gueo Dice non essere possibile che si apra una discussione su tutti quei progetti di legge, che s'intendono modificare, le quali potranno essere così multiplici e variate, da richiamare voi ed il Parlamento ad una discussione plenaria su le stesse; ~~di conseguenza~~

Dalla Commissione non si prende alcuna risoluzione su tale questione ~~di riserbar~~ si decide che alla prossima seduta si comincerà a discutere dal N.° 3.° riserbando di venire in seguito ai due primi

Formata del giorno 9.

Basile – Entra nella questione del metodo – Dice non potersi entrare in questa discussione ~~modificazione~~

Tornata del giorno 9

Basile – propone si sopprimano il N.° 3.° e dare poi facoltà al ministro di fine dell'art. 1.° che introduca modificazioni da semplificare la legislazione in fatto di procedura penale

Greco – dice che il mandato al ministro limitato quanto è possibile si oppone alla proposta Basile – Dice che si metta ai voti il N.° 3.°

Mancini – vuole riservata la facoltà di proporre modificazioni al N.° 3.°

Basile ritira la proposta e rimane a

Defilippi – si conforma a Greco vuole che a proposito di questo numero si voti o per respingere ogni facoltà di modificazioni, ovvero per accordare questa facoltà nei Commissarî –

Mancini dice che non si può costituzionalmente impedire la facoltà di proporre modificazioni ed emendamenti – a proposito del progetto N.° 3.° si potranno introdurre alcune poche ed essenziali modificazioni, od almeno che si accordi facoltà al ministro di modificare

Basile – Dice non potersi entrare nelle modificazioni dalle parte della Commissione, perchè non si potrebbe mettere alcun limite alle stesse

Pisanelli – Dice vi sono dei casi in cui il Parlamento per altrettante volte che ~~non~~ si non faccia manco degli emendamenti – Così nel lavoro pel Codice civile – Ma si accordasi al ministro la facoltà delle modificazioni

Pisanelli – Dice che la Commissione deve fare i suoi lavori e poi potrebbe modificarne. Propone sul progetto N. 3. e propria dell'art. 65 del progetto ministeriale. Vorrebbe che il delegato di pubblica sicurezza non facesse da P. M.

De Filippo – Dice che nell'interesse degli accusati si sono introdotti quei modi alternativi dell'art. 65, ~~l'interesse~~ il tenere la accusa ad iniziativa francese. Dice che trattandosi d'un reato in flagranza non ci sono quei dubbi, e perciò lui – lui i delegati di pubblica sicurezza dice che nel Cod.

Barile – Conviene riteneri l'art. 65 ma se si' soppressa

Mancini – Insiste che noi non dobbiamo imitare la Francia – Non è nell'interesse degli accusati, poiche se questi dimanda di avere i termini ordinari non lo si dovrebbe denegare. Lui i delegati di pubblica sicurezza non possono che accertare il reato, e sorprendere in flagranza e nulla e che egli stesso sia di P. Ministero. Vorrebbe che sempre un Consiglio municipale

Barile – Vi è differenza

Capellen – Dimanda si ponga la questione se si vogliono introdurre modificazioni o no –

Mancini – Soppressione dei tre ultimi del 65 – Rigettato – Sul termine dei tre o cinque giorni rigettato questo ultimo emendamento. Riserbasi l'emendamento di togliere le funzioni di P.M. ai delegati estendendole ai Consiglieri

Basile — Dichiara che gli vota contro perchè non essendo modificata perchè cade si cassione per altre mancanze.

Sul M.° 1.°

Basile — Chiede che si dia pure estesa ad quelle altre Provincie oltre la Toscana, nelle quali non sono applicate.

Mari — Chiede che prima della votazione del N.° 3 si deliberi di applicarsi ~~applicare~~ ~~le~~ ~~pure~~ alla Toscana le leggi ~~sul~~ all'ordinamento giudiziario.

Defilippi — Prega sia differita questa risoluzione fino la votazione di accendersi la facoltà di pubblicare il Cod.° di procedura civile. ~~perchè~~

Mari — Non dissente poi sia che anche non ad accendersi la pubblicazione del Cod.° p.° civile.

Marini — Chiede votarsi quest'Art.° solo il N.° 3.° — che poi

Mari — Sul N.° 3.° osserva che siccome estesa la legge dei stipendi prima delle altre leggi — che non sia estesa alla Toscana l'Uffizio della pubblica sicurezza —

Pisanelli — Mancando di ordine — Nota che la legislazione sui la pubblica sicurezza vada risoluta alla votazione sull'estensione dell'ordinamento giudiziario.

Così adottato —

Mari non consente, che si debba dar facoltà al Ministro di promulgare il Codice civile, perchè non esaminato dalla Camera dei Deputati, nè da una sua Commissione. E si dimostrava, che v'è necessità, se uno avviso, di riveder lo e modificarlo, accenna, in occasione di esempio, che nel progetto di Codice civile non si adotta il principio della parificazione degli stranieri ai nazionali nel godimento e nell'esercizio dei diritti civili; si impone nè una forma obbligatoria

di matrimonio, offendendo
la credenza religiosa della
gran maggioranza dei cittadini e
non rispettando la libertà di
coscienza, mentre egli crede,
che può ~~mettersi il matri-~~
~~monio civile~~ lasciarsi libertà
ai contraenti di celebrare
il matrimonio o con la forma
civile o col rito reli-
gioso; gli niega la facoltà del
divorzio anco ai cittadini, che
per la loro religione potrebbe-
ro giovarsi del vincolo

matrimoniale; gli ~~[illegible]~~ negare alla figlia il diritto alla dotazione, e sia discorrendo. — Per queste ragioni è di avviso, che la Camera debba affidare ad una Commissione l'esame di questo progetto di Codice, e che debbano almeno discutersi in pubblica seduta i principj fondamentali.

PROVINCIA E CIRCONDARIO
DI
BRESCIA

Comune di Desenzano sul Lago

N. 663

Risposta al
del N.

Allegati N.

Oggetto

Desenzano sul Lago, li 3 Aprile 1865

Sono nuovamente ad incomodarla.

Le unisco questo Memoriale, ed istanza diretta al Ministero di Grazia e Giustizia che da Lei fu stata presentata per ottenere la istituzione di un Tribunale di Circondario in Desenzano con una lettera di accompagnamento per il Sig.r Commendatore Ar.o Luigi Zini, il Benemerito Prefetto di questa nostra Provincia che ora è passato a reggere il Segretariato Generale del Interno, onde Ella voglia a Lei presentarlo colle più vive raccomandazioni.

La lettera pel Sig.r Commendatore è aperta, ed Ella ne prenderà visione, e farà poi consegnarla al suo indirizzo.

Sarà che oltre la istituzione del tribunale si farebbe il progetto di istituire in Desenzano

Al l'On.le Sig. Cav. Uff. Emilio Broglio
Deputato al Parlamento
Torino

anche una Sua Prefettura, sopprimendo quella di Castiglione, e Salò sul quale argomento questa Giunta Municipale ebbe fattore che furon fatti degli studi e delle proposizioni. Le ragioni che militano per il tribunale valgono in gran parte anche pelle Sue Prefetture, e perciò Ella vorrà di indagare le intenzioni del Ministero anche su questo argomento, non ommettendo di appoggiarne l'esito con tutta la sua influenza.

Aspettando anzi qualche buona notizia questo Municipio ha il pregio di attestarle i sentimenti di gratitudine, e riconoscenza per l'addimostrato interessamento che non dubitasi vorrà continuare.

La Giunta Municipale
Luigi Barozzi Sindaco
Ant.o Andreina
Andrea Lovatelli

COMUNE DI TRESCORE

Verbale della Commissione
Eletti
Baldacchini Presid.te
Capella Segretario

Greco riferisce il parere dell'Uff. sul Codice alcune poche osservazioni sul la minor urgenza ma fu visto il partito per l'adozione
Codice di Procedura ad Hoc senza opposizione

Sul Cod.e di Procedura
si disse dal Salvo non essere convenientemente la estensione di questo alla Toscana mentre non si estende il Codice penale – Fu visto non ostante il partito che fosse pubblicato –
Sul N.o S.o fu osservato essere nelle desiderabile che si fosse fatto un mutamento generale ma fu visto con gli articoli della soppressione della pubblica

Chiudela —
Si raccomanda in seguito che
fossero tassativi le modificazioni
da introdurre, e colla intesa
della Commissione —
Sì la modificazione della Circolare
sia in giudizio che si
contenti o silenti, e precisamente
colla intesa delle persone
autorevoli; non mai però
che si mettessero a fondi
i Consigli Provinciali
Sull'Art. che sia desiderabile
la istituzione dell'unica Cassa
sia come facente armonia
colla unificazione della Legislazione
L'Art. è approvato
L'Art. soppresso —
2° Affari
non si fece discussione generale
Sull'Art. 1° N. 1 e 2° si osserva
che fosse organizzata la pubblicazione di quei due Codici, ma
non due diverse facoltà emanate
al Governo — Il Cav. Cristofoli
interessa l'ordine delle famiglie
altri combattono in appoggio
dimostrando come fosse utile

su l'art: che sian inteso i Consigli Provinciali

Su l'Art: 3° che non sia soppressa la Cassa di Toscana

Su l'Art: 4: la modificazione di uniformare il generale sense aumento di tassiffe.

2 Uff: 4°

Forma di discussione generale.

Cd: Art: si fece questione se si dovesse pubblicare tali quali sono ovvero modificarle col concerto di una Commissione dai commissari del Parlamento. Questa fu combattuta se fosse urgente o no la pubblicazione si disse che sì

Sul Cd: perchè che non sia urgente ma ~~come~~ colla revisione della scala delle pene, ed abolizione della pena di morte.

Sul N: 6: che si pubblichi ed sia la legge del 59.

Su l'Art: che sia soppresso.

Rispetto alla Cassazione. l'opinione della maggioranza che sia soppressa quella di Toscana; inopportuno che siano unite a Napoli perchè si impari la legislazione Albertina, oppure

meglio alla Cassazione di Torino.
Poi esito con piccola maggio.
l'approvazione del progetto.
Si spera che fossero rinviate alla
prossima legislatura, ma in dep.
mitivo fu soppresso per non
pronunciare anticipatamente

Aff. 5°
Concetto generale sul Cod. penale
fu detto che invitando poi la
Camera l'abolizione delle penalità
di morte - poi invitato a pubblica-
re il Codice.
~~Sui la Cassazione~~
Che le modificazioni fossero deter-
minate poi - più difficile una
legge transitoria
Sui la Cass.ne fu mantenuto l'articolo
premesse la osservazione che meglio
le marche fossero unite a Torino.
L'Art. 3 soppresso

L'Aff. 6°
Tutte le modificazioni di accordo
colla Commissione, e poi passato
alla Camera pel sì o pel no.
Art. Cod. di procedura -
Per l'organico
Sul Codice

valersi di questa occasione per
attenere la pubblicazione
si venne ai voti e si stabilì
poi; di poi si ritornò alla vota-
zione e fu rigettata la
proposta del primo paragrafo.
In seguito si propose la
soppressione dei tribunali
circondariali bastando la istanza
nelle giurisdizioni mandamentali, e essi sostituirsi attenuate
economia. Si osservò in contrario, e poi si conchiuse che
fosse lasciata la facoltà e
sopprimerli istituirli.
Si passò alla Circoscrizione giudiziaria, e si disse doversi che
fosse bene disgiungersi la
sede della circoscrizione amministrativa dalla giudiziaria
e si disse che bastava non
corrispondessero matematicamente.
Nel 2° Articolo si disse si rimettesse
all'opera della Legislatura
a Firenze.
Su la Cassazione premesse il
principio che si benedisse prestare
lo stato attuale delle cose,
che la Cass.ne unica nell'attuale
stato recherebbe perturbamento.

Il Consiglio ed il Ministero che fissano
fuori di Roma Cassazioni, non non accettano
Firenze
Firenze, ultimo del 1° Giugno 1866.

Per la Cass.ne di Firenze si mutarono qualche osservazione contraria pure prevalse ~~che~~ che si adottasse il progetto — Quando poi tutto sarà venuto in atto si riformato

Uffizio B:
Rimanzi alla
Sul l'Art: 1.° si osservò che conveniva determinare il ~~ta~~ periodo entro il quale fosse pubblicato.

Sul N: 3: e 4: da si rimarcò che prima fosse pubblicato il Codice penale colle modificazioni del Regolamento — si combattè la pena di morte che fosse pubblicato il Codice penale senza la pena, e subordinatamente sospesa nella Toscana. fu adottato pure la pubblicazione del Codice di Procedura ~~penale~~ Civile

estendersi pure alla Lombardia.

Sul N: 3 ~~si~~ ~~si~~ che si riformasse l'Art: 10 della procedura penale da qui la soppressione dei Circondariati.

Sull'ultimo punto si detto matò che nella stessa id. ottenere nella relazione fattesi dettero notarsi le modificazioni.

l'abolizione della pena di morte.
Abolizione dei Consigli di mandamento
Sentenza la giurisdizione ai municipi
Rigettati Art.i 2.i Art.i 3.
Art.i 4.i che siano fatti di accordo alla Commissione

Affini 9.o voti la legge sulla condizione delle pubb.e del codice penale sull'abolizione della pena di morte.
Quanto condizione che le facoltà delle quali si parla nell'art. siano usate
Che sia nominata una o più commissioni.
Quanto non siano accettate non pubblicazione del Cod. Civile e Proced.a
Che sia pure pubblicato il Codice di Commercio.
La legge di espropriazione estesa quella sola del 1859.
Che sia limitato il tempo entro i quali dovranno essere pubblicati.
Che non siano messi in osservanza al 1.o G.o 1866.
Sì l'Art.i 2.i che fatta in specie dia influire sui l'elezioni.
Sì l'Art.i approvazione di rimane pienamente morale, ed entrò a questa

Soppresso l'art. 5:
Sì le leggi sanitarie che si fanno
per gli effetti in la sanzionerà.
Che si accetta il sistema delle
modificazioni

Continuazione

Mancini — Si chiede in conformità del voto del suo Ufficio, che se non vi sono ostacoli insormontabili si provveda presto per far pubblicare un Codice ~~[illegible]~~ di Commercio per tutta Italia. Sono soli i bisogni che non è d'uopo insistere. La Commissione ha visto come queste necessità vi sono pelli differenziate tra le varie regioni in queste provincie, quelle in Toscana, ed in Napoli. Propose che estensione del Cod. Com. del Piemonte non come il migliore desiderabile, ma che ha dato un passo innanzi agli altri. Solo rimane ad esaminare la questione Tribunali di Commercio. Le Cod. omette tre partiti o Tribunali ove stanno, e non altrove o Tribunali da per tutto, ed omette di da per tutto. Per la maggioranza che la Com. decise

Mari — accennate che quando il Parlamento venisse alla sentenza di pubblicare le proposte, ha questo fare Italiano annunzi le pubblicazioni del Cod. di Com. ed il penale. Poiché le differenze che erano nelle Codificazioni sono [illegible] negozianti in tempo [illegible] nella giurisdizione [illegible] differenza che per i primi i [illegible] Codice [illegible] tutti questi tribunali abolisti i Tribunali di Commercio.

+ non meglio di arbitramento.

Mancini — Nota che per l'abitante nessuno ci pone esiste nel Cod. Rimbalzo.
Quanto ai Tribunali desidera che si

Greco — dice che approva la pubblicità e l'abolizione dei Tribunali di Commercio

Pisanelli — Lamenta solo che questo progetto non potesse discuss nella Camera. Osserva che a proposito delle Società ci è un progetto in esame presso la Camera, quindi sarebbe utile se fosse possibile ritardare questa invocazione. Incarica il Mancini per vedere se trovasi questo progetto allo stato di essere introdotto.

Mancini — per schiarezza dice non potere assumere tale incarico perchè formò già parte di quella Commissione. Osserva poi che quel progetto sui le Società è troppo radicale, e comunque non secondo lui richiederebbe grandi rimutamenti nel resto della Legislazione.

De Filippo — dice questo un atto ~~[illegible]~~ Commissione se ne occupi. Questa Commiss. è di Giureconsulti e Magistrati.

Pard. — propone l'esame ~~[illegible]~~ se delle Società pubbliche.

Mancini — dice che per principii scientifici è superiore a quello 1859 quello della Toscana. Poi questo è inferiore sul Cod. politico. Oppunto intanto pubblicarsi il Cod. del 59. Poi lamenta che manca per la Toscana.

Depitiffi — Dice che vorrebbe mettere la questione della pena di non estenderla alla Toscana dopo l'altra dell'abolizione in generale della pena di morte.

Mancini — vorrebbe almeno se è possibile d'escludere dalle verificazioni eccezionalmente quei soli officiali che portano la pena di morte.

Mari — Preferirebbe il Cod. penale sul generale Lorena, se fosse possibile che sia pubblicato. In altro caso si contenterebbe del Cod. del 59. Poi accennò ad altre modificazioni in tabella delle pene.

Pisanelli — Dice che nello stato attuale sarebbe di più grande discussione. Espone come Mari che bisogna ritornare tutta la sovranità. 2° osserva che sarebbe stato opportuno la pena per la Toscana e non per le altre. Più tutte notarono per la abolizione generale. Conviene che difficilmente potesse essere accolta iguesta deliberazione.

Mancini — Lodò la grande difficoltà proposta del Pisanelli. Poi dice che con un regolamento si direbbe che la applicazione della pena si farebbe nel tal luogo o nell'altro senza indicare bagni od altra cosa che non sia in Toscana. Dice che col solo silenzio si dà verificazione del Cod. penale si avrà che questo Codice lascia in Toscana provincie, e non la crede applicabile in altre.

Mari. Crede che non basti il solo Ajutante per raddrizzare la scala delle pene. Non dissimula che sarebbe matura la lascia di fare le provincie in grado all'applicazione della pena di morte.

Presid. mette ai voti l'abolizione assoluta della pena di morte ed è accettata all'unanimità — Salvo nei casi delle leggi speciali

~~fin pene~~

Mancini. Dice che avendo votato l'applicazione del Cod. penale piemontese si è voluto che sia stata la massima che le pene saranno state nel modo come è prescritto dai regolamenti.

~~De filippi Propone etc~~

Pisanelli. Propone che Mancini, e Masi ~~si~~ ~~+~~ Conversano per dare dei modi proprii come mettere d'accordo una disposizione che per la espiazione delle ~~mod~~ pene si adattasse alle condizioni del con ~~le pene~~ come si trova in Toscana ed a quelle che si contano nelle altre Provincie.

Basile. Dice omesso la estensione della Cod. e quello tutto il resto è materiale regolamentare.

~~Mancini Propone Disposizioni etc~~

Greco. Propone che si ~~vota~~ la massima della uniformità legislativa per tutta

De filippi. Conviene che la unificazione perfetta sia desiderabile, ma il propone che la modificazione ~~sistematica~~

4

nelle provincie meridionali siano
estese in Piemonte fosse, e altrove,
come il rischio d'un attore omoni-
mo dei deputati delle altre Provin-
cie, e quindi compromesso il benefi-
cio

Basile - Insopportabile che in due provincie dello
stesso paese lo stesso reato ~~accadesse~~
punito con pene diverse. Insistere che
si affrettasse la questione che le
modificazioni introdotte nelle provincie
meridionali fossero estese da per tutto

Fi nelli vi vali la proposizione d'Ercolani.
È adottato che sia attivata la unifi-
cazione perpetua della legislazione pe-
nale, ed estendendo il Codice migliorato
in Napoli a tutte le altre, ovvero
quello vigente nelle Provincie superi-
ori a tutto il resto d'Italia - Ri-
mane inteso che il Mancini, ed il Mari
siccome fu proposto ed accettato, si
occupassero di ~~accordare~~ avvisare ad un sistema
pratico per la organizzazione delle pene
in Toscana -

Tornata della Commissione
nel giorno 11 xbre

Il Presid. apre la seduta presenti tutti i membri tranne il Monicini il quale sopravviene dipoi.

Pisanelli propone che intorno alle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità la commissione di questa speciale progetti di legge sia ~~[illegible]~~ interrogata dal suo Presidente intorno a quelle lievi modificazioni le quali sono state proposte da alcuni suoi membri, e qualora venissero da quella accettate, questi progetti così modificati sono pubblicati dal ministro per la facoltà che si accordò all'atto che progetti in discussione —

Questo avviso è adottato dalla Commissione, tranne del Monicini non ~~che di sopravvenire presente~~ ~~che dipo~~ ancora presente, il suo avviso contrario esprime il suo avviso contrario.

Il Presid. propone l'adozione del N: 4:

La Commissione approva parimenti che sia data la facoltà di pubblicare nelli stato in cui trovansi ~~indegno~~ ~~insistendo~~ poi il ministro, in conformità dei voti di qualche uffizio, a che venissero soggetti i consolati marittimi —

Il Presidente invita la Commissione a discutere intorno ai N.i 1 e 2 — i quali furono rimandati, perchè si discutesse, e votasse attorno di essi dopo esaurito l'esame dei numeri successivi.

Mori — Richiede che prima che fosse data pubblicazione al nuovo Codice Civile una Commissione eletta dal Parlamento lo rivedesse dandone contezza alla Camera. Trattasi d'un'opera di così alta importanza, d'un'opera che forse perturbare delle sue basi, ovvero attestare veramente gl'interessi di tutta Italia, conviene dunque che si proceda colla maggiore ponderazione possibile. Discende all'esame di taluni punti speciali, e trova la grande disperazione nel modo come non risultino nel nuovo codice che si dice pubblicato in Milano si dice dei principj della scienza, e della desiderabile libertà. Tali per esempio la richiesta reciprocanza pel godimento dei diritti civili nel Regno da parte dei stranieri. Questo è retrogrado anzi, ~~L'~~ ~~di~~ o pellida trasformazione del Diritto del medio evo. Tale il matrimonio civile, colle quali disposizioni non si sono abbastanza comparati i principj della libertà religiosa degl'Israeliti, e di altri

scismatici, quando per costoro la partecipazione alle conseguenze civili del loro matrimonio si subordina all'adempimento delle forme richieste dal Codice Civile, quando infine si denega il divorzio, e i legittimi effetti, quale divorzio è fra noi permesso dalla rispettiva loro religione — Dalo infine l'assenso tutto alle figlie il diritto di obbligare il genitore alla costituzione di una dote, quel diritto è invisciato nei costumi di tutta Italia.

Pisanelli — Discorre la storia dei lunghi lavori delle Corti, e dei giureconsulti Italiani, e i quali la lunga mano ha preparato quanto oggi trovasi raccolto nel nuovo Codice Civile. Il portare dei parziali appunti all'un o all'altro principio consacrato da questo non è certamente diminuirne la sua inutilità. In qualunque modo che verrà elaborato si rimarrà di che fare critica Certo è per lui, e per altri che il Codice nuovo sia immensamente superiore a quelli che esistono attualmente in Italia, ed al francese. Ha abilità adunque di avere una legislazione civile così perfezionata di averla estesa a tutte le parti d'Italia, laddove oggi deplorasi la diversità delle leggi, e la relativa

loro imperfezione basterà a persuadersi quanto favorevolmente debbasi cogliere questa opportunità per pubblicare un tal Codice.

Basile — Dice che se utile ed urgente bisogna è la pubblicazione delle Leggi organiche come dicea il Mari, non meno utile è pure la pubblicazione di una legislazione civile uniforme.

Mari — Risponde al Pisanelli, che se egli fosse egualmente convinto della bontà del nuovo Codice vorrebbe di gran mano al pari degli altri, che questo venisse pubblicato. Non lì questa convinzione e le prime che non vi sia tale perfezione sull'addizione le imperfezioni nei varî punti la cui soluzione superiormente, ed in altri che egli dice di leggieri potersi indicare.

Mancini — Non acconsente col Mari alle imperfezioni sul sistema del matrimonio civile. Qualunque Stato ha sempre il diritto di limitare, od almeno modificare dal punto di vista sociale, e degli effetti civili quelle libertà che nell'ordine delle coscienze, ciascuna Religione può consentire ai suoi credenti. Il Codice può benissimo gli effetti civili del divorzio consentito dall'~~Isra~~ Talmud, quando una tale Istituzione credesi venire a recare perturbamenti al paese

nelle condizioni in cui trovasi per rapporto agl' interessi morali, e sociali. In quanto ad altre disposizioni che si trovano nel nuovo Codice, egli ne trova ben molte. A quest' uopo, con ritenere la utilità, che vi pubblicare fatto un Codice uniforme a tutta Italia

3.ª Tornata del giorno 11.ª

Sì approva che sia pubblicato il progetto di Legge per la marina mercantile riservato che gli sia edito il Ministero ed inoltrato alla deputazione dei pensioli marittimi –

Approva che sia pubblicato il Cod.º Civile. Del Cod.º di p. C. è riservato di dare il giudizio approvativo o no della pubblicazione dopo che si avrà avuto agio di darne lettura –

Mori – Del Cod.º Civile dice che conviene prima sia pubblicato che questo Cod.º o altra delle del Parlamento si portasse il suo esame.

Pisanelli – Conviene ed osserva che la legge transitoria sia troppo difficile e perciò il giudizio intorno a questo è riservato. Dice non essere più opportuna una riformazione radicale sul l'organico giudiziario perchè ora sorgerebbero infiniti dubbi, e utile che sia col tempo maturato. Del Cod.º Civile – è stato preparato da legge nuova sin dal 1853 sotto la presid.ª Miglietti con l'intervento di molti giureconsulti delle diverse parti d'Italia.

Barile – approva che leggi di organizzazione sia utile ed opportuno, ma non conviene è forse la importanza delle conferenze legislative.

Mari – Dice che se gli fosse consent. che il Cod. civile ~~fosse~~ sia migliore delle altre legislazioni esistenti, e che non incontrerà opposizioni

Esamina il quesito della singolare posizione dei nazionali, e dei stranieri nel godimento dei diritti civili –

In quanto al matrimonio civile lamenta che non sia attualmente rispettata la libertà di fare il matrimonio come si vuole. Vorrebbe pure rispettato il divorzio per quelli la cui religione lo permette –

Lamenta che sia tolta l'attribuzione di stato la figlia –

Vorrebbe quindi che una Com.ne della Camera esaminasse questi ed altri grandi quesiti –

Pisanelli – Dice che migliore garantia perchè il nuovo Codice non smanca incontrare contrasti di varie, oltre quelli egli attende sul matrimonio rispetto che le Stato non deve ingerirsi nella forma che la religione di ciascuno, vuol d'altra parte poi deve prendere ingerenza in questo il matrimonio da ragione alla famiglia – non vede poi come si concilie il voto del divorzio col rispetto da lui reclamato alle opinioni generali prevalenti in Italia –

Basile – Egli vede l'utilità per la vigente perchè non altrimenti si potrà avere la Codificazione

Moro — Dice che rispettando le credenze di ciascuno la Legge civile non venga a limitare l'esercizio dei diritti civili a quelle sole forme dal codice riconosciute.

Mandri — Accetta ~~una~~ di applaudire il matrimonio civile. Il Legislatore civile ha diritto di punire di vista sociale ~~alle~~ a quelle libertà che la ~~lit~~ rispettino religione consentite questo a proposito del divorzio pretto gli Israeliti — Il sistema del matrimonio ~~civ~~ ~~non~~ è veramente il sistema francese. Accetta le cautele sul godimento dei diritti civili per via di reciprocità.

Si potrebbe inoltre anche accennare almeno Roma; non vi è però la certità che si pubblicasse — Intanto vorrebbe che prima il Codice del quale è, poi una Commissione si lavorasse ad introdurre le più importanti modificazioni. ~~Vorrebbe~~ ~~non~~ si arrestò in questo vi esempio nel sistema delle Camere inglesi —

Vorrebbe che la Commissione intanto che si dasse facoltà che una Commissione parlamentare, di eletta dal Governo ~~intr~~ esaminasse il Codice civile

De Filippo — Dice che una commissione parlamentare dei due rami non è possibile costituirsi ~~nel~~ — Una commissione governativa non è accettabile — perchè se non è ingiustissima pretta pubblicazione è sempre utile — Una Com. governativa

non potrebbe ancora il Senato potrebbe
se fare tali lavori nella scorsa di
questa Legislatura. Poichè dunque
non è altrimenti fornita questa
modificazione legislativa egli accetta
che si pubblicasse tal quale è –

Basile – Dichiara che vota ritenendo
anche qualche modificazione fon-
dato – può accettarla una parte
là dove si genera per modifi-
cazioni non sui principj generali
che quel che si può fare per Catte
si procedono Civile nelle Stato in
cui si trova non è impossibile
~~[illegible]~~ tenersi pure per Cod. Civile.
Dice inoltre che non esiste nè la
impossibilità nè la difficoltà sono
ma per tempo –
Propone che se l'unica difficoltà
si pesta, si dia che dovrà si
fare le facoltà alle modifiche
si prolungheri sempre nel primo
semestre del 1865 –

Mari – Accetta come Mancini – che vi sia
sempre una modificazione –

Mancini propone che si votasse.

Tornata — del giorno 12 —
Sul l'Art.° 2.°

Basile — Crede che le facoltà dell'Art.° 2.° non saranno per essere utili alla finanza poichè si ridurranno a poche soppressioni.

Pisanelli — Spera che veramente economie si faranno sotto nuova discussione; ma più importa nell'interesse della scienza e della retta amministrazione della giustizia — Egli dunque consente ad accordare tali facoltà — Ed è opportuno applicare questa occasione in cui nuovamente si è tolto la capitale da Torino — Domanda solo che dica il ministro quando egli intenda di eseguirle.

De Filippo — fa osservare che altra Commissione pel riordinamento giudiziario aveva dati simili facoltà aggiungendo un articolo apposito. Dice che sia ora più che mai opportuno, poichè devesi fare una nuova discussione in Toscana. Dice poi che le tali facoltà si valgano solo dopo l'elezione.

Basile — Conviene che frattanto economie per la finanza il ridurre. Poi dice

De Filippo — Insiste perchè si faccia in tal proposito qualche cosa, tali essendo sempre state le insistenze della Commissione stessa — L'Art.° 2.° messo ai voti è stato adottato all'unanimità.

Si l'Art.° 3.°

Mari — Dice che la sua opinione è per

sistema della borsa, sì lenta, e non della
Cassazione. Dice poi che se si
volesse ritenere la Cassazione non
può più istituirsi come si fece prima
prima la Capitale. Dice che non
ci è ragione a ritenere a tali le Cassa-
zioni inutili che a quattro. Le ragioni
che fecero fatto gli affari la si
fecero meglio oggi che la Toscana
e l'Umbria meglio che a Napoli. Com-
batte la ragione del danno recato nelle
relazioni

Basile. Concorda col Mari nelle ultime
cose da lui dette, cioè che è
fuori tempo il sopprimere la Cassazione
di Firenze.

Du Filippi. Incaricato a compilare colla Commis-
sione del progetto di legge sì la
espropriazione per pubblica utilità, dice
che si ~~attesta~~ sospenda.

Sul l'Art. 3°

Filleaud. Dice che ~~pure~~ fin quando si conserveranno
più Cassazioni non potranno tenersi
presenti le circostanze delle popolazioni
ne ma più le tradizioni della loro
legislazione poiché sempre occorrerà
per molto tempo questioni regolate
dalle precedenti leggi. Quindi conclude
che non mai a quella di Napoli
si dovrebbe sopprimere le Marche, e
l'Umbria, ma più tosto a quella
di Firenze poterla si conservasse, poi-
che le leggi più vicine a quelle
che reggevano la Toscana — se vi più
fatto dovrebbe convenire ad istituire a quella
di Torino

Pisanelli. Vota contro la Cassazione - perchè non trattasi di conservare la Cassazione a Firenze ma di riconoscerla sotto il rapporto dei stipendi -

Basile - Modifica la sua opinione a vista del bisogno di aumentare i stipendi - perciò si accosta alla soppressione di quella di Firenze, eccettuando l'articolo -

Il Presid: Ripiglia l'opinione messa dal Mancini cioè che

Le Filippi - si approvi questo desiderato il Mancini d'essere inserito nella Relaz:

si metta ai voti l'Art: 3.°

ed è approvato a maggioranza colla modificazione che le parole, e l'entrata sia riferita alla Cassazione di Torino -

Si vi l'Art: 4.°

Pisanelli Osserva che è grave questione politica se collettivamente all'attuale sistema nelle provincie meridionali, ~~così~~ propone che sia inteso il sistema voglia sostituire a quelli attualmente vigenti -

L'Art: ultimo soppresso -

sul progetto

Defilippo -

sul Codice di Commercio il Ministro promette che nella prossima Legislatura egli presenterà un nuovo progetto di Codice di commercio, e quindi che per ora la Commissione sospenda dallo occuparsi sui altri progetti a pubblicare. ~~Così si dice~~ -

Fu la pena di morte osservò che fosse chiamato a dare un voto di principio egli votò per tal abolizione della pena. ma in Italia troverebbe ripugnanze, specialmente nelle provincie meridionali. Nel fare la Commissione Francese - Bisognerebbe trovare che cosa sostituirvi, e questo non è facile, ed è opera da farsi - quindi ei dice che più tosto accetterebbe la estensione per la sola Toscana; riserbandosi poi di proporre questa grave questione alla futura Legislazione - In ogni modo vorrebbe poi ~~[illegible]~~ un'eccezione pel Regicidio

Sui leggi transitorie

Il ministro dice che si già ha preparato un progetto di leggi transitorie. Ha consultato voi magistrati superiori. Dice che essi nel tempo intermedio nominerà una commissione per esaminare, e discutere questo progetto. Dice che le modificazioni da introdurvi si limiteranno al coordinamento ed a togliere qualche errore che abbia potuto involontariamente trascorrere nelle diverse leggi abolite.

Si raccomanda in punto all'art. 2: che il ministro tenesse pure conto delle condizioni politiche di alcune località per non ispostare le attuali sedi di tribunali.

Si è osservato da Pisanelli che l'abolizione della ~~giu~~ pena istruttoria non sarebbe possibile senza la pubblicazione del codice di procedura.

— Sui la istituz. dell'avvocato dei poveri il ministro dice che essi acconsente di togliere tutti i sostituti, e lasciare solamente l'avvocato generale per l'ammissione alla pratica clinicata.

Sui le spese giudiziarie dice che essi mostrerà un nuovo sistema già ~~per~~ disegnato.

Su la riduzione delle Casse di risparmio il Ministro dovrà è un'interesse politico 1° assicurare il b.° delle Casse di risparmi per avvisarsi all'unica Cassa 2° che le monche vadano a Napoli per ispesare

Menichini dice che egli non fa questo del modo come introdurre qualche modificazione al Cod.° ma si contenta che che questo Cod. e altri provvedimenti, ed altri stetti del Governo

Mari si riporta a quanto ha manifestato in scritto.

Pisanelli sul tempo in cui dovrà andare in esecuzione che la Commissione dice che ha la pubblicazione del Codice, e ~~[illegible]~~ andare in esecuzione intercedo almeno lo spazio di sei mesi, e che la esecuzione non andasse al di là del Gennaio 1866.

Espone il pensiero del ministero sul Codice di procedura civile cioè di desiderare che il ministero lo faccia approvare nei modi più abbreviati dallo stesso Parlamento.

Menichini osserva che se non si pubblicato contemporaneamente questo Codice colle altre leggi dovrà concellare la soppressione delle Corte istanze, e della Cassazione di Firenze. Che se tutto ciò ovviamente propone che anche pel Codice Civile si differisse la pubblicazione, e nei stessi modi si ottengano alcune desiderabili

modificazioni. Opina perciò che quanto fece la Commissione sia sì

De Filippi. Si accorda colla prima parte della opinione del marchese non poi colla seconda. Quindi non crede potersi accordare al ministro questo potere di modificare forchè rispetto al mandato delli uffizi ed al suo avvenire che si ommetta al caso della quale non si abbia preceduto una qualche condanna. Dice che pel Codice Civile vi è sufficiente garanzia, non così pel Cod. di procedura civile, propone quindi che l'esame del cod. di questi si facesse dai membri della Commissione, e questi venuti poi a riferire ove mai si bisognasse per questo accettando si presenterebbero all'approvazione della Camera.

Pisanelli. Dice che utile sarebbe la contemporanea pubblicazione di questi due Codici. Non poi non è indispensabile che fossero approvati distintamente. Con questo progetto ommesso il Cod. Civile il Governo ~~ha~~ avrà potuto argomentare perchè al più presto si poi la

Comma votare l'approvazione e la esecuzione contemporanea dei due Codici. Osserva che questa Commissione non è nata come Commissione di revisione di Codici, e quasi implicitamente vi si applicherebbe.

Mori — Propone che votandosi prima ~~per~~ l'abrogazione del Cod. Civile si dica che che contemporaneamente sia la esecuzione della procedura da essere approvata nel miglior modo dal Parlamento.

Mancini — Dice che votandosi da ora la esecuz. del Cod. Civile in tempo dato non può il Governo accettare di fare approvare dalla Legislatura un Cod. di procedura che ancora non esiste. Dice che lungi di essere un potere segreto nelle mani del ministro ~~di~~ fa l'approvazione attuale per l'approvazione futura del Codice di procedura Civile, sarebbe un'arma per gli oppositori di questo Cod. Civile a combattere il Codice di proced. Civile. Vorrebbe che la Commissione istessa si vi occupasse.

Mori — ~~Dice non essere sovverso~~

Pisanelli — Dice non essere lecito l'accettare approvazione, ed indiretta.

Greco — Propone che Commissione si occupi di leggere il Cod. di procedura Civile

1

e quindi senza modificare, il Senato si pronunzierà per la pubblicazione o no —

Mancini — si oppone, come quello che parlò ad appello — propone che alcuni membri si occupino e poi si prendano ulteriore risoluzione — e si conviene che tutti che restano si vedano per comporre sui rispettivi progetti che si formano sul Cod. di procedura

Su la legge per espropriazione non che si attende

Su la legge per la marina che il Mancini comparisca con d'Amico, e poi insista se il Ministro per una nuova legge

Sul Cod. ~~penale~~ di Commercio ~~che~~ poi sia appunto se si ammetterà il Codice di procedura Civile —

Su la Circoscrizione giudiziaria si manda a che ~~il ministro~~ sia inteso il Ministro almeno dal Relatore, e ~~poi~~ si sarà in grado a deliberare di poi —

Su la pena di morte si è deliberato ~~unifor~~ ~~mente e proto~~ la Commissione tenersi alla sua precedente ~~sol~~ risoluzione: poi che si pecchino sue diverse relazioni ~~e~~ ~~di~~ ~~cotta~~ siccome diversi sono i due progetti posti all'esame di questa Commissione. Sul resto la prendere ulteriori risoluzioni

Gran Luigi commissario del primo ufficio ha fatto la relazione seguente

Lungo sarebbe riferire alla Commissione tutti i dettagli della discussione generale, e dei singoli articoli; perciò mi soltanto le opinioni manifestate nella discussione da esso articolo del progetto

Scopo della legge essenzialmente politico essere il bisogno progettato di unificazione legislativa

Unico criterio per accettarla essere la prevalenza della somma dei beni derivanti dalle unificazioni sulla somma dei mali pregiudizii della ingerazione delle leggi proposte nello stato in cui esse sono

Ammessa questa prevalenza doversi attenere da qualunque modificazione

1° perchè il proporre sarebbe dopo mezzi proposti al fine proposto, onde ansione e discussioni interminabili, che trascinerebbero prima la commissione e poi la Camera a quell'esame parziale delle leggi per articoli, che si vuole evitare.

2° perchè, proponendo modificazioni parziali, si correrebbe rischio di turbare l'armonia delle leggi tra le parti e nell'angustia di esse, e si assumerebbe in fatto al paese la responsabilità delle leggi pubblicate; perchè esso impedirebbe che la Commissione, attendendo profondamente analizzato, abbia riconosciuto non doversi modificare nella parte non modificata.

Onde in conseguenza doversi pubblicare le disposizioni armonizzare con quelle parti delle attuali leggi legislazioni che si andrebbero vigenti, fra tranlanto dopo lunga, e ponderata discussione vinto il partito della pubblicazione dell'intero codice

e opera urgente
e il nuovo Codice
parti, e perciò
licare soltanto il
to lo Stato della
to che si fosse pub
del nuovo Codice,
lo titolo della mag
della maggioranza
pità di pronunciarci
unificazione legisla
mente che si pres
udici soltanto ta
vo Codice, la qua
trebbero in tutte

N. 2° – Procedura Civile

Fu approvata, anche quando non fosse stata ancora conquistata in tutte le sue parti, sulla considerazione che sarebbe impossibile attuare il Codice Civile, senza attuare nello stesso tempo la Procedura Civile.

N. 3° – Legge circa la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei Tribunali di Circondario.

Fu pure approvata dopo brevi favorevoli osservazioni.

N. 4° – Estensione alle Provincie Toscane della Procedura Penale.

Fu osservato la convenienza di estendere anche alle Provincie Toscane il Codice Penale, e siccome non sarebbe stato possibile introdurvi in quelle Provincie la pena di morte, così impegnossi una lunga, e animata discussione relativamente all'abolizione di questa pena.

La rivocazione dell'ufficio fu uno di doversi adottare il Codice di Procedura Penale anche per la Toscana, migliorandolo in quelle disposizioni che non facilitano abbastanza il beneficio della libertà provvisoria, e l'eccitarsi il Governo a provvedere collecitamente alla riforma del Codice Penale, mettendolo in armonia coi principii reclamati dall'attuale civiltà in torno all'abolizione della pena di morte, e la riforma carceraria,

per la quale fu fatta apposita relazione dalla Commissione nominata con Decreto del 16. Feb.o 1862.

N.o 5.o — Legge per l'estensione alle Provincie Toscane dell'ordinamento giudiziario e della legge sugli stipendi delle magistrature.

Anche questa legge fu approvata, ma colla raccomandazione al Commissario di propugnare in seno della Commissione i seguenti voti.

1.o Abolizione della pubblica ministero, la quale impone al bilancio una spesa gravissima, che potrebbe essere utilmente, affidando la assistenza dei poveri agli avvocati, che in tutte le provincie del Regno gratuitamente si prestarono, come ora col massimo zelo, e disinteresse sempre prestarono gli avvocati delle Provincie Napoletane, Siciliane, e Toscane.

2.o Riforma completa nell'ufficio del Ministero pubblico, onde possa dal mantenimento effettivo assicurato la indipendenza dei magistrati giudicanti.

N.o 6.o — Legge circa la espropriazione per causa di pubblica utilità.

Fu approvata senza discussione.

N.o 7.o — Legge per la marina mercantile.

Fu parimenti approvata senza discussione.

In quanto alle facoltà chiesteli dal Governo, fu dato incarico al Commissario di chiamare nel seno della Commissione il Ministro, e di non consentire alla di lui di introdurvi altre modificazioni, se non quelle che sono indispensabili alle

coordinamento delle leggi sopra in-
scritte tra loro, e con altre leggi
dello Stato, senza punto alterarne
la sostanza —

Art.o II — Fu osservato che gli avvisi di Con-
gli Provinciali non possono essere
sicura norma al Governo, sul motivo
che i Consiglieri del Circondario, ove
il Capoluogo della Provincia, i quali
sostenevano la sedizione dei Tribunali
non si potevano trovare d'accordo coi Con-
siglieri degli altri Circondari, i quali
sostenevano il mantenimento delle at-
tuali circoscrizioni — Perciò fu vo-
tato il commissario di circon-
darsi di tutte le cautele nel conceder
al Governo la facoltà di addivenire
ad una novella circoscrizione giudi-
ziaria, e d'inoltre per la soppressio-
ne di tutti i Tribunali superflui —

Art.o III — Dopo una lunga, e vivace discussione
fu votata la soppressione dell'articolo
della raccomandazione di presentare
la proposta di una sola tavola
di Cassazione per tutto il Regno —

Art.o IV — Fu approvato senza discussione

Art.o V — Ma fu votata la soppressio-
ne per le stesse ragioni per le quali
fu soppresso l'art.o 3.o della legge con
cui il Governo ha chiesto la facoltà
di pubblicare alcune leggi d'ordine
amministrativo

di fatto così sopra detti —
si delibera se si deve passare
alla discussione degli articoli
oppure alla nomina del commis-
sario — Parla il Ballenti per
la nomina del commissario e
l'Alfieri per l'esame degli articoli
si passa alla nomina del commissario
Riesce eletto commissario il
Bianchieri —

Per Segretario Cifuni;

Seduta del 3 Dicembre.
Progetto di legge (Vacca)
Unificazione legislativa —
Discussione generale chiusa si passa
all'articolo 1°.
L'onorevole Cipolla parla in favore
del 1° articolo cioè pubblicazione del
codice civile, e procedura civile
e sua competenza in materia penale
dei giudici di mandamento e dei
tribunali di circondario, la legge
per l'estensione alle provincie toscane
del codice di procedura penale del
20 Nov. 1889, la legge circa l'appro-
priazione per causa di pubblica utilità;
Parla la legge per la messa parecchie
dice che in massima è favorevole
quantunque non approva le leggi proposte
quanto alle modificazioni proposte dalla
commissione sono date istruzioni
per porre fianco al ministero —

276

L'onorevole Giaulli parla in favore dell'articolo 7° in generale e specialmente in favore del Codice Civile — tocca del matrimonio civile — dell'espropriazione — parla del Codice di Procedura civile che gli sembra sia un libro un gran progresso. Intorno al terzo articolo fa osservare che riserva un'irregolarità, quegli fraporre ed economie per la moralità del sistema giudiziario — parla in forma dell'estensione alle provincie toscane, all'espropriazione per cause di pubblica utilità —

Intorno alle modificazioni in forma dell'intelligenza da prendersi tra la commissione e i ministeri —

Il Ferrucci accetta il primo articolo.

Il Pinucci desidera che il sistema dei tribunali di terza istanza venga in luogo di quello delle sezioni e in luogo del consiglio di commissione, piuttosto quello che sarebbe meglio adatto alle condizioni del paese.

Dubita intorno al 3° articolo e alla convenienza della estensione della giurisdizione dei giudici mandamentali — poi non si oppone.

Approva il 4° ma raccomanda l'adozione in forma del codice penale come fu formulato proposta in favore dell'articolo 7° per la materia preventiva.

Intorno alle modificazioni richiama la raccomandazione che siano combinate colla commissione —

Il Cipolla propone che si potrebbe seguire le quistioni tra la terza istanza e il sistema delle sezioni dell'approvazione dei codici di procedura — e insiste sull'adozione in Toscana del codice penale — si rimette ai giurati per l'approvazione della nuova capitale —

2)

accusa l'inabilità dei ministri
passati e presenti.
La disamortizzazione necessaria —
La soppressione di corporazioni necessaria —
Lo Stato ha il diritto di abolire la
propria approvazione a quelle corporazioni —
Ma non vuole che si trascendano
questi limiti. Lo stesso Bianchieri
ha dovuto fermarsi dinanzi alla
costituzione civile del clero abolita —
Non si devono dimenticare gli scopi
avuti in mira dai fondatori e
dagli oblatori di molti istituti religiosi
Non si deve richiamare allo stato
che le proprietà che ora non servono
che a scopi che contradicono alle
civiltà moderna — Si devono vendere
le eccedenze del culto, e i servizi
pubblici che ancora si assicurano
coloro che lasciarono le loro
proprietà a quelle corporazioni
religiose — Ricorda i trovatelli —
i ciechi — i sordo muti — l'educazione
giovani. l'autorità del Conte di Cavour
Il Ballanti osserva che l'Affini
si sentirà favorevole alla parte
prima del progetto ministeriale —
La rovina delle manimorte
abbraccia le parrocchie e i vescovati —
Combatte la differenza ~~[illegible]~~ degli scopi
diversi che si propone lo Stato: li
dichiara tutti rispettabili = guerre —
giustizia — beneficenza ecc equivalgono —
Risponde al Bianchieri che la legge
non fece le sue riforme che in
questa all'insurrezione — Ma
non fu una rivoluzione —

Seguito al 159
deliberazione al 276

non vede il momento opportuno.
Sostiene che il progetto di legge conduce in modo indiretto al clero secolarizzato — l'economato corrisponde ad una disposizione di più del ministero delle finanze —
Finanziariamente non è utile pel momento — Secondo l'articolo 6. il progetto di legge spoglia gli abbati e perciò tocca anche le provincie ingrandite —
Politicamente e finanziariamente la legge non è opportuna —
Il Biancheri sostiene che adottata questa misura radicale non sarà preclusa la via agli accordi col Papa — La soppressione dei conventi è già avvenuta in parecchie provincie. Bisogna compierla —
È d'accordo coll'Alfieri nel non volere clero falsificato. Dimostra l'attuale progetto d'accordo con la legge concordiana che stabilì la Cassa ecclesiastica — Stabilisce la personalità giuridica dell'economato dallo Stato — Si unisce al Ballanti nello stabilire l'identità degli scopi che si propone la legge fino ad ora, di giustizia, di beneficenza, d'amministrazione —
Riassume il progetto di legge in generale
Si mette ai voti la proposta del Ballanti che dichiara di respingere il progetto di legge per ragioni d'opportunità ed è approvata dall'assemblea a maggioranza.

Il Ferranio raccomanda lo studio della legge ipotecaria delle leggi concernenti.
Il Poerio approva pubblicarsi le leggi e si propone la questione delle espropriazioni - e l'esempio del Belgio e la prova fatta dalla espropriazione in Francia - e le conseguenze pubbliche
Non vorrebbe abolite le pene di morte
Propone una temperamento per la pena nel sistema ingleso dell'incarcerazione
L'onorevole Fiaschi si oppone al principio accolto della proclamazione di questa legge
Vuol tener conto delle condizioni politiche per l'adozione del matrimonio civile —
Ricorda l'opposizione del clero - Parla del codice estense: e delle gravi difficoltà che si incontrarono nel Ducato di Modena - Propone che si adottino penalità contro i sacerdoti che celebrassero matrimoni senza anteriore al matrimonio civile. ~~Propone che venga di seguito~~ Ha osservazioni sul sistema delle pubbliche ~~pene~~ espiazioni per delitti.
Il Bianchi appoggia l'opinione del Fiaschi intorno al matrimonio civile —
Insiste sull'abolizione delle espropriazioni - e si associa intanto alle pene di morte alle opinioni del Poerio —
Il Rasponi accetta la legge. Propone che si profitti dell'occasione per estendere il codice penale in Toscana e fa voti perchè si abolisca la pena di morte e propone che il commissario inviti il ministro a proporre una legge per l'abolizione della pena di morte —

Desidera che il ministero venda più ampia la proposizione per abile
Il Tonelli vota per l'abolizione della pena di morte —
Si mette ai voti l'abolizione della pena di morte da sottoporsi alle deliberazioni del parlamento nello stesso tempo che si estenda alla Toscana il codice penale del Regno — ed è adottata questa proposta —
Sorge la questione esposta dal Cipolla quali leggi penali si vogliano estendere alla Toscana —
Questa questione è deferita al commissario —
Esaurite le questioni intorno all'articolo primo che è approvato —
Si procede alla discussione dell'articolo II.
L'onor.le Romeo propone un ordine del giorno che si allega (Lettera A)
Ragioni propone la soppressione dell'articolo 2°.
Bianchi domanda che sia mantenuto l'articolo, fondandosi sull'inutilità di molti Tribunali residenti nei capo-luoghi di circondario specialmente nelle provincie meridionali.
Tonelli appoggia l'onor.le Bianchi
Romeo sviluppa il suo ordine del giorno.
Bianchini mostra l'impossibilità di amministrare la giustizia in certe provincie quando non debba esservi che un Tribunale civile —
Cepolla parla nel senso che

mentrechè i circondarj, si accordò però la facoltà di toglierne alcuni tribunali in alcuni circondarj.

Bianchini dimostra come debba andarsi a rilento nella soppressione dei tribunali di circondarj, e mostra come il segreto dell'economia consiste piuttosto nella diminuzione dell'organico anzichè nelle variazioni di circoscrizione.

L'articolo 2° è approvato coll'incarico dato al Commissario di far prevalere il concetto che presiedono alla circoscrizione giudiziaria tutti i criterj morali e politici, e che siano diminuiti i personali dei tribunali, e soppressa l'Ufficio dei Poveri.

L'articolo 3° è soppresso, adottandosi una proposta dell'onorevole Romeo per la quale si stabilisce un'unica Corte di Cassazione per tutto lo Stato.

Gli articoli 4° e 5° sono approvati senza discussione.

È scelto a Commissario l'onor.le Cipolla.

Lettera A

Il Sottoscritto propone che il Commissario del 8to ufficio sostenga in seno della Commissione l'abolizione dei tribunali di Circondario, essendo bastevole un tribunale per Provincia, quando si deferiscano ai Giudici mandamentali tutte le cause correzionali, e le civili fino alla somma di £ 3 mila

Romeo

Discussione intorno al Progetto di legge N° 276.

Facoltà al Governo per la esecuzione di leggi per la unificazione legislativa del Regno.

Vidato

Ufficio 1mo

Discussione intorno al Progetto di Legge N° 276

Facoltà al Governo per l'esecuzione di leggi per l'unificazione legislativa del Regno

Ufficio 1mo

Non si vuole riconoscere la convenienza di pubblicare e di rendere esecutorie di urgenza le sette leggi nominate nel Progetto tanto più che queste leggi, secondo l'ultimo art° del progetto stesso, hanno invece il carattere della provvisorietà. Ma le ragioni adotte per non ammettere il progetto pedono il loro valore innanzi alla ragione della urgenza.

Proponendosi da alcuni di non inoltrarsi nella discussione generale, prima che questa sia chiusa, si propone di raccomandare caldamente al ministro perchè nel seno della Commissione nuova caldo eccitamento al Ministro di Grazia e Giustizia onde, colla maggiore possibile sollecitudine, sollecitò l'opera di migliorare il sistema delle nostre leggi penali. Quest'opera tenda alla abolizione della pena di morte e a risolvere in qualche modo il progetto del nuovo sistema penale e della riforma carceraria a norma della relazione al Ministero dell'Interno della Commissione instituita il 16 febbraio 1862. È di assoluta necessità il ricordare al Governo la riforma carceraria, adottato il nuovo sistema penale perchè si sappia come edificare i nuovi Penitenziarii di mano in mano che debbano costruirsi. È noto essere le nostre antiche carceri le stesse che nei secoli scorsi furono intese a strumenti non di pena legale ma di torture e di vendette; che se taluno d'esse non sono abominevoli, sono tuttavia repugnanti alla giustizia e alla umanità, non rispondendo punto alla moralità, alla custodia, alla graduazione delle pene, venute vere scuole del delitto.

La riforma carceraria è imperiosamente richiesta anche dalla ragione della economia, imperocchè colle carceri attuali da demolirsi o da riadattarsi, la Nazione sostiene un peso annuo di circa 22 milioni p. mantenere oltre 40/m. detenuti, mentre tale aggravio con un sistema reclamato dalla giustizia, dalla moralità, dalla umanità, potrebbe essere diminuito d'oltre 10 milioni.

Si passa alla discussione dell'art.o 5 mio

Si propone di portare la discussione non sull'intero art.o ma gradatamente sulle singole parti che lo compongono:

Approvandosi da alcuni il I paragrafo si fa calda raccomandazione al Commissario perchè nei nostri Codici sia consacrata l'abolizione della pena di morte e perchè qualche capo si introduca p. una nuova sola pena che in seguito potrà servire d'norma anche per il nuovo sistema della riforma carceraria.

Codice civile

Non vorrei riconoscere la urgenza di mettere in esecuzione il domandato nuovo Codice Civile nella sua interezza, perchè cosa non sentita necessaria nelle varie parti del Regno. D'altronde le popolazioni non possono vedere di buon grado impotte così precipitanza le leggi civili regolatrici e salvaguardia della Proprietà, tanto più quando queste leggi non sono perfette, il che è provato dall'ultimo art.o della legge.

Tuttavia, eliminando la parte del nuovo Codice civile riguardante la Proprietà, si potrebbe adottare l'altra parte riguardante lo Statuto personale. Nei tempi presenti non è tollerabile che sia in vigore un codice quale il piemontese che tiene il figlio sotto la soggezione

paterna fino alla età di 30 anni, volendo il Codice Albertino che il figliuolo sia assoggettato al dominio del padre per un tempo troppo lungo.

Si propone di adottare il nuovo Codice civile nella sola parte che riguarda lo Statuto personale, respingendo l'altra parte regolatrice della Proprietà. Si adotta tale distinzione, bene, altrimenti si respinga la legge.

È Non si ritiene conveniente la pubblicazione di una sola parte del nuovo Codice civile, mentre da una parte si avrebbe stabilita la uniformità della legge in tutto il Regno per ciò che riguarda lo stato giuridico delle persone, la stessa uniformità non esisterebbe per quanto riguarda la proprietà. O si vuole o non si vuole la unificazione generale delle leggi.

L'articolo 5.to del Progetto non può essere indicato quale prova della imperfezione del nuovo Codice, perchè quell'art.o è posto unicamente per salvare il decoro della Rappresentanza nazionale, che deve supporsi interessata per riveder quelle parti del Codice che la esperienza indicasse da riformare. Lo stesso art.o non prova nemmeno la provvisorietà della legge.

Si asserisce che la esecuzione del nuovo Codice civile è per essere causa di gravissime perturbazioni nei rapporti e negli interessi civili; che nessun motivo la giustifica. Manca quello della urgenza della unificazione legislativa. Accettando il motivo, si cerchi come provvedere. Certamente male si provvede adottando, come volevasi precedentemente, l'applicazione di una parte sola dello stesso Codice civile; tale distinzione moltiplicherebbe gli inconvenienti, essendo evidenti le difficoltà di mettere in accordo

la nuova parte del Codice colla antica che rimarrebbe in vigore direttamente nelle diverse parti del Regno.

Si considera che quando vuolsi una legislazione unica per tutto il Regno, si deve pure volere un modo unico di applicarla. Ora come ammettere la legislazione unica, mentre non si risolve la pregiudiziale questione circa l'esistenza di una sola Corte suprema di Cassazione, oppure di due Corti? Non si pregiudichi la questione riguardante la costituzione dei Tribunali Supremi.

Quella urgenza che si è riconosciuta per le leggi amministrative regolatrici dei rapporti fra i cittadini e lo Stato, non la si può ammettere per le leggi regolatrici dei rapporti fra cittadini e cittadini. Si riconosce la impossibilità che un Parlamento discuta articolo per articolo un intero Codice; dalla discussione su tale materia in Parlamento deriverebbe certo qualche cosa di mostruoso. Ma il Parlamento deve egli proprio del tutto estraneo? non avrà un mezzo di farlo partecipe? se il mezzo esiste vediamo se è maturo.

Il nuovo Codice Civile venne presentato al Senato; questo lo studiò nei proprii Uffici, quindi nominò una Giunta che lo studiasse a sua volta e lo modificasse.

Perchè non si fece lo stesso nella Camera dei Deputati? perchè ai Deputati non fu dato modo di leggere almeno questo nuovo Codice? perchè tale esclusione?

Può rimediarsi facilmente nominando una Giunta di Deputati i quali a loro volta esaminino il nuovo Codice e si mettano poi d'accordo colla Giunta del Senato nell'intento

Dunque

le modificazioni che si riconosceranno giuste. Così potrà riconoscersi che i due rami del Parlamento ebbero parte in questa importantissima opera.

Alcuni che non ammettono il paragrafo I dell'art.o non sarebbero alieni dall'ammettere che alcuna parte del nuovo codice, p.es. quella riguardante la maggiorenità, fosse adottata.

Tuttavia non vuolsi ammettere tutto il nuovo codice civile, del quale se non i singoli articoli, la Camera dei Deputati deve stabilire almeno le basi fondamentali. Una volta stabiliti questi principii dal Parlamento, il nuovo codice non avrebbe più carattere di una provvisorietà perturbatrice. Pubblicato che fosse in via provvisoria il nuovo codice le popolazioni che già esperimentarono in via provvisoria il Codice Romano, il Codice Napoleone, il Codice Albertino ..... dovranno vedere quando mai si darà ad esse l'ultimo codice definitivo.

Si noti inoltre che il nuovo codice provvisorio porterà una sospensione, un arenamento negli affari per l'incertezza della sua durata.

Però si ammetterebbe la Giunta eletta nel seno della Camera dei Deputati quale fu proposta.

I sostenitori della urgenza di pubblicare le leggi in discorso combattono gli avversarii avvertendoli come il Governo non siasi già limitato a sottoporre al Senato il nuovo codice civile. Si sa che il Governo da molto tempo consultò replicatamente i più abili giureconsulti, le Corti d'appello ..... in proposito che quindi può dirsi che ad esame accuratissimo fu già assoggettato il progetto, dalla capacità più competenti della materia, in tutto il Regno.

D'altronde l'Uff.° è unanime nel riconoscere la impossibilità che il Codice civile sia discusso dal Parlamento, anche i varii argomenti addotti contro l'urgenza provano la necessità di un nuovo Codice.

Non si badi dunque a scrupoli, Si consideri piuttosto che votando la urgenza della applicazione del nuovo Codice civile noi otteniamo un massimo vantaggio desiderato dall'Italia, la disparizione delle autonomie. Consideriamo pure che col nuovo Codice civile l'Italia ottiene ciò che da tempo in vano sospira, il Matrimonio civile, ed altri ordinamenti che la sottraggono alla intromissione del Clero nelle cose della vita civile dei Cittadini. Si dovrebbe votare l'urgenza soltanto per questo fatto.

Alcune parti d'Italia hanno accettato in questi ultimi anni, in via provvisoria, alcuni Codici, sopra non avendo perturbamento d'affari nè arrenamento, nè si richiamarono modificazioni.

Chi combatte la urgenza aggiunge alle altre ragioni quella che risulta dall'aver il Governo oltrepassato i limiti segnati dall'ordine del giorno votato dalla Camera. Comporta la opposizione sicendando che la manica della unificazione è la causa che ci fa sgombrare da Torino; la smania dell'unificazione per mezzo delle leggi piemontesi provoca la reazione delle nuove provincie contro le antiche, Badiamo che non succeda a Firenze che quello che accade testè a Torino.

Le due parti inclinerebbero a mettersi d'accordo sulla proposta 1 che una Giunta eletta nel seno della Camera si occupi dell'esame del progetto di Codice quale venne elaborato dalla Giunta del Senato; che le due Giunte si mettano d'accordo nel compilare un nuovo progetto risultante delle modificazioni da introdursi in quello del Senato — e che in seguito il nuovo Codice, opera delle due commissioni sia publicato ed eseguito.

Seduta del giorno 3.

Quelli che nella seduta di ieri non convennero nell'approvare la urgenza della legge quale venne proposta, ma soltanto per alcune parti di essa, come a cagion d'esempio quella riguardante lo Statuto personale — dichiarano che, letto il nuovo Codice, sono convinti trovarsi in esso tante e tante parti ottime che oggi voteranno l'urgenza dello stesso Codice. La ragione principale che gli muove a ciò sta nell'essere consacrato nel nuovo Codice il principio che ammette il matrimonio civile, sottraendo da qualunque potere ecclesiastico la vita civile dei cittadini.

A ciò fare gli conforta anche il pensiero che il Governo nella formazione del nuovo Codice si volse dei lumi degli uomini più distinti nelle scienze legali in tutte le provincie del Regno.

Quelli che nella seduta di ieri si mostrarono contrari all'urgenza si dividono in due campi; l'uno sostiene di non aver voluto approvare la urgenza per salvare il decoro e l'autorità del Parlamento; che, tuttavia, quando per salvare questa dignità si provvedesse, non insisterebbe. L'altro campo persiste nel non ammettere l'urgenza, ad onta che in difesa di

questa si chiamerà in sovverso i liberali principii consacrati nel nuovo codice, come sarebbe quello del matrimonio civile. In qualunque tempo, attesto l'incivilimento moderno, si dispetto un nuovo codice, in questo si sanzionerebbe sempre il principio del matrimonio civile. Questo principio è così radicato nella moderna civiltà che lo si trova sanzionato per fino nei codici delle dispotiche cessate signorie d'Italia. Valga come esempio il Codice Modenese.

Si passa alla votazione del M.° 1.mo del l'Art.° 1.mo. È approvato.

n.° 2.°, e 3.° — Si approvano pure i M.i 2.°, 3.°.

N.° 4.° dell'art.° I.° Si chiama l'attenzione dell'Uff.° sui grandi difetti che esistono nel Codice di Procedura penale del 20 novembre 1859. Questi difetti dovrebbero trattenerci dall'estenderlo alla Toscana, ove non venga prima modificato.

Quale conseguenza dei difetti in questo codice esistenti? si cita il fatto seguente avvenuto in Sicilia. Un individuo per lieve trasgressione alla legge sulla leva militare, dietro semplice nota del Giudice, viene chiuso in carcere, senza che un mandato regolare espositivo delle ragioni dell'arresto sia stato spiccato. L'individuo per opera di amici, passati molti giorni di prigionia, procura di essere giudicato dalle Autorità. Inutile tentativo! Egli resta nel carcere per lo spazio di 50 giorni, decorsi i quali, esaminato dal Giudice venne posto in libertà per non darsi luogo a procedimento. Perchè il Codice di procedura deve permettere che un'individuo rimanga in carcere per tre mesi senza che meriti la detenzione?

perchè in altre parti d'Italia, in Lombardia per es, nella prov.a di Como si devono constatare simili detenzioni preventive le quali si prolungano talvolta, per semplici ragioni, oltre il termine di un anno, senza che il detenuto venga giudicato?

È vero che nel Codice di Procedura penale è un art.o per cui il solo sospetto della fuga dell'imputato può dare luogo all'arresto e alla detenzione. Questo art.o da luogo al seguente abuso. Un Giudice fa chiamare a sè l'individuo che crede colpevole di un reato, lo interroga su questi, e poi dalle risposte giudicando arbitrariamente o supponendo il desiderio della fuga nell'interrogato, lo fa porre agli arresti.

Basta la citazione di questi fatti per comprendere tutti i numerosissimi abusi che possono derivare dalle disposizioni del Codice di procedura penale del 1859. Come si può introdurre tal codice in Toscana?

Alle osservazioni predette si oppone che gli abusi possono dipendere dalle persone, non dalle disposizioni del Codice di Procedura penale; il quale essendo in vigore in tutto il Regno, non dice dappertutto gli effetti testè ricordati. Verrà tempo che questo codice sarà modificato; estendiamolo intanto alla Toscana la quale ne sentirà un vantaggio immediato per il Giure, fatto che farebbe perdonare qualunque difetto nel Codice in questione.

Si noti inoltre che in molti art.i di questo Codice, come si esprime fin d'ora il Governo, dovranno introdursi delle modificazioni precisamente negli art.i lamentati; che l'intero Codice in avvenire dovrà sottostare a modificazioni

in conseguenza del nuovo codice penale. Si assicura poi essere in vigore presso le Autorità Giudiziarie, a favore di coloro che vengono arrestati dall'Autorità politica, delle disposizioni di guarentigia. Per queste un arrestato deve immediatamente essere tradotto innanzi al Tribunale, se questo tiene seduta; dato il caso che non tenga seduta, si provvede traducendolo innanzi a chi di ragione. Si assicura anche che i Giudici hanno frequentissime occasioni di concedere la libertà provvisoria.

Alcuno fa notare che, trattandosi di unificare, fa mestieri ottenere la unificazione completa delle leggi. Però si domanda di unificare anche il Codice penale. Noi non possiamo fare il dono del carnefice alla Toscana. Nelle provincie meridionali, finchè dura il brigantaggio, si può fare una eccezione, mantenendo la pena di morte; ma questa pena universalmente condannata non deve avere sanzione nei nostri Codici.

Raccomandazione al Commissario

Conseguentemente si raccomanda al Commissario di portare nel seno della Commissione il voto che la pena di morte sia abolita nel nuovo Codice penale. Si conforta tale proposta colla ragione dell'essere già stata adottata negli altri Uffizi.

L'Ufficio rimanda la questione della pena di morte alla fine della Discussione dell'art.o 7mo

---

Considerandosi che il principio della libertà provvisoria deve essere generosamente applicato, ogni qualvolta la condizione dell'imputato garantisca dalla fuga, ogni volta che la qualità del reato lo comporti, si prova la necessità di introdurre nel nostro Codice di Procedura penale tutte le garanzie dell'Habas Corpus.

Si raccomanda dunque al Commissario di sostenere in seno della Commissione i principii che più largamente favoriscono la libertà provvisoria.

Resta approvato il ~~Art.~~ 4° colle raccomandazioni fatte al Commissario.

Questa legge, come quella che riguarda il favorire, si ritiene della massima urgenza, anche per ciò che riguarda la economia. D'altronde abolisce la clientela pubblica, la difesa del povero a carico dello Stato. La esperienza insegna dovunque che la difesa del povero lasciata alla carità, sia dei giovani avvocati che fanno le prime prove nel foro, sia dei più provetti generosi è molto più efficace di quella stipendiata dal Governo. Nella stessa Città di Roma è costituita una Società con un fondo rilevantissimo per la difesa delle cause dei poveri. Tale Società è coadiuvata dall'opera gratuita dei più distinti Magistrati dello Stato; questi decidono se la causa d'un povero è giusta; fatta la decisione portano essi stessi la causa dinanzi ai Tribunali sostenuta coll'appoggio della loro autorità. Se questo avviene in Roma papale, perchè non faremo lo stesso noi. Quando insieme col bene del povero si tratta di difendere il principio della economia dello Stato?

N° 5°

Si raccomanda al Commissario di sostenere in seno della commissione che sia abolita la clientela pubblica, ricordando anche come nelle stesse provincie napoletane e nella Toscana la difesa dei poveri fu sempre sostenuta gratuitamente dalla carità dei più generosi fra i giovani e probetti patrocinatori.

Si ricorda che la commissione incaricata dall'ex Ministro Pisanelli di studiare intorno alla materia in discussione non solo fu unanime nel votare l'abolizione della clientela pubblica, ma dichiarò altamente quali fossero tutte le riforme da introdursi nell'ordinamento giudiziario.

Ora stessa commissione nota che il nostro bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia aggrava lo Stato del dispendio di 31 milioni. L'Italia non ha che 22 milioni di abitanti; la Francia ne conta 40 milioni; ad onta di ciò il bilancio di Grazia e Giustizia della Francia sopporta la spesa di 30 milioni. D'onde tale differenza gravissima? nella organizzazione del pubblico ministero. In questo sono da prendersi in grave considerazione i 12 procuratori generali, di cui uno Capo, gli altri mantenuti come aiutanti; le segreterie e le sotto segreterie col seguito numerosissimo degli impiegati.

È pure da prendersi in grave considerazione che in alcune provincie ove nel passato erano sufficienti 7 Giudici, attualmente si trovano 26 Magistrati con moltissimo seguito di segreterie e sotto segreterie.

È necessario valersi della occasione presente per sradicare di pianta la burocrazia del Ministero di Grazia e Giustizia. Fa pure

mestieri, anche per salvare la indipendenza dei tribunali, portare una riforma in ciò che riguarda i procuratori del re che con prove scandalose tengono in soggezione i magistrati deliberanti mentre non hanno cosa alcuna da fare. Sta bene che vi sia un controllo, ma questo controllo non deve essere secondo il sistema francese introdotto colle leggi del Ministero Rattazzi. Il controllo deve essere una in guisa che i magistrati non abbiano a tutto sperare, a tutto temere dal Pubblico Ministero.

In prova della influenza immorale che talvolta esercita il Pubblico Ministero si ricorda un processo politico di Ravenna. Il Pubblico Ministero desiderava che quel processo (contro gli autori di una dimostrazione politica in teatro) riescisse a danno degli imputati. La Sezione d'accusa invece era al contrario avviso; tuttavia la stessa Sezione, non potendo mettersi definitivamente d'accordo, differì la discussione ad altra seduta, consegnando il verbale come è d'uso, e la minuta del voto, alla segreteria. Il Segretario mostrò la minuta al Pubblico Ministero, e questo non ebbe alcun riguardo di lamentarsene con alcuno dei magistrati. Ove la indipendenza del potere giudiziario?

L'Uff.° raccomanda al Commissario di insistere nel seno della Commissione perchè, come esigono la economia e la indipendenza della magistratura, si porti una riforma completa nel pubblico ministero. (Vedi a pag.a 14.)

Con tale raccomandazione si approva il N.° 5.°

Sono approvati senza discussione i N.° 6, 7.°

Altri continuando nel sostenere la necessità della indicata riforma aggiunge che nel passato molti essendo imposti della magistratura in semplice carriera senza stipendii furono d'improvviso favoriti di lauti stipendii, di raddoppiati se non ne avevano — e ciò senza alcuna ragione.

Si fa dunque altra raccomandazione al Commissario perchè anche in questo sia adottato un provvedimento.

Si fa altra raccomandazione al Commissario perchè invite, nel seno della Commissione, il Governo a dichiarare quali sono le modificazioni che intende introdurre nelle leggi domandate; tali modificazioni non devono punto alterare la sostanza delle leggi, ma servire unicamente al coordinamento delle stesse, devono essere limitate, subordinate al carattere di transitorietà.

Sulla abolizione della pena di morte, che si vorrebbe far votare dall'Uff.°, seguendo l'esempio di altri Uff.i si fanno delle altre osservazioni concordanti colle ragioni per cui il Ministero ha creduto nella sua relazione di non imporre al potere esecutivo il carico di risolvere la gravissima questione.

Quantunque l'Uff.° si mostri concorde nel desiderare che l'ultimo avanzo della barbarie, il carnefice, sia tolto in Italia, si fa notare come per ora non abbiasi a trattare l'ardua questione da rimettersi all'epoca in cui si passerà alla riforma del Codice penale.

D'altronde si nota come anche in paesi civilissimi tale pena è mantenuta p.es. nella Inghilterra.

I sostenitori della abolizione di questa pena sostengono che quando una cosa è giudicata buona si deve adottarla senza badare a ciò che fanno le altre nazioni in contrario, che sarà strano davvero, quando la Capitale Firenze chiamando concorso di tutti i cittadini delle varie parti d'Italia, al commettersi di un reato nella Toscana, il colpevole non sarà punito di morte, mentre lo sarebbe se il reato fosse stato commesso nel suo luogo nativo, a poche miglia di distanza dalla Toscana; che il Giurì non è, come si pretende una garanzia sicura contro questa pena, imperocchè i giurati giurano di emettere un voto indipendente da qualunque considerazione riguardante la gravità delle leggi penali; che finalmente se col voto per la abolizione della pena di morte deve emettersi anche quello della completa riforma del Codice penale, si emetta anche questo voto, approfittiamo della presente circostanza per consacrare un grande principio.

Si ricorda che il Parlamento deve pronunciarsi sulla legge del Dep.° Mancini per la abolizione della pena di morte, che quella sarà occasione opportuna per manifestare il voto. Altri osserva che, abolendosi d'un tratto la pena di morte, non si sa quale pena sostituire a questa senza alterare tutta la scala penale; che se mai si volesse alla pena di morte sostituire quella della condanna a vita negli Ergastoli, in Toscana non vi sono Ergastoli. Come dunque provvedere?

Altri sostiene che il voto dato dall'Uff.° 4. l'abolizione della pena di morte, servirà di eccitamento al Governo a procedere sollecito nella riforma del Codice penale mettendolo in armonia coi principii della riforma carceraria quali si trovano

espresso nella relazione dei Commissarii nominati col Rº Decreto del 16 febbraio 1862. Si noti che la nostra amministrazione carceraria ignora al presente a quale sistema debba attenersi; che un sistema fa mestiere adottare definitivamente perchè anche in questo ramo si ottenga la economia e si tolga un fonte di corruzione, una fonte di delitti.

La proposta della abolizione della pena di morte, essendo stata sostituita da quella di un semplice eccitamento al Governo nel senso sopra indicato, questo eccitamento è unanimamente approvato dall' Ufficio.

Art.º II.º Si raccomanda ai Commissarii di circondarsi di tutte le maggiori cautele nel concedere al Governo la facoltà di mutare la circoscrizione giudiziaria; che faccia considerare al Governo come il parere dei Consigli provinciali in questa materia non possono essere i più sicuri, imperocchè i consiglieri del Capoluogo di provª e quelli di circondario porteranno opposte sentenze; i primi vorranno l'antica circoscrizione; i secondi vorranno la nuova.

Si vota l'artº a condizione anche della soppressione di tutti i Tribunali superflui.

Artº III.º Si sostiene con validissime ragioni che, adottata la legislazione unica, il codice unico, logicamente deve essere una cassazione unica, e nessun Tribunale di IIIª istanza.

Alcuno propone la soppressione di questo artº III; altri che si divida in due parti; alcuni che l'Uffº decida prima se si vuole una o più corti di Cassazione, e poi si deliberi se devonsi ammettere i tribunali di IIIª istanza e nessuna corte di Cassazione.

In mezzo a tante proposte si conviene che

bisogna decidere fra l'esistenza della Corte di Cassazione o quella dei Tribunali di III istanza.

Si conviene che l'art. III nulla decide, che con questo art. il Ministero adotta una disposizione informe tendente a non risolvere la questione.

Si propone

A) sopprimere l'articolo e unificare;

B) Osservare l'articolo e mantenere le III istanze, riservando la questione.

Si nota saviamente che nella relazione il Ministro lascia comprendere che mantiene le due Cassazioni di Torino e di Napoli per ragione di certe riguardi.

Finalmente si mette ai voti la soppressione dell'art. II. che è approvata alla unanimità colla raccomandazione al Comm. di propugnare la proposta della unica Cassazione.

Art. IV. È approvato l'art. IV.

Art. V. Si vota la soppressione dell'art. V. per le stesse ragioni con cui si sostenne la soppressione dell'art. III della legge con cui si chiedono facoltà per le leggi di ordine amministrativo.

Viene detto Commissario l'onor. Greco Luigi.

Federico Bellazzi Segr. dell'Uff. 1.

Torino 3 xmbre 1864.

CAMERA DEI DEPUTATI SEGRETERIA

Ufficio 1° — Deliberazioni concernenti il progetto N. 276 Leggi Legislative e Giudiziarie

2 xbre

Mordini propone procedere come nelle leggi amministrative. Di estendere alla Toscana il codice penale abolendo la pena di morte per tutto il Regno. Approvato a unanimità

Art. 1° nel primo periodo si sopprimono le parole „nello stato in cui sono ec." fino alle ultime „le leggi seguenti"

Si approva l'art. 1: = Codice civile = secondo progetto Pisanelli emendato dalla Camera del Senato — commissione, e colle modificazioni che la Commissione della Camera crederà proporre.

N° 2 Codice di procedura civile = approvato secondo Pisanelli, con le modificazioni che proposero rendersi necessarie per migliorarlo e coordinarlo col codice civile

(A) 5 xbre — Art. 3° La legge cura la competenza = Approvato

Art. 4° e 5° Approvati

Art. 6° Riservando ad altra epoca la formulazione di una nuova legge sulle espropriazioni e consentire al Governo la facoltà di estendere e valersi secondo i casi delle leggi speciali della Toscana, o dei relativi articoli della legge 1859. Deve però intendersi come riservato di riferire al Commissario.

Art. 7° Approvato salvo le modificazioni che la Commissione intenderà introdurvi

Rx L'ultimo capoverso „Il Governo ha facoltà" e " soppresso.

Art. 2° Soppresso

Art. 3° Si propone ammetterlo lasciando le Marche alla Corte di Cassazione di Torino.

non si approva = L'Art. 3° quale è approvato

Art. 4° Approvato.

Art. 5° Soppressione approvata

Ufficio 5 = Deliberazioni sul progetto 276
Leggi d'ordine legislativo e giudiziario

Art.° 1° – Approvato. = L'onorevole Galeotti fa riserva per la legge della marina mercantile, ove non è abolita la pena di morte. – L'on. Laporta, appoggiato da altri, propone che l'Ufficio si pronunzii per l'abolizione della pena di morte, dando facoltà al Governo di riformare i codici vigenti in Italia secondo questo principio – La proposta non è accettata, e si accetta invece la proposta del Pianelli d'invitare il Governo di presentare alla prima riconvocazione del Parlamento il nuovo Codice penale italiano, dove resti abolita la pena di morte.

Art.° 2.° Approvato con la modificazione delle ultime parole, le quali resterebbero mutate nelle altre: nominato per decreto reale. (del 1° alinea)

Art.° 3° – L'on. Regnoli sostiene la necessità di un'unica Cassazione; dimostra poi l'inconveniente notato anche dal Berardi che le Marche e l'Umbria vengano sottoposte alla Cassazione di Napoli, con cui non hanno comunicazione di strade ferrate, e difformità di leggi. L'on. Galeotti propone si raccomandi al Commissario che, per queste medesime ultime ragioni, si lasci per un certo tempo la Cassazione a Firenze. – L'onorevole Pianelli sostiene il testo ministeriale. L'on. Restelli propone la soppressione della Cassazione di Palermo, congiungendola a quella di Napoli. = È approvato l'articolo con la modificazione di aggregare le Marche e l'Umbria alla Cassazione di Torino.

Art.° 4° – Approvato –

Art.° 5° – Soppresso –

Ufficio 9 Deliberazioni relative al progetto 276

1 xlv — Sull'art. 1 si vota includersi nel Sto l'estensione alle provincie Toscane del codice penale con l'abolizione della pena di morte per tutto il regno, e sussidiariamente sospendendola per la Toscana sino a deliberazione del Parlamento con le modifiche opportune per conservare la graduazione nella scala delle pene.

Abol. della pena di morte

2 xlvi (7) Si adottano i num. 5° 6° e 7°, e si raccomanda al Commissario di fare ogni possibile perchè sia pure unificato il Codice di commercio. Si raccomanda al Commissario di procurare nelle modifiche di cui si chiede facoltà il parere favorevole conforme di una commissione di membri delle due rami del Parlamento. Sull'art. 2° si raccomanda al Commissario di procurare che per via della legge o di apposito impegno da prendersene dal Ministero la facoltà di determinare con decreto reale il numero de' funzionari di ciascuna magistratura debba essere esercitata nel fine di promuovere significanti economie allo Stato, come quelle che formano uno de' non ultimi frutti delle attuali misure legislative. Sull'art. 3° si raccomanda al Commissario di studiare se convenga lasciare le Marche sotto la giurisdizione della Cassazione di Torino, o se invece anche l'Umbria debba mettersi sotto quella di Napoli. Si vota stabilirsi per l'attuazione de' nuovi Codici un termine non minore di sei mesi dopo quello della loro promulgazione. Sull'art. 4° si raccomanda che la unificazione delle tasse sia conceduta nel senso che siano introdotte dovunque quelle esistenti solo per talune parti del Regno senza aumentare le gravezze risultanti dalle più onerose di esse. Si raccomanda pure di studiarsi il trattamento degl'impiegati di cancelleria in senso della migliore distribuzione de' diritti corrispondenti. Si vota la soppressione dell'art. 5°, e la sostituzione di limitarsi la durata dell'esercizio delle facoltà che si concedono al Governo per soli sei mesi. Si passa infine alla nomina del Commissario in persona dell'onor. Mancini

Art. 1. Codici

Art. 2. Economie

Art. 3. Marche Umbria

Termine d'impl.

Art. 4. Tasse

Impiegati cancelleria

Art. 5. Soppr. dell'

Art. 6.

Pellati

SESSIONE 1863-1864 N° 276-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

INTORNO ALLA

Facoltà al Governo del Re di pubblicare e rendere esecutorii in tutte le provincie del Regno alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa del Regno.

Tornata del 12 gennaio 1865.

INDICE DELLE MATERIE

CONTENUTE NELLA RELAZIONE

Codice civile . . . . . *Pag.* 3
Codice di procedura civile . . . . . » 45
Codice della marina mercantile . . . . . » 59
Legge per l' estensione alla Toscana del Codice di procedura penale » 88
Legge per l'estensione alla Toscana dell'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859, e della legge sugli stipendi del 20 dello stesso mese . . . . . » 89
Legge per alcune modificazioni all'organico giudiziario . . . . » 90
Soppressione della Corte di terza istanza di Milano e della Corte di Cassazione di Firenze . . . . . » 92
Legge circa la competenza in materia penale de'giudici di Mandamento e de' tribunali di circondario . . . . . » 98
Legge circa l'espropriazione per causa di pubblica utilità . . . » 101
Legge per la proprietà letteraria ed artistica . . . . . » 105
Codice di commercio . . . . . » 108
Codice penale militare marittimo, ed altre leggi . . . . . » 111
Facoltà per modificazioni e leggi transitorie . . . . . » 112
Poteri straordinarii — Circoscrizioni — Cancellerie — Tariffe . » 115
Codice penale — Abolizione della pena di morte . . . . . » 117

SESSIONE 1863-1864 N° 276-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

GRECO LUIGI, BALDACCHINI, BASILE, SILVANI, PISANELLI, CEPOLLA, DE FILIPPO, MARI, MANCINI

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia, giustizia e culti

nella tornata del 24 *novembre* 1864

Facoltà al Governo del Re di pubblicare e rendere esecutorii in tutte le provincie del Regno alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa del Regno.

Tornata del 12 gennaio 1865.

SIGNORI! — Col progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia, nella tornata del 24 novembre, s'invocano per compiere l'unificazione legislativa temperamenti straordinari. Con quel progetto invero si dimanda la facoltà di promulgare tre Codici e cinque altre leggi importanti, la facoltà di provvedere con decreto reale ad una novella circoscrizione giudiziaria, a nuove tariffe e al riordinamento delle cancellerie.

Ben gravi ragioni al certo dovettero spingere il Governo a simigliante proposta, e tutti gli uffici della Camera mostrarono di apprezzarle quando, dopo matura discussione, assentirono, benchè con alquante limitazioni, la proposta governativa.

Noi siamo tutti compresi dal bisogno di unificare le leggi del nuovo regno e ci sentiamo tirati a questo scopo da una forza irresistibile. La nostra mente è preoccupata dai danni che derivano dalla varietà delle

(276-A) leggi; pensiamo ai beneficii dell'unificazione, ma sopratutto il sentimento della nazionalità e della unità dello Stato, irriso prima e poscia in varie guise minacciato, ci rende solleciti di consolidare la nostra vita civile, di affermare in ogni guisa la comunanza dei nostri destini, l'unità della patria italiana. Sotto questo aspetto la varietà delle leggi è incresciosa non solo perchè rammenta le nostre antiche divisioni, ma sopratutto perchè tende a perpetuarle, accarezzando le consuetudini locali, 'le rivalità di provincia, gl'istinti municipali, cioè le forze con cui era tenuta divisa l'Italia e che sono ancor oggi la speranza dei nostri nemici.

Ma mentre gli uffici della Camera e la vostra Commissione si mostravano desiderosi di raggiungere lo scopo a cui era indirizzata la proposta del Governo, dovettero essi innanzi tutto esaminare fino a qual punto si potessero consentire le facoltà richieste senza violare i principii fondamentali del nostro reggimento politico.

Le dette facoltà si riferiscono ad argomenti che possono distinguersi in due serie. Per alcuni di essi il Governo presenta i progetti di legge e chiede di essere autorizzato a pubblicarli; per altri dimanda la facoltà di provvedere con decreto reale.

Questa distinzione pone in luce quanto vario era il concorso alla Camera richiesto, rispetto agli argomenti contenuti nella proposta governativa, e quanto per ciò vari erano i poteri dal Governo dimandati.

Comprende ognuno che quando il Governo provvede per decreto a ciò che secondo la Costituzione debb'essere provveduto per legge, esso riassume quei poteri a cui debbono partecipare ancora i due rami del Parlamento. E se questo è fatto con l'assenso della Camera dei deputati e del Senato, ognuno vi scorgerà l'abdicazione delle attribuzioni di quei corpi.

Quando invece il Governo ottiene dagli altri rami del Parlamento la facoltà di pubblicare una legge ad essi ben nota, non viene escluso il loro concorso, quantunque nel prestarlo la Camera o il Senato si discostasse da quel metodo che ciascuno di essi ha costituito a sè stesso per l'esplicamento delle proprie attribuzioni, e che suole seguire nelle congiunture ordinarie.

Però la vostra Commissione si fece debito di distinguere, secondo le accennate avvertenze, le proposte governative, e trattare di esse separatamente.

Prima di deliberare la Commissione ebbe cura d'invitare nel suo seno l'onorevole ministro di grazia e giustizia, ed ottenne da lui tutti i chiarimenti che le occorrevano. (276-A)

Facoltà di pubblicare i Codici ed altre leggi.

Rispetto alla prima parte delle proposte governative, la vostra Commissione, dopo maturo esame, credette opportuno stabilire alcune norme che le fossero di guida nelle sue speciali deliberazioni. Stimò essa che non potesse proporre alla Camera l'adozione della proposta per la pubblicazione di una legge, se non quando la legge che si voleva pubblicare fosse ben nota alla Commissione e alla Camera, quando gravi ragioni potevano giustificare la deviazione dal metodo consueto, quando infine concorressero in favore della legge garentie sufficienti a tranquillare la coscienza di ciascuno de' membri della Commissione e della Camera sulla bontà intrinseca della legge stessa.

Con siffatti criteri la vostra Commissione imprese l'esame di ciascuna proposta, ed è debito mio ragguagliarvi, o signori, delle indagini fatte dalla Commissione e de' risultamenti a cui essa pervenne.

I.

CODICE CIVILE

§ 1°

Dimandava in primo luogo il Governo la facoltà di pubblicare il progetto di un nuovo Codice civile.

Otto uffici della Camera assentivano a questa richiesta; il IX soltanto dava mandato al suo commissario di respingerla. Adempiendo questi all'incarico ricevuto, dichiarava desiderare quant'altri la pubblicazione di un solo Codice civile per tutto il regno, ma stimare necessario che per raggiungere questo scopo si procedesse nelle forme consuete, nominandosi dalla Camera una speciale Commissione che studiasse il Codice proposto, e ne riferisse.

Un altro commissario, quantunque persuaso della necessità di affrettare la pubblicazione del Codice,

(276-A) mostrava pure il desiderio o che la Commissione stessa incaricata di riferire su questa legge lo venisse esaminando e proponesse quegli emendamenti che le sarebbero sembrati opportuni, ovvero concedesse al Governo la facoltà di recarvi quelle modificazioni che fossero state da Giunte parlamentari o governative e da più accurati studi consigliate.

La maggioranza della vostra Commissione non accolse la prima di tali proposte perchè essa importava la reiezione del progetto ministeriale, nè fece buon viso alla seconda, perchè mentre nella prima sua parte traeva la Commissione fuori del suo sentiero e corrispondeva alla precedente, nell'altra urtava una delle norme che la Commissione stessa si avea prefisse, e che da tutti gli uffici era stata concordemente raccomandata. E se gli uffici e la Commissione avevano opinato che i progetti da recarsi alle deliberazioni della Camera fossero ben noti e definiti, tanto meno poteva osarsi di declinare da questa norma rispetto al Codice civile, da cui tutte le svariate relazioni che possono correre tra i privati erano descritte e sancite. Diremo in appresso in qual modo stimasse la Commissione che senza mancare a questi propositi, si potesse aprir la via al desiderio espresso dal membro della Commissione innanzi indicato.

Escluse le dette proposte, la Commissione si faceva ad esaminare se dovesse concedere al Governo la facoltà di pubblicare il Codice civile. Insieme con questa dimanda il Governo aveva presentato il Codice civile che intendeva pubblicare: era quello stesso sottoposto all'esame del Senato del regno nelle tornate del 5 luglio e 26 novembre 1863, ed al quale una Giunta del Senato aveva recate alquante modificazioni, concordate pure col ministro di grazia e giustizia.

Questo progetto era stato da parecchi mesi distribuito anche alla Camera de' deputati, e tutti pertanto erano stati messi in grado di conoscerlo. Ben noto adunque e ben definito in tutte le sue parti era il progetto del Codice civile, di cui si chiedeva la pubblicazione. Concorreva pertanto a pro di questa dimanda la prima condizione fermata dalla vostra Commissione; ma vi concorrevano pure le altre?

Non vi era alcuno de' commissari che dissimulasse i danni gravissimi che arreca al regno d'Italia la varietà delle leggi civili, e tutti, concordemente deplorandoli,

con sincero animo auguravano il giorno in cui un solo Codice imperasse in tutto lo Stato. (276-A)

E per verità, quanto all'Italia, torna affatto inopportuna la controversia, molto dibattuta in Germania nei principii di questo secolo, sulla utilità de' nuovi Codici, e che pure in altri Stati non si potrebbe più risuscitare senza offesa del retto istinto de' popoli e de' progressi della scienza. Dovunque dal buon senso delle popolazioni è stato salutato come insigne beneficio la promulgazione di un Codice che, uguagliando la condizione di tutti, porgeva compiute, riordinate e ben definite le norme della vita civile. Nè più vi è alcuno oramai dei giuristi, il quale pensi che la codificazione sia un fatto arbitrario e non riconosca in essa un fatto inevitabile quando le discipline giuridiche si sieno pienamente esplicate, ed un progresso felice. Ma siffatte disquisizioni non possono avere alcuna importanza per noi, mentre tutte le provincie del regno, eccetto la Toscana, sono dotate di un Codice civile. Nessuno per fermo, riconoscendo il bisogno della unificazione legislativa, oserebbe di strappare i Codici a quella tanta parte d'Italia che li possiede.

Ben è a lamentare che varii sieno i Codici onde son rette le provincie italiane, e questo è il punto su cui si è fermata seriamente l'attenzione della vostra Commissione. Imperano in Italia ben cinque Codici: l'austriaco del 1815, quello delle Due Sicilie del 1819, il parmense del 1820, il subalpino del 1837, esteso nel 1861 alle Romagne, alle Marche ed all'Umbria, ed il modenese del 1831.

La Toscana, ove pure il duca Leopoldo, sin dal 1787, avea commesso, prima al Vernaccini e poi al Ciani, la compilazione di un Codice civile, è ancora governata dal diritto comune, in alcune parti modificato da leggi speciali.

La discordanza di tante leggi diviene ancora più buia ed intrigata per la innumerevole serie di speciali provvedimenti, ordinanze, decreti, editti, co' quali i Governi caduti aveano spiegate o modificate le leggi stesse.

Or comprende ognuno come questa varietà di leggi sia una perenne sorgente di danni gravissimi, un impedimento all'amministrazione della giustizia, un ostacolo al pieno sviluppo della coltura giuridica del paese, una negazione flagrante dell'unità nazionale.

Per persuadersi appieno della verità di queste nostre parole basta il ricordare come nelle varie provin-

(276-A) cie italiane non sieno al tutto corrispondenti i modi co' quali si acquista e si perde la cittadinanza. L'esercizio di una professione, che importi l'abituale domicilio, fa che uno straniero divenga cittadino in Lombardia, mentre ciò non basta nelle altre parti d'Italia.

La perdita de' diritti civili è pure variamente regolata, ed in un Codice è perfino sanzionata la morte civile.

Il matrimonio, l'atto più importante della vita e il primo anello del consorzio sociale, in qualche provincia, è governato dalla sola potestà civile, in altre dalla potestà ecclesiastica, ed in altre da entrambe quelle potestà, trovandosi così ad un tempo sottoposto a due poteri diversi, a due legislazioni, a due giurisdizioni. Nè le regole stesse dettate dalla legge civile sono su questo grave argomento conformi; chi è capace al matrimonio in un luogo, passando in un'altra provincia diviene incapace.

Grande è pure nelle varie provincie la diversità degli effetti civili che risultano dal matrimonio. La donna in alcuni luoghi d'Italia conserva, durante il matrimonio, la capacità civile per l'amministrazione della sua privata fortuna; in altre provincie anche per l'amministrazione dei beni proprii ricade sotto la dipendenza del marito. Le prove della figliazione sono pur varie secondo i luoghi; ove pel riconoscimento si richiede un atto autentico, ove basta la scrittura privata; alcuni Codici vietano le indagini sulla paternità, altri le ammettono. La patria potestà tanto rispetto alla persona, quanto rispetto a' beni del figlio, è più o meno ampia secondo le varie provincie, e mentre in alcune cessa quando il figlio diviene maggiore, in altre dura ancora e si perpetua.

Il sistema delle tutele, informato da principii diversi, è pure variamente ordinato: onde le esclusioni e le incapacità hanno norme differenti; il potere tutorio è diversamente esercitato, e le garantie della tutela variano secondo le speciali legislazioni.

Se questo vario ordinamento della famiglia non può rappresentarsi al pensiero senza che la mente ne sia turbata, il turbamento diviene angoscia quando si pensi che quella varietà genera incertezza e confusione nelle relazioni più intime, più assidue, più fide della specie umana, in quelle relazioni che più ritraggono dal diritto pubblico e in cui meglio dovrebbe essere scolpita l'unità individua del potere civile.

Nè meno incresciosa e nocevole è la varietà de' provvedimenti che costituiscono il regime della proprietà. Guardate alle successioni, ch' è pure l'argomento meno capace di discordanza, e vedrete che il cittadino italiano ha maggiore o minore facoltà di disporre de' suoi beni secondo le varie provincie in cui si trova, non essendo dappertutto uguale la quota di riserva dalle leggi stabilita; vedrete che in un luogo può vincolare una parte de' suoi beni anche nelle mani delle generazioni future ordinando i majoraschi, e non può farlo in un altro luogo; che trovandosi in Milano gli è concesso disporre della sua proprietà con un testamento verbale dichiarando la sua volontà in presenza di testimoni, in Napoli o in Parma con un testamento olografo, ciò che gli è negato nelle altre provincie; che mentre alcuni Codici, consacrando il diritto naturale, hanno riconosciuta l'uguaglianza di tutti i figli nella successione, in altre parti d'Italia, le figlie, in contraddizione di tutti i principii da cui è informata la vita civile de' nostri tempi, sono ancora posposte a' maschi e condannate ad una odiosa disuguaglianza; alla moglie il Codice sardo concede l'usufrutto della quarta parte de' beni del marito; il Codice delle Due Sicilie e quello di Parma ammettono questo diritto solo quando la moglie sia povera; il Codice estense le dà i soli alimenti.

Non ci faremo a rilevare le importanti differenze che offre la legislazione delle varie provincie rispetto a' contratti e alle prove: rammentiamo soltanto che mentre in molte parti d'Italia la vendita degl'immobili può eseguirsi con scrittura privata, in alcune provincie non ha valore se non fatta per atto autentico.

Ricordiamo da ultimo come la varietà del regime ipotecario inceppi le convenzioni e turbi il credito fondiario.

Durano ancora in gran parte d'Italia privilegi abusivi, ipoteche occulte e generali, non ultima cagione della impotenza dell'agricoltura, dello squallore di molta parte del territorio italiano. Se vogliamo che la proprietà fondiaria, ch'è tanta parte della ricchezza nazionale, si rilevi, che i capitali possano affluirvi senza ritegno, che gli agricoltori sieno affrancati dalle catene dell'usura, è urgente dotare l'Italia di una legislazione ipotecaria corrispondente a' nuovi bisogni, e di una provvida legge di espropriazione.

La varietà delle leggi non solo rende incerti e per-

(276-A) plessi i cittadini nelle civili relazioni, ma inceppa pure l'amministrazione della giustizia, forzando il Governo a mantenere così distinta la magistratura come sono le leggi. Mai non si avrà una magistratura veramente nazionale, la giustizia non sarà ugualmente amministrata, finchè i magistrati non saranno chiamati, in qualunque parte d'Italia si trovino, ad applicare una sola legge e per tutti la stessa.

La varietà delle leggi infine spezza e infiacchisce la coltura giuridica del paese, la quale ripiglierebbe senza dubbio il suo antico vigore se, tratta dalle angustie in cui l'han collocata le divisioni regionali, potesse intera affluire a fecondare una sola legislazione e trovare un degno ambiente nella vita civile di tutta la nazione.

Nè la vita politica del popolo italiano può adagiarsi sicura in mezzo a tanta discrepanza di leggi. Tutti i Codici che imperano in Italia rappresentano per sè stessi la negazione del suo nuovo reggimento, e in molte parti contraddicono apertamente a' principii del nostro diritto pubblico.

Il Codice che ha vigore nelle antiche provincie, le quali furono la culla gloriosa delle nostre libertà, e che inaugurarono la dottrina della separazione tra lo Stato e la Chiesa, nelle prime sue pagine contraddice a quella dottrina, ed ammette come legittima causa di diseredazione il cangiamento di religione.

Or come saremo sicuri della fede che otterranno i principii da noi professati, quando si trovano più o meno apertamente smentiti dalle stesse nostre leggi? Come non dubitare che chiunque veda sì variamente ordinato, nelle varie provincie d'Italia, il governo della famiglia, il regime della proprietà, non resti perplesso sulla consistenza individua del popolo italiano e sulla nostra unità nazionale? Come non sentirci noi stessi sconfortati da quest'amara varietà di leggi che rende quasi stranieri fra loro gl'Italiani delle varie provincie?

Gl'Italiani già raccolti insieme hanno conseguito un nome comune, una comune legge politica, la stessa bandiera, lo stesso Principe, ma la loro vita nazionale non sarà pienamente stabilita fino a quando non avranno anche un Codice a tutti comune.

Questa verità è stata più volte proclamata nel Parlamento. L'onorevole deputato, Mancini accennando al desiderio della unificazione legislativa, nella tornata del 13 luglio 1862, diceva: « Questo impaziente desi-

derio rivela il sentimento ch'è nella coscienza della nazione. Esso ci ammonisce che l'attuale coesistenza di otto diverse codificazioni in Italia, odioso retaggio delle secolari divisioni, sotto le quali un gran popolo è stato sino a ieri tenuto dalle sue intestine discordie e dalla verga di ferro dello straniero, non potrebbe lasciarsi sussistere anche solamente per uno o due anni senza pericolo e senza vergogna. » (276-A)

E il deputato Regnoli aggiungeva: « Credo che la unità d'Italia non solo debba essere conservata dall'unico Statuto politico, ma dall'uniformità nelle leggi civili, perchè queste sono l'espressione del diritto comune, de' quotidiani ed incessanti rapporti dei cittadini fra loro. Non è possibile che l'Italia sia fortemente unificata se i diritti delle persone, i diritti di cittadinanza, i diritti di famiglia e quelli di successione sono diversamente sanciti nelle varie parti. »

In altra congiuntura parecchi altri deputati manifestavano le medesime opinioni, e l'onorevole Ara diceva: « Io ritengo che sia essenziale per le finanze, e che di più sia necessità politica l'unificazione del Codice. »

§ 2.

Ma mentre tutti deploravano i danni cagionati dalla discordanza delle leggi ed anelavano alla unificazione, tutti ad un tempo riconoscevano le difficoltà gravissime che nel sistema parlamentare incontra la votazione di un nuovo Codice. Il sentimento di queste difficoltà ha mossi alcuni a lamentare che nel tempo dei pieni poteri al Governo fosse mancato l'animo, se non il pensiero, di promulgare il Codice che aveva imperato nel regno italico, stato già in vigore nella più gran parte d'Italia, e dal quale le popolazioni si distaccarono con rincrescimento. Altri han potuto perfino pensare che anche oggi, per uscire dalla trista condizione in cui ci troviamo, era indispensabile che il Governo proponesse al Parlamento l'estensione di uno de' Codici che hanno vigore in Italia.

Diceva diffatti l'onorevole Ara nella tornata del 16 maggio 1864: « Signori, non bisogna conoscere il sistema parlamentare per poter avere lusinga di fare un Codice italiano definitivo. O voi volete fare un Codice italiano studiato e che possiate tutti votarlo con coscienza dopo averlo esaminato e discusso, in allora,

(276-A) quantunque io, avendo esaminato il Codice presentato dal signor Pisanelli, lo trovi il migliore de' Codici, ritengo, colla speranza però d'ingannarmi, che è impossibile col sistema parlamentare che questo Codice possa almeno entro cinque anni essere approvato; oppure l'onorevole signor ministro intende di ottenere l'approvazione del Codice con altro sistema, fuori di quello di una discussione, ed in allora, avendo presentato il Codice al Senato, e questi, con diligenza per mezzo di una Commissione avendolo studiato, dimanderà al Senato che discuta solamente i principii generali, e quindi lo voti con un articolo solo, e che lo stesso sistema si segua anche in questo ramo del Parlamento. In tal caso il ministro incontrerà ostacolo gravissimo nel sistema stesso parlamentare, il quale, se ha vantaggi immensi, ha però anche i suoi inconvenienti, tra i quali il ritardo che oppone a che una legge esaminata e discussa possa essere in breve termine adottata. Se voi non escludete la discussione dei principii, non otterrete mai che il Parlamento voti un Codice, perchè, cominciando dall'onorevole mio interruttore, il deputato Sineo, quando si discuta un principio, una massima di diritto, egli per il primo non vorrà, non potrà rinunziare a disputarla (*Ilarità generale*), e noi non voteremo mai il Codice. »

Ma il suggerimento dell'onorevole Ara non era più accettabile. Al tempo dei pieni poteri sarebbe stato lodevole ardimento rompere gl'indugi ed unificare la legislazione civile, ma dopo quattro anni di aspettazione e di studi, e quando già era sottoposto al Parlamento un progetto, immune da quelle gravi imperfezioni che toglievano autorità agli altri Codici, non era più possibile il partito d'imporre a tutta l'Italia uno dei Codici vigenti.

Ad evitare una parte delle difficoltà parlamentari, insieme al Codice era stato presentato un progetto di legge per la sua approvazione, e si confidava che la discussione si sarebbe solamente aggirata su questo progetto. Il qual proposito veniva caldamente raccomandato dagli uomini egregi che componevano la Commissione senatoria, incaricata dell'esame del Codice. Nè stimiamo superfluo riferire le osservazioni fatte su questo punto dalla detta Commissione:

« Nel sottoporre alle deliberazioni del Senato il nuovo Codice civile, il ministro di grazia e giustizia,

conformandosi a quanto già praticossi in casi simili (1), vi ha presentato un progetto di legge, col quale si approva il Codice che alla legge va annesso. Sulla regolarità di questa forma della presentazione di un Codice all'approvazione parlamentare, non ha creduto la Commissione che a fronte de' solenni precedenti già ammessi dal Parlamento subalpino si potesse muovere seria dubbiezza. La convenienza pratica poi di questo procedere apparirà chiarissima a chi per poco consideri che esso, senza punto limitare o ledere la libertà di discussione sopra qualunque disposizione del Codice, ne rende soltanto complessiva l'approvazione e sgombra in tal guisa le difficoltà, gl'intralciamenti, le minutezze e gl'indugi che nascerebbero dalla scrupolosa osservanza delle regole ordinarie, e renderebbero se non affatto impossibile, secondo l'opinione di taluni, al certo sommamente malagevole l'adozione di un Codice davanti a due rami del Parlamento. E in vero non si ha ancora, che noi sappiamo, l'esempio di un Codice civile discusso articolo per articolo ed approvato da un Parlamento bipartito. Quindi la Commissione non può che raccomandare caldamente al Senato, per quanto esso ami di dare all'Italia un Codice civile, di seguire il Governo nella via pratica in cui si è messo e che fu già con felice successo battuta. L'immenso benefizio che un Codice civile, anche meno perfetto, apporterà alla nazione, ben la renderà facile ad assolverci da una lieve deviazione, se tant'è che deviazione alcuna vi sia, dalle ordinarie norme delle nostre discussioni. Diciamo *se pur vi è alcuna deviazione* nel proposto sistema, poichè noi non lo crediamo, vedendo che un altro Codice fu già in questa forma votato dal Parlamento subalpino e che ogni giorno si approvano dal Parlamento italiano con un solo articolo di legge convenzioni o trattati che comprendono molte e lunghe disposizioni destinate ad avere forza di legge. »

(276-A)

Ecco come non solo da molti era stato in varie guise accennato, ma perfino una Commissione senatoria avea riconosciuto che per la votazione del Codice era forza

(1) Tali sono quelli della presentazione al Parlamento del subalpino Codice di procedura civile, pubblicato nel 1854, e del Codice penale militare che, dopo aver formato l'oggetto di una dotta relazione in Senato, veniva promulgato nel 1859 in virtù dei pieni poteri.

(276-A) discostarsi dalle forme consuete, ritenendo che, dopo l'esame fornito da una Giunta parlamentare, l'azione di ciascuno dei rami del Parlamento dovesse limitarsi alla discussione della legge che portava l'approvazione del Codice.

La proposta governativa non si allontana apparentemente da questo sistema: quella proposta invero non impedisce nè che la Commissione della Camera, incaricata di riferire su di essa, si occupi dell'esame del Codice, e molto meno che la votazione a cui darà luogo nella Camera sia preceduta da una discussione generale intorno ai principii direttivi che informano il progetto del nuovo Codice civile.

Nondimeno è da riconoscere che lo scopo di quella proposta, il modo in cui è stata presentata e le congiunture in mezzo alle quali è venuta fuori, importavano che la Commissione incaricata di riferire intorno ad essa non si addentrasse nell'esame del progetto del Codice, e che nella Camera, le discussioni fossero assai temperate.

Ecco la sola parte in cui la nuova proposta del Governo si discosta da quel sistema che da molti, ed anche dalla Commissione del Senato, era già ritenuto come il solo che, senza offendere le forme parlamentari, potesse condurre efficacemente alla votazione del Codice.

Ma l'intento del Governo non trova forse valide ragioni nella nuova condizione a cui è pervenuto il progetto del Codice civile, nelle nuove congiunture politiche in cui si è messa recentemente l'Italia?

Oggi il progetto del Codice si presenta a noi avvalorato del suffragio di una Commissione parlamentare, dalla quale fu lungamente discusso e in varii punti modificato. Sicchè non potrebbe più dirsi con verità che manchi della garentia di uno studio coscienzioso e ponderato da parte del Parlamento.

Le nuove condizioni fatte all'Italia dalla Convenzione del 15 settembre e dalla legge sul trasferimento della capitale rendono oggi più che mai opportuno ed urgente rompere gl'indugi ed affrettare la pubblicazione del Codice civile.

Se la Convenzione del 15 settembre e il tramutamento della capitale pongono l'Italia in una condizione nuova, perciò solo han fatto sentire più urgente il bisogno e più vivo il desiderio di quei provvedimenti necessarii a consolidare il nuovo regno, ad av-

valorare la pubblica amministrazione, a restringere i legami della vita civile del paese, ponendola in armonia con la sua vita politica, col sentimento nazionale. Lasciar fuggire quest'opportunità, non soddisfare a tali voti, sarebbe colpa, e potrebbe diventare un giorno amaro rimorso. (276-A)

Il trasferimento della capitale rende urgente ancora sotto un altro aspetto la promulgazione del Codice civile. Nella sede del Governo conchiude la pubblica amministrazione la maggior parte delle convenzioni che la riguardano e che pur debbono avere esecuzione in tutte le altre parti del regno; e se finora spesso queste pratiche son tornate malagevoli per la diversità delle leggi, di quanto non saranno ora accresciute le difficoltà ponendosi la sede del Governo in una provincia governata ancora dal diritto comune, e da consuetudini e leggi poco note nelle altre parti d'Italia? Queste difficoltà saranno con beneficio comune del tutto rimosse con la pubblicazione del nuovo Codice civile.

O si riguardi adunque ai danni che genera la varietà delle leggi e ai benefizi che promette l'unificazione di esse, o si considerino le difficoltà quasi insuperabili che si opporrebbero al proposito di non discostarsi, anche per la votazione di un Codice, dalle forme consuete, si dovrà necessariamente conchiudere che la proposta fatta dal Governo è confortata da gravissime ragioni.

§ 3.

Ma il progetto del Codice civile che il Governo sottopone alle deliberazioni della Camera si mostra circondato da tali garentie che bastino a tranquillare la nostra coscienza e ad inspirare in tutti la ferma persuasione che non sia opera improvvida quella di approvarne la pubblicazione?

Ecco il terzo quesito che si propose la vostra Commissione, ed ecco le sue ricerche e le sue conclusioni.

Quando le avventurose battaglie del 1859 respinsero al di là del Mincio le armi straniere ed apparve immancabile il riscatto delle altre parti d'Italia, il Governo presentì il bisogno della unificazione delle leggi, e vennero istituite varie Giunte incaricate di migliorarle e renderle adatte alle mutate condizioni, ai nuovi bisogni e alla crescente ampiezza dello Stato. Furono

(276-A) pertanto dal ministro Miglietti, nel mese di luglio 1859, sottoposti all'esame di egregi giureconsulti l'ordinamento giudiziario, i Codici penale e di procedura penale, il Codice di procedura civile, e venne commessa agli onorevoli deputati Vegezzi e Cassinis la revisione del Codice civile Albertino.

Compiuti gli studi intorno a varie leggi, vennero esse pubblicate nell'ottobre del 1859, in virtù dei poteri straordinari ch' erano stati delegati dal Parlamento al Governo del Re; non si fece innovazione alcuna pel Codice civile. Fu sibbene sentito più vivo il bisogno di larghi studi, ed all'uopo il ministro Rattazzi, ai 24 dicembre 1859, instituiva una Commissione composta di chiari giuristi (1).

Rapidi intanto divenivano i mutamenti politici, e la ricostituzione dell'unità nazionale si accelerava. Le provincie dell'Emilia, sotto la dittatura del Farini, risolute a respingere gli antichi principi, avvisavano alla riforma legislativa. Per questo scopo, con decreto del 29 novembre 1859, si era riunita in Bologna una Commissione di legislazione, il cui ufficio era « di esaminare le principali leggi sarde, e sopratutto quelle che in virtù dei pieni poteri furono emanate dopo l'acquisto della Lombardia, di scernere fra esse le più importanti ad attuarsi, di proporre quei provvedimenti temporanei che ne rendessero facile l'introduzione in quelle provincie. »

La detta Commissione eleggeva a suo presidente Marco Minghetti, a vice-presidenti Nicolosi e Berti-Pichat, e, ripartita la materia de' suoi studi, si divideva in tre sezioni.

PRIMA SEZIONE.

Giustizia e culti.

Per Parma — Giambattista Nicolosi, Giovanni Musini.

Per Modena — Avvocato Pietro Muratori, avvocato Ludovico Bosellini.

Per le Romagne. — Professore Oreste Regnoli.

(1) Miglietti *presidente*, Fontaine, Venturi, Cassinis, Mancini, Gastaldetti, Precerutti, Trezzi, Lissoni, Negroni, Spantigati.

SECONDA SEZIONE.

Interno, istruzione pubblica e beneficenza.

Per Parma — Avvocato Carlo Fioruzzi.
Per Modena — Avvocato Enrico Terrachini.
Per le Romagne — Conte Cesare Albicini, avvocato Massimiliano Martinelli, Marco Minghetti.

TERZA SEZIONE.

Finanze e lavori pubblici.

Per Parma — Ingegnere Evaristo Armani.
Per Modena — Conte Leonardo Salimbeni.
Per le Romagne — Conte Ippolito Gamba, Rodolfo Audinot, Carlo Berti.
Carlo Rusconi, *segretario generale*;
Avvocato Giambattista Polidori, *segretario;*
Dottor Giorgio Pizzoli, *segretario.*

Questa Commissione si riuniva il 5 dicembre 1859, e con straordinario lavoro, possibile perchè animato da vero amor di patria, potè, nel corso di due mesi, deliberare intorno a molte leggi importanti e compiere la revisione del Codice Albertino, proponendo, rispetto a questo, gravi modificazioni circa l'acquisto, il godimento e la privazione de' diritti civili, circa la patria potestà, l'autorità maritale e lo stato civile, circa la parte legittima riservata ai figli ed agli ascendenti, la forma de' testamenti, gli atti pubblici, la trascrizione e la prescrizione.

Chiamato a reggere il Ministero di grazia e giustizia il commendatore Cassinis, ed avuta notizia dei lavori della Commissione di Bologna, prima che la Commissione sedente in Torino progredisse ne' suoi studi, per dare a questi maggiore ampiezza ed evitare la contrarietà di opinioni tra diverse Commissioni, che avrebbe per certo resa più malagevole l'opera dell'unificazione delle leggi civili, propose al dittatore Farini, e questi consentì, che fossero scelti commissari delle provincie parmensi, modenesi e romagnole, i quali venissero a far parte della Commissione centrale di Torino, di cui erano membri giureconsulti Piemontesi e Lombardi, nè vi mancava un rappresentante delle provincie meridionali.

(276-A) Eguale proposta fu rivolta al Governo della Toscana, retto allora dal barone Ricasoli, che aderì tosto all'invito.

La Commissione pertanto, istituita nel 24 dicembre 1859, fu dal ministro Cassinis, con decreto del 25 febbraio 1860, accresciuta e ricomposta nel modo seguente:

Miglietti Vincenzo, avvocato e deputato al Parlamento, *presidente*;

Adami Vincenzo, consigliere di Cassazione;

Blanchier Angelo, consigliere d'Appello;

Deferrari Domenico, procuratore generale presso la Corte di cassazione, senatore del regno;

Galeotti avvocato Leopoldo, deputato al Parlamento;

Gigli Innocenzo, procuratore generale presso la Corte di Lucca.

Lissoni Andrea, dottore in leggi, deputato al Parlamento;

Mancini Pasquale Stanislao, professore nell'Università di Torino, deputato al Parlamento;

Marzucchi Celso, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Firenze, senatore del regno;

Muratori Pietro, già consigliere nel supremo tribunale di revisione di Modena, consigliere di Cassazione;

Negroni avvocato Carlo, deputato al Parlamento;

Pescatore Matteo, consigliere di Cassazione, deputato al Parlamento;

Regnoli avvocato Oreste, professore nell'Università di Bologna, deputato al Parlamento;

Rocchis Gabriele, consigliere d'appello;

Spantigati avvocato Federico, dottore di collegio nell'Università di Torino;

Trezzi Ambrogio, dottore in leggi, deputato al Parlamento;

Venturi Francesco, presidente del tribunale di commercio di Milano;

Bruzzo Giuseppe, referendario al Consiglio di Stato, *segretario;*

Realis Giuseppe, sostituito Procuratore del Re, *segretario.*

La prima adunanza di questa Commissione fu tenuta il 1° maggio 1860, con intervento del ministro Cassinis, ed in essa si stabilì il metodo che si sarebbe seguìto. La Commissione poscia si suddivise in sotto-Commissioni ed a ciascuna fu assegnato lo studio di

una parte del Codice, perchè ne riferisse alla intera Commissione (1). (276-A)

A spedire il grave còmpito bastarono a questa Commissione tre mesi, poichè alla fine di maggio presentò il suo lavoro col modesto titolo di *Progetto di revisione del Codice Albertino*. Innanzi a questo fatto qualunque parola di lode per quei benemeriti riuscirebbe pallida.

Nella Sessione unica della settima Legislatura fu questo progetto presentato officiosamente dal ministro Cassinis al Parlamento, il 19 giugno 1860 alla Camera de' deputati, ed il 21 dello stesso mese al Senato, domandando ad entrambi i rami che fossero elette Commissioni per esaminarlo.

La Camera dei deputati assentì e commise al presidente la nomina della Commissione. Questa fu composta di 26 membri e proclamata nella tornata del 22 giugno.

Il Senato accolse pure la domanda del ministro, e fu eletta una Commissione di 15 membri.

La Commissione della Camera dei deputati era così composta:

Rattazzi, *presidente;*
Miglietti, *vice-presidente;*
Regnoli e Giorgini, *segretari.*

Membri: Andreucci, Bon-Compagni, Cabella, Cini, Fioruzzi, Falqui-Pes, Galeotti, Gastaldetti, Lissoni Mancini, Mari, Melegari A. L., Minghetti, Pasini, Pescatore, Possenti, Sineo, Tecchio, Tenca, Trezzi, Valerio, Zanolini.

Questa Commissione si riunì in giugno, settembre e ottobre del 1860, discusse i principii fondamentali del nuovo Codice, e affidò a parecchie sotto-Commissioni la cura di farne l'applicazione alle varie materie. La sotto-Commissione incaricata dell'esame del primo libro si raccolse più volte e propose parecchie modificazioni.

(1) Le sotto-Commissioni erano così composte:
Libro I del Codice, Marzucchi, Nicolosi, Pescatore, Spantigati, Venturi; libro II, Galeotti, Mancini, Negroni, Rocchis, Trezzi; libro III, *Donazioni e successioni*, Adami, Gastaldetti, Gigli, Lissoni, Spantigati; *Contratti*, Deferrari, Galeotti, Muratori, Precerutti, Rocchis; *Arresto personale, ipoteche, prescrizioni*, Blanchier, Mancini, Negroni, Regnoli, Trezzi.

(276-A) La Commissione del Senato era così composta:

Sclopis, *presidente;*

De Foresta, *vice-presidente;*

Arnulfo e Farina, *segretari.*

Membri: Cibrario, Musio, Caveri, Cadorna, Galvagno, Gioia, Chiesi, Lanza, Nazari, Marzucchi, Poggi.

Anche questa Commissione si radunò e venne determinando il metodo da seguire ne' suoi studi.

Fu sentito ad un tempo il bisogno di raccogliere intorno al progetto anche l'opinione della magistratura, ed al 6 luglio 1860 fu inviato alle Corti, invitandole a proporre le loro osservazioni per trasmetterle alle Giunte parlamentari.

La magistratura rispose con sollecitudine all'invito. Trasmisero dotte e particolareggiate osservazioni sulle varie parti del Codice civile le seguenti autorità giudiziarie.

La Corte di cassazione di Milano;

La Corte di cassazione di Firenze;

Il tribunale supremo di terza istanza di Milano;

La Corte suprema di revisione di Parma;

Il supremo tribunale di revisione di Modena;

Il tribunale di cassazione di Bologna;

La Corte d'appello di Torino;

La Corte d'appello di Genova;

L'ufficio del procuratore generale presso la medesima;

La Corte d'appello di Sardegna ed il procuratore generale del Re presso la medesima;

La Corte d'appello di Casale;

L'ufficio del procuratore generale del Re presso la medesima;

La Corte d'appello di Firenze;

La Corte d'appello di Lucca;

Il tribunale d'appello di Lombardia;

La Corte d'appello di Piacenza e la regia procura presso la medesima;

La Corte d'appello di Parma;

Il tribunale d'appello di Reggio;

Il regio procuratore fiscale presso la Corte d'appello di Bologna;

Il tribunale di prima istanza di Siena;

Il tribunale di prima istanza di Modena.

Le osservazioni de' detti magistrati furono stampate e distribuite alle Commissioni parlamentari.

Ed altre osservazioni pervennero pure da dotti giureconsulti (1).

Si maturavano intanto i destini d'Italia; le provincie meridionali, per voto popolare, si riunirono alle altre parti della Penisola sotto la monarchia costituzionale di Casa Savoia.

Questo avvenimento causò lo scioglimento della Camera; e così ebbe fine la settima Legislatura, e rimasero interrotti i lavori delle Commissioni parlamentari sul Codice civile.

Intanto dietro invito del ministro Cassinis il progetto del Codice civile fu dal consigliere della luogotenza di Napoli, incaricato di reggere il dicastero di grazia e giustizia, comunicato alle Corti di quelle provincie.

Convocato il 18 febbraio 1861 il Parlamento italiano, il ministro Cassinis fu sollecito di chiedere, il 21 dello stesso mese, al Senato che fosse rieletta una Commissione per l'esame del progetto del Codice civile. Il Senato assentì, ed in una delle tornate successive fu proclamata la nuova Commissione, composta di 16 senatori, cioè:

Sclopis, *presidente;*
Niutta e Cibrario, *vice-presidenti;*
Arnulfo, Vacca e Farini, *segretari.*

Membri: Cadorna, Chiesi, Nardelli, Galvagno, Di Pandolfina, Poggi, Marzucchi, Loveri, Jacquemoud, Gori.

Furono da questa Commissione discussi soltanto i primi articoli del progetto.

Il ministro Cassinis il 15 marzo 1861 rinnovò presso la Camera elettiva la proposta già fatta al Senato, e che nella precedente Legislatura era stata pure dalla Camera accolta. Ma la nuova Camera, preferendo che la presentazione le fosse fatta ufficialmente, come si

(1) Oltre alle osservazioni collettive della magistratura, altre ne pervennero dalle seguenti persone:
Sighele, consigliere di Cassazione;
Faveggi, giudice nel tribunale d'appello di Bologna;
Merini sacerdote Andrea, senatore del regno;
Setti, giudice nel tribunale d'appello di Bologna;
Borsoni, consigliere nel tribunale di Bologna;
Olippi, presidente del tribunale di Fermo;
Blanchi, presidente del tribunale di Oneglia;
Bertolino, procuratore del Re nel tribunale di Aosta;
Agnelli, primo auditore al tribunale di Pistoia.

(276-A) praticava per tutti gli altri progetti di legge, non aderì alla proposta.

Preoccupato il ministro delle difficoltà di ottenere nelle consuete vie parlamentari l'approvazione di un nuovo Codice civile che recava notevoli innovazioni ai Codici vigenti, si determinò ad accingersi alla compilazione di un altro progetto che, seguendo il Codice Napoleone, vi portasse quelle sole innovazioni progressive già fatte dai Codici italiani. Affinchè poi fossero palesi le fonti delle modificazioni, si pensò di porre accanto agli articoli del progetto quelli degli altri Codici da cui le dette modificazioni erano state ricavate.

Questo lavoro fu eseguito con la cooperazione di una Commissione composta da' signori:

Avvocato Filippo De Blasio, segretario generale nel Ministero di grazia e giustizia;

Pescatore, consigliere nella Corte di cassazione di Milano;

Avvocato Astengo;

Avvocato Vaccarone, *segretario.*

Essa lavorò dal 1° aprile 1861 a tutto giugno dello stesso anno.

Ma questo nuovo progetto non fu neppure presentato al Parlamento, perchè, venuta la grande sventura della morte del conte di Cavour, e ricostituito il Ministero sotto la presidenza del barone Ricasoli, il ministro Cassinis era surrogato nella direzione del dicastero di giustizia dal ministro Miglietti.

Una delle precipue cure del ministro Miglietti fu quella di completare il progetto del Codice civile pel quale si trovavano già ammanniti abbondanti e pregevoli studii. Egli stimò opportuno di ripigliare il primo progetto già apparecchiato dalla Commissione, e profittare delle osservazioni fatte intorno ad esso dai magistrati e delle utili innovazioni introdotte nel progetto successivo compilato per cura del suo predecessore.

Per raggiungere il suo intento il ministro Miglietti si valse dell'efficace cooperazione de' signori Rocchis, consigliere d'appello, avvocato Astengo, professore Precerutti, e avvocato Vaccarone, *segretario.*

Questa Commissione lavorò dal 1° agosto a tutto dicembre 1861, e, pel dettato, profittò pure de' suggerimenti del commendatore Achille Mauri.

Nella tornata del 9 gennaio 1862 il ministro Miglietti presentò il nuovo progetto al Senato del regno.

Ma pochi mesi dopo il Ministero Ricasoli lasciava il potere, e il ministro Miglietti fu surrogato dal Ministro Conforti. Questi, nel giugno 1862, sottopose il progetto del Codice civile all'esame di una Commissione di magistrati della Corte di cassazione di Napoli, composta de' signori presidente Niutta, vice presidente Spaccapietra, consiglieri Giordani, Rossi, Larussa, Lomonaco, Giannattasio e sostituito procuratore generale Caracciolo. (276-A)

Questa Commissione inviò al Ministero le sue osservazioni sul primo e secondo libro del progetto.

Succeduto al ministro Conforti il ministro Pisanelli, questi pensò che tanto sarebbe stata maggiore l'autorità del progetto di un nuovo Codice civile, e tanto si sarebbe più spianata la via all'approvazione del Parlamento, per quanto più ampi fossero stati gli studii e maggiore il concorso delle intelligenze del regno. Fu pertanto inviato il progetto Miglietti a parecchi egregi giuristi, e vennero instituite cinque Commissioni, una in Torino, un'altra a Napoli, un'altra a Palermo, un'altra a Milano, un'altra a Firenze.

La prima, ch'ebbe l'incarico speciale di esaminare la materia della trascrizione, dei privilegi e delle ipoteche, fu radunata con nota ministeriale del 19 febbraio 1863, e compì il suo lavoro in maggio dello stesso anno. Essa era composta dai signori:

Senatore Duchoquè, *presidente*;
Deputato Pasini;
Avvocato Astengo;
Consigliere Saliceti;
Avvocato Vaccarone, *segretario*.

Alle altre Commissioni fu dato incarico di esaminare l'intero progetto e di proporre intorno ad esso le loro osservazioni.

La Commissione istituita in Napoli si componeva come segue:

Niutta, presidente della Corte di cassazione, e senatore;
Ferrigni, avvocato generale della stessa Corte, e senatore;
Caracciolo, sostituto procuratore generale;
De Monte, consigliere di Cassazione, e senatore;
Rocco, vice-presidente della Corte d'appello;
Avvocato Ruggero de Ruggieri;
Avvocato Saverio Correra;
Avvocato Francesco Paolo Ruggero;
Avvocato Vincenzo Villari.

(276-A) Questa Commissione, lavorando con alacrità, potè in breve tempo mandare al Ministero le sue osservazioni sull'intero progetto.

La Commissione istituita a Palermo inviò pure in breve spazio di tempo le sue osservazioni sul primo e secondo libro. Essa componevasi nel modo seguente:

Lanzilli, presidente della Corte di cassazione di Palermo;

Castiglia, procuratore generale nella medesima Corte;

Orlando, consigliere di Cassazione;

Avvovato De Marco;

Avvocato D'Ondes;

Avvocato Viola;

Avvocato Maltese;

La Commissione istituita in Milano propose le sue osservazioni sul libro primo del progetto presentato al Senato dal ministro Pisanelli. Essa era composta dei signori:

Nappi, presidente del supremo Tribunale di terza istanza;

Quintavalle, presidente della Corte d'appello di Milano;

Anelli, consigliere d'appello;

Avvocato Lissone;

Avvocato Mosca, deputato;

Avvocato Restelli, deputato.

La Commissione di Firenze fu composta de' signori:

Calvi, presidente della Corte di cassazione di Firenze;

Bartolini, presidente della Corte d'appello di Firenze;

Marzucchi, procuratore generale della Corte di cassazione;

Bicci, consigliere d'appello;

Avvocato Andreucci, deputato;

Avvocato Mari, deputato.

Sembra che questa Commissione non fosse mai stata radunata dal presidente. Nondimeno giunsero al Ministero le osservazioni del consigliere Bicci sul primo, secondo e parte del terzo libro (1).

(1) Oltre i lavori menzionati altri pure ne pervennero al Ministero, tra cui le osservazioni del Viscardi, vice-presidente della Corte d'appello di Napoli; di Benedetto Castiglia, consigliere della Cassazione di Palermo; del consigliere Giordano, dell'avvocato Destefani Nicolasi da Catania; dell'avvocato Cicchetti da Teramo, del professore Buniva.

Sussidiato da tanti studi, il ministro Pisanelli riprese egli stesso l'esame del progetto con la cooperazione dell'avvocato Astengo e dell'avvocato Vaccarone.

Il nuovo progetto fu compilato con la scorta del progetto Miglietti, e tenendo conto tanto degli studi precedenti, quanto dei nuovi lavori pervenuti al Ministero. Esso fu comunicato a molti giureconsulti e a tutte le Commissioni innanzi indicate.

Il libro primo di questo progetto fu presentato al Senato il 15 luglio 1863: del secondo e del terzo ne fu fatta presentazione al medesimo ramo del Parlamento il 28 novembre 1863. Era tutto il progetto accompagnato da apposita relazione.

Nel 17 luglio fu dal presidente del Senato nominata una Commissione per esaminare il detto progetto e riferirne al Senato. Essa fu composta dai senatori:

De Foresta, presidente della Corte d'appello di Bologna;

Duchoqué, vice-presidente della Corte dei conti;

Ferrigni, avvocato generale della Corte di cassazione di Napoli;

Gioia, consigliere di Stato;

Lanzilli, presidente della Corte di cassazione di Palermo;

Marzucchi, procuratore generale della Corte di cassazione di Firenze;

Nazari;

Pallieri, consigliere di Stato;

Stara, presidente della Corte d'appello di Torino;

Vacca, procuratore generale della Corte di cassazione di Napoli;

Vigliani, procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino.

La Commissione scelse a presidente il procuratore generale Vigliani, e, costituita, richiese ed ebbe dal Ministero tutti i lavori già precedentemente ammanniti e messi a stampa, ed anche quelli che di mano in mano giungevano. Fece pure invito a tutti i senatori di farle pervenire le loro osservazioni.

Essa ebbe parecchie conferenze col ministro, e spesso anche accadde che sopra taluni argomenti le mutue osservazioni della Commissione e del ministro fossero state ricambiate in iscritto.

Con ciò si ottenne che le prime modificazioni portate dalla Commissione sul libro I si sottoponessero a nuovo esame, e si pervenne in ultimo a conseguire

(276-A) che gli emendamenti fossero concordati tra la Commissione ed il ministro.

Così, dopo assidui e coscienziosi studi, la Commissione senatoria presentava al Senato, nelle tornate di luglio 1864, una compiuta relazione distinta in tre parti: una compilata dal senatore Vigliani sul libro I; l'altra del senatore De Foresta sul libro II; e l'ultima del senatore Vacca sul libro III.

Nè sarà superfluo rammentare che il presidente del Senato, nello stesso mese di luglio, invitava di nuovo tutti i senatori a far pervenire alla segreteria quelli emendamenti ch'essi stimavano doversi recare al progetto concordato tra la Commissione e il Ministero, e proponeva, assenziente il Senato, che ogni discussione si sarebbe aggirata su tali emendamenti. Tre soli senatori proposero emendamenti, e sostanziale era quello soltanto che concerneva il matrimonio civile.

Le più notevoli modificazioni apportate dalla Commissione del Senato al progetto ministeriale furono le seguenti:

La concessione de'dritti civili agli stranieri venne limitata dalla condizione che costoro risiedessero nel regno (art. 20).

Fu ristabilita l'autorizzazione maritale (articolo 143 e seguenti) e l'adozione (art. 214 e seguenti).

Fu estesa la patria potestà pel matrimonio, anche dopo la maggiore età del figlio, e fino agli anni 25 (art. 72).

Fu mantenuta la patria potestà, riguardo al padre, immune dall'ingerenza del consiglio di famiglia.

Ammessa l'interdizione anche pel prodigo (art. 339).

Nel secondo libro riprodusse le disposizioni de'Codici vigenti per l'alluvione, modificandole, pel cambiamento dell'alveo, secondo le dottrine del diritto romano (art. 466 e seguenti).

Eliminò la nuova disposizione del progetto circa le distanze fisse da osservarsi nella costruzione de'canali, mantenendo le disposizioni de'Codici vigenti.

Limitò nell'usufruttuario il diritto di locazione.

Nel terzo libro, ammettendosi gli stranieri a succedere nel regno come i cittadini, si stabilì che se la eredità fosse composta di beni situati in parte nello Stato e in parte all'estero, i cittadini potessero prelevare su i beni esistenti nel regno una porzione eguale a quella da cui fossero esclusi ne'beni situati all'estero (art. 742).

Ripristinò il diritto di riversione a favore degli ascendenti (art. 759). (276-A)

Ammise la sostituzione pupillare ch'è ne' vigenti Codici, ma limitatamente (articolo 928).

Prescrisse l'atto pubblico e la scrittura privata per la transazione, per la vendita, permuta degl'immobili e per la costituzione di rendita fondiaria e vitalizia (art. 1480, 1574, 1784, 1810).

Nella costituzione della dote non fu permesso il patto pel quale i coniugi sono autorizzati ad alienare i beni dotali.

Nella vendita fu vietato il patto di riscatto (art. 1481).

L'ipoteca dotale fu estesa anche a' beni futuri (articolo 1995).

Fu aggiunta l'ipoteca legale a favore dello Stato e de' difensori, e della parte civile sopra i beni de' condannati per le spese di giustizia (art. 1995).

Per l'ipoteca legale della moglie fu imposto l'obbligo al marito ed al notaio d'iscriverla nel termine di 20 giorni, sotto pena pel primo della perdita de'lucri dotali e de'diritti di successione che la legge attribuisce a' coniugi, e pel secondo sotto la pena della multa di lire 1000, oltre il risarcimento (art. 2008, 2010).

L'ipoteca della moglie, iscritta tra i venti giorni, prende il grado dal giorno della sua origine (articolo 2032).

L'ipoteca della moglie non è soggetta a rinnovazione durante il matrimonio e per l'anno successivo al medesimo (articolo 2029).

Ritenne che il corso della prescrizione fosse sospeso durante il matrimonio pel fondo dotale e pel fondo specialmente ipotecato per la dote, salva la prescrizione di 30 anni (articoli 2145 e 2146).

Nel mese di agosto il progetto del Codice fu ristampato con le modificazioni arrecatevi dalla Commissione del Senato e distribuito a' membri di entrambi i rami del Parlamento.

Non sarà vano aggiungere che in qualche provincia del regno fu pure il detto progetto messo a stampa da privati editori, e che in molti giornali d'Italia fu trattato di esso. Ottennero segnatamente larga discussione nella stampa periodica le disposizioni concernenti il matrimonio.

Dall'esposizione fatta sinora, risulta che agli studii intorno al progetto del Codice civile concorsero giureconsulti di tutte le parti del regno; il che ci assicura che fu

(276-A) tenuto conto delle leggi, delle istituzioni, delle dottrine e delle consuetudini di tutte le provincie italiane; che vi concorse l'esperienza dei magistrati e l'antiveggenza degli avvocati; che vi concorsero deputati e senatori; che se da una Commissione della Camera elettiva furono fermati i principii generali da cui dovea informarsi un nuovo progetto del Codice civile, e cadde al vice-presidente di quella Commissione l'opportunità di recarli in atto, attendendo alla compilazione del nuovo progetto, e se da una Commissione senatoria fu maturamente esaminato in tutti i suoi particolari, non può dirsi che manchi affatto la garantia del concorso del Parlamento.

Che se la Camera si risolverà ad accogliere la proposta del Governo, quantunque nel suo voto si riassumano le ragioni che abbiamo sinora esposte, quel voto esprimerà pure il giudizio di ciascun deputato, sarà il suggello degli studii che da quattro anni si sono andati assiduamente compiendo, solenne ed autorevole testimonianza del merito del progetto.

§ 4°

E come la vostra Commissione non dubitò di portare un giudizio favorevole intorno ad esso, così non le parve inopportuno di esporre per sommi capi alla Camera le considerazioni che la mossero a siffatto giudizio.

Chiunque ha notizia de' varii Codici che imperano in Italia, potrà di leggieri rimaner persuaso che il nuovo progetto del Codice civile sia da preferire a tutti.

Esso è in armonia col dritto pubblico del regno; appare meglio ordinato degli altri Codici e più completo; nelle grandi quistioni concernenti le relazioni di famiglia, le successioni, le trascrizioni e le ipoteche si mostra informato da' principii che la scienza giuridica e la civiltà veniva avvalorando, e si scorge che in ogni materia abbia profittato de' documenti della giurisprudenza.

In quanto all' ordine e alla distribuzione delle materie, non che in molte sue parti, esso si vede principalmente conforme al Codice delle Due Sicilie e al Codice di Parma, ma in alcuni argomenti e per certe speciali disposizioni si accosta di più agli altri Codici. Onde si rileva che coloro i quali vi attesero non furono gui-

dati da un disegno preconcetto, ma dal vivo desiderio di raggiungere il bene cercandolo imparzialmente in tutti i Codici italiani, ne' documenti della scienza e della giurisprudenza. Di che sarebbe stata pure sicura garentia ed il numero de' giuristi che prestarono il loro concorso a quest' opera, e l' essersi essa venuta maturando in tempi successivi e diversi. (276-A)

E per provare come il nuovo progetto, quantunque più ritragga dal Codice delle Due Sicilie e di Parma, pure si sia avvantaggiato de' miglioramenti che s' incontrano negli altri Codici italiani, ricorderemo come per le servitù prediali i compilatori del progetto si attennero principalmente al Codice sardo, completandolo; il che procacciava al progetto gli elogi della Commissione istituita in Napoli (1) e il plauso della Commissione senatoria (2).

Si è preso ad esempio il Codice che ha vigore in Lombardia nello stabilire l' obbligo del tutore di presentare ogni anno, non un vero conto, ma uno specchio della sua amministrazione, i registri della tutela, i principii della pubblicità e della specialità nelle ipoteche.

(1) « Crede poi suo dovere la Commissione il dichiarare di aver grandemente ammirato tutto quanto è materia dei susseguenti articoli sotto l' epigrafe del diritto di passaggio e di acquedotto, ne' quali l'economia delle acque è determinata per modo da rispettare i diritti scambievoli de' cittadini e servire a' rapporti delle sociali esigenze nella vita agricola e successivamente nell'industriale e nella commerciale, e quindi si ravvisa ottimamente codificata tutta la teoria della ragion civile delle acque » (pag. 37).

(2) « Circa le servitù prediali, che sono la parte più importante di questo titolo, e quasi dell'intero libro secondo, il progetto del nuovo Codice, nella massima parte, e principalmente su quella concernente le acque, adotta le disposizioni del Codice sardo, che, come osserva giustamente il signor ministro, in questa materia è il migliore di tutti i Codici vigenti. — A queste disposizioni il progetto ne aggiunge però alcune altre che sono affatto nuove e concernono gli scoli delle acque ed il prosciugamento delle terre colla fognatura, divenuti di somma importanza pel riconosciutone vantaggio all'agricoltura; la misura delle acque col sistema decimale in tutte le nuove concessioni, la costituzione de' consorzi, ed infine la trascrizione degli atti costitutivi di qualsiasi servitù. Tutte le quali disposizioni sono di una incontestabile utilità e miglioreranno notevolmente le leggi vigenti intorno a questa vasta ed importante materia. — La Commissione le accettava pertanto di buon grado, facendone giusti encomi all'onorevole signor ministro » (pag. 21).

(276-A) Si circoscrissero i gradi della parentela seguendo la legislazione toscana, e da questa pure e da una legge speciale del Regno sardo si derivò il concetto di riconoscere ne' contraenti la piena libertà di stabilire il saggio dell'interesse sul mutuo.

Fu seguìto il Codice estense nella determinazione della somma per cui si ammette la prova testimoniale; nella materia del benefizio di separazione; e da esso furono pure ricavate parecchie speciali disposizioni.

Profittando de' miglioramenti che si trovavano nei varii Codici che hanno vigore in Italia, ha potuto il progetto avanzarli tutti; e perchè riuscirebbe troppo lungo e porterebbe fastidiose ripetizioni il venirlo ragguagliando a ciascuno de' detti Codici, ci contenteremo di raffrontarlo al Codice francese, sul quale furon modellati i Codici italiani, e che, essendo il più autorevole Codice d'Europa, ebbe pure impero per molti anni nella maggior parte d'Italia, e dovunque scomparve rimpianto e desiderato.

LIBRO PRIMO

Cittadinanza e diritti civili.

Più liberale al certo e più corrispondente a' nuovi bisogni della dottrina del Codice francese è quella ritenuta nel progetto rispetto agli stranieri, concedendo questo il pieno godimento dei diritti civili a tutti gli stranieri che hanno residenza nel Regno, ed abilitandoli a succedere indipendentemente dal fatto della reciprocanza.

Compiendo una grave lacuna ch'è negli altri Codici, il progetto statuisce sulla condizione della moglie e de' figli minori di uno straniero che acquista la cittadinanza nel Regno, della moglie e de' figli minori di un cittadino che acquista la nazionalità in paese estero. Esso respinge il sistema della morte civile, e, a differenza di tutti gli altri Codici, lascia al Codice penale, a cui veramente spetta, la determinazione de' diritti che si perdono per condanna penale.

Matrimonio.

Sancisce il progetto, nel matrimonio, il principio della separazione tra la Chiesa e lo Stato; non stabilisce pertanto la necessaria precedenza degli atti civili, non vincola la libertà de' cittadini e de'ministri del culto, non commina pene contro di essi.

Limitata la necessità del consenso degli ascendenti fino a 25 anni pel figlio e fino a 21 per la figlia, non si è mantenuta la formalità degli atti *rispettosi* prescritti dal Codice francese. Ognuno deve sentire quanto sia poco conveniente l'obbligo che impone la legge di chiedere un consiglio quando la legge stessa dà il diritto di spregiarlo, e come il cacciare un usciere tra il padre e il figlio non possa portare altro frutto che quello d'impedire una riconciliazione.

Siccome per la donna può importare grandemente che non isfugga una propizia occasione di matrimonio, così alla figlia minore di età è dato reclamare alla Corte d'appello contro il diniego de' genitori.

Possono il Re o le autorità da lui delegate dispensare per cause gravi dalle pubblicazioni, e comprende ognuno quanti danni questa facoltà valga talvolta ad allontanare.

Il progetto non armò i figli, maschi o femmine, del diritto di chiedere ai genitori un assegnamento in occasione di matrimonio. Questo diritto è una minaccia per la pace della famiglia, e nel tempo stesso amaro e sterile sussidio.

È sancita la indissolubilità del nodo matrimoniale, ma ad un tempo ammessa la separazione de' coniugi, rimedio talvolta necessario.

Il Codice francese sanziona la sola legittimazione per susseguente matrimonio, ed il progetto ancor quella per decreto del principe, in alcune condizioni ultimo ed umano rifugio per una prole sventurata, per genitori infelici.

Patria potestà.

Sciogliendosi il matrimonio per la morte della moglie, continua nel marito il pieno esercizio della patria potestà verso i figli, senza andar sottoposto alla sorveglianza del consiglio di famiglia. Non si adotta il sistema del Codice francese considerandosi non com-

(276-A) portare la ragione che l'autorità paterna venga scemata, muti natura, diventi una semplice tutela e perda perfino il sacro suo titolo per la sventura che priva il padre della consorte e i figli della madre.

Sciolto il matrimonio per la morte del padre, la madre vuol esser sussidiata dal consiglio di famiglia, ed essa è tutrice legale de' figli minori.

Tutela.

I casi dell'apertura della tutela sono stati definiti con maggior precisione: si avvera per la morte o la dichiarazione di assenza del padre, o pel suo decadimento dalla patria potestà.

La tutela è stata saldamente organata: si è costituito un consiglio di famiglia permanente; si è imposto l'obbligo al tutore di presentare ogni anno uno specchio della sua amministrazione. Il tutore, eccettuati la madre, l'avo paterno e materno, deve prestare cauzione. Il consiglio di famiglia può dispensare; e quando il tutore non prescelga un altro modo di cauzione, può indicare i beni del tutore sui quali dovrà iscriversi l'ipoteca legale.

Interdizione e inabilitazione.

Stabilita l'interdizione per infermità di mente ed anche per prodigalità, per provvedere alla varietà dei casi, si concedeva all'autorità giudiziaria d'inabilitare per alcuni atti soltanto l'infermo di mente o il prodigo, supplendosi così ad un difetto del Codice francese che la giurisprudenza lamentava.

Registri delle tutele e cure, atti dello stato civile.

Per le tutele e per le cure si sono ordinati i registri che debbonsi tenere nelle giudicature mandamentali, i quali daranno al giudice, al consiglio di famiglia, al minore, o interdetto, e a tutti gli interessati, grande agevolezza per conoscere ed apprezzare l'andamento e i risultati di tali amministrazioni.

Scostandosi il progetto dall'ordine serbato nel Codice francese, ha trattato degli atti dello stato civile in fine del primo libro, parendo che la parte probatoria deve seguire le norme da cui derivano quei diritti che sono l'oggetto delle prove.

LIBRO SECONDO.

Distinzione de' beni.

I beni appartenenti allo Stato furono con maggior precisione distinti in due categorie: beni del demanio pubblico e beni patrimoniali; quelli inalienabili e imprescrittibili, questi sottoposti al diritto comune.

Si formulò nettamente il concetto che i beni dei corpi morali e degl'istituti civili o ecclesiastici appartengono a' medesimi in quanto le leggi del regno riconoscano in essi la capacità di acquistare e di possedere. Onde pe' beni degl'istituti ecclesiastici rimane così assodato che essi li possedono come distinti ed autonomi, e che i detti beni si trovano soggetti alla legge civile.

Proprietà e sue modificazioni.

Fu dichiarato il principio che le produzioni dell'ingegno appartengono a' loro autori, secondo le norme stabilite da leggi speciali.

L'alveo abbandonato dal fiume o dal torrente fu attribuito ai proprietari rivieraschi, escludendo i proprietari del terreno occupato dal nuovo alveo del fiume o torrente; ritornando così a' principii della giurisprudenza romana.

Molti poi e considerevoli sviluppi e miglioramenti si troveranno nel progetto per la materia delle servitù, ponendolo a riscontro col Codice francese. Notevoli sopratutto sono quelli che concernono il diritto di passaggio e di acquedotto, la fognatura per bonificazione o prosciugamento de' terreni paludosi, il diritto agli scoli provenienti da altri fondi. Furono in certi casi resi obbligatori i consorzi per l'uso e la derivazione delle acque, per la bonificazione o prosciugamento de' terreni, tutelando le ragioni delle minoranze con l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Comunione.

Il Codice francese e altri Codici ancora hanno sparso in varii luoghi parecchie speciali disposizioni

(276-A) intorno alla comunione, ma non vedonsi in essi raccolti e ordinati insieme i canoni fondamentali di ogni specie di comunione. Vi è comunione per mescolanza di materie, comunione di muri, comunione fra partecipanti all'uso di un'acqua, fra coeredi, fra coniugi e fra soci, e ciascuna di tali comunioni ha le sue regole speciali.

Seguendo un ordine più logico e più sicuro si descrissero i principii generali della comunione. A questo effetto si tolsero dalle disposizioni relative a certe comunioni quelle che possono avere un carattere generale applicabile a tutte o alla maggior parte di esse; e, compendiate tali norme generali in un solo titolo, le regole particolari vennero rinviate a ciascuna specie di comunione.

Possesso.

Le medesime osservazioni si applicano all'argomento del possesso.

Le disposizioni che lo riguardano sono nel Codice francese sparse sotto diversi titoli. Si tratta però generalmente del possesso in rapporto alla prescrizione, dopo cioè di essersi già definiti gli effetti del possesso rispetto ai frutti e ad altre giuridiche relazioni.

Ridurre sotto lo stesso titolo tutte le disposizioni riguardanti il possesso, e compendiare nel medesimo la dottrina delle azioni possessorie, di nuova opera e di danno temuto, parve miglioramento positivo.

LIBRO TERZO

Successioni.

Il progetto non seguì la tradizione romana, che esagerava la potestà del testatore, nè accolse il concetto del Codice francese, che alla libera volontà dell'uomo fa prevalere la disposizione della legge, ma pose sulla stessa linea, come ugualmente legittime, la successione legale e la testamentaria.

Tratta sibbene prima della successione legittima e poi della testamentaria, ed in un capo posteriore vengono svolte le regole comuni ad entrambe.

Nella successione legittima il progetto distingue tre classi di successori: parenti legittimi, parenti naturali, il coniuge superstite. (276-A)

La 1ª classe si divide in tre ordini: discendenti, ascendenti e collaterali.

Successione legittima.

Nella successione dei collaterali sopra due punti si discostò il progetto dal Codice francese. Tenendosi equidistante dagli opposti sistemi, che o tutto accordavano o tutto negavano alla prerogativa del doppio vincolo, accolse un equo temperamento attribuendo agli unilaterali la metà della quota che spetterebbe ai germani.

Limitò in secondo luogo la successione fino al decimo grado di parentela; oltre di questo limite non s'incontrano più nè la presunta volontà dell'uomo della cui successione si tratta, nè le legittime aspettative dei successibili.

Notevoli innovazioni contiene il progetto rispetto ai diritti successori de' figliuoli naturali e del coniuge.

Tutte le legislazioni ammettono come atto morale e giusto il riconoscimento del figliuolo naturale: anzi in alcuni casi favoreggiano un riconoscimento forzoso. Però riconoscono che il figlio naturale ha diritto di reclamare un nome, una famiglia, un sostegno nella società. È un omaggio reso al principio morale e giuridico che ognuno deve sopportare le conseguenze del proprio fatto. Il Codice francese e gli altri che lo imitarono disconobbero le conseguenze di questo principio. Il progetto le ammise e chiamò i figliuoli naturali a succedere anche in concorso dei legittimi, riducendo soltanto alla metà la loro quota, e facoltando i figli legittimi a pagarla come fosse loro opportuno. I figliuoli naturali non escludono gli ascendenti, ma concorrendo con essi prendono due terzi dell'eredità; escludono sibbene i collaterali del defunto. Queste disposizioni sono una tarda ma giusta reintegrazione dei principii di morale e di giustizia.

Appena occorre avvertire che gli accennati diritti non competono a' figli naturali, i quali non possono essere legalmente riconosciuti.

Era pure antico lamento la noncuranza tenuta dal Codice francese e da parecchie altre legislazioni pei diritti del coniuge superstite. L'intimo sodalizio dei

(276-A) coniugi, la comunanza di affetti, l'assidua e comune partecipazione ai travagli della vita, le comuni cure prestate alla prole costituiscono tali vincoli che la legge non può, non deve rinnegare con un obblio che ferisce ogni onesta coscienza.

Il coniuge succede pertanto, secondo il progetto, in concorso dei figli legittimi del defunto, nell'usufrutto della virile che non può mai oltrepassare il quarto dell'eredità.

Mancando discendenti legittimi, spetta al coniuge il quarto, il terzo e i due terzi, secondochè concorra con gli ascendenti, con fratelli e sorelle, con ascendenti e figli naturali, o con altri parenti entro il sesto grado.

Non competono gli accennati diritti al coniuge, pel quale si sia pronunziata una sentenza di separazione personale.

Successione testamentaria.

In corrispondenza de' provvedimenti per l'emancipazione, non fu data al minore la facoltà di testare se non quando avesse compiuti gli anni 18: in età più giovanile non è certo il maturo consiglio necessario a tale atto, ed hanno facili vie gli scaltrimenti e le insidie.

Ammettendosi il testamento olografo, fu sottoposto alla formalità del deposito presso un pubblico uffiziale.

La porzione legittima dovuta ai discendenti e agli ascendenti fu determinata in una quota fissa: è la metà dell'asse ereditario pei primi, il terzo per gli altri.

Il progetto attribuisce ancora una quota legittima al figliuolo naturale e al coniuge: pel primo è la metà, e se mancano discendenti e ascendenti legittimi, due terzi di quello che gli sarebbe spettato come figliuolo legittimo.

La quota riservata al coniuge è pel solo usufrutto; di un terzo dell'eredità se il testatore non lascia riservatarii; se vi sono, minore.

Disposizioni comuni alla successione legittima e testamentaria.

Non si stimò opportuno di adottare le regole fermate nel Codice francese per determinare chi, fra più persone chiamate a succedersi rispettivamente, abbia prima cessato di vivere, ma invece venne applicato anche a

questo argomento il principio generale che la dichiarazione di un diritto non si possa ripetere senza fornirne la prova. In tal modo molte intrigate controversie verranno meno. (276-A)

Pel possesso dei beni ereditari ha stabilito il progetto una norma unica: esso passa di diritto all'erede, tanto nella successione intestata, quanto nella testamentaria.

Secondo era richiesto dall'equità, si è provveduto che venendosi a scoprire un testamento, del quale non si avea notizia al tempo dell'accettazione dell'eredità, l'erede non sia tenuto a soddisfare i legati in esso ordinati, oltre il valore dell'eredità.

Per facilitare l'accettazione col beneficio dell'inventario si è stabilito che si compia presso la giudicatura di mandamento. Per notizia degl'interessati sarà trascritta nell'ufficio delle ipoteche. Durante i termini per deliberare, l'erede è chiamato a rappresentare l'eredità come curatore.

Donazioni.

Adempiendosi un voto della giurisprudenza si sono dichiarate immuni dalla formalità dell'atto pubblico le donazioni *manuali* che non eccedano il valore di lire 500.

Non ammette il progetto la donazione per istituzione contrattuale di erede, ch'è stata dappertutto occasione di lunghe ed intrigate controversie, e tende a rendere incerta la proprietà e a scemare il credito fondiario.

Fu accuratamente distinta la vera condizione risolutiva apposta alla donazione, dagli oneri accollati al donatario; e fu stabilito, secondo giustizia, che la rivocazione della donazione per inadempienza, per ingratitudine, sopravvenienza di prole, non pregiudica ai diritti che i terzi avessero acquistati anteriormente alla trascrizione della domanda di rivocazione.

Accadendo la sopravvenienza di figli, la prescrizione per l'azione di revoca decorre dal giorno del nascimento del primo figlio, essendosi da quel tempo avverato il diritto.

Delle obbligazioni in generale.

Il Codice francese, e quelli che lo imitarono, divisero la materia delle obbligazioni in due titoli: uno

(276-A) per le convenzionali, l'altro per quelle che si formano senza convenzione; ma intanto la più parte delle regole concernenti le obbligazioni in generale fu esposta nel primo titolo. Questo vizio di sistema ingenera errori che turbano perfino i principii, come si vede precipuamente nel capo che tratta *Degli effetti delle obbligazioni*. Esso comincia per esporre nella prima sezione, intitolata *Disposizioni generali* gli effetti *delle convenzioni;* riunisce poi nella seconda sezione gli effetti di talune *convenzioni* con quelli di alcune *obbligazioni;* e dopo di aver trattato delle sole *obbligazioni* nella sezione terza e quarta, ritorna sull'interpretazione delle *convenzioni* nella quinta sezione, e sugli effetti delle convenzioni *rispetto ai terzi*. Si annoverano quindi fra gli effetti delle *obbligazioni* alcune regole che riguardano le *convenzioni*, cioè la causa stessa dell'obbligazione.

Nel progetto si distinse accuratamente l'*obbligazione*, che è la conseguenza di un fatto, dalla convenzione che è uno dei fonti della medesima, e così tutta la materia rimase meglio ordinata e ciascun principio chiarito.

Nelle obbligazioni a termine fisso si ritenne che il debitore è in mora per la sola scadenza del termine.

Ciò condusse anche a non accordare al magistrato la facoltà di concedere dilazione pel pagamento.

La prescrizione decennale riguardo alle azioni di nullità e di rescissione fu ridotta a cinque anni, tenuto conto della maggiore facilità delle comunicazioni e del movimento più rapido nella trasmissione dei diritti.

Anche per far certa la proprietà si è provveduto alle gravi questioni che agitano la giurisprudenza intorno ai contratti fatti dai minori.

Fra i modi di estinguere le obbligazioni non ammette il progetto la *cessione dei beni*. Accolta precipuamente pel disegno di esimere dall'arresto personale un debitore sventurato e di buona fede, non poteva trovar posto in un Codice che serba ancora l'arresto personale pei soli casi in cui vi sia dolo provato o presunto. D'altra parte questa istituzione fece trista prova per le disastrose conseguenze de' procedimenti a cui dà luogo.

Tenuto conto del valore relativo della moneta al tempo in cui fu pubblicato il Codice francese, e di quello che ha oggidì, la somma per cui si può ammettere la prova testimoniale fu estesa a 500 lire.

Contratto di matrimonio.

Non fu accolto il sistema della comunione fra i coniugi come regola, perchè difforme dai nostri costumi, e patteggiato, fu limitato ai profitti.

Ponendo mente alle consuetudini d'Italia può tenersi per fermo che il sistema che prevarrà nel fatto sarà quello del regime dotale.

La dote si potrà alienare ed obbligare durante il matrimonio, col consenso di entrambi i coniugi e mediante l'autorizzazione del magistrato, nei soli casi di necessità e di evidente utilità: il progetto non determina tali casi, ma ne lascia l'apprezzamento all'autorità giudiziaria.

Il progetto permette la stipulazione di un lucro proporzionato alla dote che si acquista in proprietà o in usufrutto dal coniuge sopravvivente, secondochè vi sieno o non vi sieno figli del coniuge premorto. Il lucro spettante al coniuge che sopravvive non può mai pregiudicare la riserva.

Vendita.

Il Codice francese vieta ogni contratto fra i coniugi; il progetto consente la vendita.

Vieta sibbene nella vendita il patto di ricompra che inceppa la proprietà.

La vendita dei beni immobili vuol essere fatta per atto pubblico o per scrittura privata. La stessa disposizione si applica alla permuta dei beni immobili.

Mutuo.

Il progetto, scostandosi dal Codice francese, riconosce nei contraenti piena libertà per definire il saggio degl'interessi. Ma il debitore ha facoltà di restituire, dopo cinque anni, le somme che importano un interesse eccedente il saggio legale, avvertendone il creditore sei mesi prima della restituzione.

Trascrizione — Privilegi ed ipoteche — Benefizio di separazione.

Fu adottato nel progetto il sistema della specialità e pubblicità delle ipoteche. Ma i benefizi di questo si-

(276-A) stema non si sarebbero ottenuti senza ordinamenti che facessero certa la proprietà e certi i pesi che possono diminuirne il valore. I titoli pertanto traslativi del dominio di un immobile o costitutivi un diritto che scemi il valore o la facoltà di disporre non sono efficaci pei terzi se non trascritti.

Se l'atto è nullo o viene rivocato in forza di una condizione risolutiva espressa nel titolo, e indipendente dalla volontà e dal fatto dell'acquirente, i diritti acquistati dai terzi cadono con l'atto medesimo. Negli altri casi ancorchè l'atto sia rivocato o risoluto pei contraenti, rimangono salvi i diritti acquistati dai terzi. Nondimeno si stimò negare ogni vantaggio alla malafede. Quantunque non sia ancora proferita la sentenza che dichiara la risoluzione dell'atto, se trovasi tuttavia in corso una domanda giudiziale diretta a tal fine, e sia stata trascritta, questo deve bastare perchè i terzi non possano più acquistare diritti irrevocabili sopra gli immobili.

I privilegi vanno esenti dall'iscrizione: onde nel progetto furono ridotti, e annoverate fra le ipoteche le cause di prelazione stabilite dal Codice francese pel venditore e pel coerede.

I privilegi generali che il Codice francese ammette indistintamente sopra i mobili e gl'immobili, furono mantenuti in tutta la loro efficacia sui primi, ma quanto ai secondi si è stabilito che avessero soltanto prelazione nel concorso de' creditori personali.

Furono soppressi due altri privilegi: quello di chi somministra il danaro per pagare un immobile o per soddisfare un creditore che ha diritto di prelazione, e quello degli imprenditori e costruttori. Chi paga il debito di un altro non ha bisogno di speciale privilegio, potendo ottenere la surrogazione ne' diritti, privilegi ed ipoteche del creditore soddisfatto, sia questi un venditore ad altro creditore qualunque. Il privilegio de' costruttori e intraprenditori, se può giustificarsi in teoria, riesce però di poca utilità e fecondo di serii litigi nella sua pratica applicazione, come l'esperienza ha dimostrato.

I privilegi sopra gl' immobili trovansi pertanto ridotti a quello dello Stato pei tributi, e a quello per le spese de' giudizii di subasta e di graduazione.

Fu soppressa, come inutile e dannosa, l'ipoteca legale a favore dello Stato, dei comuni e dei pubblici istituti sui beni de' loro agenti contabili. Venne mantenuta pel

venditore, pel coerede, per la moglie, pe' minori e interdetti, pe' difensori, lo Stato e la parte civile; ma furono anche queste ipoteche sottoposte alla iscrizione. (276-A)

L'ipoteca giudiziale fu ordinata in guisa da preservarla da ogni sinistra efficacia. Mentre nel Codice francese era portata da qualunque sentenza che contenesse obbligazione, secondo il progetto non può nascere che da una sentenza che condanna al pagamento di una somma, alla consegna di cose mobili, o all'adempimento di un'altra obbligazione che possa risolversi nel risarcimento.

Il Codice francese ammette potersi eseguire anche la vendita degl'immobili con scrittura privata, ma richiede per l'ipoteca l'atto pubblico. Il progetto ritiene che l'ipoteca convenzionale possa costituirsi con atto pubblico o con scrittura privata.

L'ipoteca come il privilegio ha pure efficacia sulle indennità dovute per contratto di assicurazione dell'immobile ipotecato, o per espropriazione per causa di pubblica utilità.

Ogni ipoteca prende grado dal tempo della sua iscrizione: solo per l'ipoteca legale del venditore, del condividente e della moglie si stabilì che iscritte fra 20 giorni prendono grado dal giorno della loro origine.

Non si seguì il sistema francese che le ipoteche iscritte nel medesimo giorno si avessero di ugual grado, ma questo si volle determinato dal numero d'ordine a ciascuna assegnato.

Basta pel Codice francese, per le ipoteche legali e giudiziali, l'iscrizione generica sopra i beni posseduti dal debitore nel circondario; pel progetto deve sempre contenere la specifica designazione de' beni gravati.

L'iscrizione dà lo stesso grado al capitale e a tre annate d'interesse, ove questi sieno enunciati, salvo alle parti di estenderne l'efficacia oltre le tre annate, purchè iscritte.

L'iscrizione, pel Codice francese, conserva il grado e l'efficacia dell'ipoteca per dieci anni; alcune ipoteche non è mestieri rinnovarle. Giusta il progetto per trenta anni, solo l'ipoteca della moglie conserva il suo effetto, senza rinnovazione, durante il matrimonio e per l'anno successivo allo scioglimento del medesimo.

Il beneficio di separazione fu diversamente ordinato. Quanto ai beni mobili si esercita con la domanda giudiziale, promossa nei tre mesi dall'aperta successione;

(276-A) per gl'immobili, con la sua iscrizione sopra ciascuno de' fondi ereditari, eseguendo le indicazioni richieste per le ipoteche.

L'accettazione dell'eredità col benefizio dell'inventario non dispensa i creditori del defunto e i legatari, che intendono valersi della separazione, dall'osservanza delle formalità accennate. Il beneficio della separazione profitta soltanto a' creditori e legatari i quali l' hanno dimandata.

Arresto personale.

L'arresto personale fu limitato alle sole obbligazioni derivanti da violenza e dolo, le quali eccedano il valore di lire 5000.

La sua durata non può esser minore di tre mesi, nè maggiore di due anni.

Il debitore si libera dall'arresto pagando un quarto della somma dovuta cogli accessorii, e dando pel residuo una cautela che sia riconosciuta sufficiente.

Prescrizione.

Fu ritenuta la prescrizione di trent' anni come nel Codice francese; ma descrivendosi le cause per le quali rimane sospeso il corso della prescrizione, fu dal progetto stabilito ch'esse non hanno efficacia rispetto al terzo possessore di un immobile. Ammessa la prescrizione derivante da possesso accompagnato da buona fede e da giusto titolo, stato trascritto, si tenne compiuta in ogni caso col periodo di dieci anni, senza distinguere se colui che ha interesse ad impedire la prescrizione abbia il suo domicilio nel distretto in cui è situato l'immobile o in un luogo diverso.

Ecco i principali punti ne' quali il progetto del nuovo Codice italiano più si discosta dal Codice francese, e noi portiamo fede che chiunque vorrà valutare gli esposti mutamenti, si convincerà ch'essi rappresentano una più larga esplicazione de' principii di questo secolo nell'ordine politico e nell'ordine economico.

Certo le norme dettate nel progetto per le relazioni di famiglia corrispondono ai principii del reggimento politico del nuovo regno, e per quanto era dall'ordine pubblico consentito, nelle successioni, ne' contratti, si è reso omaggio al principio di libertà.

In quanto a' beni, secondando il movimento econo-

mico de' nostri tempi, vedonsi rotti nel progetto tutti i vincoli che inceppavano la proprietà, aboliti quegli ordinamenti che la rendevano incerta, agevolate le contrattazioni, e con provvedimenti efficaci fatti sicuri i dritti de' contraenti. (276A-)

Diremo noi per questo che il progetto del nuovo Codice civile sia opera perfetta? — Ma vi fu mai opera umana perfetta? — Ed è forse possibile ad un Codice raggiungere la perfezione? Pochi giorni dopo la pubblicazione del Codice Napoleone, ch'era pure e sarà sempre il più stupendo lavoro di questo secolo, venivano notate in esso parecchie mende.

Le osservazioni fatte e i nostri ragionamenti ci conducono a questa conchiusione soltanto, che il progetto del nuovo Codice civile, compilato molti anni dopo che vennero promulgati gli altri Codici italiani ed in tempi assai più propizii, contiene notevoli miglioramenti rispetto ad essi, e che gli studi fatti intorno al detto progetto costituiscono una sicura garentia per la vostra approvazione.

§ 5°

In una piena discussione del nuovo Codice potrebbero certo taluni aver la soddisfazione di veder ampiamente trattate alcune loro opinioni, e forse anche la speranza di farle trionfare. Ma pure se costoro pensino come noi ci siamo riuniti venendo da provincie state per lunghi anni divise, in ciascuna delle quali prevalevano certe dottrine e certe consuetudini non al tutto conformi a quelle che prevalevano in altre provincie, vedranno quanto alcune speranze fossero ardue, e come spesso fosse indispensabile piegare a quegli accordi dai quali soltanto può nascere la conchiusione e il fatto.

Ciascuno di noi ha qualche suo particolar desiderio che fa tacere in faccia al gran beneficio di ottenere un solo Codice civile. Nè a' giusti desiderii rimane perciò chiusa la via; l'opinione pubblica non tarderà a pronunciarsi, ed ogni deputato potrà richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo su quei punti speciali pe' quali stimasse doversi altrimenti provvedere.

Fin da ora noi apriamo il nostro animo intorno ad alcune disposizioni sulle quali ci pare opportuno un nuovo esame. Ma ci limitiamo ad additare le ragioni di questa nostra credenza e confidiamo che il Governo saprà giustamente apprezzarle.

(276-A) 1° Abbiamo segnalato come notevole progresso del progetto l'aver rilevati i diritti successorii del coniuge. Ora la vostra Commissione ha trovato che si possa dubitare, non già della giustizia del concetto, ma della misura con la quale è stato attuato. Essendo la riserva del coniuge e la sua quota nella successione piuttosto larga, si può dimandare se non fosse più conveniente di concedere al coniuge stesso la consolazione di rimeritare largamente la fida compagnia, gli amorevoli servigi dell'altro coniuge; e se in taluni casi le provvisioni della legge non potrebbero scemare la sollecitudine di un coniuge verso l'altro. Queste considerazioni importano solo che si possa ancora esaminare se non giovi attenuare di alcun poco i dritti successorii del coniuge.

2° Fu ammesso dal progetto il testamento olografo, ma si rese necessario il deposito presso un pubblico uffiziale. A stabilire questa condizione fu di sprone l'esempio del Codice estense, e il parere della Commissione istituita in Napoli (1).

Gravi dubbiezze sopra questo punto si sono sollevate nel seno della Commissione. La necessità del deposito non scemerà i grandi vantaggi di questa istituzione, non la renderà in alcuni casi anche vana? Se colto da improvvisa infermità, per viaggio o in campagna, può taluno con sicurezza disporre col testamento olografo de' suoi beni, forse gli sarà impossibile quando si ponga la condizione del deposito. E se il gran beneficio di questa

(1) Ecco le sue parole: « Intorno agli articoli 767 e 768 del progetto la Commissione non ha omesso di osservare, che potrebbe dubitarsi se convenga dare accoglienza al testamento olografo, anche in riguardo e favore alle persone estranee, nel Codice del regno d'Italia, oggidì che la imitazione nella scrittura pe' progressi della calligrafia è sì facile, da avere più fiate dovuto assistere la giustizia allo spettacolo di foggiate disposizioni. Per la difficoltà delle prove atte a palesar la falsità, la speranza di veder ordinata la esecuzione di atti testamentarii, effetto della cupidigia de' viventi che anzi del volere de' defunti, è divenuta più baldanzosa, sì che può dirsi permanente nell'aula giudiziaria l'eco delle querele di falso in ogni caso di doviziosa successione. Per lo che, conservandosi la forma olografa di testare, è mestieri imporre una qualche solennità certificante la quale risollevi il credito delle cedole testamentarie, e conferisca alle medesime la debita onoranza: ed all'uopo si potrebbe dichiarar *necessario il deposito* dell'olografo presso di un notaio, quel deposito che l'articolo 769 indica come volontario. » (Pag. 9)

istituzione è che il cittadino può testare senza partecipare ad altri il suo disegno, questo beneficio è in gran parte smarrito con l'obbligo del deposito. Il deposito è una garentia assai monca, e non potrebbe pure in qualche caso diventare un'egida della frode? (276-A)

Queste osservazioni ci parvero così gravi, che tenemmo a debito di richiamare l'attenzione del Governo su questo punto.

3° Nel progetto, come già faceva il Codice francese, si tace affatto del contratto di enfiteusi. Il presidente Viscardi, dagli articoli 1801 e 1803, deduceva che l'enfiteusi fosse dal nuovo progetto vietata, ed applaudiva. La Commissione del Senato per contrario riferiva in nota alcune parole di Pellegrino Rossi con le quali egli lamentava il silenzio serbato intorno a questo punto dal Codice francese; e nondimeno le leggi dalle quali era stato preceduto quel Codice, segnatamente la legge del 17 luglio 1793, poteva rendere molto agevoli le risoluzioni della giurisprudenza.

Siffatte avvertenze fanno sentire il bisogno che ogni dubbio sia rimosso, importando ciò grandemente alla sicurezza delle contrattazioni. Riconoscendosi la necessità di qualche nuova disposizione su questo argomento, noi vorremmo che si avesse pure a considerare se il contratto di enfiteusi temporanea non possa anche convenientemente accogliersi ai giorni nostri, se le speciali leggi da cui è pure stato recentemente introdotto non costituiscano su questo punto un argomento ineluttabile a pro' di coloro che desiderano veder mantenuto questo contratto benchè rimodernato.

4° L'ultimo punto su cui si fermò l'attenzione della vostra Commissione riguarda l'ipoteca legale della moglie. Rispetto a questa, la Commissione del Senato, modificando il progetto del ministro, stabilì che si estendesse anche ai beni futuri (articolo 1995); impose al notaio ed al marito il carico dell'iscrizione (articolo 2008), sotto la pena, oltre il risarcimento dei danni, di una multa di lire 1000 pel primo e della decadenza di tutti i lucri dotali e dei diritti di successione pel secondo (articolo 2010); dichiarò che la detta ipoteca iscritta tra i venti giorni, prendesse grado dal giorno della sua origine (articolo 2032).

Or parve alla vostra Commissione che potesse fortemente dubitarsi e della giustizia di simiglianti disposizioni, e della loro congruenza col sistema ipotecario che vedesi adottato nel progetto. Si potrebbe, invero, os-

(276-A) servare che tali disposizioni in parecchi casi tratterrebbero il marito dal fare nuovi acquisti; che assai gravi possono sembrare le pene comminate al marito per la ommissione o il ritardo della iscrizione a favore della moglie; che infine il far risalire l'ipoteca al giorno della sua origine, con preferenza rispetto alle iscrizioni prese nel medesimo giorno, sia una pericolosa deviazione dal sistema di pubblicità che col progetto si vuole recare pienamente in atto.

Noi commettiamo al Governo del Re l'esame di queste nostre osservazioni, confidenti ch'esso saprà valutarle, e definire con giusto consiglio le dubbiezze a cui accennammo.

E per lasciargli spazio bastevole, tanto per raccogliere intorno a questi punti l'opinione de' giureconsulti del paese, quanto per coordinare al Codice civile quello di procedura civile, vide la vostra Commissione non poter fissare con precisione il tempo in cui avrebbe dovuto il Governo pubblicare il nuovo Codice, ma stimò opportuno di prefinire quello nel quale sarebbe andato in esecuzione.

È importante che tra la sua pubblicazione e l'esecuzione corra uno spazio di tempo sufficiente, perchè venga a notizia di tutti i cittadini, e tutti possano esserne adeguatamente informati.

Onde fu creduto doversi stabilire che il nuovo Codice civile e quello di procedura civile dovessero andare in esecuzione al 1° gennaio 1866, e che tra la pubblicazione de' detti Codici e il giorno della loro esecuzione dovesse intercedere uno spazio di tempo non minore di sei mesi.

Così sarà dato a ciascuno di aver piena conoscenza de' nuovi Codici; e se, divenuti oggetto di studio di tutti i cittadini, saranno trovati in qualche parte difettosi, si avrà il tempo di ottemperare al giudizio del paese. Ma noi abbiamo fede che la piena conoscenza di essi porterà nell'animo di tutti la persuasione de' grandi vantaggi che arrecherà alla vita nazionale la unificazione legislativa, e sarà essa il più valido sostegno e l'augurio più propizio dell'opera nostra.

II.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

§ 1°

È compimento necessario del Codice civile quello di procedura civile; e però il ministro di grazia e giustizia domandava la facoltà di pubblicare il Codice di procedura civile presentato dal suo predecessore al Senato del regno nella tornata del 20 novembre 1863.

La vostra Commissione, imprendendo l'esame di questa seconda dimanda del Governo, riconobbe di leggieri che a suo favore concorrevano le due prime condizioni da lei reputate necessarie per simiglianti proposte.

Presentavasi diffatti alla Commissione il Codice di procedura civile che s'intendeva pubblicare, e perciò erano noti i provvedimenti pei quali s'invocava il voto della Camera.

Non si poteva poi in nessun modo dubitare che la proposta del Governo era anche per questa parte fondata sopra gravissime ragioni. Sono le stesse che abbiamo già accennate ragionando del Codice civile.

La procedura civile in Italia è regolata da quattro Codici diversi, quello delle Due Sicilie del 1819, il regolamento toscano del 1814, il Codice sardo del 1859, esteso nel 1861 alle Marche ed all'Umbria, e, per la procedura contenziosa, anche alle provincie parmensi e modenesi, e il regolamento lombardo del 1796 modificato dalla legge del 1862.

Per la procedura è poi anche maggiore il numero degli speciali provvedimenti da cui ciascun Codice è modificato. Per guardare solo alla Lombardia, le regole del procedimento si ricavano: 1° dal regolamento del 1796; 2° dalla legge sulla procedura sommaria, del 31 marzo 1850; 3° dalla legge cambiaria, del 31 marzo 1850; 4° dalla legge sulla procedura commerciale, del 7 ottobre 1816; 5° dalla legge pei crediti portati da atti notarili, del 21 maggio 1855; 6° dalla legge sulle disdette dei contratti di fitto, del 17 giugno 1837; 7° dalla legge sulla procedura per turbato possesso, del 22 giugno 1825; 8° dalla legge per le prenotazioni ipo-

(276-A) tecarie del 28 aprile 1824; 9° dalla legge per la purgazione dei fondi per le ipoteche, del 31 luglio 1820; 10° dalla legge per dichiarazione di morte di assenti, del 18 novembre 1821; 11° dalla legge per l'esecuzione privilegiata fiscale, del 18 aprile 1816; 12° dalla legge per gli affari montanistici, del 20 luglio 1857; 13° dalla legge sugli affari non contenziosi, del 9 agosto 1854; 14° dalla legge sulle norme di giurisdizione, del 20 novembre 1852.

Quanta confusione genera tale stato di cose ognuno può agevolmente comprendere. Ed è da notare che tra il diritto civile e la procedura corre questo divario: che avendo il primo la sua sorgente nel diritto comune, anche esplicato e sancito in vari Codici, si riscontra in molte parti, mentrechè la procedura, astretta a seguire più specialmente le consuetudini locali, è capace di maggiori differenze.

Eppure i procedimenti giudiziari dovrebbero essere i più facili ad apprendere ed i meglio noti, come quella parte delle leggi in cui più particolarmente versano le classi meno colte e più numerose del foro. Ma anche a' più provetti nelle discipline legali riuscirebbe impossibile la piena conoscenza dei procedimenti che si tengono presso i vari tribunali d'Italia. Se ad un giureconsulto italiano, capitato in paese straniero, fosse chiesto della procedura del suo paese, egli dovrebbe innanzi tutto cercare se si volessero notizie della procedura sarda, della napoletana, della toscana, della lombarda, e il più delle volte si troverebbe nel caso di non poter rispondere.

Lasciando da parte i legisti, egli è pur certo che i cittadini i quali attendono a' negozi, ponendosi in un'impresa e contrattando, hanno pur bisogno di sapere quali vie dovranno battere se il loro diritto sia disconosciuto; ma se le loro relazioni si estendono fuori della provincia natìa, rimarranno nel buio. Ora, come mai può ancora comportarsi questo stato di cose, mentre le condizioni economiche d'Italia sono oggi tali che importano un continuo avvicendamento di traffichi, d'interessi, di rapporti tra gli abitanti delle varie provincie? Non è da dimenticare che in quel medesimo tempo che prima bastava appena per andare da Genova a Torino, oggi si percorre l'Italia da un capo all'altro.

Ma superfluo è qui ripetere le medesime considerazioni già fatte pel Codice civile. Aggiungiamo sol-

tanto che la diversità de' procedimenti giudiziari altera l'uguaglianza delle tasse e fa concorrere variamente al pagamento delle imposte i cittadini del medesimo Stato. La Camera ebbe l'occasione di riconoscerlo quando accolse la proposta del deputato Raeli che intendeva a rendere meno disuguale la tassa del registro e bollo. Ma nè quella proposta, nè le aggiunzioni che vi si fecero portarono rimedio al male, il quale sussisterà finchè la procedura giudiziaria non si renda dappertutto uniforme. (276-A)

Questa uniformità è pure necessaria per rimuovere le disuguaglianze che ora s'incontrano nelle tariffe e nei proventi di cancelleria, e per far cessare lo strano spettacolo che una lite agitata in una parte del regno importi spese o molto maggiori, o molto minori di quelle che occorrono in un'altra provincia del medesimo regno.

A queste generali considerazioni se ne aggiungevano anche altre dipendenti dalla risoluzione già presa intorno alla prima proposta del Governo. Come mai, si diceva, unificando il Codice civile, si potrebbe lasciar sussistere variamente ordinata la procedura civile? Ma queste ragioni saranno più acconciamente ricordate in appresso.

Riconosciuto l'urgente bisogno di unificare il Codice di procedura, tornavano innanzi le stesse difficoltà già notate pel Codice civile, quando si richiedesse che per la votazione di esso, ne' due rami del Parlamento, si fossero esattamente seguite le forme ordinarie. E qui pure ricorrevano alla mente, ed anche più efficaci, i precedenti del Parlamento subalpino, il quale nel 1854 seppe render possibile la pubblicazione di un nuovo Codice di procedura civile, e smentire la volgare accusa che col sistema parlamentare torni vana la speranza della promulgazione di un Codice.

Ritenne pertanto la vostra Commissione che anche la seconda proposta del Governo era appoggiata a gravi ed urgenti considerazioni, e si fece ad esaminare se a renderla pienamente accettabile vi concorresse la terza condizione.

§ 2°

Qui con rincrescimento dobbiamo pur dire che il progetto del Codice di procedura civile si presentava sfornito di quelle garentie che accompavagnano il pro-

(276-A) getto del Codice civile. Era stato compilato dal ministro Pisanelli, con la cooperazione degli avvocati Astengo e Vaccarone, e mancava ad esso il concorso di apposita Commissione, e, ciò che più importa, un esame ponderato fatto da una Giunta parlamentare.

Egli è vero che qui due Giunte parlamentari avevano scrupolosamente atteso a riesaminare il progetto di un Codice di procedura nel 1854; che nuovi studi si erano pur fatti negli anni successivi, i quali portarono la riforma del 1859; che il progetto stesso del ministro Pisanelli era stato inviato a molti magistrati e avvocati, e che parecchi tra costoro avevano proposte le loro osservazioni (1); ma tutto ciò non bastava ad espugnare l'esitanza della vostra Commissione.

(1) Mandarono osservazioni sul progetto del Codice di procedura civile:

1. Manno, primo presidente della Corte di cassazione di Milano.
2. Nicolosi, Gerra, Testi, Gazzi, Massari, primo presidente e consiglieri alla Corte d'appello di Parma.
3. Sighele, primo presidente della Corte di appello di Brescia.
4. Poggi, presidente di sezione alla Corte di cassazione di Milano.
5. Castiglia, Errante, Orlando, procuratore generale e consiglieri alla Corte di cassazione di Palermo.
6. Uffizio del procuratore generale alla Corte d'appello di Parma.
7. Panizzardi, procuratore generale alla Corte d'appello di Genova.
8. Trompeo, procuratore generale alla Corte d'appello di Ancona.
9. Caracciolo, sostituito procuratore generale alla Corte di cassazione di Napoli.
10. Serafino, presidente di sezione alla Corte d'appello di Torino.
11. Gervasoni, consigliere alla Corte di cassazione di Milano.
12. Causa, consigliere alla Corte di cassazione di Milano.
13. Adami id. id. id.
14. Cassiano, sostituito procuratore generale alla Corte di cassazione di Milano.
15. Manganini, sostituito procuratore generale alla Corte di cassazione di Milano.
16. Tola, consigliere alla Corte d'appello di Genova.
17. Dantelli id. id. di Genova.
18. Brini id. id. di Bologna.
19. Galluzzi id. id. di Parma.
20. Corbellini id. id. di Brescia.
21. Castiglioni id. id. di Brescia.
22. Locatelli-Braga id. di Ancona.

Si ondeggiò pertanto tra varii partiti: se rifiutare la proposta del Governo; se consentire la facoltà di pubblicare il Codice di procedura civile, conferendo ad un tempo al Ministero i poteri per modificarlo. (276-A)

Si opponeva al primo divisamento: che la deliberazione presa sulla prima proposta sarebbe rimasta vàna rifiutando la seconda; essere impossibile di porre in esecuzione il Codice civile con leggi di procedura varie e non coordinate ad esso; che indarno si sarebbe consentita la pubblicazione del solo Codice civile, con la speranza che prima di andare in esecuzione si fosse pur votato il Codice di procedura, perocchè con ciò stesso si sarebbe disconosciuta l'urgenza della prima proposta ed indugiata infinitamente, porgendo a' suoi avversari la opportunità di combattere ad un tempo le due proposte e, differendo il Codice di procedura, ritardare l'esecuzione del Codice civile.

Al secondo partito contrastava il proposito di non licenziare l'opera legislativa dal Parlamento, affidan-

23. Pigli, presidente del tribunale di prima instanza di Firenze.
24. Vanni, presidente del tribunale di prima instanza di Livorno.
25. Serrani, presidente del tribunale del circondario di Spoleto.
26. Ambrosoli, procuratore del Re presso il tribunale del circondario di Milano.
27. Fumagalli, procuratore del Re presso il tribunale del circondario di Bergamo.
28. Longoni, procuratore del Re presso il tribunale del circondario di Como.
29. Rizzoni, vice-presidente del tribunale del circondario di Ravenna.
30. Fiorito e Cattaneo, giudici al tribunale del circondario di Torino.
31. Roncagli, giudice al tribunale del circondario di Ferrara.
32. Battisti, giudice di mandamento (Sezione Borgonuovo), Torino.
33. Lenti, giudice di mandamento (Sezione Po), Torino.
34. Cerruti, giudice di mandamento (Sestiere molo), Genova.
35. Pagliani, giudice di mandamento (Pavullo), Lama.
36. Vaccaneo, segretario della Corte d'appello di Casale.
37. Sismondo, id. id. di Bologna.
38. Dionisotti, segretario del tribunale di commercio di Torino.
39. Giorrani, segretario del tribunale di circondario di Alessandria.

(276-A) dola al Governo, e la ripugnanza a proporre alla votazione del Parlamento un Codice che dovesse in appresso mutarsi.

Ma fu osservato in contrario che concedendosi al Governo la facoltà di portarvi quelle sole modificazioni che un nuovo esame avrebbe potuto dimostrare utili per agevolare la esecuzione del Codice stesso, l'opera del Parlamento che approvava i principii direttivi stabiliti nel Codice, il sistema in esso tenuto, non che le risoluzioni adottate nelle principali quistioni, non poteva reputarsi vana; e che d'altra parte siffatta concessione, costituendo una provvida cautela per le leggiere imperfezioni inevitabili in simiglianti lavori, quando non sieno stati più e più volte riveduti, non poteva essere abusata con arbitrarie innovazioni, contro le quali starebbe sempre garante l'autorità del Parlamento.

Astretta la vostra Commissione ad accettare questo partito, entrò nel divisamento di esporre alla Camera i punti principali ne' quali il progetto presentato dal Governo si differenzia da' Codici che oggi sono in vigore.

40. Banchi, segretario presso la giudicatura della Sezione Po, Torino.
41. Rogrore, segretario presso la giudicatura della Sezione Borgonuovo, Torino.
42. Cambiaggio, segretario presso la giudicatura di Serravalle Scrivia.
43. Rollondo, segretario presso la giudicatura di Alessandria (fuori mura).
44. Giannuzzi, segretario presso la giudicatura di Costi- le d'Asti.
45. Travi, segretario presso la giudicatura di Sestri Levante.
46. Mongini, segretario presso la giudicatura di Sannazzaro.
47. Rosmini e Namias, avvocati, Milano.
48. Nobili, avvocato, Firenze.
49. Luciani, avvocato e professore, Macerata.
50. Mattirolo, avvocato aggregato, Torino.
51. Rocchetti, avvocato, Sinigaglia.
52. Aliora, avvocato, Casale.
53. Spagna, procuratore, Livorno.
54. Panza, procuratore, Casale.
55. Schelini e Colleghi, procuratori, Ancona.
56. Grandi, avvocato, deputato.
57. Tambone-Rosiado, avvocato, Napoli.
58. Bonelli Gioacchino, avvocato, vice-presidente del tribunale di circondario, Perugia.
59. Pescatore, consigliere della Corte di cassazione di Milano.

Così sarà fatto dal nostro canto quanto è opportuno perchè ciascuno de' membri della Camera sia in grado di apprezzare il progetto medesimo, e la Commissione troverà nel vostro giudizio quella garentia parlamentare di cui ebbe dapprima a lamentare il difetto. (276-A)

Ragguagliando tra loro le legislazioni da cui è oggi regolata in Italia la procedura civile si scorgerà che tre di esse ritraggono in gran parte dal Codice di procedura francese, e che soltanto il regolamento per la Lombardia presenta un sistema sostanzialmente diverso da quello adottato nelle altre parti d'Italia.

Il concetto che domina nel regolamento lombardo è che il giudice, signore del giudizio, interviene per assentire e dirigere tutti gli atti della lite: per gli ordinamenti delle leggi civili è fatta maggiore la sua ingerenza in molti atti di volontaria giurisdizione e pelle procedure per l'aggiudicazione dell'eredità.

Nelle altre legislazioni per contrario si commettono all'arbitrio delle parti tutti gli atti pe' quali l'intervento del magistrato si mostra come mera forma ed un inceppamento della libertà de' contendenti, che ha freno salutare e sufficiente nel giusto loro interesse. Adottando questo sistema il progetto non riconobbe neppure pel ricorso in Cassazione la necessità del previo assentimento del magistrato.

Le altre legislazioni di cui si abbracciò il concetto fondamentale furono però in vari punti modificate: e perchè riesca più chiara la rassegna di tali modificazioni, verremo notando prima quelle che il progetto arreca al Codice napoletano, e poi quelle che apporta al Codice sardo, cioè a' due Codici che imperano nella maggior parte delle provincie italiane. Noi qui ci limiteremo a brevi cenni; le ragioni più ampie delle dette modificazioni trovansi già esposte nella relazione che accompagna il progetto stesso.

Non si riconoscono nel progetto le contumacie di procuratore che, con danno de' contendenti, ammette il Codice napoletano. Dal punto in cui è costituito il procuratore si ritengono presenti le parti in tutto il corso del giudizio.

Lascia il progetto piena libertà alle parti nella istruzione scritta, ma, a differenza del Codice napoletano, prescrive ch'essa sia chiusa prima che la causa sia portata all'udienza. Così le parti si presentano al magistrato informate pienamente delle mutue deduzioni,

(276-A) si evitano maliziose sorprese, indugi e provvedimenti vani.

Non ritiene il progetto il sistema della disapprovazione che intralcia le procedure ed offende la dignità de' difensori. Esso è pure superfluo, perchè quando il procuratore non sia munito di mandato, o lo abbia ecceduto, il suo operato non può obbligare la persona ch'egli rappresenta.

Il Codice di procedura sardo è modificato per la istituzione de' conciliatori, già sperimentata benefica in molta parte del regno.

Il progetto, a differenza del detto Codice, innanzi ai tribunali di circondario e le Corti d'appello, ammette soltanto due procedimenti: l'ordinario e quello a udienza fissa; ritenendo che il moltiplicare di più le forme de' procedimenti porterebbe una pericolosa complicazione. Il procedimento sommario semplice fu modificato, introducendovi, per quanto lo comportava, le garentie del procedimento ordinario.

Non ammette il progetto l'opposizione da parte del convenuto quando a lui stesso sia stata consegnata la citazione o quando la citazione sia stata rinnovata.

È modificato il Codice sardo per la istituzione dei relatori nel procedimento ordinario. Essa agevola la decisione della controversia, stabilisce un legame tra l'opera delle parti e quella del magistrato, tra la discussione e la decisione, porge una efficace garentia ai litiganti e al pubblico dello studio de' magistrati, avvalora anche meglio l'autorità di una sentenza collegiale.

Ammette il progetto il rimedio dell'opposizione di terzo, non essendo paruto che i diritti de' terzi sarebbero sufficientemente in ogni caso cautelati dalla dottrina che i giudicati non possano nuocere ai terzi, ch'è la sola garentia dal Codice sardo riconosciuta.

Non ammette il progetto la sezione de' ricorsi nella Corte di cassazione. Essa si rappresenta come una duplicazione non necessaria, ed era impossibile mantenerla in una sola Corte di cassazione, mentre mancava nelle altre.

Entrambi poi i Codici, il napoletano ed il sardo, sono stati in altri punti modificati. In quanto alla forma, si è trattato innanzi tutto della conciliazione e degli arbitramenti, considerandoli come mezzi preventivi de' procedimenti ordinari; le disposizioni generali, relegate dagli altri Codici nelle ultime pagine, e

destinate ad imperare in tutto il corso del giudizio, si sono allogate innanzi alle norme de' procedimenti. Il procedimento ordinario, costituendo la regola, venne premesso a' procedimenti sommari che ne costituiscono l'eccezione. I secondi debbono prendere norma dal primo, ove la legge non disponga altrimenti. Però le procedure da seguirsi innanzi a' tribunali di commercio, a' giudici di mandamento, a' conciliatori furono esposte dopo quelle dettate pei tribunali di circondario e per le Corti d'appello. (276-A)

Modificazioni notevoli rispetto al sistema ch'è seguìto nei detti due Codici s'incontrano nelle seguenti materie:

È esclusa dal progetto la cauzione che si richiedeva dagli stranieri, quando fossero attori nel giudizio.

Si volle nel progetto accelerare il corso delle liti e scemarne le spese. Però quando le parti fossero d'accordo sulla risoluzione di un incidente, si escluse la necessità di una sentenza, reputandosi bastevole un provvedimento dato dal presidente. Nel medesimo intento si è estesa la rappresentanza del procuratore a tutti gli atti del procedimento, esclusi soltanto quelli che per indole propria richiedono l'intervento personale della parte. Onde non solo la notificazione degli atti istruttori e de' relativi provvedimenti si fa da procuratore a procuratore, ma anche le sentenze, sieno interlocutorie o definitive, si debbono notificare a' procuratori. L'opposizione, l'appellazione, la dimanda di rivocazione è validamente notificata al procuratore. Questi insomma è reputato come il legittimo rappresentante della parte per tutti gli atti del giudizio pei quali è possibile la rappresentazione.

Non si disconobbe la gravità di siffatta innovazione, ma essa parve raccomandata dal vantaggio di accelerare i procedimenti, sciogliendoli da quelle formalità che ne avrebbero inceppato il corso.

Certo per le sentenze interlocutorie sembrava bastante la notificazione a' procuratori, come quelli che sono incaricati di compiere gli atti probatori prescritti in esse. Ora, accadendo spesso che una sentenza sia interlocutoria sopra un punto, definitiva sopra un altro, ritenendo la necessità di notificare le sentenze definitive alla parte, s'incontrerebbero infinite dubbiezze intorno alla esecuzione od alla riparazione delle dette sentenze. (Vedi *Relazione al progetto del Codice di procedura*, pag. 78)

(276-A) Vale per tutte le sentenze il concetto che il procuratore sia informato del giudizio meglio della parte, e ch'egli anche meglio conosca i diritti che le appartengono, e se le convenga di eseguire una sentenza o impugnarla.

Nè può far paura la negligenza del procuratore, che spesso potrebbe tornare più nocevole nel corso della istruzione della causa, mentre d'altra parte il tempo in cui diviene più operosa la sollecitudine dei litiganti è appunto quello nel quale la sentenza è profferita.

Siffatto metodo è conseguenza del principio che, secondo le odierne istituzioni, il giudizio, benchè diviso in duplice esame, sia pure essenzialmente uno; e giova ancora a cansare indugi, inevitabili quando si debbono ricercare le parti, e spese molto gravi, rese necessarie dalla duplicità delle notificazioni.

Per attuare senza scrupolo questo sistema fu necessario richiedere che il procuratore fosse munito di mandato, e modificare in questa parte il Codice napoletano.

Vedesi ancora modificato il sistema di entrambi i Codici rispetto ai mezzi di rivocazione. Nel progetto sono stati ridotti a quelli soli che sembravano corrispondenti all'indole di questo rimedio, e si perviene così ad evitare le dubbiezze e la confusione che le leggi esistenti ingenerano tra i mezzi di rivocazione e quelli di cassazione.

Sostanziali mutamenti, rispetto ad entrambi i Codici, furono introdotti nel progetto per l'espropriazione forzata, ch'è argomento del libro II.

È preliminare necessario di ogni esecuzione la notificazione del titolo esecutivo ed il precetto.

Già il progetto del Codice civile stabilisce che nel precetto si devono indicare gli immobili sopra cui è promossa l'esecuzione, che lo stesso precetto deve essere trascritto nell'uffizio delle ipoteche del circondario in cui gli immobili sono situati, e che dalla data della trascrizione il debitore non potrà alienare i beni medesimi, nè i frutti, ma rimarrà in possesso come sequestratario giudiziale, eccetto che sull'istanza, di uno o più creditori, il tribunale reputi opportuno di nominare un altro sequestratario.

Mentre l'accennata disposizione del Codice civile viene a completare il sistema della trascrizione, ha pure il vantaggio di rendere più celere e meno dispendiosa la procedura dell'esecuzione immobiliare, elimi-

nando le forme soverchie e generalmente illusorie del pignoramento degli immobili, richiesto dal Codice francese e da alcuni Codici italiani. (276-A)

Decorsi trenta giorni dalla notificazione del precetto, senza che siavi stata opposizione per parte del debitore, il creditore può domandare la spropriazione e la vendita all'incanto dei beni indicati nel precetto. Ma il progetto stabilisce che il creditore, nel fare tale richiesta, deve portarsi compratore degli immobili, offerendo un prezzo non minore di cento volte il tributo diretto. Questa condizione toglie il pericolo d'incanti deserti, e con esso i ritardi di procedure frustranee, il cumulo di spese vane. Sotto l'impero di quei Codici i quali non obbligano il creditore ad offrire un prezzo, mentre stabiliscono che l'incanto si debba aprire sopra un prezzo equamente determinato, avviene spesso che gli incanti si ripetano senza che si presenti alcun oblatore; le spese si accumulano a danno del debitore e dei creditori stessi; per molti anni rimangono in sofferenza i diritti di tutti senza alcun positivo risultamento. Per ottenerlo si deve procedere all'aggiudicazione dei beni in pagamento al creditore; avvengono perizie che quasi sempre sono impugnate dagl'interessati. Ove più siano i creditori iscritti, l'immobile, posto invano all'incanto, deve frazionarsi in tante parti diverse quanti sono i creditori utilmente collocati, e secondo la somma del loro credito: operazione non sempre possibile, spesso difficile e feconda in tutti casi di contestazioni, d'indugi, di spese.

L'obbligo della preventiva offerta di un prezzo, equamente determinato, presenta un solo inconveniente. Può avvenire che il creditore istante, per conseguire il suo avere, debba offrire come prezzo degl'immobili posti in vendita una somma che superi di molto il suo credito e che egli non si trovi in grado di pagare; onde o dovrà sobbarcarsi a sacrifizi pecuniari per procedere all'esecuzione immobiliare, o desistere dalla medesima e attendere che venga promossa da altri creditori i quali abbiano maggior interesse e mezzi adatti per promuoverla.

Ad evitare ciò non vi è altro espediente che quello di autorizzare l'offerta di qualsiasi prezzo, ancorchè di molto inferiore al valor reale dei beni posti in subasta. Però è canone di diritto comune che il prezzo nella vendita deve essere *serio*. Se taluno vendesse per cinquanta ciò che vale mille, tutti i tribunali, anche

(276-A) senza tener conto dell'azione in rescissione per causa di lesione, proclamerebbero che non vi è vendita, ma donazione. Si può ammettere nella vendita forzata un principio opposto a quello che è fondamentale dello stesso contratto? Si verrebbe per tal modo a consumare un vero spoglio a danno del debitore, tanto più scandaloso, in quanto si vedrebbe legittimato dall'intervento e dall'autorità del giudice. Nè può dirsi fondata la speranza che siffatto pericolo venga rimosso dal concorso degli oblatori; oltrechè tale concorso può mancare per circostanze casuali, è noto con quanta facilità si possa impedire.

Giova inoltre avvertire come l'esperienza abbia dimostrato che l'inconveniente innanzi accennato si verifica raramente in pratica. Ad ogni modo qui il legislatore è costretto a scegliere quel partito che presenta minori danni, e che sopratutto meno si discosti dalle norme fondamentali del diritto. Noi desideriamo che il Governo sottoponga a nuovo esame questo punto, che è certo uno de'più gravi e più complicati.

Il progetto richiede per la spropriazione e la vendita dei beni immobili l'autorizzazione del tribunale. La sentenza che ordina la vendita all' incanto determina le condizioni della medesima. L'intervento dell'autorità giudiziaria costituisce una maggior garentia per l'interesse di tutti, e specialmente del debitore e dei terzi.

Colla stessa sentenza che autorizza la subasta, il tribunale deve dichiarare aperto il giudizio di graduazione sul prezzo pel quale saranno venduti gl' immobili. Per modo che il bando dell' incanto, che sarà notificato ai creditori inscritti per avvertirli della vendita e delle condizioni di essa, serve pure di citazione ai medesimi per presentare i loro titoli di collocazione sull'accennato prezzo. Vengono così eliminate le nuove formalità richieste dai vigenti Codici per far dichiarare aperto il giudizio di graduazione e le successive notificazioni.

La definizione più o meno sollecita del giudizio di graduazione dipende da varie cause. La difficoltà delle quistioni elevate dalle parti, la moltiplicità degl'incidenti, la malafede di qualche creditore, la resistenza del debitore, gl'imbarazzi suscitati dal compratore per ritardare il pagamento del prezzo, spesso pongono ostacolo al celere corso dell'accennato giudizio. Ma le qualità personali del giudice incaricato della preli-

minare istruzione del medesimo possono rendere vani quegli ostacoli. (276-A)

La formazione dello stato di graduazione richiede un'attitudine speciale, una scienza compiuta, della procedura, e del regime ipotecario. Se il giudice delegato a formare lo stato di graduazione acquistò, per l'abitudine di trattare tali materie, quelle cognizioni che derivano dallo studio congiunto alla pratica, le difficoltà saranno da lui prontamente rimosse o superate.

Si dovrà sempre lasciare la scelta del detto giudice al tribunale che ordina la graduazione, o al presidente? L'affermativa sembra inoppugnabile a primo aspetto; ma l'esperienza ha dimostrato che non si deve ammettere un tale sistema in modo assoluto.

È cosa di fatto che in tutti i tribunali la compilazione degli stati di graduazione è riguardata come un grave carico, di cui ciascun giudice deve sopportare la sua porzione; si riparte tra i giudici per turno di ruolo, senz'altra considerazione. Quindi il corso progressivo del giudizio di graduazione varia, non solo fra diversi tribunali, ma ancora fra diversi giudici dello stesso tribunale. Se gli affari sottoposti al collegio sono prontamente definiti, gli stati di collocazione commessi a ciascuno dei giudici, indipendente nelle sue operazioni e senza controllo, non procedono, e l'ingombro cagionato dal cumulo di essi ne rende ben presto difficile e lontana la conclusione.

Per tali ragioni nella legge francese del 21 maggio 1858, assimilandosi quasi l'istruzione dei giudizi di graduazione a quella dei procedimenti penali, fu stabilito che in ogni tribunale si potesse annualmente delegare, con decreto sovrano, uno o più giudici alla detta istruzione, ove ciò fosse richiesto dal bisogno del servizio.

Il progetto riprodusse questa disposizione. Essa è facoltativa, e verrà applicata secondo le esigenze del servizio, e principalmente per togliere man mano gli abusi che la pratica andasse rivelando.

Il Codice sardo ed il Codice napoletano trattano del giudizio di purgazione degl'immobili dalle ipoteche nel libro *Dei procedimenti speciali*. Il progetto, tenendo conto della massima connessione che esiste tra l'accennato giudizio e quelli di subasta e di graduazione, lo fece seguire alla trattazione dei medesimi, come

(270-A) una delle modalità dell'esecuzione forzata, determinata da un'ipotesi speciale.

Appena occorre di avvertire che, nel trattare le materie riguardanti i giudizi di subastazione, di graduazione e di purgazione, il progetto cercò di porre in ordine più logico le disposizioni contenute nei vigenti Codici, distinguendo le varie fasi dei relativi procedimenti.

Nel libro III, che ha per subbietto speciali provvedimenti, fu tenuto un ordine diverso da quello seguìto nel Codice napoletano e nel sardo. Siccome gli affari di giurisdizione volontaria vengono per lo più spediti nella Camera di consiglio, senza l'osservanza delle forme ordinarie del rito giudiziario, e nello stesso modo alcuni affari di giurisdizione contenziosa, si è stimato opportuno di premettere in un primo titolo le norme generali che riguardano la trattazione degli affari nella Camera di consiglio. Si evitano in tal modo vane ripetizioni sulle forme da osservarsi ne' procedimenti regolati da norme comuni.

Le procedure che riguardano l'assenza, l'autorizzazione della donna maritata, la separazione personale de' coniugi, i consigli di famiglia, l'amministrazione della tutela, l'interdizione e l'inabilitazione, la rettificazione degli atti dello stato civile; furono messe in armonia co' provvedimenti del progetto del Codice civile; e da ciò in gran parte derivano le innovazioni che rispetto agli altri Codici vi si scorgono.

Lo stesso deve dirsi per le procedure concernenti l'apertura di una successione, e quindi l'apposizione e la rimozione de' sigilli, l'inventario della eredità, l'amministrazione dell'erede beneficiato, la divisione dell'eredità, l'amministrazione del curatore all'eredità giacente, e la separazione de' beni mobili del defunto da quelli dell'erede.

L'esame de' testimoni a futura memoria ed il giudizio di iattanza, espedienti introdotti dalla giurisprudenza del medio evo per sopperire a' difetti degli ordinamenti intorno alle prove, furono proscritti.

Vennero da ultimo accuratamente determinate le norme per la esecuzione nel regno delle sentenze proferite da magistrati esteri e per le convenzioni compiute fuori del territorio dello Stato; e su questo argomento si adottarono quelle norme che da' progressi del diritto internazionale erano richieste.

I brevi cenni sin qui dati non sono per certo suffi-

cienti a fornire una compiuta notizia del nuovo Codice; ma nondimeno dovrebbero bastare ad un concetto generale del sistema seguìto nel nuovo progetto, e ad un giudizio comparativo tra esso e gli altri Codici che hanno vigore in Italia. Noi attendiamo questo giudizio dalla Camera con la speranza che non si dipartisca dal nostro. (276-A)

Noi sappiamo quante resistenze necessariamente incontra un nuovo Codice di procedura civile. Esso impone pratiche nuove, ed ognuno comprende quanto costi l'allontanarsi dalle pratiche usate, e come a parecchi ciò riesca arduo e forse impossibile. Ma pure è necessario affrontare questi ostacoli e vincerli.

In tutti i paesi l'introduzione di un nuovo Codice di procedura ha suscitato rumori; ma dappertutto, in breve spazio di tempo, ha prevaluto il sentimento dei benefizi ch'esso apportava. E si noti che oggi noi abbiamo innanzi alla mente il grande scopo di rompere le leggi che hanno tenuta sinora divisa l'Italia, di unificare tutta la legislazione civile del regno; il che non sarebbe possibile senza il nuovo Codice di procedura. Noi confidiamo che ad attuare quel grande scopo vorranno concorrere volonterosi tutti gl'Italiani.

III.

CODICE PER LA MARINA MERCANTILE

L'Italia per la sua posizione geografica, per l'estesissimo suo litorale, per le memorie del passato, per la naturale attitudine de' suoi abitanti, è certamente destinata a prender posto fra le nazioni più prospere e progredite pei commerci marittimi.

Indarno tuttavia la natura l'avrebbe dotata delle più favorevoli condizioni per la navigazione, invano gli Italiani unirebbero i loro sforzi per emulare anche sui mari la fama dei loro maggiori, se leggi appropriate non assecondassero e promovessero i progressi della marineria.

La marina mercantile in Italia è governata da leggi varie, antiche e sparse, le quali se erano adatte ai

(276-A) bisogni dei tempi in cui furono pubblicate, e rispondevano allo stato in cui erano prima le scienze e le altre parti della legislazione, non potrebbonsi più convenevolmente mantenere senza essenziali variazioni dopo il generale rinnovamento sociale ed economico dell'età moderna, dopo i mirabili trovati delle scienze fisiche e le prodigiose applicazioni che ne vennero fatte, dopo la riforma della legislazione civile e penale del regno.

Aggiungasi che l'uniformità delle leggi, utile in tutti i rami della pubblica amministrazione, è assolutamente necessaria per la marina, la quale destinata a percorrere l'immensità dei mari, ed a portare i commerci in lontane contrade, respinge ogni idea di differenze regionali. Essa costituisce un sol corpo i cui atti non possono essere regolati da tante leggi differenti per quanti erano gli Stati in cui si trovava divisa l'Italia. La bandiera che inalbera una nave rappresenta la nazione, onde sarebbe assurdo ch'essa dovesse avere un diverso trattamento, secondo che appartenesse a cittadini di una o di altra provincia dello Stato.

Il bisogno assoluto di unità nel servizio marittimo rese necessario il provvedimento emanato col decreto del 31 gennaio 1861, mandato in esecuzione con altro del 22 dicembre dello stesso anno, col quale le leggi sulla marina mercantile vigenti nelle provincie sarde furono estese alle altre parti d'Italia.

Questa disposizione, giustificata da una ineluttabile necessità, soddisfece alle momentanee esigenze di quel periodo che potrebbe appellarsi transitorio, perchè segna il passaggio dalle divisioni all'unità nazionale; ma non potrebbe mantenersi come legge permanente.

Le leggi ora vigenti sulla marina mercantile nel regno d'Italia sono le seguenti:

Il Regolamento per la marina mercantile approvato colle regie patenti 13 gennaio 1827, meno parecchi articoli stati derogati da leggi posteriori (1);

La legge 12 giugno 1853 sul Consiglio consultivo della marina mercantile;

Il regio brevetto 17 settembre 1842, n° 387, sulla gente di mare, meno gli articoli dal 15 al 28;

(1) Gli articoli derogati sono questi: dal 1° al 19 inclusivamente; dal 21 al 23; 26, 27; dal 30 al 34; 37, 38; dal 40 al 49; 55, 56 e 59; dal 63 al 65; 71; dal 74 al 77; dal 79 all'84; 93, 94, 102, 106 e 133; dal 216 al 225; dal 236 al 254; dal 258 al 278 ed il 283 inclusivi.

Il regio biglietto 12 aprile 1845 per gli aspiranti ai gradi di capitano e patrone; (276-A)

Il regio decreto 13 dicembre 1845 per gli esami ai gradi di capitano e di patrone;

Gli articoli 4 e 7 del regio decreto 15 maggio 1850 sui capitani e secondi di bordo;

I provvedimenti intorno alle inchieste sui capitani naufraghi, pubblicati con notificanza del Consiglio amministrativo di marina del 14 novembre 1843;

Il regolamento sui cantieri della marina mercantile approvato colle regie patenti 19 settembre 1846, meno gli articoli 15, 16, 20 e 21:

Il regio decreto 15 febbraio sui costruttori navali;

Il decreto 4 aprile 1860, n° 4045, parimente sui costruttori navali;

Il regio decreto 15 aprile 1860 sulla istituzione della medaglia al valor di marina;

Il regio brevetto 3 agosto 1841 sulle carte di bordo, meno gli articoli dal 4 al 6 e dall'8 al 10 inclusivamente;

Gli articoli concernenti le carte di bordo 1, 3 e 5 della legge 26 giugno 1851, numero 1211;

Il regio brevetto 7 luglio 1851, numero 1219, per la vidimazione dei ruoli di equipaggio;

Il regolamento per le visite dei bastimenti, approvato con regio decreto 3 gennaio 1850;

Il regio decreto 9 maggio 1857 riguardante lo stesso oggetto;

Il regio decreto 28 novembre 1858 sui verbali delle visite dei bastimenti;

Il regolamento sul trasporto dei passeggieri, pubblicato con regio decreto 11 febbraio 1859;

Il regolamento sulla illuminazione per la navigazione notturna ed in tempo di nebbia, approvato con regio decreto 12 settembre 1858;

Il regolamento sulla polizia della pesca, emanato dal Consiglio d'ammiragliato il 9 agosto 1827;

Gli articoli 32, 33, 34 e 35 del regolamento per la tenuta dei registri dello stato civile, approvato con regie patenti 20 giugno 1837;

Il regolamento per i porti marittimi, approvato colle regie patenti 24 novembre 1827, meno alcuni articoli che furono da leggi posteriori abrogati (1);

(1) Gli articoli abrogati sono questi: dal 1° al 25 inclusivamente; 32; dal 36 al 38, 50, 56, 59; dal 60 al 64; 86, 87, 119; 128, 138; dal 145 al 151; dal 153 al 157.

(276-A) Gli articoli dal 159 al 164, dal 369 al 373 della legge sul servizio delle opere pubbliche in data 20 novembre 1859, numero 3754;

La legge penale per la marina mercantile, emanata con regie patenti del 13 gennaio 1827, meno gli articoli dal 1 al 9 inclusivamente, 98, 121, 132, e i primi due capoversi dell'articolo 135;

Le regie patenti sulla competenza del Consiglio d'ammiragliato mercantile in data 27 maggio 1843;

Gli articoli dall'87 al 93 del regio editto 18 luglio 1826, relativi alla istruttoria ed al giudizio del magistrato supremo d'ammiragliato;

Infine parecchi articoli del Codice di commercio sardo del 30 dicembre 1842 e del Codice civile albertino del 20 giugno 1837 (1);

In quanto al servizio dei piloti pratici furono lasciati in vigore i regolamenti e le altre disposizioni vigenti nelle varie provincie del regno.

Dalla fatta enumerazione è agevole lo scorgere quanto sia considerevole il numero delle leggi da cui è governata la marina mercantile italiana, come sia difficile farsi un concetto esatto ed ordinato delle molteplici loro disposizioni, poichè tutti i regolamenti organici furono in parte derogati da leggi posteriori, le quali a lor volta andarono pur soggette a mutazioni. Inoltre le principali leggi sovraccitate furono pubblicate in tempo in cui le industrie ed i commerci non avevano peranco acquistato quell'incremento a cui son pervenuti a' nostri giorni; e si aggiunga da ultimo che, ordinate le medesime a reggere la marina di una sola provincia, non possono convenientemente provvedere a quella ben più numerosa di tutto il resto d'Italia.

Da lunga pezza era sentito il bisogno di riformare le leggi sulla marina mercantile in tutta l'Italia, poichè non solo nelle antiche provincie del regno, ma ben anche in Toscana, nelle Romagne, nelle Marche e nelle provincie meridionali le leggi ivi vigenti su questa materia, prima che vi fossero estese le leggi sarde, erano viete e non guari fra loro coordinate (2).

(1) Articoli del *Codice di commercio Albertino* 210, 236, 240, 241, 244; dal 265; al 270, 295, dal 298 al 302, nonchè gli articoli del *Codice civile Albertino* dal 782 al 791, e dall'800 all'802 inclusivamente.

(2) Nella Toscana la marina mercantile era regolata dall'editto di marina e navigazione mercantile del 10 ottobre

Fin dal 26 settembre 1859, per determinazione del Consiglio dei ministri, erasi istituita in Genova una Giunta coll'incarico di proporre la riforma delle leggi per la marina mercantile, composta come segue: (276-A)

Vice-ammiraglio, conte Francesco Serra, ispettore della marina mercantile e dei porti, presidente;

Cav. Giacomo Montano, capo della sezione Marina mercantile nel Ministero della marina;

Sig. Pasquale Benvenuti, console di marina;

Cav. ed avvocato Fabio Accame, professore di diritto amministrativo nella regia Università di Genova;

Cav. Ignazio Degola, uditore di guerra e marina;

Segretari — Poggi Felice, vice-console di marina;

Rolandi Ricci Andrea, applicato al Ministero della marina.

Con successive disposizioni ministeriali, vi furono aggregati i signori:

Cav. Rolando Mangini, consigliere presso la Corte d'appello di Genova;

Sig. Stefano Geva, sostituito procuratore generale del Re presso la Corte predetta;

Cav. professore Stanislao Mancini;

Avv. Gerolamo Del Re;

Nicolò Mangini, capitano di lungo corso nella marineria mercantile;

1748. Pel servizio dei porti veniva pubblicato un regolamento del Governo provvisorio il 16 ottobre 1859.

Nelle Romagne e nelle Marche erano in osservanza: Un *motuproprio* sui porti e l'amministrazione marittima del 31 gennaio 1820. Un regolamento per la marina mercantile del 4 luglio 1827. Alcune provvidenze sulle carte di bordo del 13 aprile 1824. Una notificazione sui limiti della navigazione dei capitani e patroni, 31 maggio 1825. Le determinazioni del magistrato di sanità sulla matricolazione della gente di mare, 1842. Il regolamento per la stazatura dei bastimenti del 10 luglio 1845.

Nelle provincie meridionali le leggi che regolavano la marina mercantile erano:

La legge del 5 luglio 1816 ed un regio decreto del 1° agosto stesso anno. La legge di navigazione di commercio del 25 febbraio 1826. L'ordinanza del regolamento dei porti del 1818. Il regio decreto sulla matricolazione ed ascrizione marittima del 20 gennaio 1840. Le leggi sulle prede marittime, 12 ottobre 1807 e 2 settembre 1817. Le leggi sulla tratta dei neri del 17 agosto 1830 e 14 ottobre 1839. Un regolamento per la pesca del corallo del 29 gennaio 1856, e diversi regii decreti sulla pesca del pesce. Oltre ciò, erano in osservanza diverse ministeriali circolari e rescritti per l'applicazione delle mentovate leggi.

(276-A) Cav. Adolfo Parodi, ispettore del genio civile, capo dell'uffizio centrale, stabilito in Genova per il servizio tecnico dei porti e spiaggie;

Conte Giuseppe Rey, capitano di vascello, comandante il porto di Genova;

Conte Tullio Pinelli, sostituito avvocato dei poveri presso la Corte d'appello in Genova, colla qualità di membro e di segretario legale per la parte penale.

La Giunta s'accinse tosto al lavoro e, per i fortunati avvenimenti politici, trovò ampliato a poco a poco il suo mandato, fino a dover far ragione delle diverse legislazioni marittime della Penisola, e compì il suo progetto nel 1861.

Questo fu comunicato al Ministero di giustizia, il quale prese in esame il compilato schema, specialmente nella parte relativa alla giurisdizione.

Venne poi il medesimo, per accordo intervenuto fra i due Ministeri della marina e della giustizia, sottoposto all'esame del Consiglio di Stato, al quale furono aggiunti alcuni membri estranei al suddetto Consiglio, affinchè alle cognizioni amministrative e giuridiche si aggiungessero i suggerimenti e le osservazioni di persone tecniche.

Con regio decreto del 12 settembre 1861, fu a quest'uopo istituita una speciale Commissione composta dei signori:

Comm. Cristoforo Mameli, consigliere di Stato, senatore del regno;

Comm. Michelangelo Tonelli, consigliere di Stato, deputato al Parlamento;

Comm. Giovanni De Andreis, consigliere di Stato, deputato al Parlamento;

Avvocato Giuseppe La Farina, consigliere di Stato, deputato al Parlamento;

Cav. Giacomo Montano, capo divisione di 1ª classe nel Ministero della marina;

Cav. avvocato Fabio Accame, professore di diritto amministrativo;

Cav. avvocato Gerolamo Del Re;

Cav. avvocato Giuseppe Lavagna, referendario al Consiglio di Stato — segretario.

Un successivo decreto del 27 settembre 1861 aggiunse alla surriferita Commissione il cav. professore Stanislao Mancini, deputato al Parlamento.

Questa Commissione, istituita presso il Consiglio di Stato, si radunò il 1° dicembre 1861 e, con instancabile

alacrità, prendendo il progetto comunicato a minuto ed accurato esame, compì il suo lavoro al 1° aprile 1862. (276-A)

Facendo tesoro di tutti questi dotti lavori fu compilato il progetto di Codice per la marina mercantile, e presentato al Senato dal ministro Di Negro il 28 gennaio 1863, preceduto da una elaborata relazione, nella quale sono esposti i diversi sistemi seguìti sulle varie parti dell'amministrazione della marina mercantile, non pure in Italia, ma ben anche dalle più potenti nazioni marittime dell'uno e dell'altro emisfero, ed è reso conto delle singole disposizioni proposte.

Veniva nominata dal Senato, per esaminare questo disegno di legge, una Commissione composta dei signori:

Serra Francesco — Duchoquè — Amari — Mameli — Spinola — Castelli Edoardo — Vacca — Vigliani — Galvagno.

Ma i lavori di questa Commissione parlamentare erano interrotti dalla chiusura della Sessione legislativa.

Il 22 giugno 1863 il ministro della marina, Cugia, ripresentava il Codice suddetto al Senato del regno, proponendo soltanto poche aggiunte col proposito di perfezionare alcune delle disposizioni in esso contenute.

La Commissione nuovamente nominata dal Senato per riferire su questo progetto fu composta cogli stessi membri della precedente, solo al senatore conte Amari fu surrogato il senatore Natoli. Essa impiegò quasi un anno nel fare esame particolareggiato di tal legge, ed il 2 luglio 1864 riferiva su di essa il senatore Mameli, proponendo parecchie modificazioni di cui sono esposti i motivi in una dotta relazione, nella quale, mentre non è omessa la trattazione delle quistioni generali e di principio, nessun particolare è dimenticato.

Delle proposte modificazioni molte furono accettate dal Ministero per organo del suo commissario, il cavaliere D'Amico, capitano di vascello, il quale, a sua volta, propose mutamenti dalla Commissione senatoria approvati.

La pubblica discussione di questo progetto ebbe luogo nello scorso novembre, ed il Senato, con voto quasi unanime, lo approvava nella tornata del 5 detto mese, crescendo in tal modo autorità ad un'opera che fu oggetto di tanti studii.

(276-A) Dalle cose sovra discorse, appare dimostrato che una nuova legge uniforme sulla marina mercantile in Italia è urgentemente richiesta dall'utile pubblico, e che lo schema di legge di cui vi è chiesta facoltà di eseguire la pubblicazione fu il risultato di lunghi studii, i quali possono dare morale assicuranza a questa Camera ch'esso sia tale da secondare e promuovere i progressi della marineria mercantile italiana. Questo concetto si confermerà anche meglio dalla esposizione del detto progetto di legge, ch'io stimo opportuno di tratteggiare con precisione, e perchè è questa la prima volta che di esso si fa cenno alla Camera, e perchè riguarda un argomento pel quale occorrono studi speciali. Chi voglia averne più minuta conoscenza deve consultare le dotte relazioni che lo accompagnarono quando fu presentato all'altro ramo del Parlamento.

Il progetto di legge sulla marina mercantile è diviso in due parti: la prima contiene le disposizioni concernenti la materia amministrativa; la seconda parte dispone circa il magistero penale. Ciascuna parte è divisa in titoli, ciascun titolo si suddivide in capitoli.

PARTE I.

Disposizioni amministrative.

TITOLO I.

Il primo titolo della prima parte determina anzitutto l'organizzazione amministrativa della marina mercantile; essa fa capo al Ministero della marina, dal quale dipende in supremo grado; il litorale marittimo si divide in circondari, e questi in compartimenti; in ogni capoluogo di circondario è un console di marina, in ogni compartimento un vice-console; sonovi inoltre applicati di 1ª e di 2ª classe; al servizio dei porti sovraintende un capitano di porto; il servizio marittimo all'estero è affidato ai regi consoli ed agli altri agenti consolari; è quindi stabilito il modo di nomina dei funzionari marittimi e sono dichiarate le attribuzioni che spettano a ciascuno di essi, fra le quali è notevole quella di essere arbitri necessari delle controversie non eccedenti lire 200 per danni cagionati dall'urto dei bastimenti, per indennità, mercedi e ricompense dovute per soccorsi prestati a bastimenti pericolanti o

naufragati, per mercedi e diritti dovuti a piloti pratici, rimorchiatori, barcaiuoli e simili. (276-A)

Le principali questioni che si presentarono nella compilazione di questo primo titolo sono le seguenti:

(1ª questione.)

L'amministrazione della marina mercantile deve essere unita o separata da quella della marina militare; deve l'amministrazione marittima essere indipendente facendo centro ad un grande ammiragliato, o dev'essere una parte dell'amministrazione ordinaria?

La marina mercantile e la militare si sussidiano a vicenda, poichè mentre l'una prepara i mezzi all'altra, questa veglia a tutela della prima, ed in caso di guerra possono operare a comune difesa; ma non è men vero che diverso è il loro scopo e differente pure deve essere il loro ordinamento, onde le due amministrazioni militare e mercantile mal si possono unire. Siccome poi il servizio marittimo altro non è che una branca della pubblica amministrazione, così dev'essere regolato gerarchicamente come gli altri rami di amministrazione, nè può ammettersi che sia quasi autonomo.

(2ª questione.)

La direzione dell'amministrazione della marina mercantile dovrà essere affidata al Ministero di marina od a quello di agricoltura e commercio?

Le due marine, la militare e la mercantile, sebbene distinte, debbono procedere quasi parallele; i progressi dell'una giovano all'altra; dalla stessa unica sorgente derivano le costruzioni navali, gli armamenti e l'educazione della gente di mare; convien quindi che le direzioni partano dal medesimo centro per evitare e per potere più agevolmente risolvere le opposizioni che potrebbero tornare ad amendue esiziali. Oltrechè nel personale addetto al Ministero della marina trovansi maggiormente le cognizioni tecniche in affari marittimi, indispensabili per ben reggere questo ramo di pubblico servizio, il che più difficilmente potrebbesi sperare di rinvenire in chi, versato nelle scienze economiche, sovrintende all'agricoltura ed al commercio.

(3ª questione.)

I consolati di marina dovranno dipendere direttamente dal Ministero, od è utile che si costituiscano

(276-A) nelle parti più importanti del litorale dello Stato, dei subcentri che siano quasi anello di congiunzione fra i consolati e l'amministrazione centrale?

Siffatta questione fu lungamente discussa nelle varie Commissioni che prepararono il presente progetto di legge, e venne diversamente risoluta.

Non mancano ragioni a sostenere l'opinione affermativa e la negativa.

Si osserva da un canto che nei tempi moderni, e dovunque sono accetti i principii di vera libertà, è riconosciuto il vantaggio di opportuni discentramenti, segregando cioè dalla suprema autorità centrale non pochi affari, specialmente d'interesse locale, per attribuirli ad altre autorità minori e territoriali; potersi questo discentramento eseguire sia con utile dell'autorità centrale, sia con beneficio delle popolazioni i cui bisogni possono in tal maniera essere meglio conosciuti e più acconciamente e speditamente soddisfatti.

Si soggiunge che l'azione dell'amministrazione sarebbe in tal modo più pronta ed agevole, essendo impossibile che il Ministero possa esercitare un efficace sindacato nelle più remote parti del litorale italiano.

Per altro canto si oppone che crescendo i congegni della macchina governativa se ne rende più difficile l'azione e si assoggetta l'erario dello Stato ad un aggravio non necessario.

Quest'ultimo partito prevalse nella Commissione senatoria, la quale propose l'abolizione degl'intendenti marittimi che trovavansi nel progetto ministeriale, mossa specialmente dalle considerazioni, che le incombenze che volevansi affidare agl'intendenti capi delle provincie marittime erano così ristrette da potersi senza danno commettere ad altri funzionari.

(4ª questione.)

Conviene o no attribuire ai capitani di porto ed agli altri funzionari della marina mercantile una giurisdizione contenziosa, erigendoli in veri giusdicenti, ed investendoli della facoltà di pronunciare in forma giuridica sentenze, ampliando l'attuale loro competenza?

Nelle varie Commissioni dalle quali fu elaborato il presente progetto trovavansi sostenitori per l'una e per l'altra tesi.

Coloro che tenevano per l'estensione della giurisdizione contenziosa dei suddetti amministratori di ma-

rina si appoggiavano specialmente al bisogno della pronta spedizione delle controversie marittime, ed alla necessità di cognizioni tecniche per la retta decisione di siffatte cause. (276-A)

Coloro invece che tenevano contrario avviso osservavano che in molte altre cause commerciali si ha egualmente bisogno che il giudizio sia spedito, eppure non si stabilì per esse una giurisdizione eccezionale, ma furono lasciate alla competenza dei giudici mandamentali.

Contro all'argomento dedotto dalla necessità di cognizioni tecniche si notava che se i giudici di mandamento non hanno forse tutte le cognizioni speciali, di cui possono essere forniti i capitani di porto ed i consoli di marina, hanno invece un buon corredo di cognizioni giuridiche che sono indispensabili per pronunciare sentenze. Nei casi poi in cui occorrono l'oculare ispezione ed il giudizio di persone perite, le leggi di procedura provvedono bastevolmente, essendo le forme così semplici da non causare danno o ritardo.

Nel progetto ministeriale si era ampliata la giurisdizione specialmente dei capitani di porto.

Prevalse nella Commissione senatoria il sistema di limitare la giurisdizione contenziosa degli amministratori di marina a quelle poche cause di lieve valore, che già erano deferite alla loro competenza dal vigente regolamento del 1827.

TITOLO II.

Il titolo II tratta del servizio marittimo, seguendo l'ordine che si presentava più naturale, quello cioè che comincia a considerare la nave nel suo armamento, la accompagna nei mari e la riconduce al disarmo nei porti dello Stato.

Questo titolo comincia col definire e classificare la gente di mare — a prescrivere la immatricolazione — ed a determinare le condizioni per la sua iscrizione (capo I);

Assoggetta poi i costruttori all'obbligo di munirsi di patente — li divide in classi — enumera le condizioni necessarie per ottenere tal patente — designa l'autorità che può la medesima rilasciare, e dà altre disposizioni circa i costruttori (capo II).

Quindi passa a designare le carte di bordo di cui debbono essere muniti i bastimenti nazionali, cioè

(276-A) l'*Atto di nazionalità* ed il *Ruolo d'equipaggio* — stabilisce come e da chi siano rilasciati gli atti di nazionalità ed i criteri da seguirsi per dichiarare nazionale un bastimento — prescrive l'iscrizione dei bastimenti nazionalizzati in apposita matricola, e la cancellazione di quelli che sono o si presumono perduti — attribuisce infine ai consoli ed ai vice-consoli la spedizione dei ruoli d'equipaggio (capo III);

Poscia dà la definizione degli armatori, ed accenna alcuni obblighi che incombono ad essi ed ai proprietari (capo IV);

Dispone in seguito circa le patenti di capitano e di patrone — circa la loro classificazione — circa le condizioni che debbono adempiere coloro che vogliono ottenere patente di capitano di lungo corso, di gran cabotaggio o di patrone, e circa l'autorità che può rilasciare queste patenti (capo V);

Enumera gli ufficiali e sott'ufficiali di bordo e ne stabilisce i requisiti (capo VI);

Contiene alcune disposizioni relative allo sbarco delle persone dell'equipaggio in paese estero nell'interesse loro o a guarentigia dell'obbligo della leva (capo VII);

Sottopone i bastimenti, prima che intraprendano una navigazione, a visita col doppio scopo: 1° di *ordine pubblico*, affinchè la vita e le sostanze dei cittadini non siano poste a repentaglio dalla cupidigia degli armatori; 2° di *interesse commerciale*, affinchè possano i giudici avere una guida sicura qualora nascessero contestazioni sullo stato della nave (capo VIII);

Prescrive alcune guarentigie nell'interesse specialmente dei passeggieri emigranti, i quali, infelici d'ordinario, più facilmente possono essere vittima dell'avidità degli armatori (capo IX);

Determina i diritti e gli obblighi del capitano durante la navigazione come magistrato munito di un potere disciplinare, come ufficiale di polizia giudiciaria e come amministratore della colonia imbarcata (capo X);

Regola l'uso che deve farsi da bastimenti della bandiera nazionale — l'uso delle carte di bordo — la sorveglianza affidata alle navi da guerra dello Stato sui bastimenti mercantili — la direzione nautica del bastimento, le precauzioni per prevenire gli urti — e la inchiesta sulla condotta dei capitani che avessero toccati gravi sinistri marittimi (capo XI);

Stabilisce le formalità e gli atti da eseguirsi arrivato il bastimento nel porto, finito il viaggio (capo XII); (276-A)

Aggiunge alcune disposizioni circa il soccorso da prestarsi a bastimenti pericolanti — circa il salvataggio dei bastimenti che naufragassero sulle coste dello Stato, e la custodia degli effetti salvati — circa il premio dovuto a coloro che trovassero dei bastimenti o altri oggetti abbandonati in mare o sulle spiaggie, e fissa il termine per domandarne la restituzione (capo XIII);

Dà norma all'esercizio della pesca considerata come *industria marittima*, cioè, in quanto essa si esercita sul mare e col mezzo di bastimenti, e non dal lato *economico*, cioè, in quanto l'interesse pubblico esige che sia esercitata coi dovuti riguardi per evitare la distruzione di uno degli importanti mezzi di pubblica alimentazione, al che provvedono leggi speciali promosse dal Ministero d'agricoltura e commercio (capo XIV);

Conferma alcune disposizioni già vigenti circa la Cassa dei depositi della gente di mare (capo XV);

Provvede infine con generali prescrizioni circa l'esecuzione degli ordini degli amministratori di marina nell'interesse dei nazionali, dell'onore della bandiera e del servizio; circa l'anticipazione della spesa pel ritorno dei nazionali; circa il cambio delle antiche patenti dei costruttori, dei capitani e dei piloti con quelle prescritte dalla presente legge (capo XVI);

Nel progetto ministeriale, sotto questo titolo II, si erano inserite alcune disposizioni:

1° Per risolvere il dubbio se sia efficace la vendita di bastimenti fatta all'estero da capitani a ciò autorizzati prima della partenza dal proprietario, il quale, inconsapevole della vendita fatta all'estero, venda poco dopo egli stesso il bastimento nello Stato: dichiaravasi valida la vendita fatta all'estero, anche rispetto ai terzi, e prima della registrazione sulla matricola, purchè il proprietario avanti la partenza del bastimento avesse dichiarato all'ufficio consolare marittimo dello Stato il mandato da lui conferito al capitano;

2° Per determinare la responsabilità dell'armatore verso il proprietario, e dei proprietari ed armatori pei fatti commessi dalle persone dell'equipaggio;

3° Per regolare la forma, la durata, le proroghe, i congedi e lo scioglimento dei contratti di arruolamento, i diritti e le obbligazioni che ne derivano.

La Commissione senatoria, encomiando il proposito

(276-A) del Governo di risolvere il dubbio suaccennato e di migliorare la legislazione circa la responsabilità dei proprietari e degli armatori e circa gli arruolamenti, stimò tuttavia che le proposte disposizioni si dovessero sopprimere, trovando esse posto più appropriato nel nuovo Codice di commercio italiano.

Nelle relazioni che accompagnano l'unito progetto sotto questo titolo, e nella discussione che ebbe luogo avanti il Senato furono trattate principalmente le seguenti quistioni:

a) Se convenga assoggettare a vincoli i costruttori navali per abilitarli all'esercizio della loro professione;

b) Se debbansi ammettere nello Stato costruttori stranieri ed a quali condizioni;

c) Se al Ministero di marina ed ai consoli debba attribuirsi l'autorità di rilasciare a nome del Re ai bastimenti patenti di nazionalità;

d) Se la costruzione del bastimento nello Stato debba annoverarsi fra i caratteri reali necessari per attribuire la nazionalità;

e) Se per la nazionalità dei bastimenti debba esigersi che esso appartenga per intero a cittadini italiani;

f) Se debba negarsi la nazionalità ai bastimenti venduti da un suddito di una potenza la quale sia in guerra od in ostilità marittima con altra a noi amica, e ciò in omaggio ai doveri di neutralità, ed affinchè non sia fatta frode al principio che il padiglione copre la nave;

g) Se debba lasciarsi libera la professione di capitano e patrone, o debbansi richiedere requisiti di capacità e di pratica, ed in quante classi convenga distinguerli;

h) Se i limiti dei viaggi dei capitani di gran cabotaggio debbonsi segnare coi gradi di longitudine e latitudine o per coste, e se debbasi determinare la tonnellata dei vascelli che essi possono comandare;

i) Se il capitano e l'intero equipaggio debbano essere nazionali;

l) Se le visite da farsi dagli amministratori di marina ai bastimenti, prima della loro partenza, debbano essere sempre obbligatorie o facoltative quando le circostanze lo esigano.

Tutte queste quistioni furono dottamente esaminate e risolute secondo i principii della più larga libertà contemperata colla necessaria tutela dell' interesse pubblico.

TITOLO III. (276-A)

Il presente titolo racchiude tutte le disposizioni che si riferiscono a quella parte del territorio dello Stato, che, essendo destinata alla comunicazione tra il mare e la terra, costituisce un luogo di proprietà pubblica riservato al comune commercio di tutte le nazioni, ma soggetto alle leggi di polizia e di ordine pubblico della nazione del cui territorio fa parte.

In questo titolo, fermato il principio della inalienabilità del lido, dei porti, dei seni, delle spiaggie, dei canali e delle lagune, si determina come e da chi ne possono essere autorizzate le occupazioni temporanee per usi utili alla navigazione, alla industria, ed al commercio marittimo, e si regola l'estrazione di arene o ghiaie nei lidi o nelle spiaggie (capo I).

Vengono quindi stabiliti i limiti della giurisdizione del capitano di porto, tanto per ragione di luogo, come per ragione di persona, e tutto quanto concerne il movimento del naviglio nei porti, come pure la conservazione e la materiale sicurezza dei porti e dei bastimenti che vi si trovano ancorati ed altre attribuzioni amministrative dei capitani di porto (capo II).

Seguono le regole speciali per esercitare la polizia giudiziaria nei porti affine di allontanare le persone di mal affare, che coi loro ladronecci e con altri delitti scemano la confidenza pubblica e la frequenza dei commerci nei porti stessi (capo III).

Al medesimo scopo sono poi prescritte particolari discipline circa i battelli dei barcaiuoli e circa gli altri galleggianti destinati non già alla navigazione, ma al servizio interno dei porti, e per il trasporto delle persone, o per il carico o scarico delle merci (capo IV).

È poi regolato il servizio del pilotaggio, dando facoltà di costituire nei porti e negli altri siti di ancoraggio il corpo dei piloti pratici, e determinandone i requisiti, la mercede, la responsabilità (capo V).

Chiudono il titolo III alcune disposizioni generali circa il rimborso sulle parcelle della capitaneria delle spese per ormeggi o disormeggi, per estrazione, ingombri e simili, e circa l'obbligo della gente di mare di prestare l'opera sua in caso di naufragio, di incendi e di altrettali infortunii (capo VI).

La più importante quistione che si presentò nella compilazione di questo titolo consiste nel decidere se l'uso dei piloti pratici debba essere obbligatorio.

(276-A) Nello Stato italiano avendo i porti facile accesso, si stabilì come regola generale la libertà di richiedere il sussidio dei piloti pratici; solo a modo di eccezione si ammise che sia in facoltà del Governo di prescriverne l'uso nei porti in cui per la difficoltà dell'accesso l'opera loro possa ravvisarsi necessaria.

Adottato questo sistema sorse la questione se la responsabilità dei piloti pratici debba anche aver luogo quando il loro ufficio non è obbligatorio.

In una delle Commissioni che apparecchiarono il progetto la suddetta questione fu risoluta negativamente, perchè (osservavasi) quando l'uso dei piloti è semplicemente volontario e non obbligatorio, da parte dei capitani o patroni si verifica sostanzialmente un contratto non già tra questi ultimi e la corporazione, ma bensì tra essi ed un individuo, la cui imperizia o negligenza perciò non potrebbe riuscire di pregiudizio alla corporazione stessa che a quel contratto rimase estranea.

Ma tanto dal Ministero che dalla Commissione senatoria si adottò una soluzione contraria, perchè i capitani o patroni si giovano di un piloto appartenente alla corporazione per la fiducia che necessariamente debbono avere sulla perizia e sulla diligenza degli individui che la compongono; onde se l'una e l'altra di tali condizioni vien meno, rimane delusa la legittima loro confidenza, e però vi ha fondata ragione per dichiarare il corpo stesso dei piloti responsale dei danni cagionati da uno di essi: si aggiunge che una tale disposizione li unirà viemaggiormente in una mutua solidarietà e vigilanza perchè il loro servizio non possa dar luogo ad appunti.

Nel progetto ministeriale erasi sancito il divieto ai bastimenti di uscire dal porto dopo il tramonto e prima del levare del sole, senza uno speciale permesso. Questo vincolo fu tolto dalla Commissione del Senato, perchè talvolta un non necessario indugio nella partenza può avere conseguenze fatali sulla sorte del bastimento o sull'esito di una speculazione.

È infine notevole la disposizione inserita nel progetto ministeriale e mantenuta dal Senato, dalla quale è fatto espresso divieto ai capitani o patroni di bastimenti, di qualunque bandiera, di ricettare a bordo delinquenti nazionali o esteri, per il principio non contestabile che la legge di polizia e di sicurezza pubblica obbligano anche i bastimenti commerciali che si tro-

vano nei porti e nelle rade che fanno parte del dominio territoriale dello Stato. (276-A)

TITOLO IV.

Questo titolo contiene le disposizioni circa il diritto marittimo in tempo di guerra, e si viene così indicando gli atti di guerra che si possono esercitare dai bastimenti mercantili (Capo 1°).

Si tratta poi delle prede fatte da bastimenti da guerra (Capo 2°); del trattamento dei bastimenti e delle mercanzie neutrali, delle riprese della liberazione della preda, dell'abbandono della medesima e di tutto quanto può influire a determinare se la preda è illegittima o legittima; si provvede quindi al giudizio sulla legittimità delle prede (Capo 3°).

Tracciate le regole della vendita degli oggetti predati, vengono stabilite le norme pel riparto del loro prezzo (Capo 4°).

A temperare i rigori delle ostilità marittime sono finanche regolati i modi ed i casi delle rappresaglie (Capo 6°).

Infine è fatta dichiarazione delle regole da seguirsi per mantenere la neutralità colle potenze belligeranti (Capo 7°).

Le disposizioni contenute in questo titolo sono in parte una larga applicazione dei principii di diritto pubblico proclamati nella Convenzione segnata a Parigi il 16 aprile 1856, ed in parte sono la riproduzione delle dichiarazioni fatte nel regio decreto 6 aprile 1864, pubblicato in occasione della guerra Dano-Germanica.

Questo titolo compilato dalla Giunta nominata dal Ministero, riveduto dagli uffizi e dalla Commissione del Senato, fu anche esaminato dal Consiglio del contenzioso diplomatico, dal quale, salvo leggere modificazioni, ebbe unanime approvazione.

Le disposizioni più rilevanti di questa parte del progetto sono le seguenti:

L'armamento in corso è abolito. Tuttavia, salvi gli impegni assunti dallo Stato nella convenzione di Parigi 16 aprile 1856, l'armamento in corso contro le potenze che non avessero aderito alla convenzione medesima o che ne recedessero potrà essere autorizzato soltanto come *rappresaglia* delle prede, che fossero commesse a danno della marina mercantile nazionale.

(276-A) La cattura e la preda di bastimenti mercantili di nazione nemica, per parte delle navi da guerra dello Stato, è abolita in via di reciprocità verso quelle potenze che adotteranno eguale trattamento a favore della marina mercantile nazionale, eccettuata la cattura e la confisca per contrabbando di guerra. È questo un progresso nella via dei principii umanitari proclamati a Parigi per scemare i mali della guerra a danno del commercio dei belligeranti, senza vincolare l'azione del Governo rispetto a quelle potenze che mantenessero il principio contrario.

La mercanzia di proprietà neutrale, ad eccezione del contrabbando di guerra, non può sequestrarsi sotto bandiera nemica.

Sono dichiarati oggetti di contrabbando quelli soltanto che sono di *uso diretto ed immediato* alla guerra, escludendone così, con beneficio del traffico, gli altri oggetti di *uso promiscuo*, quelli cioè che servono all'industria in tempo di pace, e possono servire mediante manipolazione anche alla guerra.

Se il bastimento mercantile, nazionale od alleato, predato dal nemico sia stato ripreso da un legno da guerra, deve in qualunque caso essere restituito al proprietario senza alcuna retribuzione.

La cattura anche fatta da un bastimento di guerra non ha altro effetto che quello di un semplice sequestro, finchè il tribunale competente, cioè la Commissione speciale delle prede che dovrà istituirsi, non ne abbia definitivamente pronunciata la validità, salvo si tratti di bastimenti nemici da guerra predati.

I bastimenti mercantili di nazione nemica che si trovassero nei porti o littorali dello Stato al momento della dichiarazione di guerra, saranno liberi di uscirne in qualunque tempo, salvo che il Governo per speciali circostanze non creda prescrivere un limite per la partenza. A questo fine i bastimenti suddetti sono alla loro partenza muniti di salvocondotto per recarsi in patria.

Si fa luogo *all'embargo* o sequestro di bastimenti allora soltanto che il nemico avesse cominciato le sue ostilità, catturando i bastimenti nazionali che si trovassero ne' suoi porti, ed operando estorsioni nelle provincie dello Stato.

I bastimenti come sopra sequestrati, e le mercanzie caricate sui medesimi, di proprietà del nemico, possono, secondo le circostanze, essere trattenute sino alla fine delle ostilità, ovvero essere dichiarate di buona

preda. In quest'ultimo caso il prodotto non è devoluto allo Stato, ma è destinato ad indennizzare *a prorata* del rispettivo interesse i nazionali danneggiati dal nemico. (276-A)

In una delle Commissioni che prepararono il presente disegno di legge fu discussa la quistione se *la mercanzia nemica caricata sopra bastimenti neutrali deve godere in tutti i casi della stessa immunità attribuita alla bandiera che la copre.*

Si osservava per l'affermativa che può proclamarsi il principio suaccennato, indipendentemente da ogni condizione di reciprocità, o a meglio dire di uguaglianza, giacchè se le altre potenze con cui lo Stato nostro si trovasse in guerra non seguissero lo stesso principio, farebbero ingiuria non già alla nostra bandiera, ma alla bandiera neutrale.

Inoltre, negando alla mercanzia nemica l'immunità della quale si discorre, poco o nulla potrebbe avantaggiarsene lo Stato, non essendo a credersi che la perdita di qualche carico di merci possa influire ad indebolire menomamente il nemico. Infine sarebbe nobile esempio quello che darebbe l'Italia proclamando quel principio anche in un'espressa disposizione di legge.

A difesa della tesi contraria, si avvertiva che se tutte le nazioni avessero, al pari della Francia e dell'Inghilterra, riconosciuta la massima che *pavillon couvre marchandise*, si potrebbe senza pericolo ammettere l'articolo suddetto; ma non poche nazioni vi sono ancora le quali non attribuiscono alla bandiera cosiffatta prerogativa, e conseguentemente ove il ridetto articolo di legge venisse sancito, lo Stato italiano si collocherebbe, rispetto a queste ultime nazioni, in una deteriore condizione. E sebbene sia vero che l'immunità a favore della mercanzia nemica caricata sovra bastimenti neutrali non abbia una diretta influenza nell'esito della guerra, può nondimeno il difetto di una tale immunità influire indirettamente, concorrendo ad impoverire il nemico. Ad ogni modo soggiungevasi che non conveniva porre lo Stato nostro in una condizione inferiore a quella degli altri Stati, tanto più che si può riconoscere e seguire in pratica tal principio senza d'uopo di obbligarvisi espressamente; onde si conchiudeva esser inutile e poter riescire dannosa la proclamazione del principio suaccennato nella presente legge.

Questo parere fu seguito dal Ministero ed ebbe pure l'approvazione del Senato.

PARTE II.

Disposizioni penali per la marina mercantile.

TITOLO I.

Il presente titolo si occupa specialmente delle pene per reati marittimi.

Definito il reato marittimo, si designano le pene da applicarsi; viene poscia indicato come si scontino gli arresti; quali conseguenze tragga seco la interdizione da una determinata carica; in che consista la pena della sospensione dei gradi marittimi e quale ne sia la durata; quando debba applicarsi l'interdizione, o la sospensione; quando incomincia la prescrizione dell'azione penale per reati commessi durante la navigazione, come le circostanze attenuanti non possono menomare gli effetti della interdizione e della sospensione; a pro di chi si devolva il prodotto delle multe, cioè, 1/4 alla Cassa degli invalidi marittimi, 3/4 allo Stato; come i capitani, i patroni, gli armatori e proprietari sieno responsabili del pagamento delle pene pecuniarie incorse dall'agente dell'equipaggio, eccettuato il caso di diserzione.

Quando il progetto fu discusso in Senato si fece la proposta seguente:

« Finchè non si abbia un solo Codice penale a tutto « il regno, nei casi nei quali la presente legge minaccia « la pena di morte, si intende a questa sostituita per « le provincie toscane la pena dell'ergastolo come la « più grave specie di pena ammessa dalle leggi penali « comuni oggi vigenti in dette provincie. »

Eguale istanza rinnovò la Camera di commercio di Livorno, in un rapporto del 21 aprile 1864, nel quale sono passate in esame le varie disposizioni di questo progetto e per la maggior parte encomiate.

La suddetta proposta non fu approvata dall'altro ramo del Parlamento, osservandosi che se v'ha caso nel quale è necessario ricorrere a tutta la severità della legge è quello in cui si tratti di reati commessi sul mare quando l'uomo è in balìa degli elementi e circondato solo dalla deserta immensità dell'Oceano.

Si aggiungeva ancora che i reati di pirateria, massime se accompagnati da omicidio, sono da tutte le nazioni puniti inesorabilmente di pena capitale: tutte le nazioni sono competenti a giudicarne senza alcun

riguardo alla nazionalità dei rei, i quali sono trattati come nemici del genere umano. Noi non potremmo trattarli altrimenti senza violare i rapporti internazionali e renderci responsabili d'indulgenza inopportuna e lesiva della sicurezza dei mari e del commercio la cui incolumità è necessaria a tutti i popoli. (276-A)

Nella legge vigente presso di noi, ed anche in quelle di altre nazioni fra le pene da applicarsi per reati marittimi si annovera *il servizio straordinario a bordo di un bastimento da guerra.*

L'onore militare non consentendo che questo servizio debba essere considerato come una pena, nel progetto ministeriale erasi proposto che tal servizio forzato dovesse prestarsi in una compagnia di rigore.

Ma assai rara essendo l'applicazione di questa pena, parve alla Commissione senatoria che non mettesse conto allo Stato di istituire la progettata compagnia di rigore, onde l'anzidetto speciale genere di pena non fu ammesso.

Non fu neanche ammessa la pena della perdita delle paghe proposta nello schema ministeriale, perchè ad essa possono convenientemente supplire la multa o l'ammenda.

Nel progetto ministeriale si era creduto necessario di aumentare la misura dell'ammenda fino a lire 300, perchè vi sono molti fatti che di loro natura son vere contravvenzioni, mancando in esse ogni elemento di dolo, e che ciò non ostante sarebbero punite troppo leggermente se si applicasse loro un'ammenda di sole lire 50, che è il *maximum* fissato dal Codice penale comune. In materia marittima, come in genere in ogni faccenda commerciale, una penale di lire 50 non è un mezzo efficace di repressione, perchè il contravventore trova nell'infrazione alla legge un profitto che supera l'ammenda.

La Commissione senatoria non ha creduto d'introdurre fra la legislazione penale marittima ed il diritto comune una differenza così considerevole.

Se la gravità delle contravvenzioni potesse richiedere pene più severe, varrebbe meglio punirle come delitti, anzichè confondere la qualità e l'ordine delle pene stabilite dalla legge comune dello Stato.

Erasi nel progetto ministeriale dichiarato espressamente che la condanna per reati marittimi non rende recidivo chi abbia commesso poi un reato comune. Parve alla Commissione senatoria fosse miglior partito

(276-A) riservare la risoluzione di tal questione al nuovo Codice penale.

TITOLO II.

In questo titolo sono passati a rassegna i reati marittimi e sancite le pene per ciascuno di essi.

Viene prima la *diserzione* della quale è data la definizione, e determinata la pena; si dispone poi per la diserzione qualificata a causa di altri reati; per la diserzione del capitano; per la ricettazione dei disertori (capo I).

Sono poscia previsti *la disobbedienza*, *l'insubordinazione*, *il complotto*, *l'ammutinamento e la rivolta*, reati questi affini per natura fra di loro, ma di crescente gravità. Sono definiti, ed è stabilita la pena (capo II).

Segue la *baratteria*, della quale sono distinte le moltiplici specie, e vengono sancite le pene da applicarsi nei varii casi e circostanze (capo III).

È quindi determinata la pena della *pirateria*, sia essa *vera* o *presunta*, *propria* od *impropria*, graduandone le sanzioni a seconda della gravità delle circostanze (capo IV).

La *tratta degli schiavi*, quest'atto iniquo contro cui protestano l'umanità e la civiltà presente, è repressa in tutte le sue manifestazioni: è punito il fatto della tratta — il tentativo di essa — il favore dato a questa operazione delittuosa — il traffico degli schiavi, ecc. E sebbene più possa l'interesse a mantenere questa piaga sociale che non le leggi repressive a toglierla, queste rimarranno tuttavia quale nobile protesta a difesa dei diritti della natura e della giustizia.

Le disposizioni sulla tratta degli schiavi furono desunte da un progetto presentato il 6 luglio 1852 al Parlamento e da un ramo di esso già approvato.

Ai reati marittimi che traggono il loro carattere delittuoso dalla immoralità del fatto e dall'intenzione dolosa di chi lo commette, tengono dietro gli altri che sono punibili pel solo fatto di essere un'infrazione alla legge e che appartengono alla polizia preventiva ed amministrativa, tali sono:

a) Le infrazioni alle leggi di polizia marittima che riguarda la nazionalità del bastimento — il comando e la direzione nautica di esso — la sicurezza del bastimento — la cura delle persone imbarcate — lo sbarco della gente di bordo — il servizio sui bastimenti esteri (capo VI);

b) Le infrazioni alle leggi di polizia dei porti e delle spiaggie che riguardano l'ancoraggio, il rimorchio, il pilotaggio e simile (capo VII); (276-A)

c) Le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che prescrivono condizioni per armare e dirigere bastimenti o battelli da pesca e fissano i limiti per esercitarla (capo VIII);

d) Infine le contravvenzioni marittime, ossia le violazioni di minor conto (capo IX).

Per tutte le infrazioni suindicate, come per gli altri reati marittimi, sono nel progetto in esame partitamente stabilite le pene, e queste furono contemperate in giusta misura all'importanza del reato e furono pure messe in armonia colle disposizioni del Codice penale comune.

Onde ben può affermarsi che grandemente migliorata sarà tal parte di legislazione. Il che era urgentemente necessario; poichè la legge penale marittima mercantile vigente, del 1827, sancisce pene arbitrarie, differenti da quelle del Codice penale comune; le pene più severe, la stessa pena capitale, sono prodigate in modo spaventevole (il solo tentativo di pirateria è punito colla morte), e contiene parecchie disposizioni che più non sono consone ai progressi sociali e legislativi dell'età presente.

TITOLO III.

Questo titolo determina la giurisdizione penale marittima mercantile e traccia alcune norme di competenza e di procedura.

La giurisdizione penale marittima mercantile è amministrata:

a) Dai tribunali ordinari;

b) Dai tribunali consolari all'estero nei luoghi in cui dalle leggi, dai trattati e dagli usi ricevuti è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare;

c) Dai consoli o vice-consoli, dai capitani di porto, dai consoli all'estero, dai comandanti dei bastimenti da guerra in alto mare e nei luoghi in cui non risiedano ufficiali consolari con esercizio di giurisdizione.

La cognizione dei crimini e dei delitti appartiene ai tribunali ordinari, ed ai tribunali consolari all'estero nei paesi nei quali è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare per i delitti commessi da nazionali nel distretto del consolato.

(276-A) La cognizione delle contravvenzioni appartiene ai consoli e vice-consoli di marina, agli ufficiali consolari, ed ai comandanti di legni da guerra in paese estero, nei limiti sopraindicati, ed ai capitani di porto per le contravvenzioni commesse nei porti in cui è istituita una capitaneria, e nelle spiagge adiacenti.

La competenza è determinata dal luogo del commesso reato, quanto a quelli avvenuti nello Stato, dal luogo del primo approdo per gli altri.

Sono tracciate quindi alcune regole per l'arresto dei colpevoli — per l'accertamento del fatto — e per la preliminare istruttoria.

In questo titolo era a risolversi la gravissima quistione se la giurisdizione penale marittima dovesse attribuirsi ai tribunali speciali o ai tribunali ordinari.

Il Ministero nel presentare il progetto al Senato esponeva queste considerazioni:

« Nel nuovo impianto dell'organizzazione giudiziaria marittima si presentavano diversi sistemi. Il primo sarebbe stato quello di conservare i Consigli d'ammiragliato e lasciar loro la cognizione soltanto dei *crimini marittimi*, instituire tribunali subalterni pei *delitti marittimi*, e lasciare ai consoli di marina il giudizio delle *contravvenzioni*. Ma questo sistema presentava l'inconveniente che i Consigli di ammiragliato sarebbero rimasti un simulacro di giustizia con troppo scarse attribuzioni, essendo al giorno d'oggi la maggior parte dei crimini marittimi già deferiti alla cognizione delle Corti d'assisie. »

« Il secondo sistema assai semplice, adottato dal Belgio e dall'Olanda, era quello di demandare ogni cosa alla giurisdizione ordinaria. Ma contro questo sistema stavano le gravissime esigenze dell'interesse della marina, poichè è cosa assai patente che la gente di mare, che ha una vita sua propria, abitudini e regole di condotta assai dissimili dal comune de'cittadini, non avrebbe nei giudici ordinari trovato chi potesse rettamente apprezzare le circostanze dei loro atti, la gravità tutta propria di quei reati che sono d'indole puramente marittima. D'altra parte la necessità d'una pronta riparazione, in questo genere di reati speciali, si fa sentire più che in altro mai, e questa prontezza non potrebbe facilmente ottenersi coll'odierno procedimento. »

« Un terzo sistema si affacciava che parve soddisfare tutte le esigenze, ed è il sistema misto. Come già si è

detto, la suprema necessità di giudicare e punire prontamente si richiede specialmente per i reati d'indole puramente marittima che più turbano il buon ordine della navigazione, come sono le infrazioni alla polizia della navigazione, le diserzioni, le mancanze alle regole di pilotaggio, a quelle sui porti e spiaggie. Questi costituiscono generalmente o contravvenzione o delitto. Quindi l'opportunità d'istituire autorità marittime che conoscano delle contravvenzioni, tribunali speciali che giudichino dei delitti. Ma quanto ai crimini la gravità stessa del reato e della pena vuole, più che la prontezza della punizione, l'esattezza nell'istruire, la somma garanzia per la difesa dell'imputato, la naturale ponderazione nel giudicare, cose tutte che richiedono tempo e somma attitudine in chi istruisce e giudica, e che più facilmente si possono avere nei tribunali ordinari. D'altronde nei crimini le circostanze particolari al marinaio sono poco sostanziali, e facilmente si rivela anche al giudice ordinario ciò che di aggravante, ciò che a difesa può nei diversi casi avverarsi. » (276-A)

« Nei crimini finalmente, se pochi si eccettuino, vi ha sempre una grave infrazione alla legge comune, e questo per lo più forma il carattere e la essenza del crimine; ciò che non avviene nei delitti, nei quali, se pure vi concorra l'infrazione alla legge comune, è questa assai leggera in confronto all'attentato, alla offesa legge marittima. Quindi la conseguenza che, a differenza dei delitti, dovessero lasciarsi alla giurisdizione ordinaria tutti i crimini.

« Questo sistema è anche quello adottato dalla Francia, la quale, avendo abolite nel 1790 e 1791 queste giurisdizioni speciali, col decreto del 24 marzo 1852, creava tribunali marittimi commerciali che conoscono dei delitti marittimi, e lasciava alla giurisdizione ordinaria i crimini marittimi. »

Seguendo queste idee il progetto Ministeriale attribuiva ai consoli di marina, ai consoli all'estero, ed ai capitani di porto, ripartitamente, la cognizione delle contravvenzioni; ai tribunali marittimi mercantili, ed ai tribunali consolari all'estero, la cognizione dei delitti; alle Corti d'assisie quella dei crimini.

Presso i tribunali marittimi non era istituito Pubblico Ministero; ma a questo, quanto all'accusa, suppliva la citazione e l'avvertimento che il presidente doveva fare all'imputato sul principio del dibatti-

(276-A) mento: e quanto alla domanda della pena, oltre che è implicita nell'enunciazione del reato, che pur si fa dal presidente, ritenevasi scaturire dall'indicazione degli articoli di legge che deve farsi pure nella citazione.

La maggioranza della Commissione senatoria e quindi il Senato adottarono il sistema belgico, quello cioè di attribuire la cognizione non pur dei crimini, ma anche dei delitti ai tribunali ordinari, essendosi sopratutto considerato che al più grave inconveniente, quello cioè della temuta lentezza dell'azione penale nei tribunali ordinari, stante la moltiplicità degli affari, cui accenna anche la relazione fatta il 24 marzo 1852 dal ministro francese della marina Ducos al presidente della repubblica, si può ovviare con una speciale disposizione, per cui venga assicurata a tali cause la preferenza nella spedizione, senza che sia d'uopo creare perciò tribunali eccezionali.

In quanto agli altri inconvenienti, che derivano dalla difficoltà dell'istruttoria per reati commessi in paesi lontani, non si è perduta di vista l'utile opera che possono prestare gli ufficiali stessi della amministrazione marittima ed i consoli all'estero; avvertendo, del resto, che il più urgente bisogno della marina, per mantenere l'ordine e la disciplina, consista nella pronta repressione delle contravvenzioni e delle mancanze disciplinari, sulle quali appunto è stata la Commissione d'accordo nel mantenere quelle speciali giurisdizioni che il Ministero ha proposto alla sanzione del potere legislativo.

Dopo maturo esame il sistema propugnato dalla Commissione senatoria fu pure accettato dal Ministero, il quale per mezzo del suo regio commissario così ne esponeva le ragioni:

« Io potrei fare a meno di occupare il tempo preziosissimo del Senato, per dire il perchè ho abbracciato un principio diverso, e grandemente diverso, da quello che fu proposto dall'Amministrazione marittima nel 1863. Ma voi mi perdonerete, onorevoli senatori, io ho bisogno di fare questa dichiarazione perchè il Ministero è rivenuto sopra una questione di così grande importanza, io ho l'obbligo di farlo, tanto per giustificare il mio operato, quanto per dare una soddisfazione alla marina mercantile dello Stato, che prima nel leggere il controprogetto della vostra Commissione, e più poi nel sentirlo da me accettato, non si è mostrata nel ge-

nerale abbastanza persuasa circa la utilità della soppressione dei tribunali marittimi. (276-A)

« Io ho consultato parecchi uomini competentissimi, ho tenuto discorso della quistione con gente che della nostra marina mercantile è bene informata, ed ho loro domandato quali erano le ragioni che avevano ad opporre perchè la gente di mare non fosse portata davanti ai tribunali ordinari. Io ho cercato queste ragioni in tutti i lavori che dal 1859 sin oggi si son fatti su questo progetto di legge.

« Signori, io debbo dichiarare francamente che tutte le ragioni che mi sono state addotte e che ho riscontrate non sono state tali da farmi convenire che la Commissione vostra avesse operato poco pensatamente nel domandare che i tribunali speciali della marina mercantile venissero soppressi.

« L'argomento principale cui accennano tutti coloro che sono contrari alla soppressione dei tribunali speciali marittimi sta nella relazione del ministro della marina francese Ducos premessa al decreto del 1852, col quale venivano istituiti nuovamente in Francia i tribunali speciali per la marina mercantile.

« Questa relazione non mi persuade, perchè ho considerato la legislazione francese prima del 1852, la quale aveva prodotto gli inconvenienti segnalati dal ministro Ducos, e non vi ho trovato quelle guarentigie con cui la Commissione del Senato ha assicurato il buon esito della sua proposta; ora io credo che queste guarentigie e le riserve che si riscontrano nel controprogetto in discussione sia quanto abbisognava per far scomparire gli inconvenienti che lamentava nella sua relazione il ministro Ducos.

« In questa questione sono a considerare principalmente due cose: la capacità dei giudici ordinari nelle questioni marittime, e la prontezza dei giudizi. In quanto alla capacità i giudici ordinari possono assai bene giudicare le questioni di cui tratta questa legge. Non pare che ci voglia un tecnicismo marino per giudicare se un caso sia di pirateria o no, se di baratteria o no, se vi sia o no diserzione, specialmente quando tutto ciò è chiaramente dichiarato come nel progetto di legge proposto.

« In quanto poi alla rapidità dei giudizi, la Commissione del Senato ha sufficientemente provveduto.

« La detta Commissione ha in primo luogo stabilite disposizioni di effetto tutto disciplinare; ebbene questa

(276-A) specie di Codice di disciplina per la marina mercantile, innestato nel progetto in discussione, risolve tutte quelle piccole questioni d'insubordinazione, provvede a tutte quelle piccole trasgressioni alla legge che più frequentemente si riscontrano, e che sono quelle le quali meritano effettivamente una soluzione ed una repressione immediata.

« Restano le contravvenzioni più gravi che non le mancanze di disciplina, restano i delitti ed i crimini: ora per la prontenza dei giudizi relativi la Commissione senatoria ha proposto che i reati marittimi avessero la precedenza sopra tutti gli altri, senza obbligo di ruolo.

« Finalmente la Commissione del Senato ha proposto che si tenga conto nei processi delle istruttorie sommarie ricavate sia dai consoli all' estero, sia dai capitani dei bastimenti, sia dai consoli amministratori della marina mercantile, il che dovrà agevolare il còmpito dei tribunali ordinari nelle questioni marittime.

« In fine un'altra ragione mi ha determinato ad accettare il controprogetto della vostra Commissione, voglio dire che dopo tutte le accennate considerazioni vi è stata una causa determinante della mia risoluzione, essa mi è venuta dal progetto stesso del Ministero del 1863.

« In detto progetto che propone i tribunali marittimi non ho veduto la sicurezza di operare di chi è sicuro del fatto suo, perchè io dico: se i compilatori del progetto presentato dal Ministero avessero creduto veramente incompatibile la procedura, e dirò meglio la giurisdizione ordinaria nei reati marittimi, dovevano accettare francamente il principio opposto all'abolizione dei tribunali speciali, cioè a dire, dovevano portare avanti ai tribunali speciali i crimini, i delitti e le contravvenzioni: quando il Ministero ha presentato un progetto misto, è segno che il principio, rigorosamente parlando, non poteva sostenersi, giacchè quando è vero un principio, esso deve reggere in tutta la sua estensione sino agli estremi.»

Le ragioni sovra esposte, la convenienza di mantenere per quanto è possibile l'unità di giurisdizione, come più consentanea al principio di eguaglianza ed allo spirito dello Statuto, l'indirizzo della nostra legislazione che tende a semplificare l'amministrazione, sopprimendo i tribunali del contenzioso amministrativo, ne persuadono della utilità del sistema adottato dal Senato circa la giurisdizione penale marittima.

Titolo IV.

Quest'ultimo titolo tratta del potere disciplinare, in forza del quale le autorità marittime e i capitani e patroni di bastimento possono senza formalità di giudizio infliggere alla gente di mare ed alle persone imbarcate anche in qualità di semplici passeggieri, dei castighi nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.

Ivi sono designate le autorità investite del potere disciplinare; le persone sulle quali ciascuna di esse lo esercita; le pene disciplinari, e l'applicazione che deve farsene secondo le varie classi degli individui che vi sono soggetti, e le diverse autorità che debbono infliggerle.

La necessità di questi poteri disciplinari non ha d'uopo di essere dimostrata, bastando il considerare che la vita e le sostanze di centinaia di persone le quali, qual colonia galleggiante solcano i mari, dipendono dai cenni, e dalla direzione di un solo individuo, e che l'infrazione di un ordine o di un regolamento può avere le più tristi conseguenze per tutti.

Mentre poi questi poteri sono necessarii, venendo essi determinati per legge ed essendone regolato dalla legge stessa il modo di applicazione, si ha un efficace guarentigia contro gli eccessi e gli abusi che si potrebbero commettere.

Ecco qual è il nuovo Codice per la marina mercantile.

La vostra Commissione, dalle cose discorse, inferisce che il detto Codice, stato lungamente studiato, discusso ed approvato da una parte del Parlamento, informato a principii liberali, contenente disposizioni atte a promuovere il bene ed i progressi della marineria, acconciamente ordinato nelle sue parti e nel suo insieme, sia meritevole del vostro suffragio.

IV.

Estensione alle provincie toscane del Codice di procedura penale del 20 novembre 1859.

Questo progetto di legge fu presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 6 luglio 1863, e nella tornata del 6 luglio 1864 il deputato Panattoni presentava la relazione intorno ad esso.

Il detto progetto ha lo scopo di rendere comune alla Toscana la procedura penale che ha già vigore in tutto il regno. Ciò basta per mostrarne la importanza e l'urgenza.

I giudizi penali della Toscana soltanto sono rimasti finora privi del concorso de' giurati. La pubblicazione del detto progetto farà cessare questa anormale disuguaglianza.

Vuolsi solo avvertire che quando il detto progetto era presentato, non si credeva di surrogare nel medesimo tempo al Codice penale toscano quello che impera nelle altre parti d'Italia. Onde fu necessario aggiungere al progetto parecchi articoli intesi a coordinare la procedura penale del 1859 col Codice penale vigente in Toscana. Tutti questi articoli divengono vani quante volte la Camera accoglierà il proposito di estendere alla Toscana anche il Codice penale del 1859. Che se mai questo pensiero fosse respinto o dalla Camera o dall'altro ramo del Parlamento, non mancherebbe per questo alla Toscana il benefizio che dal progetto che qui esaminiamo le è promesso. A ciò basta l'articolo 1°; le disposizioni contenute negli altri articoli, come necessarie per coordinare il Codice di procedura penale al Codice penale toscano, entrerebbero nel concetto del secondo articolo del progetto di legge che noi sottoponiamo alle deliberazioni della Camera.

V.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

§ 1.

Estensione alla Toscana dell'organico giudiziario.

Il Governo dimanda la pubblicazione della legge presentata alla Camera de' deputati il 6 luglio 1863, concernente l'estensione alla Toscana dell'ordinamento giudiziario vigente nelle altre provincie del regno.

Ognuno sente l'importanza e l'urgenza di questa riforma: è indispensabile che la giustizia sia ugualmente amministrata in tutte le parti del regno; nè la unità dello Stato può dirsi effettiva ove i magistrati non siano in ogni provincia al modo stesso ordinati e dotati di poteri e prerogative uguali.

La Commissione della Camera, destinata ad esaminare il detto progetto di legge, aveva eletto relatore il deputato Mari; questi presentò la sua relazione nella tornata del 6 luglio 1864, la quale in un solo punto modificava la proposta del Governo. Avea il Governo stimato di mettere d'accordo la istituzione della pubblica clientela con le pratiche che a questo riguardo si osservavano in Toscana. La Commissione invece credette più opportuno di mantenere in Toscana le leggi e i regolamenti da cui è stata finora regolata in quella provincia la difesa officiosa.

Non si può dissimulare che da molte parti del regno sorgono obbiezioni contro la istituzione degli avvocati de' poveri (1); e che a molti sembra pure indispensabile ch'essa sia su nuove basi organata. In questa condizione di cose è paruto alla vostra Commissione di poter lasciar sussistere ancora in Toscana le leggi ch'ivi sono in vigore per la difesa officiosa, ed aspettare che una più lunga esperienza e nuovi studii rischiarino l'opinione pubblica su questo argomento.

Ben parve però alla vostra Commissione opportuno di dotare fin da ora il Governo della facoltà di provvedere che l'ufficio de' sostituiti avvocati e procuratori de' poveri fosse adempiuto dalla difesa officiosa

(1) Essa è stata recentemente difesa con calore e con dottrina in un discorso pronunziato dall'avvocato de' poveri di Napoli, Gennaro Ciavarria.

(276-A) degli avvocati e procuratori. Di questa facoltà potrà il Governo giovarsi per risparmiare spese superflue.

L'articolo 5 del detto progetto concede al Governo la facoltà di provvedere con regio decreto alle circoscrizioni giudiziarie, ma le ragioni stesse per le quali non si stimò opportuna questa concessione per le altre provincie, han consigliato la soppressione del detto articolo.

L'ultimo capoverso dell'articolo 5, concernente la Corte di cassazione, trovandosi in contrasto con le recenti proposte del Governo, adottate dalla vostra Commissione, va parimente soppresso.

§ 2.

Modificazioni all'organico giudiziario.

Un altro progetto di legge era stato presentato, nella stessa tornata del 6 luglio 1863, dal precedente Ministero, concernente l'organico giudiziario di tutto il regno. Anch'esso fu studiato ed accolto da una Commissione della Camera de' deputati, la quale incaricò il deputato Defilippo di riferire, ed egli presentò la sua relazione nella tornata del 7 luglio 1864.

Questo progetto di legge non è annoverato tra le proposte fatte col progetto di legge del 24 novembre, ed a trasandarlo fu spinto il Governo dalla considerazione che quel progetto non mirava ad unificare, ma sibbene a migliorare gli ordinamenti giudiziari del regno, e che queste cure potevano riserbarsi ad altro tempo.

Ad altri era paruto già prima che di poco conto fossero le riforme contenute in quel progetto, e che ponendosi la mano sull'ordinamento giudiziario vi si dovessero arrecare molte e sostanziali innovazioni.

Ma coloro i quali così pensavano non si rendevano un conto esatto della vera condizione in cui si trovavano le opinioni degli Italiani su questo argomento. Esse erano e sono ancora assai disparate, nè sarà possibile una comune opinione, se prima non verranno a notizia comune i fatti su cui le peculiari opinioni si fondano. Ma non era egli prudente, riserbando a tempi migliori una compiuta e sostanziale riforma degli ordini giudiziarii, migliorarli in quelle parti nelle quali era evidente il difetto e urgente il rimedio?

A questo intese il progetto innanzi citato; e la vostra Commissione ha avvertito che nella prima parte di

esso è stabilita per tutto il regno l'istituzione dei conciliatori, la quale è supposta nel progetto del nuovo Codice di procedura civile: onde non sarebbe possibile attuare il nuovo Codice senza pubblicare ad un tempo quel progetto di legge. (276-A)

La seconda parte di quel progetto è destinata a parificare in tutto il regno le condizioni del tirocinio e dell'ammissione per gli uffici giudiziari. Or nessuno vorrà disconoscere quanto sia importante che coloro i quali son chiamati ad amministrare la giustizia, da qualunque provincia vengano, passino per le medesime prove, porgano le stesse garentie.

Era infine da quel progetto abolita l'ultima categoria in lire 2000 degli stipendi dei giudici di tribunali di circondario e de' sostituiti Procuratori del Re.

Tutti i membri della Commissione han riconosciuto la giustizia di siffatta riforma, e come sarebbe anche opportuno di modificare in altre parti la legge sugli stipendi. Ma nelle condizioni in cui si trova il bilancio dello Stato non è possibile recar un aggravio che non sia compensato.

Nel progetto presentato dal Ministero si era proposta ad un tempo la riduzione delle categorie superiori di altri stipendi; ma la Commissione da cui fu esaminato quel progetto non accolse questo partito. Onde noi, aspettando che i mutamenti della circoscrizione giudiziaria, rendano al Governo possibile sopprimere la categoria di cui si ragiona, stimammo che per ora convenisse non portare innovazioni alla legge sugli stipendi.

Non tralasciamo però di esprimere il voto che siffatta legge sia sottoposta ad un maturo esame da parte del Governo.

In corrispondenza delle osservazioni innanzi fatte, si è aggiunto un articolo che è il seguente:

« Art. 24. È data facoltà al Governo di provvedere « che l'ufficio de' sostituiti avvocati e procuratori dei « poveri sia adempiuto dalla difesa officiosa degli av- « vocati e procuratori. »

Si è anche stimato utile qui aggiungere un altro articolo che sarà giustificato in appresso.

« Art. 25. Fino alla pubblicazione di una legge spe- « ciale intorno agli avvocati e a' procuratori, costoro « rimarranno nella medesima condizione in cui si tro- « vano per le leggi che hanno vigore nelle varie pro- « vincie del regno. »

VI.

Tribunale di 3ª istanza di Milano e Corte di cassazione di Firenze

Nel 3° articolo del progetto di legge di cui ci occupiamo, propone il Governo la soppressione del tribunale di 3ª istanza di Milano e della Corte di cassazione di Firenze.

La prima di queste disposizioni è una conseguenza della introduzione del nuovo Codice di procedura civile, il quale non consente che una sola appellazione.

La seconda è sostenuta da altre ragioni.

Non sarà vano innanzi tutto ricordare che la Corte di cassazione fu istituita in Firenze col *motu proprio* del 2 agosto 1838, il quale attribuiva allo stesso collegio l'uffizio di Consulta e quello di Corte di cassazione.

In appresso la Consulta fu abolita; rimase la Cassazione, che dovea rendere le sue sentenze col numero di cinque votanti.

Il presidente ed il procuratore generale aveano, ed hanno anche oggi, l'annuo stipendio di lire 7000; i consiglieri di lire 6000.

Le attribuzioni sono, in generale, quelle stesse di cui vanno dotate le altre Corti di cassazione del regno: senonchè nell'articolo 157 del detto *motu proprio* è stabilito che i giudici a cui è rinviata la controversia per nuovo esame debbano uniformarsi ai principii di diritto ritenuti dalla Corte di cassazione.

Da tutto ciò è manifesto come la Corte di cassazione di Firenze, pel numero dei membri da cui è composta, per lo stipendio ad essi fissato, e per una parte delle attribuzioni, differisca dalle altre Corti di cassazione del regno.

Però, estendendo alla Toscana l'ordinamento giudiziario, dovea il Governo risolvere il quesito se convenisse mantenere o sopprimere la Cassazione di Firenze.

Il Governo si appigliò al secondo di tali partiti, e la vostra Commissione lo trovò sostenuto da gravi ragioni.

Non abbiamo noi temuto che, unificata la legislazione, avrebbe la Corte di cassazione toscana recato

ostacolo alla uniformità della giurisprudenza. Le tradizioni giuridiche della Toscana sono conformi a quelle delle altre parti d'Italia, e la coltura degli eletti ingegni di quella provincia concorrerà efficacemente a nobilitare la giurisprudenza italiana. (276-A)

Ma si è pensato che una provincia la quale ha l'estensione e la popolazione della Toscana, non debba esser dotata di una Corte di cassazione. Si è considerato che quest'alto collegio non possa attignere le ragioni della sua esistenza da due piccole Corti d'appello, segnatamente quando la facilità delle comunicazioni fra l'Italia del centro e le provincie dell'Italia superiore non permette di tener conto dei lievi vantaggi che la prossimità della Corte di cassazione sedente a Firenze arrecherebbe ai Toscani.

E se per raggiungere uno dei precipui risultati dell'istituzione della Cassazione, l'uniformità della giurisprudenza, è pur mestieri adoperarci a scemare il numero delle Corti di cassazione, come non cogliere l'opportunità che ci si porgeva con l'introduzione di un nuovo ordinamento giudiziario in Toscana?

E quando si avverta come per mantenere la Cassazione in Toscana, non bastasse conservare quella che ora vi ha sede, ma dovesse il Governo quasi ricrearla, ognuno per certo si sentirà più disposto ad accostarsi all'opinione governativa. Sarebbe stato invero necessario uguagliare quella Corte di cassazione, per il numero de' suoi membri, pei loro stipendi, per le sue attribuzioni, alle altre Cassazioni del regno, cioè rinnovarla.

Ora, il mantenere più Cassazioni, quali le abbiamo ereditate dagli antichi Stati italiani, può essere comportato per le difficoltà che s'incontrerebbero quando si ponesse mano a distruggerle; ma, la ricostituzione di una delle Corti di cassazione, fatta dal nuovo regno d'Italia, non potrebbe mai legittimarsi.

Pervenne alla vostra Commissione una petizione della Camera di disciplina degli avvocati di Firenze, indirizzata al Parlamento con la quale si chiede di non accogliersi la proposta del Governo. La vostra Commissione si fece debito di esaminare con ogni cura le ragioni esposte in quella petizione, ma non le parvero sufficienti a rimuoverla dalla presa deliberazione.

Riconosciamo innanzi tutto che quella petizione non fu dettata per tutelare gl'interessi di quell'ordine di cittadini rappresentato da' petenti, ma per nobili fini, e con l'intento di giovare a tutti i Toscani.

(276-A) Sono così rare presso la Cassazione toscana le controversie civili di molto valore, e così abbondanti le cause penali, difese gratuitamente dagli avvocati, che, se costoro avessero a valutare soltanto il proprio vantaggio, dovrebbero senza rincrescimento veder allontanato da loro quel supremo collegio. Ma essi, movendo dalla considerazione del bene della loro provincia, pensarono di esporre le ragioni per le quali si raccomanda l'opinione contraria a quella messa avanti dal Governo.

È opportuno innanzi tutto rimuovere un dubbio che sembra essersi insinuato nell'animo de' petenti. Da qualche brano della petizione si raccoglie che si sia potuto credere essere stato spinto il Governo alla proposta di che ragioniamo anche dal disegno di procacciare un compenso a Torino. Nè il Governo, nè la vostra Commissione hanno pensato ciò: il provvedimento della soppressione di un collegio giudiziario non può fondarsi che sopra considerazioni di utilità generale, non può avere in mira che il vantaggio di tutta la nazione. Le ragioni a cui si appoggia il provvedimento della soppresione le abbiamo già dette: ecco quelle che in contrario adducono i petenti:

« La prima consiste nel dovere che incombe al Governo di non render difficile ai Toscani che completa giustizia, senza grave dispendio, al par degli altri prontamente essi ottengano. »

Con questo argomento sarebbe assai facile il provare che si dovrebbero costituire molte altre Corti di cassazione. Si rammenti la distanza che corre tra Napoli e l'estrema parte della provincia di Lecce.

« La seconda deriva dal desiderio che nutrir non ponno i Toscani che da magistrati esperti nella legislazione e giurisprudenza loro propria si decidano le quistioni che, malgrado la pubblicazione del nuovo Codice, per lunghissimo tempo saran sempre da quelle regolate ed influite. »

Certo questa considerazione non è senza valore quando si pone mente che tuttora si rimane nel provvisorio rispetto a questa parte dell'ordinamento giudiziario. Ma la vostra Commissione ha pur considerato che il Governo dovrà pensare a ciò, tanto per la Toscana quanto per la Lombardia, come dovette pensarvi per l'Emilia, l'Umbria e le Marche; e che non gli sarà difficile provvedere, chiamando nella Corte di cassazione di Torino magistrati eletti di quelle provincie.

« E la terza ha per base l'osservare che, ogni qualvolta alla Toscana si lascia il *suo Codice criminale*, e nasce la convenienza e il bisogno che prosegua a sussistere quella Corte regolatrice, la quale lo ha fino adesso con tanta scienza e umanità interpretato e applicato. » (276-A)

A questo argomento è venuta meno ogni base dopo la deliberazione già presa di proporre alla Camera anche l'estensione alla Toscana del Codice penale che ha vigore nelle altre parti del regno.

Con apparenza di ragione potrebbero ripugnare al provvedimento del quale discorriamo coloro soltanto i quali vagheggiano il sistema della *terza istanza*. Essi potrebbero dire: voi sopprimete oggi la Cassazione di Firenze, ma se la nostra opinione prevalesse, voi sareste sforzati a ricollocare a Firenze un altro supremo magistrato. La soppressione pregiudica indirettamente la nostra opinione, non stata ancora dal Parlamento discussa.

Ma quando, risponderemo noi, la vostra opinione sarà discussa? Dovrà stare l'ordinamento giudiziario in sospeso finchè non vi piacerà di provocare la discussione? E se in nome della vostra dottrina chiedete che si mantenga la Cassazione di Firenze, con più forte ragione dovreste domandare che non si sopprima la Corte di terza istanza di Milano, che non si accetti il nuovo Codice di procedura civile, e che si tenga perciò ancora in sofferenza la pubblicazione del Codice civile. E quando infine tutto ciò si fosse conseguito, pur trovereste la terza istanza istallata solo in Lombardia per le cause civili, e in tutte le altre provincie la Cassazione, e questa istituzione medesima, applicata a tutto il regno per le cause penali. Se siamo venuti a questo stato, senza menomare i diritti di una libera discussione intorno alla terza istanza, potremo ora arrestarci in contemplazione di quei diritti, assai più feriti dal già fatto che da quel poco che ora ci proponiamo di fare? Noi accettiamo le cose nello stato in cui si trovano, e senza precludere le vie alle future innovazioni, non tralasciamo di arrecare agli ordini attuali quei miglioramenti che sono ad essi consentanei.

Non sarà intanto superfluo richiamare l'attenzione dei fautori della terza istanza sopra un punto assai importante. Essi pensano che la Cassazione abbia surrogata la terza istanza, e che il giorno in cui la prima di queste istituzioni fosse disapprovata, risorgerebbe

(276-A) l'altra. È questo un errore in cui cade facilmente chi si arresta alle apparenze storiche degli ordinamenti giudiziari, e dal quale non può preservarci che una conoscenza intima di ciascuna istituzione e delle origini sue.

La Cassazione soddisfa ad un bisogno diverso da quello ch'era chiamata a soddisfare la terza istanza: essa non è nata sulle rovine di questa, ma contiene l'organamento di quei giudizi *di nullità* assai già sviluppati in tutta Europa nel secolo passato, e che pur stavano accanto alla terza istanza.

Non si è abolita la terza istanza perchè si è trovato un modo migliore di garantire i diritti de'litiganti dopo un secondo esame; ma si è abolita perchè una seconda appellazione è stata giudicata gravosa per le parti, superflua per la retta amministrazione della giustizia. Però, respingendosi il sistema di Cassazione, non si ripristinerebbe la terza istanza, ma il giudicato trarrebbe tutta la sua forza dal solo sistema del doppio grado di giurisdizione.

E si avverta ancora che la tendenza della dottrina giuridica a'giorni nostri non è favorevole alle appellazioni. Parecchi scrittori, fra quelli che si studiano di apportare nei procedimenti giudiziali la luce della scienza, combattono con gravi ragioni perfino il sistema del doppio grado di giurisdizione.

Non mancò chi pensasse che ponendoci nella via di ridurre il numero delle Cassazioni, era meglio correrla fino all'ultimo e costituire in tutto il regno una sola Corte di cassazione. Ma per quanto questo concetto arridesse alla vostra Commissione, essa trovò che non si potrebbe attuare in questo punto senza incontrare difficoltà maggiori dei benefizi che si sperano. Recando in atto il pensiero dell'unica Corte di cassazione, essa dovrebbe aver sede in quella stessa città ove tutti gli altri poteri si accentrano, ove risiede il Governo. Or se la residenza del Governo a Firenze non è per noi definitiva, sarebbe prudente spostare tanti interessi, e raccogliere la Corte di cassazione in questa città? E come mai la stessa Camera che testè assentiva il tramutamento della Corte di cassazione da Milano a Torino, si sentirebbe oggi in grado di votare la traslazione da Torino a Firenze?

È stato già detto altra volta che la quistione dell'unica Cassazione sia, per l'Italia, una quistione complessa, nella quale concorrono ad un tempo conside-

razioni giuridiche e politiche, e che sarebbe improvvido consiglio il far prevalere assolutamente le prime, trasandando le seconde. (276-A)

Il Governo, proponendo la soppressione della Corte di cassazione di Firenze, estende alla Toscana la giurisdizione della Cassazione di Torino e sottopone le Marche alla Cassazione di Napoli.

Anche alla vostra Commissione arrideva il concetto di riunire alle provincie napolitane, per la giurisdizione del collegio supremo, una parte del territorio di quà del Tronto, e cancellare quella linea di separazione che nella circoscrizione presente segna ancora e ricorda gli antichi confini di quelle provincie; ma vennero comunicate alla vostra Commissione le petizioni di molti cittadini, da'quali è manifestato un voto contrario. Essi si fondono segnatamente sulla maggior facilità delle comunicazioni che hanno le Marche con la parte settentrionale d'Italia.

Or sebbene la vostra Commissione confidi che in breve tempo si possano anche aprire facili comunicazioni tra le Marche e la città di Napoli, pure non ha creduto di far contrasto a' voti manifestati da' marchegiani. A ciò è stata specialmente indotta dalla considerazione che questo argomento dovrà certamente di nuovo richiamare le cure del Parlamento, sotto un aspetto più ampio e più generale.

Finalmente la Commissione ha considerato che se la Camera non accettasse le conclusioni per la soppressione della Cassazione di Firenze, sarebbe opportuno di estendere la sua giurisdizione, avuto riguardo alla prossimità de' luoghi e alla comunanza delle tradizioni.

Un altra modificazione si è portata all'articolo proposto dal Ministero per la Corte di terza istanza di Milano. Quantunque la detta Corte necessariamente deve cadere con la introduzione del nuovo Codice di procedura civile, pure al solo potere esecutivo è dato di determinare il giorno in cui le sue funzioni possono cessare senza danno.

(276-A)

VII.

Competenza in materia penale dei giudici di mandamento e de' tribunali di circondario

I.

Per rendere più spedita la repressione de' minori delitti e sgravare il bilancio dello Stato da ingenti spese, il ministro di grazia e giustizia, in una tornata del giugno 1863, presentava al Senato un disegno di legge, il cui precipuo scopo era quello di ampliare la competenza de' giudici di mandamento, ed attribuire ad essi la facoltà di procedere a tutti gli atti d'istruzione penale senza bisogno di delegazione.

Coglieva il ministro quest'occasione per proporre altre riforme, fra cui l'abolizione degli appelli correzionali e la necessità dell'istanza privata per alcuni lievi delitti.

Dopo ampia discussione, l'ufficio centrale del Senato ed il ministro si accordarono sul modo di ampliare la competenza de' giudici di mandamento, e convennero di riservare le altre riforme ad una compiuta revisione del Codice di procedura penale.

Fu pertanto stabilito che la competenza dei detti giudici si accrescesse fino alla pena di tre mesi di carcere e di 300 lire di multa; e perchè la riforma riuscisse veramente proficua, si venne diminuendo la pena di certi delitti assai frequenti, e la cui repressione diventa efficace non per la gravezza della pena, ma quando essa si mostri pronta ed immancabile.

Si stimò pure, quanto alla forma, più conveniente introdurre le nuove disposizioni ne' corrispondenti articoli del Codice di procedura penale.

Con questi temperamenti fu dal Senato approvato il progetto, e nella tornata del 26 aprile 1864 fu presentato alla Camera dei deputati.

Il deputato De Filippo, relatore della Commissione incaricata di esaminare questo progetto, presentò la sua Relazione nella tornata del 12 luglio 1864. Da questa si rileva che la detta Commissione, comunque avesse avuto il desiderio di più ampie riforme, pure stimò opportuno, per affrettare la pubblicazione della legge, di non discostarsi dal sistema

seguito dal Senato. Senonchè credette che quel sistema potesse, senza snaturarsi in modo alcuno, essere in qualche parte ampliato. (276-A)

Secondo il progetto di legge votato nel Senato, si accresceva la competenza de' giudici di mandamento fino a tre mesi di carcere e 300 lire di multa, ma solo per alcuni delitti che si stimavano di facile indagine, e che per loro natura costituiscono piuttosto una minaccia che un'offesa reale alla società, o che, offendendo pure la proprietà e le persone, non rivelano nei colpevoli un animo corrotto e non producono un notabile danno. Ora parve alla Commissione della Camera che ben potessero comprendersi sotto questo medesimo concetto altri delitti, pur essi puniti con pena non maggiore di tre mesi di carcere o 300 lire di multa, e propriamente quelli contemplati negli articoli 305, 306, 307, 358, 370 n° 3, 420 n° 2, 507, 521, 633, 664 e 676, ed anche a questi estese la competenza de' giudici di mandamento.

Parve anche a noi ragionevole il concetto di quella Commissione. I detti articoli invero si riferiscono a delitti che per l'indole loro corrispondono agli altri già sottoposti, pel suffragio del Senato, alla competenza dei giudici di mandamento. Basterà ricordarne alcuni soltanto.

L'articolo 507 punisce col carcere estensibile a tre mesi colui che avendo trovato un infante recentemente nato, non ne fa, a termini delle leggi e dei regolamenti sullo stato civile, la consegna al sindaco del comune dove l'infante è stato trovato.

Della stessa pena sono puniti, in virtù dell'articolo 358, i locandieri che scientemente scrivessero su i loro registri sotto nomi falsi o supposti i viaggiatori; ed in forza dell'articolo 521 coloro i quali, obbligati dalla legge o regolamenti sullo stato civile, avessero mancato di fare le opportune dichiarazioni di nascita, di matrimonio o di morte.

Anche in questi reati non si svela una malvagità d'animo; le indagini sono agevoli, nè può stimarsi necessaria per un giudizio sicuro intorno ad essi gran copia di esperienza e di dottrina.

La vostra Commissione stimò solo opportuno di avvertire che, rendendosi competente pel reato preveduto dall'articolo 633 anche il giudice di mandamento, non si escluse la competenza delle altre autorità giudiziarie sancita dal medesimo articolo, quante volte il fatto

(276-A) in quell'articolo contemplato avvenisse presso un tribunale o una Corte.

II.

La estensione della competenza dei giudici di mandamento rendeva necessario di porre in armonia con le nuove disposizioni parecchi articoli del Codice di procedura penale, e ciò fu ottenuto con leggieri mutamenti, i quali non alterano punto il concetto degli articoli medesimi.

Una nuova disposizione fu aggiunta dal Senato all'articolo 45, ricavata da una legge francese del 20 maggio 1863, e fu pure accettata dalla Commissione della Camera. Il detto articolo concede al procuratore del Re, nel caso di flagrante reato, di recarsi sul luogo del reato, procedere a tutti gli atti, raccogliere le dichiarazioni, ed esercitare le facoltà concedute dalla legge al giudice istruttore.

Sviluppandosi il concetto di questo articolo, si ordinò un giudizio spedito per coloro che fossero arrestati in flagranza, eccettuati i reati politici e di stampa.

Si volle così avvalorare l'efficacia della pena, ed evitare la carcerazione preventiva quando la prova potesse raccogliersi prontamente e riuscire più schietta.

Pel medesimo fine di attenuare il carcere preventivo, si modificò l'articolo 197, stabilendosi la libertà provvisoria quante volte il reato porti una pena non maggiore di tre mesi di carcere.

III.

Si stimò anche utile, ad affrettare il corso dei giudizi, concedere al giudice di mandamento la facoltà di iniziare l'istruzione per ogni reato che venisse a sua notizia, con l'obbligo di trasmettere, tra quindici giorni, al procuratore del Re le raccolte informazioni. In questo senso vennero modificati gli articoli 75, 81, 176 e 177.

Fu concorde col Senato la Commissione della Camera per la modificazione apportata all'articolo 239, ed intesa a temperare i poteri del giudice istruttore.

Assentì pure la Commissione della Camera, come aveva già fatto il Senato, alla disposizione che nega l'opposizione contro le sentenze contumaciali quando sieno appellabili.

D'altra parte, accresciuta la competenza dei giudici

di mandamento, divenne necessario estendere la inappellabilità delle loro sentenze fino all'ammenda di 30 lire. (276-A)

Tutte le modificazioni, delle quali abbiamo innanzi toccato, hanno lo scopo di rendere più spedita e più efficace l'amministrazione della giustizia penale nei minori delitti. Basta questo scopo a raccomandarla, ma non sarà superfluo il soggiungere che l'applicazione di questa legge contribuirà a scemare le spese della giustizia correzionale, già divenute eccessive, e renderà più opportuna la soppressione di parecchi tribunali di circondario.

VIII.

Progetto di legge intorno all'espropriazione per causa di pubblica utilità

Il progetto di legge del quale imprendiamo a discorrere fu presentato alla Camera de' deputati nella tornata del 18 aprile 1864; ed accolto favorevolmente dagli uffizi, venne sottoposto all'esame di una Commissione. Questa si era parecchie volte radunata, ma non avea ancora compiuti i suoi studi.

La vostra Commissione, compresa dall'urgenza di dotare il paese di cotesta legge, incaricò alcuni dei suoi membri di mettersi d'accordo con la Commissione nominata per riferire intorno ad essa. A ciò fu adempiuto, e, dopo alcune conferenze, nelle quali si presero in esame le osservazioni fatte dagli uffizi e da parecchi altri deputati, si venne nel divisamento di modificare il progetto in alcune parti, e proporlo all'approvazione della Camera.

Questo medesimo concetto venne accolto dalla vostra Commissione dopo che fu ragguagliata degli studi fatti e de' loro risultati.

Le ragioni che lo giustificano si trovano ampiamente svolte nella relazione da cui fu accompagnato il progetto di legge del quale ci occupiamo. In quella relazione fu dimostrata l'urgenza di provvedere su questo argomento; si esposero le leggi che nelle varie provincie d'Italia vi hanno finora provveduto, i principii a cui

(276-A) il nuovo progetto s'informa, e le particolari ragioni di ciascuna disposizione.

Riprodurre quella relazione, già nota a tutti, è paruto superfluo: onde abbiamo stimato necessario soltanto di render ragione delle modificazioni che al progetto del Governo vennero apportate.

Nell'articolo secondo, alla frase *nell'interesse generale dei cittadini*, si sostituì la seguente: *nell'interesse pubblico.*

Nell'articolo terzo, alla frase *piano di massima*, si surrogò, come meglio nota, quest'altra: *piano d'insieme.* E alla parola *territorii*, si sostituì la parola *terreni.*

Anche nell'articolo 4 si mutò la frase *piano di massima* con l'altra *piano d'insieme*, e a renderne più chiaro il concetto invece di *dovrà la copia*, si volle detto: *dovrà una copia.*

Per maggior garanzia dei diritti del proprietario e del suo domicilio, la terza parte dell'articolo 7 fu così scritta:

« L'avviso ai proprietari sarà dato a cura del sindaco ed a spese di chi ordinò gli studii, e dovrà indicare i nomi delle persone cui è concessa la facoltà d'introdursi nelle proprietà private. Se trattasi di luoghi abitati, dovrà il prefetto, sentite le parti interessate, fissare il tempo ed il modo con cui la facoltà concessa può essere esercitata. »

Il sindaco potrà far assistere, ecc., *come appresso.*

Nell'articolo 8 alla voce *palicciuoli*, si aggiunse l'altra *picchetti.*

Si osservò che l'inalveamento de' fiumi può in alcuni casi interessare pochi proprietari, e che quando importi un interesse generale, si trova compreso nell'ultima frase generica del n° 1° dell'articolo 9; si pensò pertanto di togliere la indicazione specifica, sopprimendo dal detto n° 1 dell'articolo 9 le parole: *per l'inalveamento de' fiumi.*

Tra l'articolo 10 e l'articolo 11 si credette opportuno di collocare un altro articolo che sarà 10*bis*, per provvedere specialmente alle opere comunali a cui si stimò bisognare un più spedito procedimento.

Ecco l'articolo aggiunto:

« Per le opere comunali, è fatta dal prefetto sulle deliberazioni dei Consigli comunali e sentita la deputazione provinciale. »

Con questo articolo è anche in gran parte provve-

duto a' bisogni pe' quali si erano dettate le disposizioni contenute nel cap. III del tit. II della presente legge. (276-A)

Nell'articolo 5 alla voce *coerenze* fu sostituita la voce *confini*, che parve più chiara.

Il termine di dieci giorni, fissato negli articoli 16 e 17, si stimò che in alcuni casi sarebbe riuscito troppo breve, e si allungò di cinque altri giorni.

Si stimò opportuno di chiarire il concetto degli articoli 37, 38, 39 e 40, e furono ad essi surrogati i seguenti due articoli:

« Art. 37. Nei casi di occupazione totale la indennità dovuta all'espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione a compra-vendita. »

« Art. 38. Nei casi di occupazione parziale, l'indennità sarà liquidata nel giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione. »

« Art. 39. Qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale ed immediato alla parte del fondo non espropriato, il maggior valore che da ciò potrà risultare, dovrà dedursi dall'indennità dovuta al proprietario.

« Che se il vantaggio arrecato dall'opera pubblica al proprietario sarà maggiore del danno cagionatogli dall'espropriazione, non sarà tenuto per questo a compenso alcuno, salvo la disposizione dell'articolo 89. »

Dall'articolo 44 si vollero eliminate le parole che stabiliscono una limitazione al principio in esso contenuto, e che può venire in esame nelle leggi speciali che si riferiscono alle cose nella detta limitazione contemplate. Le parole soppresse sono le seguenti: *eccettuate quelle stabilite dalle leggi sulle servitù militari, sulle ferrovie per i fiumi navigabili ed altre simili.*

Parve opportuno aggiungere un'altra norma per la valutazione delle indennità, e fu descritta in un apposito articolo che prese il numero 44*bis*, ed è del tenore seguente;

« Art. 44*bis*. Ai proprietari, i quali per causa dell'espropriazione siano costretti a tramutare abitazione, sarà abbonata la spesa dello sgombro. »

Si soppressero le ultime parole dell'articolo 51 con le quali si esonerava da alcune spese l'espropriante. Le parole soppresse sono le seguenti: *gratuitamente,*

(276-A) *salvo il rimborso della carta da bollo, ne' casi in cui è richiesto.*

Nell'articolo 57 alla voce *cedola* si sostituì la voce *cartella.*

Parve opportuno richiamare nell'articolo 58 le disposizioni degli articoli 30, 31 e 35, e si aggiunse al secondo capoverso dopo la parola *perizia: fatta a norma degli articoli* 30, 31 *e* 35.

Si volle allargare la disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 66, e fu questo compilato così:

« Per i materiali che si raccolgono nel fondo sarà inoltre dovuto al proprietario un proporzionato compenso. »

Sembrò opportuno restringere il tempo delle occupazioni temporance, e fu ridotto ad *un anno* il termine di *due anni* fissato nell'articolo 71.

Parecchi credettero che le disposizioni contenute nell'articolo 72 e seguenti, fino all'articolo 85 dovessero sopprimersi. Parve ad essi che, introdotte per alcune grandi città, non potessero formare argomento d'una legge generale; che ai bisogni di quelle città era già provveduto colla facoltà di espropriare le zone laterali; che infine da quelle disposizioni sarebbe troppo vincolato il diritto di proprietà. Sebbene molte osservazioni avrebbero potuto addursi in contrario, pure stimò la vostra Commissione di aderire a quel voto, per non ritardare il benefizio che si spera dalla sollecita pubblicazione di questa legge, e deliberò di doversi per ora tralasciare le dette disposizioni.

Nell'articolo 92, ove dice: *a termini dell'articolo* 38, si leggerà invece: *a norma degli articoli* 30 *e* 33.

Fu soppresso l'articolo 103 che dipendeva dal capo terzo già soppresso.

E si volle pure sopprimere, siccome superfluo, l'articolo 104.

Ecco i mutamenti che la vostra Commissione, dopo concerti presi coll'altra Commissione innanzi ricordata, ha stimato necessario di portare al progetto presentato dal Governo.

Noi speriamo che la Camera vorrà approvarli, e autorizzare il Governo a pubblicare una legge tanto necessaria nelle odierne condizioni d'Italia, e sì vivamente desiderata.

L'esperienza e la giurisprudezna potranno farci scorgere alcuni difetti che oggi non sono avvertiti, e

tutti saremo solleciti a provocare dal potere legislativo quei temperamenti che giovino a rendere la detta legge più completa e perfetta. (276-A)

IX.

Progetto di legge relativo alla proprietà letteraria ed artistica

Da un voto della Camera fu trasmessa alla Commissione una petizione sottoscritta da molti editori, professori ed artisti napoletani, i quali chiedono che il detto progetto sia compreso nel disegno di legge il cui esame gli uffici della Camera ci avevano affidato.

Nella detta petizione, dopo essersi esposti e lamentati i danni che derivano a tutta Italia dal difetto di una legge compiuta e precisa intorno ai diritti degli autori, si accenna alle ragioni che mostrano quanto sia urgente questa legge, segnatamente per le provincie napoletane.

Si ricorda all'uopo che con decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 si mantennero in osservanza nelle *sole* provincie napoletane le leggi e i decreti che non fossero contrarie alla monarchia; e che perciò vi rimasero in vigore i due decreti del 7 novembre 1811 (sulla proprietà delle rappresentazioni) e del 5 febbraio 1828 (sulla proprietà delle pubblicazioni), senza che fossero estesi alle altre parti d'Italia. Che per contrario mercè altro decreto, anche del 17 febbraio 1861, furono estesi al Napoletano le leggi e regolamenti dell'Italia Superiore per la garanzia accordata agli autori non napoletani. Onde nascerebbe che mentre gli autori dell'Alta Italia, al 1° agosto 1865, vedranno estesi i loro diritti sopra il vasto territorio di tutta la Penisola, i diritti degli autori napoletani resteranno circoscritti nell'ambito di quelle provincie.

Si osserva ancora dai petenti, che cessato il termine stabilito dal secondo dei citati decreti luogotenenziali, nel 1° agosto 1865, i libri, le copie, i *clichés* stereotipi, le incisioni, le litografie, le riproduzioni plastiche, le fotografie, le lastre musicali ed ogni altro prodotto meccanico o agente riproduttore di opere dell'ingegno

(276-A) pubblicate in buona fede nelle provincie napoletane prima del 17 febbraio 1861, rimarranno fuori diritto, e saranno espropriate senza indennità di sorta.

La vostra Commissione esaminando queste cose ebbe a convincersi che ci era vera urgenza alla pubblicazione di una legge intorno ai diritti degli autori.

Volse quindi il suo pensiero sul progetto di legge del quale si dimandava la pubblicazione, facendosi debito innanzi tutto di avere su questo punto l'opinione del ministro di grazia e giustizia, la quale fu favorevole.

Il ministro Pepoli aveva presentato al Senato un progetto di legge sulla proprietà letteraria ed artistica nella tornata . . . . .

Gli uffici del Senato avevano esaminato il detto progetto e si era costituito l'ufficio centrale, quando il ministro Pepoli fu surrogato dal ministro Manna. Questi aderì all'opinione manifestata dall'ufficio centrale che il progetto si dovesse in molte parti riformare, e si riserbò di esprimere il proprio avviso sul disegno riformato.

Preparato dall'ufficio centrale il nuovo disegno di legge, fu comunicato al ministro, il quale lo approvò con qualche riserva sovra punti affatto secondari.

Rende piena ragione di questo progetto di legge la dotta Relazione del senatore Scialoia da cui è accompagnato, e a quella deve rivolgersi chi desidera una compiuta notizia intorno ad esso. Riprodurre qui la detta Relazione sarebbe cosa superflua: ci limiteremo ad esporre il concetto fondamentale della nuova legge.

Il primo quesito che si propose l'ufficio centrale fu questo: È egli giusto e conforme alla materia stessa di cui si tratta, che la legge guarentisca all'autore il diritto esclusivo di pubblicare un'opera dell'ingegno o di riprodurne le copie dopo averla pubblicata?

Si avvertì su questo punto che in un'opera qualsiasi dell'ingegno umano, vuoi d'arte, di lettere o di scienza, è da distinguere il concetto, che n'è la materia, dalla forma in cui il concetto è investito; che però la forma, che compie la concezione della mente e le dà corpo e riscontro esterno, non è altro che la manifestazione sensibile della forma interna del pensiero, e sotto questo aspetto una vera *produzione;* che a niuno può essere dato costringere l'autore a pubblicare l'opera sua; e che dopo pubblicata debbasi pure riconoscere in lui diritto esclusivo di riprodurne le copie. La ricognizione di questo diritto non impedisce nè l'acquisto nè l'uso

delle idee pubblicate, ma impedisce soltanto che altri possa riprodurre senza alcun nuovo lavoro intellettuale, e solo per servirsene come materia d'industria, la forma esternata che costituisce *l'opera* individua. (276-A)

Ma questo diritto dell'autore è stato nel progetto, ad esempio di tutte le altre legislazioni di Europa, limitato.

Si è considerato che quantunque la forma sostanziale ed estrinseca del pensiero sia opera puramente individuale dell'autore, pure è innegabile che in un'opera scientifica letteraria, o artistica sia una parte grandissima presa a prestito dal patrimonio comune dell'ingegno umano, ed una parte che è vera creazione dell'ingegno individuale. La qual parte anch'essa non è tutta frutto del lavoro o dell'arte individuale dell'autore e della qualità dell'ingegno suo, ma sino ad un certo segno dipende dalla natura dell'argomento.

In quanto alla durata del diritto furono esaminati i vari sistemi, quello che riconosce il diritto dell'autore durante la vita sua e dell'erede, l'altro che lo garantisce per 50 anni oltre la vita dell'autore, e quello che lo continua per soli 30 anni dopo la morte di lui; e tenuto conto delle eventualità a cui il diritto medesimo era esposto secondo questi sistemi, parve più opportuno fissare un termine costante di 80 anni, ma fu creduto in pari tempo doversi questo periodo distinguere in due parti. Durante la prima, che avrebbe a durare 40 anni, l'autore godrebbe del suo diritto, mediante la facoltà a lui riservata di riprodurre l'opera sua e moltiplicare le copie; durante la seconda parte di quel periodo il modo di godere del suo diritto sarebbe invece convertito in quel compenso obbligatorio che in Francia è proposto come perpetua ricognizione del diritto di autore. Questo secondo periodo è quasi una transizione tra l'esclusiva facoltà dell'autore e la libertà a tutti conceduta di riprodurre l'opera sua.

Solo per le pubblicazioni fatte dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e dalle accademie è stato ristretto l'esercizio del diritto alla durata di 20 anni.

Con accorgimento è stato determinato nel progetto il diritto dell'autore riguardo al suo obbietto, definendosi molte controversie che hanno tenuta incerta la giurisprudenza. Dopo di che si è provveduto alle condizioni ed al modo della trasmissione del diritto di autore, e da ultimo, per rendere efficace la legge, alla sanzione penale delle sue varie disposizioni.

(276-A) La vostra Commissione ha stimato importante di non ritardare la pubblicazione di questa legge che, garantita dal voto dell'ufficio centrale del Senato, è sembrata anche ad essa degna del vostro suffragio.

X.

CODICE DI COMMERCIO

Per mandato dell'ufficio a cui apparteneva, uno dei membri della Commissione, espresse il desiderio che fosse unificata pure la legislazione commerciale; ma la vostra Commissione, partecipando anch'essa allo stesso desiderio, credette opportuno differirne l'attuazione ad altro tempo.

In alcune provincie del regno, cioè in Lombardia ed in Toscana, è in vigore il Codice di commercio francese; nelle provincie sarde, nell'Emilia, nell'Umbria e nelle Marche, è in osservanza il Codice commerciale sardo del 30 dicembre 1842; nelle provincie napoletane e siciliane sono tuttora vigenti le leggi di eccezione per gli affari di commercio del 26 marzo 1819. Ora sebbene queste varie legislazioni differiscano in alcune parti, tutte nondimeno ritraggono dal Codice di commercio dell'impero francese.

Però la vostra Commissione ebbe ad avvertire che nelle leggi commerciali non si scorge quella pungente difformità che si osserva negli altri rami della legislazione; che i maravigliosi progressi economici dei nostri tempi rendono necessari in tutti i Codici di commercio che imperano in Italia gravi modificazioni, segnatamente per ciò che concerne le società, le assicurazioni, il cambio marittimo, il pegno; che già alcuni progetti intorno a siffatti argomenti furono presentati dal Governo; che improvvida cosa sarebbe estendere a tutte le parti d'Italia un Codice intorno a cui il Parlamento, per iniziativa del Governo, ha già impresi serii studi, e rimutare così le antiche leggi con altre che pur sarebbero in breve rimutate; che troppo grave còmpito, e per le angustie del tempo impossibile, avrebbe assunto la Commissione ove avesse pensato di completare quegli studi, e presentare alle vostre deliberazioni il pro-

getto di un nuovo Codice di commercio; che infine l'assicurazione data dal ministro, che nella nuova Sessione non avrebbe mancato di sottoporre all'approvazione del Parlamento il detto progetto, era sufficiente garentia dell'adempimento dei comuni desideri. (276-A)

Ma se queste considerazioni valsero a rattenere la Commissione dal proporre l'unificazione delle leggi commerciali, essa si trovò pure da una precedente risoluzione sforzata a richiedere alcuni mutamenti riguardo alle leggi di commercio che imperano in Lombardia pe' fallimenti e bancarotte, e per la materia cambiaria.

Il *libro terzo* del Codice di commercio del già regno d'Italia che tratta *dei fallimenti e delle bancarotte* non trovasi più in vigore nella Lombardia, dovendosi invece procedere alla liquidazione dei beni del debitore *oberato*, sia esso o no *commerciante*, secondo le norme stabilite pel giudizio di *concorso* nel *Regolamento generale del processo civile*.

Il progetto del Codice civile e di procedura civile non contengono alcuna disposizione relativamente ai giudizi di concorso. Il primo non ammette la cessione dei beni; onde il secondo non ha alcuna disposizione che possa riguardare il giudizio di concorso che faceva seguito alla detta cessione. Però coll'attuazione del nuovo Codice di procedura civile, cessando nella Lombardia il *Regolamento generale del processo civile austriaco*, mancheranno le norme che riguardano lo stato di fallimento, e quelle speciali che ne governano la procedura.

Molte ed importanti poi sono le differenze che corrono tra il giudizio di fallimento secondo il Codice di commercio francese, imitato da' Codici di commercio vigenti nelle altre provincie del regno, e quello di concorso, attualmente osservato nella Lombardia.

A norma del Codice francese, ogni commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti è nello stato di fallimento.

Secondo il detto regolamento generale del processo civile si apre il concorso: 1° se qualcheduno dichiarerà giudizialmente la propria incapacità di pagare i suoi debiti, conseguentemente anche quando contro un arrestato per debiti si manifestano altri atti esecutivi; 2° se un debitore notoriamente oberato *si dà alla fuga*, ovvero *si tiene nascosto*, senza che di ciò apparisca palesemente un'altra causa fuorchè quella dei debiti;

(276-A) 3° se l'erede col benefizio d'inventario, oppure, in mancanza di erede, il curatore dell'eredità *domanderà l'eccitamento* del concorso sopra la sostanza lasciata dal defunto.

In tutti gli accennati casi il concorso dovrà aprirsi *senza dilazione.*

I creditori possono però domandare l'apertura del concorso; in tale caso, ove non fosse manifesto « che « la domanda sia mal fondata e diretta soltanto a ves- « sare il debitore, si dovrà per la disamina del caso « assegnare una giornata al più breve tempo che sarà « possibile, ed ingiungere al debitore l'obbligo onde « esso renda coperti i suoi creditori *che avranno do-* « *mandato il concorso,* ovvero *formi il suo stato attivo* « *e passivo,* e lo presenti nella sessione giudiziale. »

Quantunque il debitore oberato sia un commerciante, la competenza nei giudizi di concorso è devoluta ai tribunali civili ed anche alle preture forensi, esclusi i tribunali mercantili e di cambio.

Le forme da osservarsi nei detti giudizi sono connesse col sistema generale della procedura austriaca, e non si troverebbero in armonia col nuovo Codice di procedura civile.

A favore de' vari creditori sono introdotti dei privilegi che non vengono riconosciuti dal nuovo Codice civile e di procedura civile, nè dai Codici di commercio che trovansi in vigore nelle altre provincie del regno.

La materia cambiaria è regolata in Lombardia dalla legge 25 gennaio 1850, di cui venne ufficialmente pubblicata una nuova traduzione italiana nel 24 marzo 1853.

Or giovi solo rammentare che per rendere semplice e spedito il processo in affari di cambio fu stabilita una procedura speciale, che si trova connessa col sistema generale della procedura austriaca, e vi furono anche stabilite norme speciali di competenza.

Laonde anche non ponendo mente alla manifesta e grave dissonanza di queste leggi con quelle che nelle altre parti d'Italia hanno vigore sopra tali argomenti, un provvedimento, come già si è avvertito, è reso necessario dalla introduzione del nuovo Codice di procedura civile, col quale le dette leggi non hanno più corrispondenza.

Ma siffatto provvedimento, entrando nell'ordine di quelli che sono necessari per coordinare la nuova legislazione, rimane affidato al potere esecutivo.

XI.

Progetto del Codice penale militare marittimo. — Progetto di legge sul riordinamento del notariato. — Progetto di legge sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore.

Tutti codesti progetti vennero comunicati officiosamente dal Ministro di grazia e giustizia alla Commissione, essendosi avvertito da alcuni che sarebbe stato anche grandemente utile unificare la legislazione intorno a' vari argomenti a cui quei progetti si riferiscono.

Ma la vostra Commissione osservò che sebbene i detti progetti fossero stati apparecchiati col concorso di Commissioni composte di egregi personaggi, pure non erano mai stati insino ad ora presentati officialmente al Parlamento; che risultava alla Commissione essersi alcuni di quei progetti inviati a parecchi giureconsulti del regno, le osservazioni de' quali non pare che fossero ancora tutte pervenute, perchè non comunicate alla Commissione; che infine non potevansi arrecare per la pubblicazione de' detti progetti quelle ragioni d'urgenza che ci hanno spinti ad assentire alla deviazione dalla stretta osservanza degli usi parlamentari per le altre proposte del Governo. Codeste osservazioni indussero la vostra Commissione ad astenersi da ogni proposta pe'menzionati progetti.

Il progetto però intorno agli avvocati e procuratori porse alla vostra Commissione l'opportunità di avvertire, che non provvedendosi su questo punto, e pubblicando in tutto il regno un nuovo Codice di procedura civile, potrebbe alcuno pensare che sarebbe stata innovata la condizione in cui le leggi preesistenti in ciascuna provincia ponevano gli avvocati ed i procuratori.

Ad ovviare siffatto dubbio si è stimato opportuno aggiungere al progetto di legge per le riforme sull'organico giudiziario una speciale disposizione.

XII.

Facoltà di modificazioni per coordinare le varie leggi e per le disposizioni transitorie

L'ultimo capoverso del 1° articolo del progetto di legge del 24 novembre contiene tre concetti che giova chiarire distintamente.

Il primo racchiude la facoltà d'introdurre nelle leggi, delle quali si autorizza la pubblicazione, quelle modificazioni che appaiano indispensabili a coordinarle fra loro e con altre leggi dello Stato.

Varii dubbi si elevarono su questa dimanda tanto negli uffici, quanto nel seno della Commissione. Si dubitava segnatamente sull'estensione de'poteri che essa racchiudesse, parendo che fosse capace di diversa interpretazione. Credemmo pertanto necessario di scandagliare il suo vero concetto e determinarlo.

In tutti i Codici civili d'Italia era provveduto intorno agli effetti delle condanne penali rispetto a' dritti civili. Il progetto del nuovo Codice non si occupa di ciò, essendosi ritenuto che tali provvedimenti spettino al Codice penale: essi diffatti erano stati compresi nel progetto del primo libro del Codice penale, che fin dal 10 settembre 1864 era stato comunicato alla magistratura del regno. Ma questo progetto non è stato sottoposto all'esame del Parlamento, e probabilmente il nuovo Codice civile andrà in vigore essendo ancora in osservanza il Codice penale del 1859. Avverandosi questa ipotesi, ch'è la più probabile, non si troverà il Governo nella necessità di coordinare su questo punto il progetto del nuovo Codice civile col Codice penale?

Un altro esempio chiarirà ancora l'estensione delle facoltà richieste dal Governo, e la necessità di consentirle. Ove alcuno dei rami del Parlamento non accogliesse la proposta di estendere alla Toscana il Codice penale del 1859, diverrebbero indispensabili particolari disposizioni per coordinare il Codice di procedura penale del 1859 col Codice penale toscano.

Aggiungiamo ancora che la facoltà di cui discorriamo è stata da parecchi ritenuta come una condizione dell'assentimenro da essi prestato alla simultanea pubblicazione di tante leggi diverse, della piena corrispondenza delle quali non era stato possibile l'accertamento.

Una Commissione della Camera ha studiato la legge sulle opere pubbliche, ed un'altra Commissione quella sull'espropriazione forzata per causa di pubblica utilità. Se una piena discussione di entrambe queste leggi avesse luogo nella Camera, sarebbe agevole a tutti ragguagliarle e stabilire una perfetta concordanza tra le loro disposizioni. Ma tralasciata cotesta discussione, è possibile che le disposizioni di dette leggi si trovino in qualche parte poco corrispondenti. (276-A)

Quando nel Ministero di grazia e giustizia si compilava il Codice di procedura civile, non si aveano presenti i mutamenti arrecati al Codice civile dalla Commissione del Senato: onde non era possibile in quel tempo accertare la piena corrispondenza di entrambi i Codici. E chi conosce quanto importi un esatto riscontro tra i vari Codici, e come sia impossibile ottenerlo con fugaci indagini, sarà persuaso della necessità di concedere al Governo la facoltà di coordinare al Codice civile il nuovo Codice di procedura civile. E tanto più volentieri la vostra Commissione si spinse a siffatta concessione, in quanto che le parve di poter trovare anche in essa una nuova garentia pel Codice di procedura civile, che non si presentava accompagnato da quelle condizioni che davano grande autorità al progetto del Codice civile.

Alcuni hanno dubitato se per l'attuazione del nuovo Codice civile fosse necessaria una legge transitoria, pensando che dovesse commettersi alla giurisprudenza la definizione delle controversie che potranno sorgere pel passaggio da una ad un'altra legislazione. E veramente si ha l'esempio della pubblicazione di Codici non accompagnati da leggi transitarie. Nondimeno quando si considera che se la giurisprudenza può sciogliere molti nodi, non è senza vantaggio che ad essa stessa, sopra alcuni punti capitali, sia data una guida, appo noi tanto più necessaria per quanto il nuovo Codice deve rannodarsi a leggi e consuetudini diverse, si dovrà convenire dell'utilità di fermare in una legge transitoria alcuni principii direttivi dell' opera dei magistrati. Questa legge era stata apparecchiata nel Ministero di grazia e giustizia fin dal mese di aprile dello scorso anno; fu inviata a parecchi magistrati delle varie provincie del regno; e già pervennero le osservazioni del presidente Niutta, del presidente Miraglia, del vice-presidente Viscardi.

La vostra Commissione prese conoscenza di detta

(276-A) legge, ma essa ha stimato di non doverne riferire alla Camera, e perchè non si potrebbe definire in tutte le sue parti prima che i vari punti del Codice, stati commessi all'esame del Governo, non fossero essi stessi definiti, e per lasciare al Governo l'opportunità di profittare delle osservazioni che potranno essergli rivolte da altri giureconsulti. Rammentiamo soltanto che il ministro di grazia e giustizia, ritirando dalla Camera de' deputati il progetto di legge per lo scioglimento de' fedecommessi e de' maggiorati, promise che vi avrebbe provveduto nella legge transitoria.

Osserviamo ancora che ove il Governo si determinasse a respingere il contratto di enfiteusi, sarà opportuno di venir esaminando le varie leggi da cui questo contratto è regolato, tener conto delle diverse consuetudini, e con provvide disposizioni apparecchiare il paese al transito dalle antiche alla nuova legislazione.

Da ultimo, nella disposizione di cui ragioniamo, si dimanda la facoltà di provvedere con decreto reale a quanto occorre per la esecuzione delle dette leggi.

Queste facoltà sono state sempre concedute al Governo quando si è dovuto attuare un nuovo organico giudiziario, essendo veramente impossibile di prevedere tutte le difficoltà che, a fronte delle antiche leggi, potrebbe incontrare l'esecuzione delle nuove disposizioni. D'altra parte, allorchè una legge è votata dal Parlamento, incombe al potere esecutivo l'obbligo di recarla in atto, nè gli potrebbe esser negata la facoltà di quei provvedimenti che intendano a raggiungere compiutamente lo scopo del potere legislativo, quand'anche, in mezzo a tanta varietà e tanta mutazione di cose, possano trapassare gli stretti termini del potere ministeriale. Rimane al Governo il dovere di usare di queste facoltà per quanto sia necessario all'attuazione dei voti del Parlamento, ed a questi il diritto di chiamare a sindacato il Governo qualora abusasse delle facoltà concedute.

Però la vostra Commissione consentì al Governo le facoltà da lui richieste, ed altre ancora ne aggiunse in conformità delle osservazioni fatte sul Codice civile e sul Codice di procedura civile. Allargò pertanto le disposizioni contenute nell'ultimo capoverso dell'articolo 1° e ne formò di esse un articolo distinto, che è il 2°.

XIII.

Poteri straordinari

Il Governo ha pur domandato la facoltà di provvedere con decreti reali ad una nuova circoscrizione giudiziaria, alla revisione delle tariffe vigenti e al riordinamento delle cancellerie.

La vostra Commissione è stata unanime nel riconoscere la necessità di sopprimere parecchi collegi giudiziari e parecchie giudicature di mandamento.

Questa riforma è racomandata non solo dal bisogno di sgravare da spese superflue il bilancio dello Stato, ma ancora dal proposito di stabilire una retta amministrazione della giustizia, dal decoro della magistratura.

La riduzione delle giudicature di mandamento gioverà a rendere più importante e meglio retribuito l'ufficio del giudice sarà così ambito anche dai provetti, e risponderà meglio ai fini della sua istituzione.

Con maggior ragione si può ciò ripetere de' tribunali di circondario.

Un tribunale deve essere collocato in un luogo che sia centro di affari, di relazioni, dove un foro ragguardevole possa allignare e, difendendo i litiganti, recar sussidio ai magistrati e concorrere con essi alla retta amministrazione della giustizia. Ponete un tribunale in un remoto villaggio, ove la popolazione è scarsa, incomoda la vita e poca la coltura, non avrà importanza, non autorità, non appoggio; vivrà fiaccamente e quasi sostenuto soltanto dallo stipendio di cui sono retribuiti i suoi membri, i quali saranno pure privi di ogni aiuto, di ogni agio, di tutti i conforti. E quando avrete moltiplicati i tribunali, vi accorgerete di aver ad un tempo sminuzzata ed affranta la coltura giuridica del paese, e vi troverete innanzi a due grandi difficoltà, la prima che non vi sarà facile procacciare tanto e sì copioso numero di degni magistrati, quanti se ne richieggono ai moltiplicati tribunali; la seconda che voi sarete costretti ad assegnare ai giudici uno scarso stipendio, non opportuno per certo ad allettare le intelligenze del paese, sieno anche giovani e nascenti.

(276-A) Che se accadrà di vedere istallati tribunali per trattare in tutto l'anno non più che sette cause civili e pochissime penali, i magistrati che vi sono addetti, disoccupati, senza colpa, scadono da ogni considerazione, e i contribuenti acquistano il diritto di maledire il Governo.

Ha pure riconosciuto la vostra Commissione quanto sarebbe malagevole il pieno concorso del Parlamento intorno a questo punto, e come per attuare siffatta riforma sia indispensabile di commettersi al potere esecutivo, studiando solo quelle garentie che meglio valgano ad assicurare il risultato dei suoi provvedimenti.

Ma dopo tali considerazioni la vostra Commissione ha dovuto pure esaminare se sarebbe stato opportuno di concedere al Governo, in questo scorcio di Sessione, i poteri da esso domandati.

È mio debito innanzi tutto dichiarare che nessuno dei commissari osteggiò la domanda del Governo per sospetto che il Ministero non avesse usato degnamente dei poteri che gli fossero stati conceduti: ben altre ragioni preoccuparono l'animo della vostra Commissione.

Essa considerò che, essendo prossime le elezioni generali, sarebbe stato possibile che si usufruttassero le concessioni fatte al Governo e come arma di lotta e come argomento di discredito contro il risultato delle elezioni medesime: e che d'altra parte è cosa importantissima il tener lontano ogni sospetto, fosse pure ingiusto, contro la purità delle elezioni, e il provvedere che in una materia così delicata, e in cui tanti privati interessi vengono in conflitto, l'azione del Governo, inspirata dal pubblico interesse, si dimostri anche tale, e sia con piena fiducia accettata dalla coscienza del paese.

Osservò ancora la Commissione che le nuove circoiscrizioni, siccome affermò pure l'onorevole ministro, non potrebbero essere recate in atto se non dopo lo spazio di parecchi mesi, e che il Governo perciò verrebbe ad usare dei poteri che domanda alla Camera, quando assai probabilmente esso si troverebbe al cospetto di una nuova Camera.

Potrà forse dubitare il Governo che una nuova Camera non apprezzi al giusto i veri bisogni del paese, e non accetti i temperamenti opportuni per soddisfarli?

Noi abbiamo certa fede che la nuova Camera, trovandosi in condizioni diverse da quelle in cui noi versiamo, non esiterà a porgere al Governo i sussidi che sono indispensabili per compiere una riforma da sì lungo tempo attesa da tutto il paese. (276-A)

Anche per l'altra proposta, concernente la revisione delle tariffe e il riordinamento delle cancellerie, non parve opportuno alla vostra Commissione di consentire i poteri richiesti.

Per quanto importi l'uniformità delle tariffe giudiziarie, importa ancora di più che da un provvedimento intorno ad esse, che sarebbe una legge d'imposta, non fosse assolutamente escluso il concorso del Parlamento. Se si fossero esposti i principii che il Governo intende di adottare nella nuova legge ed il metodo per la sua applicazione, sarebbe forse entrata la vostra Commissione ad esaminare gl'intendimenti del Governo; ma siccome non sembra che gli studi sinora fatti abbiano abilitato il Governo a fermarsi in un disegno preciso su questo argomento, così la vostra Commissione opinò doversi differire ad altro tempo siffatta riforma.

E tanto più necessario le parve non discostarsi da questa conclusione, in quanto che le osservazioni fatte dal Governo su questo punto sembrarono a lei meritevoli di maggiori studi.

Noi desideriamo vivamente che un solo sistema sia adottato per le tariffe e cancellerie del regno, e l'uniformità delle procedure giudiziali rende più urgente questo bisogno, ma noi desideriamo ad un tempo che il Governo compia gli studii statistici iniziati, e che invochi il concorso del Parlamento dopo di aver ben maturato il disegno a cui da detti studii sarà condotto.

XIV.

CODICE PENALE.

In tutti gli uffici della Camera, dopo che si ebbe discusso sulla unificazione delle leggi civili, surse spontanea la dimanda se non fosse anche più urgente di provvedere alla unificazione delle leggi penali. S'intravedeva l'ostacolo: la pena di morte. Ma gli uffici non credettero doversi arrestare a quest'ostacolo, e vota-

(276-A) rono l'estensione del Codice penale alla Toscana e l'abolizione della pena di morte per tutto il regno.

Fu inoltre la vostra Commissione richiamata sopra sì grave argomento da un espresso mandato ricevutone dalla Camera, sopra altra speciale e separata proposta di legge presentata alla medesima dall'onorevole nostro collega deputato Mancini per la unificazione del Codice penale e l'abolizione della pena di morte, letta nella tornata del 17 novembre scorso, e dietro mozione dello stesso proponente rinviata dalla Camera con deliberazione del 12 dicembre a questa Commissione medesima.

Fummo così costretti ad esaminare una doppia quistione:

Se possa omettersi, o maggiormente indugiarsi l'unificazione del Codice penale, lasciando sussistere nelle sole provincie toscane il loro antico Codice del 20 giugno 1853 ed il Regolamento di polizia punitiva del medesimo giorno;

Se possa e debba accogliersi l'anzidetta proposta dell'abolizione della pena di morte nel regno, per tutti i crimini contemplati nel Codice penale comune.

Conscia della gravità di siffatte quistioni e della solenne importanza specialmente dell'ultima, la Commissione consacrò al loro esame lunghe e coscienziose discussioni, ponderò tutte le obbiezioni, si rese conto di tutte le difficoltà; consultò non solo i voti della scienza secondo i suoi ultimi progressi, ma altresì le condizioni generali ed ordinarie della moralità e della criminalità del paese, e lo stato della pubblica opinione; ed allorchè quelle quistioni furono nel suo seno poste a partito, ebbe la soddisfazione di trovarsi unanime nel risolverle, e però di attingere conforto e sicurezza dalla concordia del giudizio di tutti i suoi membri sopra argomento così agitato dalla controversia.

Quanto all'unificazione del Codice penale, il dubbio intorno alla sua convenienza e necessità era impossibile.

Se può concepirsi la varietà e località del diritto privato nell'interno di un solo Stato, benchè ne risulti una condizione imperfetta di vita sociale e molesta frequenza di danni moltiplici, *l'unità del diritto pubblico*, di cui parte precipua è il Codice penale, è la essenza stessa dell'*unità politica* dello Stato, e ne costituisce la condizione fondamentale ed inseparabile. E tra le discipline stesse spettanti al pubblico diritto,

quelle in cui il difetto di uniformità più offende la giustizia ed i principii morali, sono le leggi penali, a' cui precetti la varietà toglie il loro primo titolo giuridico all'obbedienza di cittadini, riposto nella *necessità* della *pena* e della sua decretata *misura*, ed imprime un valore arbitrario ed empirico. (276-A)

Se la società punisce le azioni ad un tempo *immorali* e *nocive* a sè stessa, come mai uno spirito amante della giustizia potrebbe acquietarsi a vedere le identiche azioni, nel seno di una sola e medesima nazione, punite in una provincia, ed in altra coperte da legale impunità, ovvero con varia misura represse, in alcuni luoghi con severità, in altri con mitezza? Forse non è un solo il legislatore, interprete a tutto un popolo della legge morale e de' bisogni sociali? Forse può essere da per tutto non eguale la di lui sollecitudine a proteggere l'ordine pubblico e la incolumità de'diritti, ad allontanare le criminose violazioni mercè la minaccia penale? Dubitarne sarebbe una ingiuria. La verità è, che la diversità della legge penale, e la ineguaglianza delle pene, costituisce una ingiustizia permanente; ma la cagione ne è affatto accidentale, l'originaria diversità de'Codici penali in provincie una volta soggette a diverse politiche sovranità. Ma allorchè la nazione, restaurata felicemente la politica unità, ha abbattuto le barriere di quelle secolari divisioni, e sente dovere e bisogno di affaticarsi a cancellare ogni conseguenza e vestigio; e quando, vincendo la potente resistenza di interessi d'ogni natura, introduce l'unità nelle leggi di diritto privato, sarebbe mai scusabile la omessione o il ritardo d'estenderla alle leggi penali, val quanto dire in quell'ordine di rapporti dove essa è ancor più imperiosamente richiesta?

A queste considerazioni generali si aggiungono poi motivi speciali apprestati dall'intrinseco merito del Codice penale toscano in confronto con quello del 20 novembre 1859 vigente in tutte le altre provincie italiane.

Al Codice toscano non vuol negarsi lode di avere in molte sue parti, e specialmente nelle disposizioni generali, meglio ritratte le dottrine più sicure della scienza penale con formole proprie ed accurate, e di avere conservata maggior dolcezza nella qualità e misura della pena. Oltracciò, è vero, la coscienza ed il sentimento del popolo toscano, glorioso di mostrarsi all'Europa da quasi un secolo in condizioni lodevoli d'ordine e di sicurezza pubblica senza bisogno di ricor-

(276-A) rere alla difesa del carnefice, per aver ristabilito nella sua legislazione la pena di morte, ridotta tuttavia a vana ed impotente minaccia dall'invincibile avversione popolare; ma quasi il risorgere di più sublimi sentimenti morali fosse l'effetto costante d'ogni trionfo della libertà sul despotismo, primo atto del nuovo Governo della libera Toscana, costituito nei nomi d'Italia e di Vittorio Emanuele nel 1860, fu di purgare di tal macchia questo Codice, sopprimendone con decreto del 10 gennaio 1860 la pena di morte mercè espedienti analoghi a quelli ora suggeriti nel disegno di legge del deputato Mancini, nella stessa guisa che una somigliante abolizione era stata già proclamata con altro decreto dell'anno 1847 sull'aurora delle prime riforme liberali italiane.

Ma, senza confrontare il merito dottrinale di questo Codice con quello del Codice del 20 novembre 1859, compilati in fretta e senza la luce degli studi parlamentari, un doppio difetto nel primo è di per sè palese, e tanto grave da non potersi lasciare le provincie toscane sotto il suo impero senza pubblico danno.

In primo luogo, il Codice toscano, creazione di un Governo assoluto, non può non rifletterne le colpe, i pregiudizi e le paure, per l'intimo rapporto che passa presso ogni popolo tra la sua legislazione penale e i suoi ordini politici. Quindi nel Codice toscano, con uno spirito d'intolleranza che è la negazione dei diritti oggi garantiti dallo Statuto, i cittadini d'ogni parte dello Stato veggonsi elevate a reati contro la religione azioni, sulle quali spetterebbe portar giudizio non al potere sociale, ma alla libertà della coscienza individuale, ovvero puniti con pene eccessive ed atroci, per malintesa dimostrazione di rispetto alla religione, fatti in sè lievi, estimandoli per la loro influenza sulla tranquillità sociale. Lasciar sussistere più oltre simile aberrazione dalle nostre leggi fondamentali e dal principio della libertà e tolleranza di culti sarebbe offendere, coi sentimenti più delicati dello spirito, la più alta autorità morale e giuridica che la nazione riconosca, ovvero rendere inevitabile l'inesecuzione di una parte delle leggi punitive tacitamente autorizzando la loro inosservanza e desuetudine; abuso estremamente pericoloso e facilmente propagabile.

In secondo luogo, e per lo stesso suo peccato di origine, il Codice toscano difetta di tutte quelle sanzioni penali contenute nel Codice del 1859, le quali sono as-

solutamente necessarie in ogni Stato libero a garantire e proteggere le pubbliche libertà, i diritti politici dei cittadini, e la pacifica e regolare funzione delle istituzioni tutte, alle quali è confidata la custodia delle nazionali franchigie.

Un Codice con difetti cotanto gravi, se non potrebbe conservarsi in vigore senza inconvenienti in qualunque provincia dello Stato, sarebbe specialmente pernicioso nella sede stessa del Governo e degli alti poteri della nazione; nè si potrebbe senza una spaventevole responsabilità trasportare la sede del Governo in luogo ove l'autorità si trovasse disarmata di quei mezzi di tutela della pubblica pace, che nel resto del reame non mancano.

Chiarita così la necessità di estendere anche alle provincie toscane il Codice penale del 20 novembre 1859, la Commissione non ebbe difficoltà di appagare il voto manifestato da reputati giureconsulti toscani di accomunarsi per affinità di condizioni di fatto con le provincie napolitane e siciliane nelle poche e secondarie modificazioni ivi apportate con decreto del 17 febbraio 1861 a talune disposizioni del Codice medesimo, ripugnanti alle idee, a' costumi ed alla giurisprudenza del paese, e che vi sono attualmente in vigore con assai vantaggiosa esperienza.

Tuttavia è desiderabile, e la Commissione ne esprime apertamente il voto, che a ridurre gli ordini legislativi della penalità a quella maggiore perfezione e più compiuta uniformità che possono raggiungersi con nuovi e profondi studi; ed acciò l'Italia, che già in questa materia precorse negl'insegnamenti della scienza le altre civili nazioni, non abdichi questa gloriosa missione. Il Governo del Re fin dal 10 settembre dello scorso anno comunicava alla Magistratura del regno il primo libro di un nuovo progetto di Codice penale e di procednra penale; ora è d'uopo continuare i lavori ed assumere le più accurate investigazioni e consultazioni, il cui frutto esser potrà un nuovo e perfezionato Codice penale italiano da sottoporsi alle solenni discussioni del Parlamento, e tale che possa riuscir degno di esser salutato come un modello ed un progresso al confronto di tutti gli altri di Europa.

Passando all'esame dell'altra proposta dell'*Abolizione della pena di morte*, la vostra Commissione ri-

(276-A) conoscendo l'immensa gravità della deliberazione a cui essa vi chiama, premette che non intende menomamente giustificare il suo unanime voto, imprendendo una discussione dottrinale dell'ardua quistione della legittimità della pena di morte, e riproducendo i troppo noti argomenti ai quali da un secolo i seguaci del Beccaria ne hanno domandata l'abolizione.

In questo campo tanto è stato detto, e chiunque non sia digiuno degli studi penali conosce il numero e la forza delle accuse che la scienza mosse contro l'uso di quella pena, come *irreparabile*, *non graduabile*, *non correggitrice*, e spesso *demoralizzatrice* e *corruttrice* dei sentimenti e delle abitudini popolari.

Gli stessi fautori della pena di morte oggi non solo consentono che l'uso debba esserne rarissimo, e con tali condizioni da escludere ogni tema ragionevole di fatali ed irrimediabili errori; ma ammettono che la civiltà e l'istruzione, sostituendo con incessante progresso d'efficacia a' freni materiali e repressivi de' malvagi perturbatori della società la virtù de' freni morali e preventivi, cancellerà giustamente questa orribile pena de' Codici, non potendo essere giusta se non in quanto sia dimostrata *necessaria*.

Or la vostra Commissione, da un punto di vista pratico, ha voluto appunto collocarsi su questo terreno, ed ha sentito intorno a sè tale potenza dell'opinione nazionale, e d'altronde ha trovato in ogni altro sistema così straordinarie ed insuperabili difficoltà, che le venne, per così dire, imposto un sereno e profondo convincimento, che nelle condizioni in cui trovasi l'Italia non vi sia più giusto, più savio e men pericoloso partito a prendere, che quello dell'abolizione della pena di morte in tutto il regno.

Ed in vero, nella felice Toscana quella pena, già abolita sin dal secolo passato, non esiste; il Parlamento non potrebbe che adottare una di queste tre determinazioni:

O lasciar sussistere nelle sole provincie toscane l'abolizione della pena di morte, come il Ministero propone, mantenendola nel resto d'Italia;

O introdurla anche in Toscana, unificando anche in questa parte gli ordini penali in tutto il regno;

O finalmente attuare siffatta unificazione, estendendo dalla Toscana a tutto il regno l'abolizione della pena di morte.

La vostra Commissione non ha potuto indursi a re-

putar giusto, legittimo, tollerabile il primo sistema. (276-A)
Tutte le ragioni esposte in questa relazione, a dimostrare la necessità e giustizia dell'unificazione legislativa, risorgono dotate di più luminosa evidenza e di più potente efficacia, perchè non si escluda da questa unificazione ciò che assolutamente con maggiore necessità fra tutti gli elementi della costituzione sociale può richiederla, vogliam dire l'umana personalità, ed il suo diritto all'esistenza.

Quale industria di ragionamenti, qual prestigio di eloquenza potrebbe mai persuadere che la vita umana valga più in Toscana che nelle altre provincie; che il suo sacrifizio alla quiete sociale, lecito ed autorizzato nel resto del regno, non lo debba essere solamente in alcune provincie; o che lo scopo stesso di preservare da estreme offese l'ordine pubblico con proporzionati mezzi di severità sia meno necessario a conseguirsi in alcune città che in altre?

E dove poi si provvederebbe con maggior rilassatezza, e con minori sacrifizi individuali, a questo intento? Nelle provincie appunto dove sarà trasportata con la nuova capitale la sede del Governo e delle politiche Assemblee, dove sarà il convegno degli abitanti di tutte le altre provincie, il centro dei più vitali interessi della nazione, e quindi la parte dello Stato esposta a maggiori perturbazioni, a più funesti pericoli?

Dicasi pure che questa unificazione può indugiarsi, ed intanto la pena massima, e con essa tutta la scala penale, si lascia tuttavia difforme nella Toscana e nelle altre provincie per un riguardo al passato ed ai sentimenti predominanti del paese; di tutte queste ragioni potranno tosto impadronirsi gli osteggiatori in generale di qualunque unificazione de' Codici in Italia per conchiudere che non è necessaria, e che essa, tanto più nelle altre materie, può essere senza inconvenienti ritardata.

Il suggerimento del Ministero non può dunque essere accettato se non con ingiustizia, con imprevidenza, ed altresì con logica contraddizione alle altre proposte di unificazione legislativa.

Sarà forse preferibile il secondo sistema?

Ma quale orrore non farebbe all'Europa l'apprendere che la nostra opera unificatrice, anzichè soddisfare ad un vitale bisogno della nazione, sia niente più che una regola di simmetria, alla quale sacrifichiamo l'essenza stessa de' beni ed interessi più sacri dell'uomo

(276-A) e della società; che gli abitanti della Toscana, orgogliosi di godere fra tante popolazioni incivilite, senza danno sociale, il massimo de' diritti, cioè la riconosciuta inviolabilità della loro vita, debbono rinunziarvi perchè il Principe ed il Parlamento entreranno nella nuova capitale col lurido corteggio del carnefice, apportando in dono alla gentile e mite Toscana il patibolo co' supplizi di sangue?

In verità, chi oserebbe giustificare un tanto scandalo?

Non rimane adunque per logica necessità che unificare appigliandosi all'ultimo sistema, cioè estendendo invece dalla Toscana l'abolizione della pena di morte a tutto il resto del regno.

E che questo sistema possa sperimentarsi senza tema di danno sociale, la Commissione fu anche unanime a rimanerne convinta.

In verità sarebbe assai difficile persuadersi che la Toscana sola, dove la conservazione dell'ordine pubblico non ha bisogno di questa pena estrema, si trovi in condizioni di moralità, d'istruzione e di prosperità economica cotanto superiori a quelle del resto d'Italia da supporre nelle altre provincie quella *necessità* della pena di morte che ivi non esiste. Che anzi l'osservazione la più superficiale e le testimonianze della statistica dimostrano che parecchie altre provincie del regno, rispetto ad alcune di tali condizioni, vincono notoriamente e di gran lunga nel paragone la Toscana.

Nè l'opinione pubblica è rimasta su questo punto perplessa, essendosi da per tutto manifestata favorevole all'abolizione dell'estremo supplizio.

La Commissione non divide i timori di coloro, a'quali l'abolizione della pena di morte sembra minaccia d'inevitabile moltiplicazione de' più atroci attentati criminosi. L'esperienza fatta ne' paesi, dove questa abolizione già ebbe luogo, sia generalmente, sia per alcune categorie di gravi reati che da secoli erano puniti con l'estremo supplizio; lo studio delle vere cause ed influenze dello accrescimento e della diminuzione dei reati; lo spettacolo che ormai l'Italia presenta all'Europa di un popolo assennato, in quotidiano progresso nelle abitudini d'ordine, di pubblica e privata educazione, di sviluppamento industriale ed economico, e di rispetto alla legalità, malgrado le somme difficoltà politiche tra le quali procedono i primi anni di vita del

nuovo regno; tutto concorre a rendere la vostra Commissione fiduciosa, che niun funesto effetto deriverà dalla soppressione della pena di morte da' nostri ordinamenti criminali, che il grande esperimento sarà coronato di un successo incoraggiante, e che i sinistri pronostici dei timidi rimarranno smentiti. (276-A)

In fine la Commissione ha pur considerato, che la proposta del deputato Mancini ne'termini in cui venne fatta circonda la domandata riforma di tali precauzioni e temperamenti che la rendono accettabile previamente senza compromettere i supremi interessi dello Stato, e senza privarlo affatto de' mezzi di difesa finora adoperati in quelle eccezionali materie e contingenze, in cui l'opinione generale difficilmente accetterebbe la assoluta abolizione della pena capitale.

La Commissione si associa all'onorevole proponente nell'annunziare ed introdurre nella legislazione nazionale un grande ed umano principio, la cessazione dei supplizi di sangue; ma nell'applicazione di esso riconosce pure la convenienza di procedere a gradi e con grande circospezione nelle cennate materie speciali, acciò la riforma sia ad un tempo commendevole come progresso sociale, e come politica prudenza.

Quindi l'abolizione non si applica che a' soli crimini contemplati nel Codice penale comune, cioè alle sole offese ordinarie che turbano la società; ma non si applica a' reati puniti dal Codice penale militare o giudicati da' tribunali militari, nè a quelli preveduti dalle leggi marittime. La difesa nazionale diverrebbe impossibile senza que' severi ordini di disciplina, i quali vengono assicurati dalla minaccia di pene estreme e sovente immediate.

E coloro, a' quali lo stato di alcune provincie del mezzodì d' Italia, travagliate dal brigantaggio, benchè di molto migliorato, sembri non comportare nè rendere opportuna l'abolizione della pena di morte, possono altresì rimanere rassicurati, da che quest' abolizione non si estende dal Codice penale comune anche a leggi eccezionali e transitorie, come quelle per la repressione del brigantaggio, nè a reati di competenza de' tribunali militari come sono codesti, perchè dipendono da un disordine sociale straordinario, temporaneo e locale, per cui qualche provincia trovasi ridotta a condizioni analoghe ad uno stato di guerra. È nella essenza stessa delle leggi eccezionali di sospendere in alcuni luoghi e tempi l'esercizio ordinario de'diritti individuali, sacri-

(276-A) ficandoli in momenti gravi ad eminenti necessità della difesa sociale. Col progredire della civiltà e della sociale sicurezza è sperabile che il bisogno di leggi di tal sorta venga facendosi più raro, sino a che felicemente scompariranno affatto, e non rimarranno che un doloroso ricordo storico.

Entro siffatti limiti, e colle additate cautele, la Commissione con sicura coscienza, e colla fiducia di ottenere l'assentimento benanche degli uomini pratici e prudenti, vi propone unanime l'accoglimento dell'altro disegno di legge, stato riformato dallo stesso deputato Mancini d'accordo colla Commissione.

Giova dichiarare brevemente le ragioni delle modificazioni ed aggiunte in esso introdotte.

Erasi da prima proposto di sostituire alla pena di morte, nei casi in cui è scritta nel Codice penale, la perpetua privazione della libertà, cioè la pena dei lavori forzati a vita; ed a quest'ultima pena, nei reati attualmente puniti con essa, l'applicazione dei lavori forzati a vita in un grado del suo *maximum* attuale, che nel vigente Codice è di soli 20 anni. Proponevasi quindi di aggiungere tale novello grado da 25 a 30 anni, *maximum* della pena temporanea dei ferri secondo il cessato Codice penale delle Due Sicilie del 1819. Con ciò conseguivasi lo scopo di variare la scala penale soltanto nei sommi suoi gradi, senza dover estendere l'alterazione anche ai suoi gradi inferiori, nei quali il Codice non verrebbe a ricevere modificazione alcune. — Se non che fu avvertito che un sistema analogo essendosi seguitato nel decreto del Governo toscano del 10 gennaio 1860, allorchè si abolì nel Codice penale toscano la pena di morte, il novello grado aggiunto alla pena temporanea fu di soli 20 a 25 anni della *casa di forza:* e parve preferibile questo *maximum* all'altro più rigido di anni 25 a 30, sì perchè meno si discosta la sua misura da quella del secondo grado della pena dei lavori forzati a tempo secondo il Codice attuale, che è dagli anni 15 ai 20, e perciò di soli *cinque anni*, sì per non interrompere di altri cinque anni la scala ascendente di questa pena e lasciare inapplicabile la sua durata dagli anni 20 ai 25, sì per mantenere ed estendere ciò che in Toscana già esiste, sì in fine per non rendere illusoria la disposizione degli articoli 108 e 109 dello stesso vigente Codice penale, i quali nel concorso di più reati ammettono la possibilità di esten-

dere eccezionalmente la durata della pena dei lavori forzati a tempo anche oltre il suo *maximum* ordinario. (276-A)

Col 3° articolo del progetto si concedono espressamente al Governo del Re le facoltà opportune per determinare con regolamenti da approvarsi con decreto reale le case ed i modi di espiazione della pena dei lavori forzati tanto a vita che a tempo. Per verità gli articoli 16, 80 e 121 del Codice penale, dichiarando soltanto che la pena dei *lavori forzati* consiste nel sottoporre i condannati a fatiche in profitto dello Stato con le catene ai piedi, e che la *stretta custodia* importa un rinchiudimento più severo con ispeciali mezzi di repressione, riserbano a regolamenti *da emanarsi per decreti reali* determinare i luoghi ed i modi di detenzione, le anzidette più severe repressioni, ed in generale le *discipline penitenziarie*. Ma l'alinea dello stesso articolo 80 potendo riguardarsi come un impedimento ad attribuire ai condannati alla pena dei lavori forzati qualunque parte dei prodotti del lavoro a loro benefizio, e sembrando conveniente lasciare al Governo maggior libertà di giudizio, nella formazione di regolamenti penitenziari da applicarsi all'espiazione di una pena perpetua che dovrà ormai rappresentare in luogo dell'abolita pena di morte la massima delle legali repressioni, e nel loro coordinamento coi regolamenti delle altre case penali, e nelle determinazioni necessarie sia a ravvicinare i diversi regolamenti su tal materia in vigore nelle varie provincie del regno, sia ad estendere i migliori tra essi, parve opportuna l'occasione di allargare in proposito la facoltà del Governo medesimo.

La vostra Commissione anzi crederebbe mancare ad un dovere se non proponesse alla Camera d'invitare espressamente il Governo a volgere senza perdita di tempo i suoi studi alla formazione ed applicazione di questi importantissimi regolamenti, giovandosi del concorso degli uomini la cui dottrina ed esperienza siano garanti della bontà dell'opera, acciò in tutto lo Stato le riforme penitenziarie ricevano la maggiore più larga applicazione che le località carcerarie consentano, scompaia la peste morale dei bagni coi deplorati vizi di quest'istituzione, mercè la surrogazione di ordini e di regolamenti che valgano a purgare quella pena da codesti vizi; ed acciò sopra tutto, al tempo in cui, posta in attività la novella legge, avrà luogo l'applicazione delle novelle penalità, gl'individui che essa

(276-A) assoggetterà alla pena perpetua vengano sottoposti ad un regime che raggiunga l' ultimo limite possibile della severità senza umanità, e che ad un tempo moralizzi ed emendi quegli esseri degradati che finora spegneva il ferro del carnefice, e ne faccia preziosa conquista morale dovuta al novello sistema, ed esempio sociale assai più salutare di ogni crudele e sanguinoso spettacolo.

Se non che le provincie toscane, avendo attualmente case penali conosciute sotto le diverse denominazioni di *ergastolo* e *casa di forza*, per l'espiazione della pena perpetua e della maggiore delle pene temporanee, e tali stabilimenti, essendo in generale ben regolati con ordini e provvedimenti, dai quali i nuovi regolamenti potranno attingere imitabili esempi, si è creduto necessario non annullarle ed abolirle per effetto della nuova legge, ma dichiarare che le pene anzidette nelle provincie toscane potranno continuare ad essere espiate in esecuzione del nuovo Codice negli stabilimenti anzidetti fino a quelle nuove disposizioni dalle quali potrà sperarsi meglio disciplinato ed in modo più uniforme in tutte le provincie del regno questo ramo importantissimo di pubblico servizio.

Il 4° ed ultimo articolo contiene la consueta clausola d'abrogazione del Codice toscano e d'ogni altra anteriore legge e disposizione contraria, autorizzando inoltre il Governo ad emettere tutte quelle provvisioni che siano necessarie per l'attuazione del nuovo Codice nelle provincie toscane e pel coordinamento del medesimo e della nuova legge con tutti gli altri Codici e leggi.

CONCLUSIONE.

Signori! La vostra Commissione comprese tutta la gravità del mandato che le venne affidato, ed essa può rendervi certi di non aver risparmiato cura alcuna per adempierlo degnamente. — Noi sappiamo quanti per iscrupolo di forme accuseranno l'opera nostra; quanti per preconcetti sistemi scientifici la terranno in poco conto; quanti infine per la molestia di nuovi studi e di abiti nuovi l' accoglieranno con rincrescimento. — Tutto questo non ci turba nè ci spaventa. L'Italia non è una forma, non un'astratta speculazione, non riposo ed inerzia: essa è vita, operoso travaglio, sacrifizio.

Chi chiuso nel natio municipio non si preoccupa che

cienti a fornire una compiuta notizia del nuovo Codice; ma nondimeno dovrebbero bastare ad un concetto generale del sistema seguìto nel nuovo progetto, e ad un giudizio comparativo tra esso e gli altri Codici che hanno vigore in Italia. Noi attendiamo questo giudizio dalla Camera con la speranza che non si dipartisca dal nostro. (276-A)

Noi sappiamo quante resistenze necessariamente incontra un nuovo Codice di procedura civile. Esso impone pratiche nuove, ed ognuno comprende quanto costi l'allontanarsi dalle pratiche usate, e come a parecchi ciò riesca arduo e forse impossibile. Ma pure è necessario affrontare questi ostacoli e vincerli.

In tutti i paesi l'introduzione di un nuovo Codice di procedura ha suscitato rumori; ma dappertutto, in breve spazio di tempo, ha prevaluto il sentimento dei benefizi ch'esso apportava. E si noti che oggi noi abbiamo innanzi alla mente il grande scopo di rompere le leggi che hanno tenuta sinora divisa l'Italia, di unificare tutta la legislazione civile del regno; il che non sarebbe possibile senza il nuovo Codice di procedura. Noi confidiamo che ad attuare quel grande scopo vorranno concorrere volonterosi tutti gl'Italiani.

III.

CODICE PER LA MARINA MERCANTILE

L'Italia per la sua posizione geografica, per l'estesissimo suo litorale, per le memorie del passato, per la naturale attitudine de' suoi abitanti, è certamente destinata a prender posto fra le nazioni più prospere e progredite pei commerci marittimi.

Indarno tuttavia la natura l'avrebbe dotata delle più favorevoli condizioni per la navigazione, invano gli Italiani unirebbero i loro sforzi per emulare anche sui mari la fama dei loro maggiori, se leggi appropriate non assecondassero e promovessero i progressi della marineria.

La marina mercantile in Italia è governata da leggi varie, antiche e sparse, le quali se erano adatte ai

(276-A) bisogni dei tempi in cui furono pubblicate, e rispondevano allo stato in cui erano prima le scienze e le altre parti della legislazione, non potrebbonsi più convenevolmente mantenere senza essenziali variazioni dopo il generale rinnovamento sociale ed economico dell'età moderna, dopo i mirabili trovati delle scienze fisiche e le prodigiose applicazioni che ne vennero fatte, dopo la riforma della legislazione civile e penale del regno.

Aggiungasi che l'uniformità delle leggi, utile in tutti i rami della pubblica amministrazione, è assolutamente necessaria per la marina, la quale destinata a percorrere l'immensità dei mari, ed a portare i commerci in lontane contrade, respinge ogni idea di differenze regionali. Essa costituisce un sol corpo i cui atti non possono essere regolati da tante leggi differenti per quanti erano gli Stati in cui si trovava divisa l'Italia. La bandiera che inalbera una nave rappresenta la nazione, onde sarebbe assurdo ch'essa dovesse avere un diverso trattamento, secondo che appartenesse a cittadini di una o di altra provincia dello Stato.

Il bisogno assoluto di unità nel servizio marittimo rese necessario il provvedimento emanato col decreto del 31 gennaio 1861, mandato in esecuzione con altro del 22 dicembre dello stesso anno, col quale le leggi sulla marina mercantile vigenti nelle provincie sarde furono estese alle altre parti d'Italia.

Questa disposizione, giustificata da una ineluttabile necessità, soddisfece alle momentanee esigenze di quel periodo che potrebbe appellarsi transitorio, perchè segna il passaggio dalle divisioni all'unità nazionale; ma non potrebbe mantenersi come legge permanente.

Le leggi ora vigenti sulla marina mercantile nel regno d'Italia sono le seguenti:

Il Regolamento per la marina mercantile approvato colle regie patenti 13 gennaio 1827, meno parecchi articoli stati derogati da leggi posteriori (1);

La legge 12 giugno 1853 sul Consiglio consultivo della marina mercantile;

Il regio brevetto 17 settembre 1842, n° 387, sulla gente di mare, meno gli articoli dal 15 al 28;

(1) Gli articoli derogati sono questi: dal 1° al 19 inclusivamente; dal 21 al 23; 26, 27; dal 30 al 34; 37, 38; dal 40 al 49; 55, 56 e 59; dal 63 al 65; 71; dal 74 al 77; dal 79 all'84; 93, 94, 102, 106 e 133; dal 216 al 225; dal 236 al 254; dal 258 al 278 ed il 283 inclusivi.

Il regio biglietto 12 aprile 1845 per gli aspiranti ai gradi di capitano e patrone;

Il regio decreto 13 dicembre 1845 per gli esami ai gradi di capitano e di patrone;

Gli articoli 4 e 7 del regio decreto 15 maggio 1850 sui capitani e secondi di bordo;

I provvedimenti intorno alle inchieste sui capitani naufraghi, pubblicati con notificanza del Consiglio amministrativo di marina del 14 novembre 1843;

Il regolamento sui cantieri della marina mercantile approvato colle regie patenti 19 settembre 1846, meno gli articoli 15, 16, 20 e 21:

Il regio decreto 15 febbraio sui costruttori navali;

Il decreto 4 aprile 1860, n° 4045, parimente sui costruttori navali;

Il regio decreto 15 aprile 1860 sulla istituzione della medaglia al valor di marina;

Il regio brevetto 3 agosto 1841 sulle carte di bordo, meno gli articoli dal 4 al 6 e dall'8 al 10 inclusivamente;

Gli articoli concernenti le carte di bordo 1, 3 e 5 della legge 26 giugno 1851, numero 1211;

Il regio brevetto 7 luglio 1851, numero 1219, per la vidimazione dei ruoli di equipaggio;

Il regolamento per le visite dei bastimenti, approvato con regio decreto 3 gennaio 1850;

Il regio decreto 9 maggio 1857 riguardante lo stesso oggetto;

Il regio decreto 28 novembre 1858 sui verbali delle visite dei bastimenti;

Il regolamento sul trasporto dei passeggieri, pubblicato con regio decreto 11 febbraio 1859;

Il regolamento sulla illuminazione per la navigazione notturna ed in tempo di nebbia, approvato con regio decreto 12 settembre 1858;

Il regolamento sulla polizia della pesca, emanato dal Consiglio d'ammiragliato il 9 agosto 1827;

Gli articoli 32, 33, 34 e 35 del regolamento per la tenuta dei registri dello stato civile, approvato con regie patenti 20 giugno 1837;

Il regolamento per i porti marittimi, approvato colle regie patenti 24 novembre 1827, meno alcuni articoli che furono da leggi posteriori abrogati (1);

(1) Gli articoli abrogati sono questi: dal 1° al 25 inclusivamente; 32; dal 36 al 38, 50, 56, 59; dal 60 al 64; 86, 87, 119; 128, 138; dal 145 al 151; dal 153 al 157.

(276-A) Gli articoli dal 159 al 164, dal 369 al 373 della legge sul servizio delle opere pubbliche in data 20 novembre 1859, numero 3754;

La legge penale per la marina mercantile, emanata con regie patenti del 13 gennaio 1827, meno gli articoli dal 1 al 9 inclusivamente, 98, 121, 132, e i primi due capoversi dell'articolo 135;

Le regie patenti sulla competenza del Consiglio d'ammiragliato mercantile in data 27 maggio 1843;

Gli articoli dall'87 al 93 del regio editto 18 luglio 1826, relativi alla istruttoria ed al giudizio del magistrato supremo d'ammiragliato;

Infine parecchi articoli del Codice di commercio sardo del 30 dicembre 1842 e del Codice civile albertino del 20 giugno 1837 (1);

In quanto al servizio dei piloti pratici furono lasciati in vigore i regolamenti e le altre disposizioni vigenti nelle varie provincie del regno.

Dalla fatta enumerazione è agevole lo scorgere quanto sia considerevole il numero delle leggi da cui è governata la marina mercantile italiana, come sia difficile farsi un concetto esatto ed ordinato delle molteplici loro disposizioni, poichè tutti i regolamenti organici furono in parte derogati da leggi posteriori, le quali a lor volta andarono pur soggette a mutazioni. Inoltre le principali leggi sovraccitate furono pubblicate in tempo in cui le industrie ed i commerci non avevano peranco acquistato quell'incremento a cui son pervenuti a' nostri giorni; e si aggiunga da ultimo che, ordinate le medesime a reggere la marina di una sola provincia, non possono convenientemente provvedere a quella ben più numerosa di tutto il resto d'Italia.

Da lunga pezza era sentito il bisogno di riformare le leggi sulla marina mercantile in tutta l'Italia, poichè non solo nelle antiche provincie del regno, ma ben anche in Toscana, nelle Romagne, nelle Marche e nelle provincie meridionali le leggi ivi vigenti su questa materia, prima che vi fossero estese le leggi sarde, erano viete e non guari fra loro coordinate (2).

(1) Articoli del *Codice di commercio Albertino* 210, 236, 240, 241, 244; dal 265; al 270, 295, dal 298 al 302, nonchè gli articoli del *Codice civile Albertino* dal 782 al 791, e dall'800 all'802 inclusivamente.

(2) Nella Toscana la marina mercantile era regolata dall'editto di marina e navigazione mercantile del 10 ottobre

Fin dal 26 settembre 1859, per determinazione del Consiglio dei ministri, erasi istituita in Genova una Giunta coll'incarico di proporre la riforma delle leggi per la marina mercantile, composta come segue: (276-A)

Vice-ammiraglio, conte Francesco Serra, ispettore della marina mercantile e dei porti, presidente;

Cav. Giacomo Montano, capo della sezione Marina mercantile nel Ministero della marina;

Sig. Pasquale Benvenuti, console di marina;

Cav. ed avvocato Fabio Accame, professore di diritto amministrativo nella regia Università di Genova;

Cav. Ignazio Degola, uditore di guerra e marina;

Segretari — Poggi Felice, vice-console di marina;

Rolandi Ricci Andrea, applicato al Ministero della marina.

Con successive disposizioni ministeriali, vi furono aggregati i signori:

Cav. Rolando Mangini, consigliere presso la Corte d'appello di Genova;

Sig. Stefano Geva, sostituito procuratore generale del Re presso la Corte predetta;

Cav. professore Stanislao Mancini;

Avv. Gerolamo Del Re;

Nicolò Mangini, capitano di lungo corso nella marineria mercantile;

1748. Pel servizio dei porti veniva pubblicato un regolamento del Governo provvisorio il 16 ottobre 1859.

Nelle Romagne e nelle Marche erano in osservanza: Un *motuproprio* sui porti e l'amministrazione marittima del 31 gennaio 1820. Un regolamento per la marina mercantile del 4 luglio 1827. Alcune provvidenze sulle carte di bordo del 13 aprile 1824. Una notificazione sui limiti della navigazione dei capitani e patroni, 31 maggio 1825. Le determinazioni del magistrato di sanità sulla matricolazione della gente di mare, 1842. Il regolamento per la stazatura dei bastimenti del 10 luglio 1845.

Nelle provincie meridionali le leggi che regolavano la marina mercantile erano:

La legge del 5 luglio 1816 ed un regio decreto del 1° agosto stesso anno. La legge di navigazione di commercio del 25 febbraio 1826. L'ordinanza del regolamento dei porti del 1818. Il regio decreto sulla matricolazione ed ascrizione marittima del 20 gennaio 1840. Le leggi sulle prede marittime, 12 ottobre 1807 e 2 settembre 1817. Le leggi sulla tratta dei neri del 17 agosto 1830 e 14 ottobre 1839. Un regolamento per la pesca del corallo del 29 gennaio 1856, e diversi regii decreti sulla pesca del pesce. Oltre ciò, erano in osservanza diverse ministeriali circolari e rescritti per l'applicazione delle mentovate leggi.

(276-A) Cav. Adolfo Parodi, ispettore del genio civile, capo dell'uffizio centrale, stabilito in Genova per il servizio tecnico dei porti e spiaggie;

Conte Giuseppe Rey, capitano di vascello, comandante il porto di Genova;

Conte Tullio Pinelli, sostituito avvocato dei poveri presso la Corte d'appello in Genova, colla qualità di membro e di segretario legale per la parte penale.

La Giunta s'accinse tosto al lavoro e, per i fortunati avvenimenti politici, trovò ampliato a poco a poco il suo mandato, fino a dover far ragione delle diverse legislazioni marittime della Penisola, e compì il suo progetto nel 1861.

Questo fu comunicato al Ministero di giustizia, il quale prese in esame il compilato schema, specialmente nella parte relativa alla giurisdizione.

Venne poi il medesimo, per accordo intervenuto fra i due Ministeri della marina e della giustizia, sottoposto all'esame del Consiglio di Stato, al quale furono aggiunti alcuni membri estranei al suddetto Consiglio, affinchè alle cognizioni amministrative e giuridiche si aggiungessero i suggerimenti e le osservazioni di persone tecniche.

Con regio decreto del 12 settembre 1861, fu a quest'uopo istituita una speciale Commissione composta dei signori:

Comm. Cristoforo Mameli, consigliere di Stato, senatore del regno;

Comm. Michelangelo Tonelli, consigliere di Stato, deputato al Parlamento;

Comm. Giovanni De Andreis, consigliere di Stato, deputato al Parlamento;

Avvocato Giuseppe La Farina, consigliere di Stato, deputato al Parlamento;

Cav. Giacomo Montano, capo divisione di 1ª classe nel Ministero della marina;

Cav. avvocato Fabio Accame, professore di diritto amministrativo;

Cav. avvocato Gerolamo Del Re;

Cav. avvocato Giuseppe Lavagna, referendario al Consiglio di Stato — segretario.

Un successivo decreto del 27 settembre 1861 aggiunse alla surriferita Commissione il cav. professore Stanislao Mancini, deputato al Parlamento.

Questa Commissione, istituita presso il Consiglio di Stato, si radunò il 1° dicembre 1861 e, con instancabile

alacrità, prendendo il progetto comunicato a minuto ed accurato esame, compì il suo lavoro al 1° aprile 1862. (276-A)

Facendo tesoro di tutti questi dotti lavori fu compilato il progetto di Codice per la marina mercantile, e presentato al Senato dal ministro Di Negro il 28 gennaio 1863, preceduto da una elaborata relazione, nella quale sono esposti i diversi sistemi seguìti sulle varie parti dell'amministrazione della marina mercantile, non pure in Italia, ma ben anche dalle più potenti nazioni marittime dell'uno e dell'altro emisfero, ed è reso conto delle singole disposizioni proposte.

Veniva nominata dal Senato, per esaminare questo disegno di legge, una Commissione composta dei signori:

Serra Francesco — Duchoquè — Amari — Mameli — Spinola — Castelli Edoardo — Vacca — Vigliani — Galvagno.

Ma i lavori di questa Commissione parlamentare erano interrotti dalla chiusura della Sessione legislativa.

Il 22 giugno 1863 il ministro della marina, Cugia, ripresentava il Codice suddetto al Senato del regno, proponendo soltanto poche aggiunte col proposito di perfezionare alcune delle disposizioni in esso contenute.

La Commissione nuovamente nominata dal Senato per riferire su questo progetto fu composta cogli stessi membri della precedente, solo al senatore conte Amari fu surrogato il senatore Natoli. Essa impiegò quasi un anno nel fare esame particolareggiato di tal legge, ed il 2 luglio 1864 riferiva su di essa il senatore Mameli, proponendo parecchie modificazioni di cui sono esposti i motivi in una dotta relazione, nella quale, mentre non è omessa la trattazione delle quistioni generali e di principio, nessun particolare è dimenticato.

Delle proposte modificazioni molte furono accettate dal Ministero per organo del suo commissario, il cavaliere D'Amico, capitano di vascello, il quale, a sua volta, propose mutamenti dalla Commissione senatoria approvati.

La pubblica discussione di questo progetto ebbe luogo nello scorso novembre, ed il Senato, con voto quasi unanime, lo approvava nella tornata del 5 detto mese, crescendo in tal modo autorità ad un'opera che fu oggetto di tanti studii.

(276-A) Dalle cose sovra discorse, appare dimostrato che una nuova legge uniforme sulla marina mercantile in Italia è urgentemente richiesta dall'utile pubblico, e che lo schema di legge di cui vi è chiesta facoltà di eseguire la pubblicazione fu il risultato di lunghi studii, i quali possono dare morale assicuranza a questa Camera ch'esso sia tale da secondare e promuovere i progressi della marineria mercantile italiana. Questo concetto si confermerà anche meglio dalla esposizione del detto progetto di legge, ch'io stimo opportuno di tratteggiare con precisione, e perchè è questa la prima volta che di esso si fa cenno alla Camera, e perchè riguarda un argomento pel quale occorrono studi speciali. Chi voglia averne più minuta conoscenza deve consultare le dotte relazioni che lo accompagnarono quando fu presentato all'altro ramo del Parlamento.

Il progetto di legge sulla marina mercantile è diviso in due parti: la prima contiene le disposizioni concernenti la materia amministrativa; la seconda parte dispone circa il magistero penale. Ciascuna parte è divisa in titoli, ciascun titolo si suddivide in capitoli.

PARTE I.

Disposizioni amministrative.

TITOLO I.

Il primo titolo della prima parte determina anzitutto l'organizzazione amministrativa della marina mercantile; essa fa capo al Ministero della marina, dal quale dipende in supremo grado; il litorale marittimo si divide in circondari, e questi in compartimenti; in ogni capoluogo di circondario è un console di marina, in ogni compartimento un vice-console; sonovi inoltre applicati di 1ª e di 2ª classe; al servizio dei porti sovraintende un capitano di porto; il servizio marittimo all'estero è affidato ai regi consoli ed agli altri agenti consolari; è quindi stabilito il modo di nomina dei funzionari marittimi e sono dichiarate le attribuzioni che spettano a ciascuno di essi, fra le quali è notevole quella di essere arbitri necessari delle controversie non eccedenti lire 200 per danni cagionati dall'urto dei bastimenti, per indennità, mercedi e ricompense dovute per soccorsi prestati a bastimenti pericolanti o

naufragati, per mercedi e diritti dovuti a piloti pratici, rimorchiatori, barcaiuoli e simili. (276-A)

Le principali questioni che si presentarono nella compilazione di questo primo titolo sono le seguenti:

(1ª questione.)

L'amministrazione della marina mercantile deve essere unita o separata da quella della marina militare; deve l'amministrazione marittima essere indipendente facendo centro ad un grande ammiragliato, o dev'essere una parte dell'amministrazione ordinaria?

La marina mercantile e la militare si sussidiano a vicenda, poichè mentre l'una prepara i mezzi all'altra, questa veglia a tutela della prima, ed in caso di guerra possono operare a comune difesa; ma non è men vero che diverso è il loro scopo e differente pure deve essere il loro ordinamento, onde le due amministrazioni militare e mercantile mal si possono unire. Siccome poi il servizio marittimo altro non è che una branca della pubblica amministrazione, così dev'essere regolato gerarchicamente come gli altri rami di amministrazione, nè può ammettersi che sia quasi autonomo.

(2ª questione.)

La direzione dell'amministrazione della marina mercantile dovrà essere affidata al Ministero di marina od a quello di agricoltura e commercio?

Le due marine, la militare e la mercantile, sebbene distinte, debbono procedere quasi parallele; i progressi dell'una giovano all'altra; dalla stessa unica sorgente derivano le costruzioni navali, gli armamenti e l'educazione della gente di mare; convien quindi che le direzioni partano dal medesimo centro per evitare e per potere più agevolmente risolvere le opposizioni che potrebbero tornare ad amendue esiziali. Oltrechè nel personale addetto al Ministero della marina trovansi maggiormente le cognizioni tecniche in affari marittimi, indispensabili per ben reggere questo ramo di pubblico servizio, il che più difficilmente potrebbesi sperare di rinvenire in chi, versato nelle scienze economiche, sovrintende all'agricoltura ed al commercio.

(3ª questione.)

I consolati di marina dovranno dipendere direttamente dal Ministero, od è utile che si costituiscano

(276-A) nelle parti più importanti del litorale dello Stato, dei subcentri che siano quasi anello di congiunzione fra i consolati e l'amministrazione centrale?

Siffatta questione fu lungamente discussa nelle varie Commissioni che prepararono il presente progetto di legge, e venne diversamente risoluta.

Non mancano ragioni a sostenere l'opinione affermativa e la negativa.

Si osserva da un canto che nei tempi moderni, e dovunque sono accetti i principii di vera libertà, è riconosciuto il vantaggio di opportuni discentramenti, segregando cioè dalla suprema autorità centrale non pochi affari, specialmente d'interesse locale, per attribuirli ad altre autorità minori e territoriali; potersi questo discentramento eseguire sia con utile dell'autorità centrale, sia con beneficio delle popolazioni i cui bisogni possono in tal maniera essere meglio conosciuti e più acconciamente e speditamente soddisfatti.

Si soggiunge che l'azione dell'amministrazione sarebbe in tal modo più pronta ed agevole, essendo impossibile che il Ministero possa esercitare un efficace sindacato nelle più remote parti del litorale italiano.

Per altro canto si oppone che crescendo i congegni della macchina governativa se ne rende più difficile l'azione e si assoggetta l'erario dello Stato ad un aggravio non necessario.

Quest'ultimo partito prevalse nella Commissione senatoria, la quale propose l'abolizione degl'intendenti marittimi che trovavansi nel progetto ministeriale, mossa specialmente dalle considerazioni, che le incombenze che volevansi affidare agl'intendenti capi delle provincie marittime erano così ristrette da potersi senza danno commettere ad altri funzionari.

(4ª questione.)

Conviene o no attribuire ai capitani di porto ed agli altri funzionari della marina mercantile una giurisdizione contenziosa, erigendoli in veri giusdicenti, ed investendoli della facoltà di pronunciare in forma giuridica sentenze, ampliando l'attuale loro competenza?

Nelle varie Commissioni dalle quali fu elaborato il presente progetto trovavansi sostenitori per l'una e per l'altra tesi.

Coloro che tenevano per l'estensione della giurisdizione contenziosa dei suddetti amministratori di ma-

rina si appoggiavano specialmente al bisogno della pronta spedizione delle controversie marittime, ed alla necessità di cognizioni tecniche per la retta decisione di siffatte cause. (276-A)

Coloro invece che tenevano contrario avviso osservavano che in molte altre cause commerciali si ha egualmente bisogno che il giudizio sia spedito, eppure non si stabilì per esse una giurisdizione eccezionale, ma furono lasciate alla competenza dei giudici mandamentali.

Contro all'argomento dedotto dalla necessità di cognizioni tecniche si notava che se i giudici di mandamento non hanno forse tutte le cognizioni speciali, di cui possono essere forniti i capitani di porto ed i consoli di marina, hanno invece un buon corredo di cognizioni giuridiche che sono indispensabili per pronunciare sentenze. Nei casi poi in cui occorrono l'oculare ispezione ed il giudizio di persone perite, le leggi di procedura provvedono bastevolmente, essendo le forme così semplici da non causare danno o ritardo.

Nel progetto ministeriale si era ampliata la giurisdizione specialmente dei capitani di porto.

Prevalse nella Commissione senatoria il sistema di limitare la giurisdizione contenziosa degli amministratori di marina a quelle poche cause di lieve valore, che già erano deferite alla loro competenza dal vigente regolamento del 1827.

TITOLO II.

Il titolo II tratta del servizio marittimo, seguendo l'ordine che si presentava più naturale, quello cioè che comincia a considerare la nave nel suo armamento, la accompagna nei mari e la riconduce al disarmo nei porti dello Stato.

Questo titolo comincia col definire e classificare la gente di mare — a prescrivere la immatricolazione — ed a determinare le condizioni per la sua iscrizione (capo I);

Assoggetta poi i costruttori all'obbligo di munirsi di patente — li divide in classi — enumera le condizioni necessarie per ottenere tal patente — designa l'autorità che può la medesima rilasciare, e dà altre disposizioni circa i costruttori (capo II).

Quindi passa a designare le carte di bordo di cui debbono essere muniti i bastimenti nazionali, cioè

(276-A) l'*Atto di nazionalità* ed il *Ruolo d'equipaggio* — stabilisce come e da chi siano rilasciati gli atti di nazionalità ed i criteri da seguirsi per dichiarare nazionale un bastimento — prescrive l'iscrizione dei bastimenti nazionalizzati in apposita matricola, e la cancellazione di quelli che sono o si presumono perduti — attribuisce infine ai consoli ed ai vice-consoli la spedizione dei ruoli d'equipaggio (capo III);

Poscia dà la definizione degli armatori, ed accenna alcuni obblighi che incombono ad essi ed ai proprietari (capo IV);

Dispone in seguito circa le patenti di capitano e di patrone — circa la loro classificazione — circa le condizioni che debbono adempiere coloro che vogliono ottenere patente di capitano di lungo corso, di gran cabotaggio o di patrone, e circa l'autorità che può rilasciare queste patenti (capo V);

Enumera gli ufficiali e sott'ufficiali di bordo e ne stabilisce i requisiti (capo VI);

Contiene alcune disposizioni relative allo sbarco delle persone dell'equipaggio in paese estero nell'interesse loro o a guarentigia dell'obbligo della leva (capo VII);

Sottopone i bastimenti, prima che intraprendano una navigazione, a visita col doppio scopo: 1° di *ordine pubblico*, affinchè la vita e le sostanze dei cittadini non siano poste a repentaglio dalla cupidigia degli armatori; 2° di *interesse commerciale*, affinchè possano i giudici avere una guida sicura qualora nascessero contestazioni sullo stato della nave (capo VIII);

Prescrive alcune guarentigie nell'interesse specialmente dei passeggieri emigranti, i quali, infelici d'ordinario, più facilmente possono essere vittima dell'avidità degli armatori (capo IX);

Determina i diritti e gli obblighi del capitano durante la navigazione come magistrato munito di un potere disciplinare, come ufficiale di polizia giudiciaria e come amministratore della colonia imbarcata (capo X);

Regola l'uso che deve farsi da bastimenti della bandiera nazionale — l'uso delle carte di bordo — la sorveglianza affidata alle navi da guerra dello Stato sui bastimenti mercantili — la direzione nautica del bastimento, le precauzioni per prevenire gli urti — e la inchiesta sulla condotta dei capitani che avessero toccati gravi sinistri marittimi (capo XI);

Stabilisce le formalità e gli atti da eseguirsi arrivato il bastimento nel porto, finito il viaggio (capo XII); (276-A)

Aggiunge alcune disposizioni circa il soccorso da prestarsi a bastimenti pericolanti — circa il salvataggio dei bastimenti che naufragassero sulle coste dello Stato, e la custodia degli effetti salvati — circa il premio dovuto a coloro che trovassero dei bastimenti o altri oggetti abbandonati in mare o sulle spiaggie, e fissa il termine per domandarne la restituzione (capo XIII);

Dà norma all'esercizio della pesca considerata come *industria marittima*, cioè, in quanto essa si esercita sul mare e col mezzo di bastimenti, e non dal lato *economico*, cioè, in quanto l'interesse pubblico esige che sia esercitata coi dovuti riguardi per evitare la distruzione di uno degli importanti mezzi di pubblica alimentazione, al che provvedono leggi speciali promosse dal Ministero d'agricoltura e commercio (capo XIV);

Conferma alcune disposizioni già vigenti circa la Cassa dei depositi della gente di mare (capo XV);

Provvede infine con generali prescrizioni circa l'esecuzione degli ordini degli amministratori di marina nell'interesse dei nazionali, dell'onore della bandiera e del servizio; circa l'anticipazione della spesa pel ritorno dei nazionali; circa il cambio delle antiche patenti dei costruttori, dei capitani e dei piloti con quelle prescritte dalla presente legge (capo XVI);

Nel progetto ministeriale, sotto questo titolo II, si erano inserite alcune disposizioni:

1° Per risolvere il dubbio se sia efficace la vendita di bastimenti fatta all'estero da capitani a ciò autorizzati prima della partenza dal proprietario, il quale, inconsapevole della vendita fatta all'estero, venda poco dopo egli stesso il bastimento nello Stato: dichiaravasi valida la vendita fatta all'estero, anche rispetto ai terzi, e prima della registrazione sulla matricola, purchè il proprietario avanti la partenza del bastimento avesse dichiarato all'ufficio consolare marittimo dello Stato il mandato da lui conferito al capitano;

2° Per determinare la responsabilità dell'armatore verso il proprietario, e dei proprietari ed armatori pei fatti commessi dalle persone dell'equipaggio;

3° Per regolare la forma, la durata, le proroghe, i congedi e lo scioglimento dei contratti di arruolamento, i diritti e le obbligazioni che ne derivano.

La Commissione senatoria, encomiando il proposito

(276-A) del Governo di risolvere il dubbio suaccennato e di migliorare la legislazione circa la responsabilità dei proprietari e degli armatori e circa gli arruolamenti, stimò tuttavia che le proposte disposizioni si dovessero sopprimere, trovando esse posto più appropriato nel nuovo Codice di commercio italiano.

Nelle relazioni che accompagnano l'unito progetto sotto questo titolo, e nella discussione che ebbe luogo avanti il Senato furono trattate principalmente le seguenti quistioni:

a) Se convenga assoggettare a vincoli i costruttori navali per abilitarli all'esercizio della loro professione;

b) Se debbansi ammettere nello Stato costruttori stranieri ed a quali condizioni;

c) Se al Ministero di marina ed ai consoli debba attribuirsi l'autorità di rilasciare a nome del Re ai bastimenti patenti di nazionalità;

d) Se la costruzione del bastimento nello Stato debba annoverarsi fra i caratteri reali necessari per attribuire la nazionalità;

e) Se per la nazionalità dei bastimenti debba esigersi che esso appartenga per intero a cittadini italiani;

f) Se debba negarsi la nazionalità ai bastimenti venduti da un suddito di una potenza la quale sia in guerra od in ostilità marittima con altra a noi amica, e ciò in omaggio ai doveri di neutralità, ed affinchè non sia fatta frode al principio che il padiglione copre la nave;

g) Se debba lasciarsi libera la professione di capitano e patrone, o debbansi richiedere requisiti di capacità e di pratica, ed in quante classi convenga distinguerli;

h) Se i limiti dei viaggi dei capitani di gran cabotaggio debbonsi segnare coi gradi di longitudine e latitudine o per coste, e se debbasi determinare la tonnellata dei vascelli che essi possono comandare;

i) Se il capitano e l'intero equipaggio debbano essere nazionali;

l) Se le visite da farsi dagli amministratori di marina ai bastimenti, prima della loro partenza, debbano essere sempre obbligatorie o facoltative quando le circostanze lo esigano.

Tutte queste quistioni furono dottamente esaminate e risolute secondo i principii della più larga libertà contemperata colla necessaria tutela dell' interesse pubblico.

TITOLO III. (276-A)

Il presente titolo racchiude tutte le disposizioni che si riferiscono a quella parte del territorio dello Stato, che, essendo destinata alla comunicazione tra il mare e la terra, costituisce un luogo di proprietà pubblica riservato al comune commercio di tutte le nazioni, ma soggetto alle leggi di polizia e di ordine pubblico della nazione del cui territorio fa parte.

In questo titolo, fermato il principio della inalienabilità del lido, dei porti, dei seni, delle spiaggie, dei canali e delle lagune, si determina come e da chi ne possono essere autorizzate le occupazioni temporanee per usi utili alla navigazione, alla industria, ed al commercio marittimo, e si regola l'estrazione di arene o ghiaie nei lidi o nelle spiaggie (capo I).

Vengono quindi stabiliti i limiti della giurisdizione del capitano di porto, tanto per ragione di luogo, come per ragione di persona, e tutto quanto concerne il movimento del naviglio nei porti, come pure la conservazione e la materiale sicurezza dei porti e dei bastimenti che vi si trovano ancorati ed altre attribuzioni amministrative dei capitani di porto (capo II).

Seguono le regole speciali per esercitare la polizia giudiziaria nei porti affine di allontanare le persone di mal affare, che coi loro ladronecci e con altri delitti scemano la confidenza pubblica e la frequenza dei commerci nei porti stessi (capo III).

Al medesimo scopo sono poi prescritte particolari discipline circa i battelli dei barcaiuoli e circa gli altri galleggianti destinati non già alla navigazione, ma al servizio interno dei porti, e per il trasporto delle persone, o per il carico o scarico delle merci (capo IV).

È poi regolato il servizio del pilotaggio, dando facoltà di costituire nei porti e negli altri siti di ancoraggio il corpo dei piloti pratici, e determinandone i requisiti, la mercede, la responsabilità (capo V).

Chiudono il titolo III alcune disposizioni generali circa il rimborso sulle parcelle della capitaneria delle spese per ormeggi o disormeggi, per estrazione, ingombri e simili, e circa l'obbligo della gente di mare di prestare l'opera sua in caso di naufragio, di incendi e di altrettali infortunii (capo VI).

La più importante quistione che si presentò nella compilazione di questo titolo consiste nel decidere se l'uso dei piloti pratici debba essere obbligatorio.

(276-A) Nello Stato italiano avendo i porti facile accesso, si stabilì come regola generale la libertà di richiedere il sussidio dei piloti pratici; solo a modo di eccezione si ammise che sia in facoltà del Governo di prescriverne l'uso nei porti in cui per la difficoltà dell'accesso l'opera loro possa ravvisarsi necessaria.

Adottato questo sistema sorse la questione se la responsabilità dei piloti pratici debba anche aver luogo quando il loro ufficio non è obbligatorio.

In una delle Commissioni che apparecchiarono il progetto la suddetta questione fu risoluta negativamente, perchè (osservavasi) quando l'uso dei piloti è semplicemente volontario e non obbligatorio, da parte dei capitani o patroni si verifica sostanzialmente un contratto non già tra questi ultimi e la corporazione, ma bensì tra essi ed un individuo, la cui imperizia o negligenza perciò non potrebbe riuscire di pregiudizio alla corporazione stessa che a quel contratto rimase estranea.

Ma tanto dal Ministero che dalla Commissione senatoria si adottò una soluzione contraria, perchè i capitani o patroni si giovano di un piloto appartenente alla corporazione per la fiducia che necessariamente debbono avere sulla perizia e sulla diligenza degli individui che la compongono; onde se l'una e l'altra di tali condizioni vien meno, rimane delusa la legittima loro confidenza, e però vi ha fondata ragione per dichiarare il corpo stesso dei piloti responsale dei danni cagionati da uno di essi: si aggiunge che una tale disposizione li unirà viemaggiormente in una mutua solidarietà e vigilanza perchè il loro servizio non possa dar luogo ad appunti.

Nel progetto ministeriale erasi sancito il divieto ai bastimenti di uscire dal porto dopo il tramonto e prima del levare del sole, senza uno speciale permesso. Questo vincolo fu tolto dalla Commissione del Senato, perchè talvolta un non necessario indugio nella partenza può avere conseguenze fatali sulla sorte del bastimento o sull'esito di una speculazione.

È infine notevole la disposizione inserita nel progetto ministeriale e mantenuta dal Senato, dalla quale è fatto espresso divieto ai capitani o patroni di bastimenti, di qualunque bandiera, di ricettare a bordo delinquenti nazionali o esteri, per il principio non contestabile che la legge di polizia e di sicurezza pubblica obbligano anche i bastimenti commerciali che si tro-

vano nei porti e nelle rade che fanno parte del dominio territoriale dello Stato. (276-A)

TITOLO IV.

Questo titolo contiene le disposizioni circa il diritto marittimo in tempo di guerra, e si viene così indicando gli atti di guerra che si possono esercitare dai bastimenti mercantili (Capo 1°).

Si tratta poi delle prede fatte da bastimenti da guerra (Capo 2°); del trattamento dei bastimenti e delle mercanzie neutrali, delle riprese della liberazione della preda, dell'abbandono della medesima e di tutto quanto può influire a determinare se la preda è illegittima o legittima; si provvede quindi al giudizio sulla legittimità delle prede (Capo 3°).

Tracciate le regole della vendita degli oggetti predati, vengono stabilite le norme pel riparto del loro prezzo (Capo 4°).

A temperare i rigori delle ostilità marittime sono finanche regolati i modi ed i casi delle rappresaglie (Capo 6°).

Infine è fatta dichiarazione delle regole da seguirsi per mantenere la neutralità colle potenze belligeranti (Capo 7°).

Le disposizioni contenute in questo titolo sono in parte una larga applicazione dei principii di diritto pubblico proclamati nella Convenzione segnata a Parigi il 16 aprile 1856, ed in parte sono la riproduzione delle dichiarazioni fatte nel regio decreto 6 aprile 1864, pubblicato in occasione della guerra Dano-Germanica.

Questo titolo compilato dalla Giunta nominata dal Ministero, riveduto dagli uffizi e dalla Commissione del Senato, fu anche esaminato dal Consiglio del contenzioso diplomatico, dal quale, salvo leggere modificazioni, ebbe unanime approvazione.

Le disposizioni più rilevanti di questa parte del progetto sono le seguenti:

L'armamento in corso è abolito. Tuttavia, salvi gli impegni assunti dallo Stato nella convenzione di Parigi 16 aprile 1856, l'armamento in corso contro le potenze che non avessero aderito alla convenzione medesima o che ne recedessero potrà essere autorizzato soltanto come *rappresaglia* delle prede, che fossero commesse a danno della marina mercantile nazionale.

(276-A) La cattura e la preda di bastimenti mercantili di nazione nemica, per parte delle navi da guerra dello Stato, è abolita in via di reciprocità verso quelle potenze che adotteranno eguale trattamento a favore della marina mercantile nazionale, eccettuata la cattura e la confisca per contrabbando di guerra. È questo un progresso nella via dei principii umanitari proclamati a Parigi per scemare i mali della guerra a danno del commercio dei belligeranti, senza vincolare l'azione del Governo rispetto a quelle potenze che mantenessero il principio contrario.

La mercanzia di proprietà neutrale, ad eccezione del contrabbando di guerra, non può sequestrarsi sotto bandiera nemica.

Sono dichiarati oggetti di contrabbando quelli soltanto che sono di *uso diretto ed immediato* alla guerra, escludendone così, con beneficio del traffico, gli altri oggetti di *uso promiscuo*, quelli cioè che servono all'industria in tempo di pace, e possono servire mediante manipolazione anche alla guerra.

Se il bastimento mercantile, nazionale od alleato, predato dal nemico sia stato ripreso da un legno da guerra, deve in qualunque caso essere restituito al proprietario senza alcuna retribuzione.

La cattura anche fatta da un bastimento di guerra non ha altro effetto che quello di un semplice sequestro, finchè il tribunale competente, cioè la Commissione speciale delle prede che dovrà istituirsi, non ne abbia definitivamente pronunciata la validità, salvo si tratti di bastimenti nemici da guerra predati.

I bastimenti mercantili di nazione nemica che si trovassero nei porti o littorali dello Stato al momento della dichiarazione di guerra, saranno liberi di uscirne in qualunque tempo, salvo che il Governo per speciali circostanze non creda prescrivere un limite per la partenza. A questo fine i bastimenti suddetti sono alla loro partenza muniti di salvocondotto per recarsi in patria.

Si fa luogo *all'embargo* o sequestro di bastimenti allora soltanto che il nemico avesse cominciato le sue ostilità, catturando i bastimenti nazionali che si trovassero ne' suoi porti, ed operando estorsioni nelle provincie dello Stato.

I bastimenti come sopra sequestrati, e le mercanzie caricate sui medesimi, di proprietà del nemico, possono, secondo le circostanze, essere trattenute sino alla fine delle ostilità, ovvero essere dichiarate di buona

preda. In quest'ultimo caso il prodotto non è devoluto allo Stato, ma è destinato ad indennizzare *a prorata* del rispettivo interesse i nazionali danneggiati dal nemico. (276-A)

In una delle Commissioni che prepararono il presente disegno di legge fu discussa la quistione se *la mercanzia nemica caricata sopra bastimenti neutrali deve godere in tutti i casi della stessa immunità attribuita alla bandiera che la copre.*

Si osservava per l'affermativa che può proclamarsi il principio suaccennato, indipendentemente da ogni condizione di reciprocità, o a meglio dire di uguaglianza, giacchè se le altre potenze con cui lo Stato nostro si trovasse in guerra non seguissero lo stesso principio, farebbero ingiuria non già alla nostra bandiera, ma alla bandiera neutrale.

Inoltre, negando alla mercanzia nemica l'immunità della quale si discorre, poco o nulla potrebbe avantaggiarsene lo Stato, non essendo a credersi che la perdita di qualche carico di merci possa influire ad indebolire menomamente il nemico. Infine sarebbe nobile esempio quello che darebbe l'Italia proclamando quel principio anche in un'espressa disposizione di legge.

A difesa della tesi contraria, si avvertiva che se tutte le nazioni avessero, al pari della Francia e dell'Inghilterra, riconosciuta la massima che *pavillon couvre marchandise*, si potrebbe senza pericolo ammettere l'articolo suddetto; ma non poche nazioni vi sono ancora le quali non attribuiscono alla bandiera cosiffatta prerogativa, e conseguentemente ove il ridetto articolo di legge venisse sancito, lo Stato italiano si collocherebbe, rispetto a queste ultime nazioni, in una deteriore condizione. E sebbene sia vero che l'immunità a favore della mercanzia nemica caricata sovra bastimenti neutrali non abbia una diretta influenza nell'esito della guerra, può nondimeno il difetto di una tale immunità influire indirettamente, concorrendo ad impoverire il nemico. Ad ogni modo soggiungevasi che non conveniva porre lo Stato nostro in una condizione inferiore a quella degli altri Stati, tanto più che si può riconoscere e seguire in pratica tal principio senza d'uopo di obbligarvisi espressamente; onde si conchiudeva esser inutile e poter riescire dannosa la proclamazione del principio suaccennato nella presente legge.

Questo parere fu seguito dal Ministero ed ebbe pure l'approvazione del Senato.

PARTE II.

Disposizioni penali per la marina mercantile.

TITOLO I.

Il presente titolo si occupa specialmente delle pene per reati marittimi.

Definito il reato marittimo, si designano le pene da applicarsi; viene poscia indicato come si scontino gli arresti; quali conseguenze tragga seco la interdizione da una determinata carica; in che consista la pena della sospensione dei gradi marittimi e quale ne sia la durata; quando debba applicarsi l'interdizione, o la sospensione; quando incomincia la prescrizione dell'azione penale per reati commessi durante la navigazione, come le circostanze attenuanti non possono menomare gli effetti della interdizione e della sospensione; a pro di chi si devolva il prodotto delle multe, cioè, 1/4 alla Cassa degli invalidi marittimi, 3/4 allo Stato; come i capitani, i patroni, gli armatori e proprietari sieno responsabili del pagamento delle pene pecuniarie incorse dall'agente dell'equipaggio, eccettuato il caso di diserzione.

Quando il progetto fu discusso in Senato si fece la proposta seguente:

« Finchè non si abbia un solo Codice penale a tutto « il regno, nei casi nei quali la presente legge minaccia « la pena di morte, si intende a questa sostituita per « le provincie toscane la pena dell'ergastolo come la « più grave specie di pena ammessa dalle leggi penali « comuni oggi vigenti in dette provincie. »

Eguale istanza rinnovò la Camera di commercio di Livorno, in un rapporto del 21 aprile 1864, nel quale sono passate in esame le varie disposizioni di questo progetto e per la maggior parte encomiate.

La suddetta proposta non fu approvata dall'altro ramo del Parlamento, osservandosi che se v'ha caso nel quale è necessario ricorrere a tutta la severità della legge è quello in cui si tratti di reati commessi sul mare quando l'uomo è in balìa degli elementi e circondato solo dalla deserta immensità dell'Oceano.

Si aggiungeva ancora che i reati di pirateria, massime se accompagnati da omicidio, sono da tutte le nazioni puniti inesorabilmente di pena capitale: tutte le nazioni sono competenti a giudicarne senza alcun

riguardo alla nazionalità dei rei, i quali sono trattati come nemici del genere umano. Noi non potremmo trattarli altrimenti senza violare i rapporti internazionali e renderci responsabili d'indulgenza inopportuna e lesiva della sicurezza dei mari e del commercio la cui incolumità è necessaria a tutti i popoli.

Nella legge vigente presso di noi, ed anche in quelle di altre nazioni fra le pene da applicarsi per reati marittimi si annovera *il servizio straordinario a bordo di un bastimento da guerra.*

L'onore militare non consentendo che questo servizio debba essere considerato come una pena, nel progetto ministeriale erasi proposto che tal servizio forzato dovesse prestarsi in una compagnia di rigore.

Ma assai rara essendo l'applicazione di questa pena, parve alla Commissione senatoria che non mettesse conto allo Stato di istituire la progettata compagnia di rigore, onde l'anzidetto speciale genere di pena non fu ammesso.

Non fu neanche ammessa la pena della perdita delle paghe proposta nello schema ministeriale, perchè ad essa possono convenientemente supplire la multa o l'ammenda.

Nel progetto ministeriale si era creduto necessario di aumentare la misura dell'ammenda fino a lire 300, perchè vi sono molti fatti che di loro natura son vere contravvenzioni, mancando in esse ogni elemento di dolo, e che ciò non ostante sarebbero punite troppo leggermente se si applicasse loro un'ammenda di sole lire 50, che è il *maximum* fissato dal Codice penale comune. In materia marittima, come in genere in ogni faccenda commerciale, una penale di lire 50 non è un mezzo efficace di repressione, perchè il contravventore trova nell'infrazione alla legge un profitto che supera l'ammenda.

La Commissione senatoria non ha creduto d'introdurre fra la legislazione penale marittima ed il diritto comune una differenza così considerevole.

Se la gravità delle contravvenzioni potesse richiedere pene più severe, varrebbe meglio punirle come delitti, anzichè confondere la qualità e l'ordine delle pene stabilite dalla legge comune dello Stato.

Erasi nel progetto ministeriale dichiarato espressamente che la condanna per reati marittimi non rende recidivo chi abbia commesso poi un reato comune. Parve alla Commissione senatoria fosse miglior partito

(276-A) riservare la risoluzione di tal questione al nuovo Codice penale.

TITOLO II.

In questo titolo sono passati a rassegna i reati marittimi e sancite le pene per ciascuno di essi.

Viene prima la *diserzione* della quale è data la definizione, e determinata la pena; si dispone poi per la diserzione qualificata a causa di altri reati; per la diserzione del capitano; per la ricettazione dei disertori (capo I).

Sono poscia previsti *la disobbedienza*, *l'insubordinazione*, *il complotto*, *l'ammutinamento e la rivolta*, reati questi affini per natura fra di loro, ma di crescente gravità. Sono definiti, ed è stabilita la pena (capo II).

Segue la *baratteria*, della quale sono distinte le moltiplici specie, e vengono sancite le pene da applicarsi nei varii casi e circostanze (capo III).

È quindi determinata la pena della *pirateria*, sia essa *vera* o *presunta*, *propria* od *impropria*, graduandone le sanzioni a seconda della gravità delle circostanze (capo IV).

La *tratta degli schiavi*, quest'atto iniquo contro cui protestano l'umanità e la civiltà presente, è repressa in tutte le sue manifestazioni: è punito il fatto della tratta — il tentativo di essa — il favore dato a questa operazione delittuosa — il traffico degli schiavi, ecc. E sebbene più possa l'interesse a mantenere questa piaga sociale che non le leggi repressive a toglierla, queste rimarranno tuttavia quale nobile protesta a difesa dei diritti della natura e della giustizia.

Le disposizioni sulla tratta degli schiavi furono desunte da un progetto presentato il 6 luglio 1852 al Parlamento e da un ramo di esso già approvato.

Ai reati marittimi che traggono il loro carattere delittuoso dalla immoralità del fatto e dall'intenzione dolosa di chi lo commette, tengono dietro gli altri che sono punibili pel solo fatto di essere un'infrazione alla legge e che appartengono alla polizia preventiva ed amministrativa, tali sono:

a) Le infrazioni alle leggi di polizia marittima che riguarda la nazionalità del bastimento — il comando e la direzione nautica di esso — la sicurezza del bastimento — la cura delle persone imbarcate — lo sbarco della gente di bordo — il servizio sui bastimenti esteri (capo VI);

b) Le infrazioni alle leggi di polizia dei porti e delle spiaggie che riguardano l'ancoraggio, il rimorchio, il pilotaggio e simile (capo VII); (276-A)

c) Le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che prescrivono condizioni per armare e dirigere bastimenti o battelli da pesca e fissano i limiti per esercitarla (capo VIII);

d) Infine le contravvenzioni marittime, ossia le violazioni di minor conto (capo IX).

Per tutte le infrazioni suindicate, come per gli altri reati marittimi, sono nel progetto in esame partitamente stabilite le pene, e queste furono contemperate in giusta misura all'importanza del reato e furono pure messe in armonia colle disposizioni del Codice penale comune.

Onde ben può affermarsi che grandemente migliorata sarà tal parte di legislazione. Il che era urgentemente necessario; poichè la legge penale marittima mercantile vigente, del 1827, sancisce pene arbitrarie, differenti da quelle del Codice penale comune; le pene più severe, la stessa pena capitale, sono prodigate in modo spaventevole (il solo tentativo di pirateria è punito colla morte), e contiene parecchie disposizioni che più non sono consone ai progressi sociali e legislativi dell'età presente.

Titolo III.

Questo titolo determina la giurisdizione penale marittima mercantile e traccia alcune norme di competenza e di procedura.

La giurisdizione penale marittima mercantile è amministrata:

a) Dai tribunali ordinari;

b) Dai tribunali consolari all'estero nei luoghi in cui dalle leggi, dai trattati e dagli usi ricevuti è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare;

c) Dai consoli o vice-consoli, dai capitani di porto, dai consoli all'estero, dai comandanti dei bastimenti da guerra in alto mare e nei luoghi in cui non risiedano ufficiali consolari con esercizio di giurisdizione.

La cognizione dei crimini e dei delitti appartiene ai tribunali ordinari, ed ai tribunali consolari all'estero nei paesi nei quali è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare per i delitti commessi da nazionali nel distretto del consolato.

(276-A) La cognizione delle contravvenzioni appartiene ai consoli e vice-consoli di marina, agli ufficiali consolari, ed ai comandanti di legni da guerra in paese estero, nei limiti sopraindicati, ed ai capitani di porto per le contravvenzioni commesse nei porti in cui è istituita una capitaneria, e nelle spiagge adiacenti.

La competenza è determinata dal luogo del commesso reato, quanto a quelli avvenuti nello Stato, dal luogo del primo approdo per gli altri.

Sono tracciate quindi alcune regole per l'arresto dei colpevoli — per l'accertamento del fatto — e per la preliminare istruttoria.

In questo titolo era a risolversi la gravissima quistione se la giurisdizione penale marittima dovesse attribuirsi ai tribunali speciali o ai tribunali ordinari.

Il Ministero nel presentare il progetto al Senato esponeva queste considerazioni:

« Nel nuovo impianto dell'organizzazione giudiziaria marittima si presentavano diversi sistemi. Il primo sarebbe stato quello di conservare i Consigli d'ammiragliato e lasciar loro la cognizione soltanto dei *crimini marittimi*, instituire tribunali subalterni pei *delitti marittimi*, e lasciare ai consoli di marina il giudizio delle *contravvenzioni*. Ma questo sistema presentava l'inconveniente che i Consigli di ammiragliato sarebbero rimasti un simulacro di giustizia con troppo scarse attribuzioni, essendo al giorno d'oggi la maggior parte dei crimini marittimi già deferiti alla cognizione delle Corti d'assisie. »

« Il secondo sistema assai semplice, adottato dal Belgio e dall'Olanda, era quello di demandare ogni cosa alla giurisdizione ordinaria. Ma contro questo sistema stavano le gravissime esigenze dell'interesse della marina, poichè è cosa assai patente che la gente di mare, che ha una vita sua propria, abitudini e regole di condotta assai dissimili dal comune de'cittadini, non avrebbe nei giudici ordinari trovato chi potesse rettamente apprezzare le circostanze dei loro atti, la gravità tutta propria di quei reati che sono d'indole puramente marittima. D'altra parte la necessità d'una pronta riparazione, in questo genere di reati speciali, si fa sentire più che in altro mai, e questa prontezza non potrebbe facilmente ottenersi coll'odierno procedimento. »

« Un terzo sistema si affacciava che parve soddisfare tutte le esigenze, ed è il sistema misto. Come già si è

detto, la suprema necessità di giudicare e punire prontamente si richiede specialmente per i reati d'indole puramente marittima che più turbano il buon ordine della navigazione, come sono le infrazioni alla polizia della navigazione, le diserzioni, le mancanze alle regole di pilotaggio, a quelle sui porti e spiaggie. Questi costituiscono generalmente o contravvenzione o delitto. Quindi l'opportunità d'istituire autorità marittime che conoscano delle contravvenzioni, tribunali speciali che giudichino dei delitti. Ma quanto ai crimini la gravità stessa del reato e della pena vuole, più che la prontezza della punizione, l'esattezza nell'istruire, la somma garanzia per la difesa dell'imputato, la naturale ponderazione nel giudicare, cose tutte che richiedono tempo e somma attitudine in chi istruisce e giudica, e che più facilmente si possono avere nei tribunali ordinari. D'altronde nei crimini le circostanze particolari al marinaio sono poco sostanziali, e facilmente si rivela anche al giudice ordinario ciò che di aggravante, ciò che a difesa può nei diversi casi avverarsi. » (276-A)

« Nei crimini finalmente, se pochi si eccettuino, vi ha sempre una grave infrazione alla legge comune, e questo per lo più forma il carattere e la essenza del crimine; ciò che non avviene nei delitti, nei quali, se pure vi concorra l'infrazione alla legge comune, è questa assai leggera in confronto all'attentato, alla offesa legge marittima. Quindi la conseguenza che, a differenza dei delitti, dovessero lasciarsi alla giurisdizione ordinaria tutti i crimini.

« Questo sistema è anche quello adottato dalla Francia, la quale, avendo abolite nel 1790 e 1791 queste giurisdizioni speciali, col decreto del 24 marzo 1852, creava tribunali marittimi commerciali che conoscono dei delitti marittimi, e lasciava alla giurisdizione ordinaria i crimini marittimi. »

Seguendo queste idee il progetto Ministeriale attribuiva ai consoli di marina, ai consoli all'estero, ed ai capitani di porto, ripartitamente, la cognizione delle contravvenzioni; ai tribunali marittimi mercantili, ed ai tribunali consolari all'estero, la cognizione dei delitti; alle Corti d'assisie quella dei crimini.

Presso i tribunali marittimi non era istituito Pubblico Ministero; ma a questo, quanto all'accusa, suppliva la citazione e l'avvertimento che il presidente doveva fare all'imputato sul principio del dibatti-

(276-A) mento: e quanto alla domanda della pena, oltre che è implicita nell'enunciazione del reato, che pur si fa dal presidente, ritenevasi scaturire dall'indicazione degli articoli di legge che deve farsi pure nella citazione.

La maggioranza della Commissione senatoria e quindi il Senato adottarono il sistema belgico, quello cioè di attribuire la cognizione non pur dei crimini, ma anche dei delitti ai tribunali ordinari, essendosi sopratutto considerato che al più grave inconveniente, quello cioè della temuta lentezza dell'azione penale nei tribunali ordinari, stante la moltiplicità degli affari, cui accenna anche la relazione fatta il 24 marzo 1852 dal ministro francese della marina Ducos al presidente della repubblica, si può ovviare con una speciale disposizione, per cui venga assicurata a tali cause la preferenza nella spedizione, senza che sia d'uopo creare perciò tribunali eccezionali.

In quanto agli altri inconvenienti, che derivano dalla difficoltà dell'istruttoria per reati commessi in paesi lontani, non si è perduta di vista l'utile opera che possono prestare gli ufficiali stessi della amministrazione marittima ed i consoli all'estero; avvertendo, del resto, che il più urgente bisogno della marina, per mantenere l'ordine e la disciplina, consista nella pronta repressione delle contravvenzioni e delle mancanze disciplinari, sulle quali appunto è stata la Commissione d'accordo nel mantenere quelle speciali giurisdizioni che il Ministero ha proposto alla sanzione del potere legislativo.

Dopo maturo esame il sistema propugnato dalla Commissione senatoria fu pure accettato dal Ministero, il quale per mezzo del suo regio commissario così ne esponeva le ragioni:

« Io potrei fare a meno di occupare il tempo preziosissimo del Senato, per dire il perchè ho abbracciato un principio diverso, e grandemente diverso, da quello che fu proposto dall'Amministrazione marittima nel 1863. Ma voi mi perdonerete, onorevoli senatori, io ho bisogno di fare questa dichiarazione perchè il Ministero è rivenuto sopra una questione di così grande importanza, io ho l'obbligo di farlo, tanto per giustificare il mio operato, quanto per dare una soddisfazione alla marina mercantile dello Stato, che prima nel leggere il controprogetto della vostra Commissione, e più poi nel sentirlo da me accettato, non si è mostrata nel ge-

nerale abbastanza persuasa circa la utilità della soppressione dei tribunali marittimi. (276-A)

« Io ho consultato parecchi uomini competentissimi, ho tenuto discorso della quistione con gente che della nostra marina mercantile è bene informata, ed ho loro domandato quali erano le ragioni che avevano ad opporre perchè la gente di mare non fosse portata davanti ai tribunali ordinari. Io ho cercato queste ragioni in tutti i lavori che dal 1859 sin oggi si son fatti su questo progetto di legge.

« Signori, io debbo dichiarare francamente che tutte le ragioni che mi sono state addotte e che ho riscontrate non sono state tali da farmi convenire che la Commissione vostra avesse operato poco pensatamente nel domandare che i tribunali speciali della marina mercantile venissero soppressi.

« L'argomento principale cui accennano tutti coloro che sono contrari alla soppressione dei tribunali speciali marittimi sta nella relazione del ministro della marina francese Ducos premessa al decreto del 1852, col quale venivano istituiti nuovamente in Francia i tribunali speciali per la marina mercantile.

« Questa relazione non mi persuade, perchè ho considerato la legislazione francese prima del 1852, la quale aveva prodotto gli inconvenienti segnalati dal ministro Ducos, e non vi ho trovato quelle guarentigie con cui la Commissione del Senato ha assicurato il buon esito della sua proposta; ora io credo che queste guarentigie e le riserve che si riscontrano nel controprogetto in discussione sia quanto abbisognava per far scomparire gli inconvenienti che lamentava nella sua relazione il ministro Ducos.

« In questa questione sono a considerare principalmente due cose: la capacità dei giudici ordinari nelle questioni marittime, e la prontezza dei giudizi. In quanto alla capacità i giudici ordinari possono assai bene giudicare le questioni di cui tratta questa legge. Non pare che ci voglia un tecnicismo marino per giudicare se un caso sia di pirateria o no, se di baratteria o no, se vi sia o no diserzione, specialmente quando tutto ciò è chiaramente dichiarato come nel progetto di legge proposto.

« In quanto poi alla rapidità dei giudizi, la Commissione del Senato ha sufficientemente provveduto.

« La detta Commissione ha in primo luogo stabilite disposizioni di effetto tutto disciplinare; ebbene questa

(276-A) specie di Codice di disciplina per la marina mercantile, innestato nel progetto in discussione, risolve tutte quelle piccole questioni d'insubordinazione, provvede a tutte quelle piccole trasgressioni alla legge che più frequentemente si riscontrano, e che sono quelle le quali meritano effettivamente una soluzione ed una repressione immediata.

« Restano le contravvenzioni più gravi che non le mancanze di disciplina, restano i delitti ed i crimini: ora per la prontenza dei giudizi relativi la Commissione senatoria ha proposto che i reati marittimi avessero la precedenza sopra tutti gli altri, senza obbligo di ruolo.

« Finalmente la Commissione del Senato ha proposto che si tenga conto nei processi delle istruttorie sommarie ricavate sia dai consoli all' estero, sia dai capitani dei bastimenti, sia dai consoli amministratori della marina mercantile, il che dovrà agevolare il còmpito dei tribunali ordinari nelle questioni marittime.

« In fine un'altra ragione mi ha determinato ad accettare il controprogetto della vostra Commissione, voglio dire che dopo tutte le accennate considerazioni vi è stata una causa determinante della mia risoluzione, essa mi è venuta dal progetto stesso del Ministero del 1863.

« In detto progetto che propone i tribunali marittimi non ho veduto la sicurezza di operare di chi è sicuro del fatto suo, perchè io dico: se i compilatori del progetto presentato dal Ministero avessero creduto veramente incompatibile la procedura, e dirò meglio la giurisdizione ordinaria nei reati marittimi, dovevano accettare francamente il principio opposto all'abolizione dei tribunali speciali, cioè a dire, dovevano portare avanti ai tribunali speciali i crimini, i delitti e le contravvenzioni: quando il Ministero ha presentato un progetto misto, è segno che il principio, rigorosamente parlando, non poteva sostenersi, giacchè quando è vero un principio, esso deve reggere in tutta la sua estensione sino agli estremi.»

Le ragioni sovra esposte, la convenienza di mantenere per quanto è possibile l'unità di giurisdizione, come più consentanea al principio di eguaglianza ed allo spirito dello Statuto, l'indirizzo della nostra legislazione che tende a semplificare l'amministrazione, sopprimendo i tribunali del contenzioso amministrativo, ne persuadono della utilità del sistema adottato dal Senato circa la giurisdizione penale marittima.

Titolo IV.

Quest'ultimo titolo tratta del potere disciplinare, in forza del quale le autorità marittime e i capitani e patroni di bastimento possono senza formalità di giudizio infliggere alla gente di mare ed alle persone imbarcate anche in qualità di semplici passeggieri, dei castighi nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.

Ivi sono designate le autorità investite del potere disciplinare; le persone sulle quali ciascuna di esse lo esercita; le pene disciplinari, e l'applicazione che deve farsene secondo le varie classi degli individui che vi sono soggetti, e le diverse autorità che debbono infliggerle.

La necessità di questi poteri disciplinari non ha d'uopo di essere dimostrata, bastando il considerare che la vita e le sostanze di centinaia di persone le quali, qual colonia galleggiante solcano i mari, dipendono dai cenni, e dalla direzione di un solo individuo, e che l'infrazione di un ordine o di un regolamento può avere le più tristi conseguenze per tutti.

Mentre poi questi poteri sono necessarii, venendo essi determinati per legge ed essendone regolato dalla legge stessa il modo di applicazione, si ha un efficace guarentigia contro gli eccessi e gli abusi che si potrebbero commettere.

Ecco qual è il nuovo Codice per la marina mercantile.

La vostra Commissione, dalle cose discorse, inferisce che il detto Codice, stato lungamente studiato, discusso ed approvato da una parte del Parlamento, informato a principii liberali, contenente disposizioni atte a promuovere il bene ed i progressi della marineria, acconciamente ordinato nelle sue parti e nel suo insieme, sia meritevole del vostro suffragio.

IV.

Estensione alle provincie toscane del Codice di procedura penale del 20 novembre 1859.

Questo progetto di legge fu presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 6 luglio 1863, e nella tornata del 6 luglio 1864 il deputato Panattoni presentava la relazione intorno ad esso.

Il detto progetto ha lo scopo di rendere comune alla Toscana la procedura penale che ha già vigore in tutto il regno. Ciò basta per mostrarne la importanza e l'urgenza.

I giudizi penali della Toscana soltanto sono rimasti finora privi del concorso de' giurati. La pubblicazione del detto progetto farà cessare questa anormale disuguaglianza.

Vuolsi solo avvertire che quando il detto progetto era presentato, non si credeva di surrogare nel medesimo tempo al Codice penale toscano quello che impera nelle altre parti d'Italia. Onde fu necessario aggiungere al progetto parecchi articoli intesi a coordinare la procedura penale del 1859 col Codice penale vigente in Toscana. Tutti questi articoli divengono vani quante volte la Camera accoglierà il proposito di estendere alla Toscana anche il Codice penale del 1859. Che se mai questo pensiero fosse respinto o dalla Camera o dall'altro ramo del Parlamento, non mancherebbe per questo alla Toscana il benefizio che dal progetto che qui esaminiamo le è promesso. A ciò basta l'articolo 1°; le disposizioni contenute negli altri articoli, come necessarie per coordinare il Codice di procedura penale al Codice penale toscano, entrerebbero nel concetto del secondo articolo del progetto di legge che noi sottoponiamo alle deliberazioni della Camera.

V.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

§ 1.

Estensione alla Toscana dell'organico giudiziario.

Il Governo dimanda la pubblicazione della legge presentata alla Camera de' deputati il 6 luglio 1863, concernente l'estensione alla Toscana dell'ordinamento giudiziario vigente nelle altre provincie del regno.

Ognuno sente l'importanza e l'urgenza di questa riforma: è indispensabile che la giustizia sia ugualmente amministrata in tutte le parti del regno; nè la unità dello Stato può dirsi effettiva ove i magistrati non siano in ogni provincia al modo stesso ordinati e dotati di poteri e prerogative uguali.

La Commissione della Camera, destinata ad esaminare il detto progetto di legge, aveva eletto relatore il deputato Mari; questi presentò la sua relazione nella tornata del 6 luglio 1864, la quale in un solo punto modificava la proposta del Governo. Avea il Governo stimato di mettere d'accordo la istituzione della pubblica clientela con le pratiche che a questo riguardo si osservavano in Toscana. La Commissione invece credette più opportuno di mantenere in Toscana le leggi e i regolamenti da cui è stata finora regolata in quella provincia la difesa officiosa.

Non si può dissimulare che da molte parti del regno sorgono obbiezioni contro la istituzione degli avvocati de' poveri (1); e che a molti sembra pure indispensabile ch'essa sia su nuove basi organata. In questa condizione di cose è paruto alla vostra Commissione di poter lasciar sussistere ancora in Toscana le leggi ch'ivi sono in vigore per la difesa officiosa, ed aspettare che una più lunga esperienza e nuovi studii rischiarino l'opinione pubblica su questo argomento.

Ben parve però alla vostra Commissione opportuno di dotare fin da ora il Governo della facoltà di provvedere che l'ufficio de' sostituiti avvocati e procuratori de' poveri fosse adempiuto dalla difesa officiosa

(1) Essa è stata recentemente difesa con calore e con dottrina in un discorso pronunziato dall'avvocato de' poveri di Napoli, Gennaro Ciavarria.

(276-A) degli avvocati e procuratori. Di questa facoltà potrà il Governo giovarsi per risparmiare spese superflue.

L'articolo 5 del detto progetto concede al Governo la facoltà di provvedere con regio decreto alle circoscrizioni giudiziarie, ma le ragioni stesse per le quali non si stimò opportuna questa concessione per le altre provincie, han consigliato la soppressione del detto articolo.

L'ultimo capoverso dell'articolo 5, concernente la Corte di cassazione, trovandosi in contrasto con le recenti proposte del Governo, adottate dalla vostra Commissione, va parimente soppresso.

§ 2.

Modificazioni all'organico giudiziario.

Un altro progetto di legge era stato presentato, nella stessa tornata del 6 luglio 1863, dal precedente Ministero, concernente l'organico giudiziario di tutto il regno. Anch'esso fu studiato ed accolto da una Commissione della Camera de' deputati, la quale incaricò il deputato Defilippo di riferire, ed egli presentò la sua relazione nella tornata del 7 luglio 1864.

Questo progetto di legge non è annoverato tra le proposte fatte col progetto di legge del 24 novembre, ed a trasandarlo fu spinto il Governo dalla considerazione che quel progetto non mirava ad unificare, ma sibbene a migliorare gli ordinamenti giudiziari del regno, e che queste cure potevano riserbarsi ad altro tempo.

Ad altri era paruto già prima che di poco conto fossero le riforme contenute in quel progetto, e che ponendosi la mano sull'ordinamento giudiziario vi si dovessero arrecare molte e sostanziali innovazioni.

Ma coloro i quali così pensavano non si rendevano un conto esatto della vera condizione in cui si trovavano le opinioni degli Italiani su questo argomento. Esse erano e sono ancora assai disparate, nè sarà possibile una comune opinione, se prima non verranno a notizia comune i fatti su cui le peculiari opinioni si fondano. Ma non era egli prudente, riserbando a tempi migliori una compiuta e sostanziale riforma degli ordini giudiziarii, migliorarli in quelle parti nelle quali era evidente il difetto e urgente il rimedio?

A questo intese il progetto innanzi citato; e la vostra Commissione ha avvertito che nella prima parte di

esso è stabilita per tutto il regno l'istituzione dei conciliatori, la quale è supposta nel progetto del nuovo Codice di procedura civile: onde non sarebbe possibile attuare il nuovo Codice senza pubblicare ad un tempo quel progetto di legge. (276-A)

La seconda parte di quel progetto è destinata a parificare in tutto il regno le condizioni del tirocinio e dell'ammissione per gli uffici giudiziari. Or nessuno vorrà disconoscere quanto sia importante che coloro i quali son chiamati ad amministrare la giustizia, da qualunque provincia vengano, passino per le medesime prove, porgano le stesse garentie.

Era infine da quel progetto abolita l'ultima categoria in lire 2000 degli stipendi dei giudici di tribunali di circondario e de' sostituiti Procuratori del Re.

Tutti i membri della Commissione han riconosciuto la giustizia di siffatta riforma, e come sarebbe anche opportuno di modificare in altre parti la legge sugli stipendi. Ma nelle condizioni in cui si trova il bilancio dello Stato non è possibile recar un aggravio che non sia compensato.

Nel progetto presentato dal Ministero si era proposta ad un tempo la riduzione delle categorie superiori di altri stipendi; ma la Commissione da cui fu esaminato quel progetto non accolse questo partito. Onde noi, aspettando che i mutamenti della circoscrizione giudiziaria, rendano al Governo possibile sopprimere la categoria di cui si ragiona, stimammo che per ora convenisse non portare innovazioni alla legge sugli stipendi.

Non tralasciamo però di esprimere il voto che siffatta legge sia sottoposta ad un maturo esame da parte del Governo.

In corrispondenza delle osservazioni innanzi fatte, si è aggiunto un articolo che è il seguente:

« Art. 24. È data facoltà al Governo di provvedere « che l'ufficio de' sostituiti avvocati e procuratori dei « poveri sia adempiuto dalla difesa officiosa degli av- « vocati e procuratori. »

Si è anche stimato utile qui aggiungere un altro articolo che sarà giustificato in appresso.

« Art. 25. Fino alla pubblicazione di una legge spe- « ciale intorno agli avvocati e a' procuratori, costoro « rimarranno nella medesima condizione in cui si tro- « vano per le leggi che hanno vigore nelle varie pro- « vincie del regno. »

VI.

Tribunale di 3ª istanza di Milano e Corte di cassazione di Firenze

Nel 3° articolo del progetto di legge di cui ci occupiamo, propone il Governo la soppressione del tribunale di 3ª istanza di Milano e della Corte di cassazione di Firenze.

La prima di queste disposizioni è una conseguenza della introduzione del nuovo Codice di procedura civile, il quale non consente che una sola appellazione.

La seconda è sostenuta da altre ragioni.

Non sarà vano innanzi tutto ricordare che la Corte di cassazione fu istituita in Firenze col *motu proprio* del 2 agosto 1838, il quale attribuiva allo stesso collegio l'uffizio di Consulta e quello di Corte di cassazione.

In appresso la Consulta fu abolita; rimase la Cassazione, che dovea rendere le sue sentenze col numero di cinque votanti.

Il presidente ed il procuratore generale aveano, ed hanno anche oggi, l'annuo stipendio di lire 7000; i consiglieri di lire 6000.

Le attribuzioni sono, in generale, quelle stesse di cui vanno dotate le altre Corti di cassazione del regno: senonchè nell'articolo 157 del detto *motu proprio* è stabilito che i giudici a cui è rinviata la controversia per nuovo esame debbano uniformarsi ai principii di diritto ritenuti dalla Corte di cassazione.

Da tutto ciò è manifesto come la Corte di cassazione di Firenze, pel numero dei membri da cui è composta, per lo stipendio ad essi fissato, e per una parte delle attribuzioni, differisca dalle altre Corti di cassazione del regno.

Però, estendendo alla Toscana l'ordinamento giudiziario, dovea il Governo risolvere il quesito se convenisse mantenere o sopprimere la Cassazione di Firenze.

Il Governo si appigliò al secondo di tali partiti, e la vostra Commissione lo trovò sostenuto da gravi ragioni.

Non abbiamo noi temuto che, unificata la legislazione, avrebbe la Corte di cassazione toscana recato

ostacolo alla uniformità della giurisprudenza. Le tradizioni giuridiche della Toscana sono conformi a quelle delle altre parti d'Italia, e la coltura degli eletti ingegni di quella provincia concorrerà efficacemente a nobilitare la giurisprudenza italiana. (276-A)

Ma si è pensato che una provincia la quale ha l'estensione e la popolazione della Toscana, non debba esser dotata di una Corte di cassazione. Si è considerato che quest'alto collegio non possa attignere le ragioni della sua esistenza da due piccole Corti d'appello, segnatamente quando la facilità delle comunicazioni fra l'Italia del centro e le provincie dell'Italia superiore non permette di tener conto dei lievi vantaggi che la prossimità della Corte di cassazione sedente a Firenze arrecherebbe ai Toscani.

E se per raggiungere uno dei precipui risultati dell'istituzione della Cassazione, l'uniformità della giurisprudenza, è pur mestieri adoperarci a scemare il numero delle Corti di cassazione, come non cogliere l'opportunità che ci si porgeva con l'introduzione di un nuovo ordinamento giudiziario in Toscana?

E quando si avverta come per mantenere la Cassazione in Toscana, non bastasse conservare quella che ora vi ha sede, ma dovesse il Governo quasi ricrearla, ognuno per certo si sentirà più disposto ad accostarsi all'opinione governativa. Sarebbe stato invero necessario uguagliare quella Corte di cassazione, per il numero de' suoi membri, pei loro stipendi, per le sue attribuzioni, alle altre Cassazioni del regno, cioè rinnovarla.

Ora, il mantenere più Cassazioni, quali le abbiamo ereditate dagli antichi Stati italiani, può essere comportato per le difficoltà che s'incontrerebbero quando si ponesse mano a distruggerle; ma, la ricostituzione di una delle Corti di cassazione, fatta dal nuovo regno d'Italia, non potrebbe mai legittimarsi.

Pervenne alla vostra Commissione una petizione della Camera di disciplina degli avvocati di Firenze, indirizzata al Parlamento con la quale si chiede di non accogliersi la proposta del Governo. La vostra Commissione si fece debito di esaminare con ogni cura le ragioni esposte in quella petizione, ma non le parvero sufficienti a rimuoverla dalla presa deliberazione.

Riconosciamo innanzi tutto che quella petizione non fu dettata per tutelare gl'interessi di quell'ordine di cittadini rappresentato da' petenti, ma per nobili fini, e con l'intento di giovare a tutti i Toscani.

(276-A) Sono così rare presso la Cassazione toscana le controversie civili di molto valore, e così abbondanti le cause penali, difese gratuitamente dagli avvocati, che, se costoro avessero a valutare soltanto il proprio vantaggio, dovrebbero senza rincrescimento veder allontanato da loro quel supremo collegio. Ma essi, movendo dalla considerazione del bene della loro provincia, pensarono di esporre le ragioni per le quali si raccomanda l'opinione contraria a quella messa avanti dal Governo.

È opportuno innanzi tutto rimuovere un dubbio che sembra essersi insinuato nell'animo de' petenti. Da qualche brano della petizione si raccoglie che si sia potuto credere essere stato spinto il Governo alla proposta di che ragioniamo anche dal disegno di procacciare un compenso a Torino. Nè il Governo, nè la vostra Commissione hanno pensato ciò: il provvedimento della soppressione di un collegio giudiziario non può fondarsi che sopra considerazioni di utilità generale, non può avere in mira che il vantaggio di tutta la nazione. Le ragioni a cui si appoggia il provvedimento della soppresione le abbiamo già dette: ecco quelle che in contrario adducono i petenti:

« La prima consiste nel dovere che incombe al Governo di non render difficile ai Toscani che completa giustizia, senza grave dispendio, al par degli altri prontamente essi ottengano. »

Con questo argomento sarebbe assai facile il provare che si dovrebbero costituire molte altre Corti di cassazione. Si rammenti la distanza che corre tra Napoli e l'estrema parte della provincia di Lecce.

« La seconda deriva dal desiderio che nutrir non ponno i Toscani che da magistrati esperti nella legislazione e giurisprudenza loro propria si decidano le quistioni che, malgrado la pubblicazione del nuovo Codice, per lunghissimo tempo saran sempre da quelle regolate ed influite. »

Certo questa considerazione non è senza valore quando si pone mente che tuttora si rimane nel provvisorio rispetto a questa parte dell'ordinamento giudiziario. Ma la vostra Commissione ha pur considerato che il Governo dovrà pensare a ciò, tanto per la Toscana quanto per la Lombardia, come dovette pensarvi per l'Emilia, l'Umbria e le Marche; e che non gli sarà difficile provvedere, chiamando nella Corte di cassazione di Torino magistrati eletti di quelle provincie.

« E la terza ha per base l'osservare che, ogni qualvolta alla Toscana si lascia il *suo Codice criminale*, e nasce la convenienza e il bisogno che prosegua a sussistere quella Corte regolatrice, la quale lo ha fino adesso con tanta scienza e umanità interpretato e applicato. » (276-A)

A questo argomento è venuta meno ogni base dopo la deliberazione già presa di proporre alla Camera anche l'estensione alla Toscana del Codice penale che ha vigore nelle altre parti del regno.

Con apparenza di ragione potrebbero ripugnare al provvedimento del quale discorriamo coloro soltanto i quali vagheggiano il sistema della *terza istanza*. Essi potrebbero dire: voi sopprimete oggi la Cassazione di Firenze, ma se la nostra opinione prevalesse, voi sareste sforzati a ricollocare a Firenze un altro supremo magistrato. La soppressione pregiudica indirettamente la nostra opinione, non stata ancora dal Parlamento discussa.

Ma quando, risponderemo noi, la vostra opinione sarà discussa? Dovrà stare l'ordinamento giudiziario in sospeso finchè non vi piacerà di provocare la discussione? E se in nome della vostra dottrina chiedete che si mantenga la Cassazione di Firenze, con più forte ragione dovreste domandare che non si sopprima la Corte di terza istanza di Milano, che non si accetti il nuovo Codice di procedura civile, e che si tenga perciò ancora in sofferenza la pubblicazione del Codice civile. E quando infine tutto ciò si fosse conseguito, pur trovereste la terza istanza istallata solo in Lombardia per le cause civili, e in tutte le altre provincie la Cassazione, e questa istituzione medesima, applicata a tutto il regno per le cause penali. Se siamo venuti a questo stato, senza menomare i diritti di una libera discussione intorno alla terza istanza, potremo ora arrestarci in contemplazione di quei diritti, assai più feriti dal già fatto che da quel poco che ora ci proponiamo di fare? Noi accettiamo le cose nello stato in cui si trovano, e senza precludere le vie alle future innovazioni, non tralasciamo di arrecare agli ordini attuali quei miglioramenti che sono ad essi consentanei.

Non sarà intanto superfluo richiamare l'attenzione dei fautori della terza istanza sopra un punto assai importante. Essi pensano che la Cassazione abbia surrogata la terza istanza, e che il giorno in cui la prima di queste istituzioni fosse disapprovata, risorgerebbe

(276-A) l'altra. È questo un errore in cui cade facilmente chi si arresta alle apparenze storiche degli ordinamenti giudiziari, e dal quale non può preservarci che una conoscenza intima di ciascuna istituzione e delle origini sue.

La Cassazione soddisfa ad un bisogno diverso da quello ch'era chiamata a soddisfare la terza istanza: essa non è nata sulle rovine di questa, ma contiene l'organamento di quei giudizi *di nullità* assai già sviluppati in tutta Europa nel secolo passato, e che pur stavano accanto alla terza istanza.

Non si è abolita la terza istanza perchè si è trovato un modo migliore di garantire i diritti de'litiganti dopo un secondo esame; ma si è abolita perchè una seconda appellazione è stata giudicata gravosa per le parti, superflua per la retta amministrazione della giustizia. Però, respingendosi il sistema di Cassazione, non si ripristinerebbe la terza istanza, ma il giudicato trarrebbe tutta la sua forza dal solo sistema del doppio grado di giurisdizione.

E si avverta ancora che la tendenza della dottrina giuridica a'giorni nostri non è favorevole alle appellazioni. Parecchi scrittori, fra quelli che si studiano di apportare nei procedimenti giudiziali la luce della scienza, combattono con gravi ragioni perfino il sistema del doppio grado di giurisdizione.

Non mancò chi pensasse che ponendoci nella via di ridurre il numero delle Cassazioni, era meglio correrla fino all'ultimo e costituire in tutto il regno una sola Corte di cassazione. Ma per quanto questo concetto arridesse alla vostra Commissione, essa trovò che non si potrebbe attuare in questo punto senza incontrare difficoltà maggiori dei benefizi che si sperano. Recando in atto il pensiero dell'unica Corte di cassazione, essa dovrebbe aver sede in quella stessa città ove tutti gli altri poteri si accentrano, ove risiede il Governo. Or se la residenza del Governo a Firenze non è per noi definitiva, sarebbe prudente spostare tanti interessi, e raccogliere la Corte di cassazione in questa città? E come mai la stessa Camera che testè assentiva il tramutamento della Corte di cassazione da Milano a Torino, si sentirebbe oggi in grado di votare la traslazione da Torino a Firenze?

È stato già detto altra volta che la quistione dell'unica Cassazione sia, per l'Italia, una quistione complessa, nella quale concorrono ad un tempo conside-

razioni giuridiche e politiche, e che sarebbe improvvido consiglio il far prevalere assolutamente le prime, trasandando le seconde. (276-A)

Il Governo, proponendo la soppressione della Corte di cassazione di Firenze, estende alla Toscana la giurisdizione della Cassazione di Torino e sottopone le Marche alla Cassazione di Napoli.

Anche alla vostra Commissione arrideva il concetto di riunire alle provincie napolitane, per la giurisdizione del collegio supremo, una parte del territorio di quà del Tronto, e cancellare quella linea di separazione che nella circoscrizione presente segna ancora e ricorda gli antichi confini di quelle provincie; ma vennero comunicate alla vostra Commissione le petizioni di molti cittadini, da'quali è manifestato un voto contrario. Essi si fondono segnatamente sulla maggior facilità delle comunicazioni che hanno le Marche con la parte settentrionale d'Italia.

Or sebbene la vostra Commissione confidi che in breve tempo si possano anche aprire facili comunicazioni tra le Marche e la città di Napoli, pure non ha creduto di far contrasto a' voti manifestati da' marchegiani. A ciò è stata specialmente indotta dalla considerazione che questo argomento dovrà certamente di nuovo richiamare le cure del Parlamento, sotto un aspetto più ampio e più generale.

Finalmente la Commissione ha considerato che se la Camera non accettasse le conclusioni per la soppressione della Cassazione di Firenze, sarebbe opportuno di estendere la sua giurisdizione, avuto riguardo alla prossimità de' luoghi e alla comunanza delle tradizioni.

Un altra modificazione si è portata all'articolo proposto dal Ministero per la Corte di terza istanza di Milano. Quantunque la detta Corte necessariamente deve cadere con la introduzione del nuovo Codice di procedura civile, pure al solo potere esecutivo è dato di determinare il giorno in cui le sue funzioni possono cessare senza danno.

VII.

Competenza in materia penale dei giudici di mandamento e de' tribunali di circondario

I.

Per rendere più spedita la repressione de' minori delitti e sgravare il bilancio dello Stato da ingenti spese, il ministro di grazia e giustizia, in una tornata del giugno 1863, presentava al Senato un disegno di legge, il cui precipuo scopo era quello di ampliare la competenza de' giudici di mandamento, ed attribuire ad essi la facoltà di procedere a tutti gli atti d'istruzione penale senza bisogno di delegazione.

Coglieva il ministro quest'occasione per proporre altre riforme, fra cui l'abolizione degli appelli correzionali e la necessità dell'istanza privata per alcuni lievi delitti.

Dopo ampia discussione, l'ufficio centrale del Senato ed il ministro si accordarono sul modo di ampliare la competenza de' giudici di mandamento, e convennero di riservare le altre riforme ad una compiuta revisione del Codice di procedura penale.

Fu pertanto stabilito che la competenza dei detti giudici si accrescesse fino alla pena di tre mesi di carcere e di 300 lire di multa; e perchè la riforma riuscisse veramente proficua, si venne diminuendo la pena di certi delitti assai frequenti, e la cui repressione diventa efficace non per la gravezza della pena, ma quando essa si mostri pronta ed immancabile.

Si stimò pure, quanto alla forma, più conveniente introdurre le nuove disposizioni ne' corrispondenti articoli del Codice di procedura penale.

Con questi temperamenti fu dal Senato approvato il progetto, e nella tornata del 26 aprile 1864 fu presentato alla Camera dei deputati.

Il deputato De Filippo, relatore della Commissione incaricata di esaminare questo progetto, presentò la sua Relazione nella tornata del 12 luglio 1864. Da questa si rileva che la detta Commissione, comunque avesse avuto il desiderio di più ampie riforme, pure stimò opportuno, per affrettare la pubblicazione della legge, di non discostarsi dal sistema

seguito dal Senato. Senonchè credette che quel sistema potesse, senza snaturarsi in modo alcuno, essere in qualche parte ampliato. (276-A)

Secondo il progetto di legge votato nel Senato, si accresceva la competenza de' giudici di mandamento fino a tre mesi di carcere e 300 lire di multa, ma solo per alcuni delitti che si stimavano di facile indagine, e che per loro natura costituiscono piuttosto una minaccia che un'offesa reale alla società, o che, offendendo pure la proprietà e le persone, non rivelano nei colpevoli un animo corrotto e non producono un notabile danno. Ora parve alla Commissione della Camera che ben potessero comprendersi sotto questo medesimo concetto altri delitti, pur essi puniti con pena non maggiore di tre mesi di carcere o 300 lire di multa, e propriamente quelli contemplati negli articoli 305, 306, 307, 358, 370 n° 3, 420 n° 2, 507, 521, 633, 664 e 676, ed anche a questi estese la competenza de' giudici di mandamento.

Parve anche a noi ragionevole il concetto di quella Commissione. I detti articoli invero si riferiscono a delitti che per l'indole loro corrispondono agli altri già sottoposti, pel suffragio del Senato, alla competenza dei giudici di mandamento. Basterà ricordarne alcuni soltanto.

L'articolo 507 punisce col carcere estensibile a tre mesi colui che avendo trovato un infante recentemente nato, non ne fa, a termini delle leggi e dei regolamenti sullo stato civile, la consegna al sindaco del comune dove l'infante è stato trovato.

Della stessa pena sono puniti, in virtù dell'articolo 358, i locandieri che scientemente scrivessero su i loro registri sotto nomi falsi o supposti i viaggiatori; ed in forza dell'articolo 521 coloro i quali, obbligati dalla legge o regolamenti sullo stato civile, avessero mancato di fare le opportune dichiarazioni di nascita, di matrimonio o di morte.

Anche in questi reati non si svela una malvagità d'animo; le indagini sono agevoli, nè può stimarsi necessaria per un giudizio sicuro intorno ad essi gran copia di esperienza e di dottrina.

La vostra Commissione stimò solo opportuno di avvertire che, rendendosi competente pel reato preveduto dall'articolo 633 anche il giudice di mandamento, non si escluse la competenza delle altre autorità giudiziarie sancita dal medesimo articolo, quante volte il fatto

(276-A) in quell'articolo contemplato avvenisse presso un tribunale o una Corte.

II.

La estensione della competenza dei giudici di mandamento rendeva necessario di porre in armonia con le nuove disposizioni parecchi articoli del Codice di procedura penale, e ciò fu ottenuto con leggieri mutamenti, i quali non alterano punto il concetto degli articoli medesimi.

Una nuova disposizione fu aggiunta dal Senato all'articolo 45, ricavata da una legge francese del 20 maggio 1863, e fu pure accettata dalla Commissione della Camera. Il detto articolo concede al procuratore del Re, nel caso di flagrante reato, di recarsi sul luogo del reato, procedere a tutti gli atti, raccogliere le dichiarazioni, ed esercitare le facoltà concedute dalla legge al giudice istruttore.

Sviluppandosi il concetto di questo articolo, si ordinò un giudizio spedito per coloro che fossero arrestati in flagranza, eccettuati i reati politici e di stampa.

Si volle così avvalorare l'efficacia della pena, ed evitare la carcerazione preventiva quando la prova potesse raccogliersi prontamente e riuscire più schietta.

Pel medesimo fine di attenuare il carcere preventivo, si modificò l'articolo 197, stabilendosi la libertà provvisoria quante volte il reato porti una pena non maggiore di tre mesi di carcere.

III.

Si stimò anche utile, ad affrettare il corso dei giudizi, concedere al giudice di mandamento la facoltà di iniziare l'istruzione per ogni reato che venisse a sua notizia, con l'obbligo di trasmettere, tra quindici giorni, al procuratore del Re le raccolte informazioni. In questo senso vennero modificati gli articoli 75, 81, 176 e 177.

Fu concorde col Senato la Commissione della Camera per la modificazione apportata all'articolo 239, ed intesa a temperare i poteri del giudice istruttore.

Assentì pure la Commissione della Camera, come aveva già fatto il Senato, alla disposizione che nega l'opposizione contro le sentenze contumaciali quando sieno appellabili.

D'altra parte, accresciuta la competenza dei giudici

di mandamento, divenne necessario estendere la inappellabilità delle loro sentenze fino all'ammenda di 30 lire. (276-A)

Tutte le modificazioni, delle quali abbiamo innanzi toccato, hanno lo scopo di rendere più spedita e più efficace l'amministrazione della giustizia penale nei minori delitti. Basta questo scopo a raccomandarla, ma non sarà superfluo il soggiungere che l'applicazione di questa legge contribuirà a scemare le spese della giustizia correzionale, già divenute eccessive, e renderà più opportuna la soppressione di parecchi tribunali di circondario.

VIII.

Progetto di legge intorno all'espropriazione per causa di pubblica utilità

Il progetto di legge del quale imprendiamo a discorrere fu presentato alla Camera de' deputati nella tornata del 18 aprile 1864; ed accolto favorevolmente dagli uffizi, venne sottoposto all'esame di una Commissione. Questa si era parecchie volte radunata, ma non avea ancora compiuti i suoi studi.

La vostra Commissione, compresa dall'urgenza di dotare il paese di cotesta legge, incaricò alcuni dei suoi membri di mettersi d'accordo con la Commissione nominata per riferire intorno ad essa. A ciò fu adempiuto, e, dopo alcune conferenze, nelle quali si presero in esame le osservazioni fatte dagli uffizi e da parecchi altri deputati, si venne nel divisamento di modificare il progetto in alcune parti, e proporlo all'approvazione della Camera.

Questo medesimo concetto venne accolto dalla vostra Commissione dopo che fu ragguagliata degli studi fatti e de' loro risultati.

Le ragioni che lo giustificano si trovano ampiamente svolte nella relazione da cui fu accompagnato il progetto di legge del quale ci occupiamo. In quella relazione fu dimostrata l'urgenza di provvedere su questo argomento; si esposero le leggi che nelle varie provincie d'Italia vi hanno finora provveduto, i principii a cui

(276-A) il nuovo progetto s'informa, e le particolari ragioni di ciascuna disposizione.

Riprodurre quella relazione, già nota a tutti, è paruto superfluo: onde abbiamo stimato necessario soltanto di render ragione delle modificazioni che al progetto del Governo vennero apportate.

Nell'articolo secondo, alla frase *nell'interesse generale dei cittadini*, si sostituì la seguente: *nell'interesse pubblico.*

Nell'articolo terzo, alla frase *piano di massima*, si surrogò, come meglio nota, quest'altra: *piano d'insieme.* E alla parola *territorii*, si sostituì la parola *terreni.*

Anche nell'articolo 4 si mutò la frase *piano di massima* con l'altra *piano d'insieme*, e a renderne più chiaro il concetto invece di *dovrà la copia*, si volle detto: *dovrà una copia.*

Per maggior garanzia dei diritti del proprietario e del suo domicilio, la terza parte dell'articolo 7 fu così scritta:

« L'avviso ai proprietari sarà dato a cura del sindaco ed a spese di chi ordinò gli studii, e dovrà indicare i nomi delle persone cui è concessa la facoltà d'introdursi nelle proprietà private. Se trattasi di luoghi abitati, dovrà il prefetto, sentite le parti interessate, fissare il tempo ed il modo con cui la facoltà concessa può essere esercitata. »

Il sindaco potrà far assistere, ecc., *come appresso.*

Nell'articolo 8 alla voce *palicciuoli*, si aggiunse l'altra *picchetti.*

Si osservò che l'inalveamento de' fiumi può in alcuni casi interessare pochi proprietari, e che quando importi un interesse generale, si trova compreso nell'ultima frase generica del n° 1° dell'articolo 9; si pensò pertanto di togliere la indicazione specifica, sopprimendo dal detto n° 1 dell'articolo 9 le parole: *per l'inalveamento de' fiumi.*

Tra l'articolo 10 e l'articolo 11 si credette opportuno di collocare un altro articolo che sarà 10*bis*, per provvedere specialmente alle opere comunali a cui si stimò bisognare un più spedito procedimento.

Ecco l'articolo aggiunto:

« Per le opere comunali, è fatta dal prefetto sulle deliberazioni dei Consigli comunali e sentita la deputazione provinciale. »

Con questo articolo è anche in gran parte provve-

duto a' bisogni pe' quali si erano dettate le disposizioni contenute nel cap. III del tit. II della presente legge. (276-A)

Nell'articolo 5 alla voce *coerenze* fu sostituita la voce *confini*, che parve più chiara.

Il termine di dieci giorni, fissato negli articoli 16 e 17, si stimò che in alcuni casi sarebbe riuscito troppo breve, e si allungò di cinque altri giorni.

Si stimò opportuno di chiarire il concetto degli articoli 37, 38, 39 e 40, e furono ad essi surrogati i seguenti due articoli:

« Art. 37. Nei casi di occupazione totale la indennità dovuta all'espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione a compra-vendita. »

« Art. 38. Nei casi di occupazione parziale, l'indennità sarà liquidata nel giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione. »

« Art. 39. Qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale ed immediato alla parte del fondo non espropriato, il maggior valore che da ciò potrà risultare, dovrà dedursi dall'indennità dovuta al proprietario.

« Che se il vantaggio arrecato dall'opera pubblica al proprietario sarà maggiore del danno cagionatogli dall'espropriazione, non sarà tenuto per questo a compenso alcuno, salvo la disposizione dell'articolo 89. »

Dall'articolo 44 si vollero eliminate le parole che stabiliscono una limitazione al principio in esso contenuto, e che può venire in esame nelle leggi speciali che si riferiscono alle cose nella detta limitazione contemplate. Le parole soppresse sono le seguenti: *eccettuate quelle stabilite dalle leggi sulle servitù militari, sulle ferrovie per i fiumi navigabili ed altre simili.*

Parve opportuno aggiungere un'altra norma per la valutazione delle indennità, e fu descritta in un apposito articolo che prese il numero 44*bis*, ed è del tenore seguente;

« Art. 44*bis*. Ai proprietari, i quali per causa dell'espropriazione siano costretti a tramutare abitazione, sarà abbonata la spesa dello sgombro. »

Si soppressero le ultime parole dell'articolo 51 con le quali si esonerava da alcune spese l'espropriante. Le parole soppresse sono le seguenti: *gratuitamente,*

(276-A) *salvo il rimborso della carta da bollo, ne' casi in cui è richiesto.*

Nell'articolo 57 alla voce *cedola* si sostituì la voce *cartella.*

Parve opportuno richiamare nell'articolo 58 le disposizioni degli articoli 30, 31 e 35, e si aggiunse al secondo capoverso dopo la parola *perizia: fatta a norma degli articoli* 30, 31 *e* 35.

Si volle allargare la disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 66, e fu questo compilato così:

« Per i materiali che si raccolgono nel fondo sarà inoltre dovuto al proprietario un proporzionato compenso. »

Sembrò opportuno restringere il tempo delle occupazioni temporance, e fu ridotto ad *un anno* il termine di *due anni* fissato nell'articolo 71.

Parecchi credettero che le disposizioni contenute nell'articolo 72 e seguenti, fino all'articolo 85 dovessero sopprimersi. Parve ad essi che, introdotte per alcune grandi città, non potessero formare argomento d'una legge generale; che ai bisogni di quelle città era già provveduto colla facoltà di espropriare le zone laterali; che infine da quelle disposizioni sarebbe troppo vincolato il diritto di proprietà. Sebbene molte osservazioni avrebbero potuto addursi in contrario, pure stimò la vostra Commissione di aderire a quel voto, per non ritardare il benefizio che si spera dalla sollecita pubblicazione di questa legge, e deliberò di doversi per ora tralasciare le dette disposizioni.

Nell'articolo 92, ove dice: *a termini dell'articolo* 38, si leggerà invece: *a norma degli articoli* 30 *e* 33.

Fu soppresso l'articolo 103 che dipendeva dal capo terzo già soppresso.

E si volle pure sopprimere, siccome superfluo, l'articolo 104.

Ecco i mutamenti che la vostra Commissione, dopo concerti presi coll'altra Commissione innanzi ricordata, ha stimato necessario di portare al progetto presentato dal Governo.

Noi speriamo che la Camera vorrà approvarli, e autorizzare il Governo a pubblicare una legge tanto necessaria nelle odierne condizioni d'Italia, e sì vivamente desiderata.

L'esperienza e la giurisprudezna potranno farci scorgere alcuni difetti che oggi non sono avvertiti, e

tutti saremo solleciti a provocare dal potere legislativo quei temperamenti che giovino a rendere la detta legge più completa e perfetta. (276-A)

IX.

Progetto di legge relativo alla proprietà letteraria ed artistica

Da un voto della Camera fu trasmessa alla Commissione una petizione sottoscritta da molti editori, professori ed artisti napoletani, i quali chiedono che il detto progetto sia compreso nel disegno di legge il cui esame gli uffici della Camera ci avevano affidato.

Nella detta petizione, dopo essersi esposti e lamentati i danni che derivano a tutta Italia dal difetto di una legge compiuta e precisa intorno ai diritti degli autori, si accenna alle ragioni che mostrano quanto sia urgente questa legge, segnatamente per le provincie napoletane.

Si ricorda all'uopo che con decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 si mantennero in osservanza nelle *sole* provincie napoletane le leggi e i decreti che non fossero contrarie alla monarchia; e che perciò vi rimasero in vigore i due decreti del 7 novembre 1811 (sulla proprietà delle rappresentazioni) e del 5 febbraio 1828 (sulla proprietà delle pubblicazioni), senza che fossero estesi alle altre parti d'Italia. Che per contrario mercè altro decreto, anche del 17 febbraio 1861, furono estesi al Napoletano le leggi e regolamenti dell'Italia Superiore per la garanzia accordata agli autori non napoletani. Onde nascerebbe che mentre gli autori dell'Alta Italia, al 1° agosto 1865, vedranno estesi i loro diritti sopra il vasto territorio di tutta la Penisola, i diritti degli autori napoletani resteranno circoscritti nell'ambito di quelle provincie.

Si osserva ancora dai petenti, che cessato il termine stabilito dal secondo dei citati decreti luogotenenziali, nel 1° agosto 1865, i libri, le copie, i *clichés* stereotipi, le incisioni, le litografie, le riproduzioni plastiche, le fotografie, le lastre musicali ed ogni altro prodotto meccanico o agente riproduttore di opere dell'ingegno

(276-A) pubblicate in buona fede nelle provincie napoletane prima del 17 febbraio 1861, rimarranno fuori diritto, e saranno espropriate senza indennità di sorta.

La vostra Commissione esaminando queste cose ebbe a convincersi che ci era vera urgenza alla pubblicazione di una legge intorno ai diritti degli autori.

Volse quindi il suo pensiero sul progetto di legge del quale si dimandava la pubblicazione, facendosi debito innanzi tutto di avere su questo punto l'opinione del ministro di grazia e giustizia, la quale fu favorevole.

Il ministro Pepoli aveva presentato al Senato un progetto di legge sulla proprietà letteraria ed artistica nella tornata . . . . .

Gli uffici del Senato avevano esaminato il detto progetto e si era costituito l'ufficio centrale, quando il ministro Pepoli fu surrogato dal ministro Manna. Questi aderì all'opinione manifestata dall'ufficio centrale che il progetto si dovesse in molte parti riformare, e si riserbò di esprimere il proprio avviso sul disegno riformato.

Preparato dall'ufficio centrale il nuovo disegno di legge, fu comunicato al ministro, il quale lo approvò con qualche riserva sovra punti affatto secondari.

Rende piena ragione di questo progetto di legge la dotta Relazione del senatore Scialoia da cui è accompagnato, e a quella deve rivolgersi chi desidera una compiuta notizia intorno ad esso. Riprodurre qui la detta Relazione sarebbe cosa superflua: ci limiteremo ad esporre il concetto fondamentale della nuova legge.

Il primo quesito che si propose l'ufficio centrale fu questo: È egli giusto e conforme alla materia stessa di cui si tratta, che la legge guarentisca all'autore il diritto esclusivo di pubblicare un'opera dell'ingegno o di riprodurne le copie dopo averla pubblicata?

Si avvertì su questo punto che in un'opera qualsiasi dell'ingegno umano, vuoi d'arte, di lettere o di scienza, è da distinguere il concetto, che n'è la materia, dalla forma in cui il concetto è investito; che però la forma, che compie la concezione della mente e le dà corpo e riscontro esterno, non è altro che la manifestazione sensibile della forma interna del pensiero, e sotto questo aspetto una vera *produzione;* che a niuno può essere dato costringere l'autore a pubblicare l'opera sua; e che dopo pubblicata debbasi pure riconoscere in lui diritto esclusivo di riprodurne le copie. La ricognizione di questo diritto non impedisce nè l'acquisto nè l'uso

delle idee pubblicate, ma impedisce soltanto che altri possa riprodurre senza alcun nuovo lavoro intellettuale, e solo per servirsene come materia d'industria, la forma esternata che costituisce *l'opera* individua. (276-A)

Ma questo diritto dell'autore è stato nel progetto, ad esempio di tutte le altre legislazioni di Europa, limitato.

Si è considerato che quantunque la forma sostanziale ed estrinseca del pensiero sia opera puramente individuale dell'autore, pure è innegabile che in un'opera scientifica letteraria, o artistica sia una parte grandissima presa a prestito dal patrimonio comune dell'ingegno umano, ed una parte che è vera creazione dell'ingegno individuale. La qual parte anch'essa non è tutta frutto del lavoro o dell'arte individuale dell'autore e della qualità dell'ingegno suo, ma sino ad un certo segno dipende dalla natura dell'argomento.

In quanto alla durata del diritto furono esaminati i vari sistemi, quello che riconosce il diritto dell'autore durante la vita sua e dell'erede, l'altro che lo garantisce per 50 anni oltre la vita dell'autore, e quello che lo continua per soli 30 anni dopo la morte di lui; e tenuto conto delle eventualità a cui il diritto medesimo era esposto secondo questi sistemi, parve più opportuno fissare un termine costante di 80 anni, ma fu creduto in pari tempo doversi questo periodo distinguere in due parti. Durante la prima, che avrebbe a durare 40 anni, l'autore godrebbe del suo diritto, mediante la facoltà a lui riservata di riprodurre l'opera sua e moltiplicare le copie; durante la seconda parte di quel periodo il modo di godere del suo diritto sarebbe invece convertito in quel compenso obbligatorio che in Francia è proposto come perpetua ricognizione del diritto di autore. Questo secondo periodo è quasi una transizione tra l'esclusiva facoltà dell'autore e la libertà a tutti conceduta di riprodurre l'opera sua.

Solo per le pubblicazioni fatte dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e dalle accademie è stato ristretto l'esercizio del diritto alla durata di 20 anni.

Con accorgimento è stato determinato nel progetto il diritto dell'autore riguardo al suo obbietto, definendosi molte controversie che hanno tenuta incerta la giurisprudenza. Dopo di che si è provveduto alle condizioni ed al modo della trasmissione del diritto di autore, e da ultimo, per rendere efficace la legge, alla sanzione penale delle sue varie disposizioni.

(276-A) La vostra Commissione ha stimato importante di non ritardare la pubblicazione di questa legge che, garantita dal voto dell'ufficio centrale del Senato, è sembrata anche ad essa degna del vostro suffragio.

X.

CODICE DI COMMERCIO

Per mandato dell'ufficio a cui apparteneva, uno dei membri della Commissione, espresse il desiderio che fosse unificata pure la legislazione commerciale; ma la vostra Commissione, partecipando anch'essa allo stesso desiderio, credette opportuno differirne l'attuazione ad altro tempo.

In alcune provincie del regno, cioè in Lombardia ed in Toscana, è in vigore il Codice di commercio francese; nelle provincie sarde, nell'Emilia, nell'Umbria e nelle Marche, è in osservanza il Codice commerciale sardo del 30 dicembre 1842; nelle provincie napoletane e siciliane sono tuttora vigenti le leggi di eccezione per gli affari di commercio del 26 marzo 1819. Ora sebbene queste varie legislazioni differiscano in alcune parti, tutte nondimeno ritraggono dal Codice di commercio dell'impero francese.

Però la vostra Commissione ebbe ad avvertire che nelle leggi commerciali non si scorge quella pungente difformità che si osserva negli altri rami della legislazione; che i maravigliosi progressi economici dei nostri tempi rendono necessari in tutti i Codici di commercio che imperano in Italia gravi modificazioni, segnatamente per ciò che concerne le società, le assicurazioni, il cambio marittimo, il pegno; che già alcuni progetti intorno a siffatti argomenti furono presentati dal Governo; che improvvida cosa sarebbe estendere a tutte le parti d'Italia un Codice intorno a cui il Parlamento, per iniziativa del Governo, ha già impresi serii studi, e rimutare così le antiche leggi con altre che pur sarebbero in breve rimutate; che troppo grave còmpito, e per le angustie del tempo impossibile, avrebbe assunto la Commissione ove avesse pensato di completare quegli studi, e presentare alle vostre deliberazioni il pro-

getto di un nuovo Codice di commercio; che infine l'assicurazione data dal ministro, che nella nuova Sessione non avrebbe mancato di sottoporre all'approvazione del Parlamento il detto progetto, era sufficiente garentia dell'adempimento dei comuni desideri. (276-A)

Ma se queste considerazioni valsero a rattenere la Commissione dal proporre l'unificazione delle leggi commerciali, essa si trovò pure da una precedente risoluzione sforzata a richiedere alcuni mutamenti riguardo alle leggi di commercio che imperano in Lombardia pe' fallimenti e bancarotte, e per la materia cambiaria.

Il *libro terzo* del Codice di commercio del già regno d'Italia che tratta *dei fallimenti e delle bancarotte* non trovasi più in vigore nella Lombardia, dovendosi invece procedere alla liquidazione dei beni del debitore *oberato*, sia esso o no *commerciante*, secondo le norme stabilite pel giudizio di *concorso* nel *Regolamento generale del processo civile*.

Il progetto del Codice civile e di procedura civile non contengono alcuna disposizione relativamente ai giudizi di concorso. Il primo non ammette la cessione dei beni; onde il secondo non ha alcuna disposizione che possa riguardare il giudizio di concorso che faceva seguito alla detta cessione. Però coll'attuazione del nuovo Codice di procedura civile, cessando nella Lombardia il *Regolamento generale del processo civile austriaco*, mancheranno le norme che riguardano lo stato di fallimento, e quelle speciali che ne governano la procedura.

Molte ed importanti poi sono le differenze che corrono tra il giudizio di fallimento secondo il Codice di commercio francese, imitato da' Codici di commercio vigenti nelle altre provincie del regno, e quello di concorso, attualmente osservato nella Lombardia.

A norma del Codice francese, ogni commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti è nello stato di fallimento.

Secondo il detto regolamento generale del processo civile si apre il concorso: 1° se qualcheduno dichiarerà giudizialmente la propria incapacità di pagare i suoi debiti, conseguentemente anche quando contro un arrestato per debiti si manifestano altri atti esecutivi; 2° se un debitore notoriamente oberato *si dà alla fuga*, ovvero *si tiene nascosto*, senza che di ciò apparisca palesemente un'altra causa fuorchè quella dei debiti;

(276-A) 3° se l'erede col benefizio d'inventario, oppure, in mancanza di erede, il curatore dell'eredità *domanderà l'eccitamento* del concorso sopra la sostanza lasciata dal defunto.

In tutti gli accennati casi il concorso dovrà aprirsi *senza dilazione.*

I creditori possono però domandare l'apertura del concorso; in tale caso, ove non fosse manifesto « che « la domanda sia mal fondata e diretta soltanto a vessare il debitore, si dovrà per la disamina del caso « assegnare una giornata al più breve tempo che sarà « possibile, ed ingiungere al debitore l'obbligo onde « esso renda coperti i suoi creditori *che avranno domandato il concorso*, ovvero *formi il suo stato attivo* « *e passivo*, e lo presenti nella sessione giudiziale. »

Quantunque il debitore oberato sia un commerciante, la competenza nei giudizi di concorso è devoluta ai tribunali civili ed anche alle preture forensi, esclusi i tribunali mercantili e di cambio.

Le forme da osservarsi nei detti giudizi sono connesse col sistema generale della procedura austriaca, e non si troverebbero in armonia col nuovo Codice di procedura civile.

A favore de' vari creditori sono introdotti dei privilegi che non vengono riconosciuti dal nuovo Codice civile e di procedura civile, nè dai Codici di commercio che trovansi in vigore nelle altre provincie del regno.

La materia cambiaria è regolata in Lombardia dalla legge 25 gennaio 1850, di cui venne ufficialmente pubblicata una nuova traduzione italiana nel 24 marzo 1853.

Or giovi solo rammentare che per rendere semplice e spedito il processo in affari di cambio fu stabilita una procedura speciale, che si trova connessa col sistema generale della procedura austriaca, e vi furono anche stabilite norme speciali di competenza.

Laonde anche non ponendo mente alla manifesta e grave dissonanza di queste leggi con quelle che nelle altre parti d' Italia hanno vigore sopra tali argomenti, un provvedimento, come già si è avvertito, è reso necessario dalla introduzione del nuovo Codice di procedura civile, col quale le dette leggi non hanno più corrispondenza.

Ma siffatto provvedimento, entrando nell'ordine di quelli che sono necessari per coordinare la nuova legislazione, rimane affidato al potere esecutivo.

XI.

Progetto del Codice penale militare marittimo. — Progetto di legge sul riordinamento del notariato. — Progetto di legge sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore.

Tutti codesti progetti vennero comunicati officiosamente dal Ministro di grazia e giustizia alla Commissione, essendosi avvertito da alcuni che sarebbe stato anche grandemente utile unificare la legislazione intorno a' vari argomenti a cui quei progetti si riferiscono.

Ma la vostra Commissione osservò che sebbene i detti progetti fossero stati apparecchiati col concorso di Commissioni composte di egregi personaggi, pure non erano mai stati insino ad ora presentati officialmente al Parlamento; che risultava alla Commissione essersi alcuni di quei progetti inviati a parecchi giureconsulti del regno, le osservazioni de' quali non pare che fossero ancora tutte pervenute, perchè non comunicate alla Commissione; che infine non potevansi arrecare per la pubblicazione de' detti progetti quelle ragioni d'urgenza che ci hanno spinti ad assentire alla deviazione dalla stretta osservanza degli usi parlamentari per le altre proposte del Governo. Codeste osservazioni indussero la vostra Commissione ad astenersi da ogni proposta pe'menzionati progetti.

Il progetto però intorno agli avvocati e procuratori porse alla vostra Commissione l'opportunità di avvertire, che non provvedendosi su questo punto, e pubblicando in tutto il regno un nuovo Codice di procedura civile, potrebbe alcuno pensare che sarebbe stata innovata la condizione in cui le leggi preesistenti in ciascuna provincia ponevano gli avvocati ed i procuratori.

Ad ovviare siffatto dubbio si è stimato opportuno aggiungere al progetto di legge per le riforme sull'organico giudiziario una speciale disposizione.

XII.

Facoltà di modificazioni per coordinare le varie leggi e per le disposizioni transitorie

L'ultimo capoverso del 1° articolo del progetto di legge del 24 novembre contiene tre concetti che giova chiarire distintamente.

Il primo racchiude la facoltà d'introdurre nelle leggi, delle quali si autorizza la pubblicazione, quelle modificazioni che appaiano indispensabili a coordinarle fra loro e con altre leggi dello Stato.

Varii dubbi si elevarono su questa dimanda tanto negli uffici, quanto nel seno della Commissione. Si dubitava segnatamente sull'estensione de'poteri che essa racchiudesse, parendo che fosse capace di diversa interpretazione. Credemmo pertanto necessario di scandagliare il suo vero concetto e determinarlo.

In tutti i Codici civili d'Italia era provveduto intorno agli effetti delle condanne penali rispetto a' dritti civili. Il progetto del nuovo Codice non si occupa di ciò, essendosi ritenuto che tali provvedimenti spettino al Codice penale: essi diffatti erano stati compresi nel progetto del primo libro del Codice penale, che fin dal 10 settembre 1864 era stato comunicato alla magistratura del regno. Ma questo progetto non è stato sottoposto all'esame del Parlamento, e probabilmente il nuovo Codice civile andrà in vigore essendo ancora in osservanza il Codice penale del 1859. Avverandosi questa ipotesi, ch'è la più probabile, non si troverà il Governo nella necessità di coordinare su questo punto il progetto del nuovo Codice civile col Codice penale?

Un altro esempio chiarirà ancora l'estensione delle facoltà richieste dal Governo, e la necessità di consentirle. Ove alcuno dei rami del Parlamento non accogliesse la proposta di estendere alla Toscana il Codice penale del 1859, diverrebbero indispensabili particolari disposizioni per coordinare il Codice di procedura penale del 1859 col Codice penale toscano.

Aggiungiamo ancora che la facoltà di cui discorriamo è stata da parecchi ritenuta come una condizione dell'assentimenro da essi prestato alla simultanea pubblicazione di tante leggi diverse, della piena corrispondenza delle quali non era stato possibile l'accertamento.

Una Commissione della Camera ha studiato la legge sulle opere pubbliche, ed un'altra Commissione quella sull'espropriazione forzata per causa di pubblica utilità. Se una piena discussione di entrambe queste leggi avesse luogo nella Camera, sarebbe agevole a tutti ragguagliarle e stabilire una perfetta concordanza tra le loro disposizioni. Ma tralasciata cotesta discussione, è possibile che le disposizioni di dette leggi si trovino in qualche parte poco corrispondenti. (276-A)

Quando nel Ministero di grazia e giustizia si compilava il Codice di procedura civile, non si aveano presenti i mutamenti arrecati al Codice civile dalla Commissione del Senato: onde non era possibile in quel tempo accertare la piena corrispondenza di entrambi i Codici. E chi conosce quanto importi un esatto riscontro tra i vari Codici, e come sia impossibile ottenerlo con fugaci indagini, sarà persuaso della necessità di concedere al Governo la facoltà di coordinare al Codice civile il nuovo Codice di procedura civile. E tanto più volentieri la vostra Commissione si spinse a siffatta concessione, in quanto che le parve di poter trovare anche in essa una nuova garentia pel Codice di procedura civile, che non si presentava accompagnato da quelle condizioni che davano grande autorità al progetto del Codice civile.

Alcuni hanno dubitato se per l'attuazione del nuovo Codice civile fosse necessaria una legge transitoria, pensando che dovesse commettersi alla giurisprudenza la definizione delle controversie che potranno sorgere pel passaggio da una ad un'altra legislazione. E veramente si ha l'esempio della pubblicazione di Codici non accompagnati da leggi transitarie. Nondimeno quando si considera che se la giurisprudenza può sciogliere molti nodi, non è senza vantaggio che ad essa stessa, sopra alcuni punti capitali, sia data una guida, appo noi tanto più necessaria per quanto il nuovo Codice deve rannodarsi a leggi e consuetudini diverse, si dovrà convenire dell'utilità di fermare in una legge transitoria alcuni principii direttivi dell' opera dei magistrati. Questa legge era stata apparecchiata nel Ministero di grazia e giustizia fin dal mese di aprile dello scorso anno; fu inviata a parecchi magistrati delle varie provincie del regno; e già pervennero le osservazioni del presidente Niutta, del presidente Miraglia, del vice-presidente Viscardi.

La vostra Commissione prese conoscenza di detta

(276-A) legge, ma essa ha stimato di non doverne riferire alla Camera, e perchè non si potrebbe definire in tutte le sue parti prima che i vari punti del Codice, stati commessi all'esame del Governo, non fossero essi stessi definiti, e per lasciare al Governo l'opportunità di profittare delle osservazioni che potranno essergli rivolte da altri giureconsulti. Rammentiamo soltanto che il ministro di grazia e giustizia, ritirando dalla Camera de' deputati il progetto di legge per lo scioglimento de' fedecommessi e de' maggiorati, promise che vi avrebbe provveduto nella legge transitoria.

Osserviamo ancora che ove il Governo si determinasse a respingere il contratto di enfiteusi, sarà opportuno di venir esaminando le varie leggi da cui questo contratto è regolato, tener conto delle diverse consuetudini, e con provvide disposizioni apparecchiare il paese al transito dalle antiche alla nuova legislazione.

Da ultimo, nella disposizione di cui ragioniamo, si dimanda la facoltà di provvedere con decreto reale a quanto occorre per la esecuzione delle dette leggi.

Queste facoltà sono state sempre concedute al Governo quando si è dovuto attuare un nuovo organico giudiziario, essendo veramente impossibile di prevedere tutte le difficoltà che, a fronte delle antiche leggi, potrebbe incontrare l'esecuzione delle nuove disposizioni. D'altra parte, allorchè una legge è votata dal Parlamento, incombe al potere esecutivo l'obbligo di recarla in atto, nè gli potrebbe esser negata la facoltà di quei provvedimenti che intendano a raggiungere compiutamente lo scopo del potere legislativo, quand'anche, in mezzo a tanta varietà e tanta mutazione di cose, possano trapassare gli stretti termini del potere ministeriale. Rimane al Governo il dovere di usare di queste facoltà per quanto sia necessario all'attuazione dei voti del Parlamento, ed a questi il diritto di chiamare a sindacato il Governo qualora abusasse delle facoltà concedute.

Però la vostra Commissione consentì al Governo le facoltà da lui richieste, ed altre ancora ne aggiunse in conformità delle osservazioni fatte sul Codice civile e sul Codice di procedura civile. Allargò pertanto le disposizioni contenute nell'ultimo capoverso dell'articolo 1° e ne formò di esse un articolo distinto, che è il 2°.

XIII.

Poteri straordinari

Il Governo ha pur domandato la facoltà di provvedere con decreti reali ad una nuova circoscrizione giudiziaria, alla revisione delle tariffe vigenti e al riordinamento delle cancellerie.

La vostra Commissione è stata unanime nel riconoscere la necessità di sopprimere parecchi collegi giudiziari e parecchie giudicature di mandamento.

Questa riforma è racomandata non solo dal bisogno di sgravare da spese superflue il bilancio dello Stato, ma ancora dal proposito di stabilire una retta amministrazione della giustizia, dal decoro della magistratura.

La riduzione delle giudicature di mandamento gioverà a rendere più importante e meglio retribuito l'ufficio del giudice sarà così ambito anche dai provetti, e risponderà meglio ai fini della sua istituzione.

Con maggior ragione si può ciò ripetere de' tribunali di circondario.

Un tribunale deve essere collocato in un luogo che sia centro di affari, di relazioni, dove un foro ragguardevole possa allignare e, difendendo i litiganti, recar sussidio ai magistrati e concorrere con essi alla retta amministrazione della giustizia. Ponete un tribunale in un remoto villaggio, ove la popolazione è scarsa, incomoda la vita e poca la coltura, non avrà importanza, non autorità, non appoggio; vivrà fiaccamente e quasi sostenuto soltanto dallo stipendio di cui sono retribuiti i suoi membri, i quali saranno pure privi di ogni aiuto, di ogni agio, di tutti i conforti. E quando avrete moltiplicati i tribunali, vi accorgerete di aver ad un tempo sminuzzata ed affranta la coltura giuridica del paese, e vi troverete innanzi a due grandi difficoltà, la prima che non vi sarà facile procacciare tanto e sì copioso numero di degni magistrati, quanti se ne richieggono ai moltiplicati tribunali; la seconda che voi sarete costretti ad assegnare ai giudici uno scarso stipendio, non opportuno per certo ad allettare le intelligenze del paese, sieno anche giovani e nascenti.

(276-A) Che se accadrà di vedere istallati tribunali per trattare in tutto l'anno non più che sette cause civili e pochissime penali, i magistrati che vi sono addetti, disoccupati, senza colpa, scadono da ogni considerazione, e i contribuenti acquistano il diritto di maledire il Governo.

Ha pure riconosciuto la vostra Commissione quanto sarebbe malagevole il pieno concorso del Parlamento intorno a questo punto, e come per attuare siffatta riforma sia indispensabile di commettersi al potere esecutivo, studiando solo quelle garentie che meglio valgano ad assicurare il risultato dei suoi provvedimenti.

Ma dopo tali considerazioni la vostra Commissione ha dovuto pure esaminare se sarebbe stato opportuno di concedere al Governo, in questo scorcio di Sessione, i poteri da esso domandati.

È mio debito innanzi tutto dichiarare che nessuno dei commissari osteggiò la domanda del Governo per sospetto che il Ministero non avesse usato degnamente dei poteri che gli fossero stati conceduti: ben altre ragioni preoccuparono l'animo della vostra Commissione.

Essa considerò che, essendo prossime le elezioni generali, sarebbe stato possibile che si usufruttassero le concessioni fatte al Governo e come arma di lotta e come argomento di discredito contro il risultato delle elezioni medesime: e che d'altra parte è cosa importantissima il tener lontano ogni sospetto, fosse pure ingiusto, contro la purità delle elezioni, e il provvedere che in una materia così delicata, e in cui tanti privati interessi vengono in conflitto, l'azione del Governo, inspirata dal pubblico interesse, si dimostri anche tale, e sia con piena fiducia accettata dalla coscienza del paese.

Osservò ancora la Commissione che le nuove circoiscrizioni, siccome affermò pure l'onorevole ministro, non potrebbero essere recate in atto se non dopo lo spazio di parecchi mesi, e che il Governo perciò verrebbe ad usare dei poteri che domanda alla Camera, quando assai probabilmente esso si troverebbe al cospetto di una nuova Camera.

Potrà forse dubitare il Governo che una nuova Camera non apprezzi al giusto i veri bisogni del paese, e non accetti i temperamenti opportuni per soddisfarli?

Noi abbiamo certa fede che la nuova Camera, trovandosi in condizioni diverse da quelle in cui noi versiamo, non esiterà a porgere al Governo i sussidi che sono indispensabili per compiere una riforma da sì lungo tempo attesa da tutto il paese. (276-A)

Anche per l'altra proposta, concernente la revisione delle tariffe e il riordinamento delle cancellerie, non parve opportuno alla vostra Commissione di consentire i poteri richiesti.

Per quanto importi l'uniformità delle tariffe giudiziarie, importa ancora di più che da un provvedimento intorno ad esse, che sarebbe una legge d'imposta, non fosse assolutamente escluso il concorso del Parlamento. Se si fossero esposti i principii che il Governo intende di adottare nella nuova legge ed il metodo per la sua applicazione, sarebbe forse entrata la vostra Commissione ad esaminare gl'intendimenti del Governo; ma siccome non sembra che gli studi sinora fatti abbiano abilitato il Governo a fermarsi in un disegno preciso su questo argomento, così la vostra Commissione opinò doversi differire ad altro tempo siffatta riforma.

E tanto più necessario le parve non discostarsi da questa conclusione, in quanto che le osservazioni fatte dal Governo su questo punto sembrarono a lei meritevoli di maggiori studi.

Noi desideriamo vivamente che un solo sistema sia adottato per le tariffe e cancellerie del regno, e l'uniformità delle procedure giudiziali rende più urgente questo bisogno, ma noi desideriamo ad un tempo che il Governo compia gli studii statistici iniziati, e che invochi il concorso del Parlamento dopo di aver ben maturato il disegno a cui da detti studii sarà condotto.

XIV.

CODICE PENALE.

In tutti gli uffici della Camera, dopo che si ebbe discusso sulla unificazione delle leggi civili, surse spontanea la dimanda se non fosse anche più urgente di provvedere alla unificazione delle leggi penali. S'intravedeva l'ostacolo: la pena di morte. Ma gli uffici non credettero doversi arrestare a quest'ostacolo, e vota-

(276-A) rono l'estensione del Codice penale alla Toscana e l'abolizione della pena di morte per tutto il regno.

Fu inoltre la vostra Commissione richiamata sopra sì grave argomento da un espresso mandato ricevutone dalla Camera, sopra altra speciale e separata proposta di legge presentata alla medesima dall'onorevole nostro collega deputato Mancini per la unificazione del Codice penale e l'abolizione della pena di morte, letta nella tornata del 17 novembre scorso, e dietro mozione dello stesso proponente rinviata dalla Camera con deliberazione del 12 dicembre a questa Commissione medesima.

Fummo così costretti ad esaminare una doppia quistione:

Se possa omettersi, o maggiormente indugiarsi l'unificazione del Codice penale, lasciando sussistere nelle sole provincie toscane il loro antico Codice del 20 giugno 1853 ed il Regolamento di polizia punitiva del medesimo giorno;

Se possa e debba accogliersi l'anzidetta proposta dell'abolizione della pena di morte nel regno, per tutti i crimini contemplati nel Codice penale comune.

Conscia della gravità di siffatte quistioni e della solenne importanza specialmente dell'ultima, la Commissione consacrò al loro esame lunghe e coscienziose discussioni, ponderò tutte le obbiezioni, si rese conto di tutte le difficoltà; consultò non solo i voti della scienza secondo i suoi ultimi progressi, ma altresì le condizioni generali ed ordinarie della moralità e della criminalità del paese, e lo stato della pubblica opinione; ed allorchè quelle quistioni furono nel suo seno poste a partito, ebbe la soddisfazione di trovarsi unanime nel risolverle, e però di attingere conforto e sicurezza dalla concordia del giudizio di tutti i suoi membri sopra argomento così agitato dalla controversia.

Quanto all'unificazione del Codice penale, il dubbio intorno alla sua convenienza e necessità era impossibile.

Se può concepirsi la varietà e località del diritto privato nell'interno di un solo Stato, benchè ne risulti una condizione imperfetta di vita sociale e molesta frequenza di danni moltiplici, *l'unità del diritto pubblico*, di cui parte precipua è il Codice penale, è la essenza stessa dell'*unità politica* dello Stato, e ne costituisce la condizione fondamentale ed inseparabile. E tra le discipline stesse spettanti al pubblico diritto,

quelle in cui il difetto di uniformità più offende la giustizia ed i principii morali, sono le leggi penali, a' cui precetti la varietà toglie il loro primo titolo giuridico all'obbedienza di cittadini, riposto nella *necessità* della *pena* e della sua decretata *misura*, ed imprime un valore arbitrario ed empirico. (276-A)

Se la società punisce le azioni ad un tempo *immorali* e *nocive* a sè stessa, come mai uno spirito amante della giustizia potrebbe acquietarsi a vedere le identiche azioni, nel seno di una sola e medesima nazione, punite in una provincia, ed in altra coperte da legale impunità, ovvero con varia misura represse, in alcuni luoghi con severità, in altri con mitezza? Forse non è un solo il legislatore, interprete a tutto un popolo della legge morale e de' bisogni sociali? Forse può essere da per tutto non eguale la di lui sollecitudine a proteggere l'ordine pubblico e la incolumità de'diritti, ad allontanare le criminose violazioni mercè la minaccia penale? Dubitarne sarebbe una ingiuria. La verità è, che la diversità della legge penale, e la ineguaglianza delle pene, costituisce una ingiustizia permanente; ma la cagione ne è affatto accidentale, l'originaria diversità de'Codici penali in provincie una volta soggette a diverse politiche sovranità. Ma allorchè la nazione, restaurata felicemente la politica unità, ha abbattuto le barriere di quelle secolari divisioni, e sente dovere e bisogno di affaticarsi a cancellare ogni conseguenza e vestigio; e quando, vincendo la potente resistenza di interessi d'ogni natura, introduce l'unità nelle leggi di diritto privato, sarebbe mai scusabile la omessione o il ritardo d'estenderla alle leggi penali, val quanto dire in quell'ordine di rapporti dove essa è ancor più imperiosamente richiesta?

A queste considerazioni generali si aggiungono poi motivi speciali apprestati dall'intrinseco merito del Codice penale toscano in confronto con quello del 20 novembre 1859 vigente in tutte le altre provincie italiane.

Al Codice toscano non vuol negarsi lode di avere in molte sue parti, e specialmente nelle disposizioni generali, meglio ritratte le dottrine più sicure della scienza penale con formole proprie ed accurate, e di avere conservata maggior dolcezza nella qualità e misura della pena. Oltracciò, è vero, la coscienza ed il sentimento del popolo toscano, glorioso di mostrarsi all'Europa da quasi un secolo in condizioni lodevoli d'ordine e di sicurezza pubblica senza bisogno di ricor-

(276-A) rere alla difesa del carnefice, per aver ristabilito nella sua legislazione la pena di morte, ridotta tuttavia a vana ed impotente minaccia dall'invincibile avversione popolare; ma quasi il risorgere di più sublimi sentimenti morali fosse l'effetto costante d'ogni trionfo della libertà sul despotismo, primo atto del nuovo Governo della libera Toscana, costituito nei nomi d'Italia e di Vittorio Emanuele nel 1860, fu di purgare di tal macchia questo Codice, sopprimendone con decreto del 10 gennaio 1860 la pena di morte mercè espedienti analoghi a quelli ora suggeriti nel disegno di legge del deputato Mancini, nella stessa guisa che una somigliante abolizione era stata già proclamata con altro decreto dell'anno 1847 sull'aurora delle prime riforme liberali italiane.

Ma, senza confrontare il merito dottrinale di questo Codice con quello del Codice del 20 novembre 1859, compilati in fretta e senza la luce degli studi parlamentari, un doppio difetto nel primo è di per sè palese, e tanto grave da non potersi lasciare le provincie toscane sotto il suo impero senza pubblico danno.

In primo luogo, il Codice toscano, creazione di un Governo assoluto, non può non rifletterne le colpe, i pregiudizi e le paure, per l'intimo rapporto che passa presso ogni popolo tra la sua legislazione penale e i suoi ordini politici. Quindi nel Codice toscano, con uno spirito d'intolleranza che è la negazione dei diritti oggi garantiti dallo Statuto, i cittadini d'ogni parte dello Stato veggonsi elevate a reati contro la religione azioni, sulle quali spetterebbe portar giudizio non al potere sociale, ma alla libertà della coscienza individuale, ovvero puniti con pene eccessive ed atroci, per malintesa dimostrazione di rispetto alla religione, fatti in sè lievi, estimandoli per la loro influenza sulla tranquillità sociale. Lasciar sussistere più oltre simile aberrazione dalle nostre leggi fondamentali e dal principio della libertà e tolleranza di culti sarebbe offendere, coi sentimenti più delicati dello spirito, la più alta autorità morale e giuridica che la nazione riconosca, ovvero rendere inevitabile l'inesecuzione di una parte delle leggi punitive tacitamente autorizzando la loro inosservanza e desuetudine; abuso estremamente pericoloso e facilmente propagabile.

In secondo luogo, e per lo stesso suo peccato di origine, il Codice toscano difetta di tutte quelle sanzioni penali contenute nel Codice del 1859, le quali sono as-

solutamente necessarie in ogni Stato libero a garantire e proteggere le pubbliche libertà, i diritti politici dei cittadini, e la pacifica e regolare funzione delle istituzioni tutte, alle quali è confidata la custodia delle nazionali franchigie.

Un Codice con difetti cotanto gravi, se non potrebbe conservarsi in vigore senza inconvenienti in qualunque provincia dello Stato, sarebbe specialmente pernicioso nella sede stessa del Governo e degli alti poteri della nazione; nè si potrebbe senza una spaventevole responsabilità trasportare la sede del Governo in luogo ove l'autorità si trovasse disarmata di quei mezzi di tutela della pubblica pace, che nel resto del reame non mancano.

Chiarita così la necessità di estendere anche alle provincie toscane il Codice penale del 20 novembre 1859, la Commissione non ebbe difficoltà di appagare il voto manifestato da reputati giureconsulti toscani di accomunarsi per affinità di condizioni di fatto con le provincie napolitane e siciliane nelle poche e secondarie modificazioni ivi apportate con decreto del 17 febbraio 1861 a talune disposizioni del Codice medesimo, ripugnanti alle idee, a' costumi ed alla giurisprudenza del paese, e che vi sono attualmente in vigore con assai vantaggiosa esperienza.

Tuttavia è desiderabile, e la Commissione ne esprime apertamente il voto, che a ridurre gli ordini legislativi della penalità a quella maggiore perfezione e più compiuta uniformità che possono raggiungersi con nuovi e profondi studi; ed acciò l'Italia, che già in questa materia precorse negl'insegnamenti della scienza le altre civili nazioni, non abdichi questa gloriosa missione. Il Governo del Re fin dal 10 settembre dello scorso anno comunicava alla Magistratura del regno il primo libro di un nuovo progetto di Codice penale e di procednra penale; ora è d'uopo continuare i lavori ed assumere le più accurate investigazioni e consultazioni, il cui frutto esser potrà un nuovo e perfezionato Codice penale italiano da sottoporsi alle solenni discussioni del Parlamento, e tale che possa riuscir degno di esser salutato come un modello ed un progresso al confronto di tutti gli altri di Europa.

Passando all'esame dell'altra proposta dell'*Abolizione della pena di morte*, la vostra Commissione ri-

(276-A) conoscendo l'immensa gravità della deliberazione a cui essa vi chiama, premette che non intende menomamente giustificare il suo unanime voto, imprendendo una discussione dottrinale dell'ardua quistione della legittimità della pena di morte, e riproducendo i troppo noti argomenti ai quali da un secolo i seguaci del Beccaria ne hanno domandata l'abolizione.

In questo campo tanto è stato detto, e chiunque non sia digiuno degli studi penali conosce il numero e la forza delle accuse che la scienza mosse contro l'uso di quella pena, come *irreparabile*, *non graduabile*, *non correggitrice*, e spesso *demoralizzatrice* e *corruttrice* dei sentimenti e delle abitudini popolari.

Gli stessi fautori della pena di morte oggi non solo consentono che l'uso debba esserne rarissimo, e con tali condizioni da escludere ogni tema ragionevole di fatali ed irrimediabili errori; ma ammettono che la civiltà e l'istruzione, sostituendo con incessante progresso d'efficacia a' freni materiali e repressivi de' malvagi perturbatori della società la virtù de' freni morali e preventivi, cancellerà giustamente questa orribile pena de' Codici, non potendo essere giusta se non in quanto sia dimostrata *necessaria*.

Or la vostra Commissione, da un punto di vista pratico, ha voluto appunto collocarsi su questo terreno, ed ha sentito intorno a sè tale potenza dell'opinione nazionale, e d'altronde ha trovato in ogni altro sistema così straordinarie ed insuperabili difficoltà, che le venne, per così dire, imposto un sereno e profondo convincimento, che nelle condizioni in cui trovasi l'Italia non vi sia più giusto, più savio e men pericoloso partito a prendere, che quello dell'abolizione della pena di morte in tutto il regno.

Ed in vero, nella felice Toscana quella pena, già abolita sin dal secolo passato, non esiste; il Parlamento non potrebbe che adottare una di queste tre determinazioni:

O lasciar sussistere nelle sole provincie toscane l'abolizione della pena di morte, come il Ministero propone, mantenendola nel resto d'Italia;

O introdurla anche in Toscana, unificando anche in questa parte gli ordini penali in tutto il regno;

O finalmente attuare siffatta unificazione, estendendo dalla Toscana a tutto il regno l'abolizione della pena di morte.

La vostra Commissione non ha potuto indursi a re-

putar giusto, legittimo, tollerabile il primo sistema. (276-A)
Tutte le ragioni esposte in questa relazione, a dimostrare la necessità e giustizia dell'unificazione legislativa, risorgono dotate di più luminosa evidenza e di più potente efficacia, perchè non si escluda da questa unificazione ciò che assolutamente con maggiore necessità fra tutti gli elementi della costituzione sociale può richiederla, vogliam dire l'umana personalità, ed il suo diritto all'esistenza.

Quale industria di ragionamenti, qual prestigio di eloquenza potrebbe mai persuadere che la vita umana valga più in Toscana che nelle altre provincie; che il suo sacrifizio alla quiete sociale, lecito ed autorizzato nel resto del regno, non lo debba essere solamente in alcune provincie; o che lo scopo stesso di preservare da estreme offese l'ordine pubblico con proporzionati mezzi di severità sia meno necessario a conseguirsi in alcune città che in altre?

E dove poi si provvederebbe con maggior rilassatezza, e con minori sacrifizi individuali, a questo intento? Nelle provincie appunto dove sarà trasportata con la nuova capitale la sede del Governo e delle politiche Assemblee, dove sarà il convegno degli abitanti di tutte le altre provincie, il centro dei più vitali interessi della nazione, e quindi la parte dello Stato esposta a maggiori perturbazioni, a più funesti pericoli?

Dicasi pure che questa unificazione può indugiarsi, ed intanto la pena massima, e con essa tutta la scala penale, si lascia tuttavia difforme nella Toscana e nelle altre provincie per un riguardo al passato ed ai sentimenti predominanti del paese; di tutte queste ragioni potranno tosto impadronirsi gli osteggiatori in generale di qualunque unificazione de' Codici in Italia per conchiudere che non è necessaria, e che essa, tanto più nelle altre materie, può essere senza inconvenienti ritardata.

Il suggerimento del Ministero non può dunque essere accettato se non con ingiustizia, con imprevidenza, ed altresì con logica contraddizione alle altre proposte di unificazione legislativa.

Sarà forse preferibile il secondo sistema?

Ma quale orrore non farebbe all'Europa l'apprendere che la nostra opera unificatrice, anzichè soddisfare ad un vitale bisogno della nazione, sia niente più che una regola di simmetria, alla quale sacrifichiamo l'essenza stessa de' beni ed interessi più sacri dell'uomo

(276-A) e della società; che gli abitanti della Toscana, orgogliosi di godere fra tante popolazioni incivilite, senza danno sociale, il massimo de' diritti, cioè la riconosciuta inviolabilità della loro vita, debbono rinunziarvi perchè il Principe ed il Parlamento entreranno nella nuova capitale col lurido corteggio del carnefice, apportando in dono alla gentile e mite Toscana il patibolo co' supplizi di sangue?

In verità, chi oserebbe giustificare un tanto scandalo?

Non rimane adunque per logica necessità che unificare appigliandosi all'ultimo sistema, cioè estendendo invece dalla Toscana l'abolizione della pena di morte a tutto il resto del regno.

E che questo sistema possa sperimentarsi senza tema di danno sociale, la Commissione fu anche unanime a rimanerne convinta.

In verità sarebbe assai difficile persuadersi che la Toscana sola, dove la conservazione dell'ordine pubblico non ha bisogno di questa pena estrema, si trovi in condizioni di moralità, d'istruzione e di prosperità economica cotanto superiori a quelle del resto d'Italia da supporre nelle altre provincie quella *necessità* della pena di morte che ivi non esiste. Che anzi l'osservazione la più superficiale e le testimonianze della statistica dimostrano che parecchie altre provincie del regno, rispetto ad alcune di tali condizioni, vincono notoriamente e di gran lunga nel paragone la Toscana.

Nè l'opinione pubblica è rimasta su questo punto perplessa, essendosi da per tutto manifestata favorevole all'abolizione dell'estremo supplizio.

La Commissione non divide i timori di coloro, a'quali l'abolizione della pena di morte sembra minaccia d'inevitabile moltiplicazione de' più atroci attentati criminosi. L'esperienza fatta ne' paesi, dove questa abolizione già ebbe luogo, sia generalmente, sia per alcune categorie di gravi reati che da secoli erano puniti con l'estremo supplizio; lo studio delle vere cause ed influenze dello accrescimento e della diminuzione dei reati; lo spettacolo che ormai l'Italia presenta all'Europa di un popolo assennato, in quotidiano progresso nelle abitudini d'ordine, di pubblica e privata educazione, di sviluppamento industriale ed economico, e di rispetto alla legalità, malgrado le somme difficoltà politiche tra le quali procedono i primi anni di vita del

nuovo regno; tutto concorre a rendere la vostra Commissione fiduciosa, che niun funesto effetto deriverà dalla soppressione della pena di morte da' nostri ordinamenti criminali, che il grande esperimento sarà coronato di un successo incoraggiante, e che i sinistri pronostici dei timidi rimarranno smentiti. (276-A)

In fine la Commissione ha pur considerato, che la proposta del deputato Mancini ne'termini in cui venne fatta circonda la domandata riforma di tali precauzioni e temperamenti che la rendono accettabile previamente senza compromettere i supremi interessi dello Stato, e senza privarlo affatto de' mezzi di difesa finora adoperati in quelle eccezionali materie e contingenze, in cui l'opinione generale difficilmente accetterebbe la assoluta abolizione della pena capitale.

La Commissione si associa all'onorevole proponente nell'annunziare ed introdurre nella legislazione nazionale un grande ed umano principio, la cessazione dei supplizi di sangue; ma nell'applicazione di esso riconosce pure la convenienza di procedere a gradi e con grande circospezione nelle cennate materie speciali, acciò la riforma sia ad un tempo commendevole come progresso sociale, e come politica prudenza.

Quindi l'abolizione non si applica che a' soli crimini contemplati nel Codice penale comune, cioè alle sole offese ordinarie che turbano la società; ma non si applica a' reati puniti dal Codice penale militare o giudicati da' tribunali militari, nè a quelli preveduti dalle leggi marittime. La difesa nazionale diverrebbe impossibile senza que' severi ordini di disciplina, i quali vengono assicurati dalla minaccia di pene estreme e sovente immediate.

E coloro, a' quali lo stato di alcune provincie del mezzodì d' Italia, travagliate dal brigantaggio, benchè di molto migliorato, sembri non comportare nè rendere opportuna l'abolizione della pena di morte, possono altresì rimanere rassicurati, da che quest' abolizione non si estende dal Codice penale comune anche a leggi eccezionali e transitorie, come quelle per la repressione del brigantaggio, nè a reati di competenza de' tribunali militari come sono codesti, perchè dipendono da un disordine sociale straordinario, temporaneo e locale, per cui qualche provincia trovasi ridotta a condizioni analoghe ad uno stato di guerra. È nella essenza stessa delle leggi eccezionali di sospendere in alcuni luoghi e tempi l'esercizio ordinario de'diritti individuali, sacri-

(276-A) ficandoli in momenti gravi ad eminenti necessità della difesa sociale. Col progredire della civiltà e della sociale sicurezza è sperabile che il bisogno di leggi di tal sorta venga facendosi più raro, sino a che felicemente scompariranno affatto, e non rimarranno che un doloroso ricordo storico.

Entro siffatti limiti, e colle additate cautele, la Commissione con sicura coscienza, e colla fiducia di ottenere l'assentimento benanche degli uomini pratici e prudenti, vi propone unanime l'accoglimento dell'altro disegno di legge, stato riformato dallo stesso deputato Mancini d'accordo colla Commissione.

Giova dichiarare brevemente le ragioni delle modificazioni ed aggiunte in esso introdotte.

Erasi da prima proposto di sostituire alla pena di morte, nei casi in cui è scritta nel Codice penale, la perpetua privazione della libertà, cioè la pena dei lavori forzati a vita; ed a quest'ultima pena, nei reati attualmente puniti con essa, l'applicazione dei lavori forzati a vita in un grado del suo *maximum* attuale, che nel vigente Codice è di soli 20 anni. Proponevasi quindi di aggiungere tale novello grado da 25 a 30 anni, *maximum* della pena temporanea dei ferri secondo il cessato Codice penale delle Due Sicilie del 1819. Con ciò conseguivasi lo scopo di variare la scala penale soltanto nei sommi suoi gradi, senza dover estendere l'alterazione anche ai suoi gradi inferiori, nei quali il Codice non verrebbe a ricevere modificazione alcune. — Se non che fu avvertito che un sistema analogo essendosi seguitato nel decreto del Governo toscano del 10 gennaio 1860, allorchè si abolì nel Codice penale toscano la pena di morte, il novello grado aggiunto alla pena temporanea fu di soli 20 a 25 anni della *casa di forza:* e parve preferibile questo *maximum* all'altro più rigido di anni 25 a 30, sì perchè meno si discosta la sua misura da quella del secondo grado della pena dei lavori forzati a tempo secondo il Codice attuale, che è dagli anni 15 ai 20, e perciò di soli *cinque anni*, sì per non interrompere di altri cinque anni la scala ascendente di questa pena e lasciare inapplicabile la sua durata dagli anni 20 ai 25, sì per mantenere ed estendere ciò che in Toscana già esiste, sì in fine per non rendere illusoria la disposizione degli articoli 108 e 109 dello stesso vigente Codice penale, i quali nel concorso di più reati ammettono la possibilità di esten-

dere eccezionalmente la durata della pena dei lavori forzati a tempo anche oltre il suo *maximum* ordinario. (276-A)

Col 3° articolo del progetto si concedono espressamente al Governo del Re le facoltà opportune per determinare con regolamenti da approvarsi con decreto reale le case ed i modi di espiazione della pena dei lavori forzati tanto a vita che a tempo. Per verità gli articoli 16, 80 e 121 del Codice penale, dichiarando soltanto che la pena dei *lavori forzati* consiste nel sottoporre i condannati a fatiche in profitto dello Stato con le catene ai piedi, e che la *stretta custodia* importa un rinchiudimento più severo con ispeciali mezzi di repressione, riserbano a regolamenti *da emanarsi per decreti reali* determinare i luoghi ed i modi di detenzione, le anzidette più severe repressioni, ed in generale le *discipline penitenziarie.* Ma l'alinea dello stesso articolo 80 potendo riguardarsi come un impedimento ad attribuire ai condannati alla pena dei lavori forzati qualunque parte dei prodotti del lavoro a loro benefizio, e sembrando conveniente lasciare al Governo maggior libertà di giudizio, nella formazione di regolamenti penitenziari da applicarsi all'espiazione di una pena perpetua che dovrà ormai rappresentare in luogo dell'abolita pena di morte la massima delle legali repressioni, e nel loro coordinamento coi regolamenti delle altre case penali, e nelle determinazioni necessarie sia a ravvicinare i diversi regolamenti su tal materia in vigore nelle varie provincie del regno, sia ad estendere i migliori tra essi, parve opportuna l'occasione di allargare in proposito la facoltà del Governo medesimo.

La vostra Commissione anzi crederebbe mancare ad un dovere se non proponesse alla Camera d'invitare espressamente il Governo a volgere senza perdita di tempo i suoi studi alla formazione ed applicazione di questi importantissimi regolamenti, giovandosi del concorso degli uomini la cui dottrina ed esperienza siano garanti della bontà dell'opera, acciò in tutto lo Stato le riforme penitenziarie ricevano la maggiore più larga applicazione che le località carcerarie consentano, scompaia la peste morale dei bagni coi deplorati vizi di quest'istituzione, mercè la surrogazione di ordini e di regolamenti che valgano a purgare quella pena da codesti vizi; ed acciò sopra tutto, al tempo in cui, posta in attività la novella legge, avrà luogo l'applicazione delle novelle penalità, gl'individui che essa

(276-A) assoggetterà alla pena perpetua vengano sottoposti ad un regime che raggiunga l' ultimo limite possibile della severità senza umanità, e che ad un tempo moralizzi ed emendi quegli esseri degradati che finora spegneva il ferro del carnefice, e ne faccia preziosa conquista morale dovuta al novello sistema, ed esempio sociale assai più salutare di ogni crudele e sanguinoso spettacolo.

Se non che le provincie toscane, avendo attualmente case penali conosciute sotto le diverse denominazioni di *ergastolo* e *casa di forza*, per l'espiazione della pena perpetua e della maggiore delle pene temporanee, e tali stabilimenti, essendo in generale ben regolati con ordini e provvedimenti, dai quali i nuovi regolamenti potranno attingere imitabili esempi, si è creduto necessario non annullarle ed abolirle per effetto della nuova legge, ma dichiarare che le pene anzidette nelle provincie toscane potranno continuare ad essere espiate in esecuzione del nuovo Codice negli stabilimenti anzidetti fino a quelle nuove disposizioni dalle quali potrà sperarsi meglio disciplinato ed in modo più uniforme in tutte le provincie del regno questo ramo importantissimo di pubblico servizio.

Il 4° ed ultimo articolo contiene la consueta clausola d'abrogazione del Codice toscano e d'ogni altra anteriore legge e disposizione contraria, autorizzando inoltre il Governo ad emettere tutte quelle provvisioni che siano necessarie per l'attuazione del nuovo Codice nelle provincie toscane e pel coordinamento del medesimo e della nuova legge con tutti gli altri Codici e leggi.

CONCLUSIONE.

Signori! La vostra Commissione comprese tutta la gravità del mandato che le venne affidato, ed essa può rendervi certi di non aver risparmiato cura alcuna per adempierlo degnamente. — Noi sappiamo quanti per iscrupolo di forme accuseranno l'opera nostra; quanti per preconcetti sistemi scientifici la terranno in poco conto; quanti infine per la molestia di nuovi studi e di abiti nuovi l'accoglieranno con rincrescimento. — Tutto questo non ci turba nè ci spaventa. L'Italia non è una forma, non un'astratta speculazione, non riposo ed inerzia: essa è vita, operoso travaglio, sacrifizio.

Chi chiuso nel natio municipio non si preoccupa che

di esso, potrà giudicare perturbatrice l'opera della unificazione legislativa; ma chi stende il suo sguardo sopra tutta l'Italia, e vede come le leggi varie sono causa di un disordine continuo, e, mantenendo le antiche divisioni, impediscano la comunanza della vita civile, benedirà il giorno in cui un solo Codice impererà dall'un capo all'altro della Penisola, e l'unità della patria, fondata da' plebisciti e dalle armi, sarà consacrata dalle leggi. (276-A)

G. PISANELLI, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare ed a rendere esecutorie con decreti reali in tutte le provincie del regno nello stato in cui sono avanti all'uno od all'altro ramo del Parlamento le leggi seguenti:

1° Il Codice civile;

2° Il Codice di procedura civile;

3° La legge circa la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario;

4° La legge per l'estensione alle provincie toscane del Codice di procedura penale del 20 novembre 1859;

5° La legge per l'estensione alle provincie toscane dell'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859, e della legge sugli stipendi della Magistratura del 20 stesso mese;

6° La legge circa l'espropriazione per causa di pubblica utilità;

7° La legge per la marina mercantile.

Il Governo ha facoltà d'introdurvi quelle ulteriori modificazioni che appaiano indispensabili a coordinare queste leggi fra loro e con altre leggi dello Stato e di fare con decreto reale le disposizioni transitorie e quelle altre che sieno necessarie per la completa attuazione delle leggi medesime.

8°. – Il Codice di commercio albertino del 30 Dicembre 1842. con le modificazioni derivanti dalla legge del 13. Aprile 1853. dalla lettera di cambio di i biglietti all'ordine, e dalla legge dell'4. Aprile 1854. sui mediatori e pseudi di commercio e soppressi gli arti. 5. 6. 660. e 649. dello stesso Codice, e con l'aggiunta degli arti. 149. e 194. delle leggi di eccezioni per gli affari di commercio delle due Sicilie relativi agli ordini in derrate

Art. 2.

Il Governo del Re avrà facoltà d'introdurvi nei Codici e nelle leggi indicate nell'articolo precedente le modificazioni necessarie per coordinarne in ciascuna materia le particolari disposizioni, sì nella sostanza che nella forma, col sistema e ai principii direttivi adottati, senza alterarli, nonchè per coordinare tali Codici e leggi fra loro e con altre leggi dello Stato.

Avrà pure facoltà di fare II

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare:

1° Il Codice civile presentato al Senato del regno nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863, con le modificazioni concordate tra la Commissione del Senato ed il ministro guardasigilli.

2° Il Codice di procedura civile presentato al Senato del regno nella tornata del 26 novembre 1863.

3° Il Codice della marina mercantile, che costituisce l'allegato *A*.

4° La legge per l'estensione alle provincie toscane del Codice di procedura penale, che costituisce l'allegato *B*.

5° La legge per l'estensione alle provincie toscane dell'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859 e la legge sugli stipendi della magistratura del 20 dello stesso mese, che costituisce l'allegato *C*.

6° La legge per alcune modificazioni all'organico giudiziario del regno, che costituisce l'allegato *D*.

7° La legge circa la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario, che costituisce l'allegato *E*.

8° La legge circa l'espropriazione per causa di pubblica utilità, che costituisce l'allegato *F*.

9° La legge per la proprietà letteraria ed artistica, che costituisce l'allegato *G*.

~~Art. 2.~~

~~Il Governo del Re avrà facoltà di modificare le~~ disposizioni del Codice civile concernenti i diritti successorii del coniuge, il testamento olografo, l'esclusione del contratto di enfiteusi e l'ipoteca legale; avrà parimente facoltà di modificare il Codice di procedura civile, mantenuto il sistema e i principii direttivi in esso adottati, e potrà ancora introdurre in tutte le leggi indicate nell'articolo precedente quelle ulteriori modificazioni che appaiano indispensabili a coordinarle fra ~~loro e con altre leggi dello Stato. Avrà pure facoltà di fare~~ II con decreto reale le disposizioni transitorie e quelle altre che sieno necessarie per la completa attuazione delle leggi medesime.

I di modificazioni al Codice Penale

Art. ~~2~~ 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare con decreto reale una novella circoscrizione giudiziaria del regno, uditi i Consigli provinciali ed una Commissione centrale che sarà nominata dal ministro della giustizia.

Nel provvedere alla nuova circoscrizione giudiziaria sarà tenuto conto del numero degli affari che spedisce ciascuna Corte, tribunale e giudicatura, della popolazione sulla quale si esercita la loro giurisdizione, della maggiore o minore facilità di mezzi stradali di comunicazione, e di altrettali ~~elementi~~ altri.

Sarà pure determinato con decreto reale il numero dei funzionari ed ufficiali che dovranno essere addetti alle Corti, ai tribunali ed alle giudicature, e saranno nello stesso modo approvate le necessarie disposizioni transitorie.

Art. ~~3~~ 2.

Coll'attuazione dei nuovi Codici, civile e di procedura civile, rimarranno soppressi il Tribunale di terza Istanza di Milano, ~~la Corte di cassazione di Firenze~~. ~~La Corte di cassazione sedente in Torino estenderà~~ la sua giurisdizione sulle provincie di Lombardia e di Toscana e la Corte di cassazione di Napoli sulle Marche.

Art. 4.

È anche concessa facoltà al Governo del Re di recare con decreti reali alle tariffe vigenti dei diritti giudiziari quelle modificazioni che sieno per renderne più agevole l'esazione, e di dare i provvedimenti necessari per farne in modo uniforme l'applicazione a tutto il regno, come pure di provvedere al miglior ordinamento delle cancellerie.

Art. 5.

Nella futura Sessione parlamentare sarà posta a deliberazione la revisione delle leggi suddette.

Art. 3.

Il Codice civile e di procedura civile andranno in osservanza nel 1° gennaio 1866, e tra la pubblicazione di detti Codici e la loro esecuzione dovrà correre uno spazio di tempo non minore di mesi ~~6~~ cinque.

Con Decreto Reale sarà stabilito l'epoca nella quale andranno in osservanza le altre leggi indicate nell'art. 1°.

~~Soppresso.~~

Il nome che di quella delle città di loro residenza,
Il distretto per le sue giurisdizioni,
Delle condizioni topografiche, e

Art. 4.

Con l'attuazione del Codice civile e di procedura civile rimarrà soppressa la Corte di cassazione di Firenze.

Con decreto reale sarà designato il giorno in cui cesseranno le funzioni della Corte di terza istanza di Milano.

La Corte di Cassazione trasferita a Torino colla legge 10 Dicembre 1865 n° 2650, estenderà la sua giurisdizione alle provincie di Lombardia anche nelle materie civili.

~~Soppresso.~~

Con Decreto Reale sarà designato il tempo in cui dovranno cessare le funzioni del Tribunale di terza istanza di Milano, ~~~~ restando al mezzodì del procedimento civile più vigente in Lombardia.

~~Soppresso.~~

Nulla è innovato quanto al numero dei componenti della Corte di Cassazione di Firenze.

Art. 6.

Il Governo del Re presenterà nella prossima Sessione parlamentare quelle modificazioni che stimerà d'introdurre ed eseguire in ordine alle tariffe vigenti dei diritti giudiziari, che saranno utili per le disposizioni e dell'attuazione delle leggi indicate nell'art. 1°.

Approvato nella Tornata del 22 Febbraio 1865.

Vellati

(276-A)

ESTENSIONE DEL CODICE PENALE ALLA TOSCANA

PROGETTO RIFORMATO

dallo stesso proponente con la Commissione.

Art. 1.

Il Codice penale del 20 novembre 1859, ~~con le modificazioni adottate nelle provincie napolitane con decreto del 17 febbraio 1861~~, è esteso alle provincie toscane, ed entrerà in vigore nelle medesime dal 1° gennaio 1866, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

È abolita nel Regno d'Italia la pena di morte in tutti i crimini puniti con la medesima nel Codice penale comune. ~~La pena di morte~~ Alla pena di morte ~~Alla pena di morte~~ è sostituita quella ~~dei lavori forzati a vita~~.

In tutti i crimini puniti nello stesso Codice co' lavori forzati a vita, a questa pena rimane surrogata quella de' lavori forzati ~~a tempo da anni 20 a 25.~~

Art. ~~3.~~ 4°.

Un regolamento approvato con decreto reale determinerà le case ed i modi di espiazione delle anzidette pene; le discipline penitenziarie da osservarsi.

Art. 5° I della reclusione cellulare perpetua.

Fino a nuove disposizioni, nelle provincie toscane la pena ~~dei lavori forzati a vita~~ sarà espiata nell'*Ergastolo* e quella de' lavori forzati a tempo nella *Casa di forza*, sotto le discipline prescritte dal Regolamento per gli stabilimenti penali pubblicato in Toscana nel 2 giugno 1853, e dal decreto del Governo toscano del 1° gennaio 1860.

Art. ~~4.~~ 6°.

Il Codice penale pubblicato in Toscana nel 20 giugno 1853, il regolamento di polizia punitiva del medesimo giorno, ~~Il *motu proprio* del 2 agosto 1838 con la successiva dichiarazione ed~~ istruzioni ~~del 9 novembre del medesimo anno, e tutte le altre leggi e disposizioni, nelle materie contemplate nel nuovo Codice, sono abrogate~~.

Il Governo del Re è autorizzato ad emettere tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione dello stesso novello Codice. + Art. 7° +

~~Dep. MANCINI~~

I della reclusione cellulare perpetua.

I per anni 30. Sono applicabili a quella pena le disposizioni del Codice penale concernenti i lavori forzati a vita.

Art. 3°

Sono abrogati gli art. 591. e 594. delle disposizioni transitorie del Decreto del 17. Febbraio 1861. e nella legge del 20. Giugno 1861. ——— riguardanti le modificazioni apportate nelle provincie meridionali al Codice penale del 20. November 1859. Sono ristabilite in vigore in quelle provincie gli art. 530. 531. e 532. del detto Codice.

I e tutte le altre leggi e disposizioni nelle materie contemplate nel nuovo Codice, sono abrogate.

+ Art. 7° + 4

L'importo del bilancio del 1869. del Ministero dell'Interno la provvisione di un milione di lire per adattamento delle carceri, tanto destinate alla reclusione cellulare perpetua, quanto ai lavori forzati a tempo.

Approvato nella Tornata del 26. Marzo 1869.

Pellati

Allegati

Seguito del N° 276-A

ALLEGATI

ALLA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

SUI PROGETTI DI LEGGE

PER

l'unificazione legislativa del Regno

INDICE DELLE MATERIE

CONTENUTE NEGLI ALLEGATI

ALLEGATO A — Progetto di Codice per la Marina Mercantile . *Pag.* 135

Id. B — Legge per estensione alle provincie toscane del Codice di procedura penale del 20 novembre 1859 » 233

Id. C — Legge per estensione alla Toscana dell'ordinamento giudiziario vigente nelle altre provincie del regno » 234

Id. D — Legge per modificazioni alla legge generale d'ordinamento giudiziario del regno . . . . . » 235

Id. E — Legge per la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario » 241

Id. F — Legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità . . . . . » 256

Id. G — Legge per la proprietà letteraria ed artistica . . . » 276

ALLEGATO A

PROGETTO DI CODICE PER LA MARINA MERCANTILE

PARTE PRIMA.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

TITOLO I.

Dell'amministrazione della marina mercantile.

CAPO I. — *Della giurisdizione amministrativa della marina mercantile.*

Art. 1.

L'amministrazione della marina mercantile dipende dal ministro di marina.

Il servizio dei porti e delle spiaggie fa parte della amministrazione della marina mercantile.

Alla navigazione e polizia dei laghi, fiumi e stagni dello Stato sarà provveduto con legge speciale.

Art. 2.

Il litorale del regno si divide in circondari marittimi, e questi si suddividono in compartimenti.

Il numero dei circondari e dei compartimenti, la loro circoscrizione ed i capoluoghi dei medesimi sono determinati dalla tabella numero 1 annessa alla presente legge.

Art. 3.

In ogni capoluogo di circondario è stabilito un consolato di marina.

In ogni compartimento, meno quello in cui è posto il capoluogo del circondario, è stabilito un vice-consolato di marina.

Art. 4.

Nei punti di approdo che non siano capoluogo di compartimento, il servizio marittimo sarà affidato a impiegati della dogana, quali delegati di marina, i

(276-A) quali riceveranno un'annua gratificazione non maggiore di lire 200.

Art. 5.

Il personale dell'amministrazione della marina mercantile si compone di consoli, di vice-consoli e di applicati di prima, seconda e terza classe.

Il numero, la graduazione, l'annuo stipendio del personale della marina mercantile sono fissati nella tabella numero 2 annessa alla presente legge.

Art. 6.

I consoli di marina sono capi dei rispettivi circondari.

Ai circondari marittimi di Gaeta, Procida, Pizzo, Taranto ed Alghero sono preposti vice-consoli di prima classe ai quali è attribuito l'autorità stessa dei consoli.

Questi vice-consoli assumeranno nei loro atti il titolo di vice-console capo del circondario.

In mancanza o impedimento del console, o del vice-console che nei circondari menzionati nel presente articolo esercita l'autorità di console ne fa provvisoriamente le veci l'impiegato più elevato in grado nell'ufficio.

Art. 7.

Per il servizio speciale dei porti è stabilito un ufficio di capitaneria nei luoghi che saranno determinati per decreto reale.

Art. 8.

Gl'impiegati dell'amministrazione della marina mercantile a cominciare dal grado di applicato ed i capitani ed altri uffiziali di porto saranno nominati dal Re sulla proposta del ministro della marina.

L'assegnazione ai varii uffici è fatta dal ministro della marina.

Art. 9.

Gli uffizi della marina mercantile saranno provveduti d'inservienti, di guardiani di porti e spiagge, sottoufficiali, marinai ed altri uomini di bassa forza a tenore del regolamento.

Art. 10.

I sott'ufficiali e marinai addetti al servizio dei porti saranno sottoposti ad una ferma obbligatoria di servizio. La durata sarà quella speciale che è stabilita per la marina attiva.

Art. 11.

Il personale dello stato maggiore dei porti e quello della bassa forza, obbligato alla ferma di cui all'arti-

colo precedente, sarà sottoposto alle leggi penali e disciplinari in vigore per la marina militare. (276-A)

Art. 12.

Il servizio dell'amministrazione della marina mercantile in paese estero è affidato ai regi consoli ed agenti consolari.

Capo II. — *Degli amministratori di marina e dei capitani di porto.*

Art. 13.

I consoli di marina sono incaricati della parte esecutiva dell'amministrazione della marina mercantile e del servizio delle spiagge ed altri luoghi di approdo compresi nel rispettivo circondario ai quali non fosse preposto uno speciale uffizio di porto. Inoltre hanno le incumbenze speciali che loro sono deferite dalle leggi e dai regolamenti sulla sanità marittima e sulla marina militare.

Art. 14.

I vice-consoli di marina esercitano nel loro compartimento le incumbenze amministrative che non sieno riservate dalla legge al console di marina.

Art. 15.

I consoli di marina esercitano le funzioni di uffiziale pubblico nella stipulazione degli atti loro affidati dalla presente legge.

Gli atti da essi ricevuti sono atti pubblici per gli effetti civili e penali.

Questa disposizione si applica anche ai vice-consoli ed applicati quando sono preposti ad un compartimento e adempiono le funzioni di console.

Art. 16.

I delegati di marina eseguono nel loro distretto le incumbenze ad essi attribuite dai regolamenti od affidate dai consoli o vice-consoli.

Art. 17.

I capitani ed altri uffiziali di porto esercitano la loro autorità nel circuito del porto a cui sono addetti, comprese le rade, le spiaggie, le calate, i moli, i ponti e scali situati nei luoghi medesimi, i fossi ed i canali navigabili che ne fanno parte.

Art. 18.

I capitani ed altri uffiziali di porto debbono concertarsi col console di marina in quanto riguarda l'amministrazione marittima mercantile.

(276-A)

Art. 19.

I capitani ed altri uffiziali di porto esercitano le funzioni di polizia giudiziaria loro commesse dalla presente legge; e nell'esercizio di tali funzioni possono richiedere direttamente la forza pubblica.

Art. 20.

I capitani di porto sono arbitri necessari delle controversie non eccedenti il valore di lire duecento :

a) Per danni cagionati dall'urto dei bastimenti, o nell'ancorarsi od ormeggiarsi, o nella esecuzione di qualsiasi altra manovra nell'interno dei porti, delle darsene, e dei fossi del distretto ;

b) Per indennità, mercedi e ricompense dovute per soccorsi prestati a bastimenti pericolanti o naufragati;

c) Per mercedi e diritti dovuti ai piloti pratici, rimorchiatori, barcaiuoli e zavorrai del porto, come pure per noli o fitti di pontoni da carenare, ponti di calafati, pegoliere, ponti sospesi, ed in genere degli ordegni per carenare, spalmare, raddobbare. alberare, e disalberare bastimenti.

Art. 21.

I consoli e vice-consoli di marina conoscono, nei limiti come sopra, delle controversie di cui all'articolo precedente, quando i fatti che vi danno luogo sieno accaduti fuori dei limiti della capitaneria, ed entro il rispettivo distretto.

Art. 22.

I capitani di porto, i consoli e vice-consoli di marina nelle controversie di cui sopra provvederanno senza formalità di giudizio, sentite le parti, ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa quantunque debitamente chiamata.

Essi dovranno fare di ogni cosa apposito verbale, a seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento che si avrà come titolo esecutivo.

Contro di questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello.

Art. 23.

Nelle quistioni eccedenti il valore di lire duecento i capitani del porto, i consoli, e vice-consoli nel caso previsto dall'articolo 21 devono adoperarsi per un amichevole accordo fra le parti e, questo non riuscendo, ne stenderanno un verbale, che colla perizia cui avessero stimato di procedere per l'accertamento dei fatti e col loro parere, trasmetteranno al tribunale competente.

TITOLO II.

Del servizio marittimo.

CAPO I. — *Della gente di mare.*

Art. 24.

La denominazione di gente di mare comprende tutte le persone le quali per la natura della professione marittima sono soggette alle discipline ad esse specialmente imposte dalla presente legge.

Art. 25.

La gente di mare si divide in due categorie, cioè: persone addette alla navigazione, e persone addette alle arti ed industrie marittime.

Sono compresi nella prima categoria:

a) I capitani e patroni;

b) I marinai e mozzi;

c) I macchinisti, fuochisti ed altri individui impiegati con qualunque denominazione al servizio delle macchine a vapore sui bastimenti addetti alla navigazione marittima;

d) I pescatori addetti alla pesca in alto mare od all'estero.

Sono compresi nella seconda categoria:

a) I costruttori navali;

b) I maestri d'ascia e calafati;

c) I piloti pratici locali;

d) I barcaiuoli, i pescatori del litorale, e gli uomini di rinforzo sui bastimenti da pesca in alto mare od all'estero.

Art. 26.

La gente di mare della prima categoria sarà iscritta in apposite matricole.

Ogni inscritto sarà munito di un libretto nel quale saranno notate le risultanze della matricola.

Art. 27.

Per essere inscritto si richiedono le seguenti condizioni:

a) Essere cittadino dello Stato;

b) Avere compiuta l'età d'anni dieci;

c) Essere stato vaccinato od avere sofferto il vaiuolo naturale;

d) Avere il consenso del padre, della madre o del tutore, quando il richiedente sia minore d'età;

e) Essere domiciliato nel circondario marittimo in cui si effettua l'inscrizione;

(276-A) *f*) Far fede dell'attuale arruolamento a bordo di un bastimento nazionale.

Art. 28.

L'inscritto che abbia compiuto 24 mesi di effettiva navigazione e 18 anni di età passerà alla classe dei marinai.

Art. 29.

La gente di mare della seconda categoria sarà iscritta in separati registri nei modi che saranno determinati dal regolamento.

Art. 30.

Gl'individui a cui per ragione dell'età non fosse dalle leggi sul reclutamento dell'esercito permesso di espatriare se non a certe e determinate condizioni non potranno essere inscritti se non giustificheranno dell'adempimento delle medesime.

Art. 31.

Gl'individui della gente di mare che vogliono trasferire il loro domicilio da un circondario marittimo ad un altro, devono prima farne dichiarazione all'amministratore di marina. Giunti al nuovo domicilio dovranno, entro otto giorni, presentarsi all'amministratore di marina locale.

Capo II. — *Dei costruttori navali e dei cantieri mercantili.*

Art. 32.

Niuno potrà costruire bastimenti se non è munito di patente che lo qualifichi costruttore navale.

Art. 33.

I costruttori navali sono di due classi:

I costruttori di prima classe possono costruire bastimenti di qualunque portata;

I costruttori di seconda classe non possono costruire bastimenti di portata superiore alle 150 tonnellate.

Art. 34.

Per conseguire la patente di costruttore navale si richiedono le seguenti condizioni:

1° Avere raggiunto la maggior età;

2° Non essere mai stati condannati a pene criminali ed anche correzionali per truffa, falso, od altro reato contro la fede pubblica;

3° Aver subìto con buon esito un esame teorico pra-

tico secondo i programmi che saranno stabiliti per ciascuna classe.

Art. 35.

Vi saranno patenti speciali per gl'ingegneri costruttori di bastimenti in ferro.

Le condizioni e i programmi d'esame pel conseguimento di queste patenti saranno stabiliti da speciale provvedimento.

Art. 36.

Le patenti di costruttore sono accordate in nome del Re dal ministro di marina.

Art. 37.

I costruttori navali stranieri, i quali sieno muniti di patente dal proprio Governo, potranno dal ministro di marina essere autorizzati ad esercitare la loro industria nello Stato.

Art. 38.

I costruttori prima d'intraprendere la costruzione di un bastimento dovranno farne dichiarazione al console di marina del circondario.

Art. 39.

Il costruttore non potrà varare il bastimento senza il consenso del proprietario.

Prima di procedere al varo dovrà darsene avviso all'amministratore di marina; dovrà pure eseguirsi la stazatura di cui all'articolo 50.

Art. 40.

Il committente la costruzione dovrà dichiarare all'autorità della marina mercantile i partecipi alla proprietà del bastimento nell'atto stesso in cui gli sarà rilasciata la quitanza a saldo del prezzo della costruzione.

Il costruttore il quale, dopo avere intrapresa la costruzione di un bastimento per conto proprio, intendesse associare altri nella proprietà del medesimo, dovrà farne dichiarazione come sopra prima che il varamento abbia luogo.

In mancanza delle dichiarazioni sovra prescritte, il bastimento sarà intestato rispettivamente al committente o al costruttore.

Art. 41.

I maestri d'ascia avranno facoltà di costruire piccole barche fino alla portata di 30 tonnellate, e dovranno uniformarsi alle prescrizioni degli articoli 38, 39 e 40.

(276-A)

Art. 42.

Le concessioni dei tratti di spiaggia ad uso di cantiere per la costruzione di bastimenti non potranno farsi che a costruttori navali o a società di costruzioni navali per un periodo di tempo non maggiore di quindici anni nei modi e nelle forme che saranno stabilite dal regolamento.

Sotto il nome di costruttori per l'oggetto di cui nel presente articolo si comprendono anche i maestri di ascia.

Capo III. — *Delle carte di bordo che servono a far fede della* nazionalità.

Art. 43.

Le carte di bordo di cui devono essere muniti i bastimenti nazionali sono:

L'atto di nazionalità ed il ruolo di equipaggio.

Art. 44.

L'atto di nazionalità enuncia: il nome del bastimento, la sua configurazione, la sua portata, ed i proprietari o compartecipi, come pure le parti per cui ciascuno di essi vi è interessato. Sulla medesima è pure inscritto il passaporto che abilita il bastimento alla navigazione.

Art. 45.

Gli atti di nazionalità sono rilasciati in nome del Re dal ministro di marina, secondo le forme che saranno prescritte dal regolamento.

Art. 46.

Nessun bastimento può essere considerato nazionale, nè inalberare la bandiera dello Stato, se non è munito dell'atto di nazionalità.

Sono esenti dall'obbligo dell'atto di nazionalità i battelli e le barche che esercitano la pesca costiera nello Stato, o che sono destinati al servizio dei porti e delle spiagge.

Art. 47.

Per ottenere l'atto di nazionalità i bastimenti dovranno appartenere a cittadini dello Stato, od a persone che vi abbiano domicilio da cinque anni almeno.

Tuttavia gli stranieri anche non domiciliati, nè residenti nello Stato, potranno partecipare alla proprietà dei bastimenti nazionali fino alla concorrenza di un terzo.

Art. 48.

Lo straniero che a qualunque titolo abbia acquistato la proprietà di un bastimento nazionale per una quota maggiore del terzo del suo valore, dovrà entro il termine di un anno fare il trapasso dell'eccedente a persona avente le qualità volute dalla presente legge.

In difetto ne sarà ordinata dal tribunale la vendita sull'istanza dell'amministrazione marittima.

Art. 49.

Verun bastimento proveniente da vendita fatta da un suddito di potenza in istato di ostilità con una potenza in istato di pace col Governo del Re, potrà ottenere la nazionalità italiana.

Potrà però il ministro della marina, constandogli della verità della vendita, accordare la nazionalizzazione.

Art. 50.

Per ottenere l'atto di nazionalità, il bastimento dovrà essere stazato secondo il metodo e le norme che saranno determinate dal regolamento.

Art. 51.

La indicazione delle partecipazioni nella proprietà del bastimento deve farsi per carati o per frazioni di carato.

Art. 52.

Tutti i bastimenti nazionalizzati saranno descritti in apposita matricola.

Art. 53.

Il bastimento sarà inscritto sulla matricola del circondario marittimo ove è domiciliato il proprietario.

Quando vi sieno più proprietari la iscrizione si farà presso il circondario in cui ha domicilio il maggiore interessato, ovvero l'armatore od il rappresentante, di cui all'articolo 60.

Art. 54.

L'atto di nazionalità è valevole per tutta la durata del bastimento, quando questo non cambi denominazione o conformazione.

Art. 55.

I trapassi di proprietà eseguiti secondo le leggi saranno denunciati all'autorità marittima nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 56.

Se il proprietario vorrà procedere alla demolizione di un suo bastimento, dovrà farne la dichiarazione al

(276-A) console di marina del circondario nello Stato ed all'estero agli ufficiali consolari.

Art. 57.

Il bastimento del quale non si abbia da due anni notizia sarà cancellato dai ruoli.

Art. 58.

I ruoli di equipaggio di cui ogni bastimento deve essere munito sono spediti dai consoli e vice-consoli di marina.

Capo IV. — *Dei proprietari e degli armatori dei bastimenti*

Art. 59.

È armatore colui che impiega il bastimento per uno o più viaggi o spedizioni, munendolo degli oggetti a ciò necessari, ed affidandolo alla direzione di un capitano o patrone, sia egli o no il proprietario del bastimento.

Art. 60.

Prima dell'armamento del bastimento dovranno i proprietari fare atto di dichiarazione di armatore dinanzi al console o vice-console di marina nello Stato, e dinanzi all'ufficiale consolare all'estero, ovvero si dovrà esibire il documento comprovante le facoltà ottenute dalle persone che rappresentano.

In mancanza di tale dichiarazione o giustificazione sarà considerato armatore il proprietario che rappresenti più della metà degli interessi del bastimento, o se non vi sia chi rappresenti più della metà del bastimento, saranno considerati armatori tutti i compartecipi.

Coloro che saranno dichiarati armatori per una spedizione o viaggio saranno considerati come tali nelle spedizioni successive se non vi saranno dichiarazioni contrarie.

Art. 61.

Quando nè il proprietario, nè l'armatore sieno domiciliati nel circondario in cui è o deve essere inscritto il bastimento, o quando vi sieno più partecipi nella proprietà dello stesso bastimento, o più armatori, o quando l'armatore fosse l'istesso capitano dovranno i proprietari od armatori deputare una persona che sia domiciliata nel circondario in cui il bastimento è inscritto, la quale li rappresenti dinanzi all'amministrazione marittima.

Art. 62.

I proprietari e gli armatori sono responsabili verso lo Stato delle pene pecuniarie incorse dal capitano o patrone nell'esercizio delle di lui funzioni.

Art. 63.

I proprietari e gli armatori sono ancora responsabili solidariamente per il pagamento delle tasse e di altri diritti marittimi, per la retribuzione e le paghe e per le ritenzioni di paghe dovute alla Cassa degli invalidi della marina mercantile, per le spese di nutrimento e di ritorno in patria degli uomini dell'equipaggio e per ogni spesa fatta per i medesimi dagli agenti governativi, se tali spese dovessero essere a carico del bastimento.

Pel rimborso della spesa in questo articolo indicata, i consoli potranno spedire ingiunzioni, le quali saranno rese esecutorie con decreto del presidente del tribunale, salvo il richiamo al tribunale del circondario dentro il termine di giorni dodici, previo bensì il pagamento della somma di cui il reclamante farà fede con apposita quietanza unita al ricorso, che non sarà altrimenti ammesso.

Art. 64.

Per garanzia del pagamento dei diritti e delle spese menzionati nell'articolo precedente, il proprietario o l'armatore presterà ad ogni armamento cauzione fideiussoria per somma eguale al decimo del valore del bastimento.

La cauzione s'intenderà vincolata anche per il tempo del disarmo fino alla effettuazione di un nuovo armamento.

In caso di vendita del bastimento a favore di nazionali o di cambiamento di armatori, la cauzione non s'intenderà liberata se non quando la nuova cauzione presentata dal compratore o dai nuovi armatori sarà stata accettata.

CAPO V. — *Dei capitani e patroni.*

Art. 65.

Niuno può comandare un bastimento mercantile colla bandiera dello Stato se non è patentato capitano o patrone, od altrimenti autorizzato a termini della presente legge.

(276-A)

Art. 66.

I capitani si dividono in due categorie, cioè: capitani di lungo corso e capitani di gran cabotaggio.

Vi è una sola categoria di patroni.

Art. 67.

I capitani di lungo corso possono comandare bastimenti di qualunque portata ed estenderne la navigazione a qualunque viaggio dei due emisferi.

La navigazione dei capitani di gran cabotaggio è circoscritta alle coste del Mediterraneo, del mar Nero, del mar d'Azoff e delle isole corrispondenti; uscendo dallo stretto di Gibilterra, alle coste oceaniche di Spagna, di Portogallo, di Francia, delle isole britanniche, mar del Nord, mar Baltico ed alle coste d'Africa sino al Senegal, comprese le isole a non più di 300 miglia da tutte le coste suddette; uscendo dal canale di Suez, al mar Rosso, golfo Persico e coste indiane sino a Bombay ed isole adiacenti.

I capitani di gran cabotaggio non possono comandare navi di una portata superiore alle 500 tonnellate.

La navigazione dei patroni è limitata alle coste del Mediterraneo e sue isole, e non possono i medesimi comandare navi di una portata superiore a cento tonnellate.

Art. 68.

I marinai nazionali, i quali abbiano 24 anni di età e cinque anni di effettiva navigazione, sappiano leggere e scrivere ed abbiano conoscenza della bussola, potranno essere autorizzati a comandare bastimenti di una portata non maggiore di trenta tonnellate per il piccolo traffico di costa entro i limiti determinati dal regolamento.

Art. 69.

I capitani di gran cabotaggio ed i patroni che si trovassero in paesi posti al di là dei limiti assegnati alla loro navigazione potranno essere autorizzati dai reg consoli a comandare bastimenti di bandiera nazionale per il traffico nei canali e fiumi in tutta la loro estensione, e lungo le coste marittime entro un raggio di 300 miglia marine a partire dal porto del loro armamento.

Art. 70.

Per conseguire le patenti di capitano di lungo corso o di gran cabotaggio e quelle di patrone si richiedono le condizioni seguenti:

a) Essere cittadini dello Stato;

b) Avere l'età di 24 anni compiti;

c) Non essere mai stati condannati a pene criminali ed anche correzionali per truffa, furto, falso od altro reato contro la fede pubblica;

d) Avere tre anni di effettiva navigazione per conseguire le patenti di patrone, e di quattro anni per le patenti di capitano.

Questa navigazione dovrà almeno per metà essere compiuta su bastimenti nazionali e per un anno essere stata eseguita in viaggi della classe a cui aspira il candidato o di una classe superiore;

e) Avere superato con buon esito un esame tecnico pratico, secondo i programmi che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 71.

I capitani e patroni i quali avessero ottenuta la naturalità, non potranno conseguire lo scambio delle loro patenti se non coll'adempimento delle condizioni prescritte pel grado a cui aspirano.

Tuttavia il ministro di marina potrà, secondo i casi, dispensarli dall'esame, previo il voto favorevole del Consiglio dell'ammiragliato.

Art. 72.

Gli ufficiali di vascello, i piloti, e secondi piloti e gli allievi di pilotaggio della regia marina provvisti di pensioni di riposo, riformati, congedati o dimissionari potranno ottenere le patenti di grado nella marina mercantile, cioè: gli ufficiali di vascello ed i piloti quelle di lungo corso, i secondi piloti quelle di capitano di gran cabotaggio, e gli allievi di pilotaggio quelle di patrone.

Il conferimento di tali patenti sarà subordinato alle condizioni di età, di navigazione ed altre stabilite dall'articolo 70, eccettuata quella dell'esame.

Art. 73.

Le patenti sono rilasciate a nome del Re pei capitani dal ministro di marina, e pei patroni dai consoli, secondo le norme che saranno prescritte dai regolamenti.

Capo VI. — *Degli equipaggi dei bastimenti e degli ufficiali di bordo.*

Art. 74.

Nella composizione degli equipaggi dei bastimenti sono considerati ufficiali di bordo sotto la dipendenza del capitano:

(276-A) 1° Il secondo, il quale sostituisce il capitano nelle di lui assenze;

2° Il piloto;

3° Il medico chirurgo di bordo;

4° Il macchinista in primo sui piroscafi;

5° Il macchinista in secondo;

6° Il sopracarico, unicamente per quanto riguarda le sue attribuzioni commerciali.

Sono considerati sottoufficiali sotto la dipendenza del capitano e degli ufficiali di bordo:

1° Il nostromo o nostromi i quali fanno eseguire le manovre e vigilano sull'attrazzatura del bastimento;

2° Il piloto pratico per tutto il tempo che gli è affidata la direzione del bastimento;

3° Il mastro d'ascia per gli effetti soltanto dell'abbandono del bastimento.

Art. 75.

Per essere ammesso a navigare in qualità di secondo si dovranno adempiere le seguenti condizioni:

a) Avere compiuto l'età d'anni 21;

b) Avere 24 mesi di navigazione effettiva sopra bastimenti nazionali;

c) Aver superato l'esame di patrone.

Nei viaggi al di là dei limiti prescritti per la navigazione dei capitani di gran cabotaggio, il secondo di bordo dovrà avere il grado di capitano.

Art. 76.

Per essere imbarcato come piloto si richiedono in tutti i casi 36 mesi di navigazione da marinaio de'quali una metà sopra bastimenti nazionali.

Art. 77.

Le condizioni necessarie per esercitare l'arte di macchinista, tanto in primo che in secondo, saranno determinate dal regolamento

Art. 78.

In tutti i casi, eccettuati quelli di navigazione di patroni e di costa, sarà obbligatorio l'imbarco di un secondo.

Art. 79.

Il numero minimo d'equipaggio per ciascuna classe di bastimenti sarà stabilito dal regolamento.

Nell'armamento del bastimento il capitano e due terzi almeno dell'equipaggio devono essere nazionali.

Gli ufficiali consolari all'estero potranno, però secondo l'esigenza dei casi, permettere l'arruolamento di marinai esteri al di là della prescritta proporzione.

Quanto al capitano o patrone, non sarà permesso di far ricorso ad esteri, se non quando ciò divenisse necessario per impossibilità di provvedersi di nazionali. (276-A)

Art. 80.

Nessun nazionale potrà essere ammesso a far parte dell'equipaggio di un bastimento mercantile, se non sia inscritto nelle matricole o nei registri della gente di mare.

Art. 81.

Alle convenzioni di arruolamento fra il capitano, patrone od armatore e le persone dell' equipaggio provvedono le leggi commerciali.

CAPO VII. *Disposizioni relative allo sbarco ed ai congedi delle persone dell'equipaggio in paese estero.*

Art. 82.

Gli ufficiali consolari in paese estero potranno, quando vi fossero gravissimi motivi, ed il bastimento fosse diretto nei porti dello Stato, prorogare il termine dell'arruolamento delle persone dell'equipaggio per un tempo non eccedente i tre mesi. In questo caso il marinaio avrà diritto ad una proporzionata gratificazione in aumento del suo salario.

Art. 83.

Lo sbarco in paese estero d'individui arruolati sui bastimenti nazionali, quando non segua per essere finito l'arruolamento o per consenso delle parti, non potrà avere luogo se non per necessità di riparare il bastimento, o di prevenire disordini a bordo od abusi di potere, o per altre circostanze da riconoscersi dagli ufficiali consolari, ed in loro mancanza da chi ne fa le veci.

Le persone dell'equipaggio tuttavia soggette all'obbligo della leva non potranno essere sbarcate in paese estero, ancorchè fosse finito l'arruolamento, o vi fosse il consenso delle parti.

Art. 84.

Nel caso in cui avesse luogo lo sbarco in paese estero di un individuo dell'equipaggio, dovrà il capitano o patrone saldare al medesimo il suo conto.

Art. 85

Se un individuo dell'equipaggio di un legno nazionale fosse sbarcato o abbandonato in paese estero od in un un porto dello Stato diverso da quello dell'arruolamento senza che abbia ricevuto contemporaneo arruolamento sopra altro bastimento, le spese del di lui ritorno in patria saranno poste:

(276-A) *a*) A carico del bastimento e saranno sborsate dal capitano o patrone all'uffiziale consolare o all'amministratore di marina nell'atto dello sbarco, in tutti i casi in cui la persona sbarcata sia stata congedata dall'armatore, capitano o patrone per qualunque causa non procedente dal fatto o dalla volontà dell'arruolato;

b) A carico dell'armatore quando lo sbarco sia conseguenza di naufragio o di altra forza maggiore, e saranno pagate sul prodotto degli avanzi, se ve ne ha, del bastimento e dei suoi attrezzi, e sui noli delle mercanzie salvate;

c) A carico della persona sbarcata, se il di lei sbarco sia conseguenza di malattia o di ferita, la cura delle quali sia dalle leggi commerciali posta a carico dell'arruolato;

d) A carico di chi sarà indicato dall'ordinanza di sbarco quando questo avrà luogo per comando dell'autorità consolare o marittima.

I capitani o patroni, gli armatori e la cauzione di cui all'articolo 64, meno i casi di sbarco per causa di reato, saranno responsabili verso lo Stato delle spese occorse pel ritorno in patria delle persone dell'equipaggio, salvo il loro regresso verso chi di diritto.

Art. 86.

Le indennità di via che pel disposto del precedente articolo si dovessero anticipare dal capitano o patrone alle persone congedate, saranno determinate dal regolamento.

In tutti gli altri casi sarà provveduto al ritorno della gente di mare per cura dell'ufficiale consolare o dell'amministratore di marina.

Le spese da rimborsarsi saranno liquidate dall'amministratore di marina nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, secondo che il ritorno avrà avuto luogo su bastimenti nazionali, od esteri, o per via di terra.

Capo VIII. — *Delle visite dei bastimenti e delle partenze.*

Art. 87.

Ogni bastimento che intraprende una navigazione deve trovarsi in buono stato di navigabilità, e soddisfare alle condizioni di sicurezza e di buona costruzione che saranno prescritte dal regolamento.

Inoltre dovrà essere munito degli attrezzi, corredi

ed istrumenti che saranno parimenti determinati dal regolamento. (276-A)

Art. 88.

Niun bastimento potrà mettersi in navigazione se non ne sarà accertato da apposita visita e perizia il buono stato di navigabilità.

I bastimenti che esercitano il piccolo traffico dei battelli pescarecci, meno quelli addetti alla gran pesca, sono esenti dalla visita.

Art. 89.

La visita delle navi a vela od a vapore dovrà farsi ad ogni viaggio che intraprendono di lungo corso o di gran cabotaggio.

Per i bastimenti destinati ad altri viaggi la visita si farà d'anno in anno, se siano a vela, e di tre in tre mesi se a vapore.

Art. 90.

I bastimenti subiranno alla partenza una seconda visita, la quale sarà principalmente diretta a verificare che il bastimento non sia eccessivamente caricato e ad accertare che sia munito degli oggetti di corredo ed altri attrezzi di cui all'articolo 87.

Art. 91.

Il tempo, il modo, la forma di procedere alla visita saranno determinati dal regolamento.

Art. 92.

Le disposizioni dei precedenti articoli saranno applicabili alla visita dei bastimenti che armassero o caricassero in paese estero.

In questi casi gli ufficiali consolari provvederanno per l'eseguimento delle visite.

Art. 93.

I capitani o patroni non potranno ottenere le carte di bordo se non giustificheranno di essersi uniformati alle prescrizioni contenute nei precedenti articoli del presente capo.

Parimente le capitanerie dei porti non permetteranno la partenza dei bastimenti soggetti a seconda visita se non consterà che questa sia stata eseguita con esito soddisfacente.

Art. 94.

Gli agenti di sanità marittima non rilascieranno le patenti od i permessi sanitari di cabotaggio, se i capitani o patroni dei bastimenti nazionali non presenteranno loro il ruolo di equipaggio, munito del *visto* dell'amministratore di marina del luogo.

(276-A) Le stesse disposizioni saranno applicabili ai capitani e patroni dei bastimenti esteri, pei quali le carte di bordo dovranno inoltre essere munite del *visto* del rispettivo console.

Capo IX. — *Del trasporto dei passeggieri.*

Art. 95.

È delegata all'amministrazione della sanità marittima l'ispezione e la vigilanza sul trasporto dei passeggieri secondo le norme prescritte dai successivi articoli.

Art. 96.

Il regolamento determinerà il numero dei passeggieri secondo la qualità dei viaggi e dei bastimenti, come pure stabilirà le condizioni per l'assetto interno della nave, la disposizione delle *cuccette*, la provvista dei viveri e tutte le altre norme e cautele.

Art. 97.

Qualunque sia la natura del viaggio ed il numero delle persone imbarcate, l'autorità sanitaria potrà vietare l'imbarco d'individui ammalati o convalescenti di lunga e grave malattia.

Qualora per siffatta ragione una persona imbarcata dovesse lasciarsi a terra, dovrà essere sbarcata con essa anche la sua famiglia, ove lo richieda, e sarà ad essi restituito quanto avessero già pagato in conto di nolo.

Art. 98.

L'imbarco ed il trasporto in viaggi marittimi di lungo corso o di gran cabotaggio d'individui mentecatti, idioti, sordo-muti, ciechi o storpi o di ragazzi minori degli anni 15, non sarà permesso, se non quando siano accompagnati da parenti, tutori, o vi sia persona che offra garanzia per la dovuta assistenza durante il viaggio, e per la loro sussistenza all'arrivo nel luogo di destinazione.

Art. 99.

Nei viaggi fuori lo stretto di Gibilterra ed il canale di Suez quando il numero degli individui imbarcati, compreso l'equipaggio, ecceda i cento e cinquanta, sarà obbligatorio lo imbarco di un medico da approvarsi dall'amministrazione sanitaria sulla proposta del capitano o dell'armatore.

Art. 100.

Nella visita di cui all'articolo 90 si verificherà se

sieno osservate le prescrizioni del regolamento riguardante il trasporto di passeggieri. (276-A)

Art. 101.

Nei viaggi al di là dello stretto di Gibilterra o del canale di Suez, i passeggieri avranno il diritto di restare a bordo e di godere dei viveri per 48 ore successive all'arrivo del bastimento nel porto di destinazione, a meno che non fosse obbligato di ripartirne immediatamente.

Art. 102.

Nel caso che il bastimento per qualsiasi causa non lasciasse il porto nel giorno fissato per la partenza, il passeggiere avrà diritto nel frattempo di essere alloggiato e nutrito a bordo, senza pregiudizio dei danni ed interessi che fossero dovuti a termini di diritto.

Se il ritardo eccede i dieci giorni, il passeggiere potrà inoltre sciogliere il contratto, ed in questo caso il nolo dovrà restituirsi per intiero.

Se il detto ritardo sarà causato da tempo cattivo, lo scioglimento del contratto per parte dei passeggieri non avrà luogo se non colla perdita di un terzo del nolo.

La circostanza del tempo cattivo sarà dichiarata dal capitano del porto o da chi ne farà le veci.

Art. 103.

Meno il caso di contraria stipulazione, ogni bastimento noleggiato per trasporto di passeggieri dovrà, qualunque sia il loro numero, condurli direttamente nel porto di destinazione.

Nel caso che il bastimento stornasse il cammino o facesse rilascio, i passeggieri continueranno ad essere alloggiati e nutriti a spese del bastimento, senza pregiudizio dei danni e interessi e della facoltà di risolvere il contratto, se il ritardo fosse conseguenza di forza maggiore o di altra causa indipendente dalla volontà del capitano.

Art. 104.

Le precedenti disposizioni si applicano anche ai bastimenti esteri che imbarcano passeggieri nello Stato.

Le visite però saranno eseguite previo avviso al rispettivo agente consolare.

Per guarentire l'adempimento delle obbligazioni e degl'impegni assunti, i capitani di bastimento esteri dovranno fornire cauzione nei modi e per l'ammontare a determinarsi dal regolamento.

Capo X. — *Della polizia di bordo.*

Art. 105.

I capitani e patroni devono mantenere l'ordine e la polizia del proprio bastimento, e tutte le persone che vi sono imbarcate, in qual si voglia qualità, devono loro rispetto ed obbedienza in tutto ciò che concerne la tranquillità del bordo, la sicurezza del bastimento, la cura delle mercanzie ed il successo della spedizione.

A questo effetto i capitani e patroni potranno valersi del potere disciplinare loro accordato dalla presente legge.

In nessun caso il capitano o patrone potrà impedire che la gente del suo bordo si presenti agli amministratori di marina od agli ufficiali consolari all'estero per porgere reclami.

Oltre il giornale nautico, prescritto dalle leggi commerciali, i capitani o patroni terranno a bordo di ogni bastimento maggiore di trenta tonnellate un registro di disciplina, nel quale saranno annotate le mancanze, le punizioni e tutte le indicazioni prescritte dalla presente legge.

Art. 106.

Se a bordo di un bastimento siasi commesso durante la navigazione un crimine o delitto, il capitano o patrone dovrà procedere a termini dell'articolo 455.

Nel caso di un decesso avvenuto a bordo, il capitano o patrone procederà a norma del successivo articolo 456.

Art. 107.

Se nel corso del viaggio mancassero o si guastassero le provviste d'acqua e le vettovaglie, il capitano o patrone dovrà provvedere al bisogno della gente imbarcata con tutti i mezzi possibili.

A questo effetto egli deve procurare di rifornirsene dai bastimenti che incontrasse od altrimenti approdando al più vicino luogo, quand'anche fosse per ciò necessario deviare di rotta.

Art. 108.

Se la gente dell'equipaggio non riceve l'intera razione convenuta prima della partenza, ed in mancanza di convenzione quella stabilita dal regolamento mentre esistevano a bordo provviste in sufficiente quantità, od, essendo queste mancate od alterate, era possibile

(276-A) cesso verbale firmato dagli uffiziali di bordo e registrato nel giornale nautico, quando il conservare i surriferiti oggetti potesse essere nocivo all'igiene di bordo.

Art. 113.

Qualora gli oggetti di cui nei due precedenti articoli non sieno reclamati dagli aventi diritto nel termine di un anno dal giorno dell'avviso che si darà nella forma stabilita dal regolamento saranno venduti in subasta.

Il prodotto dei medesimi, come pure il denaro lasciato dal defunto, dedotte le spese, sarà depositato nella Cassa dei depositi e prestiti per conto di chi spetta.

Capo XI. — *Della polizia della navigazione.*

Art. 114.

I bastimenti della marina mercantile inalberano la bandiera nazionale, secondo il modulo e le proporzioni stabilite dal regolamento.

Essi in corso di navigazione devono avere a bordo, oltre i documenti indicati nell'articolo 43, i verbali di visita.

Art. 115.

Se per infortunio od altra forza maggiore si perdessero in viaggio le carte di bordo, dovrà il capitano o patrone farne constare nel primo luogo di approdo all'amministratore di marina od al regio uffiziale consolare. Se l'approdo avrà luogo in paese estero, l'uffiziale consolare lo munirà di carte provvisorie per continuare la navigazione.

Saranno pure muniti di un atto di nazionalità provvisorio e di un ruolo anche provvisorio i bastimenti che fossero costrutti od acquistati all'estero per essere nazionalizzati.

Art. 116.

I bastimenti da guerra dello Stato esercitano la sorveglianza di pulizia sui bastimenti nazionali, così in alto mare, che in paese estero, ove non sia un agente consolare o dietro invito di questo.

A questo fine i comandanti dei medesimi possono procedere alla visita del bastimento, all'ispezione delle carte di bordo, ricevere le denunzie e le querele dei capitani; e delle persone imbarcate e farsi consegnare i delinquenti.

I bastimenti che mancassero di alcuna delle pre-

scritte carte di bordo, o che avessero carte di bordo false, saranno condotti in un porto dello Stato od in quel porto estero più vicino in cui risieda un regio uffiziale consolare. (276-A)

Art. 117.

Ogni bastimento da guerra dello Stato, quantunque non destinato all'ufficio d'incrociatore, il quale incontrasse in qualunque mare un bastimento nazionale, che per trovarsi nelle condizioni previste negli articoli 359 e 360 della presente, fosse sospetto di attendere alla tratta di schiavi, è autorizzato alla cattura del medesimo ed a condurlo nei porti dello Stato, od in quel porto estero più vicino, in cui risieda un regio uffiziale consolare.

Art. 118.

I capitani e i patroni che incontrassero in mare, o ritrovassero nei porti esteri qualche bastimento da guerra dello Stato, dovranno somministrare i ragguagli, le informazioni e le notizie di cui fossero richiesti.

Art. 119.

Dovranno ancora i capitani e patroni obbedire alla chiamata dei bastimenti da guerra di potenze amiche ed essendone richiesti, giustificare la propria nazionalità, sotto pena di decadere dalla protezione del Governo qualora fossero danneggiati in conseguenza del rifiuto.

Non sono però tenuti in tempo di pace a sottoporsi ad alcuna visita o ad altro atto di giurisdizione per parte di bastimenti esteri, salvo quanto è stabilito relativamente ai paraggi soggetti alle crociere per impedice la tratta degli schiavi.

I capitani e patroni ai quali fosse fatta violenza, debbono protestare, e farne apposita relazione all'autorità competente.

Art. 120.

Appartiene esclusivamente al capitano o patrone il comando del bastimento in ciò che riguarda la manovra e la direzione nautica.

È proibita qualunque convenzione diretta ad eludere il disposto del presente articolo.

Art. 121.

Il capitano o patrone, finchè dura il suo mandato, non può dimettersi dalla sua carica, nè lasciare il bastimento, senza consenso degli armatori, e senz'autorizzazione degli amministratori di marina, o degli ufficiali consolari.

(267A-)

Art. 122.

Mancando per qualsiasi causa il capitano o patrone, il comando della nave apparterrà di diritto al secondo, e in difetto agli altri ufficiali di marineria di bordo, secondo il loro grado, e poi al nostromo, fino al primo luogo di approdo, dove, in mancanza delle disposizioni degli armatori, sarà provveduto dall'autorità marittima o consolare.

Art. 123.

È vietato ai capitani o patroni di imbarcare sul bastimento da essi comandato armi o munizioni da guerra senza che sieno descritte sul ruolo d'equipaggio dall'amministratore di marina o dagli ufficiali consolari, sotto l'osservanza delle discipline stabilite dal regolamento.

Non potrà farsi alcun aumento tanto nelle armi e munizioni quanto negli uomini dell'equipaggio senza l'autorizzazione dei suddetti funzionari.

Art. 124.

I capitani o patroni per ciò che concerne l'illuminazione per la navigazione notturna, i segnali in tempo di nebbia e la direzione del bastimento per evitare gli scontri, dovranno uniformarsi alle prescrizioni del relativo regolamento.

Inoltre nell'entrata od uscita da un porto, in passaggi di canali ed in tutte le altre circostanze in cui maggiori possono essere i pericoli devono trovarsi in coperta assistiti dagli ufficiali di bordo.

Art. 125.

Qualunque sia il pericolo, il bastimento non potrà essere abbandonato senza che il capitano o patrone abbia sentito il parere degli ufficiali di bordo, il medico escluso, e di due almeno dei più provetti marinai.

In questo caso il capitano o patrone deve sempre essere l'ultimo a scendere dal bordo e salvare con sè il giornale, le carte e quanto può degli oggetti preziosi.

Art. 126.

Se un bastimento abbia naufragato, o per qualunque altro sinistro siasi perduto, come pure ogni qualvolta, in seguito ad uno scontro o altro accidente occorso al bastimento, ne siano derivate ferite o la morte di qualche individuo, verrà redatto analogo processo verbale, e si procederà dall'amministrazione di marina nello Stato, e dall'ufficiale consolare all'estero, a sommarie informazioni sulla causa del sinistro e sulla condotta

del capitano o patrone nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento. (276-A)

Qualora risultino motivi di sospetto sulla condotta del capitano o patrone o di altra persona implicata nel fatto, saranno le informazioni e i documenti spediti all'autorità competente per l'opportuno procedimento.

Art. 127.

È vietato ai capitani e patroni che si trovano in paese estero di concedere asilo ad individui anche nazionali che fossero ricercati dalla giustizia per reati comuni.

Art. 128.

I capitani o patroni dei bastimenti nazionali devono dare ricovero agl'individui della marineria nazionale che si trovassero abbandonati in paese estero, dove non risiedesse alcun ufficiale consolare dello Stato.

Sono pure in obbligo di ricevere al loro bordo quegl'individui nazionali che gli ufficiali consolari fossero per qualunque ragione nella necessità di far ritornare in patria, con che il numero di detti individui non ecceda la proporzione di uno per 50 tonnellate di portata.

Le spese di mantenimento e del nolo, così degli uni come degli altri, quando ne sia il caso, saranno regolate e rimborsate nel modo che sarà stabilito dal regolamento.

Nulla è innovato alle leggi sui consolati per quanto riguarda il trasporto dei delinquenti.

Capo XII. — *Degli arrivi dei bastimenti.*

Art. 129.

All'arrivo di bastimenti nazionali in un porto o radà dello Stato per destinazione o per rilascio gli agenti della sanità marittima incaricati della visita sanitaria, si faranno presentare il giornale di bordo e vi apporranno il loro *visto.*

Art. 130.

I capitani o patroni sono obbligati di presentarsi personalmente nelle ventiquattr'ore dal loro arrivo ed ammessione a pratica all'amministratore di marina nello Stato od all'uffiziale consolare in paese estero e di consegnar loro le carte di bordo.

Art. 131.

Entro ventiquattro ore dall'arrivo e dall'ammessione a pratica nei porti dello Stato, i capitani e pa-

(276-A) troni dovranno pure consegnare all'amministratore di marina il registro di disciplina.

I patroni dei bastimenti che non hanno registro di disciplina dovranno, nell'egual termine, denunciare i reati commessi al loro bordo.

Nell'uno e nell'altro caso dovranno entro lo stesso termine render conto delle pene da essi inflitte alle persone dell'equipaggio come pure del costo delle razioni state ridotte a titolo di punizione.

Art. 132.

I capitani e patroni dei bastimenti nazionali sono tenuti di dare all'amministratore di marina, al capitano del porto od all'uffiziale consolare del luogo dell'approdo quelle informazioni sul loro viaggio di cui fossero richiesti.

Art. 133.

I capitani e patroni dei bastimenti nazionali devono, quando ne siano richiesti, presentare agli amministratori di marina nello Stato, ed agli uffiziali consolari all'estero, le persone del loro equipaggio ed i passeggieri per quei confronti che fossero del caso.

Capo XIII. — *Dei naufragi e dei ricuperi.*

Art. 134.

Il capitano di un legno nazionale, il quale incontri qualche bastimento, anche straniero o nemico, in pericolo di perdersi, deve accorrere in suo aiuto e prestargli ogni possibile assistenza.

Art. 135.

Il capitano di un bastimento che avesse prestato soccorso ad una nave avrà diritto al risarcimento dei relativi danni.

Se il soccorso sia stato prestato con rischio del bastimento o delle persone, sarà inoltre corrisposto un premio che non potrà eccedere il decimo del valore degli effetti salvati.

Tanto pei danni, quanto pel premio di cui sopra, competerà privilegio sulla nave, sui noli e sul carico da avere grado dopo le spese di giustizia e prima degli altri privilegi ammessi dalle leggi commerciali.

Art. 136.

Nel caso di naufragio od altro sinistro di qualche bastimento sulle coste dello Stato, sarà provveduto dall'amministratore di marina al soccorso dei naufra-

ghi. Qualsiasi altra autorità del luogo dovrà accorrere e coadiuvare l'amministratore di marina. (276-A)

In mancanza dell'amministratore, spetta al sindaco del luogo di dare i primi e necessari provvedimenti.

L'autorità che procede al salvataggio, avrà facoltà di richiedere la forza pubblica ed il servizio di qualunque persona.

Art. 137.

In mancanza del capitano, dei proprietari, degli assicuratori del bastimento e del carico o dei loro mandatari, legalmente autorizzati, la gestione del ricupero e le disposizioni per la custodia degli oggetti naufragati incombono esclusivamente all'amministratore di marina.

Art. 138.

Se il bastimento sia di bandiera estera, l'amministratore di marina ne informerà immediatamente l'agente consolare della nazione a cui il bastimento appartiene, e, qualora questi ne faccia domanda, gli lascierà la cura del salvataggio, limitandosi a prestarvi il suo concorso quando ne sia richiesto.

Art. 139.

Chiunque avrà raccolto o ricuperato tali oggetti provenienti da naufragio, dovrà farne l'immediata consegna alla persona che dirige le operazioni di salvataggio, ovvero al sindaco, ed avrà soltanto, ove ne sia il caso, diritto al rimborso delle spese, e ad una mercede per le fatiche del ricupero.

Art. 140.

La retribuzione delle persone accorse al salvataggio sarà regolata dall'amministratore di marina, secondo l'importanza delle cose salvate, la prontezza con cui fu reso il servizio ed il pericolo incorso per eseguire il salvamento.

Art. 141.

Nessuna convenzione o promessa di mercede per assistenza al salvataggio, tanto del bastimento, come delle persone o mercanzie, sarà obbligatoria, se sia stata fatta in pieno mare, o al momento del sinistro.

Art. 142.

Le persone dell'equipaggio sono sempre obbligate a lavorare pel ricupero del bastimento, degli attrezzi e del corredo.

Art. 143.

Le spese alle quali dà luogo l'infortunio sono a carico del ricupero.

(276-A) Occorrendo l'urgenza di un'anticipazione di danaro, questo sarà fornito dall'erario dello Stato sulla domanda del console del circondario marittimo.

Art. 144.

Per soddisfare alle spese di ricupero e alle relative mercedi, il console di marina potrà ordinare in tutto od in parte la vendita delle cose salvate.

Potrà pure ordinare la vendita di quegli oggetti che non si potessero conservare, o la cui custodia importasse grave spesa.

Art. 145.

Compiute le operazioni di ricupero, il console di marina diffiderà, mediante avviso da inserirsi nel giornale ufficiale del regno, gl'interessati a giustificare le loro ragioni di proprietà sugli oggetti ricuperati.

Trascorso un anno dalla pubblicazione, senza che sieno comparsi gli aventi diritto agli oggetti salvati, il console di marina ne farà eseguire la vendita e consegnare il prezzo nella Cassa dei depositi della gente di mare per conto di chi spetta.

Art. 146.

Decorsi cinque anni senza che alcuno abbia fatto reclami, o se i fatti reclami sieno stati rigettati con sentenza passata in giudicato, oppure siasi perento il giudizio, il prodotto della vendita si devolverà all'erario dello Stato.

Art. 147.

Sul prodotto della vendita del bastimento e del carico saranno privilegiate nell'ordine seguente:

1° Le spese di vendita;

2° Le spese di salvataggio e custodia degli effetti naufragati, comprese le rimunerazioni delle persone accorse al salvataggio e le spese di trasferta degli amministratori di marina.

Sugli avanzi del bastimento e sui noli saranno privilegiati gli alimenti del capitano e dell'equipaggio, le indennità di via pel loro ritorno in patria ed i salari dell'equipaggio stesso, indi i crediti privilegiati a termini delle leggi commerciali.

Art. 148.

Coloro che trovassero in alto mare un bastimento abbandonato e riuscissero a metterlo in salvo in uno dei porti dello Stato, saranno tenuti a farne denuncia all'amministratore di marina entro ventiquattr'ore dal loro approdo.

Se il ricupero avrà avuto luogo fuori vista da terra,

gl'inventori avranno diritto, oltre al rimborso delle spese, all'ottavo del valore del bastimento e del carico salvato. (276-A)

Se invece il bastimento fosse trovato in vista da terra, coloro che lo avranno salvato avranno diritto al rimborso delle spese e ad una ricompensa come è stabilito all'articolo 135.

Art. 149.

Le merci, gli attrezzi e altri oggetti d'ignota provenienza trovati nel litorale dello Stato, in mare, a galla, sott'acqua, o sulla spiaggia, salvo che il loro valore non eccedesse lire cinque, come pure le vesti ed altri oggetti trovati sopra cadaveri di naufraghi, dovranno dagli inventori essere denunciati entro ventiquattr'ore all'amministratore di marina locale, od altrimenti al sindaco.

Gli inventori che faranno la consegna entro il termine sopra stabilito, avranno diritto al rimborso delle spese ed al premio del decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata, ed ove la somma od il prezzo eccedesse lire duemila, al vigesimo del soprappiù.

Art. 150.

Nei casi di cui nei precedenti due articoli, il console di marina provvederà al ritiro ed alla custodia o vendita delle cose salvate, ed alla pubblicazione degli avvisi, come agli articoli 144 e 145.

Qualora il residuo delle cose ricuperate non sia reclamato dagli aventi diritto, nel termine di anni cinque, nei casi previsti dall'articolo 148, ed entro quello di un anno, nei casi previsti dall'articolo 149, o quando i reclami sieno stati rigettati con sentenza passata in giudicato, o sia andato perento il relativo giudizio, il detto residuo sarà devoluto all'inventore.

Art. 151.

Se un bastimento sia sommerso senza lasciar traccia apparente sulle acque, il console del circondario marittimo, nel distretto in cui è avvenuto il sinistro, ne pubblicherà immediatamente avviso circonstanziato.

Ove entro il termine di due mesi dalla fatta pubblicazione, i proprietari o gli interessati nel bastimento o nel carico, non compariscano a dichiarare di volerne operare il ricupero, o comparendo lascino trascorrere quattro mesi senza por mano alle operazioni, o dopo avervi posto mano le abbandonassero per un termine

(276-A) di altri quattro mesi da decorrere dal giorno in cui fossero stati posti in mora, a proseguirle, le cose sommerse si riterranno come abbandonate, e cederanno a profitto della Stato, salvo il prescritto dall'articolo 190.

Art. 152.

Nei casi previsti dagli articoli 148 e 149, l'equipaggio del bastimento che avrà trovato gli oggetti abbandonati o perduti, avrà parte nel premio che spetta al bastimento nel modo che segue:

Se l'arruolamento è *a parte*, il premio sarà compreso negli utili del viaggio, e ripartito nelle medesime proporzioni.

Se l'arruolamento è *a mese* od *a viaggio*, metà del premio apparterrà agli armatori, e l'altra metà sarà ripartita fra le persone dell'equipaggio, in proporzione dei rispettivi salari.

Qualora per operare il salvamento, siasi dovuto prolungare il viaggio, l'arruolato a viaggio avrà inoltre diritto all'aumento di salario, secondo le leggi commerciali.

Art. 153.

Al soccorso dei bastimenti pericolanti nei porti dello Stato, sarà provveduto dalla rispettiva capitaneria; se tuttavia ne seguisse il naufragio, o si facesse getto di mercanzie, sarà provveduto al ricupero dall'amministratore di marina, in tutto come sopra.

Capo XIV. — *Della pesca.*

Art. 154.

La pesca nei mari dello Stato si divide in pesca *limitata* e pesca *illimitata*.

La pesca *limitata* è quella che si fa in vicinanza di terra, nei limiti del circondario a cui appartiene il battello che la esercita, e comprende l'interno dei porti, i canali e stagni, in cui le acque sieno salate ed abbiano comunicazione col mare.

La pesca *illimitata* è quella che si fa lungo le coste dello Stato al di là dei limiti di cui sopra.

Art. 155.

La pesca nelle acque dello Stato è sottoposta agli amministratori di marina, per quanto spetta alla polizia del mare e della navigazione.

Alle regole d'ordine e di polizia dell'esercizio della

pesca è provveduto con leggi e regolamenti per cura e sulla proposta dei competenti dicasteri. (276-A)

Art. 156.

Lo stabilimento di tonnare o mugginare nei mari dello Stato non potrà effettuarsi se non per concessione del ministro di marina, di concerto con quello da cui la pesca dipende.

Questa concessione sarà fatta coll'onere di un annuo canone, e con le altre condizioni ed oneri che saranno determinati nei relativi decreti.

Sarà ugualmente soggetto a concessione dell'amministrazione dello Stato nei modi sovra indicati, lo stabilimento nei mari o nelle spiagge di opere relative all'allevamento ed alla coltura dei pesci, dei testacei, dei crostacei, dei molluschi, del corallo e delle spugne, senza pregiudizio dei diritti già acquistati da altri su tali pesche.

Art. 157.

La pesca del corallo nei mari dello Stato sarà sottoposta al pagamento di un'annua finanza, la quale sarà stabilita per decreto reale.

I bastimenti esteri, i quali non sieno per trattati ammessi a pescare alle stesse condizioni dei nazionali, pagheranno il doppio della finanza da stabilirsi come sopra.

Art. 158.

La pesca del pesce nei mari dello Stato sarà esente da qualsiasi finanza per i legni dei pescatori nazionali e per gli esteri ammessi in forza dei trattati a pescare alle stesse condizioni dei nazionali.

I legni dei pescatori esteri, non assimilati ai nazionali da speciali trattati, pagheranno una finanza da fissarsi con reale decreto.

Art. 159.

I battelli esercenti la pesca *limitata* saranno provveduti di una *licenza* da rinnovarsi ogni anno.

Quelli destinati alla pesca *illimitata* o all'estero saranno muniti delle stesse carte di bordo stabilite per la navigazione.

Art. 160.

I battelli pescherecci di nazioni estere ammessi a pescare nei mari dello Stato e muniti della licenza di cui al precedente articolo 159, saranno soggetti a tutte le discipline stabilite pei nazionali.

Art. 161.

Le barche destinate unicamente al servizio locale

(276-A) delle tonnare e delle mugginare sono esenti dall'obbligo delle carte di bordo e della licenza di cui all'articolo 159 e saranno soggette soltanto alle discipline di polizia marittima.

Art. 162.

Chiunque vorrà assumere la direzione di un battello destinato alla pesca limitata dovrà avere compito l'età di ventun anno, ed avere diciotto mesi d'esercizio di pesca, ovvero la qualità di marinaio.

Art. 163.

Per comandare battelli destinati alla pesca illimitata od all'estero, si richiede:

a) L'età di ventiquattro anni compiti;

b) Che sia portato sulla matricola della gente di mare;

c) Che abbia mesi trentasei di effettiva navigazione, della quale la metà almeno sopra bastimenti nazionali;

d) Che faccia prova d'idoneità nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Questi individui saranno muniti di apposita autorizzazione.

Art. 164.

Per le pesche al di là dello Stretto di Gibilterra, del canale di Suez e del Bosforo, chi dirige il bastimento dovrà almeno avere il grado di capitano di gran cabotaggio o di lungo corso secondo i mari nei quali si esercita la pesca giusta la limitazione prescritta dalla presente legge.

Capo XV. — *Della cassa dei depositi della gente di mare.*

Art. 165.

In ogni capoluogo di circondario marittimo è stabilita una cassa sotto la denominazione di *Cassa dei depositi della gente di mare*, la quale è amministrata dai consoli di marina e tenuta dai tesorieri o da altri contabili dello Stato.

Art. 166.

Questa cassa è destinata a ricevere in modo provvisorio e finchè non se ne possa legalmente disporre:

1° Le somme e gli oggetti preziosi provvenienti da successioni d'individui della gente di mare morti in navigazione od in estero paese;

2° Le multe di cui all'articolo 283, ultimo alinea;

3° Il prodotto dei salvataggi dei bastimenti naufragati sulle coste dello Stato od all'estero ; (276-A)

4° Il prodotto degli oggetti ritrovati sulle spiaggie o ricuperati in mare ;

5° Le somme per sicurezza di diritti o rimborsi all'erario dello Stato, e qualunque altra che fosse in controversia da liquidarsi tanto in favore dell'erario, che della gente di mare.

Art. 167.

È accordata ai tesorieri od altri contabili la provvisione dell'uno per cento da prelevarsi su tutte le somme ricevute in deposito nell'interesse esclusivo dei particolari.

Art. 168.

Le norme per la contabilità di detta cassa saranno determinate dal regolamento.

Capo XVI. — *Disposizioni generali.*

Art. 169.

Tutti gl'inscritti nelle matricole e nei registri della gente di mare devono obbedienza agli amministratori di marina, ai capitani di porto, agli ufficiali consolar ed ai comandanti dei bastimenti da guerra dello Stato che si trovano in alto mare o nei paesi esteri in cui non risieda alcun uffiziale consolare, e sono obbligati ad eseguire quanto venga loro ordinato dai medesimi pel vantaggio dei nazionali, per l'onore della bandiera e per il bene del servizio marittimo.

Essi saranno inoltre tenuti di presentarsi all'uffizio delle autorità suddette e a semplice loro richiesta.

Art. 170.

Occorrendo una somma di danaro per provvedere al ritorno od assistenza di marinai naufragati od altrimenti rimasti privi del loro bastimento, l'anticipazione sarà fatta dall'erario nazionale.

Art. 171.

Al cambio delle attuali patenti di capitano e patrone con quelle prescritte dalla presente legge, come pure pel conferimento delle patenti a quei costruttori navali delle provincie del regno in cui sinora non vi fu obbligo di patenti per tale industria, sarà provveduto con norme speciali stabilite per decreto reale.

I costruttori navali di cui in quest'articolo dovranno giustificare di avere esercitata la loro industria almeno per cinque anni prima della pubblicazione della presente legge.

(276-A)

TITOLO III.

Del servizio dei porti e delle spiaggie.

Capo I. — *Del lido del mare e delle spiaggie.*

Art. 172.

Il lido del mare, i porti, i seni, le spiaggie, i canali, e le lagune sono pertinenza del pubblico demanio, salvo i diritti anteriormente acquistati. Le concessioni ed occupazioni permanenti nel distretto dei medesimi devono essere autorizzate per legge.

I detti luoghi, per quanto spetta agli usi, ai bisogni ed alla polizia del servizio marittimo, dipendono dall'amministrazione di marina.

In tutto ciò che riguarda la difesa militare della frontiera, la proprietà del suolo, la linea doganale e la direzione dei lavori pubblici dipendono i luoghi stessi dalle amministrazioni alle quali sono rispettivamente attribuiti tali servizi.

Art. 173.

Le occupazioni temporanee che non portino opere permanenti nei luoghi indicati nel precedente articolo potranno essere permesse dall'amministrazione di marina per opere essenzialmente utili alla navigazione, alle industrie ed al commercio marittimo.

Tali permissioni potranno in ogni tempo essere rivocate per mezzo di decreto reale.

Art. 174.

Se alcuno senza averne ottenuto l'autorizzazione facesse innovazioni nei porti o nelle spiaggie od in qualunque parte del lido marittimo o del mare territoriale, gli amministratori di marina ed i capitani di porto, rispettivamente nel luogo di loro giurisdizione, ordineranno la demolizione o rimozione delle opere od ingombri vietati, ed in caso di inseguimento potranno farvi procedere d'ufficio a spese dei contravventori.

Art. 175.

È vietato lo scavare ed estrarre arene, pietre, ghiaie e praticare qualunque altra escavazione lungo il lido e le spiaggie del mare, o nel recinto dei porti senza speciale licenza del Ministero di marina.

Art. 176.

Vi saranno dei siti espressamente designati nei quali l'estrazione potrà essere libera.

I siti destinati all'estrazione delle arene e ghiaie sa-

ranno indicati in apposite tabelle da pubblicarsi in ciascun comune del circondario marittimo. (276-A)

Le tabelle saranno formate dal capitano di porto più elevato in grado del circondario, col concorso degl'ingegneri incaricati del servizio dei porti e spiaggie, presentate alle osservazioni delle autorità municipali del luogo, e sottoposte all'approvazione del Ministero di marina.

Art. 177.

Il permesso d'estrazione dai siti che non siano a tale uso destinati, come nel precedente articolo, dovrà richiedersi al capitano del porto più elevato in grado del circondario, e se l'estrazione a farsi sia in distanza minore di sessantacinque metri da opere di proprietà comunale o privata, dovrà concorrervi il consenso dell'autorità municipale, sentiti gli interessati.

Capo II. — *Della polizia amministrativa e di sicurezza dei porti.*

Art. 178.

I capitani ed altri uffiziali di porto provvedono nei luoghi di loro giurisdizione al servizio marittimo, ed invigilano alla polizia e sicurezza dei luoghi stessi e dei bastimenti che vi sono ancorati.

L'ingerenza delle stesse autorità nei bacini commerciali (*docks*) sarà regolata dalle particolari convenzioni.

Art. 179.

Gli scali, le calate, i moli nei quali facesse capo od avesse diramazione qualche ferrovia, saranno sotto la giurisdizione del capitano del porto, e l'amministrazione stradale non avrà ingerenza in quei luoghi se non per quanto riguarda l'esercizio della ferrovia.

Art. 180.

Nei porti in cui dal municipio, dalle Camere di commercio o da altri fossero collocate sugli scali, sulle calate o sui moli mancine, grue, od altri meccanismi per l'imbarco o lo sbarco delle merci, l'esercizio dei medesimi dovrà essere regolato d'accordo colla capitaneria del porto, ed a questa rimarrà ogni sorveglianza di polizia tanto sulle macchine quanto sulle persone addette al loro maneggio.

Art. 181.

I barcaiuoli, i piloti pratici locali, i maestri d'ascia,

(276-A) i calafati, i zavorrai, gl'interpreti, i rivenditori di commestibili, ed in generale tutti gli esercenti addetti alla marina, quando lavorano nei porti, nelle rade e darsene mercantili, nei fossi e canali sono soggetti all'autorità del capitano od altro uffiziale del porto, e tenuti all'osservanza dei regolamenti che li riguardano.

Art. 182.

Nessun battello od altro galleggiante potrà accostarsi ai bastimenti che arrivano in porto prima che questi abbiano adempiute le formalità prescritte dalle leggi sulla sanità e sicurezza pubblica.

Art. 183.

I capitani e patroni dei bastimenti nazionali od esteri, dovranno immediatamente dopo l'ammessione a libera pratica presentarsi all'uffizio della capitaneria od in quell'altro luogo che fosse dalla medesima designato nel porto.

Art. 184.

I bastimenti non potranno entrare nell'interno dei porti nè ormeggiarsi ai moli se prima non avranno sbarcata la polvere e scaricate le armi da fuoco che avessero al loro bordo, salvo il caso di forza maggiore, purchè ne facciano immediata dichiarazione.

Art. 185.

Il regolamento provvederà a tutto quanto riguarda all'ormeggio dei bastimenti, l'approdo agli scali, il maneggio della zavorra, l'uso dei fuochi ed in generale la sicurezza e polizia amministrativa degli ancoraggi.

Art. 186.

In caso d'urgenza, o quando non fossero eseguiti gli ordini dati, la capitaneria avrà la facoltà di fare ormeggiare o disormeggiare i bastimenti di propria autorità, rinforzare i loro ormeggi, e fare eseguire altre simili manovre a spese dei bastimenti stessi.

Art. 187.

Qualsiasi bastimento che non abbia equipaggio dovrà tenere a bordo un guardiano maggiore d'anni 21.

Trovandosi il bastimento ancorato in andana, od in vicinanza di moli od in altri siti, in cui possa occorrere di mollare gli ormeggi, dovrà sempre esservi a bordo il numero di persone necessario ad eseguire la manovra.

Art. 188.

I bastimenti tanto all'entrata quanto alla partenza

dai porti o dalle spiaggie dello Stato dovranno avere la bandiera spiegata. (276-A)

Art. 189.

Nessun bastimento potrà salpare per partire dai porti e dalle spiaggie in cui sarà ancorato, senza biglietto d'uscita della capitaneria o dell'amministratore di marina.

Questo biglietto non sarà rilasciato se non consti del pagamento delle multe per contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, dei diritti dovuti alle finanze e dell'adempimento a tutte le formalità e prescrizioni di polizia.

Se la partenza del bastimento fosse differita oltre cinque giorni dalla data del biglietto, dovrà questo essere rinnovato.

Parimente i bastimenti non potranno partirsi dai porti di mare dal tramontare al levare del sole senza uno speciale permesso della capitaneria indipendentemente da quello sopra menzionato.

Trattandosi di piroscafi il permesso potrà essere accordato per un periodo determinato di tempo.

Art. 190.

Se nelle operazioni d'imbarco, di sbarco, o di trasbordo e particolarmente in quelle della zavorra, malgrado le cautele prescritte, venisse a sommergersi alcuna parte degli oggetti o materiali, e questi non fossero estratti dagli interessati, saranno dal capitano della nave pagate le spese per l'estrazione dell'ingombro.

Art. 191.

I bastimenti non più atti alla navigazione che si trovassero nei porti, nelle darsene, nei fossi o canali, od in altri luoghi d'ancoraggio, non potranno dai proprietari destinarsi a magazzini o luoghi di deposito o ad altro uso qualunque, ma dovranno demolirsi, quando ciò sia ordinato dalla Commissione menzionata nell'articolo 208 della presente legge.

Se gli ordini della Commissione non siano eseguiti, il capitano del porto farà eseguire la demolizione del bastimento a spese del proprietario.

Art. 192.

Se qualche nave od altro galleggiante restasse sommerso nell'interno d'un porto o di altra stazione marittima, o di un canale di accesso, i proprietari dovranno curarne il ricupero e sgombrarne il fondo a loro spese entro il termine che sarà fissato dal capi-

(276-A) tano del porto, previa perizia, altrimenti il bastimento s'intenderà abbandonato allo Stato e sarà quindi provveduto all'estrazione dell'ingombro.

Art. 193.

Le capitanerie invigileranno a che non siano recati guasti alle calate, ai moli, agli scali, agli argini, non che alle mede, ai gavitelli, alle boe ed ai corpi morti in generale o ad altre opere di proprietà dello Stato.

Accadendo qualche danno per colpa dei capitani, patroni o di altri, il capitano del porto lo accerterà per mezzo di perizia e ne curerà il rimborso.

I reclami contro l'ingiunzione del capitano del porto non potranno sospendere il pagamento salvo i diritti al rimborso da farsi valere nanti il tribunale competente.

Art. 194.

Non si potranno lasciare depositate merci od altri oggetti sui moli, sulle calate e sugli scali, ed altri luoghi nei porti e nelle darsene senza il permesso della capitaneria ed il pagamento dei relativi diritti.

Non ostante tale licenza ed il pagamento dei diritti anzidetti, la capitaneria, scorso il tempo della licenza ed anche prima, ove il bisogno lo richieda, potrà ordinare la rimozione o la traslocazione degli oggetti come sopra depositati, ed in caso d'ineseguimento, vi procederà d'ufficio a spese dei proprietari.

Art. 195.

Chiunque trovasse nei porti, nelle darsene, nei fossi o canali, oggetti perduti o dispersi sarà tenuto di farne la denuncia entro ventiquattro ore alla capitaneria.

Se tali oggetti sieno dagli aventi diritto riclamati, gl'inventori otterranno il premio stabilito dall'alinea dell'articolo 148.

Se non fossero riclamati nel termine di tre mesi si osserverà il disposto dell'articolo 150.

Art. 196.

Lungo le sponde dei canali o rivi che sboccano in un porto, dovranno i proprietari fronteggianti costruire i muri di sponda occorrenti a sostegno delle terre.

Per la costruzione di questi muri si osserveranno le norme prescritte dal regolamento.

Parimente nessuna apertura di cave di pietra od altro lavoro di considerevoli escavazioni potrà farsi senza il consenso del capitano del porto.

Art. 197.

Sono vietate la pesca e la caccia nell'interno dei porti, nelle darsene, nei canali o fossi senza il permesso della capitaneria.

Capo III. — *Della polizia giudiziaria dei porti e delle rade.*

Art. 198.

Le incumbenze di polizia giudiziaria pei reati comuni nei porti in cui esiste un ufficio di sicurezza pubblica saranno da questo esercitate.

Nei porti in cui non esiste tale ufficio, la capitaneria darà i provvedimenti d'urgenza e ne farà quindi immediata denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 199.

Nel caso di disordini sopra bastimenti esteri ancorati od ormeggiati nei porti, nelle rade o nei canali, la capitaneria o la pubblica sicurezza, appena ne avrà notizia, interverrà per impedire ulteriori disordini, avvertendone immediatamente l'agente consolare della nazione.

Art. 200.

È vietato ai capitani ed ai patroni di qualunque bandiera, ed ai proprietari dei galleggianti, di dare asilo o nascondere a bordo delinquenti nazionali od esteri e disertori dell'armata di terra e di mare.

Art. 201.

È parimente vietato di dare alloggio sui bastimenti ancorati od ormeggiati nei porti, nelle rade, nei fossi o canali dello Stato tanto in armamento, che in disarmo a persone estranee all'equipaggio anche col titolo di guardiani senza il permesso della capitaneria.

La medesima potrà obbligare i capitani e i patroni a licenziare i guardiani che avessero subito qualche condanna per furto, truffa, falso o vagabondaggio, o che per la cattiva loro condotta fossero noti alla pubblica sicurezza.

Art. 202.

Le ronde che si fanno dagli agenti della capitaneria avranno facoltà di visitare, sì di giorno che di notte, qualunque bastimento od altro galleggiante, le tettoie, i baracconi ed altri luoghi chiusi situati nel porto.

Nessuno potrà rifiutarsi, quando ne sia richiesto, di dare alle medesime il proprio nome, cognome ed altre indicazioni qualunque.

(276-A) Esse avranno facoltà di procedere ad arresti delle persone colte in flagrante.

La resistenza e gli insulti alle ronde degli agenti della capitaneria si avranno come fatti agli agenti della forza pubblica.

Art. 203.

Gli individui appartenenti alla gente di mare, nazionali od esteri, come qualunque altro che eserciti un negozio od un'arte nel porto, dovranno, alla chiamata della capitaneria, presentarsi all'ufficio della medesima.

CAPO IV. — *Dei battelli ed altri galleggianti pel servizio dei porti.*

Art. 204.

I battelli destinati al trasporto delle persone ed alla pesca nei porti, nelle darsene, nei canali o fossi, le piatte, i barconi ed altri galleggianti addetti al servizio dei luoghi stessi, sono sottoposti alla vigilanza della capitaneria.

Art. 205.

Nessuno può essere ammesso ad esercitare l'arte di barcaiuolo, condurre piatte, barconi e qualunque altro galleggiante senza una licenza della capitaneria del porto da concedersi alle condizioni stabilite dal regolamento.

Art. 206.

L'individuo munito di licenza e di numero per condurre un battello nel porto, se sia condannato a pena criminale od anche correzionale per truffa, furto, falso od altro reato contro la fede pubblica, sarà privato della licenza di esercizio.

Il capitano del porto avrà eziandio facoltà di ritirare temporaneamente la licenza agli individui condannati per contrabbando o ricettazione di cose furtive.

Art. 207.

Chiunque vorrà stabilire nei porti, nelle rade, nei seni, canali, fossi, o stretti servizi di piroscafi pel rimorchio dei bastimenti, dovrà munirsi di apposita licenza della capitaneria ed uniformarsi alle prescrizioni dei relativi regolamenti.

I capitani e i patroni dei piroscafi rimorchiatori saranno tenuti, alla semplice richiesta del capitano del

porto, di prestare aiuto per la salvezza ed il rimorchio dei bastimenti pericolanti. (276-A)

Il disposto dell'articolo 135 si applica anche al caso di cui nel precedente alinea.

Art. 208.

La Commissione speciale che sarà incaricata annualmente, nei modi stabiliti dal regolamento, di procedere all'ispezione delle piatte e degli altri galleggianti di carico e scarico, deciderà inappellabilmente quali sieno da demolirsi perchè fuori di uso e quali da ripararsi.

Ove gli ordini della Commissione non sieno eseguiti nel termine che sarà da essa prefisso, se era stata ordinata la demolizione del galleggiante, il capitano del porto ne darà avviso al console di marina perchè la faccia eseguire a spese del proprietario; se erano state ordinate riparazioni, il proprietario incorrerà nelle pene prescritte dalla presente legge e dai regolamenti.

Capo V. — *Dei piloti pratici locali.*

Art. 209.

In ciascuno dei porti, stretti, o canali ed altri siti di ancoraggio in cui ne fosse riconosciuta la convenienza sarà stabilito un corpo di piloti pratici pel servizio dei bastimenti.

In ciascun corpo vi potranno essere uno o più capi piloti incaricati della direzione del servizio.

Art. 210.

I piloti saranno muniti di una licenza della capitaneria del porto, e descritti in apposito registro.

Le condizioni per essere ammessi piloti, o capi piloti e le norme del servizio saranno determinate dal regolamento.

Art. 211.

Il piloto condannato a pena criminale od anche correzionale per furto, truffa, falso od altro reato contro la fede pubblica, sarà cancellato dal registro.

Art. 212.

La mercede dei piloti sarà fissata con tariffa da stabilirsi con decreto reale.

Art. 213.

Ogni promessa di mercede maggiore di quella portata dalla tariffa e fatta in momento di pericolo del bastimento, sarà inattendibile.

(276-A)

Art. 214.

Nessun estraneo al corpo dei piloti potrà essere assunto a prestar l'opera di piloto pratico locale.

Tuttavia i pescatori ed altra gente di mare qualora non essendo presenti dei piloti fossero richiesti di prestare la loro assistenza per la condotta di un bastimento in un porto od in qualche difficile passaggio, potranno accettare l'incarico, purchè appena saliti a bordo dichiarino di non essere piloti autorizzati.

Art. 215.

Il corpo dei piloti dovrà prestare cauzione per la somma che sarà determinata dal regolamento.

Art. 216.

Il corpo dei piloti sarà risponsabile sino a concorrenza della cauzione dei danni cagionati per l'imperizia o negligenza del piloto, salvi i maggiori diritti contro quest'ultimo.

Art. 217.

L'uso dei piloti potrà dal Governo essere dichiarato obbligatorio nei porti, nelle rade, o nei canali, nei quali sarà riconosciuto necessario.

Art. 218.

Il piloto che scorta un bastimento ha diritto di stabilire la rotta e di comandare ogni manovra di vele, di àncore, di cavi, di ormeggio e tutto quanto si riferisce alla sicurezza della nave.

Art. 219.

I piloti non potranno lasciare i bastimenti commessi alla loro direzione fino a che questi siano ancorati e posti in salvo nel luogo di loro destinazione, e quando i bastimenti uscissero, sino a che non si trovino fuori da ogni pericolo.

Art. 220.

I capitani o patroni che vorranno ritenere i piloti a bordo dopo che abbiano oltrepassato il pericolo e finchè restano in vista dell'ancoraggio dovranno loro corrispondere una indennità giornaliera da stabilirsi nella tariffa di cui all'articolo 212.

Art. 221.

Il servizio particolare a ciascun porto ed il pilotaggio dei piroscafi rimorchiatori sarà regolato secondo le diverse località da speciali regolamenti.

CAPO VI. — *Disposizioni generali.*

Art. 222.

Le spese di cui negli articoli 174, 186, 190, 191,

192 e 208 saranno rimborsate sulla parcella della capitaneria, resa esecutoria come all'alinea dell'articolo 63. (276-A)

Art. 223.

In caso di mareggiate, naufragio, incendio od in qualunque straordinaria circostanza di urgente servizio dello Stato, la capitaneria potrà richiedere l'opera della gente di mare, barcaiuoli, operai, facchini ed altri lavoranti qualsiasi, e questi non potranno rifiutarvisi sotto le pene dalla presente legge stabilite.

Art. 224.

Le disposizioni del presente titolo saranno applicabili, per quanto sia conciliabile colla natura dei luoghi, alle spiaggie ed altri siti di approdo affidati agli amministratori di marina.

TITOLO IV.

Del diritto marittimo in tempo di guerra.

Capo I. — *Degli atti di guerra che si possono esercitare dai bastimenti mercantili.*

Art. 225.

Nessun bastimento mercantile potrà correre sul nemico, far prede, visitare bastimenti, od esercitare atti di guerra, se non nei casi indicati dagli articoli seguenti.

Art. 226.

L'armamento in corso è abolito. Tuttavia, salvi gli impegni assunti dallo Stato nella convenzione di Parigi, 16 aprile 1856, l'armamento in corso contro le potenze che non avessero aderito alla convenzione medesima o che ne recedessero, potrà essere autorizzato, come rappresaglia delle prede che fossero commesse a danno della marina mercantile nazionale.

In questo caso le condizioni per le concessioni delle lettere di marco e per l'esercizio della corsa saranno determinate con regio decreto.

A questo effetto, se la potenza nemica non avesse previamente rinunciato a commettere prede potranno gli armatori dei bastimenti nazionali, facendone richiesta all'autorità marittima, ottenere l'autorizzazione per un aumento d'armi, di munizioni, e di equipaggio oltre il consueto.

Art. 227.

I bastimenti mercantili potranno in ogni caso, es-

(276-A) sendo aggrediti anche da bastimenti da guerra, difendersi e predare i bastimenti aggressori, come pure accorrere alla difesa di altri bastimenti nazionali od alleati aggrediti, e concorrere coi medesimi alla preda.

Art. 228

Se un bastimento nemico tentasse di fare preda in vista delle coste dello Stato, oltre i provvedimenti che fossero presi dalla forza militare per respingere il tentativo, sarà lecito a qualunque cittadino di formare armamenti per correre in soccorso della nave aggredita.

Se il bastimento aggredito è salvato, le persone avranno un premio a carico della proprietà salvata, da determinarsi in caso di disaccordo dall'autorità marittima competente.

Capo II. — *Delle prede fatte dai bastimenti da guerra.*

Art. 229.

La cattura e la preda di bastimenti mercantili di nazione nemica per parte delle navi da guerra dello Stato saranno abolite in via di reciprocità verso quelle potenze che adotteranno eguale trattamento a favore della marina mercantile nazionale.

Il trattamento di reciprocità dovrà risultare da leggi locali, da convenzioni diplomatiche, o da dichiarazioni fatte dal nemico prima del cominciamento delle ostilità.

Art. 230.

Sono escluse dal disposto dell'articolo precedente la cattura e la confisca per contrabbando di guerra, nel qual caso il bastimento contravventore sarà assoggettato al trattamento dei bastimenti neutrali, che infrangono la neutralità.

Sono pure escluse dal disposto di cui sopra la cattura o confisca per rottura di blocco effettivo e dichiarato.

Art. 231.

Le norme da seguirsi dai comandanti dei bastimenti predatori saranno determinate con decreto reale o con ordine del comando in capo di una armata, squadra o divisione navale, quando non può ricevere in tempo le relative istruzioni.

Capo III. — *Del trattamento dei bastimenti e delle mercanzie neutrali.*

Art. 232.

Qualora fosse predato un bastimento nemico se vi saranno nel carico mercanzie di proprietà neutrali, queste dovranno trasportarsi nel luogo in cui sia condotta la preda, ed ivi rimarranno a disposizione del loro proprietario, a meno che non si trattasse di generi di contrabbando o che il bastimento fosse stato sorpreso nell'atto di rompere un blocco.

Art. 233.

I bastimenti neutrali, carichi in tutto od in parte di generi di contrabbando di guerra diretti ad un paese nemico, saranno catturati e condotti in uno dei porti dello Stato, dove il bastimento e la merce di contrabbando saranno confiscati e le altre mercanzie lasciate a disposizione dei proprietari.

Art. 234.

Salvo le diverse convenzioni per trattati, e le speciali dichiarazioni fatte al principio delle ostilità, si dichiarano oggetti di contrabbando di guerra i cannoni, i fucili, le carabine, i *revolvers*, le pistole, sciabole ed altre armi da fuoco o portatili di ogni genere, le munizioni da guerra, gli attrezzi militari di qualunque specie e, generalmente, tutto ciò che senza manipolazione può servire ad immediato armamento marittimo o terrestre.

Art. 235.

I bastimenti di bandiera neutrale, sorpresi in atto di rompere un blocco effettivo e dichiarato, saranno catturati e confiscati colle merci che vi fossero caricate.

Art. 236.

I bastimenti neutrali sotto scorta di navi da guerra saranno esenti da ogni visita.

La dichiarazione del comandante del legno da guerra basterà per giustificare la bandiera ed il carico delle navi scortate.

Capo IV. — *Delle riprese, della legittimità delle prede, delle confische e del relativo giudizio.*

Art. 237.

Qualora un bastimento mercantile o nazionale sia stato predato dal nemico e poi ripreso da un legno

(276-A) corsale mercantile, sarà restituito al proprietario, il quale pagherà un quinto del valore degli oggetti ripresi, se la preda sia rimasta durante ventiquattro ore nelle mani del nemico, ed il decimo se la ripresa sia stata fatta prima delle ventiquattro ore.

Se il bastimento predato dal nemico sia stato già condotto nei suoi porti, si osserveranno le regole stabilite per le altre prede fatte sul nemico.

Se il bastimento mercantile, nazionale od alleato, predato dal nemico, sia stato ripreso da un legno da guerra, dovrà, in qualunque caso, essere restituito al proprietario senz'alcuna retribuzione.

Art. 238.

Se la preda fatta dal nemico fosse liberata dall'equipaggio del legno predato, questo non potrà chiedere che una gratificazione da arbitrarsi dalla Commissione delle prede, di cui all'articolo 243.

Art. 239.

Il bastimento mercantile, nazionale o estero, noleggiato per conto dello Stato, che sia stato ripreso da un legno da guerra, dopo essere caduto in mano del nemico sarà restituito al proprietario, il quale non sarà tenuto ad alcuna retribuzione.

Se il bastimento noleggiato sia stato ripreso da un bastimento mercantile nazionale, sarà a questo attribuita una ricompensa a carico dell'erario nazionale eguale al quarto od al sesto rispettivamente degli oggetti ripresi, secondo la diversità dei casi previsti nella prima parte dell'articolo 237.

Art. 240.

Se un bastimento predato dal nemico sia dal medesimo abbandonato, o per forza di tempesta, o per altro caso fortuito cada in potere di nazionali, sarà restituito al proprietario, previo pagamento agl'inventori della spesa di ricupero e del premio stabilito dall'articolo 148.

Per le operazioni di ricupero, per la denunzia degli effetti trovati e per la vendita dei medesimi, per l'avviso da pubblicarsi ed il termine da prefiggersi a chiunque intenda far valere ragioni di proprietà od altro, per la decadenza e devoluzione degli stessi oggetti in difetto di reclami, si osserverà il disposto negli articoli 144, 145, 146, 147.

Art. 241.

Tosto che la nave predata o catturata sarà giunta in un porto, il comandante del legno predatore o cat-

turante dovrà fare relazione circonstanziata dell'occorso all'amministratore di marina e consegnare al medesimo le carte relative alla preda o cattura. (276-A)

Se il predatore o catturante fosse un bastimento da guerra, il comandante rimetterà le carte di cui sovra col relativo rapporto al suo superiore diretto, che senza ritardo le trasmetterà all'amministratore di marina.

Art. 242.

Quando la nave predata o catturata sia ricoverata in un porto estero, la relazione e le carte saranno trasmesse all'uffiziale consolare, il quale disimpegnerà tutte le incombenze affidate in materia di prede all'amministratore di marina.

Art. 243.

Il giudizio per la legittimità delle prede e per la confisca sarà promosso dinanzi ad una speciale Commissione da instituirsi con decreto reale giusta le norme a prescriversi dal regolamento.

Art. 244.

Durante il giudizio per la legittimità della preda o per la confisca, l'amministratore di marina coll'intervento del predatore e del predato, o di chi per essi, e di un delegato delle dogane, procederà all'inventario di tutti gli oggetti di carico ed altri esistenti a bordo del bastimento predato o catturato, e provvederà alla loro custodia od alla loro vendita per pubblici incanti nel caso che non si potessero conservare.

Art. 245.

Il giudizio per la legittimità della preda non avrà luogo se si tratti di bastimento da guerra predato, ma questo sarà senz'altro messo a disposizione del ministro di marina.

Qualora la preda di cui in questo articolo fosse fatta da bastimenti corsari o mercantili, sarà a questi devoluto un premio corrispondente al quinto del valore del bastimento predato, dedotte però le armi e munizioni.

Il predatore avrà inoltre diritto al risarcimento dei danni sofferti per tale cattura.

Capo V. — *Della liquidazione e della ripartizione delle cose predate o confiscate.*

Art. 246.

Se la sentenza della Commissione delle prede avrà

(276-A) pronunciato la vendita della preda o la confisca, l'amministratore di marina, premessi i soliti avvisi e fatte le notificazioni agli interessati, vi procederà per pubblici incanti, e ne consegnerà il prodotto nella Cassa dei depositi della gente di mare.

Art. 247.

Il prodotto, dedotte le spese di procedura e di liquidazione, sarà così distribuito:

Se la preda sia stata fatta da un bastimento da guerra sarà prelevato il quinto a favore della Cassa degli invalidi della marina mercantile, e versato nel modo che sarà stabilito dal regolamento; saranno pure prelevati due quinti da ripartirsi a favore dell'equipaggio od equipaggi sulle basi che saranno stabilite con decreto reale; ed il rimanente sarà devoluto alle finanze dello Stato.

Se la preda o cattura sarà stata fatta da bastimenti corsari o mercantili, si preleverà il quinto a favore della Cassa degli invalidi, il rimanente sarà diviso giusta le convenzioni di armamento e di arruolamento.

In mancanza di convenzione una metà dei quattro quinti sarà attribuita all'equipaggio od equipaggi, l'altra metà agli armatori; la prima da distribuirsi nel modo che sarà stabilito dal regolamento, e la seconda in proporzione degli interessi rispettivi degli armatori.

Art. 248.

Non avrà luogo alcun prelevamento in favore della Cassa degli invalidi dalle somme assegnate a titolo di premio dagli articoli 238, 239, 240.

Art. 249.

Il bastimento di guerra dello Stato, presente ad una preda fatta da bastimenti mercantili, avrà diritto al quarto del valore della preda, gli altri tre quarti profitteranno ai legni predatori.

Per provare la presenza al combattimento dovrà il comandante annotare sul suo giornale il fatto, indicando il giorno e l'ora precisa in cui ebbero luogo le diverse circostanze del medesimo, ed in ispecie la resa della preda; indicherà inoltre la posizione geografica in cui è succeduto tale avvenimento, e tutte le altre circostanze che lo hanno accompagnato.

Art. 250.

Il bastimento corsaro presente alla preda fatta da altro bastimento corsaro o mercantile, che abbia tentato di cooperarvi, avrà diritto alla metà della por-

zione che gli sarebbe spettata se avesse preso parte al combattimento. (276-A)

In questo caso il capitano oltre le indicazioni menzionate nell'articolo precedente, dovrà notare anche la manovra da esso fatta per correre sul nemico.

Art. 251.

I bastimenti corsari o mercantili presenti alla preda di un bastimento da guerra non avranno alcun diritto alla ripartizione del prodotto della preda.

Tuttavia se prendessero parte al combattimento, o salvassero dei convogli mentre i bastimenti dello Stato combattono avranno diritto ad un compenso sul prodotto della preda in ragione del servizio prestato, da determinarsi dal ministro di marina.

Qualora poi i detti bastimenti corsari o mercantili fossero stati richiesti dai comandanti dei legni da guerra per agire d'accordo contro il nemico, avranno diritto alla preda fatta in proporzione delle persone degli equipaggi, senza pregiudizio di quelle indennità che di diritto pei danni patiti.

Art. 252.

Occorrendo che da un'armata, squadra o divisione all'àncora vengano staccati uno o più bastimenti per crociera o per altre operazioni ostili, e che da questi si faccia una preda in vista dell'armata, squadra o divisione, sulla parte riservata agli equipaggi sarà prelevato il terzo a favore dei legni predatori, e gli altri due terzi saranno distribuiti in comune.

Se l'armata, squadra o divisione sarà in navigazione od in vista, le prede, tanto se siano fatte dai bastimenti distaccati quanto se siano fatte dall'armata, squadra o divisione, profitteranno in comune.

Art. 253.

Quando la preda si faccia da un bastimento da guerra staccato da un'armata, squadra o divisione a cui appartenga e fuori della vista della medesima, verrà assegnata al comandante in capo ed al capo dello stato maggiore dell'armata, squadra o divisione la metà della parte che spetterebbe a ciascuno di loro secondo il grado, qualora la preda fosse stata fatta in vista dell'armata, squadra o divisione.

Art. 254.

Se la preda si faccia da una batteria o fortezza dello Stato, si seguiranno le stesse regole prescritte per le prede fatte dai bastimenti di guerra.

Quando poi la preda fosse fatta da un bastimento

(276-A) mercantile sotto il tiro del cannone di una fortezza o batteria di costa, e da questa siasi fatto fuoco sul nemico, il ricavo della preda sarà diviso come se tre quarti della preda fossero opera del bastimento, ed un quarto della fortezza o batteria.

Art. 255.

Ogni individuo spedito in destinazione dai bastimenti predatori per oggetti relativi al servizio, purchè continui a far parte dell'equipaggio, parteciperà nella preda come se fosse stato a bordo quando la preda fu fatta.

Art. 256.

Gli eredi degl'individui morti nel combattimento per ferite ricevute nel medesimo avranno le parti di preda che sarebbero dovute ai loro autori.

Art. 257.

Gli individui sbarcati per malattie o ferite riportate in combattimento, avranno diritto alla metà delle parti di prede fatte dopo il loro sbarco, sinchè non cessino dal fare parte dell'equipaggio del bastimento predatore.

Art. 258.

Terminate le operazioni di cui all'articolo 245, le autorità ivi menzionate rimetteranno tutti gli atti al presidente della Commissione delle prede.

Uno dei componenti la Commissione designato dal presidente, formerà lo stato di ripartizione della preda o confisca, e ne ordinerà la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del regno.*

Art. 259.

Le contestazioni sullo stato di ripartizione saranno entro un mese portate alla decisione della Commissione.

Art. 260.

Le parti di preda che non fossero reclamate dagli aventi diritto fra il termine di anni quattro, a datare dal giorno della pubblicazione dello stato di ripartizione, profitteranno alla Cassa degl'invalidi.

Capo VI. — *Delle rappresaglie.*

Art. 261.

I bastimenti mercantili di nazione nemica che si trovassero nei porti o litorali dello Stato al momento della dichiarazione di guerra saranno liberi di uscirne in qualunque tempo, salvo che il Governo, per ispeciali

circostanze, non creda prescrivere un limite per la partenza. (276-A)

A questo fine i bastimenti suddetti saranno, alla loro partenza, muniti di salvocondotto per recarsi in patria.

Ciò non di meno, in via di rappresaglia, potrà farsi luogo all' *embargo* o sequestro di tali bastimenti, quando il nemico avesse cominciato le sue ostilità, catturando i bastimenti nazionali che si trovassero nei suoi porti, od operando estorsioni nelle provincie dello Stato.

Art. 262.

I bastimenti come sovra sequestrati e le mercanzie caricate sui medesimi, di proprietà del nemico, potranno, secondo le circostanze, essere trattenute sino alla fine delle ostilità, ovvero dichiarate di buona preda.

In questo caso il prodotto sarà destinato ad indennizzare a *pro rata* del rispettivo interesse i nazionali danneggiati dal nemico, osservandosi, tanto per il giudizio sulla legittimità della preda, quanto per la relativa liquidazione, le regole e la procedura sopra stabilite.

Art. 263.

Gli equipaggi dei bastimenti mercantili sequestrati, predati o confiscati saranno in tutti i casi lasciati in libertà. Soltanto in via di rappresaglia potranno gl'individui di nazione nemica essere trattenuti, quando dalla potenza cui appartengono siansi fatti prigionieri equipaggi o marinai di navi mercantili nazionali o di potenza alleata.

Capo VII. — *Della neutralità dello Stato verso le potenze belligeranti.*

Art. 264.

In caso di guerra fra potenze colle quali lo Stato si tenga neutrale, non saranno ricevuti nei porti, nelle rade o nelle spiaggie dello Stato bastimenti corsari o da guerra con prede, se non nel caso di rilascio forzato.

Essi dovranno uscirne appena cessato il pericolo.

Nessun bastimento da guerra o corsaro belligerante potrà soggiornare più di ventiquattr'ore in un porto, rada o spiaggia dello Stato o nelle acque adiacenti quand'anche vi si presentasse isolatamente, salvo il

(276-A) caso di rilascio forzato per causa di cattivo tempo, di avarie o mancanza di provvigioni necessarie alla sicurezza della navigazione.

In nessun caso sarà loro permessa nei porti, nelle rade o nelle spiaggie dello Stato la vendita, il cambio, il baratto o il dono degli oggetti predati.

Art. 265.

I bastimenti da guerra di una potenza amica, quando anche belligerante, potranno approdare o soggiornare nei porti, rade o spiaggie dello Stato, purchè lo scopo della loro missione sia esclusivamente scientifico.

Art. 266.

In nessun caso una nave belligerante potrà far uso di un porto italiano a scopo di guerra, o per approvvigionarsi d'armi o munizioni.

Non potrà, sotto pretesto di riparazione, eseguire dei lavori atti in qualsiasi modo ad accrescere la sua forza guerresca.

Art. 267.

Ai bastimenti da guerra o corsari belligeranti non saranno forniti se non i viveri e derrate ed i mezzi di riparazione puramente necessari alla sussistenza del loro equipaggio ed alla sicurezza della loro navigazione.

I bastimenti da guerra o corsari belligeranti, i quali volessero rifornirsi di carbon fossile, non potranno ricevere codesto approvvigionamento se non ventiquattro ore dopo il loro arrivo.

Art. 268.

Allorchè navi da guerra, corsari o legni di commercio delle due parti belligeranti si trovassero insieme in un porto, rada o spiaggia dello Stato, vi dovrà essere un intervallo almeno di ventiquattro ore tra la partenza di qualunque bastimento d'una parte belligerante, e quella successiva di qualunque nave dall'altra parte.

Questo intervallo potrà venire accresciuto secondo le circostanze dall'autorità marittima del luogo.

Art. 269.

La preda e qualunque atto di ostilità fra bastimenti di nazioni belligeranti nel mare territoriale e nel mare adiacente alle isole dello Stato costituirà violazione di territorio.

PARTE SECONDA.

DISPOSIZIONI PENALI PER LA MARINA MERCANTILE.

TITOLO I.

Dei reati marittimi e delle pene.

CAPO UNICO. — *Disposizioni generali.*

Art. 270.

Qualunque reato punito dalla presente legge è reato marittimo.

I reati marittimi si distinguono in crimini, delitti, contravvenzioni.

Art. 271.

Le pene dei reati marittimi sono quelle stabilite dal Codice penale comune.

Vi saranno inoltre punizioni disciplinari.

Art. 272.

In alto mare gli arresti si sconteranno a bordo del bastimento, assicurando l'individuo nella camera di prora.

Nei porti dello Stato, in quei luoghi a ciò destinati dai regolamenti, od altrimenti nella casa di deposito del mandamento.

In paese estero, a bordo dei bastimenti da guerra dello Stato che vi fossero di stazione, ovvero nelle carceri consolari.

Art. 273.

La pena accessoria della *interdizione da una determinata carica* importerà quella della destituzione, e la pena della *sospensione da una determinata carica* quella della sospensione dai gradi marittimi.

Art. 274.

La pena della destituzione dai gradi marittimi consiste nella perpetua inabilitazione del condannato ad ogni grado della carriera marittima. A questo fine gli saranno annullate le patenti ed altri titoli di grado.

(276-A)

Art. 275.

La pena della sospensione dai gradi marittimi consiste nel vietare al condannato per un certo tempo l'esercizio della professione marittima.

Questo tempo non potrà mai essere minore di un mese nè maggiore di un anno.

Durante la sospensione saranno ritirate al condannato le patenti od altri titoli di grado, ed il libretto se il condannato fosse marinaio o mozzo.

Art. 276.

La interdizione dalla carica, come pena accessoria, sarà applicata sempre al condannato ai lavori forzati od alla reclusione.

La interdizione del capitano o patrone potrà essere pronunciata anche quando fosse condannato per alcuno dei reati indicati nell'articolo 70, lettera *C*.

Art. 277.

La sospensione dalla carica, come pena accessoria, sarà sempre applicata per i delitti di abuso di potere.

La durata della sospensione si còmputa dal giorno in cui il condannato abbia scontato la pena principale.

Art. 278.

Le regole stabilite dal Codice penale comune sulla applicazione delle pene, sul passaggio da una ad altra pena, sull'influenza dell'età e dello stato di mente del reo, sui rei di più reati e sui recidivi, sono applicabili anche ai reati previsti nella presente legge sotto le modificazioni nella medesima espresse.

Art. 279.

L'estinzione dei reati e delle pene portate dal Codice penale comune, sarà applicabile anche ai reati marittimi; la prescrizione però dell'azione penale non comincierà a decorrere se non dal giorno in cui un bastimento sarà ammesso a libera pratica in un porto dello Stato o in un porto estero in cui risieda un agente consolare nazionale.

Art. 280.

Sono pure applicabili ai reati marittimi le disposizioni del Codice penale comune intorno alle circostanze attenuanti. Queste però non potranno mai influire sugli effetti delle pene d'interdizione e di sospensione.

Art. 281.

Il prodotto delle multe ed ammende sarà devoluto alla Cassa degli invalidi pel quarto, ed il rimanente all'erario nazionale, salvo il disposto dell'articolo 283 ultimo capoverso.

I capitani, patroni, armatori e proprietari del bastimento sono sempre responsabili delle pene pecuniarie incorse dalla gente dell'equipaggio. (276-A)

Questa risponsabilità non s'incorre per le multe inflitte alle persone dell' equipaggio per diserzione, quando questa sia avvenuta prima che le paghe guadagnate dall'arruolato disertore coprano l'ammontare delle multe stesse.

TITOLO II.

Dei reati marittimi.

Capo I. — *Delle diserzioni.*

Art. 282.

Qualunque individuo dell'equipaggio di un bastimento mercantile che, tanto nello Stato, quanto all'estero, senza autorizzazione dell'amministratore di marina, o dell'ufficiale consolare, abbandonasse il bastimento, o rifiutasse di recarsi a bordo del medesimo dopo essersi arruolato, sarà considerato disertore.

Il rifiuto dell'amministratore di marina o dell'ufficiale consolare di concedere l'autorizzazione di sbarco, anche quando fosse terminato l' arruolamento, non potrà scusare la diserzione.

Art. 283.

Il disertore sarà punito col carcere da tre a sei mesi, se la diserzione sarà avvenuta nello Stato, da sei mesi ad un anno se all'estero.

La stessa pena potrà essere aumentata di uno o due gradi quando la diserzione sia avvenuta nei porti al di là dei limiti assegnati alla navigazione dei capitani di gran cabotaggio.

In tutti i casi il disertore incorrerà in una multa da lire 51 a 200, che sarà devoluta per intiero alla Cassa degli invalidi.

Art. 284.

Quando la diserzione abbia avuto luogo di concerto fra tre o più persone dell'equipaggio, sarà considerata complotto e punita coll'aumento di uno o due gradi.

Art. 285.

Quando la diserzione sia commessa mediante uso d'armi, con violenza, percosse o ferite le quali non costituiscano da per sè un crimine o un delitto, il di-

(276A-) sertore sarà punito col carcere non minore di un anno, ed estendibile a tre anni.

Art. 286.

Se la diserzione sia accompagnata da esportazione di oggetti eccedenti il valore di lire 10, o da violenze, percosse o ferite, le quali costituiscano da per sè un crimine o un delitto, si osserveranno le disposizioni intorno ai rei di più reati.

Art. 287.

Se la diserzione avrà luogo da un bastimento armato in corso sarà sempre applicato il massimo della pena comminata, secondo i casi della presente legge.

Art. 288.

In tutti i casi contemplati dai precedenti articoli, se il disertore si costituirà a bordo del bastimento prima della partenza dal porto, e non più tardi di giorni cinque nello Stato, di due all'estero, sarà soggetto soltanto a punizione disciplinare, salvo il risarcimento dei danni che di diritto.

In questo caso sarà esente da procedimento penale e potrà essere assoggettato a punizione disciplinare.

Art. 289.

Qualora il disertore nello Stato sia arrestato prima della partenza del bastimento, il capitano potrà ottenere dall'amministratore di marina la consegna a bordo, avuto riguardo alle particolari circostanze del fatto.

Art. 290.

Qualora venga arrestato prima della partenza del bastimento, l'individuo disertato in paese estero sarà rimesso al capitano, e verrà sottoposto a procedimento penale al ritorno del bastimento nello Stato.

Art. 291.

Qualora il colpevole fosse in debito al tempo della diserzione per anticipazioni od altra causa, o fosse disertato mentre si trovava di guardia o la diserzione fosse seguita con esportazione di oggetti appartenenti al bastimento, al carico od a qualche individuo imbarcato a bordo, di un valore non eccedente le lire dieci, non gli sarà mai applicato il minimo della pena incorsa.

Art. 292.

La pena sarà sempre aumentata di un grado quando il disertore fosse un uffiziale di bordo.

Art. 293.

Il capitano o patrone che fuori del caso di

forza maggiore, avrà infranto il suo arruolamento e abbia abbandònato il suo bastimento, sarà punito, se il bastimento si trovava in sicurezza nel porto, colla pena del carcere da un mese ad un anno; se il bastimento si trovava in una rada foranea, colla stessa pena da sei mesi a due anni, ed inoltre colla sospensione dal grado; se poi il bastimento si fosse trovato in alto mare, la pena del carcere non sarà minore di un anno, e potrà estendersi ad anni tre. (276-A)

Il delinquente sarà inoltre destituito.

Le stesse pene saranno applicate quando il reato fosse commesso da un secondo di bordo, o da altra persona incaricata interinalmente delle funzioni di capitano o patrone; però la pena corporale sarà diminuita di un grado.

Art. 294.

Se nel reato di diserzione vi fossero complici non appartenenti alle matricole ed ai registri della gente di mare, saranno puniti con multa estendibile a lire 300.

Art. 295.

Ove fosse complice della diserzione un capitano o patrone, alla pena incorsa per la complicità sarà aggiunta la sospensione del grado.

Art. 296.

Il capitano o patrone che senza essere complice della diserzione avrà scientemente arruolato o dato ricovero ad un individuo disertato da un bastimento nazionale, sarà punito con multa estendibile a lire 300, ed a questa pena, secondo i casi, potrà aggiungersi la sospensione.

Art. 297.

Quando i reati, di cui nei precedenti articoli, siano commessi da capitani o patroni di bastimenti esteri ed il fatto abbia luogo nello Stato, la pena sarà di una multa estendibile a lire 300, alla quale potrà essere aggiunta quella del carcere estendibile ad un mese.

Art. 298.

Nei reati di diserzione non sarà considerato recidivo, se non colui che sia stato precedentemente condannato per altro reato di diserzione.

(276-A) CAPO II. — *Della disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento, complotto e rivolta.*

Art. 299.

Il rifiuto di obbedire al capitano o patrone per parte delle persone dell'equipaggio, così a bordo come a terra, sarà punito con multa estendibile a lire 100, e si potrà discendere anche alle pene di polizia.

Il marinaio che avesse ricusato di obbedire agli ordini del capitano o patrone, o di un uffiziale di bordo, per eseguire una manovra d'àncore, ormeggi o vele sarà punito col carcere estendibile a sei mesi.

Art. 300.

Le persone dell'equipaggio, le quali rifiutassero di prestare il loro servizio pel carico e scarico del bastimento, saranno punite con multa estendibile a lire 200, eccettochè esista convenzione contraria.

Art. 301.

È colpevole d'insubordinazione e sarà punito col carcere estendibile alla durata di un anno l'arruolato, il quale rifiutasse di servire e di continuare la navigarione avanti il fine del viaggio ai patti con cui era seguìto l'arruolamento, o di proseguire il viaggio quando fosse stato prorogato l'arruolamento a termini di legge.

Art. 302.

Chiunque avrà ricusato di obbedire ad ordini dati dal capitano, patrone o da un uffiziale di bordo per la salvezza del bastimento, sarà punito col carcere estendibile a tre anni.

Art. 303.

Le persone dell'equipaggio sono tenute di prestare mano forte al capitano per eseguire l'arresto di un imputato sotto pena di due mesi ad un anno di carcere.

Art. 304.

Le persone dell'equipaggio che ingiuriassero o minacciassero con parole o gesti il capitano o patrone, saranno punite col carcere estendibile a sei mesi.

Art. 305.

Se l'insubordinazione sarà accompagnata da violenze le quali non costituiscano da per sè un delitto od un crimine, la pena sarà del carcere da tre mesi a due anni.

Qualora si trattasse di violenze, percosse o ferite le quali avessero da per sè stesse il carattere di un delitto o di un crimine, il reo sarà punito colle pene portate dal Codice comune aumentate di due gradi.

Art. 306.

L'insubordinazione verso un ufficiale di bordo sarà punita colle pene menzionate nei precedenti articoli diminuite di un grado.

Art. 307.

Se le vie di fatto contro un superiore seguissero in rissa o per motivi estranei al servizio di bordo, la pena potrà essere diminuita da uno a due gradi.

La circostanza della rissa non potrà allegarsi a difesa di chi l'avesse provocata.

Art. 308.

I passeggieri i quali a bordo ingiuriassero il capitano o commettessero vie di fatto contro il medesimo, saranno soggetti alle stesse pene stabilite per le persone dell'equipaggio, colla diminuzione di uno a due gradi.

Art. 309.

L'omicidio del capitano o patrone od ufficiale di bordo sarà sempre punito di morte quando sia la conseguenza di violenze usate nel reato d'insubordinazione, salvo il disposto degli articoli 307 e 319.

Art. 310.

Gl'individui dell'equipaggio i quali essendo presenti ad atti di violenza commessi a bordo del bastimento contro il capitano o patrone, non ne avessero preso la difesa, saranno puniti col carcere da sei mesi ad un anno.

Art. 311.

Il complotto fra tre o più persone dell'equipaggio allo scopo di attentare alla sicurezza, alla libertà od all'autorità del capitano, sarà punito col carcere da sei mesi a tre anni, salvo che rivesta il carattere di un tentativo di reato per cui fosse applicabile una pena maggiore.

Pel reo di complotto che fosse uffiziale di bordo, la pena sarà aumentata di un grado.

Art. 312.

La riunione di più persone dell'istesso equipaggio in numero che ne ecceda il terzo, le quali si ostineranno nel rifiuto di eseguire un ordine ad esse dato dal capitano o patrone, o nel chiedere alcuna cosa o portare lagnanze tumultuosamente e con minaccie, sarà considerato come ammutinamento.

Se l'ammutinamento sia relativo a lagnanze o domande, o riguardi ordini non riflettenti il servizio, o non abbia luogo a bordo, i capi saranno puniti col ser-

(276-A) vizio straordinario da sei mesi a due anni, ed i correi o complici con egual pena da tre a sei mesi.

Se l'ammutinamento rifletta un ordine concernente il servizio, od abbia per oggetto di interrompere il corso del viaggio, di variarne la direzione o di compromettere la sicurezza del bastimento e la salvezza delle merci, i capi di tale sedizione soggiaceranno alla pena del carcere da uno a cinque anni, ed i correi o complici nella stessa pena da sei mesi a due anni.

Art. 313.

Si avranno per capi di ammutinamento gli istigatori o provocatori.

Qualora il capo non sia conosciuto, sarà considerato come tale l'ufficiale di bordo che avesse preso parte al disordine, e se gli ammutinati siano tutti semplici marinai, quello che avrà portato la parola per il primo, e in difetto il più avanzato in età.

Art. 314.

L'ammutinato che cederà alla prima intimazione di sciogliersi sarà esente da pena.

Art. 315.

Qualora dopo la terza intimazione l'ammutinamento non si sciolga, ed anche prima se gli ammutinati vengano ad atti di violenza, essi saranno considerati in istato di rivolta.

In tale caso, il capitano o patrone sarà autorizzato ad usare la forza.

Art. 316.

Se la rivolta seguisse, essendo il bastimento alla vela, od in luoghi in cui non fosse possibile ricorrere alla forza pubblica, od alcuno dei ribelli fosse munito d'armi apparenti, la pena dei rivoltosi sarà dei lavori forzati a tempo: per i capi la pena non potrà essere minore d'anni quindici.

Negli altri casi la pena sarà della reclusione, e quanto ai capi non sarà mai minore di anni sette.

Saranno sempre salve le maggiori pene per gli altri crimini che dai rivoltosi si fossero commessi.

Art. 317.

Gli ufficiali di bordo che avessero preso parte ad un complotto, ammutinamento o rivolta, oltre alle altre pene, incorreranno eziandio nella destituzione o sospensione dal loro grado.

Art. 318.

I passeggieri che, come agenti principali o motori, fossero colpevoli di complotto, di ammutinamento o

di rivolta, incorreranno nelle pene stabilite dai precedenti articoli, colla diminuzione di uno a due gradi, eccetto che ne fossero capi o motori. (276-A)

In tal caso si reputerà essere ammutinamento o rivolta anche quando il numero dei colpevoli fosse minore del terzo dell'equipaggio, purchè il numero degli ammutinati o rivoltosi sia maggiore del terzo della gente imbarcata.

Art. 319.

Nei reati d'insubordinazione, ammutinamento e rivolta, la provocazione per parte del superiore non potrà mai servire di circostanza attenuante per far luogo a diminuzione di pena.

Art. 320.

Qualunque persona dell'equipaggio consapevole di un complotto, la quale non ne renderà informato il capitano, ovvero che trovandosi presente ad un ammutinamento o rivolta non userà i mezzi che fossero in suo potere per scioglierlo, sarà condannata alla pena del carcere estensibile da due mesi ad un anno.

Capo III. — *Della baratteria e di altri reati contro la proprietà.*

Art. 321.

Qualunque persona dell'equipaggio di un bastimento che con intenzione dolosa lo farà investire, naufragare o perdere in qualsiasi modo, sarà punita colla pena dei lavori forzati a tempo.

Se il reato sia stato commesso dal capitano, patrone o da altra persona incaricata, anche provvisoriamente, del comando o della condotta del bastimento, il colpevole sarà punito coi lavori forzati a tempo non minore di anni quindici.

Se pel fatto dell'investimento, del naufragio o della perdita del bastimento, sia perita qualche persona, il colpevole incorrerà nella pena di morte.

Se ne siano derivate ferite costituenti un crimine, sarà applicata al colpevole la pena dei lavori forzati a vita.

Ove ne siano derivate lesioni meno gravi, ovvero una o più persone abbiano corso imminente pericolo di vita, la pena sarà del *maximum* dei lavori forzati a tempo.

Art. 322.

Il capitano, patrone od altro incaricato del comando

(276-A) di un bastimento, il quale ne disporrà a suo vantaggio, sarà punito coi lavori forzati a tempo estendibili ad anni quindici.

Art. 323.

Colla pena della reclusione estendibile ai lavori forzati per anni dieci sarà punito il capitano, patrone od altro incaricato del comando di un bastimento, il quale con intenzione dolosa farà falsa rotta, o getterà in mare, o distruggerà, o farà perdere in qualsiasi modo tutto o parte del carico, ovvero la totalità o parte dei viveri, degli effetti od attrezzi di bordo.

Art. 324.

Se il gettito, la distruzione o la perdita del carico, dei viveri o di altri oggetti di bordo, di cui al precedente articolo, seguirà per fatto di una o più persone dell'equipaggio, la pena sarà del carcere estendibile, secondo le circostanze, alla reclusione.

Art. 325.

Il capitano, patrone od altro incaricato del comando di un bastimento, il quale dolosamente formerà o sottoscriverà una polizza di carico falsa, o ne altererà una vera, sarà punito colla reclusione non minore di anni cinque estendibile fino a dieci anni di lavori forzati.

Qualunque altra persona che abbia commesso uno dei reati contemplati nel presente articolo sarà punita colle stesse pene diminuite di un grado.

Art. 326.

Il capitano o patrone il quale dolosamente sostituirà ordini falsi a quelli ricevuti da' suoi committenti, ovvero all'oggetto di commettere o di coprire una frode a pregiudizio degl'interessati nella nave o nel carico, commetterà o farà commettere qualche alterazione o falsificazione sul suo giornale, scriverà false dichiarazioni sul medesimo, ovvero farà false relazioni alle autorità destinate a ricevere tali atti secondo le vigenti leggi, incorrerà nella pena della reclusione.

Alla stessa pena saranno soggette le persone che con giuramento affermeranno vera la relazione del capitano conoscendone la falsità.

Art. 327.

Sarà punito col carcere non minore di sei mesi il capitano o patrone di un bastimento il quale dolosamente si rendesse colpevole di alcuno dei seguenti fatti:

1° Se senza necessità avrà preso danaro sul corpo,

sulle vettovaglie o sul corredo del bastimento; avrà impegnato o venduto merci o vettovaglie, o avrà portato nei suoi conti avarie o spese supposte; (276-A)

2° Se fuori dei casi permessi dalle leggi commerciali e senza le formalità dalle stesse prescritte, venderà il bastimento;

3° Se eccettuato il caso di pericolo imminente, avrà scaricato alcuna delle merci prima di aver fatto la relazione prescritta dalle leggi commerciali.

Art. 328.

Il capitano o patrone, il quale, o facendo, o autorizzando il contrabbando, o in altra maniera, avrà causato l'applicazione di una multa a carico degli armatori, maggiore di lire mille, e non eccedente lire 4000, sarà punito col carcere estendibile ad un anno, senza pregiudizio della pena del contrabbando, od altra in cui fosse incorso.

Se la multa eccederà le lire 4000, ovvero si faccia luogo alla confisca del bastimento, o di tutto o parte del carico, la pena sarà quella del carcere non minore di sei mesi, e a questa pena potrà essere aggiunta quella della sospensione, ed anche, secondo le circostanze, quella della destituzione.

Art. 329.

Le persone dell'equipaggio che, senza il consenso del capitano o patrone avranno imbarcato o sbarcato effetti, il sequestro dei quali sarà stato causa di spese o di danni per gli armatori, saranno punite colla pena del carcere estendibile ad un anno, indipendentemente dalle multe od ammende in cui fossero incorse per il sequestro, e senza pregiudizio dell'indennità dovuta agli armatori.

Art. 330.

Qualunque persona dell'equipaggio che avrà volontariamente alterato viveri, o degradato attrezzi od altri oggetti di bordo, sarà punita col carcere da due mesi a due anni.

Se l'alterazione dei viveri sarà commessa con mistura di sostanze nocive, la pena sarà del carcere non minore di un anno.

Ove pel fatto di dette alterazioni o degradazioni il bastimento o gl'individui imbarcati sul medesimo siano posti in grave pericolo, o sia seguita la morte di qualche persona, o ne sia derivata malattia con pericolo di vita, la pena sarà della reclusione, estendibile, secondo le circostanze, ai lavori forzati a tempo.

(276-A) Quando fosse provata nel colpevole una diretta volontà di nuocere, egli sarà punito colle pene per simile fatto incorse a termini della legge penale comune, aumentate di un grado.

Art. 331.

L'alterazione delle mercanzie facienti parte del carico, commessa tanto dal capitano o patrone, quanto dalle persone dell'equipaggio, sarà punita colle pene stabilite dalla legge comune per consimili alterazioni commesse dai vetturali, barcaiuoli od altre persone incaricate del trasporto delle mercanzie.

Art. 332.

Il capitano o patrone e gli uffiziali di bordo che si renderanno colpevoli dei reati contemplati nei tre precedenti articoli non saranno mai puniti col *minimum* della pena.

Art. 333.

Il furto commesso a bordo da persone dell'equipaggio s' intenderà in ogni caso qualificato, e sarà punito come se fosse commesso da persone domestiche a termini della legge penale comune.

Se però il valore della cosa rubata non sarà maggiore di lire 10, s'applicherà al colpevole la pena del carcere non minore di sei mesi.

Art. 334.

Ogni altra frode commessa tanto dal capitano o patrone, quanto dalle persone dell'equipaggio a pregiudizio degl'interessati nel bastimento o nel carico, e non contemplata nelle precedenti disposizioni, sarà punita col carcere, ovvero con multa.

Art. 335.

I passeggieri che si renderanno colpevoli dei reati contemplati nei precedenti articoli del presente capo incorreranno nelle stesse pene comminate alle persone dell'equipaggio.

Art. 336.

I capitani o patroni di bastimenti armati in corso non potranno mettere a riscatto bastimenti da essi predati o catturati, sotto la pena di una multa estendibile al triplo della somma ricevuta pel prezzo del riscatto, alla quale potrà, secondo la varietà delle circostanze, essere aggiunta la pena del carcere da tre mesi ad un anno.

Art. 337.

I capitani o patroni di bastimenti armati in corso, i quali, dopo aver fatto una preda la conducessero, o la

spedissero in porto estero senza esservi costretti dal tempo o da altra cagione imprevista, incorreranno in una multa estendibile al terzo del valore della preda. (276-A)

Capo IV. — *Della pirateria.*

Art. 338.

Se un bastimento con bandiera nazionale o un bastimento senza carte di bordo commetterà atti di depredazione o di grave violenza contro un bastimento tanto nazionale quanto di potenza estera, colla quale lo Stato non fosse in guerra, le persone dell'equipaggio saranno punite come appresso:

Il capitano o patrone e gli uffiziali del bastimento incorreranno nella pena del *maximum* dei lavori forzati a tempo, estendibile ai lavori forzati a vita.

Le altre persone dell'equipaggio incorreranno nella pena dei lavori forzati per anni 15, estendibile al *maximum* dei lavori forzati a tempo.

Se gli atti di depredazione o violenza siano preceduti, accompagnati o susseguiti da omicidio o da ferite costituenti da per sè un crimine, i capitani, patroni e gli uffiziali di bordo saranno puniti colla morte, e le persone dell'equipaggio coi lavori forzati a vita, e nel caso di ferite, il capitano, patrone e gli altri uffiziali di bordo coi lavori forzati a vita, e le persone dell'equipaggio col massimo dei lavori forzati a tempo.

Art. 339.

Nelle pene stabilite nell'articolo precedente incorreranno le persone dell'equipaggio di un bastimento con bandiera estera, il quale, fuori dello stato di guerra, commetterà gli atti di depredazione avanti enunziati.

Art. 340.

Qualora un bastimento di bandiera nemica commetta, contro nazionali od alleati, depredazioni senza essere provveduto di lettere di marco, le persone dell'equipaggio incorreranno nelle pene stabilite dall'articolo 338, colla diminuzione di un grado.

Nelle stesse pene diminuite di due gradi incorreranno gli equipaggi dei bastimenti nazionali che senza essere muniti di lettere di marco commetteranno delle aggressioni e delle depredazioni a danno di bastimenti mercantili di nazione nemica.

(276-A)

Art. 341.

Le persone dell'equipaggio di un bastimento, le quali, fuori dello stato di guerra, commettessero a mano armata atti di depredazione o di estorsione sulle coste marittime dello Stato, saranno soggette alle stesse pene stabilite dal mentovato articolo 338.

Art. 342.

Le persone dell'equipaggio di un bastimento fornito d'armi che navigasse senza essere munito di carte di bordo, di lettere di marco, o di alcun altro documento constatante la legittimità della spedizione saranno considerate come dedite alla pirateria e punite come appresso, cioè: il capitano, patrone od altro incaricato del comando del bastimento colla pena della reclusione non minore di anni 7, estendibile fino ai lavori forzati per 10 anni; le altre persone dell'equipaggio colla reclusione.

Art. 343.

Il capitano od altro incaricato del comando di un bastimento armato in corso, od in corso e mercanzia, il quale navigherà colle carte o spedizioni rilasciate da due o più Stati o potenze diverse, sarà condannato alla reclusione non minore di anni 7, estendibile fino ai lavori forzati per anni 10.

Art. 344.

Il capitano od altro incaricato del comando, e gli uffiziali di bordo di un bastimento, i quali sotto un'altra bandiera che quella dello Stato, da cui ottennero le spedizioni, commettessero ostilità contro nazionali od alleati, saranno puniti coi lavori forzati a tempo.

Art. 345.

Le persone dell'equipaggio di un bastimento nazionale, le quali se ne impadroniranno con frode o violenza contro il capitano o comandante saranno punite come segue:

Gli uffiziali di bordo e gli autori principali del reato col *maximum* dei lavori forzati a tempo, estendibili ai lavori forzati a vita, gli altri coi lavori forzati per anni 15 estendibili al *maximum* dei lavori forzati a tempo.

Ove il fatto fosse stato preceduto, accompagnato o seguito da omicidio o da ferite costituenti per sè un crimine, si applicherà ai colpevoli il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 338.

Art. 346.

Qualunque persona dell'equipaggio di un bastimento nazionale, la quale darà dolosamente il bastimento stesso in mano al nemico, sarà punita coi lavori forzati a tempo.

Art. 347.

Il solo complotto tra due o più persone diretto a commettere i reati indicati nei due precedenti articoli sarà punito colla reclusione non minore degli anni 7, estendibile ai lavori forzati per anni 10.

Art. 348.

Chiunque sia colpevole di aver fatto maliziosamente naufragare od arenare un bastimento all'effetto di depredarlo sarà punito colle pene stabilite all'articolo 321.

Art. 349.

Chiunque si sarà violentemente impadronito di un bastimento nazionale col solo scopo di depredarlo, incorrerà nella pena della reclusione, salvo le maggiori pene incorse a termini della legge penale comune quando il fatto fosse accompagnato da altri crimini o delitti.

Art. 350.

Coloro che, senza essere complici dei reati sopra menzionati, volontariamente e scientemente daranno ricovero ai colpevoli o ricetteranno o compreranno in tutto od in parte gli oggetti depredati, o s'intrometteranno per farli vendere, saranno puniti colla reclusione non minore di anni 5 ed anche coi lavori forzati per anni 10, se il reato importa la pena di morte o dei lavori forzati a vita.

Negli altri casi, i colpevoli saranno puniti colla pena immediatamente inferiore a quella dovuta all'autore del reato, in modo però che in nessuno dei casi la pena possa essere minore del carcere.

Sono da questa disposizione eccettuati la moglie, gli ascendenti e discendenti, i fratelli e le sorelle, gli affini negli stessi gradi, i zii ed i nipoti del colpevole.

Art. 351.

I passeggieri, i quali si renderanno colpevoli dei reati contemplati nel presente capo, saranno puniti colle pene comminate alle persone dell'equipaggio.

Art. 352.

Nei casi contemplati del presente capo sarà inoltre pronunciata la confisca del bastimento, allorquando la proprietà appartenga ai colpevoli.

(276-A) Il bastimento confiscato sarà venduto agl'incanti per cura dell'amministrazione di marina, ed il prodotto della vendita sarà consegnato nella Cassa dei depositi della gente di mare.

Questo prodotto sarà distribuito secondo le norme prescritte nel titolo IV, capo V, parte I della presente legge.

Se però il bastimento sarà arrestato in alto mare, o se la cattura abbia avuto luogo in un porto od in una spiaggia, il prodotto della vendita spetterà alla Cassa degli invalidi, sotto deduzione del quinto a favore delle persone che abbiano operato la cattura, o di un terzo qualora abbiano incontrato resistenza con uso d'armi micidiali.

Capo V. — *Della tratta di schiavi.*

Art. 353.

La tratta e qualunque altro commercio di schiavi con bastimenti di bandiera nazionale, saranno repressi con le pene stabilite nel presente capo, qualunque sia la nazione cui appartenga il reo.

Art. 354.

Se un fatto di tratta ebbe luogo, il capitano o patrone ed il sopraccarico, come pure coloro che ne avranno adempito le funzioni, quantunque non iscritti nel ruolo di equipaggio, e coloro che avranno armato o fatto armare il bastimento con lo scopo di renderlo atto all'esercizio della tratta o di altro commercio di schiavi, saranno puniti coi lavori forzati a tempo.

Gli assicuratori e fornitori dei fondi che avessero scientemente partecipato all'armamento, ed ogni altro complice, come pure gli uomini dell'equipaggio, salvo il disposto dell'articolo 363, saranno puniti colle norme stabilite dal Codice penale comune.

Art. 355.

Si reputerà pure commesso il reato di tratta, sempre che uno schiavo sia stato trattato come tale a bordo di un bastimento.

Art. 356.

Ogni altro atto di commercio di schiavi eseguito con un bastimento nazionale sarà punito colla reclusione.

Art. 357.

L'omicidio, le ferite, le percosse, o qualsiasi altra

offesa contro la persona di uno schiavo imbarcato, saranno puniti come se fossero commessi contro una persona libera. (276-A)

Art. 358.

Quando un bastimento armato pel trasporto di schiavi sarà stato sorpreso prima che alcun fatto di tratta abbia avuto luogo, le pene stabilite nell'articolo 354 saranno diminuite di un grado.

Se il bastimento sarà sequestrato nel porto in cui ne seguì l'armamento prima della partenza, la pena sarà del carcere da due anni a cinque.

In ambi i casi non si farà luogo a procedimento, se non quando la prova dello scopo dell'armamento apparisca dalle disposizioni fatte a bordo o dalla natura del carico.

Art. 359.

Ogni bastimento di commercio si presumerà dedito alla tratta dei neri ed armato per essa, salvo la prova contraria, se nell'installazione, nell'armamento od al suo bordo si troverà nell'atto della cattura o del sequestro alcuno degli oggetti infraspecificati:

1° Delle boccaporte in griglie e non in tavole intere, come le portano ordinariamente le navi di commercio;

2° Un maggior numero di scompartimenti orizzontali sul corridoio o sulla coperta di quello sia in uso per le navi di commercio;

3° Delle tavole in riserva disposte o atte a formare un doppio ponte, o un ponte volante, o un ponte detto *da schiavi*;

4° Dei collari di ferro o dei punzoni per marchiare gli schiavi;

5° Delle catene o delle manette in numero manifestamente maggiore delle occorrenti per la polizia e disciplina di bordo;

6° Una quantità di riso, di farina, di manioca del Brasile o di Cassaza, di meliga o di grano d'India eccedente evidentemente i bisogni dell'equipaggio, la quale non fosse portata sul manifesto della nave;

7° Una provvista d'acqua evidentemente maggiore di quella che esigono i bisogni dell'equipaggio di un bastimento mercantile;

8° Una quantità evidentemente superflua di barili d'acqua od altri recipienti atti a contenerne, a meno che il capitano produca un certificato della dogana del luogo di partenza, dal quale risulti che gli arma-

(276-A) tori hanno dato sufficienti garanzie che quei recipienti siano unicamente riempiuti di olio di Palma, od impiegati in qualsiasi altro lecito commercio;

9° Un numero di gamelle o di bidoni evidentemente maggiore di quelli richiesti per l'equipaggio di una nave mercantile;

10. Due o più caldaie od anche una sola di capacità evidentemente maggiore di quello che esigono i bisogni dell'equipaggio di un legno mercantile.

Art. 360.

Gli oggetti contemplati nei numeri 7, 8 e 9 non indurranno presunzioni di tratta, se non quando la visita o sequestro del bastimento succeda:

1° Lungo le coste occidentali dell'Africa, dal Capo Verde fino al decimo grado al sud dell'equatore, ed al trentesimo grado di longitudine occidentale a partire dal meridiano di Parigi;

2° Quando il bastimento sia visitato od almeno scoperto ed inseguito entro una zona di sessanta miglia marine intorno alle isole di Madagascar, di Cuba o di Portoricco, od alla stessa distanza dalle coste del Brasile.

Art. 361.

Quando un fatto di tratta abbia avuto luogo o siavi stato tentativo per commetterlo, si presumerà che abbiano avuto l'intendimento di favorire l'opera delittuosa e soggiaceranno alla pena dei complici del reato o del tentativo:

1° Coloro che avessero venduto un bastimento che si trovasse in alcuna delle condizioni previste ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 359, senza che risulti che fosse allora destinato al trasporto di emigranti;

2° Coloro che, senza licenza dell'autorità marittima o dell'ufficiale consolare del luogo di partenza, avessero venduto un bastimento nazionale a persona estera sulla costa occidentale d'Africa fra il Capo Verde e il decimo grado di longitudine meridionale, e sulle coste del canale di Monzambico o delle isole di Madagascar.

Art. 362.

In tutti i casi in cui si farà luogo a condanna per reato o tentativo di tratta, il bastimento sarà confiscato e venduto.

Non essendosi potuto eseguire la cattura del bastimento, i colpevoli saranno condannati solidariamente

al pagamento di una somma corrispondente al valore presuntivo del medesimo. (276-A)

In caso di confisca il prodotto sarà devoluto alle finanze salvo quanto fosse stabilito dalle convenzioni internazionali verso gli equipaggi di bastimenti esteri che avessero operato la cattura.

Qualora però sul bastimento sequestrato si trovassero schiavi, la metà del valore del bastimento potrà essere ripartita fra i medesimi, avuto riguardo al loro numero

Art. 363.

Gl'individui dell'equipaggio, che loro malgrado si fossero trovati a servire un bastimento dedito alla tratta, saranno esenti da ogni pena, se prima che abbiano avuto notizie dello incominciato procedimento, e non mai più tardi di giorni quindici dalla loro ammessione a libera pratica in un porto dello Stato od estero qualunque, avranno denunciato agli agenti del Governo od all'autorità del luogo i fatti relativi alla tratta.

Capo VI. — *Delle infrazioni alla polizia marittima.*

Art. 364.

Chiunque farà uso della bandiera nazionale senza esservi autorizzato, a meno che non lo avesse fatto per isfuggire al nemico, incorrerà nella confisca del bastimento.

Art. 365.

Chiunque sarà convinto di simulazione della proprietà di un bastimento per farlo coprire di bandiera nazionale incorrerà in una multa da lire 300 a 1000.

Art. 366.

Chiunque abbia fatto traffico di qualche carta di bordo o l'abbia in qualsiasi modo impiegata per far navigare o coprire di bandiera nazionale un altro bastimento già munito di patente nazionale sarà punito col carcere da uno a sei mesi, e con multa estendibile a lire 1000.

Se la carta fosse impiegata per far navigare un bastimento che non fosse munito di patente nazionale o fosse coperto di bandiera estera, la pena sarà quella stabilita dall'articolo 364.

In tutti i casi se il delinquente fosse capitano o patrone verrà inoltre destituito.

(276-A)

Art. 367.

Chiunque sarà convinto di avere falsificato od alterato alcuna delle carte di bordo incorrerà nella pena della reclusione.

Colla stessa pena sarà punito il falso nelle convenzioni di arruolamento, nei contratti di costruzione, ed in generale in tutti gli atti marittimi ricevuti dagli amministratori di marina o dagli ufficiali consolari all'estero.

Qualora l'autore del falso o dell'alterazione delle carte di bordo e delle lettere di corso fosse il capitano o patrone del bastimento, la pena della reclusione non sarà minore di anni cinque.

Art. 368.

Colui che, senza essere complice della falsità, avrà scientemente fatto uso delle carte o degli atti falsi di cui nel precedente articolo, sarà punito col carcere non minore di due anni.

Art. 369.

Il capitano o patrone che non avesse la bandiera del suo bastimento conforme al modello regolamentare, incorrerà nella pena del carcere estensibile ad un mese e nella multa estendibile a lire 500.

Quando l'alterazione riguardasse soltanto le proporzioni relative dei colori della bandiera, il contravventore sarà punito con multa estendibile a lire duecento.

Art. 370.

Il capitano o patrone che, senza una speciale licenza, navigherà non essendo munito delle prescritte carte di bordo, incorrerà nella pena del carcere estensibile a sei mesi ed in una multa estendibile da lire 300 a lire 1000.

Art. 371.

Il capitano o patrone od altra persona preposta al comando del bastimento che intraprenderà la navigazione fuori dei limiti assegnati al suo grado o qualità, incorrerà in una multa da lire 500 a lire 1000, se la navigazione da esso intrapresa riguardasse viaggi di lungo corso, ed in una multa da lire 100 a lire 500 in tutti gli altri casi.

In caso di recidività sarà sempre applicata la sospensione per un tempo non minore di sei mesi.

Art. 372.

Coloro che senza esservi autorizzati prenderanno il

comando di un bastimento incorreranno nella pena del carcere da sei mesi ad un anno. (276-A)

Se la persona che prenderà il comando, come sopra, non avesse alcun grado nella marina mercantile, incorrerà la pena del carcere non minore di un anno.

Art. 373.

Nei casi previsti nei due precedenti articoli il colpevole incorrerà nella pena del carcere non minore di due anni qualora il bastimento siasi perduto o reso inservibile, od abbia sofferto danni tali per cui ne siano derivate ferite o la morte di qualche individuo, oltre le pene di sospensione e d'interdizione comminate, secondo i casi, dall'articolo 387.

Art. 374.

Il capitano o patrone che avrà favorito l'usurpazione del comando di bordo in ciò che riguarda la manovra e la direzione nautica del bastimento, sia prestandosi ad essere un semplice portatore di spedizioni, sia col sostituire altri in sua vece, od in qualunque modo, sarà punito con una multa estendibile a lire 500, e colla sospensione, e in caso di recidività colla destituzione.

Art. 375.

Il capitano che navigasse senza secondo nei casi in cui la legge ne prescrive l'imbarco, incorrerà nella multa da lire 300 a 1000.

La stessa pena si applicherà quando fosse imbarcato un secondo che non si trovasse autorizzato alla navigazione intrapresa dal bastimento.

Art. 376.

Il capitano o patrone di un bastimento maggiore di trenta tonnellate, il quale non tenga a bordo il giornale ed il registro di disciplina secondo le forme, che saranno prescritte dalle leggi sul commercio o dal regolamento da pubblicarsi in esecuzione della presente, o non faccia sui medesimi le annotazioni dalle stesse leggi o dai regolamenti ordinate, incorrerà nella multa estendibile a lire 500, salvo il disposto dall'articolo 381.

Nella stessa pena incorrerà il capitano o patrone che non si trovi munito a bordo degli esemplari di legge o di regolamenti, che siano dal regolamento che si pubblicherà in conformità della presente legge prescritti.

Art. 377.

Il capitano di un bastimento nazionale che dopo aver imbarcato passeggieri nei porti dello Stato con

(276-A) destinazione al di là dello Stretto di Gibilterra o del Canale di Suez imbarchi altri passeggieri in eccedenza del numero prescritto dai regolamenti, incorrerà nella multa da 100 a 1000 lire, ed in caso di recidività sarà sempre applicata la sospensione da due a sei mesi.

Art. 378.

Il capitano o patrone convinto di avere per propria colpa fatta soffrire una riduzione sulle razioni di cui all'articolo 108, o di avere altrimenti lasciato mancare i viveri necessari al sostentamento delle persone imbarcate o di non avere rinnovate negli scali intermedi le provviste alimentari alterate o l'acqua corrotta, incorrerà nella pena del carcere da un mese ad un anno, e nella multa da lire 300 a 1000.

Art. 379.

Il capitano o patrone che ometterà di redigere gli atti delle nascite, morti o scomparizioni avvenute al suo bordo incorrerà nella multa estendibile a lire 500.

Art. 380.

Qualunque contravvenzione al disposto dell'articolo 111 della presente legge o alle leggi civili sulla custodia e consegna dei testamenti marittimi, darà luogo all'applicazione di una multa estendibile a lire 500. Ed a questa pena potrà, secondo i casi, essere aggiunta anche quella del carcere da un mese ad un anno.

Art. 381.

Le omissioni di ciò che dovrebbe essere scritto nel giornale di bordo, o nel registro disciplinare, non specialmente previste dalla presente legge, le quali possono recare danno ai terzi, saranno punite con multa da lire 100 a 300, e secondo i casi anche col carcere estendibile a tre mesi.

Le omissioni che non possano recare danno ai terzi saranno punite con pene di polizia.

Art. 382.

Il capitano o patrone che fuori dei casi previsti dall'articolo 326 scriverà o farà scrivere nel giornale o sul libro disciplinare fatti alterati o contrari alla verità, tanto riguardo al rilevamento di rotte quanto riguardo alla navigazione ed alla disciplina, sarà punito con multa da lire 200 a 500, e secondo la gravità dei casi anche col carcere estendibile a tre mesi.

Art. 383.

Il capitano o patrone che avrà commesso abusi di potere o che fuori i casi di necessità assoluta avrà esercitate vie di fatto verso un subalterno od un pas-

seggiere, incorrerà nella pena del carcere estendibile a sei mesi e potrà inoltre essere punito colla sospensione. (276-A)

La pena del carcere non sarà minore di sei mesi se le violenze fossero commesse contro una persona minore degli anni diciotto o contro una donna.

In tutti i casi in cui le percosse, ferite, violenze od offese costituissero un delitto od un crimine il capitano o patrone soggiacerà alla pena portata dalla legge penale comune aumentata di uno o due gradi.

Art. 384.

Quando il reato previsto dall'articolo precedente fosse commesso da un uffiziale di bordo saranno applicabili le stesse pene sopra menzionate diminuite di un grado.

Art. 385.

Il capitano o patrone che si ubbriaca essendo il bastimento in corso di navigazione, sarà punito colla sospensione, e, in caso di recidività, la pena potrà estendersi alla interdizione.

Ove l'ubbriachezza sia abituale, potrà inoltre infliggersi la pena del carcere estendibile a tre mesi.

Art. 386.

Qualunque persona dell'equipaggio, che a bordo del bastimento commetta disordini in istato di ebbrietà, o siasi addormentata o abbia abbandonato il suo posto essendo di vigia, sarà punita col carcere non minore di un mese.

Art. 387.

Il capitano o patrone che per ubbriachezza, per negligenza, per contravvenzione ai regolamenti, per avere male stivato il bastimento, o per averlo caricato oltre la naturale sua portata, senza che vi concorra alcun dolo, avrà posto in grave pericolo o fatto perdere il bastimento o cagionato al medesimo o ad altri bastimenti danni tali per cui ne siano derivate ferite o la morte di qualche individuo incorrerà nella pena del carcere estendibile a sei mesi e nella sospensione e potrà secondo i casi essere punito anche colla interdizione.

La pena sarà della sospensione o della interdizione, quando il fatto dipenda da sola imperizia.

Art. 388.

Il capitano o patrone che dovendo abbandonare il bastimento non si uniformerà a quanto è prescritto

(276-A) dall'articolo 125, sarà punito colla sospensione e secondo i casi coll'interdizione.

Nella stessa pena incorrerà il capitano o patrone il quale abbia omesso di sentire il parere degli interessati nel carico o delle persone dell'equipaggio, nei casi in cui tale parere fosse richiesto dalla presente legge o da altre leggi vigenti.

Art. 389.

Il capitano o patrone che arruolando o licenziando un individuo del suo equipaggio non lo farà inscrivere o cancellare rispettivamente sul ruolo dell'equipaggio, incorrerà nella pena di lire 50 se il bastimento è armato a lungo corso, in quella di lire 25 se è armato al gran cabotaggio, ed in quella di lire 15 se è destinato ad altra più ristretta navigazione od alla pesca.

Quando la persona imbarcata fosse inscritta sotto falso nome il capitano o patrone incorrerà nelle pene rispettivamente sopra enunciate aumentate da due a tre gradi.

Nella stessa pena incorrerà il capitano o patrone che imbarcasse passeggieri non inscritti sul ruolo di equipaggio, senza pregiudizio delle maggiori pene quando si trattasse di disertori o d'individui sottratti alle leve di terra o di mare.

Se poi gl'individui come sopra sottratti fossero ricercati dalla giustizia per qualche crimine o delitto il capitano o patrone che ne fosse consapevole incorrerà nelle pene comminate dalla legge penale agli occultatori di persone imputate di reato.

Art. 390.

Il capitano o patrone che avrà congedato e sbarcato in paese estero alcuna delle persone arruolate nell'equipaggio contro sua volontà e senza autorizzazione dell'uffiziale consolare, o che, fuori il caso di forza maggiore, avrà abbandonato in corso di viaggio alcuna delle persone imbarcate sul suo bordo, sarà punito col carcere da due mesi a due anni e con multa estendibile da lire 200 a 1000.

La pena sarà aumentata di uno o due gradi, quando la persona come sopra sbarcata fosse lasciata senza mezzi di sussistenza, o quando lo sbarco abbia avuto luogo fuori del Mediterraneo o delle coste d'Europa.

Art. 391.

Il capitano o patrone il quale sbarcasse durante il viaggio individui dell'equipaggio ammalati o feriti senza provvedere, a termine delle leggi commerciali, i

mezzi per la loro cura e pel ritorno in patria, incorrerà in una multa non minore di lire 300 estendibile a lire 1000. (276-A)

Nella stessa pena incorrerà il capitano o patrone, che dopo aver imbarcato passeggieri nello Stato, costretto da necessità qualunque, li abbia sbarcati in un porto o spiaggia intermedia senza provvedere alla loro sussistenza e procurare loro il trasporto al luogo di destinazione, ed in caso d'impossibilità il loro rinvio in patria, salve le ragioni di rimborso verso i medesimi.

Nel caso previsto nella prima parte del presente articolo, alla pena stabilita sarà sempre aggiunta la sospensione.

Art 392.

Il capitano o patrone di un bastimento nazionale che, ritrovando nei porti od in ispiaggie estere, in cui non risieda alcun uffiziale consolare, marinai nazionali naufragati, non offrirà loro il ricovero di cui nel primo capoverso dell'articolo 128, sarà punito con multa estendibile a lire 500, e colla sospensione.

Ove poi, essendo il bastimento diretto ad un porto dello Stato, ricusasse di ottemperare alla richiesta degl'uffiziali consolari pel trasporto delle persone di cui nel secondo capoverso dell'istesso articolo 128, incorrerà nella multa di lire 200 per ciascuna delle persone che avesse dovuto trasportare.

Art. 393.

Il capitano o patrone che dopo avere avuto dagli agenti consolari la consegna di delinquenti per farne il trasporto nello Stato, ne favorisse la fuga, incorrerà nella pena portata dalla legge penale comune contro le persone incaricate del trasporto e della custodia dei rei.

In caso di semplice negligenza, potrà in luogo del carcere applicarsi una multa estendibile a lire 200.

Nello stesso modo saranno puniti gl'individui i quali tanto nel caso ora accennato, quanto in quello contemplato nella prima parte dell'articolo 455 fossero preposti alla custodia dei delinquenti od imputati.

Art. 394.

Il capitano o patrone che contravvenga al disposto dell'articolo 123 incorrerà nella multa da lire 100 a 1000.

Qualora risulti che l'aumento d'armi, di munizioni o di equipaggio fosse diretto a facilitare un'azione

(276-A) delittuosa, o un contrabbando a danno dello Stato, il capitano o patrone potrà inoltre essere punito col carcere estendibile ad un anno e colla destituzione.

Art. 395.

Il capitano o patrone, il quale in corso di navigazione non ubbidirà alla chiamata di un bastimento da guerra dello Stato, e lo costringerà all'uso della forza, incorrerà in una multa da lire 100 a 1000.

Art. 396.

Il capitano o patrone di un bastimento mercantile che commetterà atti di resistenza e di ostilità contro un bastimento da guerra nazionale o di altra forza pubblica dello Stato, incorrerà nella pena della reclusione; e gli altri uomini dell'equipaggio che vi avessero preso parte nella pena del carcere non minore di tre mesi.

I passeggieri che avessero preso parte alla resistenza od ostilità, incorreranno nelle stesse pene stabilite per la gente dell'equipaggio.

Art. 397.

Il capitano o patrone di un bastimento mercantile carico di truppe, munizioni da guerra o di altri oggetti o generi dello Stato, che essendo in convoglio abbandonerà la scorta, incorrerà nella pena del carcere da uno a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

Se il bastimento, dopo abbandonata la scorta, fosse predato, la pena sarà della reclusione.

Se poi risulti che il capitano o patrone abbia dato volontariamente il bastimento in mano del nemico, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.

Art. 398.

Il capitano o patrone che assumesse il comando di bastimenti da guerra esteri, senza avere ottenuto la autorizzazione del Governo, incorrerà nella destituzione, senza pregiudizio delle altre penalità in cui fosse incorso pel fatto di avere preso servizio militare presso nazione estera.

Art. 399.

Gl'inscritti sulle matricole o sui registri della gente di mare, i quali prendessero imbarco sopra bastimenti mercantili appartenenti ad una potenza che si trovasse in guerra collo Stato, incorreranno nella pena del carcere da tre mesi ad un anno.

Art. 400.

I nazionali che prendessero servizio a bordo di cor-

sari o di bastimenti da guerra di potenza in guerra collo Stato, saranno puniti coi lavori forzati a tempo. Qualora poi avessero preso parte ad atti di depredazione contro bastimenti nazionali, incorreranno nelle pene stabilite per coloro che prendono le armi contro lo Stato. (276-A)

Art. 401.

Le persone di equipaggio di bastimenti nazionali, le quali in paese estero invocassero la protezione di altre autorità fuori degli uffiziali consolari nazionali, o dove non vi fossero uffiziali consolari nazionali ricorressero ad altre autorità fuori del Consolato, sotto la cui protezione fosse posto il bastimento, incorreranno in una pena pecuniaria estendibile a lire 200.

I capitani o patroni potranno inoltre essere puniti col carcere non minore di 3 anni.

Art. 402.

L'inscritto nella matricola che cedesse ad altri il suo libretto di matricola sarà punito con multa estendibile a lire 100.

Nel caso in cui il libretto avesse servito all'evasione di una persona imputata di crimine o di delitto, o di inscritti per la leva di mare, il cedente sarà tenuto complice del reato.

Art. 403.

Il capitano o patrone di un bastimento nazionale, il quale potendo, non avrà prestato soccorso ad un bastimento pericolante, sarà punito con multa da lire 200 a 1000; potrà inoltre essere sospeso dall'esercizio delle sue funzioni da sei mesi ad un anno.

Art. 404.

Gl'inscritti nelle matricole o nei registri della gente di mare, i quali contravvenissero al disposto dell'articolo 169, incorreranno nelle stesse pene stabilite pei delitti d'insubordinazione della gente d'equipaggio contro il proprio capitano.

Art. 405.

Chiunque trovasse nel litorale dello Stato in mare, a galla o sott'acqua o sulla spiaggia oggetti d'ignota provenienza, e non facesse la dichiarazione di cui all'articolo 149, sarà punito colla stessa pena portata dalla legge penale comune contro coloro che non fanno la pronta consegna degli oggetti smarriti.

Ove poi avesse raccolto oggetti provenienti manifestamente da naufragio, e non ne avesse fatto l'immediata consegna all'autorità marittima che procede al

(276-A) Potrà inoltre pronunciarsi il sequestro del galleggiante come nel precedente articolo.

Art. 417.

I proprietari di galleggianti per servizio nei porti, che non facessero eseguire le riparazioni ordinate dalla Commissione, di cui all'articolo 208, nel termine da questa stabilito, saranno puniti coll'ammenda.

Art. 418.

Chiunque avrà gettato zavorra nell'interno dei porti od in altri luoghi d'ancoraggio, in canali di passaggio od altrove, fuorchè nei luoghi a ciò designati, incorrerà nella multa estensibile a lire 500, senza pregiudizio dei danni da rifarsi nei modi stabiliti dall'articolo 193.

Art. 419.

I fatti di usurpazione o di vietate innovazioni nei porti ed altri luoghi contemplati nell'articolo 174, saranno puniti con multe estendibili a lire 1000.

Art. 420.

Chiunque fuori dei casi contemplati nell'articolo 214 prenderà a pilotare un bastimento incorrerà nelle seguenti pene:

Se non avrà fatto che aderire alla richiesta del capitano del bastimento, la pena sarà di una multa estendibile a lire 100;

Se sarà egli stesso che abbia tratto in errore il capitano del bastimento, incorrerà nella pena del carcere da quindici giorni a due mesi, e nella multa da lire 100 a lire 200.

Art. 421.

I piloti i quali senza licenza in iscritto rilasciata dalla capitaneria si assenteranno dal porto od altra località, al cui servizio sono addetti, saranno puniti in via disciplinare dal capitano del porto.

Nel caso di recidività o che l'assenza oltrepassasse i venti giorni, il piloto sarà sospeso, e potrà anche essere cancellato dalla matricola.

Art. 422.

I piloti che avranno ommesso di andare incontro ad un bastimento che facesse il segnale di chiamata e non siano in grado di provare che era assolutamente impossibile prestargli soccorso, o che richiesti avranno ricusato di prestare la loro opera, incorreranno nella pena del carcere estendibile fino ad un mese e nella sospensione.

Quando il bastimento a cui fu ricusato il servizio abbia naufragato, la pena sarà di due mesi di carcere e dell'interdizione. (276-A)

Art. 423.

Il piloto che abbandonerà il posto in contravvenzione al disposto dell'articolo 219, sarà punito in via disciplinare dal capitano del porto.

Ove in causa dell'abbandono fossero occorse avarie, la pena potrà estendersi a lire 200 di multa ed a tre mesi di sospensione.

Nel caso poi che fosse accaduta la perdita del bastimento, la pena sarà di due mesi di carcere e della interdizione.

Art. 424.

Il piloto che si ubbriacasse mentre è di servizio, o che richiesto non potesse prestare l'opera sua per cagione di ubbriachezza, sarà punito in via disciplinare.

In caso di recidività la pena sarà della multa fino a lire 300 e della sospensione, e potrà anche estendersi alla interdizione.

Art. 425.

Il piloto che per ubbriachezza, negligenza od ignoranza avrà fatto perdere il bastimento pilotato, o avrà causato al medesimo danni tali per cui ne siano derivate ferite o la morte di qualche individuo, sarà punito colle stesse pene portate dall'articolo 387.

Art. 426.

La mancanza di rispetto e la via di fatto del piloto contro il capitano o patrone del legno pilotato nazionale o estero sono punite colle pene stabilite, secondo la varietà dei casi, dagli articoli 301 e 302.

Art. 427.

Gli individui della gente di mare, anche di nazione estera, i pescatori, i barcaiuoli ed i facchini del litorale, i quali, chiamati dalla competente autorità ad accorrere in soccorso di bastimenti pericolanti, ad estinguere incendi, od a prestare altri pubblici servigi, come agli articoli 136 e 223, si saranno rifiutati, andranno soggetti in una pena pecuniaria estendibile a lire 100, e, secondo la gravità dei casi, anche nel carcere estendibile ad un mese.

Art. 428.

Le ingiurie e gli insulti agli ufficiali dello Stato Maggiore dei porti nell'esercizio delle loro funzioni, quando non costituiscono un reato punibile a termine dell'ar-

(276-A) ticolo 444, saranno puniti col carcere non eccedente giorni quindici e con multa estendibile a lire 100.

Gli ufficiali di bordo potranno immediatamente fare arrestare il colpevole.

Nelle stesse pene incorreranno coloro che si rendessero colpevoli d'ingiurie contro gli agenti della capitaneria nell'esercizio delle loro funzioni.

Capo VIII. — *Delle infrazioni delle leggi e dei regolamenti sulla pesca.*

Art. 429.

I bastimenti o battelli che esercitassero la pesca nei mari dello Stato, senza essere muniti di licenza e delle altre carte necessarie di bordo, saranno puniti con multa estendibile a lire 100, la quale potrà, secondo le circostanze, essere ridotta a semplice ammenda.

Ove i bastimenti o battelli fossero di bandiera estera, alla multa sarà aggiunta la confisca delle reti e degli altri attrezzi pescherecci.

Art. 430.

Lo stabilimento, senza le richieste autorizzazioni, di tonnare o mugginare, od altri ordegni, i quali importino una permanente occupazione del mare territoriale, sarà punibile con multa estendibile a lire 500.

Art. 431.

I pescatori che oltrepassassero i limiti entro i quali è loro permessa la pesca, saranno puniti con pene di polizia.

Art. 432.

Chiunque dirigesse un battello alla pesca in contravvenzione agli articoli 162, 163, 164, incorrerà nel primo caso in una ammenda fino a lire 10, nel secondo caso in una multa estendibile a lire 200. e nel terzo nella multa da lire 100 a 500.

Art. 433.

I proprietari dei battelli da pesca saranno risponsabili delle pene pecuniarie incorse dalle persone dell'equipaggio per i reati sopra menzionati.

Capo IX. — *Delle contravvenzioni marittime.*

Art. 434.

Incorreranno in una ammenda non minore di lire 30 gli acquisitori o nuovi partecipi di un bastimento, che

non si facessero riconoscere all'ufficio del consolato di marina, come all'articolo 55. (276-A)

Art. 435.

Sarà punita con ammenda non minore di lire 25 ogni contravvenzione al disposto degli articoli 130, 131, 132, 133.

Incorreranno nella stessa pena i capitani o patroni che ricusassero di presentare il giornale di bordo al *visto* di cui nell'articolo 129.

Art. 436.

La mancanza di rispetto della gente di mare verso gli amministratori di marina o gli ufficiali consolari all'estero, quando non sia di gravità tale per cui possa farsi luogo alla applicazione dell'articolo 444, sarà punita con pene di polizia.

Art. 437.

Sarà ugualmente punito con pene di polizia il capitano o patrone che per negligenza abbia perduto o distrutto alcuna delle carte di bordo del suo bastimento.

Art. 438.

Ogni contravvenzione al disposto dell'articolo 31 sarà punita con ammenda sino a lire 20.

Art. 439.

Le contravvenzioni al disposto dell'articolo 175 saranno punite con pena pecuniaria estendibile a lire 300, e, secondo la gravità dei casi, col carcere estendibile ad un mese.

Gl'istrumenti che avranno servito allo scavo ed al trasporto delle materie saranno confiscati.

Art. 440.

Le contravvenzioni al disposto dell'articolo 196 saranno punite con pena pecuniaria che potrà estendersi a lire 300.

Art. 441.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel titolo terzo, parte prima della presente legge, non ispecialmente previste, saranno punite con pene di polizia, e, secondo la gravità delle circostanze, con multa estendibile a lire 300.

Art. 442.

Saranno eziandio punite con pene di polizia le altre contravvenzioni alla presente legge, per le quali non sia sancita una pena speciale.

Capo X. — *Disposizioni speciali.*

Art. 443.

Qualunque falsificazione od alterazione di verbale di visita dei bastimenti, di libretti di matricola e di ogni altro atto o scrittura relativa alla navigazione od al traffico marittimo, non ispecialmente contemplata nella presente legge, sarà punita col carcere non minore di sei mesi.

Nelle stesse pene, diminuite di un grado, incorreranno coloro che faranno uso degli atti o delle scritture suddette, conoscendone la falsità.

Art. 444.

Gli oltraggi e le violenze contro gli amministratori di marina, gli ufficiali consolari all'estero, gli ufficiali dello stato maggiore dei porti sono puniti colle pene stabilite dal Codice penale per i colpevoli di tali reati contro i pubblici funzionari.

Questa disposizione si applica agli oltraggi ed alle violenze contro i comandanti ed ufficiali in servizio dei bastimenti da guerra dello Stato che si trovino in alto mare o di stazione all'estero, nei luoghi ove non risiedano ufficiali consolari con esercizio di giurisdizione.

Art. 445.

Le disposizioni dei due precedenti articoli saranno anche applicabili alle insubordinazioni, alle violenze ed agli oltraggi commessi dai nazionali verso l'ufficiale consolare di una potenza estera che fosse incaricato delle funzioni di console nazionale, o sotto la cui protezione si fosse posto il bastimento, per non trovarsi nel luogo alcun ufficiale consolare nazionale.

Art. 446.

Sarà in facoltà dei consoli o vice-consoli di marina e degli ufficiali consolari all'estero di adoperare la forza per costringere le persone degli equipaggi ad uniformarsi agli obblighi loro, in quanto concerne gli imbarchi e gli sbarchi.

Art. 447.

Gli ufficiali ed impiegati pubblici, i quali avessero commesso o preso parte ad uno dei reati contemplati nella presente legge, che essi fossero tenuti di prevenire e di reprimere, od il quale fosse relativo ad un atto dipendente dall'esercizio delle loro funzioni, saranno puniti colla pena stabilita per i reati medesimi, aumentata di uno o due gradi.

Art. 448.

Nelle disposizioni del presente titolo, sotto la denominazione di *equipaggio* s'intendono le persone imbarcate per qualunque causa, eccettuati i passeggieri.

Art. 449.

Le pene sancite dalla presente legge contro i capitani e patroni si applicano anche a quelli che ne fanno le veci. Potranno però, secondo i casi, essere diminuite di un grado.

Art. 450.

Nelle sanzioni del presente titolo, come nelle disposizioni alle quali le medesime sono relative, ed in tutte quelle del titolo secondo, parte prima di questa legge, che riguardano i *patroni*, sotto questo nome si comprendono anche i marinai autorizzati a condurre battelli al piccolo traffico della costa, ed i patroni da pesca illimitata od all'estero, salvo il caso in cui dalla legge sia diversamente disposto.

Art. 451.

I reati commessi dagli equipaggi dei bastimenti armati in corso sono puniti colle pene stabilite dalla legge penale militare marittima per gli equipaggi dei legni da guerra, diminuite di un grado, salvo il disposto dell'articolo 287.

TITOLO III.

CAPO UNICO. — *Della giurisdizione penale marittima mercantile, della competenza e della procedura.*

Art. 452.

La giurisdizione penale marittima mercantile è amministrata:

a) Dai tribunali ordinari;

b) Dai tribunali consolari all'estero nei luoghi in cui dalle leggi, dai trattati e dagli usi ricevuti è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare;

c) Dai consoli o vice-consoli di marina, dai capitani di porto, dai consoli all'estero, dai comandanti dei bastimenti da guerra in alto mare e nei luoghi in cui non risiedano ufficiali consolari con esercizio di giurisdizione.

Art. 453.

La cognizione dei crimini e dei delitti appartiene ai tribunali ordinari ed ai tribunali consolari all'estero nei paesi nei quali è permesso l'esercizio della giurisdi-

(276A-) zione consolare per i delitti commessi da nazionali nel distretto del consolato.

La cognizione delle contravvenzioni appartiene ai consoli e vice-consoli di marina, agli uffiziali consolari ed ai comandanti di legni da guerra in paese estero, nei limiti sopra indicati, ed ai capitani di porto per le contravvenzioni commesse nei porti in cui è istituita una capitaneria e nelle spiaggie adiacenti.

Art. 454.

La competenza a conoscere dei reati marittimi è determinata dal luogo del commesso reato quanto a quelli che sono avvenuti nel territorio, nei porti e nelle spiaggie dello Stato e dal luogo del primo approdo della nave per i reati seguìti all'estero, salvo in questo caso la giurisdizione consolare.

Si osserveranno del resto le altre regole di competenza stabilite dal Codice penale comune.

Art. 455.

Nel caso di crimine o di delitto commesso durante il viaggio da alcuno dell'equipaggio, previsto nell'articolo 106, il capitano o patrone dovrà prendere le necessarie precauzioni riguardo all'imputato, mettendolo, ove d'uopo, ai ferri, sentito il parere del secondo di bordo o di altro uffiziale, assicurare il corpo del reato e stendere subito processo verbale circostanziato dell'occorso, sottoscritto dai testimoni che si fossero trovati presenti al fatto.

Di quanto sovra si farà menzione nel registro di disciplina e nel giornale di bordo.

Art. 456.

Nel caso di un decesso avvenuto a bordo, il capitano o patrone stenderà processo verbale dello stato del cadavere e di tutte le circostanze relative alla morte dell'individuo, facendone menzione nel giornale di bordo.

Il verbale sarà sottoscritto da due testimoni.

Qualora fosse sul bastimento un medico o chirurgo, il verbale sarà steso da questo e munito del *visto* del capitano o patrone.

Art. 457.

Il secondo di bordo od altro ufficiale dovrà fare al più presto rapporto scritto al capitano di qualunque crimine o delitto commesso durante il viaggio.

Di questo rapporto si farà menzione nel giornale di bordo.

Art. 458.

Il capitano assistito dall'uffiziale che avrà fatto il rapporto procederà ad una istruzione sommaria e preparatoria, riceverà le deposizioni dei testimoni, stenderà processo verbale, del quale sarà pure fatta menzione nel registro di bordo.

Art. 459.

Il capitano o patrone nel primo porto di approdo, se straniero, in cui risieda un console del regno, rimetterà al medesimo le carte processuali ed i corpi di reato.

Il console praticherà gli ulteriori incombenti che stimerà del caso, e farà sbarcare il processato per inviarlo, colle carte del processo e coi corpi del reato, in un porto dello Stato.

In mancanza di console, il comandante di un legno da guerra dello Stato che si trovasse nel luogo adempirà le disposizioni di quest'articolo.

Nei Consolati con esercizio di giurisdizione nulla è innovato rispetto alla competenza dei tribunali consolari qualora si tratti di delitti appartenenti alla cognizione dei medesimi.

Art. 460.

Se il primo approdo del bastimento avvenisse in un porto dello Stato, il capitano o patrone rimetterà le carte processuali ed i corpi di reato all'amministratore di marina del luogo, il quale ne darà immediatamente avviso al procuratore del Re del circondario.

Art. 461.

Trattandosi di crimini o delitti commessi in territorio italiano, il capitano o patrone ne farà la denuncia all'amministratore di marina nel termine di tre giorni dacchè il reato fu scoperto.

Se il reato sia commesso in paese estero, nel quale risieda un console italiano, il capitano o patrone ne farà al medesimo la denuncia dentro lo stesso termine.

Se il fatto criminoso o delittuoso sia seguito in corso di navigazione o in paese estero in cui non risieda un console italiano, la denuncia si farà al console del primo porto di approdo dentro ventiquattr'ore.

Art. 462.

L'amministratore di marina od il console estenderà processo verbale della denuncia o querela del capitano o patrone, il quale dovrà confermarla col suo giuramento.

(276-A) L'atto farà menzione dell'adempimento di questa formalità, e, ciò mediante, farà fede del suo contenuto fino a prova contraria.

Il processo verbale sarà dal console registrato nella cancelleria del Consolato e trasmesso in seguito al Ministero della marina, onde farlo pervenire per mezzo del dicastero di giustizia al procuratore generale od al procuratore del Re competente.

Art. 463.

Gli amministratori di marina appena riceveranno dal capitano o patrone la denuncia di un crimine o delitto, o ne avranno altrimenti notizia, procederanno agli atti d'istruttoria attribuiti dal Codice di procedura ai giudici di mandamento, e li trasmetteranno al procuratore del Re del circondario.

Faranno deporre nelle carceri giudiziarie l'imputato che si trovi in istato d'arresto.

Art. 464.

I consoli all'estero dovranno uniformarsi alle regole prescritte dalla legge sui Consolati per gli anni occorrenti nei casi di crimine o di delitto commesso da nazionali nel loro distretto, od a bordo di legni mercantili nazionali.

Art. 465.

I comandanti di legni da guerra, i quali avessero avuto in consegna individui imputati di crimini o delitti, processi e corpi di reato, approdando in un porto dello Stato, dovranno rimetterli al procuratore del Re del circondario.

Qualora approdino in paese estero, prenderanno gli opportuni concerti col console.

Art. 466.

Il capitano ò patrone che contravverrà ad alcuna delle prescrizioni del presente capo, incorrerà in una pena pecuniaria che potrà estendersi a lire 200, a profitto della Cassa degl'invalidi.

Art. 467.

Il console o vice-console di marina ed i capitani di porto dovranno nell'istruttoria e nel giudizio sulle contravvenzioni marittime osservare le forme prescritte dal Codice di procedura penale per i giudici di mandamento.

I consoli all'estero ed i comandanti di legni da guerra di stazione in paese straniero, ove non risieda console con esercizio di giurisdizione, dovranno uniformarsi

alle speciali norme di procedura prescritte dalla legge sui Consolati. (276-A)

Art. 468.

I procedimenti relativi ai reati marittimi dovranno sempre essere spediti d'urgenza.

TITOLO IV.

Del potere disciplinare.

CAPO UNICO.

Art. 469.

In forza del potere disciplinare, le autorità che ne sono investite hanno facoltà di reprimere le semplici mancanze di disciplina, commesse dalle persone poste sotto la loro dipendenza, con pene disciplinari nei limiti e nella natura infra espressi.

Art. 470.

Il potere disciplinare è affidato

1° Ai consoli di marina, ed ai vice-consoli, quando ne fanno le veci:

a) Su tutte le persone inscritte nella matricola della gente di mare, dal giorno in cui sono portate sul ruolo di un bastimento, sino a quello in cui ne siano cancellate;

b) Sui pescatori del litorale inscritti sul registro del rispettivo circondario marittimo;

c) Sulle persone addette a lavori nei porti;

d) Sui barcaiuoli nei porti e nelle spiaggie;

e) Sui piloti pratici;

2° Ai capitani di porto sulle persone indicate nell'articolo 181;

3° Agli uffiziali consolari all'estero sulle persone sovra menzionate alla lettera *a*);

4° Ai comandanti dei bastimenti da guerra dello Stato sulle persone indicate alla lettera *a*), semprechè il bastimento sul quale sono imbarcate si trovi in alto mare, od in paese estero ove non risieda un uffiziale consolare nazionale;

5° Al capitano o patrone sopra qualunque persona imbarcata sul suo bastimento, compresi i passeggieri.

(276-A)

Art. 471.

Sono considerate mancanza di disciplina e represse con punizioni disciplinari:

La disobbedienza semplice;

La negligenza nel prendere il suo posto;

La mancanza o negligenza nel servizio nautico detto di *quarto* e *quarta*;

La ubbriachezza senza disordine;

L'assenza dal bordo senza autorizzazione del capitano, quando non oltrepassi le ventiquattro ore;

L'imbarco clandestino di bevande fermentate o di vino;

La mancanza di rispetto ai superiori, e generalmente tutti i fatti provenienti da negligenza, i quali non costituiscono che una lieve mancanza o un semplice mancamento all'ordine od al servizio del bastimento.

Art. 472.

Le pene disciplinari sono:

1° La consegna a bordo da uno a cinque giorni;

2° La guardia raddoppiata;

3° La privazione della razione di vino, o di altra bevanda fermentata, da uno a due giorni;

4° Gli arresti di rigore da uno a dieci giorni;

5° La ritenuta della paga mensile da uno a trenta giorni, o la privazione di utili da una a cento lire;

6° La esclusione dalla tavola del capitano da uno a dieci giorni;

7° La proibizione di stare in coperta oltre due ore del giorno per un termine non maggiore di cinque giorni.

Art. 473.

Nell'applicazione delle suddette punizioni si osserveranno le seguenti norme:

Le persone componenti l'equipaggio di un bastimento, a qualunque grado appartengano, saranno passibili delle punizioni enunciate nei numeri 1 a 5 inclusivamente dell'articolo precedente, senza che l'ultima di esse possa mai infliggersi dal capitano o patrone;

Le persone indicate nell'articolo 181 e alle lettere *b, c, d, e* dell'articolo 470 soggiaceranno alle pene prescritte nel numero 4;

I passeggieri saranno soggetti alle punizioni stabilite nei numeri 6 e 7.

Art. 474.

Le persone dell'equipaggio continueranno ad essere

sottoposte alle regole di disciplina nel caso di perdita del bastimento per naufragio, o per qualunque altra causa, finchè non siano rimesse ad un'altra autorità nazionale. (276-A)

Art. 475.

Le pene disciplinari non potranno mai essere applicate cumulativamente.

Art. 476.

Il capitano o patrone dovrà notare le mancanze ed i castighi da esso inflitti nel registro disciplinare, apponendovi la data e la firma.

Egli sarà tenuto a renderne conto nel primo porto di approdo alla competente autorità.

Questa dovrà pure tenerne nota nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 477.

I marinai che, durante la pena degli arresti, saranno rimpiazzati nel servizio a bordo del bastimento al quale appartengono, soggiaceranno ad una ritenuta sulle loro paghe uguale all'ammontare delle spese di surrogazione.

Di tale ritenuta sarà fatta menzione nel registro di disciplina.

Art. 478.

Coloro che, essendo condannati ad una pena disciplinare a bordo, ricusino di sottomettervisi, potranno essere messi ai ferri per dieci giorni al più.

Art. 479.

L'importare delle ritenzioni sui salari o sulla parte degli utili, di cui ne' precedenti articoli, come pure il costo delle razioni state ridotte, a titolo di punizione, saranno per intero devoluti alla Cassa degli invalidi per la marina mercantile.

Art. 480.

Il Governo provvederà con regolamento alla esecuzione della presente legge, con facoltà di comminare pene di polizia e disciplinari.

Addì 20 dicembre 1864.

TABELLA N° 1. **Divisione del territorio marittimo.**

CIRCONDARI MARITTIMI	COMPARTIMENTI MARITTIMI compresi nei circondari	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE D'OGNI COMPARTIMENTO
Porto Maurizio	Ventimiglia	Dai confini della Francia alla punta degli Ospedaletti.
	San Remo	Dalla punta degli Ospedaletti al torrente Argentino.
	Porto Maurizio	Dal torrente Argentino al torrente Impero.
	Oneglia	Dal torrente Impero al Capo di Rollo.
	Alassio	Dal Capo di Rollo alle rocche di Vadino.
Savona	Loano	Dalle rocche di Vadino al Capo San Donato.
	Finalmarina	Dal Capo San Donato allo scoglio di Bergeggi.
	Savona	Dallo scoglio di Bergeggi al Capo di Celle.
	Varazze	Dal Capo di Celle al torrente Leirone.
Genova	Voltri	Dal torrente Leirone al rivo della Conceria Traverso.
	Sestri Ponente	Dal rivo della Conceria Traverso al torrente Chiaravegna.
	Sampierdarena	Dal torrente Chiaravegna al promontorio della lanterna di Genova.
	Genova	Dalla lanterna di Genova sino a mezzo chilometro a ponente del torrente Nervi.
	Camogli	Da mezzo chilometro a ponente del torrente Nervi alla punta della Chiappa.
Chiavari	Portofino	Dalla punta della Chiappa alla punta della Cervera.
	Santa Margherita	Dalla punta della Cervera al canale della Piscia.
	Chiavari	Dal canale della Piscia a Ca dei Cavi.
	Sestri Levante	Da Ca dei Cavi alla punta del Rospo.
Spezia	Levanto	Dalla punta del Rospo al confine a levante del comune di Vernazza.
	Porto Venere	Dal confine a levante del comune di Riomaggiore al forte del Pezzino.
	Spezia	Dal forte San Bartolomeo al forte del Pezzino oltre il litorale del comune di Riomaggiore.
	Lerici	Dal forte San Bartolomeo alla sponda sinistra della Magra.
Livorno	Avenza	Dalla Magra al forte di Cinquale incluso.
	Viareggio	Dal forte di Cinquale alla sponda destra dell'Arno.
	Livorno	Dalla sponda sinistra dell'Arno al forte di Bibbona incluso.
	Piombino	Dal forte di Bibbona alla punta di Troja.
	Talamone	Dalla punta di Troja alla foce dell'Albegna.

Segue **Divisione del territorio marittimo.**

CIRCONDARI MARITTIMI	COMPARTIMENTI MARITTIMI compresi nei circondari	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE D'OGNI COMPARTIMENTO
Segue **Livorno** . . .	Porto Santo Stefano . . .	Dalla foce dell'Albegna alla torre delle Cannelle, comprese le isole di Montecristo e Formiche.
	Port'Ercole	Dalle Cannelle al confine Romano.
	Capraia	L'isola.
	Giglio	L'isola.
Gaeta	Gaeta	Dall'attuale confine Romano alla foce del Volturno.
	Ponza	L'isola di Ponza e quelle di Ventotene, Palmorola e Zannone.
Procida	Procida	L'isola.
	Ischia	L'isola.
Napoli	Pozzuoli	Dalla foce del Volturno alla punta Gajola.
	Napoli	Dalla punta Gajola a Portici escluso.
	Torre del Greco	Da Portici incluso alla Torre del Greco pure incluso.
Castellammare di Stabia	Castellammare	Dalla Torre del Greco escluso al Capo Orlando.
	Meta	Dal Capo Orlando alla punta della Campanella.
	Capri	L'isola.
Salerno	Amalfi	Dalla punta della Campanella al Capo Tomolo.
	Salerno	Dal Capo Tomolo alla foce del torrente Sele.
	Agropoli	Dalla foce del torrente Sele a Maratea incluso.
Pizzo	Paolo	Da Maratea escluso ad Amantea incluso.
	Pizzo	Da Amantea escluso a Bagnara pure escluso.
Reggio	Bagnara	Il Comune.
	Scilla	Da Bagnara escluso a punta Pezzo pure escluso.
	Villa San Giovanni	Da punta Pezzo incluso a Santa Caterina escluso.
	Reggio	Da Santa Caterina incluso alla punta Fiumenico.
Taranto	Taranto	Dalla punta Fiumenico al Capo dell'Uovo.
	Gallipoli	Dal Capo dell'Uovo al Capo Santa Maria di Leuca.
Bari	Brindisi	Dal Capo Santa Maria di Leuca alla punta di San Vito.
	Monopoli	Dalla punta di San Vito a Fasano incluso.
	Mola	Da Fasano escluso alla punta di Torquato.
	Bari	Dalla punta di Torquato a Giovinazzo incluso.

Segue **Divisione del territorio marittimo.**

CIRCONDARI MARITTIMI	COMPARTIMENTI MARITTIMI compresi nei circondari	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE D'OGNI COMPARTIMENTO
Barletta	Molfetta	Da Giovinazzo escluso a Bisceglie escluso.
	Trani	Da Bisceglie incluso a Trani incluso.
	Barletta	Da Trani escluso alla destra dell'Ofanto.
	Manfredonia	Dalla sinistra dell'Ofanto a Termoli incluso, comprese le isole Tremiti e Pelagosa.
Ancona	Vasto	Da Termoli escluso alla destra del torrente Sangro.
	Ortona	Dalla sinistra del torrente Sangro alla destra del fiume Foro.
	Pescara	Dalla sinistra del fiume Foro alla destra del Tronto.
	San Benedetto	Dalla sinistra del Tronto alla destra del fiume Tesino.
	Grottammare	Dalla sinistra del fiume Tesino alla destra del fiume Aso.
	Porto San Giorgio	Dalla sinistra del fiume Aso alla destra del Chienti.
	Porto Civitanova	Dalla sinistra del Chienti alla destra del Monte Santo.
	Porto Recanati	Dalla sinistra del Monte Santo alla destra del Musone.
	Ancona	Dalla sinistra del Musone alla destra dell'Esino.
	Sinigaglia	Dalla sinistra dell'Esino alla destra del Cesano.
	Fano	Dalla sinistra del Cesano alla destra del canale di Fano.
	Pesaro	Dalla sinistra del canale di Fano al fiume Tavullo.
Rimini	Rimini	Dal fiume Tavullo a Bellaria incluso.
	Cesenatico	Da Bellaria escluso a Cesenatico incluso.
	Ravenna	Da Cesenatico escluso alla punta di Primaro.
	Magnavacca	Dalla punta di Primaro a Stellato e foce del Po di Goro.
Palermo	Palermo	Dalla punta Rama al Capo Zaffarano oltre l'isola Ustica.
	Termini	Dal Capo Zaffarano alla foce del fiume Torto.
	Cefalù	Dalla foce del fiume Torto al Capo Rasigelbi.
Messina	Santo Stefano di Camostra	Dal Capo Rasigelbi al Capo d'Orlando.
	Patti	Dal Capo d'Orlando alla foce del fiume di Salico.
	Milazzo	Dalla foce del fiume di Salico al Capo Rasocolmo.
	Messina	Dal Capo Rasocolmo al Capo Sant'Alessio.
	Lipari	L'isola e l'Arcipelago dell'Eolie.

Segue **Divisione del territorio marittimo.**

CIRCONDARI MARITTIMI	COMPARTIMENTI MARITTIMI compresi nei circondari	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE D'OGNI COMPARTIMENTO
Catania	Riposto	Dal Capo Sant'Alessio alla punta Secca.
	Acireale	Dalla punta Secca al Capo Mulini.
	Catania	Dal Capo Mulini alla foce della Giaretta.
Siracusa	Augusta	Dalla foce della Giaretta all'estrema punta della penisola Magnisi.
	Siracusa	Dall'estrema punta della penisola Magnisi al Capo Porto di Palo.
	Pozzallo	Dal Capo Porto di Palo alla punta Ciallagione.
Girgenti (Porto Empedocle)	Terranova	Dalla punta Ciallagione alla foce del fiume Faino.
	Licata	Dalla foce del fiume Faino alla punta Bianca.
	Porto Empedocle	Dalla punta Bianca alla foce del fiume Platani.
Girgenti (Porto Empedocle)	Sciacca	Dalla foce del fiume Platani alla punta del Palo.
	Pantelleria	L'isola, oltre le isolette di Lampedosa e Linosa.
Trapani	Mazzara	Dalla punta del Palo alla punta Sibiliana.
	Marsala	Dalla punta Sibiliana alla foce del fiume Birgi.
	Trapani	Dalla foce del fiume Birgi al Capo San Vito, oltre le isole Egadi.
	Castellammare del Golfo	Dal Capo San Vito al Capo Rama.
Elba (Isola)	Portoferraio	Dal Capo Enfola al Capo Pero, comprese le isole Palmaiola e Cerboli.
	Marina di Rio	Dal Capo Pero al Capo d'Arco.
	Longone	Dal Capo d'Arco al golfo Stella.
	Campo	Dal golfo Stella al Capo Sant'Andrea, compresa l'isola Pianosa.
	Marciana	Dal Capo Sant'Andrea al Capo Enfola.
Cagliari	Cagliari	Dal Capo Monte Santo al Capo Maragiu.
	Carloforte	L'isola di San Pietro.
Alghero	Alghero	Dal Capo Maragiu al Capo Falcone.
	Porto Torres	Dal Capo Falcone al Capo Monte Santo, oltre l'isola Asinara.
	La Maddalena	L'isola e quelle adiacenti.

TABELLA N° 2.

Ripartizione del personale dell'amministrazione della marina mercantile.

Consoli di marina.

N° 6 di prima classe a	L.	5,000
» 4 di seconda classe a	»	4,000
» 12 di terza classe a	»	3,500

Vice-consoli di marina.

N° 10 di prima classe a	L.	3,000
» 10 di seconda classe a	»	2,600
» 28 di terza classe a	»	2,200

Applicati.

N° 34 di prima classe a	L.	1,800
» 57 di seconda classe a	»	1,500
» 69 di terza classe a	»	1,200

Inservienti.

N° 2 a	L.	1,000
» 6 a	»	800
» 27 a	»	600

ALLEGATO B

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Legge per estensione alle provincie toscane del Codice di procedura penale del 20 novembre 1859.

Art. 1.

Sarà pubblicato ed avrà vigore nelle provincie di Toscana il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859.

(276-A)

ALLEGATO C

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Legge per estensione alla Toscana dell'ordinamento giudiziario vigente nelle altre provincie del regno.

Art. 1.

Saranno pubblicate e avranno vigore nelle provincie di Toscana la legge sull'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859, e la legge sugli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario del 20 dello stesso mese.

Art. 2.

La difesa officiosa delle cause civili e penali avanti le Corti, i tribunali e le giudicature, sarà sostenuta dagli avvocati e procuratori esercenti nei modi stabiliti dalle leggi e regolamenti che sono tuttora in vigore in dette provincie.

Art. 3.

Il disposto dell'articolo 7 della menzionata legge sugli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario sarà applicabile in Toscana ad onta delle disposizioni contenute nella legge sui cumuli degl'impieghi del 19 luglio 1862.

Art. 4.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreti reali a tutte le disposizioni occorrenti per la completa attuazione delle leggi rammentate all'articolo 1, come pure alla emanazione delle opportune disposizioni transitorie.

ALLEGATO D (276-A)

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Legge per modificazioni alla legge generale d'ordinamento giudiziario del regno.

Art. 1.

La legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario, la legge 17 febbraio 1861 sull'organizzazione giudiziaria per le provincie napoletane, e la legge 20 novembre 1859 sugli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario sono modificate in tutte le provincie del regno nella seguente conformità.

§ 1. — *Dei giudici conciliatori.*

Art. 2.

In ogni comune vi sarà un giudice conciliatore.

Nei comuni in cui o per ragione di popolazione o per altre cause un solo giudice conciliatore sia insufficiente, potrà esserne stabilito un numero maggiore.

Art. 3.

Le funzioni del conciliatore sono:

1° Di conciliare le controversie fra gli abitanti del comune, ove ne sia richiesto, nel qual caso le conciliazioni tengono luogo di arbitramenti, e quando sieno adempite le condizioni dalla legge prescritte per i medesimi, ne producono tutti gli effetti;

2° Di decidere fra gli abitanti del comune inappellabilmente, con procedimento verbale e senza osservanza di rito giudiziario fino alla somma di lire trenta tutte le controversie dipendenti dalle azioni personali.

Queste funzioni vengono esercitate nei limiti, nei modi ed osservate le norme stabilite dalla legge di procedura.

Art. 4.

I giudici conciliatori saranno nominati dal Re sulla proposta dei rispettivi Consigli comunali, fatta mediante la presentazione di tre candidati.

(276-A) Tale proposta verrà trasmessa dal Consiglio comunale al procuratore del Re, il quale ne farà invio al ministro della giustizia.

Presso i giudici conciliatori compiranno l'ufficio di cancellieri i segretari comunali e loro sostituiti.

Art. 5.

Le funzioni del conciliatore saranno puramente onorifiche.

Durerà in ufficio tre anni, e potrà essere confermato.

Art. 6.

In mancanza od impedimento del giudice conciliatore supplirà temporariamente il sindaco o chi lo rappresenta.

§ 2. — *Del tirocinio per le funzioni giudiziarie.*

Art. 7.

Per l'ammissione al tirocinio giudiziario che si compie in qualità di uditore presso le Corti, tribunali ed uffizi del Pubblico Ministero, si richiedono le condizioni seguenti:

1° L'aver conseguito la laurea in legge;

2° L'aver fatto pratiche per un anno presso un avvocato esercente o nell'uffizio di un avvocato dei poveri;

3° L'aver subìto con approvazione un apposito esame.

Questo esame avrà luogo a voce ed in iscritto davanti alle Corti d'appello.

Colui che nell'esame d'ammissione avrà ricevuto la debita approvazione, a forma di quanto prescrivono i regolamenti, avrà titolo ad essere nominato *uditore*.

Art. 8.

Gli uditori sono nominati dal ministro della giustizia, e da esso destinati alle diverse Corti, tribunali ed uffizi.

Il numero degli uditori è fissato con regio decreto in ragione dei bisogni dell'amministrazione della giustizia.

Art. 9.

Il tirocinio giudiziario consiste:

a) Per gli uditori che aspirano al posto di giudici di mandamento, nell'attendere per un anno alla pratica forense presso i tribunali di circondario e i corrispondenti uffizi del Pubblico Ministero;

b) Per quelli che aspirano al posto di giudici di cir-

condario, le Corti d'appello, la Corte di cassazione e gli uffizi rispettivi del Pubblico Ministero.

(276-A) I uditori attendano per tre anni presso i tribunali di circondario,

Art. 10.

Decorso l'anno e rispettivamente il triennio di che nell'articolo precedente, gli uditori dovranno sottoporsi ad un secondo esperimento avanti la Corte d'appello.

Quest'esame verserà sulla pratica giudiziale ed avrà luogo in iscritto.

La Corte d'appello darà il suo avviso sugli scritti, il giudizio definitivo dei quali apparterrà ad una Giunta speciale formata per decreto del ministro della giustizia.

L'esame d'idoneità favorevolmente superato darà titolo agli uditori che fecero per un anno il tirocinio giudiziario ad esser nominati giudici di mandamento o di polizia, ed a coloro che lo eseguirono per tre anni ad essere nominati giudici di tribunale di circondario, purchè concorrano le condizioni generali dalla legge prescritte per l'ammissione all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Potrà la Corte d'appello proporre al posto di giudice di mandamento quegli uditori che non sieno nell'esame pienamente riusciti per ottenere il posto di giudice di circondario.

Art. 11.

Uno speciale regolamento determinerà le norme riguardanti l'esame d'ammissione al tirocinio, e l'esame d'idoneità al quale verranno sottoposti gli uditori.

Art. 12.

Durante il tirocinio gli uditori eseguiranno i lavori loro affidati dai capi delle Corti, tribunali ed uffizi cui sieno specialmente addetti; e quelli che aspirano al posto di giudici di mandamento potranno essere anco applicati, quando la necessità del servizio lo richieda, ad una giudicatura di mandamento o di polizia in qualità di vice-giudici.

Art. 13.

Le disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge sono surrogate a quelle contenute nel titolo I, capo III della legge sull'ordinamento giudiziario 13 novembre 1859 e nell'articolo 189 della legge 17 febbraio 1861 nelle provincie napolitane.

(276-A)

§ 3. — *Delle condizioni speciali per la nomina ai varii impieghi giudiziari.*

Art. 14.

L'età necessaria per i varii magistrati ed altri impiegati giudiziari è quella:

1° Di anni 40 compiti per esser membro della Corte di cassazione o presidente d'una Corte d'appello;

2° Di anni 30 per essere consigliere in una Corte di appello o presidente di un tribunale di circondario;

3° Di anni 25 per esser giudice di un tribunale di circondario, giudice di mandamento o di polizia, giudice conciliatore, o cancelliere in un tribunale o Corte d'appello;

4° Di anni 21 compiti per esser cancelliere di una giudicatura di mandamento o di polizia, o segretario sia negli uffici del Pubblico Ministero, sia negli uffici della pubblica gratuita clientela.

Art. 15.

Per poter esser nominato giudice conciliatore è necessario:

1° Dimorare nel comune;

2° Essere inscritto nelle liste degli elettori comunali.

Le funzioni del giudice conciliatore non sono incompatibili con la qualità di ecclesiastico.

Art. 16.

Per poter esser nominato giudice di mandamento o di polizia si richiedono le condizioni di tirocinio e di esame prescritte dagli articoli 7 e 9, lettera *a*), e 10 della presente legge.

Potranno altresì essere nominati giudici di mandamento o di polizia:

1° I laureati in legge dopo tre anni di esercizio effettivo nella qualità di avvocato, e dopo sei anni nella qualità di patrocinatore o procuratore davanti le Corti e i tribunali;

2° I vice-giudici e supplenti laureati in legge dopo cinque anni di funzioni.

Possono essere nominati vice-giudici di mandamento o di polizia i laureati in legge che abbiano i requisiti necessari per essere ammessi all'esercizio dell'avvocatura ed i notai esercenti da tre anni.

Art. 17.

Per poter essere nominato giudice in un tribunale di circondario è necessario aver adempito alle prescrizioni

contenute negli articoli 7 e 9, lettera *b*), e 10 della presente legge. (276-A)

Potranno ancora essere nominati giudici nei tribunali di circondario:

1° I giudici di mandamento o di polizia dopo cinque anni di funzioni;

2° I laureati in legge che abbiano sei anni di esercizio effettivo dell'avvocatura, e i patrocinatori o i procuratori che abbiano dieci anni di esercizio effettivo nelle loro funzioni.

Art. 18.

Per essere nominato consigliere in una Corte d'appello è necessario essere stato o presidente di un tribunale di circondario per anni tre, o giudice di un tribunale di circondario per anni sei, e per anni dieci od avvocato esercente o professore in legge in una Università dello Stato.

Art. 19.

Per poter essere nominato consigliere nella Corte di cassazione è necessario essere stato o membro di una Corte d'appello per anni sei, o presidente di un tribunale di circondario per anni otto, e per anni dodici od avvocato esercente o professore in legge in una Università dello Stato.

Art. 20.

Per la nomina dei funzionari del Pubblico Ministero e degli uffizi della pubblica clientela, e per il passaggio dei primi nella magistratura giudicante continueranno ad osservarsi le condizioni prescritte dalle leggi rammentate all'articolo 1.

Art. 21.

Per essere ammesso agli uffizi di cancelleria presso i giudici di mandamento ed i tribunali di circondario, non che a quelli di segreteria presso gli uffizi del Pubblico Ministero o della pubblica gratuita clientela è necessario:

L'aver subito con successo un esame d'idoneità nei modi che saranno determinati con apposito regolamento.

Art. 22.

Potranno essere nominati cancellieri d'una Corte d'appello:

1° I laureati in legge che abbiano esercitate funzioni giudiziarie nella magistratura giudicante o nel Pubblico Ministero pel corso di quattro anni, o che siano

(276-A) stati per egual tempo segretari di un ufficio di procurator generale;

2° I cancellieri del tribunale di circondario dopo sei anni di funzione.

A vice-cancellieri delle Corti d'appello potranno essere nominati i vice-cancellieri dei tribunali di circondario, i sostituiti procuratori dei poveri, i cancellieri delle giudicature di mandamento.

Art. 23.

Per poter essere nominato cancelliere della Corte di cassazione è necessario essere laureato in legge ed avere esercitato funzioni giudiziarie nella magistratura giudicante o nel Pubblico Ministero pel corso di anni otto, o la professione di avvocato per dieci anni, ovvero essere stato cancelliere di una Corte d'appello o vice-cancelliere della Corte di cassazione.

A vice-cancellieri della Corte di cassazione potranno essere nominati i laureati in legge che abbiano esercitate o funzioni giudiziarie per tre anni o l'avvocatura per anni cinque.

Art. 24.

È data facoltà al Governo di provvedere che l'ufficio de' sostituiti avvocati e procuratori de' poveri sia adempiuto dalla difesa officiosa degli avvocati e de' procuratori.

Art. 25.

Fino alla pubblicazione di una legge speciale intorno agli avvocati e ai procuratori, costoro rimarranno nella medesima condizione in cui si trovano per le leggi che hanno vigore nelle varie provincie del regno.

Art. 26.

Nelle parti non modificate e non contrarie alla presente legge continueranno a rimanere in osservanza le rammentate leggi 13 e 20 novembre 1859, e 17 febbraio 1861.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Legge per la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario.

Art. 1.

Agli articoli 437, 442, 443, 444, 445, 463, 625, 634, 635, 649, *665*, 672 e *676* del Codice penale, che sono abrogati, sono sostituiti ai corrispondenti numeri gli articoli seguenti:

437. I vagabondi, dichiarati legalmente tali, saranno, per questo solo fatto, puniti con *tre* mesi di carcere.

Alla stessa pena soggiaceranno gli oziosi che avranno contravvenuto ad una precedente ammonizione fatta loro in conformità della legge di pubblica sicurezza.

A tali pene sarà sempre aggiunta quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

442. Niuno potrà andare pubblicamente questuando sotto pena *degli arresti applicabili fino al doppio del* maximum *di tale pena*, salve le speciali disposizioni della legge di pubblica sicurezza.

Ove si tratti di mendicante valido ed abituale, si applicherà la pena del carcere estendibile ad un mese.

443. I mendicanti validi che accatteranno *fuori del circondario di loro dimora*, o riuniti, semprechè non sia il marito e la moglie, o il padre o la madre coi loro fanciulli, *o che fingeranno piaghe od altre infermità*, saranno puniti *col carcere estendibile a due mesi*.

444. I mendicanti sì validi che invalidi, i quali questuando avranno fatto insulti od usate minaccie, od avranno proferite ingiurie, o saranno entrati senza permissione del proprietario o delle persone di casa in un'abitazione od in un recinto che ne faccia parte, *saranno puniti col carcere da due a tre mesi*.

445. I genitori o tutori che *permetteranno che altri si serva dei loro figli od amministrati come di mezzo al mendicare*, saranno puniti col carcere estendibile *ad un mese* e coll'ammonizione.

463. La pena pel porto *abusivo* delle armi *sarà di*

(276-A) *tre mesi di carcere* quando il *reato* segua in occasione di balli, od in luogo dove, per pubbliche solennità o feste, siavi adunanza di gente, o quando segua *vagando nottetempo* per la città, terre *od altri luoghi* abitati.

625. Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, pei furti commessi nelle campagne di prodotti o frutti di piante, di legna e di altre cose della stessa natura, si osserveranno le seguenti norme:

1° Se il valore della cosa rubata non eccede le lire venti, ed il furto sia stato commesso di giorno, il colpevole sarà punito con pene di polizia estendibili al doppio del *maximum* nel caso previsto dall'articolo 115, e sempre col *maximum* di dette pene se fu commesso di notte;

2° Se il valore della cosa rubata eccede *le venti e non supera le cento lire*, la pena sarà del carcere *da uno a due mesi;*

3° *Se il valore dell'oggetto derubato eccede le lire cento*, il colpevole soggiacerà alla pena del carcere non minore di tre mesi ed alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Alla stessa pena si farà sempre luogo in caso di recidività, qualunque sia il valore della cosa rubata, così di giorno come di notte.

Articolo aggiunto.

633. Chiunque dopo aver prodotto in una controversia giudiziaria qualche titolo, documento, od altro scritto, l'avrà in qualsiasi modo trafugato, sarà punito con multa estendibile a lire trecento.

Questa pena sarà pronunziata dalla Corte, dal tribunale o *dal giudice di mandamento* che giudicherà della controversia.

634. Colui che avrà trovato danaro od oggetti smarriti, e non ne farà prontamente la consegna o le pubblicazioni o notificazioni ordinate dalle leggi civili, sarà punito come segue:

1° Se il valore della cosa trovata è maggiore di lire due, ma non eccede lire trenta, il colpevole è punito con multa eguale al doppio del valore della cosa stessa;

2° Se il valore supera le lire trenta, il colpevole è punito col carcere estendibile a *mesi tre*, e con multa eguale al valore della cosa trovata, *senza che tuttavia possa eccedere le lire trecento.*

Cesserà ogni atto di procedimento, quando risulterà

che l'inventore ha restituito al padrone nella sua integrità la cosa trovata, o l'ha soddisfatto intieramente del danno reale sofferto. (276-A)

635. Non ha luogo l'azione penale per le sottrazioni commesse da mariti a danno delle loro mogli *o viceversa, dal coniuge superstite*, quanto alle cose che appartenevano al coniuge defunto, dai figli od altri discendenti a danno dei loro genitori o di altri ascendenti *e viceversa*, dal genero o dalla nuora a danno del suocero o della suocera, e viceversa;

Lo stesso ha luogo per le sottrazioni commesse tra fratelli *e sorelle* od affini nello stesso grado, quando convivano insieme, *o se vivono separati, quando non siavi querela della parte lesa;*

Qualunque altra persona che abbia avuto parte nelle sottrazioni suddette come correo, complice, o ricettatore doloso, sarà punito secondo la disposizione della legge.

649. Chiunque sarà colto con *chiavi false*, alterate o contraffatte, o con grimaldelli od altri strumenti atti ad aprire o sforzare serrature, se non giustificherà una ritenzione esente da colpa, sarà punito col carcere da uno *a tre mesi*, salvo il disposto dell'articolo 448.

665. Chiunque avrà costrutto fornaci od acceso il fuoco a distanza minore di quella enunciata nel 1° alinea dell'articolo 662, sicchè potesse facilmente avvenirne incendio a case, a magazzini, a capanne, ad edifizi di qualunque sorta, a mucchi di biade, di paglia, di fieno o di altre materie combustibili, sebbene non siane risultato alcun sinistro accidente sarà punito con multa da lire cento *a trecento.*

672. Coloro che senza alcun titolo avranno volontariamente cagionato guasto, danno o deterioramento qualunque in un fondo altrui con un mezzo diverso da quelli indicati negli articoli precedenti,

Sia tagliando od abbattendo, o scavando in qualunque luogo si trovino, alberi, viti od altre piante, rami, innesti, seminati, erbaggi, oppure scorzando o mutilando alberi in modo da farli perire;

Sia facendovi pascolare o abbandonandovi animali;

Sia distruggendo in tutto od in parte siepi, chiusure d'ogni genere, strumenti di agricoltura, parchi di bestie, o capanne di custodi;

Sia appianando o colmando fossi o canali;

Incorreranno nella pena del carcere e della multa, da applicarsi colle norme seguenti:

(276-A) 1° *Se il danno causato non supera il valore di cento lire, la pena del carcere sarà estendibile ad un mese;*

2° *Se il danno eccede le lire cento, ma non supera le trecento, la pena del carcere potrà estendersi a tre mesi;*

3° *Se il danno oltrepassa le lire trecento, il carcere non potrà essere minore di tre mesi. In ciascuno dei casi avanti indicati, la multa da infliggersi potrà uguagliare il doppio del danno arrecato, con che nel secondo caso non ecceda le lire trecento.*

Le dette pene del carcere e della multa potranno, a seconda delle circostanze, essere inflitte anche separatamente.

Colle stesse norme sono puniti i colpevoli di ogni altro danno o deterioramento con incendio od in qualsivoglia altra guisa, volontariamente arrecato, sia ad alcuno degli oggetti nel presente articolo mentovati, sia ad ogni altro mobile od immobile d'altrui spettanza, fuori dei casi già specialmente contemplati, così in questo, come nei precedenti articoli.

676. Chi avrà in altro modo e senza necessità volontariamente ucciso, ferito, reso inservibile o difformato alcuno degli animali quadrupedi sopra indicati, sarà punito come segue:

1° Se il reato è stato commesso nei fabbricati, nei recinti o nelle dipendenze, o nei fondi dei quali il padrone dell'animale ucciso o maltrattato fosse proprietario, fittaiuolo o socio colonico, la pena sarà da uno *a tre* mesi di carcere;

2° Se è stato commesso nei luoghi dei quali il colpevole fosse proprietario, fittaiuolo o socio colonico, la pena sarà del carcere estendibile ad un mese;

3° Se è stato commesso in qualunque altro luogo, la pena sarà estendibile a due mesi.

Art. 2.

Agli articoli 10, 11, 19, 26, 27, 45, 47, 55, 73, 75, 81, 176, 177, 197, 239, 246, 247, 250, 262, 264, 319, 320, 325, 327, 328, 331, 332, 333, 336, 341, 344, 353, 380, 385, 388, 392, 393, 405, 425, 426, 535, 536, 655 e 715 del Codice di procedura penale, che sono abrogati, sono ai corrispondenti numeri sostituiti gli articoli seguenti:

10. Appartiene ai tribunali di circondario la cognizione dei delitti *non attribuiti specialmente ad altre giurisdizioni.*

11. Appartiene ai giudici di mandamento la cognizione: **(276-A)**

1° Delle contravvenzioni punite con pene di polizia;

2° *Dei delitti previsti dagli articoli 305, 306, 307, 358, 370, numero* 3; *420, secondo alinea*, 437, 441, 442, 443, 444, 445, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 466, 476, *507*, 517, *521*, 572, 583, 625, *numeri* 1, 2; *633*, 634, 641, 642, 643, 648, 649, *665*, 674, *676* e 677 *del Codice penale;*

3° *Delle trasgressioni previste da leggi speciali e punibili con pena non eccedente tre mesi di carcere o lire trecento di multa, salvo ciò che è stabilito per i reati di stampa.*

19. Se una persona è imputata di uno o più crimini commessi nel distretto giurisdizionale di una Corte e di uno o più delitti commessi o nel medesimo distretto o in quello di un'altra Corte, e se questi delitti sono connessi coi crimini, la cognizione di tali delitti appartiene alla Corte nel cui distretto furono commessi i crimini.

La stessa norma è applicabile nel caso che trattisi di persona imputata di due o più delitti tra loro connessi, dei quali gli uni sieno di competenza delle Corti d'assisie, e gli altri di competenza dei tribunali di circondario *o dei giudici di mandamento.*

La Corte conoscerà inoltre delle contravvenzioni connesse o coi crimini, o coi delitti sopra indicati.

In questi casi si procederà pei delitti e per le contravvenzioni nel modo stesso che pei crimini.

26. Se la stessa persona è imputata di uno o più delitti di *competenza circondariale* commessi nel distretto di un tribunale, *e di uno o più reati di competenza mandamentale, connessi e seguìti* nello stesso distretto o in quello di altro tribunale, la cognizione di *questi* appartiene a quel tribunale nel cui distretto sono stati commessi *i reati più gravi.*

In tal caso la procedura *per tutti i reati sarà quella prescritta pei delitti di competenza circondariale.*

27. Se la stessa persona è imputata di più delitti *di competenza circondariale,* commessi nel distretto di tribunali dipendenti da Corti diverse, la competenza del tribunale che ne debba conoscere sarà determinata secondo le regole stabilite nella prima parte e nel primo alinea dell'articolo 25.

Tuttavia, se nei casi preveduti nell'alinea primo del detto articolo i delitti sono stati commessi nel di-

(276-A) stretto di più tribunali, dipendenti dalla medesima Corte, spetterà a questa di designare il tribunale che ne debba conoscere.

Le disposizioni del secondo alinea dell'articolo 25 sono applicabili anche ai delitti.

45. Nei casi di flagrante reato che importi pena del carcere o maggiore, il procuratore del Re potrà immediatamente trasportarsi sul luogo del reato, ed ivi procederà a tutte le operazioni ed a tutti gli atti occorrenti per assicurare ed accertare il corpo e le traccie del reato e per ricevere le dichiarazioni delle persone che siensi trovate presenti al fatto o possano somministrare utili schiarimenti intorno allo stesso, usando a tal fine delle stesse facoltà che sono dal presente Codice attribuite al giudice istruttore.

Nei casi suddetti, l'imputato che sia stato arrestato per un delitto di competenza del tribunale di circondario, eccettuati i reati politici e quelli di stampa, sarà immediatamente presentato al procuratore del Re, il quale, dopo averlo interrogato, lo farà, se vi ha luogo, tradurre subito al cospetto del tribunale qualora siavi udienza; e in caso contrario può ordinarne la custodia, facendolo al tempo stesso citare per l'udienza del giorno successivo, al quale effetto il tribunale sarà, ove d'uopo, appositamente convocato.

Se l'imputato lo chiede, il tribunale gli dovrà accordare un termine di tre giorni per preparare la sua difesa, e tanto in questo caso, quanto nell'altro che il tribunale rimandasse la causa ad altra udienza, può ordinare che l'imputato sia messo provvisoriamente in libertà con o senza cauzione.

Il procuratore del Re farà contemporaneamente citare, anche verbalmente, da qualunque agente della forza pubblica o della pubblica sicurezza, i testimoni che crederà necessari, i quali, se non compariscono, sono passibili delle sanzioni penali contenute nel libro II, *capo* III, *paragrafo* 2° *del presente Codice.*

47. Le attribuzioni impartite al procuratore del Re *nella prima parte dell'articolo* 45 avranno luogo anche fuori dei casi di flagrante reato, qualora si tratti di crimine o delitto commesso nell'interno di una casa, ed il capo della famiglia richiegga il procuratore del Re di accertarlo.

55. I delegati mandamentali, o chi ne fa le veci, sono incaricati:

1° Di promuovere e proseguire, secondo le norme